


QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2020

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Collana diretta da Carlo Bitossi

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA 2020

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

INDICE

I. Paola Guglielmotti, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva</i>	pag.	1
1. Gli obiettivi e i cartolari notarili quali fonti prevalenti	»	1
2. L'ambito territoriale, il contesto giurisdizionale e della prassi	»	6
3. La soglia del 1300: tra mole documentaria e specifici sviluppi sociali ed economici	»	8
4. L'apporto gestionale e patrimoniale delle donne: ancora sull'approccio ai <i>cartularia</i> notarili	»	11
5. Età, ciclo di vita e appartenenza familiare rispetto alla gestione del patrimonio	»	14
6. Violenza tra le pareti domestiche e diritti di cittadinanza entro la cerchia muraria	»	16
Carte di Genova e della Liguria	»	20
II. Valentina Ruzzin, <i>La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)</i>	»	29
1. Composizione e selezione dei cartolari prevenuti	»	29
2. La clientela di un notaio e le azioni delle donne filtrate nel cartolare	»	31
3. Per una lettura non 'ingenua' dei cartolari: interrogativi sul patrimonio delle donne	»	33
<i>Dossier documentario</i>	»	37
III. Denise Bezzina, <i>Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	»	69
1. Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici	»	71
1.1. La dote nell'Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia	»	71
1.2. L'antefatto	»	74
2. Dote e matrimonio tra norma e prassi	»	77
3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione	»	83
3.1. La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga	»	85
3.2. Dote e successione: un legame indissolubile	»	90

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria	pag. 94
4.1. Costituzione e valore della dote	» 95
4.2. L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure	» 102
4.3. Trasformismi dotali	» 105
4.3.1 La dote come bene fluttuante: <i>dos, augmentum dotis, extradots</i>	» 106
4.3.2. L'evoluzione del fondo dotale: dote, <i>guarnimenta</i> e il processo di inflazione dotale	» 111
4.4. Chi controlla il fondo dotale?	» 113
4.5. La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese	» 117
4.6. Doti per le donne destinate alla vita religiosa	» 124
5. La dote tra prassi e normativa	» 128
 IV. Paola Guglielmotti, <i>L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento</i>	 » 137
1. Il contesto politico	» 139
2. Chi sostiene le rivendicazioni?	» 143
3. Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni	» 146
4. Reintegri e restituzioni	» 150
5. La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio	» 155
 V. Paola Guglielmotti, <i>Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	 » 161
1. Definizioni di extradoti e storiografia	» 161
2. Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale	» 165
2.1. Casistica tra città e villaggi	» 165
2.2. Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?	» 169
3. Alle origini delle extradoti: l'abolizione della <i>tercia</i>	» 170
4. Il problema dell'identificazione del fondo extradotale	» 172
5. Come si costituisce il fondo non dotale?	» 179
5.1. Lasciti testamentari per extradoti	» 179
5.2. Extradoti originate o potenziate da <i>donationes inter vivos</i>	» 181
5.3. La (ri)costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni	» 182

6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?	pag.	184
6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti	»	184
6.2. Extradoti investite in commende	»	187
6.3. Duttività degli usi delle extradoti	»	189
7. Extradoti e contesto normativo	»	192
7.1. Una scarsa normazione statutaria	»	192
7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)	»	195
8. Tendenze ed evoluzione delle extradoti	»	196
VI. Denise Bezzina, <i>Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	207
1. Gestione e iniziativa femminile: una nota introduttiva	»	207
2. Un limite all'autonomia? I <i>propinqui et vicini</i> nei contratti femminili	»	208
3. Le risorse materiali delle donne: disponibilità di torri, diritti e patrimoni	»	213
4. Gestire i propri denari: credito e investimenti commerciali	»	220
5. Una finestra sul mondo artigiano: attività lavorative e investimenti	»	228
6. Un quadro articolato	»	235
VII. Paola Guglielmotti, <i>Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII</i>	»	243
1. Il secolo XII: acquiescenza e supplenza	»	247
1.1. Tederata e Ferrara dei marchesi del Bosco: oneri anche militari?	»	248
1.2. La <i>comitissa</i> Matilda, moglie dell'imprigionato marchese Alberto Zueta di Parodi	»	250
1.3. Alda, moglie di Ottone del Carretto: sacrificio della dote e rinuncia all'azione in una dimensione pubblica?	»	252
2. Il secolo XIII: salvaguardia delle doti, consensi dovuti, indebitamento e frazionamenti irrimediabili	»	254
2.1. Margini di iniziativa?	»	255
2.2. Mabilia, vedova di Ottone di Clavesana: un 'modello' di indebitamento	»	260
2.3. Frazionamento avanzato e cessione del luogo di Montalto: la rinuncia che ricade sulle donne	»	262
2.4. Il patrimonio dei marchesi del Bosco e l'emancipata Guerreria, tale solo di nome	»	264
3. Prospettive	»	267

VIII. Paola Guglielmotti, <i>Due monasteri femminili liguri e la loro gestione: Sant'Andrea della Porta a Genova e Santo Stefano a Millesimo fino alla fine del Duecento</i>	pag. 277
1. Origini, fonti e approccio di genere	» 277
2. Il secolo XII: Sant'Andrea della Porta e la sua autonomia	» 280
3. Il secolo XIII: diversità strutturali di gestione	» 286
3.1. Sant'Andrea della Porta: refrattarietà alla clausura e all'inclusione in un ordine religioso	» 286
3.2. Santo Stefano di Millesimo: cautela e sorveglianza nell'ordine cistercense?	» 289
3.3. Sant'Andrea della Porta: un contesto di frequenti tensioni	» 294
4. Tra cautela, divisioni e rinnovamento	» 302
IX. Roberta Braccia, <i>Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII</i>	» 319
1. Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale	» 319
2. Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: <i>Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis</i>	» 322
3. Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola	» 329
4. Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi	» 336
X. Paola Guglielmotti, <i>Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII</i>	» 347
1. Tra normativa, storiografia e fonti	» 347
1.1. Gli statuti di Genova e Albenga	» 347
1.2. La storiografia sul caso genovese	» 353
1.3. I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?	» 360
2. Condizioni	» 368
2.1. Costi e motivazioni	» 369
2.2. Sistemazioni preliminari al testamento	» 371
2.3. Pressioni familiari <i>versus</i> distacco del contesto familiare	» 373
2.4. Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione	» 377
2.5. La coorte femminile	» 382
3. Clausole sostitutive	» 384

4. Testamenti simultanei di marito e moglie	»	387
4.1. Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206	»	387
4.2. Egidio e Benvenuta, 1254	»	389
4.3. Giacomo Guercio <i>banbaxarius</i> e Adelina, 1279	»	389
4.4. Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297	»	392
5. Testamenti plurimi	»	393
5.1. I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia <i>de Guidone</i>	»	394
5.2. I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dan- dala	»	402
5.3. I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino <i>Pa- tarini</i>	»	404
6. Un bilancio di sfumature	»	406
XI. Denise Bezzina, <i>Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	415
1. Mabilia <i>de Lecavelis</i> : consolidare il patrimonio per il figlio	»	417
2. Aimelina figlia di Guglielmo Rataldo: amministrare il patrimonio con l'ausilio del marito	»	427
3. Simona vedova di Opizzone Fieschi: gestire il patrimonio per conto dei nipoti	»	433
4. Il favore per la linea agnazia	»	438
XII. Denise Bezzina, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva</i>	»	447
1. Donne, patrimoni e diritti: per una cronologia degli sviluppi	»	447
2. Ricchezze femminili composite e variabili	»	453
3. Lo 'scambio delle donne' e il contributo femminile alle strategie familiari	»	457
4. Donne, famiglie e patrimoni tra centro e periferia	»	464
5. Prospettive	»	466

I. Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva

Paola Guglielmotti

1. Gli obiettivi della ricerca e i cartolari notarili quali fonti prevalenti

Se è lecito affermare che «il diritto costruisce la storia delle donne»¹, Genova e la Liguria nei secoli XII e XIII si propongono quale scenario ideale per accertare in quale misura e con quale ritmo figlie, sorelle, mogli, madri, suocere e vedove possano reagire o conformarsi a disposizioni giuridiche recenti, che circoscrivono drasticamente i loro diritti patrimoniali e la loro facoltà di operare – con una autonomia pur contenuta – in campo economico e lavorativo. Tale verifica è l'intento principale dell'indagine collettiva che qui si presenta, nell'ambito di un più generale interesse per le azioni patrimoniali in cui sono coinvolte le donne a partire dal loro contesto familiare². Il primo e il più rilevante di quei provvedimenti limitativi è preso – come si vedrà in più contributi – nella maggior città ligure e data 1143: è cancellato il precedente diritto delle neovedove a ereditare un terzo dei beni coniugali e si condizionano di conseguenza in maniera decisiva altre pratiche e norme relative al patrimonio familiare accessibile alla componente femminile. Lungo un processo probabilmente innescato da tempo, questo è un momento di svolta sancita in maniera scritta. Il provvedimento fissa un privilegio della

¹ È il titolo dell'intervento con caratteri di bilancio nel campo della modernistica italiana di FECCI 2019, che riprende temi in parte trattati in FECCI 2004: il libro di Simona Feci, pur se poco citato, è risultato importante nella costruzione di questo lavoro collettivo.

² Da una bibliografia sulla storia della famiglia, che è cresciuta in modo notevole dagli anni Settanta del secolo scorso, arricchendosi con l'indispensabile innesto degli studi di genere, menziono molto selettivamente (privilegiando quelli rivolti alla fase basso medievale): CROUZET-PAVAN 1998; CHABOT 2011, con valore paradigmatico per la capacità di mettere in connessione diverse tipologie di fonti e in particolare per aver riconosciuto il giusto peso agli sviluppi normativi; GUERREAU-JALABERT 2007; *Kinship in Europe* 2007; *Frères et soeurs* 2008; *Famiglie e poteri* 2009; MAINONI 2010, che va ben oltre le semplice presentazione dei testamenti delle donne pugliesi; KIRSHNER 2015, per il carattere pionieristico delle ricerche qui raccolte e per la pregnante analisi simultanea dei testi normativi e della prassi; HADDAD 2018, soprattutto per il bilancio storiografico; HUMMER 2018.

linea maschile nella trasmissione patrimoniale all'interno delle famiglie e apre a un diverso processo di *social engineering*³.

È ovviamente dalle fonti che occorre prendere le mosse. Per nessun altro contesto regionale si può constatare infatti una disponibilità documentaria – in termini innanzitutto di precocità, e poi di quantità e qualità – che consenta di affrontare sotto molteplici punti di vista il ruolo delle donne nel contesto familiare con attenzione per il versante patrimoniale, a partire dalla costituzione e dall'amministrazione della dote. Ciò ha evidenti implicazioni nella vita di una regione sul piano non solo sociale ed economico, ma anche politico: in definitiva, non si tratta solo di un capitale di relazioni e alleanze incisivo soprattutto per quanto riguarda i vertici sociali, ma proprio dell'organizzazione della *dette des familles* nelle sue molteplici e diffuse premesse e ricadute⁴.

Alla documentazione consueta reperibile per lo studio di altri centri urbani e di altri territori coevi – come cartari delle chiese, collezioni strutturate di documenti approntate dai governi della città (*libri iurium*), statuti locali – si aggiunge infatti uno straordinario giacimento di registri notarili, in ambito ligure denominati *cartularia*. Va detto subito che sono pervenuti solo i registri di notai che hanno più o meno continuativamente lavorato per il comune genovese: e spesso si tratta oltretutto di frammenti di registri riassembleati senza grande criterio. Alle distruzioni sono sopravvissuti una dozzina di *cartularia* per la seconda metà secolo XII, con atti datati a partire dal 1154, e almeno un paio di centinaia di unità archivistiche per il XIII, cioè ordini di cifre del tutto incommensurabili con quelle che si riscontrano per altre città comunali, dove documentazione di questa natura è reperibile solo in una fase molto più tarda.

In pratica, occorre confrontarsi con la disponibilità di migliaia (anzi: decine di migliaia) di documenti che traboccano di informazioni variegatissime a carattere pulviscolare, sollecitabili in molte direzioni interpretative, ma innanzitutto relative alla gestione di beni mobili e immobili e ai loro investimenti, con riferimento prevalente alla Genova comunale e con qualche copertura di altre zone. Da questi documenti, inoltre, si attingono informazioni che avvicinano alla comprensione delle tendenze riproduttive praticate

³ Richiamo il titolo del capitolo terzo di HOWELL 1998, *Legal Reform and Social Engineering*, pp. 72-96.

⁴ CHABOT 2011.

in diversi contesti familiari e sociali (un'indagine ancora da compiere in profondità), che costituiscono in linea di massima un ingrediente indispensabile per afferrare scelte e strategie patrimoniali. A una presentazione dei *cartularia* (con cenni alle vicende della loro conservazione) e delle loro potenzialità conoscitive nella prospettiva dello studio dell'azione delle donne è dedicato il Capitolo II (Valentina Ruzzin)⁵. Qui è proposta, a indispensabile completamento, una selezione di documenti inediti che dimostrano con efficacia la ricchezza qualitativa dei registri notarili. Per sottolineare la loro centralità in questa ricerca a più mani, non si è intenzionalmente voluto confinare tali materiali in una appendice collocata a fine volume.

Nella cognizione del quadro normativo che si va componendo in maniera più o meno esplicita nel medio e lungo periodo, la scelta cardine delle autrici è stata di immergersi quanto possibile nei *cartularia*, ancora largamente inediti⁶, per rilevare senza precomprensioni comportamenti e opzioni di una moltitudine di donne nella prassi, osservando dinamiche e scelte con prospettive cronologiche assai varie. Si tratta di una prassi vuoi quasi quotidiana, riscontrabile per esempio in scelte che concernono l'ambito lavorativo o gli investimenti commerciali, vuoi colta in occasioni meno frequenti, come l'acquisizione di immobili o la dettatura delle volontà testamentarie.

Allo stesso tempo, le autrici hanno intenzionalmente rinunciato sia a costruire statistiche, per esempio della frequenza di certe scelte, sia a definire valori medi, per esempio dei beni trasmessi in eredità, nella consapevolezza che l'acquisizione dei dati di interesse in questa ricerca collettiva è stata condizionata da una certa casualità, in ragione dell'altrettanto casuale selezione nel tempo dei *cartularia* pervenuti. La situazione genovese va trattata con cautele ulteriori rispetto a quelle che si praticano in altri contesti. Anche quando si acquisisce – vagliando tutto il materiale disponibile per un segmento cronologico – una adeguata e magari ricca massa documentaria relativa a uno specifico tema, può e deve permanere il dubbio che questa distorca l'effettiva realtà. Numeri consistenti di atti possono infatti abbagliare e suscitare l'illusione di

⁵ A questa autrice si deve una calibrata e presentazione delle prospettive di indagine che apre l'esplorazione dei *cartularia* allo studio del territorio (*districtus*) relativamente più vicino a Genova, con una lezione di metodo utile per altri temi: RUZZIN 2019.

⁶ Un quadro sempre aggiornato delle edizioni documentarie (con una gran parte del materiale liberamente scaricabile), oltre che degli studi, è fornito dal portale Notariorum Itinera < <https://notariorumitinera.eu/> >.

stare affrontando la totalità delle fonti generate all'epoca⁷. Si è perciò puntato piuttosto ad analisi qualitative, dedicando ampio spazio a singoli documenti, quando li si è ritenuti particolarmente parlanti: ed è questa la logica con cui si è costruito il selezionato *dossier* documentario del Capitolo II (Ruzzin).

È giusto dichiarare fin d'ora come la precocità e la ricchezza documentarie per la trattazione di alcuni temi hanno posto, prevedibilmente, qualche problema in termini di comparazione dei risultati delle indagini qui condotte con quelli acquisibili in altri coevi contesti cittadini e regionali. Si sono infatti per lo più richiamati, di necessità, situazioni e sviluppi decisamente successivi, trecenteschi, a rischio di qualche schiacciamento prospettico e di dare per scontate lunghe e diffuse permanenze, con una implicita sottovalutazione delle variazioni locali e nel tempo. La questione è lasciata per ora aperta, per una certa resistenza delle autrici a ragionare per paradigmi e a indicare modelli ricavabili dalle proprie ricerche. Come ha avvertito Patrizia Mainoni, del resto, «più si moltiplicano le ricerche e quindi le possibilità di confronto, più emergono analogie e differenze che non possono essere offuscate in nome di una 'condizione femminile' contrassegnata da caratteristiche comuni»⁸. In questa sede si è comunque avvertito il pericolo di fare rientrare sotto altra veste l'idea, a lungo radicata negli studiosi genovesi 'autoctoni' e di fatto più evocata che dimostrata (a causa delle esclusioni tematiche attuate in sede di ricerca), di un'unicità irriducibile della storia di Genova indistintamente sotto ogni aspetto, tale da renderla pressoché inaccostabile a quella di altri centri urbani.

Le autrici sono parimenti consapevoli di come il 'bel documento' possa catturare l'attenzione, che è un'esperienza tipica (e soggettiva) del lavoro d'archivio, assai viva nel caso genovese, a motivo dell'opulenza delle informazioni reperibili nei protocolli notarili. In ogni caso, su una piccola sequenza di 'bei documenti' è stato costruito il Capitolo IV (Guglielmotti),

⁷ Ho messo in luce questo problema in una rassegna storiografica dei contributi di studio su Genova maturati in contesti accademici extraitaliani: GUGLIELMOTTI 2019, pp. 734-735.

⁸ MAINONI 2010, p. 205. Per limitarsi a un solo esempio significativo della difficoltà a condurre una comparazione con altre situazioni cittadine coeve, si badi al caso di Verona, affrontato da BIANCHI - DE SANDRE GASPARINI 2011. Qui le donne su cui è stato possibile condurre un'indagine lungo i secoli XII e XIII sono esclusivamente quelle entrate in religione. Richiama invece la ricerca a più mani qui condotta – per tematiche, ampiezza e sistematicità di indagine – il lavoro di ORLANDO 2014, dedicato a migranti, minoranze e matrimoni a Venezia, tuttavia di cronologia per lo più di avanzato Trecento e di Quattrocento.

che tratta le rivendicazioni delle doti di mogli di aristocratici messi al bando nel tardo secolo XIII e il contenuto delle rivendicazioni. Queste appaiono legate a una specifica contingenza della animatissima vita politica della maggior città ligure e alle pregresse scelte di collocazione delle doti che testimoniano: un nesso stretto invece impossibile da rilevare, come va sottolineato con una certa insoddisfazione, per moltissime altre decisioni femminili (e maschili!), quale che sia la loro entità. È giusto dire che piccole e meno piccole risoluzioni non devono presupporre un *continuum* temporale, femminile, indifferenziato o scandito solo dalle fasi del ciclo di vita. Eventi recenti, relativi non solo alla sfera personale e familiare, possono evidentemente avere la loro incidenza: per esempio in materia di testamenti, come si percepisce ma senza riuscire a dimostrarlo nel Capitolo X (Guglielmotti). Di necessità, ci si è dunque limitate ad ascrivere le scelte di tante donne genericamente al conformarsi e al discostarsi da una norma, e innanzitutto il privilegio maschile nella trasmissione patrimoniale, oppure a tenere conto di una dinamica di lungo periodo, vale a dire il positivo andamento economico genovese dei secoli presi in esame⁹.

Resta aperto il problema di quale sia, di volta in volta, stante il peculiare bacino documentario cui attingere e la rinuncia a fornire dati quantitativi e serie statistiche, un numero adeguato di attestazioni da porre sul piatto per la dimostrazione di una specifica tendenza o di un'eventualità più o meno ricorrente. Anche a un simile problema in questa sede si è data assai empiricamente risposta, cercando allo stesso tempo di non inondare il lettore di citazioni di documenti e di non rinunciare a esemplificazioni che conferiscano al discorso specifico le adeguate coloriture. Il proposito, nella consapevolezza della potenzialità e al tempo stesso dei limiti delle fonti privilegiate, è stato del resto quello di studiare le donne non solo come gruppo sociale e attore collettivo¹⁰ ma – nel tentativo di sfuggire ad appiattimenti interpretativi – possibilmente anche come singole e come sottogruppi ben identificabili: si è cercato di procedere in questa direzione ricostruendo tre percorsi indivi-

⁹ Tra i processi meglio apprezzabili, c'è il *trend* positivo nelle attività legate ai commerci nel Mediterraneo orientale ravvivati dal 1261 grazie al trattato del Ninfeo, tra Genova e l'imperatore bizantino Michele Paleologo, con fortissimi ed esclusivi privilegi accordati ai mercanti liguri: BALARD 2017. Sugli sviluppi economici duecenteschi delle città comunali e la rivoluzione commerciale un orientamento recente è dato da POLONI 2018.

¹⁰ È la tendenza rilevata di recente da CROUZET-PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019, pp. 258-259.

duali nel Capitolo XI (Denise Bezzina) e, lo si è appena detto, analizzando alcune rivendicazioni dotali e il quadro relazionale che disvelano nel Capitolo IV (Guglielmotti).

2. L'ambito territoriale, il contesto giurisdizionale e della prassi

Un'opzione di un certo peso attuata in questo libro è stata, laddove possibile, di non rivolgersi alla sola Genova, una città che alla fine del Duecento contava forse 50-60.000 abitanti¹¹ e che aveva sicuramente qualche carattere di eccezionalità nel panorama delle città mediterranee: caratteri peraltro che si sono pacatamente registrati, senza enfatizzarli o negarli, a partire dalla rete genovese di punti d'appoggio Oltremare che costituiscono una buona opportunità di ricostruirsi un'esistenza, in maniera provvisoria o permanente e in un contesto vigilato dalla madrepatria.

La Liguria è una regione piccola e adesso estesa circa 5.400 chilometri quadrati, risultato soprattutto della decurtazione territoriale – attuata a favore dei Savoia poco dopo la metà dell'Ottocento – dell'ampia area a nord dell'Appennino, cioè l'Oltregiogo genovese di cui si tiene invece conto in questo volume. Anche nella sua configurazione più larga, l'ambito territoriale ligure risulta certamente più circoscritto – e nella prospettiva di chi si proponga di studiarlo abbastanza controllabile – rispetto per esempio alla limitrofa area subalpina. Ma soprattutto la regione ligure ha una sua identità riconoscibile già nei secoli qui in esame almeno nel dato orografico del grande arco costiero, stretto e in prevalenza montuoso, e nella pretesa del governo genovese di esercitarvi un'egemonia, quanto meno nella striscia litoranea¹². Da parte di chi osservi adesso la vicenda ligure dei secoli XII e XIII un simile contesto può costituire un buon invito a valorizzare, anche per chi privilegi l'osservatorio delle donne, le interazioni tra 'capitale' – molto attrattiva nei termini di un'immigrazione prevalentemente dal Levante ligure – e resto della regione, diluendo in parte l'eccezionalità della prima.

L'ambito regionale cui ci si rivolgerà con attenzione ai secoli XII e XIII non ha ovviamente tutto la stessa straordinaria copertura documentaria in

¹¹ Una prima illustrazione degli sviluppi demografici della maggior città ligure in GUGLIELMOTTI 2013, pp. 40-48 (Milano, Venezia e Firenze contavano ciascuna alcune decine di migliaia di abitanti in più).

¹² La sintesi più recente ed efficace di storia genovese e ligure per il periodo qui in esame è POLONIO 2003, utile per il riferimento alla storiografia precedente.

termini di protocolli notarili della sua maggior città: grazie ai *cartularia* è tuttavia apprezzabile per spezzoni cronologici e per chiazze territoriali. Occorre del resto fare i conti con l'esiguità numerica dei cartari degli enti religiosi extraurbani, che in altri contesti regionali a quest'altezza cronologica spesso consentono una buona visuale 'periferica'. Per quanto concerne gli altri minori centri urbani, tutti situati nel Ponente, qualche registro notarile è sopravvissuto nel caso di Savona e Ventimiglia, restando Albenga in questa tipologia di fonti, per quanto si può dire al momento, quasi inesplorabile. Nonostante tali limitazioni documentarie, la Liguria è un contesto che si presta a essere indagato sotto il profilo della coesistenza di diritti locali diversi, inclusi quelli concernenti le donne: ovviamente nei limiti del possibile, dal momento che sono pochi i testi statutari pervenuti e databili, nelle loro stratificate redazioni, almeno in parte prima del 1300¹³; ma qualcosa si ricava dagli atti della prassi.

Un intento è stato di verificare se si proceda o meno verso un allineamento di fatto di tali diritti, che sono rilevabili parzialmente anche in documentazione non normativa: un notevole sforzo in questa direzione, di censimento nel tempo, è stato attuato soprattutto nel Capitolo III (Bezzina), dove sono affrontati la prassi e il diritto matrimoniale nel più largo contesto della trasmissione patrimoniale *tout court* e della variegata casistica rilevabile nei concreti comportamenti di uomini e donne relativi a doti, a donativi maritali, a potenziamenti delle doti in momenti successivi all'unione coniugale. Egualmente, nel caso di peculiari parti dei patrimoni femminili – la cui gestione è peraltro poco normata – che possono essere tenute distinte dai beni familiari, come le extradoti trattate nel Capitolo V (Guglielmotti), si è potuto apprezzare quale fosse la loro diffusione nell'intero ambito regionale, benché poi l'indagine possa essere condotta in profondità solo nel caso di Genova. Nell'analisi delle scelte attuate dalle vedove tutrici rispetto ai figli minori, nel Capitolo IX (Roberta Braccia), si è preferito però concentrarsi su un contesto relativamente più omogeneo come quello genovese (anzi, superando il limite cronologico del volume per cogliere i movimenti lunghi del diritto formalizzato). Per non schiacciarsi su una prospettiva tutta urbana, non si sono volute escludere dal quadro ligure le donne delle stirpi signorili per lo più radicate nel territorio, cui si è guardato nel Capitolo VII (Guglielmotti), rilevandone i – monocordi – comportamenti patrimoniali in un contesto di

¹³ Si veda *Repertorio degli statuti* 2003.

diritti di origine malamente accertabile: per questo tema si è potuto attingere (per ora) quasi esclusivamente alle raccolte documentarie allestite dai comuni di Genova e Savona. Se qui si è voluto misurare, tra l'altro, quanto Genova e diversi spezzoni della regione finiscano per essere spesso connessi anche per il tramite matrimoniale¹⁴, alla ricerca sull'ambito ligure gioverebbe particolarmente, ai fini della messa a fuoco dei diritti ancora in capo alle donne, il confronto con i risultati conseguiti rispetto ad altri ambiti territoriali coevi per i quali si può reperire documentazione analoga.

Le autrici hanno concordemente evitato di inseguire quanto al lettore ignaro rischia di sembrare 'colore' o di indulgere a un mero rovesciamento di opinioni correnti specie a livello di divulgazione (la sottomissione, la subalternità della 'donna medievale' quando non sia una principessa o una regina). Ciò nonostante, in alcuni degli ambiti tematici individuati la libertà e la possibilità di iniziativa che competono alle donne in relazione alle loro famiglie sono risultate notevoli. Lo si è riscontrato nel Capitolo VI (Bezzina), in cui si è voluto disegnare il recinto di possibilità patrimoniali femminili entro cui si costruisce e si pratica caso per caso la coniugalità nella prospettiva delle donne genovesi; quando si è inteso verificare nel diritto e nella prassi gli spazi lasciati alle vedove tutrici, come nel Capitolo IX (Braccia), mettendo importanti punti fermi; oppure quando ci si è rivolti, nel Capitolo V (Guglielmotti), alle extradoti che aprono – non necessariamente, ma in base alle dinamiche soprattutto tra i coniugi – occasione di autonome iniziative di variabilissima portata.

3. *La soglia del 1300: tra mole documentaria e specifici sviluppi sociali ed economici*

Perché si è deciso di non superare la soglia dell'anno 1300, che non rappresenta di certo una svolta e taglia bruscamente l'analisi di processi di lungo periodo? Ha fortemente dissuaso dal considerare una più ampia campata cronologica, abbracciando almeno parte di un Trecento in cui il numero di filze e cartolari notarili disponibili si accresce vertiginosamente, in primo luogo la necessità di esplorare l'ingente massa documentaria precedente e in particolare i *cartularia* inediti dei secoli XII e XIII: qui sono stati condotti sostanziosi

¹⁴ Si è inteso in parte risolvere l'opposta impressione che si ricava soprattutto dalle selettive scelte tematiche attuate in contesti accademici extraitaliani nello studio della sola Genova basso-medievale: per una rassegna di questi studi dell'ultimo ventennio si rinvia a GUGLIELMOTTI 2019.

sondaggi vuoi casuali, perché documenti che coinvolgono donne sono reperibili in tutti i registri, vuoi mirati all'attività di notai dal profilo caratterizzato e con una clientela riconoscibile per alcune significative porzioni¹⁵.

Solide ragioni di contenuto hanno comunque potuto dare sostanza alla scelta di un ritaglio cronologico abbastanza compatto, fermandosi prima del secolo della grande crisi e tenendo conto che la normativa statutaria pervenuta per Genova è stata (ri)elaborata in linea di massima nei decenni a cavallo del 1300¹⁶. La prima ragione è che per quanto riguarda la composita aristocrazia genovese è dall'inizio del secolo XIV che si affermano con maggior vigore gli alberghi, ancora sostanzialmente inesplorati. Gli alberghi sono consociazioni plurifamiliari inaugurate dalle quattro maggiori famiglie aristocratiche genovesi dagli Sessanta del Duecento, con qualche documentata sperimentazione di nuclei di altro calibro (e non necessariamente di discendenti dal medesimo ceppo), a partire dai tardi anni Novanta. Per dare un'idea dell'entità del processo, si può almeno accennare al fatto che si conteranno un centinaio di alberghi a fine Trecento¹⁷. Nell'ambito di questi organismi sembra chiudersi la traiettoria del ruolo delle donne avviata a metà del secolo XII, con ulteriori limitazioni di fatto. Occorre però usare cautela nelle formulazioni di questo sviluppo: in assenza di solide ed estese ricerche di impianto prosopografico, spendibili in più direzioni tematiche, non sono ancora stati affrontati, nemmeno per assaggi, aspetti importanti come le modalità di trasmissione delle varie parti del patrimonio, le proiezioni effettive di comportamenti solidali fuori Genova, le alleanze interfamiliari o le divaricazioni all'interno degli alberghi.

¹⁵ Si veda per esempio la serie di profili di notai raccolti di recente in « *Notariorum itinera* » 2018.

¹⁶ Dal 1270 al 1316: *Statuti della colonia genovese* 1871. È pervenuta solo la compilazione allestita per Pera, la colonia sul Bosforo cui è dedicata solo una parte dei capitoli.

¹⁷ Ha avuto un ruolo pioniere rispetto all'inquadramento dei principali problemi con cui deve cimentarsi lo studio degli alberghi GRENDI 1975; è dedicato a una rassegna storiografica e soprattutto alla genesi dell'albergo Squarciafico (1297) GUGLIELMOTTI 2017; presenta in primi risultati di un'ampia ricerca in corso sull'albergo *de Nigro* BEZZINA 2018b; di origine trecentesca è l'albergo dei Giustiniani su cui ha compiuto un primo affondo BALARD 2019. Hanno una cronologia ancora più avanzata i lavori di una storica giapponese: KAMENAGA 2001; KAMENAGA-ANZAI 2003; KAMENAGA-ANZAI 2008. Non si tratta, per inciso, di costruzioni parentali esclusive del mondo ligure, perché se ne riscontrano di analoghe ed esplicitamente normate nei funzionamenti interni per esempio ad Asti, Lucca, Torino: una prima presentazione in *Consociazioni familiari* 2019.

Si può aggiungere che la storiografia, e soprattutto quella che si è sviluppata dal secondo dopoguerra, non si è infatti ancora cimentata in un'analisi sistematica e comprensiva, neppure riguardo ai secoli qui in esame, della nobiltà genovese e ligure (se ci si risolve a superare qualche esitazione a non ricorrere al più prudente termine aristocrazia)¹⁸. Da un lato, una simile carenza non ha agevolato le indagini condotte in questa sede, dall'altro i contributi proposti potrebbero costituire buona premessa per la costruzione di un articolato quadro d'insieme, che ponga attenzione a tutte le dinamiche che lo animano e lo scandiscono.

Una seconda e più specifica ragione per la scelta di una cesura nel 1300 deriva da una minor visibilità documentaria delle donne sul finire del Duecento. Si assiste infatti a un generale diminuito ricorrere alla commenda, un contratto bilaterale che a lungo ha costituito occasione di investimenti commerciali disposti su un'ampia scala, facendo emergere documentariamente una moltitudine di donne. Attestate già a metà del secolo XII, prendono per converso vigore sul finire del secolo XIII altre tipologie contrattuali, come le lettere di pagamento e di cambio¹⁹, rispetto alle quale non pare potersi osservare il medesimo cospicuo coinvolgimento di soggetti femminili. Dal tardo Duecento, peraltro, ci si rivolge in maniera crescente al debito pubblico organizzato in vario modo (*comperae*) con l'acquisto di quote che consentono di incrementare il capitale conferito o di riscuotere rendite, come è spiegato nel Capitolo VI (Bezzina). Ma investimenti di tal genere, parzialmente in ragione della perdita dei registri di tutti gli uffici pubblici genovesi fino alla metà del Trecento, emergono solo molto acci-

¹⁸ Per quanto riguarda la produzione storiografica recente relativa esclusivamente all'ambito genovese, si possono ricordare alcuni contributi raccolti in PETTI BALBI 2007 e i lavori di BASSO 2014 (sui Guerci e Malocelli, sviluppando ampiamente lo studio di RUSSO 1908) e MUSARRA 2017 (sugli Spinola), tutti per lo più rivolti a singole famiglie, o a un singolo individuo quando ci si inoltra nei secoli XIV-XV. È di impronta decisamente erudita il lavoro a più mani e di lunga diacronia condotto sulla famiglia della Volta: *Cattaneo Della Volta* 2017. Per quanto riguarda i Fieschi, il cui studio è stato affrontato prevalentemente da parte di storici locali, rinvio all'ampia bibliografia citata nel Capitolo VII. In definitiva, non sono stati ripresi e discussi gli spunti sintetizzati, in un largo e coraggioso quadro d'insieme, da SAYOUS 1937 (che parla accortamente di *aristocratie et noblesse*); l'impulso relativamente recente ad adottare con maggiore risolutezza il termine nobiltà viene, per esempio, dalle ricerche e dalle considerazioni sviluppate in *Nobiltà romana nel medioevo* 2006. Il testo di riferimento sulla nobiltà cittadina in Italia e in un'accezione plurale (pur se con esclusione della componente femminile) è adesso CASTELNUOVO 2014.

¹⁹ PUNCUH - CALLERI 2006, pp. 850-868; si veda anche il Capitolo VI.

dentalmente dalle fonti pervenute, senza la sistematicità con cui si cura invece di lasciare traccia scritta dei trasferimenti proprietari o degli investimenti commerciali più accessibili alle donne²⁰.

Le autrici non ignorano che gli anni Sessanta o Settanta del secolo XIV, cioè dopo la grande peste, avrebbero potuto costituire un diverso e funzionante limite cronologico per l'indagine, grazie in primo luogo a un più ampio ventaglio documentario per la maggior città ligure, che include un registro *possessionum* del 1369 e gli statuti genovesi scaturiti da un'importante rielaborazione (1375)²¹. Un diverso punto di arrivo, tra l'altro, avrebbe parzialmente risolto il problema di una più corretta comparazione con altre situazioni urbane e regionali. Per adesso, tuttavia, le autrici intendono concorrere alla edificazione di buone basi perché ci si possa finalmente rivolgere con sistematicità al Trecento, un secolo alquanto inesplorato nella vicenda ligure complessiva.

4. *L'apporto gestionale e patrimoniale delle donne: ancora sull'approccio ai cartularia*

La volontà di scandagliare tutte le diverse classi di fonti disponibili, e innanzitutto i cartolari notarili, origina dalla convinzione che solo in forza di un simile confronto, quale che sia l'ambito tematico scelto, si possa davvero procedere nello studio profondo di Genova e della sua regione, a rischio altrimenti di immiserire con sguardo miope la ricostruzione della loro vicenda e dei loro protagonisti. Si possono così sfumare e articolare meglio asserzioni troppo nette o ancora vaghe, condurre la verifica di paradigmi interpretativi sviluppati per altri contesti e spesso per periodi successivi, riconoscere inesplorati aspetti e nessi e dare, tra l'altro, più argomentata ragione di una nota traiettoria che ha proiettato tanti liguri fuori dalla patria.

L'individuazione del mercante quale chiave interpretativa privilegiata della storia medievale ligure²² ha avuto evidenti ripercussioni sul piano sto-

²⁰ Quale recente intervento di sintesi sul problema si rinvia a TAVIANI 2018, soprattutto pp. 429-430, e per efficacia di sintesi e chiarezza alle pagine iniziali di POLONIO 2019; è già entrata nello specifico del problema BEZZINA 2018a, p. 14, e BEZZINA 2018c, pp. 127-128.

²¹ Un primo quadro delle fonti genovesi in GUGLIELMOTTI 2013, Parte seconda.

²² Soprattutto a partire da LOPEZ 1933. Per la fase precedente quello che resta il gran libro di Lopez, si veda una rassegna dei temi via via indagati in GUGLIELMOTTI, in corso di pubblicazione. *Ianuensis ergo mercator* è il detto (abusato) scaturito proprio dalla esperienza palestrata nelle fonti che danno sostanza a gran parte degli studi qui raccolti.

riografico, che merita adesso enunciare senza darle per scontate. Oltre ad aver costituito un freno, per esempio, allo studio della storia politica e istituzionale, più nello specifico tale individuazione ha indotto a un inconsapevole approccio di genere, assunto con normale e ovvio automatismo. È dunque noto come sulla base delle informazioni che con maggiore facilità si colgono dai *cartularia* sia stata osservata a lungo quasi solo una parte della componente maschile della società, appunto quella dei mercanti spesso operanti fuori patria, anche in un contesto ‘coloniale’²³. Meno noto è che quando si è volta attenzione alla componente femminile ciò è avvenuto, in maniera davvero stereotipata e selettiva, sotto la sola specie della « donna d'affari genovese », specularmente all'*Idealtypus* del mercante. Si deve tuttavia dare atto a Geo Pistarino il merito, già negli anni Settanta del secolo scorso, di aver ‘visto’ il tema²⁴, innegabile per la grande frequenza con cui le donne figurano nei cartolari notarili. È di tutta evidenza come un intenzionale approccio di genere nel contesto storiografico italiano sia maturato con particolare lentezza solo negli ultimi due-tre decenni²⁵.

In ogni caso, è certo che non si può guardare alla macroeconomia, all'economia imperniata sul commercio a lungo raggio e alimentata dai mercanti disseminati nelle ‘colonie’ mediterranee, senza parallelamente comprendere le dinamiche di minor scala dell'area da cui questi mercanti provengono, con tutti i suoi differenziati protagonisti, donne incluse. Anzi, queste sono spesso proprio le strette congiunte di coloro che commerciano, magari senza fare di questa un'attività esclusiva: gli artigiani che più o meno occasionalmente viaggiano per finanziare e alimentare le proprie botteghe²⁶, oppure gli

²³ Nell'ambito della storia latamente sociale tra le esclusioni si contano i ceti artigiani, sui quali si è tornati di recente solo con BEZZINA 2015. Tra i contributi rivolti alla disseminazione genovese mi limito a ricordare, scegliendo la prospettiva di una sola autrice tra i molti che si sono dedicati al problema in una pluralità di sedi, PETTI BALBI 1991, Parte seconda, PETTI BALBI 1996 e PETTI BALBI 2005.

²⁴ PISTARINO 1978, pp. 155-169, dedicato all'analisi unicamente di *Salmon* 1906 (il registro di un notaio attivo tra il 1222 e il 1226), comunque con una non trascurabile attenzione alle declinazioni personali. Questo lavoro precede la nota messa a punto di HUGHES 1987 sulle « invisible Madonnas » nella storiografia medievistica italiana.

²⁵ Mi esonera dal ripercorrere come un simile approccio sia stato immesso e sviluppato nella ricerca storiografica italiana una recentissima raccolta di studi: *Vingt-cinq ans après* 2019.

²⁶ Lo ha persuasivamente dimostrato BEZZINA 2015, pp. 84-90.

esponenti dei ceti medi e alti, i cui redditi sono, come è noto, il risultato di composite e variabili miscele di cespiti derivanti dall'esercizio delle professioni e dalla delega di funzioni pubbliche, di guadagni (e perdite) derivanti da attività commerciali, di rendite da immobili, e altro ancora. Ma anche riguardo la storia politica del contesto ligure, il cui studio andrebbe rinfrescato in modo notevole, per dare il giusto spazio alla componente femminile nella società basterebbe praticare un approccio collaudatissimo: l'osservazione del regime di alleanze e inimicizie sviluppato con il contributo delle scelte matrimoniali condotte in seno ai ceti di governo. In un simile sistema è cruciale conoscere a fondo come si articolino le dinamiche nelle famiglie, con attenta considerazione della prospettiva femminile e dell'apporto delle donne, a partire dal patrimonio concreto – e non solo simbolico e immateriale – come quello dotale che recano nel nucleo e nell'ambito familiare in cui entrano.

In definitiva, per quanto ovvio possa risultare affermarlo, non si può confidare in una piena comprensione delle dinamiche di una città, di un territorio o di un contesto sociale – un tema larghissimo e classico che ha assunto vigore negli ultimi decenni sotto l'angolatura di 'mobilità sociale'²⁷ –, operando per compartimenti e mutilando le indagini, laddove le fonti offrano appigli, di un'analisi della componente femminile delle famiglie e della società²⁸. Il proposito della ricerca collettiva che qui si presenta è dunque, molto tranquillamente, di contribuire a «una storia non chiusa e non autonoma»²⁹, che consenta di moltiplicare gli intrecci individuabili e di osservare i movimenti di fondo nella loro complessità, anche in ambiti tematici in parte già arati³⁰. Non esistono ovviamente compartimenti stagni quando si affrontano questioni patrimoniali ed economiche ma, sempre rimanendo

²⁷ Mi limito a citare, quali esiti di un progetto editorialmente in fase di conclusione, *Mobilità sociale* 2010, in cui si è occupata del ruolo della donna nella mobilità sociale basso-medievale REYERSON 2010, e *Social Mobility* 2018, dove figura un contributo relativo alla mobilità femminile di ultimo medioevo (FERENTE 2018, ma si consideri FERENTE 2012); si veda inoltre, tra i contributi che hanno inteso necessario collegare potere, ricchezza e strutture familiari, VAN STEENSEL 2012.

²⁸ È la lezione che si è appresa da *Innesti* 2004; qui il contributo di cronologia bassomedievale dedicato a crimine e giustizia sul fronte femminile – CROUZET-PAVAN 2004 – propone preziose avvertenze sui documenti e le «trappole» che possono tendere.

²⁹ *Ibidem*, p. 69.

³⁰ Un ottimo esempio di questa prospettiva comparativa è BELLAVITIS - CHABOT 2005, di cronologia più tarda rispetto a quella qui affrontata.

nella metafora idraulica, occorre riconoscere quale sia il sistema di vasi comunicanti via via funzionante.

Ciascuna delle autrici coinvolte in questa impresa ha cercato di dare ragione del proprio trattamento delle fonti cui ha avuto accesso rispetto ai temi scelti indicando strettoie, aperture, problemi, ricorrere più o meno frequente di particolari tipologie documentarie, ecc. Si è infatti voluto in tal modo dare piena autonomia ai diversi contributi, benché si siano attuati davvero molti riferimenti incrociati dall'uno all'altro saggio. Le autrici sono soprattutto consapevoli che i risultati di ulteriori scavi nei registri notarili potrebbero far parzialmente correggere quanto ritengono di aver acquisito e dimostrato. E sono altrettanto consapevoli di un quadro documentario relativo alla prassi condizionato, nonostante tutto, delle enormi perdite di *cartularia* avvenute, a partire dai registri dei notai che mai hanno lavorato per il comune di Genova e che probabilmente operavano per una clientela quasi solo locale, di quartiere o di villaggio, spesso modesta e poco disposta ad affrontare spostamenti. Si è trattato dunque di essere avvertite rispetto ai sondaggi condotti, benché sostanziosi, e agli 'inganni' cui possono indurre, ma anche di non lasciarsi bloccare dall'«idolo della completezza» nello scavo di quanto risulta ancora a disposizione³¹: come è utile ribadire, si tratta sempre e solo di un frammento, in parte casuale, di quanto è stato prodotto. Le autrici anzi auspicano che altri studiosi vogliano riprendere e proseguire il lavoro intrapreso, con disponibilità a discutere e formalizzare proprio sul piano metodologico i possibili approcci ai *cartularia*, sicuramente da modulare a seconda dei temi di ricerca di volta in volta selezionati.

5. *Età, ciclo di vita e appartenenza familiare rispetto alla gestione del patrimonio*

Su un piano diverso, un problema condiviso dalle autrici e poco risolvibile è stato quello di stimare l'età delle donne individuate nella documentazione su registro: davvero rari sono del resto i casi in cui la medesima

³¹ Ho dovuto affrontare questo problema nello studio della genesi dell'albergo Squarciafico, che si costituisce nel 1297 grazie alla convergenza di sei distinte famiglie, di cui ho cercato di ricostruire le diverse traiettorie per la fase precedente, talora fin dal secolo XII: GUGLIELMOTTI 2017. Qui ho dichiarato sia la selezione documentaria effettuata riguardo i *cartularia* (verifica delle schedature dell'erudizione settecentesca mirate alle famiglie aristocratiche, individuazione dei registri dei notai verso cui le sei famiglie maturano una preferenza, acquisizione di una 'adeguata' massa critica di atti), sia la scelta di fornire informazioni di natura prosopografica personaggio per personaggio e famiglia per famiglia sotto forma di una schedatura (in prospettiva incrementabile) a fine testo.

donna ha potuto essere osservata a distanza di tempo dalla prima menzione. Come è noto, tale problema si riscontra in misura minore per gli uomini, a causa del loro coinvolgimento negli uffici pubblici e nella politica e di quella che risulta, in linea di massima, una più intensa attività in campo economico apprezzabile documentariamente. A tre casi eccezionali – rispetto all’alto numero di presenze femminili nei protocolli notarili – di donne laiche e aristocratiche i cui comportamenti sono rilevabili in più momenti a distanza di tempo è rivolto, come si è accennato, il Capitolo XI (Bezzina), dove sono colti questi percorsi superando la costrizione a scorgere dinamiche di vario periodo in un singolo atto³². Più prevedibile, come si può leggere nel Capitolo VIII (Guglielmotti), è che vi siano prove di un paio di abatissati pluridecennali grazie alla documentazione in origine conservata con cura nell’archivio di un monastero genovese, pur se l’archivio è giunto fortemente mutilo.

Non si può dire, di conseguenza, che gli argomenti affrontati lungo l’arco dei secoli XII e XIII in altri capitoli del libro seguano propriamente il ciclo di vita della donna, vale a dire un tipo di scansione che si valuta più confacente per trovare ragione delle sue scelte nel quotidiano³³ e anche in una prospettiva temporale meno immediata: piuttosto tendono a seguire il ciclo di vita nell’ambito di una unione matrimoniale (possibile dai 12 anni), non di rado di una vedovanza, e talora di un secondo (o magari terzo) matrimonio, che era un’eventualità abbastanza frequente, a causa di un tasso di mortalità all’epoca piuttosto alto. Perciò dopo il Capitolo III (Bezzina) rivolto all’ingresso della donna in un nuovo contesto familiare e agli impegni patrimoniali che ne discendono, talora distesi nel tempo, i successivi contributi guardano sotto varie angolature ai problemi di gestione del patrimonio. Così, come si è anticipato, il Capitolo VI (Bezzina) introduce agli spazi di iniziativa economica delle donne di diversa appartenenza sociale nel contesto ligure e soprattutto genovese. L’obiettivo del Capitolo VIII (Gugliel-

³² Nella prosopografia familiare finora condotta riguardo l’*élite* cittadina – poca, se si considera il potenziale informativo dei cartolari notarili – dei secoli XII-XIII non si è sempre stati molto fortunati riguardo all’individuazione della componente femminile, peraltro non sempre strenuamente cercata: oltre agli studi citati alle note 16, 17 e 30, si vedano, senza completezza, sugli Zaccaria LOPEZ 1933 e sugli Embriaci ORIGONE 2002. Il lavoro più notevole sviluppato in questa direzione, purtroppo ancora inedito e rivolto alle famiglie di governo a Genova fino alla metà del Duecento, è FILANGIERI 2010.

³³ LAZZARI 2010, in particolare p. 3; è indiscutibile che meriterebbe soppesare con sistematicità il medesimo approccio per le scelte degli uomini.

motti) è di verificare se l'amministrazione e la guida di due monasteri risentano dei legami che le donne delle comunità possono mantenere con le famiglie di provenienza. In questa verifica, tra l'altro, si è potuto fruttuosamente allargare lo sguardo dai cartari monastici ai cartolari notarili, inoltre solo grazie a qualche pescaggio documentario non sistematico: si è avuto così accesso a informazioni più variegata rispetto a quelle, di natura prettamente proprietaria e gestionale, testimoniate in atti la cui custodia è tipicamente privilegiata *ab antiquo* negli archivi degli enti religiosi. Si è detto delle vedove con funzioni tutrici e curatrici del patrimonio familiare da trasmettere ai figli minori, cui ci si è rivolti nel Capitolo IX (Braccia). Ai testamenti femminili, dettabili già in giovane età, rappresentando disegni di non agevole verifica, è dedicato il Capitolo X (Guglielmotti), dove si propone inizialmente un bilancio dei precedenti studi rivolti al caso genovese. Si tirano le fila delle scelte gestionali delle donne riguardo al patrimonio familiare, tra norme e prassi, nel Capitolo XII (Bezzina), dove si apre alle ricadute in termini di migliore conoscenza delle dinamiche politiche ed economiche genovesi e liguri che dischiude la considerazione di tale gestione.

6. *Violenza tra le pareti domestiche e diritti di cittadinanza entro la cerchia muraria*

La gestione patrimoniale e l'azione sul piano economico sono gli aspetti dell'esistenza delle donne liguri tra secolo XII e XIII che emergono con tutta evidenza dalle fonti accessibili. Di recente, un ampio e articolato lavoro collettivo di cronologia medievale è stato indirizzato verso un tema, la violenza sulle donne, di purtroppo sempre viva attualità nel contesto sociale contemporaneo³⁴. La documentazione pervenuta per l'ambito ligure dei secoli XII e XIII mal si presta a illuminare questa violenza nei suoi aspetti materiali. Poche testimonianze sono reperibili per Savona del primissimo Duecento nel registro di atti giudiziari redatto dal notaio Martino. Si tratta anzi di violenze anche fra donne, condite da offese verbali, stereotipate secondo un collaudato codice di comunicazione inerente la denigrazione sessuale: *bagassa, mala ancilla*³⁵. Qualcosa di più e di simile si trova

³⁴ *Violenza alle donne* 2018: di questa raccolta sottolineo la rilevanza del contributo di Tiziana Lazzari – dedicato alla violenza sui beni e sulle rendite delle donne – che avverte rispetto al pericolo di approcci anacronistici. Si veda anche, con una cronologia che muove però dal secolo XV, *Violenza contro le donne* 2017.

³⁵ *Martino* 1974, R 309, nn. 186, 204, 823, 824.

nel libro del podestà sempre di Savona del 1250, dove la contumelia tipica fra donne che finiscono col percuotersi a vicenda è *meretrix*, variamente arricchita da aggettivi³⁶. Occorre a questo proposito ribadire un'acquisizione ormai consolidata, traendo spunto da un dato solo di apparente scarsa rilevanza: sono le donne stesse le portatrici di contenuti e le garanti dei pregiudizi che stanno alla base della loro immagine culturale e che determinano la loro condizione esistenziale³⁷.

Per Genova costituisce testimonianza rarissima l'accordo cui nel 1273 pervengono il bottaio Pietro e il cognato Domenico *peliparius Franciscus*, in merito alla controversia sui maltrattamenti e sulle percosse inferte in più occasioni a Piacentina, sorella di Pietro e moglie di Domenico, da parte di questi, il quale si impegna a pagare una penale di 10 lire qualora replicasse i comportamenti violenti³⁸. Non è tuttavia difficile intuire le coartazioni, non necessariamente solo fisiche, dietro tante scelte patrimoniali lecite per legge e nei fatti punitive per le donne, nel loro insieme e negli specifici casi ricostruibili³⁹.

Merita adesso riformulare gli interrogativi che hanno guidato questa ricerca a più mani e presentati in inizio: come hanno reagito e come hanno eventualmente modificato nel breve e nel lungo periodo i propri comportamenti, non di rado introiettando il 'pensiero dominante', le donne che hanno avvertito una perdita di posizioni o una debolezza complessiva? Come è stata impostata e poi mantenuta una simile debolezza nell'agire concreto delle famiglie? Quale prima risposta, si può anticipare che i contributi qui raccolti condividono in linea di massima l'affermazione di Tiziana Lazzari che, una volta entrate nella famiglia maritale, «le donne tendevano ad assumere pienamente la nuova identità di appartenenza e agivano concretamente, quando ce ne fosse la necessità e occasione, quali autentici baluardi della trasmissione patrilineare esclusiva del patrimonio domestico»⁴⁰.

³⁶ *Libro del podestà* 1956, per esempio pp. 8, 41, 91.

³⁷ Riprendo quasi alla lettera da BUTTAFUOCO 1975, p. 21 (rispetto alla quale preferisco usare 'le donne' al posto di 'la donna'), commentata da LAZZARI 2010, p. 5; ma sulla denigrazione delle donne attuata da donne si veda anche DEAN 2004.

³⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 109, not. Ricobono di Savignone, cc. 26v-27r, 1273 gennaio 26; è rilevante che ciascun contraente si faccia estrarre dal notaio un originale dell'atto.

³⁹ LAZZARI 2018.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 55.

Che poi le donne, al di là delle costrizioni effettive, percepite o da loro stesse esercitate, vadano considerate cittadine, *cives*, al pari degli uomini, benché con facoltà politiche del tutto circoscritte, come è stato ribadito di recente per il contesto italiano⁴¹, lo chiariscono in modo esemplare nel caso ligure due testi normativi quasi agli estremi cronologici del periodo qui in considerazione. Ma è comunque ricorrente la sottolineatura dell'ineludibile impegno fiscale anche per la componente femminile fra chi attua transazioni relative a immobili (*salvis semper mutuis et collectis* del comune di Genova). Si tratta di un esplicitarsi della cittadinanza che, come è noto, passa più attraverso i doveri che non i diritti: in questa importante materia il governo genovese – nelle diverse vesti istituzionali assunte nel tempo – non pone attenzione al genere.

Nel testo del giuramento prestato dai consoli di Genova sotto l'anno 1143, si reputa necessario menzionare esplicitamente, in un apposito capitolo, vedove e donne in un elenco di tenore onnicomprensivo di quanti – istituzioni ecclesiastiche e persone – saranno protetti dai consoli (*ibimus ad faciendam vindictam et retinendam iusticiam*) rispetto a chi commetta loro torto in qualsiasi modo nell'ambito del distretto genovese, qui probabilmente da intendersi già quale ambito regionale. Questa parificazione si avverte pure nell'eventualità opposta, quella di chi commetta omicidio, in un capitolo che inizia non con un generico (e frequente) *Si quis* o *Si aliqua persona*, che comunque vale per entrambi i generi⁴², bensì proprio con *Si aliquis homo vel femina*⁴³.

Gli statuti di Albenga del 1288 prevedono in modo esplicito per le donne la messa al bando, che è di solito comminata ai contravventori maschi, certo con possibili ricadute sulle loro più immediate congiunte. I legislatori dettagliano le pene – con tutto il loro patente significato di ammonizione collettiva – contemplabili da parte del podestà in modo specifico rispetto a donne le quali, singolarmente o in gruppo, cercano di impedire che i crimini vengano puniti, anche con la pena capitale. Qualora non si reperiscano beni – dotali e gestiti dai mariti oppure extradotali – su cui rivalersi, l'ufficiale è autorizzato a *forestare* tali *dominam vel dominas* da Albenga e dal suo distretto, mentre le *mulieres ignobiles*, prive di sostanze, devono es-

⁴¹ MENZINGER 2012; KIRSHNER 2017.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ NICCOLAI 1939, capp. VII e X, p. 104; KIRSHNER 2017; si veda anche GUERRA MEDICI 1996, p. 14.

sere fustigate e poi parimenti estromesse da città e distretto⁴⁴: le une e le altre – con comportamenti analoghi nella diversa appartenenza sociale – menzionate senza esplicito riferimento agli uomini di famiglia.

Le autrici di questo libro riconoscono i rischi che implica la costernazione nutrita per tante donne in condizioni difficili e la simmetrica simpatia avvertita per tante donne intraprendenti che un'esuberante documentazione notarile può mostrare. Per prevenire eccessi interpretativi o proiezioni dell'oggi sul passato, si sono attestate sulle formulazioni di Tiziana Lazzari, prudenti e tutt'altro che ovvie, peraltro relative ai secoli altomedievali: «laddove il diritto e le strategie parentali lasciano alle donne un margine effettivo di azione, queste, se si trovano nella condizione culturale e sociale per potersene rendere pienamente conto, non mancano di sfruttare la possibilità»⁴⁵.

Ringraziamenti


Paola Guglielmotti deve un ringraziamento innanzitutto a Patrizia Mainoni perché dal suo invito al seminario padovano dei giorni 14 e 15 marzo 2016, *Due Italie a confronto. Tradizione cittadina, scambi economici e rapporti famigliari fra l'Italia dei comuni e il regno del sud (secoli XII-inizio XVI)*, è scaturita una ricerca appassionante, sviluppata poi in diverse direzioni; la curatrice è inoltre in debito con Tiziana Lazzari che qualche anno fa la ha coinvolta in una indagine collettiva di cronologia altomedievale condotta con attenzione al patrimonio delle regine. Isabelle Chabot – cui Denise Bezzina e Paola Guglielmotti sono assai grate per il ripetuto aiuto – e Paolo Pirillo hanno suggerito la costruzione di questo libro a più mani. Le autrici hanno lavorato in un contesto di relazioni molto collaborativo, ma intendono esprimere grande riconoscenza a Marta Calleri, Furio Ciciliot, Luca Filangieri, Giovanna Orlandi e Antonella Rovere per aver generosamente agevolato in vario modo il loro accesso ai cartolari notarili o alle loro schedature. Le autrici devono agli anonimi *peer reviewer* numerose indicazioni migliorative.

Le autrici ringraziano il direttore della collana “Quaderni della Società Ligure di Storia Patria”, Carlo Bitossi, e la presidente della Società Ligure di Storia Patria, Antonella Rovere, per aver accolto la pubblicazione del libro e per un grande merito: in virtù di una saggia e previdente politica di accesso aperto condotta da un sodalizio di risalente tradizione, la collana salda infatti in maniera ideale contributi che hanno un orizzonte di ricerca soprattutto locale con le potenzialità di una larga e libera circolazione. Marta Calleri ha applicato anche a questo volume competenza disciplinare e sollecitudine redazionale; un grande ringraziamento a Fausto Amalberti. Le carte sono un'elaborazione di Maria Luisa Gennero.


La curatrice dedica il libro a Enrica, Martina ed Eva. La terza frazione di questa linea familiare è nuova di zecca.


⁴⁴ *Statuti di Albenga* 1995, libro III, cap. 86, p. 355.

⁴⁵ LAZZARI 2010, p. 87.



Genova nel secolo XIII. Rielaborazione da GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1987, pp. 68-69, 94-95 (sono indicati in prevalenza luoghi menzionati nel libro).





La Liguria nei secoli XII-XIII (sulla carta dell'attuale Liguria sono indicati solo i luoghi menzionati nel libro).

Opere citate

- BALARD 2017 = M. BALARD, *1261. Genova nel mondo: il trattato del Ninfeo*, in ID., *Gênes et la mer. Genova e il mare*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 3), pp. 529-549.
- BALARD 2019 = M. BALARD, *I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, pp. 131-140.
- BASSO 2014 = E. BASSO, *Identità nobile in una città di mercanti: i Guerci e i Malocelli nella Genova dei secoli XII-XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo* », 116 (2014), pp. 131-169.
- BELLAVITIS - CHABOT 2005 = A. BELLAVITIS - I. CHABOT, *A proposito di «Men and Women in Renaissance Venice» di Stanley Chojnacki*, in « *Quaderni storici* », XL/118 (2005), pp. 203-238.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Charting the extradors (non dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in « *Journal of Medieval History* », 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in « *ASLi* », n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- BEZZINA 2018c = D. BEZZINA, *Married women, law and wealth in 14th-century Genoa*, in « *Mélanges de l'École française de Rome* », 130/1 (2018), pp. 121-135.
- BIANCHI - DE SANDRE GASPARINI = S.A. BIANCHI - G. DE SANDRE GASPARINI, *Esperienze religiose femminili tra XII e XIII secolo*, in *Donne a Verona. Una storia della città dal medioevo a oggi*, a cura di P. LANARO - A. SMITH, Sommacampagna 2011, pp. 29-45.
- Blood and Kinship* 2013 = *Blood and Kinship. Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present*, a cura di C.H. JOHNSON - B. JUSSEN - D.W. SABEAN - S. TEUSCHER, New York - Oxford 2013.
- BUTTAFUOCO 1975 = A. BUTTAFUOCO, *Appunti sul problema storico dell'inculturazione femminile. Note sul Medioevo*, in « *DWF. Donna Woman Femme. Rivista di studi antropologici, storici, sociali sulla donna* », 3 (1975), pp. 21-47.
- CASTELNUOVO 2014 = G. CASTELNUOVO, *Être noble dans la cité. Les noblesses italiennes en quête d'identité (XIII^e-XIV^e siècle)*, Paris 2014 (Bibliothèque d'histoire médiévale, 12).
- Cattaneo Della Volta* 2017 = *I Cattaneo Della Volta. Vicende e protagonisti di una millenaria famiglia genovese*, a cura di E. CHIAVARI CATTANEO DELLA VOLTA - A. LERCARI, Genova 2017.
- CHABOT 2011 = I. CHABOT, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècle*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).
- Consociazioni familiari* 2019 = *Consociazioni familiari in ambito cittadino bassomedievale: tra parentela e politica*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, in *I Convegno della medievistica italiana*, Bertinoro (Forlì-Cesena), 14-16 luglio 2018, pp. 573-584, scaricabile da < <http://www.rmoa.unina.it/4986/> >.

- CROUZET-PAVAN 1998 = E. CROUZET-PAVAN, *Les élites urbaines: aperçues problématiques (France, Angleterre, Italie)*, in *Les élites urbaines au Moyen Âge*, Actes des XXVII^e congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (Rome, 23-25 mai 1996), Rome 1998 (Publications de la Sorbonne - École française de Rome), pp. 9-28.
- CROUZET-PAVAN 2004 = E. CROUZET-PAVAN, *Crimine e giustizia*, in *Innesti* 2004, pp. 55-72.
- CROUZET-PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 = E. CROUZET-PAVAN - J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento*, Torino 2019.
- DEAN 2004 = T. DEAN, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, in « *Social History* », 29 (2004), pp. 217-231.
- Famiglie e poteri* 2009 = *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BELLAVITIS - I. CHABOT, Rome 2009 (Collection de l'École française de Rome, 67).
- FECI 2004 = S. FECI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004.
- FECI 2019 = S. FECI, *Se il diritto costruisce la storia delle donne*, in *Vingt-cinq ans après* 2019, pp. 247-263.
- FERENTE 2012 = S. FERENTE, *Women and the State*, in *The Italian Renaissance*, a cura di A. GAMBERINI - I. LAZZARINI, Cambridge 2012, pp. 345-367.
- FERENTE 2018 = S. FERENTE, *Women, Lifecycles, and Social Mobility in Late Medieval Italy*, in *Social Mobility* 2018, pp. 218-227.
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- Frères et soeurs* 2008 = *Frères et soeurs. Ethnographie d'un lien de parenté*, a cura di D. LETT, in « *Médiévales* », 54/1 (2008).
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « *Mélanges de l'École française de Rome* », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI 1987 = L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1987².
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- GUERREAU-JALABERT 2007 = A. GUERREAU-JALABERT, *Rome et l'Occident médiéval: quelques propositions pour une analyse comparée de deux sociétés à système de parenté complexe*, in *Rome et l'état moderne européen*, a cura di J.-P. GENET, Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 377), pp. 197-216.
- GUGLIELMOTTI 2013 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova*, Spoleto 2013 (Il medioevo nelle città italiane, 6).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, « *Agnacio seu parentella* ». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2019 = P. GUGLIELMOTTI, *La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, pp. 727-750.

- GUGLIELMOTTI in corso di pubblicazione = P. GUGLIELMOTTI, *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento*, in *Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX-XX*, a cura di R. DELLE DONNE, in corso di pubblicazione.
- HADDAD 2018 = É. HADDAD, *Système de parenté et histoire sociale: éléments pour un débat*, in *Les Règles de la parenté, entre histoire et anthropologie* = « L'Atelier du Centre de recherches historiques », 19 bis (2018), pp. 1-24.
- HOWELL 1998 = M.C. HOWELL, *The Marriage Exchange: Property, Social Place, and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1500*, Chicago 1998.
- HUGHES 1987 = D.O. HUGHES, *Invisible Madonnas? The Italian Historiographical Tradition and the Women of Medieval Italy*, in *Women in Medieval History and Historiography*, a cura di S. MOSHER STUART, Philadelphia 1987, pp. 25-57.
- HUMMER 2018 = H. HUMMER, *Visions of Kinship in Medieval Europe*, Oxford 2018.
- Ianuensis non nascitur sed fit 2019 = Ianuensis non nascitur sed fit. *Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- Innesti 2004 = *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. CALVI, Roma 2004.
- KAMENAGA 2001 = Y. KAMENAGA, *Changing to a new Surname: an essay regarding the 'albergo' in Medieval Genoa*, in « Mediterranean World », 16 (2001), pp. 221-235.
- KAMENAGA-ANZAI 2003 = Y. KAMENAGA-ANZAI, *Attitudes towards public debt in medieval Genoa: the Lomellini family*, in « Journal of Medieval History », 29 (2003), pp. 239-263.
- KAMENAGA-ANZAI 2008 = Y. KAMENAGA-ANZAI, *The Family Consciousness in Medieval Genoa. The Case of the Lomellini*, in « Mediterranean World », 19 (2008), pp. 149-159.
- Kinship in Europe* 2007 = *Kinship in Europe: Approaches to Long Term Development (1300-1900)*, a cura di D.W. SABEAN - S. TEUSCHER - J. MATHIEU, Oxford 2007.
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- KIRSHNER 2017 = J. KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo medievale*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017, pp. 195-228.
- LAZZARI 2010 = T. LAZZARI, *Le donne nell'alto medioevo*, Milano-Torino 2010.
- LAZZARI 2018 = T. LAZZARI, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne* 2018, pp. 37-56.
- Libro del podestà* 1956 = *Il libro del podestà di Savona dell'anno 1250* (a cura di V. PONGLIONE), Savona 1956.
- LOPEZ 1933 = R. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento: Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano 1933 (Biblioteca storica Principato, XVII).
- MAINONI 2010 = P. MAINONI, *Il potere di decidere. Testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV*, in *Con animo virile. Donne e potere nel Mezzogiorno medievale, secoli XI-XV*, a cura di P. MAINONI, Roma 2010, pp. 197-262.
- Martino* 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX).

- MENZINGER 2012 = S. MENZINGER, *La donna nella sfera pubblica: alcune riflessioni in tema di cittadinanza nel panorama degli studi storico-giuridici*, in *La condizione giuridica delle donne nel medioevo*, Convegno di studio, Trieste, 23 novembre 2010, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2012, pp. 117-143.
- Mobilità sociale* 2010 = *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010 (Collection de l'École française de Rome, 436).
- MUSARRA 2017 = A. MUSARRA, *Gli Spinola nel XII secolo. Nascita di un'aristocrazia urbana*, in «ASLi», n.s., LVII (2017), pp. 5-65.
- NICCOLAI 1939 = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovesi*, Milano 1939.
- Nobiltà romana nel medioevo* 2006 = *La nobiltà romana nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006 (Collection de l'École française de Rome, 359).
- «*Notariorum itinera*» 2018 = «*Notariorum itinera*». *Il notaio tra routine, mobilità, specializzazioni (secoli XIII-XV)*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3).
- ORLANDO 2014 = E. ORLANDO, *Migrazioni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel basso medioevo*, Bologna 2014.
- ORIGONE 2002 = S. ORIGONE, *Gli Embriaci a Genova fra XII e XIII secolo*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma 2001, pp. 67-81.
- PETTI BALBI 1991 = G. PETTI BALBI, *Una città e il suo mare. Genova nel Mediterraneo*, Bologna 1991.
- PETTI BALBI 1996 = G. PETTI BALBI, *Mercanti e nationes nelle Fiandre: i genovesi in età basso-medievale*, Pisa 1996 (Piccola Biblioteca Gisem, 7).
- PETTI BALBI 2005 = G. PETTI BALBI, *Negoziare fuori patria. Nazioni e genovesi in età medievale*, Bologna 2005.
- PETTI BALBI 2007 = G. PETTI BALBI, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 (E-Book Monografie, 4).
- PISTARINO 1978 = G. PISTARINO, *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia*, Genova 1978, pp. 155-169.
- POLONI 2018 = A. POLONI, *Italian Communal Cities and the Thirteenth-Century Commercial Revolution: Economic Change, Social Mobility and Cultural Models*, in *Social Mobility* 2018, pp. 353-371.
- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- POLONIO 2019 = V. POLONIO, *Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici, in Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, pp. 1069-1092.
- PUNCUH - CALLERI 2006 = D. PUNCUH - M. CALLERI, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *All'ombra della lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 («ASLi», n.s., XLI), 2, pp. 785-822 (ed. or. 2002).
- Repertorio degli statuti* 2003 = *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX).

- REYERSON 2010 = K.L. REYERSON, *La mobilité sociale. Réflexions sur le rôle de la femme*, in *Mobilità sociale* 2010, pp. 491-511.
- RUSSO 1908 = N. RUSSO, *Su le origini e la costituzione della "Potestata Varaginis Cellarum et Arbisolae". Note critiche e documenti inediti*, Savona 1908.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi per lo studio del territorio (secoli XII-XIV)*, in « Scrineum Rivista », 16 (2019), pp. 115-167.
- Salmone* 1906 = *Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, a cura di A. FERRETTO, Genova 1906 (« ASLi », XXXVI).
- SAYOUS 1937 = A.-É. SAYOUS, *Aristocratie et noblesse à Gênes*, in « Annales d'histoire économique et sociale », 9 (1937), 46, pp. 366-381.
- Social Mobility* 2018 = *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, a cura di S. CAROCCI - I. LAZZARINI, Rome 2018.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti di Albenga* 1995 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- TAVIANI 2018 = C. TAVIANI, *Companies, Commerce, and Credit*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 427-477.
- VAN STEENSEL 2012 = A. VAN STEENSEL, *Kinship, Property, and Identity: Noble Family Strategies in Late-Medieval Zeeland*, in « Journal of Family History », 37 (2012), pp. 247-269.
- Vingt-cinq ans après* 2019 = *Vingt-cinq ans après: les femmes au rendez-vous de l'histoire*, a cura di E. ASQUER - A. BELLAVITIS - G. CALVI - I. CHABOT - C. LA ROCCA - M. MARTINI, Rome 2019 (Collection de l'École française de Rome, 561).
- Violenza alle donne* 2018 = *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINI, Bologna 2018.
- Violenza contro le donne* 2017 = *Violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di S. FECI - L. SCHEFFINI, Roma 2017.

In questo libro si ricorrerà a due abbreviazioni:

« ASLi » = « Atti della Società Ligure di Storia Patria » (la rivista è consultabile *on line* e liberamente scaricabile con un *moving wall* di 3 anni)

ASGe = Archivio di Stato di Genova

Quando non altrimenti indicato, la moneta è da intendersi come lira genovina (12 denari equivalgono a 1 soldo; 20 soldi equivalgono a 1 lira).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'articolo introduce alla raccolta di studi dedicata alla gestione dei beni familiari da parte delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII, cioè un contesto unico per potenzialità di indagine grazie a precocità, quantità e qualità delle fonti. Le scelte di fondo attuate dalle coautrici sono innanzitutto un ravvicinato confronto con i cartolari notarili, e poi la rinuncia a un approccio quantitativo a favore di uno qualitativo, la considerazione, per quanto possibile, dell'intero ambito regionale, e un'attenzione specifica alle interrelazioni tra diritti e prassi locali, nel breve e nel medio periodo.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, *cartularia* notarili, patrimonio, diritti, prassi, metodo, donne, genere.

The article introduces the collection of studies which focus on the management of family assets by women in twelfth- and thirteenth-century Liguria, a context with strong investigative potential thanks to the precocity, quantity and quality of extant sources. The co-authors have adopted four basic choices: firstly, to scrutinize attentively notarial registers; secondly to favour a qualitative rather than quantitative approach; thirdly, as far as possible, to consider of the entire region of Liguria; fourthly, to pay specific attention to the interrelationship between local law and practice, in both the short and medium term.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Liguria, notarial registers, patrimony, rights, practice, method, women, gender.

II. *La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)*

Valentina Ruzzin

1. *Composizione e selezione dei cartolari prevenuti*

I cartolari notarili di matrice genovese costituiscono una nota e straordinaria giacenza archivistica. Sulla risposta che può offrire, in merito alla pluralità di tematiche, un'indagine condotta su tale tipo di registri di imbreviature non possono sussistere dubbi; lo spirito con cui si intraprese, nell'ormai lontano 1964, l'allestimento della *Mostra storica del notariato* era proprio quello di schiudere alla collettività il potenziale contenuto di questi registri – almeno 250 entro la fine del XIII secolo¹, ciascuno dei quali può raccogliere tra le poche centinaia o le molte migliaia di atti – declinandoli secondo alcuni diversi ambiti, ben riassunti nelle varie sezioni di quel percorso espositivo: i cartolari, naturalmente, rispondevano a tutto e implicitamente già molto altro suggerivano².

Celebrarne però la poliedricità di contenuto naturalmente non basta, ed è forse persino controproducente alla corretta comprensione del fenomeno seriale del protocollo notarile: il registro di imbreviature è un manufatto, e ciascun registro di imbreviature è poi un oggetto prodotto in uno specifico tempo e luogo da uno specifico autore e per specifici attori sociali³.

I motivi per cui si possono reperire determinate tipologie di atto all'interno di alcune determinate unità sono quindi stringenti, eppure non sempre facilmente intuibili. Anzi, la visibilità di questi dati peculiari non è per niente immediata, allo stato degli studi finora condotti sul materiale

¹ Una recente e sintetica presentazione, relativa anche alla composizione di queste unità archivistiche e ai modi in cui sono pervenute, in MACCHIAVELLO - ROVERE 2018, pp. 43-44.

² *Mostra storica* 1964; a proposito del tipo di ricorso ai cartolari notarili e delle scelte tematiche attuate da storici e giuristi fino alla seconda guerra mondiale, si veda GUGLIELMOTTI in corso di pubblicazione.

³ RUZZIN 2019.

conservato all'Archivio di Stato di Genova, il quale, al contrario, risulta non ancora opportunamente sondato, soprattutto il più antico⁴.

Molte unità ancora divise tra i due fondi principali (*Notai Antichi e Notai Ignoti*), quasi nessuna arrivata integra, poche quelle di cui si conosce la natura, pubblica o privata o mista⁵. Molte sono le decine di notai di cui, nonostante siano pervenuti gli atti, ignoriamo ancora tutto, per tacere di quelli, numerosissimi, di cui nulla è stato trasmesso a parte la menzione di un collega⁶: chi erano questi ultimi? Forse i loro atti non sono pervenuti perché essi non furono mai attivi per la macchina amministrativa comunale e quindi la loro documentazione non pervenne mai alle opportune sedi di conservazione?⁷ E questa ipotetica eventualità come ne configurava la produzione rispetto a quella degli altri professionisti? Erano da considerarsi professionisti più o meno affermati degli altri? Tali quesiti non sono di poco conto, nella misura in cui questi tratti potrebbero invece influenzare, di nuovo, la nozione di clientela. Chi si rivolgeva a questi notai? Ci sfuggono le attività degli elementi minori della società o di gruppi distinti di investitori e attori?

⁴ Informazione completa sulle edizioni di registri notarili genovesi finora condotte, nonché un'ampia bibliografia in continuo aggiornamento (con molti materiali liberamente scaricabili) è reperibile nel portale Notariorum Itinera, < <https://notariorumitinera.eu/> >.

⁵ È evidente che alcune unità ancora oggi risultino essere smembrate – tradizionalmente, si ritiene, a causa del bombardamento subito dall'Archivio del Collegio nel 1684 – tra le due raccolte. Le prime 150 unità del fondo *Notai Antichi* furono inventariate dal lavoro di Giorgio Costamagna, che tuttavia non è privo, come sempre sono i grandi lavori pionieristici, di inesattezze, e soprattutto non presenta alcune informazioni che vennero invece rilevate successivamente, e cioè con l'inventariazione ripresa da Marco Bologna. Le schede dei più antichi 150 cartolari sono infatti prive della definizione di massima concernente la natura degli atti e talvolta anche di moltissimi luoghi di rogito: *Cartolari notarili genovesi (1-149)* 1956-1961; *Notai ignoti* 1988; *Cartolari notarili genovesi (150-299)* 1990.

⁶ Un eventuale censimento sistematico dei notai nominati nelle fonti ma di cui nulla è pervenuto rivelerebbe numeri molto alti, rimandando tra l'altro l'evidenza della presenza di notariato locale operante all'interno di centri minori, la cui produzione però, forse proprio perché fuori dai canali di trasmissione garantiti dal servizio di funzionariato comunale e dal Collegio dei Notai, è andata del tutto perduta (RUZZIN 2019).

⁷ Era infatti previsto che il materiale prodotto dai notai in qualità di scribi comunali fosse lasciato in deposito presso il comune stesso, così come quello prodotto nell'esercizio della professione privata era destinato alla conservazione presso la cosiddetta *volta notariorum defunctorum*, amministrata dal Collegio, di cui si hanno tracce molto precoci (COSTAMAGNA 1970, pp. 215-230); sulle sedi di conservazione anche ROVERE 2009.

Al rischio di dispersione, notoriamente altissimo, che la fonte notarile facilmente causa – è fonte che su uno specifico argomento può proporre perfino migliaia di testimonianze documentarie slegate tra loro⁸ – lo storico deve quindi abbinare, nel caso genovese, anche una base di partenza non ancora ottimale; lavori come questo, dedicati cioè a indagare alcuni aspetti di fenomeni che in realtà riguardavano larghissime fasce di popolazione, rappresentano quindi da un lato una sfida, dall'altro un punto di partenza per cominciare a scalfire il monolite del notariato genovese⁹.

2. *La clientela di un notaio e le azioni delle donne filtrate nel cartolare*

Da un punto di vista diplomatico provare a occuparsi della partecipazione al contratto medievale da parte dell'elemento femminile della società implicherebbe infatti in prima battuta riflettere soprattutto sulla nozione di clientela e successivamente sulle eventuali e specifiche variazioni nella struttura del *tenor*, e però, per quanto riguarda il primo aspetto, si tratta appunto di uno di quei temi cardine meno esplorati, anzi, quasi per nulla esplorati. Il nodo clientela è molto ingarbugliato da sciogliere e si potrà procedere in modo maggiormente lineare solo quando si saranno intanto individuati e analizzati con maggior certezza almeno i luoghi di rogito di ciascun professionista, ipotizzando cioè in tale modo di poter connettere il singolo notaio a specifiche zone della città e quindi magari alle varie attività che in esse si svolgevano o a specifiche famiglie che in esse abitavano¹⁰.

A livello generale e com'è noto, l'intervento di una donna in qualità di attrice entro un atto notarile richiede poi specifiche cautele, senza le quali l'atto stesso potrebbe essere invalidato, davanti alla legge, dalle parti coinvolte¹¹.

⁸ Come tipicamente nel caso di atti commerciali puri, ovvero centinaia di *accommodations* che possono rappresentare in sé dati anche molto sterili (si veda già LOPEZ 1935).

⁹ Non si intende infatti qui allargare questa primissima riflessione legata soltanto alla giacenza archivistica genovese ad altri campi oltre a quello patrimoniale e latamente relazionale, e che altrove la storiografia ha invece esplorato con ormai decennale costanza, a partire, ad esempio, dalla partecipazione femminile già altomedievale alle prassi sottoscrittorie e, in generale, alla pratica di scrittura: tra i più recenti affondi collettivi in tale ambito si veda “*Questa penna, questa man*” 2019.

¹⁰ Si vedano ad esempio BEZZINA 2018, GUGLIEMOTTI 2018.

¹¹ Si rinvia a COSTAMAGNA 2017, pp. 56-59, e anche Roberta Braccia in questo stesso volume, Capitolo IX.

Non è certo mia intenzione ripercorre in questo contesto aspetti dunque noti e chiariti da tempo in merito all'ossatura giuridica richiesta alla struttura dell'atto – e quindi in fondo alla capacità di risposta e alla preparazione professionale del singolo notaio – quando interviene una contraente di genere femminile: è, in buona parte, l'eredità dell'impianto giuridico romano, che inserisce la donna tra le categorie meritevoli di tutela (assieme ai minori, agli orfani, ai malati). Da un lato blindata la sua capacità negoziale entro un percorso a ostacoli, al quale è poi necessario rinunciare se si intende dare esecutività all'atto, mentre dall'altro la circonda di figure intermedie, rappresentate di norma dai parenti di genere maschile oppure, in assenza di questi, da buoni conoscenti, quei *consiliatores* che la tutelino garantendo per lei sulla correttezza del *negotium* e sulle sue finalità ultime¹².

Il *tenor* dunque di qualunque atto che preveda la presenza di una donna si articola più che mai secondo uno stretto formulario e i margini di manovra sono pochi, quasi a scoraggiarla dal prendere parte alla scrittura documentaria. E in verità, però, nonostante queste 'difficoltà' costanti, la componente femminile partecipa alla redazione di un grandissimo numero di atti e a vario titolo, sia cioè perché direttamente coinvolta in qualità di attrice principale, sia perché, facendo parte di un nucleo familiare, è necessario che partecipi specificando se e come e quando il suo patrimonio o la sua volontà siano coinvolte in un *negotium*, pena il già detto possibile, futuro, annullamento¹³.

Se si apre a caso uno qualunque di questi cartolari notarili di pieno XIII secolo, è infatti molto facile constatare come il contributo della componente femminile della società sia costante e riguardi almeno circa un quinto o un quarto degli atti redatti, con alcune logiche diminuzioni qualora si tratti della produzione di notai dediti alla redazione di contratti più spiccatamente commerciali, e, viceversa, con picchi opposti di maggiore frequenza quando la produzione sia legata a curie deputate a gestire il patrimonio familiare dei cittadini, o, ancora, sia redatta in realtà locali meno dispersive rispetto alla città, che offrano cioè possibilità di lettura più concentrate¹⁴.

¹² BRACCIA 2000-2001.

¹³ Sugli ostacoli alle iniziative patrimoniali delle donne e ciò nonostante sul dispiegarsi di tali iniziative, si vedano in questo volume i Capitoli V (dedicato alle extradoti) e VI (dedicato alla capacità femminile di gestione patrimoniale nei diversi strati sociali).

¹⁴ Alludo ad esempio ai villaggi di riviera o dell'entroterra, entro i quali alcuni fenomeni risultano sempre maggiormente visibili per un comprensibile fenomeno di accentramento della clientela.

Le donne partecipano a molto e, anche quando apparentemente relegate a un ruolo marginale, quale è quello frequentissimo di moglie dell'attore entro *instrumenta* di gestione patrimoniale, in verità rivestono un ruolo fondamentale e necessario. Anzi, è proprio in questi dualismi di base – la donna si impegna nel *negotium* ma non potrebbe, è tutelata ma vi rinuncia – che si intravede ciò che a parer mio è ancora davvero tutto da esplorare, e cioè quanto di reale ci sia negli atti che presentano una donna coinvolta. Quanto cioè ella e la sua famiglia o il contesto manipolano – di comune accordo o per coercizione – proprio quella gamma di accorgimenti legali che costellano il *tenor* degli atti o, ancora, quelle definizioni tanto rilevanti in chiave di accordo¹⁵.

La spia d'altronde di queste ipotesi si intravede nell'occasionalità dei *propinqui*, che proprio la serialità delle imbreviature su registro talvolta svela essere i testimoni o gli attori degli atti precedente o successivo, ridimensionando quindi l'attendibilità di tali accorgimenti cautelativi entro un'economia molto dinamica come quella della città ligure: il dubbio che ci si possa presentare dal notaio 'di fiducia' senza davvero essere accompagnate¹⁶ – così come d'altronde è rarissimo trovare cenno del consenso alla stipula da parte del marito assente¹⁷ – è molto forte, e in fondo si tratterebbe della stessa capacità tecnica mista a riservatezza che consente al notaio di redigere compravendite 'simulate', per mascherare prestiti ad alto tasso di interesse o gravose ipoteche: tali atti sono sicuramente molte centinaia.

3. Per una lettura non 'ingenua' dei cartolari: interrogativi sul patrimonio delle donne

Potrebbe essere proprio il caso, infine, delle tipologie di documento privato maggiormente indagate, assieme con le disposizioni testamentarie, per

Entro tali tipi di fonti, ovvero unità composte localmente, il legame tra atti diversi e tra attori è spesso molto più evidente e molto più tracciabile rispetto a quanto accade col notariato cittadino.

¹⁵ Mi riferisco, a titolo di esempio alla definizione di un capitale come extradotale o, ancora, alla talvolta verificabile omissione dello stato 'civile' della contraente, la quale, pur essendo coniugata, non è associata al nome del marito.

¹⁶ ROVERE 2019, p. 1150, Denise Bezzina in questo stesso volume, Capitolo VI, GUGLIELMOTTI 2020, pp. 179-180.

¹⁷ A rigore di prassi una donna che agisce in assenza del marito o del parente di genere maschile più prossimo dovrebbe esibire un documento con il quale egli stesso la autorizza a procedere in sua assenza. Tuttavia il riferimento a tale tipo di *placet* è tanto sporadico nella documentazione genovese da non avere quasi attestazioni.

cogliere la dimensione e la costituzione degli aspetti patrimoniali delle donne, cioè gli *instrumenta* dotali: tutti da esplorare sono alcuni fenomeni, facilmente visibili nella documentazione seriale genovese, e cioè ad esempio come e se il conferimento dell'antefatto sia da intendersi nominale fino al momento della sua eventuale *restituitio*, visto che nella quasi totalità dei casi è soltanto 'garantito' *in bonis* dello sposo, oppure perché e come il binomio dotale nella maggior parte dei casi sia seguito dalla *confessio* di mancata soluzione¹⁸.

Riflessioni su circostanze saltuarie come queste sollevano analoghi dubbi circa le dichiarazioni in merito alla provenienza del capitale. Quando una donna ricorre, ad esempio, a uno strumento di investimento tipico quale l'*accomendatio* che cosa significa l'omissione della specifica, assai frequente, in merito alla provenienza del denaro che ella investe? Chi avvantaggia tale elisione, in realtà? Questa fluidità nella resa lessicale deriva dalla sottostimazione del problema da parte di notai che, redigendo centinaia di *accomendationes*, forse non colgono più la rilevanza di quella specifica o piuttosto è voluta dalle parti, che in tal modo possono eventualmente sottrarre il capitale dotale alla tutela prevista?¹⁹.

E viceversa, al contrario della dote che in realtà potrebbe essere declinata soltanto attraverso due momenti (il suo conferimento da parte della famiglia di origine o la sua restituzione), perché l'extradote²⁰ – capitale libero per definizione – che compare in una pluralità di atti, impiegato dal marito, affidato a terzi, destinato per lascito ad altri, resta sempre incerto da afferrare nella provenienza?

Ciò che perviene infatti fuori dal binomio dote-antefatto non beneficia certamente delle tutele per quello scopo pensate, come la *Lex Iulia* o lo *ius ipotecarum*²¹, e quindi non soltanto è liberamente investibile ma soprattutto, in sede di giudizio, non sopravanza i diritti di alcun altro creditore, il che è interessantissimo in occasione di un patto commerciale. Dichiarare dunque che qualcosa sia *extradotes* significa anche poterlo impiegare con chiunque e a

¹⁸ Al tal proposito si veda il Capitolo III di Denise Bezzina in questo volume.

¹⁹ Già ANGELOS 1994 aveva osservato come i notai spesso non dichiarino la provenienza di denaro e beni investiti in campo commerciale dalle donne; ma si vedano anche BEZZINA 2018a e il Capitolo V di Paola Guglielmotti in questo volume.

²⁰ Sull'extradote si rinvia nuovamente il Capitolo V di Paola Guglielmotti.

²¹ I due benefici costituiscono infatti una sorta di binomio, che assieme consente a una sposa di sopravvivere persino le ipoteche accese dal marito prima del matrimonio (COSTAMAGNA 2017, pp. 58-59).

qualunque titolo, così come proteggerlo, dichiarando esplicitamente che appartiene alla moglie, così come, viceversa, incamerare un bene patrimoniale a titolo di restituzione dotale può significare blindarlo da ogni altra trasmissione.

Ora, il punto di tutto questo è tuttavia che basti un dichiarazione delle parti, non verificata né verificabile, e quindi si torna al notaio, alla sua figura professionale e umana che ancora troppo poco oggi conosciamo e ai legami che eventualmente egli abbia con i contraenti e le magistrature comunali. Il diplomatista può aiutare lo storico, magari osservando la presenza di note d'estrazione (difficilmente, a rigor di logica, ci si fa rilasciare l'originale di un atto dal contenuto non genuino) ma una più vasta comprensione di alcuni fenomeni resta per ora sfuggente.

Nel breve campionario di edizioni che segue mi sono limitata quindi a presentare soltanto alcuni degli atti richiamati dalle altre autrici di questo volume; d'altronde, come si è detto, la gamma di azioni giuridiche che possano coinvolgere la componente femminile di un gruppo familiare o di uno specifico contesto è talmente varia da rendere impossibile enucleare quali siano le scritture più significative e di cosa. Queste venti edizioni sono dunque solo esemplificative – e scelte senza un riconoscibile criterio – di alcune tipologie documentarie, del formulario utilizzato e della struttura documentaria attestata con maggiore frequenza; esse provengono da un numero molto esiguo di registri e abbracciano un altrettanto limitato arco cronologico. Assolvono efficacemente, tuttavia, allo scopo di far comprendere a chi non abbia familiarità con i protocolli notarili genovesi la ricchezza del materiale estraibile.

Opere citate

- ANGELOS 1994 = M. ANGELOS, *Women in Genoese Commenda Contracts, 1155-1216*, in «Journal of Medieval History», 20 (1994), pp. 299-312.
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Charting the 'extrados' (non dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth and thirteenth centuries*, in «Journal of Medieval History», 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in «Notariorum Itinera» 2018, pp. 117-152.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXX (2000-2001), pp. 76-128.
- Cartolari notarili genovesi (1-149) 1956-1961* = *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario* [a cura di G. COSTAMAGNA], vol. I, parti I e II, Roma, Archivio di Stato di Genova - Ministero dell'Interno, 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).

- Cartolari notarili genovesi (150-299)* 1990 = *Cartolari notarili genovesi (150-299)*, II, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1990 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXI).
- COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, Premessa di A. ROVERE, a cura di D. DEBERNARDI, Genova 2017 (Notariorum Itinera. Varia, 1).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientela a Genova nel pieno Duecento*, in «*Notariorum Itinera*» 2018, pp. 85-115.
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: New Perspectives and Past Approaches*, in *Comparing two Italies: Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020, pp. 167-187.
- GUGLIELMOTTI in corso di pubblicazione = P. GUGLIELMOTTI, *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento*, in *Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX-XX*, a cura di R. DELLE DONNE, in corso di pubblicazione.
- LOPEZ 1935 = R. LOPEZ, *L'attività economica di Genova nel marzo 1253 secondo gli atti notarili del tempo*, in «*ASLi*», LXIV (1935), pp. 163-270.
- MACCHIAVELLO - ROVERE 2018 = S. MACCHIAVELLO - A. ROVERE, *The Written Sources*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C.E. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 27-48.
- Mostra storica* 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 («*ASLi*», IV/I).
- Notai ignoti* 1988 = *Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali, Inventario*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CIV).
- «*Notariorum Itinera*» 2018 = «*Notariorum Itinera*». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3).
- “*Questa penna, questa man*” 2019 = “*Questa penna, questa man, questo inchiostro*”. *Centri di scrittura e scritture femminili nel Medioevo e nella prima Età moderna - Hospitalité de l'étranger au Moyen Âge et à l'époque moderne: entre charité, contrôle et utilité sociale. Italie Europe - Varia*, a cura di G. MURANO, in «*Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*», 131/2 (2019).
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII*, in *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*. Genova, 7-10 giugno 2004, a cura di A. ASSINI - P. CAROLI, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, XCIII), pp. 409-426.
- ROVERE 2019 = A. ROVERE, *Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 1137-1156.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi per lo studio del territorio (secoli XII-XIV)*, in «*Scrineum Rivista*», 16 (2019), pp. 115-167.

Dossier documentario

1

1272 marzo 14, Genova

Tommaso Saliceto riceve in accomendacione 38 lire extradotali dalla moglie Giacomina, già derivanti da un precedente investimento. L'atto è casato per soluzione quattro anni dopo.

Notai Antichi 18/II, c. 5v.

L'abbreviatura è barrata con linee incrociate.

✠ Ego Thomas Sallicetus confiteor tibi Iacobine, uxori mee, me a te habuisse et recepisse in accomendacione et de tua propria peccunia sive extradotibus libras tringinta octo ianuinorum, implicatas in mea comuni implicata, renuncians exceptioni non numerate peccunie et non accepte et omni alii iuri, et que restant ex alia accomendacione, cum quibus causa lucrandi ire debeo quo Deus melius michi administraverit ad quartum proficui, habens potestatem mittendi tibi ex dicta accomendacione ante me cum testibus et faciendi sicut aliis rebus quas mecum porto. In reddito vero Ianue, capitale et proficuum dicte accomendacionis in tua potestate vel tui certi missi ponere et consegnare promitto, quarto lucri in me retento, alioquin penam dupli dicte accomendacionis tibi stipulanti promitto, et proinde ad sic oberservandum universa bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum Ianue sub porticu domus dicti Thome, testes Fredericus capsarius / (c. 6r) [...]rapp[...]^a villa de Toceto. Anno dominice nativitatis M^oCC^oLXXII, die XIII marcii indictione XIII^a, in sero.

M^oCC^oLXXVI, die XVIII madii. Cassata de voluntate dicte Iacobine, quia confessa fuit habuisse et recepisse a dicto Thomas dictas libras XXXVIII, renuncians et cetera.

^a *Il margine superiore della carta è lacerato.*

2

1233 marzo 12, Genova

Giovanna, vedova di Guglielmo Malocello, rilascia procura a suo figlio Lanfranco Malocello per la gestione delle terre che ella possiede nella villa di Corsi, date in affitto a Montanaria, vedova di Merlo di Corsi, e che costituiscono suoi beni extradotali.

Notai Antichi 19, c. 56r.

Die XII marcii. Ego Iohanna, uxor quondam Willelmi Malocelli, constituo te Lafrancum filium meum procuratorem meum et certum nuncium ad faccenda divisionem et permutacionem sive cambium et alienationem terrarum mearum quas habeo in villa de Corsi et quas tenent pro me Montanaria uxor quondam Merlonis de Corsi et filii ipsius Merlonis et que terre sunt de extradotibus meis cum ecclesia Sancti Beningni de Capite Fari sive cum syndico ipsius ecclesie, cum qua ecclesia habeo quasdam de ipsis terris comunes pro indiviso, promittentes tibi quicquid inde feceris ratum et firmum habere sub obligatione bonorum meorum, faciens hec consilio Petri de Suscilia et Marchi Maiorini, quos meos propinquos et vicinos appello. Actum Ianue, in domo filiorum quondam Malocelli, in sero. Testes interfuerunt dicti consiliatores.

3.

1253 ottobre 18, Genova

Adalasia de Guidone fa testamento prima di monacarsi.

Notai Antichi 28, c. 121r.

Nel margine esterno la seguente annotazione: « Adalaxie de Guidone ».

✠ In nomine Domini amen. Ego Adalaxia de Guidone, timens Dei iudicium, mee bone memorie, sane mentis, contemplacione mee ultime voluntatis, rerum mearum talem facio disposicionem, ante quam ingrediar religionem vel me Deo dedicem. In primis, si me mori contigerit, iubeo et volo corpus meum

sepelliri apud ecclesiam hospitalis Sancti Iohannis de Capite Arene et iudico ipsi ecclesie pro candelis et ca<m>panis et aliis mee funeris libras quinque ianuinarum, quarum decem iudico operi Sancti Laurentii. Item eidem^a ecclesie pro missis canendis libras quinque. Item in pietanza infirmorum eiusdem hospitalis libras quinque. Hospitali Sancti Laurentii soldos decem. Hospitali Sancti Antonii soldos decem. Hospitali Sancti Laçari soldos viginti. Hospitali Sancte Crucis soldos decem. Hospitali sancti Stephani soldos viginti. Hospitali Cruciferorum de Bisanne soldos decem. Sancto Petro de Mesema libras quinte. Sancto Sepulcro soldos quadraginta. Filie Adalaxie de Murta, monache Sancti Petri de Prato, soldos quadraginta. Monasterio Sancti Spiritus soldos viginti. Sybeline, nepti mee, monache Sancti Spiritus, libras quinque. Monasterio de Faxolo soldos viginti. Sancte Agathe de Capite Pontis Bisannis soldos viginti. Bonagracie, monache eiusdem monasterii, soldos viginti. Fratribus minoribus soldos viginti. Fratribus predicatoribus soldos viginti. Fratri Guidoni de Castello soldos viginti. Sancte Sarafie soldos viginti. Sancto Germano soldos decem. Sancto Columbano soldos decem. Sancto Benigno libras quinque. Drude de Sancto Benigno, consanguinee mee, soldos quadraginta. Sancto Andree de Sexto libras quinque. Sancte Marie de Latronolio soldos quadraginta. Fratribus minoribus de Sexto soldos decem. Barbarine nepti mee libras viginti quinque et lectum meum. Toscane nepti mee libras decem et octo. Sancte Marie de Cella libras decem. Castellane serviciali mee soldos viginti. Alde manenti mee soldos viginti. Lucie soldos viginti. Guisle uxori Guillelmi de Caricha soldos viginti. Iohanne Rubee, monache Sancti Andree de Porta, soldos quadraginta. Iohannine, filie Grite de Sancto Petro Arene, soldos decem. Sofiete filie / (c. 119v.)^b Vicini soldos decem. Iuliane de Bachemo soldos triginta. Matilde de Bachemo soldos viginti. Iohanne de Carefigo soldos quadraginta. Alde de Çurlo soldos viginti. Aldine de Cunigo soldos viginti. Adalaxine que moratur cum Adalaxina de Nigro soldos triginta. Sofie Ususmaris soldos viginti, quos dare debeat illi paupere domine cui mihi dixit. Alde de Rapallo soldos quadraginta. Alde Nepitelle soldos quinquaginta. Item neptibus meis de Landruxino, pro qualibet earum, soldos viginti. Aldane uxori Bergundii Sellarii soldos decem. Iohanne de Prementorio soldos decem. Iulete Stralerie soldos viginti. Sybeline de Laçaro soldos decem. Ecclesie Sancti Georgii soldos quadraginta. Clerico Sancti Georgii soldos decem. Nicolao Malerbe libras decem. Iacobino, manenti meo, soldos viginti. Lamberto de Parmexana soldos decem. Plasmine, filie quodam Iohannis Embriaci, libras quinque. Iohanne Lucense soldos quadraginta. Ottoline, nepti mee, libras quinque. Et volo et ordino quod Bonusvassallus Embriacus debeat distribuere

et solvere omnia supradicta de bonis meis, videlicet de dotibus et extradotibus et antefacto meo. Item lego Bonovassallo Embriaco et Conradino Embriaco, nepotibus meis, iura mihi competentia integraliter librarum septingentarum dotium et extradotium et antefacti in quibus computentur omnia predicta legata que superius legavi in bonis et contra bona viri mei quondam Dondedei et heredis eius, ut de ipsis iuribus possint agere et omnia demum facere que ego facere possem vel potui. Deductis vero predictis quantitativibus, lego de hiis bonis que mihi competunt iure successionis Iohannete de Nigro, nepti mee, libras centum ianuinorum, in quibus sit tacita et contenta de omni eo quod in bonis meis vel in bonis que ego possideo petere posset. Item lego Iacobine filie quondam Guillelmini Embriaci, nepti mee, libras centum quinque ianuinorum extradotibus meis ita tamen quod, si decesserit sine herede legitime ex se nato, succedat ei in ipsis libris centum quinque dictus Bonusvassallus, vel eius heredes. Item confiteor me debere Ottoline, nepti mee, libras octuaginta ianuinorum, de quibus habet cartam, unde volo et ordino quod Conradinus Embriacus, nepos meus et heres pro dimidia, ipsas libras octuaginta eidem Ottoline solvere debeat de parte sibi contingente de bonis meis a die obitus mei usque ad menses sex tunc proxime venturos, sub pena dupli ipsarum. Item confiteor me debere heredibus quondam Guillelmi de Pagana libras septuaginta et septem et plures, si reperirentur in carta quam habent, unde volo et ordino quod dictus Conradinus ipsas eidem solvere debeat de parte sibi contingente de bonis meis. Item confiteor me debere Iohanne de Marasol libras decem pro Guillelmo Nigro Embriaco, filio meo, quod ipsas eidem debeat, unde volo et ordino quod dictus Conradinus ipsas eidem solvere debeat de parte sibi contingente de bonis meis. Item volo et ordino quod Bonusvassallus Embriacus habeat et habere debeat ante partem de bonis meis libras quadraginta ianuinorum pro illis libris viginti quinque quas dedi mutuo Conradino et pro libris quidecim quas solui pro eo Lanfrancho de Carmadino occasione domus. Item, salvo iure heredibus meis librarum septingentarum doctium et extradotium et antefacti mei et domorum de Castello, volo quod heredes mei non possint nec aliqua alia pro me persona aliquid petere nec habere ab Adalaxina, uxore Francischi de Nigro, occasione falcidie mihi debite, nec aliqua alia ratione in illis libris centum quinquaginta quas sibi legavit Iohannes de Guidone quondam, filius meus, et ipsam falcidiam ipsi Adalaxine remitto. Item lego eidem Adalaxine libras triginta ianuinorum de hiis bonis meis que mihi competunt iure successionis. Item, salvo iure heredibus meis librarum septingentarum doctium et extradotium et antefacti mei et domorum de Castello, volo quod heredes mei non possint nec aliqua alia pro me persona

aliquid petere nec habere a Nicolao de Guidone occasione falcidie mihi debite, nec aliqua alia ratione, in terra illa que est in Sancto Petro Arene, quam sibi legavit Iohannes de Guidone quondam, filius meus, et ipsam falcidiam ipsi Nicolao, presenti, remitto, retento in me usufructu de dicta terra in vitta mea. Item, salvo iure heredibus meis librarum septingentarum doctium et extradotium et antefacti mei et domorum de Castello, volo quod heredes mei non possint nec aliqua alia pro me persona aliquid petere nec habere a Iacobina, filia quondam Guillelmini Embriaci, occasione falcidie mihi debite, nec aliqua alia ratione, in illis libris centum quas sibi legavit Iohannes de Guidone quondam, filius meus, et ipsam falcidiam ipsi Iacobine remitto. Item, salvo iure heredibus meis librarum septingentarum doctium et extradotium et antefacti mei et domorum de Castello, volo quod heredes mei non possint nec aliqua alia pro me persona aliquid petere nec habere a Barbarina, nepte mea, occasione falcidie mihi debite, nec aliqua alia ratione, in illis libris triginta et tribus quas sibi legavit Iohannes de Guidone quondam, filius meus, et ipsam falcidiam ipsi Barbarine, presenti, remitto. Item prolongo terminum Oberto Piloso ex denariis sive bisanciis quos dare debeat Iohanni de Guidone quondam, filio meo, a festo Sancti Andree proxime venturo usque ad annum unum tunc / (c. 122r) proxime venturum. In omnibus autem bonis meis mihi erede instituo Bonumvassallum et Conradinum predictos, scilicet Conradinus pro dimidia, qui solvere debeat predictam, ut prius dixi, et Bonusvassallus pro dimidia, qui Bonusvassallus dare debeat Lanfranchino, fratri suo, in vita dicti Lanfrachini, usufructum librarum centum et post mortem dicti Lanfrachini succedat in dicto usufructo dictus Bonusvassallus vel eius heredes. Et omnia alia testamenta que feci casso et vacuo et nullius utilitatis fore iubeo. Et hec est mea ultima voluntas, que, si iure testamenti non valletur, saltem iuri codicillorum seu cuiuslibet alterius ultime voluntatis iuri obtinere volo, salvis semper mutuis, collectis et oneribus comuni Ianue de bonis meis prestandis, ita tamen quod successores mei habere non possint possessionem nec dominium de bonis meis nisi prius super se scribi fecerint in cartulario posse ad expendendum in comuni. Actum in Sancto Petro Arene, in quodam thalamo ecclesie Sancte Marie de Cella. Testes vocati et rogati Enricus de Nigro, Nicolaus de Nigro, Francischus de Nigro, Petrus de Turcha, Amicus Lomelinus, Lanfranchus Capelletus, Guillelmus de Nigro. Anno dominice nativitatis millesimo ducesimo LIII^o, indictione XI^a, die martis XXVIII octubris, inter nonam et vespas.

^a *segue depennato* hospitale; *non depennato* sive ^b *segue depennato* fi

1253 ottobre 28, Genova

Adalasia de Guidone aggiunge un codicillo al testamento di cui al n. precedente.

Notai Antichi 28, c. 122r.

✠ In nomine Domini amen. Ego Adalaxia de Guidone, volens codicillari, per presentes codicillos ita ordino et dispono. Confirmo enim et approbo testamentum seu ultimam voluntatem a me factum seu factam manu Ianuini de Predono, notarii, M^oCC^oLIII^o, indictione XI^a, die XXVIII octubris, salvo tamen quod inferius continetur, videlicet quia volo et iubeo, non obstante dicto testamento seu ultima voluntate, quod, solutis seu perceptis a Bonovassallo et Conradino Embriacis, nepotibus meis, libris septingentis dotium et extradotium et antefacti mei et domibus^a de Castello, quod Iohanneta de Nigro, uxor Simonis de Nigro, habeat et percipere posset et debeat de successione seu hereditate Iohannis de Guidone quondam filii mei, libras centum ianuinorum, quas sibi legaverat in dicto testamento, tali modo et condicione quod predicti Bonusvassallus et Conradinus predictas libras centum dicte Iohannete non possint impedire nec contradicere nec molestare occasione alicuius falcidie nec aliquo modo nec racione, et hec volo et ordino presente et volente et consentiente dicto Bonovassallo. Actum in Sancto Petro Arene, in quodam thalamo ecclesie Sancte Marie de Cella. Testes Petrus de Nigro, iudex, Nicolaus Malerba, Enricus de Nigro, Nicolaus de Nigro, Boniffacius de Nigro. Anno dominice nativitatis millesimo decentesimo LIII^o, indictione XI^a, die martis XXVIII octubris, post vespas.

^a *Corretto*

1294 aprile 26, Genova

Testamento di Simonina del fu Guglielmo taliator e moglie di Giovanni Tigocius.

Notai Antichi 97, c. 161v.

Nel margine esterno le seguent annotazioni: « d. III »; « Symonine ».

In Dei nomine. Ego Symonina filia quondam Guillelmi taliatoris et uxor Iohannis Tigocii, egra corpore sane mentis existens et in bona memoria, divina timens iudicia, quarum nescitur ora, volens^a per noncupacionem facere testamentum, me et mea sic ordino et dispono. In primis, eligo sepulturam apud ecclesiam Sancti Laurentii Ianue. Lego eidem ecclesie pro sepultura mea et aliis exequiis funeris mei libras quinque. Item pro missis canendis ad complementum unius anni^b. Item lego ecclesie Sancte Marie de Castro pro missis canendis soldos V. Item lego ecclesie Sancti Iohannis pro missis canendis soldos quinque. Item lego hospitali Sancti Iohannis lectum unum videlicet strapontam, cossinum, linteamina duo et copertorium unum. Item lego fratri Bertrami de ordine predicatorum pro missis canendis soldos decem. Item lego pro camisiis decem, soldos viginti. Item lego anulum meum auri sponsaliciu[m] pro auxilio ad unum calicem illi ecclesie que eligit presbiter Marchetus, filius meus. Item lego ecclesie Sancti Nicolai de Capite Montis coclearia IIII argenti. Item lego pro suxidio Terre Sancte Ultramaris, tempore passagii si fiet, libras quinque, quorum legatorum meorum sit decenum operis moduli Ianue. Item lego Alterisie, filie Sybeline, sororis mee, libras quinque. Item lego dicte Sybeline, sorori mee, gonelam meam scarleti virmilii et ciprisium meum scarleti albi. Item lego Verdine, amite mee, mantelum meum blani. Item lego Benevenute, filie dicte Verdine, ciprisium meum saye virmilie. Item statuo, volo et ordino quod supradicta legata sint rata et firma in voluntate dicti Iohannis, viri mei, et, si dicto viro meo placuerit, volo quod solvantur de bonis meis, et aliter non, nisi in voluntate ipsius. Relinquorum bonorum meorum mihi heredem instituo presbiterum Marchetum, filium meum, que<m> filium meum dicto viro meo recomendo, et sub ipsa condicione quod dictus heres meus habere non possit corporalem possessionem bonorum meorum immobilium nisi prius ipsa bona super se scribi fecerit in cartulario posse comunis Ianue ad expendendum per ipsum in dicto comuni. Hec est mea ultima voluntas / (c 162r) [...] ^c capsarius, Benevenutus de Roboreto, magister hioacalium, Berardus [...] ^c de Clavica, Paschalis de Sancto Thoma, capsarius, Iohanninus faber de [...] ^c de Sancto Laurentio. Actum Ianue, in angulo domus Barbani Venti, anno [dominice nativitatis M^oCC^oLXXXIII, die] XXVI^a aprilis, post vespervas, VI^a ind(ictione).

^a Corretto

^b il notaio omette l'importo

^c 20 lettere.

1254 maggio 14, Genova

Galimberto di Voltri riconosce di aver ricevuto da Ugo de Guilierio, anch'egli di Voltri, 29 lire, da restituirgli entro sei mesi qualora il matrimonio tra i loro rispettivi figli, Daniele e Rosa, non sia celebrato, mentre, se consumato, la cifra diventerà acconto della dote di Rosa, prevista in 40 lire.

Notai Antichi 52, c. 74v.

L'abbreviatura è barrata con una linea obliqua.

Ego Galimbertus de Vulturo confiteor tibi Ugoni de Guilierio de Vulturo me a te habuisse mutuo gratis et amore libras viginti novem ianuinorum, renuncians exceptioni non numerate et non accepte peccunie, unde et pro quibus promitto et convenio tibi dare et solvere libras viginti novem secundum hoc modo quod, si contingerit filiam tuam Rosam vel filium meum Danielem mori antequam matrimonium contraheretur inter eos, quod eas tibi dabo et restituam infra sex menses postquam alter eorum decederet et, si contingerit eos vivere usque ad illud tempus quo matrimonium contrahere possint, et per alterum eorum staret quo minus contraheretur, promitto eas dare et solvere infra sex menses post quam alter eorum ren(unciaverit) matrimonio dum tantum esset in ea etate quod contrahere posset, si antea matrimonio renunciatum esset et si matrimonium consumabatur cedant dicte libre viginti novem in dotem sive infra solutionem docium, que debent esse librarum quadraginta ianuinorum, alioquin penam dupli tibi stipulanti promitto, et pro pena et ad sic observandum omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum Ianue, in domo Nicolai de Vulturo, iudicis. Testes interfuerunt dictus Nicolaus, Stephanus, canonicus Ianuensis, eius filius, et Iacobus Andree Guercii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, indictione undecima, die quartodecimo maii, ante nonam.

1254 maggio 14, Genova

Galimberto di Voltri e Ugo de Guilierio impegnano vicendevolmente 25 lire come arra sponsalicia sul matrimonio dei loro rispettivi figli, Daniele e Rosa.

Notai Antichi 52, c. 174 v.

L'abbreviatura è barrata con una linea obliqua.

Galimbertus de Vulturo et Ugo Guilierii convenerunt et pacti fuerunt inter se ut infra^a, videlicet quia convenerunt inter se de matrimonio contrahendo inter Danielem, filium dicti Galimberti, et Rosam, filiam dicti Ugonis, et promittunt unus alteri adinvicem ita facere et curare quod ipsum matrimonium complebitur et sic iurant, ad sancte Dei evangelia, et promittunt unus alteri adinvicem dare et solvere nomine arrarum sponsaliciarum libris viginti quinque ianuinorum, ita quod ille pro quo steterit quod minus matrimonium complebitur inter predictos Danielem et Rosam teneatur solvere et debeat atque promittit alteri, pro quo non steterit, nomine dictarum arrarum libras viginti quinque ianuinorum et proinde obligant sibi adinvicem pignori bona sua. Actum Ianue in domo Nicolai de Vulturo, iudicis. Testes interfuerunt dictus Nicolaus, Stephanus, canonicus Ianuensis, eius filius, et Iacobus Andree Guercii, anno dominice nativitatit millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, indictione undecima, die quartodecimo maii, ante nonam.

Duo instrumenta eiusdem tenoris, unum factum est pro Ugone et altero pro dicto Galimberto.

^a ut infra nell'interlinea.

1283 gennaio 29, Genova

Oberto, filio emancipato di Guglielmo fu Tealdo di Lavagna, rilascia quietanza a suo padre di 30 lire da questi ricevute a titolo dotale di sua moglie Marchesina fu Baldovino de Casubtana di Pegli e delle relative 15 lire di an-

tefatto, e poi di 8 lire di aumento di dote e delle relative 4 lire di antefatto, e ancora delle 2 lire date in extradote dalla madre della sposa.

Notai Antichi 129, c. 47v.

Nel margine esterno le seguenti annotazioni: « Guillelmi de Tealdo »; « Facta »; « Facta »; « Facta »; « d. III ».

In Dei nomine. Ego Obertus, filius emancipatus Guillelmi quondam Thealdi de Lavania, ut de emancipatione constat per instrumentum scriptum manu Lodisii Calvi notarii M^oCC^oLXXXIII, die VIII^a novembris, confiteor tibi Guillelmo, patri meo, me habuisse et recepisse a te^a illas libras triginta ianuinorum quas tu, in solidum mecum, confessus fuisti habuisse et recepisse a Marchesina, uxore mea, filia quondam Baldoini de Casubtana de Pelio, per doctibus et occasione dotium suarum, secundum tenorem instrumenti scripti manu Ogerii Osbergerii notarii M^oCC^oLXXX, die XXIII ianuarii, et libras quindecim antefacti sive donationis propter nupcias dicte uxoris mee, de quo antefacto sive donatione fit mencio in dicto instrumento, et libras octo ianuinorum, quas confessus fuisti Pascali Galo de Pelio, recipienti nomine dicte Marchesine, habuisse et recepisse in augmento dotis dicte Marchesine, secundum tenorem instrumenti scripti manu Ogerii Osbergerii notarii M^oCC^oLXXXI, die prima februarii, et libras quatuor ianuinorum atefacti dicte uxoris mee, de quo antefacto fit mencio in dicto instrumento, et libras duas quas habuisti a matre dicte Marchesine de extradotibus suis, renuncians exceptioni peccunie non numerate et dotis non solute et conditioni sine causa et omni iure, unde promitto et conve/nio (c. 48r) tibi quod occasione dictarum^b librarum quadraginta dictarum dotium et librarum decem et novem antefacti sive donationis propter nuptias seu alicuius partis dictarum quantitatum nullam decetero litem, petitionem aut controversiam faciam vel movebo contra te vel heredes tuos seu bona, nec occasione alicuius cessionis que mihi fieret occasione dictarum docium et antefacti, vel alicuius partis earum, set faciam et curabo quod per me vel habentem causam a me seu per dictam uxorem meam vel habentem causam ab ea occasione dictarum dotium vel antefacti vel alicuius partis^c dictarum dotium vel antefactis nec occasione dictorum instrumentorum et confessionum et obligationum de quibus fit mentio in dictis instrumentis nec occasione alimentorum contra te seu heredes tuos vel bona tua nulla de cetero lis, questio aut requisitio fieret vel movebitur et te^d heredemque tuum ab omni petitione que fieret contra te vel heredem tuum aut bona tua occasione dictarum dotium

vel antefacti vel alicuius partis eorum indemnem servabo et solvam tibi in peccunia numerata tantam peccunie quantitatem de quanto lis, questio, petitio, requisitio aut controversia fieret vel moveretur contra te vel heredem tuum aut bona tua per me vel habentem causa a me aut per dictam uxorem meam vel eius successorem aut habentem casuam ab ea occasione dictarum dotium et antefacti aut alimentorum seu occasione aliqua ex predictis. Predicta omnia et singula promito tibi attendere complere et observare et contra non venire alioquin penam dupli de eo quod lis, questio, petitio, requisitio aut controversia fieret vel moveretur tibi stipulanti dare promitto ratis manentibus supradictis, pro qua pena et ad sic observandum omnia bona mea tibi pignori obligo. Confiteor me maiorem esse annis XX, iurans ut infra attendere, complere et observare et faciens predicta in presentia, consensu et voluntate dicti patris mei et consilio testium infrascriptorum, quos in hoc casu meos eligo consiliatores et propinquos, quas dotes et antefactum me habuisse et recepisse confiteor ut me meosque inde et dictam uxorem meam^e. Ad hec dominus Rollandus Calvus, Valis Bisanne potestas, predictis omnibus et singulis, causa cognita, decretum et auctoritatem suam interposuit laudans et statuit predicta omnia esse rata et firma et perpetuo observari debere et quod dictus Guillelmus occasione dictarum dotium et antefacti non possit decetero conveniri vel molestari per predictos Obertinum et Marchesinam, eius uxorem, presentem, confitentem et volentem condempnari ad observationem predictorum, quod ideo fecit quia cognovit predicta fieri non / (c. 49r) in fraude neque ad lesiones alicuius sed ad utilitatem dictorum iugalium, unde pronunciavit, stautit et laudavit ut supra. Actum Ianue, in curia potestatis Bisannis, anno dominice nativitatis M^oCC^oLXXXIII^o, die XXVIII ianuarii, ante terciam, indictione XI^a. Testes Ogerius Osbergerius notarius, Iacobus de Pratolongo executor, Petrus de Pastino de Staiano, Iohannes de Palavana, Iacobus de Viganego executor et Obertus Pagiurus, executor.

^a *Segue depennato* libras ^b *segue depennato* dotium ^c *segue depennato* earum
^d *segue depennato* et ^e *segue una parola illeggibile, forse il nome della moglie.*

1273 agosto 11, Genova

Giacomo Guercio, banbaxarius, riconosce di aver ricevuto dalla moglie Aidelina 100 lire in aumento della sua dote, donandole contestualmente in antefatto l'equivalente sui suoi beni.

Notai Antichi 129, c. 119v.

Nel margine esterno, la seguente annotazione: « Dotium Aideline ». L'abbreviatura è barrata con una linea obliqua.

In nomine Domini amen. Ego Iacobus Guercius, banbaxarius, confiteor tibi Aideline, uxori mee, me a te habuisse et recepisse in augmento dotium tuarum libras centum ianuinorum et sunt ultra alias quantitates quas alias a te habui et recepi et habuisse et recepisse confiteor et de quibus confiteor esse duo instrumenta, renuncians in predictis libris centum ianuinorum exceptioni non numerate pecunie et omni iuri et facio tibi antefactum seu donationem propter nuptias in bonis meis, habitis et habendis, de libris centum ianuinorum ad habendum et tenendum et quicquid volueris faciendum pro more et consuetudine civitatis Ianue, quas dotes et antefactum te volo habere salvas in bonis / (c. 120r) meis, habitis et habendis, et eas dotes et antefactum tibi reddere et restituere ac solvere promitto infra mensem unum postquam condicio restituende dotis et antefacti advenerit, alioquin penam dupli tibi stipulanti dare promitto et proinde omnia mea bona habita et habenda tibi pignori obligo. Actum Ianue, in domo David de Sancto Ambrosio notarii, anno dominice nativitatis M^oCC^oLXXIII^o indictione XV^a die XI^a augusti, inter primam et terciam. Testes Iohannes de Serino de Porta Sancti Andree, Petrus de Sancto Stephano de Coxano, Obertus taliator de Sancto Donato, Petrus de Bançolo, barberius de Sancto Ambrosio, Guadagnus de Vultabio, scriba, et Lanfrancus de Sancto Donato, scriba.

1252 giugno 6, Genova

Leona, figlia del fu Oberto Longo macellaio e vedova del notaio Ogerio Fornari nomina suo procuratore il notaio Simone Bastonus di Quinto perché riscuota quanto dovutole a titolo di dote, antefatto, extradote e lascito sull'eredità del marito.

Notai antichi 27, c. 254v.

Ego Leona, filia quondam Oberti Longi, macelarii, et uxor quondam Ogerii Fornarii notarii, facio et constituo Symonem Bastonum de Quinto, notarium, meum procuratorem et certum nuncium ad petendum, exigendum et recipiendum pro me et meo nomine, in iudicio et extra, in bonis et contra bona seu cur(atorem) bonorum et heredum^a dicti quondam Ogerii Fornarii mariti mei, seu ab heredibus ipsius, omnes rationes meas dotium et antefacti et extradotes et iura et legata que dictus quondam maritus meus mihi fecit in suo testamento et de quibus eciam dotibus et antefacto fuit factum instrumentum manu quondam Petri Rufi notarii M^oCC^oXXVII^o, die XV marcii, aliud vero instrumentum extrdoctium mearum factum fuit manu Rubaldi de Predono notarii M^oCC^oXLVIII^a, die XXII^a novembris, et ad omnia alia iura mea petenda, exigenda et recipienda in iudicio et extra et ad certa et singula facienda que in predictis et circa ipsa expedierint facere et que causarum merita postulant et requirunt et que egomet facere possem, si presens essem, et promitto quicquid mihi fecerit firmum et ratum habere et tenere et non contravenire, sub ipotheca et obligacione bonorum meorum, et facio hec consilio Willelmi de Valle, speciarii, et Girardi tornatoris Vallistarii, quos meos propinquos et consiliatores appello. Actum Ianue, in domo qua habitat dicta Leona, M^oCC^oLII^o, indictione nona, die VI^a iunii, post vespas. Testes predicti consiliatores et Iohannes Gaçanus et Gualterius Anglicus de Porta Sancti Andree.

^a et heredum *nell'interlinea*

1297 gennaio 13, Genova

Egidio de Piperariis, giudice ed assessore del podestà di Genova, decreta che Isabella, figlia di Gabriele de Nigro e moglie di Giacomino Malocello del fu Leone, possiede le terre poste in Val Polcevera e la metà della casa posta in Genova di proprietà del marito, bannitus dal comune, a parziale garanzia delle 700 lire di dote e patrimonium dovutele.

Notai Antichi 146, c. 71v.

Nel margine esterno la seguente annotazione: « Isabelle filie Gabrielis de Nigro ».

In nomine Domini amen. Dominus Egidius de Piperariis, iudex et assessor domini Fulchonis Asinari, potestatis Ianue, laudavit, statuit et prononciavit quod Isabella, filia Gabrielis de Nigro et uxor Iacobini Malocelli quondam Leonis, qui tunc appellabatur Leonellus, habeat, teneat et de cetero quiete possideat terras et medietatem domus de quibus fit mencio in extimo infrascripto, modo et condicionibus de quibus fit mencio in ipso extimo, absque contradicione seu inquietacione aliqua comunis Ianue et dicti Iacobini et cuiuslibet persone pro ipso Iacobino. Cuius extimi tenor talis est:

M^oCC^oLXXXXVII, die X ianuarii. Nos omnes extimatores comunis Ianue extimamus in Ianua et in villa Fegini / (c. 71v) iuxta mandatum infrascriptum, tenor cuius talis est:

M^oCCC^oLXXXXVII, die quinta ianuarii. Cum per dominos capitaneos comunis et populi Ianuensis, abbas et octo consilarii^a eorum de consilio aliorum plurium sapientum concordatum sit quod uxores bannitorum, forestatorum et rebellium dictorum dominorum capitaneorum comunis et populi Ian(uensis) solucionem et extimacionem pro securitate ipsorum consequi valeant in bonis immobilibus dictorum forestatorum de dotibus et racionibus ipsarum non possint gaudere aliquo modo illis bonis que eis dabuntur in solutum seu extimabuntur de mandato dominorum potestatis et capitaneorum comunis et populi Ianuensis voluntate et consilio domini abbatis populi et octo consiliariorum ipsorum, vos, extimatores comunis Ianue, sub dicta condicione et dicto modo extimatis et datis in solutum Isabelle, filie Gabrielis de Nigro, uxori Iacobini Malocelli quondam Leonis, qui tunc appellabatur Leonellus, pro dotibus et patrimonio ipsius libras septingentas Ian(ue) ad

rationem de duobus tria in bonis et de bonis immobilibus dicti Iacobini, qui noncupatur Leonellus tunc, et de eo quod extimaveritis sibi possessionem tradatis sub dicta condicione quod ipsis bonis nec redditibus sive proventibus ipsorum non possit gaudere vel frui vivente dicto Leonello et scripturam extimi mittatis dicto domino^b potestati, de dictis dotibus est instrumentum scriptum manu Manuelis de Albaro notario M^oCC^oLXXXVI, die XXVIII marcii, et damus eidem in solutum et infra solucionem dictarum quantitatum et pro libris tribus soldis quatuor expensarum nostrarum scribe et scripturarum et exceptioni infrascripta pro quantitate infrascriptis.

In primis, pecia terre vineate et arborate cum domibus suprapositis et forno cum gorrero, cui coheret inferius flumen Pulciffera, superius via privata, ab una parte terra Symonis Pinelli, et ab alia terra Sancti Ambrosii, et est tabule DIIII pro libris CCXXV ad racionem de duobus tria, quarum sors est libris CL. Item pecia terre arborate et zerbose et vacue posite ibidem, cui coheret infra terra Danielis Spinule, superius terra Simonis Pinelli et a lateribus via, pro libris XXV ad racione de duobus tria, quarum sors est libre XVI, soldi XII, denarii VIII, et est tabule CXXIIII. Item damus eidem insolutum medietatem unius domus posite in Ianua pro indiviso cum Filipo fratre suo et cui domui coheret ante carrubium, retro trexenda, ab una parte terra Filipi Malfantis et ab alia domus Nicolai Cicade, et est pedes vivi XVIII, muorti V et polices vivi XV, pro libris CLXXXXV, soldis XVI ianuinorum, ad racionem de duobus tria, quarum sors est libre CXXXI, soldi V, denarii III et pro libris III, soldis IIII expensarum nostrarum scribe et exec(cutoris), et possessionem ut supra damus Gabrieli de Nigro, patri dicte Isabelle ut supra, nomine dicte Isabelle, et prout supra continentur in dicto mandato et dicto modo et predicta eidem damus in solidum et non alio modo, volentes exequi mandatum predictum. Quod ideo fecit dictus dominus iudex quoniam cum dicta Isabella, seu dictus Gabriel, eius pater, pro ea, vellet habere solucionem de dictis dotibus et antefacto predictis per publicum instrumentum de dictis dotibus et antefacto scriptum manu Manuelis de Albara notarii, M^oCC^oLXXXVI, die XXVIII marcii, et mandatum fuisset ipsis extimatoribus ut deberent extimare et solucionem facere eidem Isabelle de dictis libris DCC secundum formam superius denotatam, volens dictus dominus iudex eidem Isabelle de sua iusticia providere, cum teneatur habere ratas extimatas factas per extimatores comunis Ianue secundum formam capituli, ideo dictus dominus iudex statuit, laudavit et pronunciavit ut supra et laudem inde fieri iussit. Anno dominice nativitatis M^oCC^oLXXXXVII, indicione VIII,

die XIII ianuarii, inter primam et terciam. Testes Bertholinus Malloni, Iohannes Petraxis de Recho et Thomas Ravanus notarius.

^a abbas-consiliarii *così per* abbatem et octo consiliarios ^b *segue depennato* Leonello

12

1297 aprile 23, Genova

Scipione de Belexiis, giudice ed assessore del podestà di Genova, decreta che Eleonora, figlia di Simone de Camilla e moglie di Bernabò di Pellegrino de Nigro del fu Pastonus, possieda una terra con casa posta a Sestri Ponente, presso il torrente Chiaravagna, di proprietà del marito, bannitus dal comune, a parziale garanzia delle 700 lire di dote a lei dovute e delle 100 lire di antefatto.

Notai Antichi 146, c. 93v.

In nomine Domini amen. Dominus Scipionus de Belexiis, iudex et assessor domini Sorleoni Curoli, potestatis Ianuensis, laudavit, statuit et prononciavit quod Eliano, filia quondam Simonis de Camilla et uxor Bernabovis, filii Pelegrini de Nigro quondam Pastoni, habeat, teneat et quiete possideat iure proprietatis et titulo pro soluto terram, domos et res in infrascripto extimo nominatas, modo et condicione de quibus in infrascripto extimo seu mandato continetur, cuius extimi tenor tali est:

MCCLXXXVII, die X^a aprilis. Nos Inguetus Malfiliaster et Ianuinus de Campis, notarius, et Paulinus Pelliparius, extimatores comunis Ianue, extimamus in Sexto de mandato dictorum potestatis et capitaneorum, voluntate et consilio sapientum octo consiliariorum eorum, et in solutum damus Eliano, filie quondam Simonis de Camilla et uxoris Bernabovis, filii Pelegrini de Nigro quondam Pastoni, in bonis et de bonis dicti Pelegrini de Nigro iuxta mandatum nobis datum a dominis potestate et capitaneis, voluntate et consilio sapientum octo consiliarum eorum, cuius mandatus tenor talis est:

M^oCC^oLXXXVII de XVIII februarii, de mandato dictorum potestatis et capitaneorum voluntate et consilio sapientum octo consiliariorum eorum, vos, extimatores comunis Ianue, extimetis et in solutum detis Eliano filie quondam Symonis de Camilla et uxori Bernabovis, filii Pelegrini de Nigro quondam Pastoni, in bonis et de bonis dicti Pelegrini de Nigro libras septingentas

ianuinorum dotium ipsius Eliane et libras centum antefacti ipsius, quas dotes et antefactum dictus Pelegrinus confessus fuit se habuisse secundum formam instrumenti scripti manu Iohannis de Avundo notarii, M^oCC^oLXXXIII, die XX februarii, et hoc ad rationem de duobus tria, in immobilibus tali modo et ordine quod dicta Eliano tocium eius quod extimaveritis et in solutum deditis eidem non habeat nec habere possit seu debeat fructus et proventus vivente dicto Bernabove, silicet sint dicti fructus et proventus vivente dicto Bernabove comunis / (c. 94r) Ianue, sed pro securitate dotium et antefacti ipsius Eliano fiant et fieri intelligantur, predicta et de eo quod extimaveritis eidem possessionem tradatis et scripturam extimi nobis in curia reddatis. Et damus nos dicti extimatores in bonis et de bonis Pelegrini de Nigro Marimono de Camilla, qui se dicit procuratorem Eliano, filie quondam Symonis de Camilla et uxoris Bernabovis, filii dicti Pelegrini de Nigro quondam Pastoni, terram infrascriptam infra coherenciatam cum domibus suprapositis et torcularis et vegete de metretisdecem et cum putheo et omnibus suprapositis, introitibus et exitibus pertinentibus ad ipsam infra solutionem dotium suarum et antefacti, de quibus fit mencio in apodisia supradicta et de quibus dotibus et antefacto fit mencio in instrumento inde scripto manu Iohannis de Avundo, notarii, M^oCC^oLXXXIII, die XX februarii, pro libris quadringentis quinquaginta ianuiniarum, ad rationem de duabus tria, quorum sors est libre CCLXXXVII, soldi XII, denarii VIII, in modum et formam predictam de qua fit mencio in apodixia supradicta, nomine dicte Eliano, ita tamen quod dictus Marimonus, nomine dicte Eliano, seu dicta Eliano, non habeat nec habere possit seu debeat fructus et proventus terre predicte vivente dicto Bernabove, sed sint dicti fructus et proventus vivente dicto Bernabove comunis Ianue, sed pro securitate dotium et antefacti ipsius Eliano fiant et facta intelligantur. Predicta terra est in Sesto, cum domo supraposita et alia domuncula et putheo, coheret ipsi inferius flumen Iaravagne, ab uno latere via, superius via, et ab alio latere terra Leonardi de Nigro. Mensura prima inferius canelle XII, in medio terre superius canelle XVIII, per medium canelle XXV; mensura secunda iuxta sequentem canelle XXVII, superius de versus Leonardum de Nigro canelle LII, per medium canelle XXXVII; summa per totum tabule DCCCV et VIII. Possessionem ut supra damus dicto Marimono nomin dicte Eliano terre predicte in modum et formam predictam per dictis quantitibus peccunie infra solutionem dictarum dotium et antefacti, salvis semper mutuis et collectis comunis Ianue de cetero prestandis que et quas dictus Marimonus promisit mihi, Vivaldo de Sarzano, notario stipulanti nomine comunis Ianue, nomine supradicto de cetero solvere et prestare adversus

omni privilegio et conventionem per quam contarium dicere posset et omni iuri. Quod ideo fecit dictus dominus iudex quoniam cum dictus Pelegrinus esset forestatus et bannitus comunis Ianue et se de Ianua absentasset et dicta Eliano, sive dictus Mammonus pro ea, solucionem et satisfaccionem habere vellet de dotibus ipsius et in bonis ipsius Pelegrini, ut esset ei tutum de dictis dotibus suis et antefacto, dicti dominus potestatis et capitanei miserunt extimatoribus comunis Ianue ut extimarent et insolutum darent eidem Eliano ut supra secundum formam et modum predictum, quod extimatores extimaverunt et in solutum dederunt eidem Eliano, sive dicto Marimono pro ea, modo et condicione suprascriptis ut supra. Volens dictus dominus iudex eidem Eliano de sua iusticia providere, laudavit, statuit et pronunciavit ut supra et laudare inde fieri iussit modo et condicione de quibus fit mencio in dicto extimo. Actum Ianue, in palacio novo comunis, M^oCC^oLXXXVII, indictione nona, die XXIII aprilis, inter primam et terciam. Testes Vivaldus de Ind...^a et Otolinus de Castro.

^a *Di lettura incerta anche a causa di una piccola lacerazione del supporto.*

13

1270 luglio 07, Genova

Bonaventurino de Costola di Bavari riconosce di aver ricevuto da sua moglie Floria del fu Vivaldo de Vegoli 100 lire di extradote.

Notai Antichi 96, c. 64r.

Nel margine esterno la seguente annotazione: « Florie, filie quondam Vivaldi de Vegoli ».

L'abbrevitura è barrata con linee oblique e incrociate per cassatura.

In nomine Domini amen. Ego Bonaventurinus de Costola de Bavalo confiteor tibi Florie, filie quondam Vivaldi de Vegoli, me habuisse et recepisse a te pro extradotibus tuis libras centum ianuinarum, renuncians exceptioni non numerate peccunie et non recepte et omni iuri, quas libras centum promitto et convenio tibi reddere et restituere senper ad voluntatem tuam, alioquin penam dupli dicte quantitiatis cum omnibus dannis et expensis quas propterea feceris tibi stipulanti dare promitto, ratis manentibus predictis, et proinde universa bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum Ianue, in porticu domus Petri de Nigro iudicis, testes dominus Petrus

et Iohanninus filius quondam Vivaldi de Vegoli et Rainaldus de Pomario, anno dominice nativitatis M^oCC^oLXX^o, indictione XII^a, die septima iulii.

M^oCC^oLXXXIII^o, die XXX ianuarii. Cassum mandato et voluntate dicte Florie vocantis se in(de) quietam et solutam. Presentes testes Ianuinus Vatacius et Enricus de Monterubeo, notarii.

14

1270 luglio 7, Genova

Floria del fu Vivaldo de Vegoli rilascia quietanza al marito Bonaventurino de Costola di Bavari delle 100 lire di extradote a questi date nel doc. precedente.

Notai Antichi 96, c. 64r.

Nel margine esterno la seguente annotazione: «Bonaventurino de Costula (*segue depennato capsario*)».

L'abbreviatura è barrata con linee oblique e incrociate per cassatura.

In nomine domini amen. Ego Floria, filia quondam Vivaldi de Vegoli, confiteor tibi Bonaventurino de Costola de Bavalo me habuisse et recepisce a te illas libras centum ianuinorum quas confessus fuisti hodie habuisse a me pro extradotibus meis in instrumento scripto manu Simonis Vatacii de Predono notarii, et integram rationem, solutionem et satisfacionem earum, renunciando exceptioni non numerate peccunie et dicte solutionis et satisfacionis non facte et omni iuri ***. Actum Ianue, in porticu domus Petri de Nigro iudicis. Testes dictus Petrus et Iohanninus, consiliatores predicti, et Rainaldus de Pomario. Anno dominice nativitatis M^oCC^oLXX^o, indictione XII^a, die septima iulii, post nonam ^a.

M^oCC^oLXXXIII^o die XXX ianuarii, cassum mandato dicti Bonaventurini vocantis se inde quietum et solutum. Presentibus Ianuino Vatacio et Enrico de Monterubeo.

^a *Segue, prima della cassatura, un'altra datazione (28 febbraio 1271) accompagnata da due nomi probabilmente non attinente al documento.*

1280 marzo 22, Genova

Alberto de Mangano, giudice et assessore del podestà di Genova, accoglie la proposta di Simona, nonna e tutrice di Percivalle, Pietrino e Giacomino, figli ed eredi del suo defunto figlio Ugolino Fieschi conte di Lavagna, la quale rinuncia a proseguire la lite in merito all'eredità contro di lei mossa da Sorleone Fieschi, canonico di Bruges, anch'egli figlio di Ugolino, dichiarando quindi nullo il testamento esibito.

Notai Antichi 49, c. 2v.

Nel margine esterno le seguenti annotazioni: « Laus Sorleoni de Flisco comitis Lavanie »; « d. II ».

L'abbreviatura è barrata con una linea obliqua.

In nomine Domini amen. Sorleonis de Flisco, canonicus Brugensis, filius quondam domini Ugolini de Flisco, comitis Lavanie, auctoritate presbiteri Ugonis, canonici ecclesie Sancti Salvatoris de Lavanian, curatoris sui, agit contra dictam^a Simonam aviam ac curatricem Percivalis et tutricem^b Petrini et Iacobini nepotum suorum, filiorum quondam dicti Ugolini, nomine ipsorum minorum, dicens quod predictus Ugolinus decessit condito testamento, in quo instituit sibi heredes predictos Percivalem, Petrinum et Iacobinum, filios suos, ipsum vero Sorleonum preterit quod testamentum non fuit factum secundum regulas iuris nec prout de iure fieri debuit unde postulat auctoritate dicti curatoris sui prononciari et per sententiam declarari per dominum iudicem et assessorem domini potestatis Ianue, non obstante contradictione dicte Simone, tutorio et curatorio nomine dictorum^c Percivalis, Petrini et Iacobini, dictum testamentum, quod scriptum fuit manu Guillelmi Benevenuti Marini de Reza notarii, / (c. 3r) M^oCC^oLXX^oVIII^o, die VIII septembris, in quo dictus Ugolinus instituit sibi heredes dictos Percivalem, Petrinum et Iacobinum et in quo preterit dictum Sorleonum, filium suum, nullum esse et irritum et ipsum non valere nec tenere et nullus esse momenti et, si aliquod esse vel tenet aut valet, postulat ipsum rumpi per dictum dominum iudicem et per dictum iudicem^d dari sibi bonorum possessionem contra tabulas et ruptum prononciari, petens predicta fieri et prononciari eo modo et iure quod melius potest, petens insuper prononciari et per sententiam declarari dictum Sorleonem heredem esse dicti Ugolini,

patris sui, pro quarta parte ab intestato, et eius hereditatem et bona ad ipsum Sorleonem pertinere quantum pro quarta parte, et dictam Simonam curatorio nomine dicti Percivalis et tutorio nomine dicotrum Petrini et Iacobini sibi condempnari ut ipsi Sorleone tanquam heredi pro quarta parte dicti Ugolini, dictam hereditatem et bona dicti quondam Ugolini restituat et tradat et ipsam hereditatem et bona quantum pro quarta parte pro indiviso petit a dicta Simona, curatorio nomine dicti Percivalis et tutorio nomine dictorum Petrini et Iacobini, et predicta omnia fieri prononciari et dictam tutricem et curatricem condempnari nomine dictorum minorum sibi ut supra auctoritate dicti curatoris sui, non obstante contradictione dicte tutricis et curatricis, agens et petens ut supra omni iuri quo uti potest. M^oCC^oLXXX^o die XXI marcii.

Dicta Simona, curatrix dicti Percivalis et tutrix dictorum Petrini et Iacobini, volens agnoscere bonam fidem et non fovere iniustam litem, curatorio nomine dicti Percivalis et tutorio nomine dictorum Petrini et Iacobini, confessa fuit in iure coram domino Alberto de Mangano, iudice et assessore domini Cavalcabovis de Medicis, potestatis Ianue, et presentibus dicto Sorleone et dicto tutore suo et presentibus testibus infrascriptis se tutorio et curatorio nomine dictorum minorum nolle contradicere dicte petitioni neque dicto Sorleone, sed ipsi petitioni dicto nomine cedit et dictus dominus iudex, recepta confessione ipsius, prononciavit et per sententiam declaravit ut supra et rupit et bonorum^d possessionem dedit et condempnavit ut supra dictam Simonam curatorio nomine honorum^e dicti Percivalis et tunc nomine dictorum Petrini et Iacobini et per ipsam dictos minores ut supra secundum tenorem petitionis predictae dicto Sorleone auctoritate dicti curatoris sui et non obstante contradictione dicte tutricis et curatricis et laudem inde dictus dominus iudex fieri precepit, presentibus dictis partibus et testibus infrascriptis. Actum Ianue, in ecclesia beati Laurencii, testes Raimondinus de Casali, iudex^f, Guillelmus de Petra, iudex, Nicolaus Curlaspetus, notarius, Iohannes de Baxano, notarius, et Ianuinus Vatacius. Anno dominice nativitatis M^oCC^oLXXX^o, indictione VII^a, die XXII marcii, inter primam et terciam.

^a Così ^b segue depennato et tutricem ^c corretto ^d b- corretta su p ^e ripetuto
^f segue depennato Simon

1298 gennaio 5, Genova

Obertino del fu Pasquale de Mallono riconosce di aver ricevuto da sua moglie Francolina di Giovanni Cintraci 175 lire a titolo di dote, donandogliene contestualmente 100 in antefatto.

Notai Antichi 147/II, c. 54v.

Nel margine esterno la seguente annotazione, ripetuta due volte: « F(actum) ».

In nomine Domini amen. Ego Obertinus, filius quondam Paschalis de Mallono, confiteor tibi Francoline, filie Iohannis Cintraci, sponse et uxori mee per verba de presenti, me a te habuisse et recepisse pro dotibus et patrimonio tuo libras centum septuaginta quinque ianuinarum, renuncians exceptioni non numerate pecunie et dotis non solute et omni iuri, et facio tibi dicte Francoline antefactum sive donacionem propter nupcias librarum centum ianuinarum, ad habendum, tenendum et quicquid volueris faciendum secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue, quas dotes et antefactum predictum promitto tibi dicte Francoline solvere et restituere tibi seu cui de iure restitutio fieri debuerit adveniente condicione dotium restituendarum, alioquin penam dupli ditorum dotium et antefacti tibi stipulanti promitto, ratis manentibus supradictis, et proinde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum Ianue in contracta Sancti Donati, in domo qua moratur Iohannes Cintraci, anno dominice nativitatis M^oCC^oLXXXV^oVIII, indictione X^a, die V ianuarii^a, circa primam. Testes Dondus de Capite Pag(ani), Paschalis de Prina, Montanarius de Turri et Egidius de Vindercio.

^a *Segue un segno depennato.*

1298 gennaio 5, Genova

Francolina di Giovanni Cintraci, già vedova di Giacomo de Spignano e ora moglie di Obertino del fu Pasquale de Mallono, riconosce di aver ricevuto dal tutore di Castellina, figlia sua e del defunto Giacomo, la restituzione della dote di 150 lire, con l'esclusione dell'antefatto.

Notai Antichi 147/II, c. 54v.

In nomine domini amen. Ego Francolina, filia Iohannis Cintraci et uxor quondam Iacobi de Spignano et nunc uxor Obertini, filii quondam Paschalis de Mallono, confiteor tibi Symoni de Spignano, tutori Castelline filie^a mee et dicti quondam Iacobi, me habuisse et recepisse a te et de pecunia dicte minoris libras centum quinquaginta ianuinarum doctium mearum et quas dotes dictus quondam Iacobus, olim maritus meus, mihi dare et restituere promisit aduenien/te (c. 55r.) condicione restituendarum doctium et de quibus dotibus fit mencio in instrumento scripto manu Leonellis Falacha, notarii, M^oCC^oLXXXIII, die XXVIII madii, renuncians exceptioni non numerate peccunie et non recepte et omni iuri. Quare promitto et convenio tibi, recipienti dicto tutorio nomine, quod de predictis libris centum quinquaginta vel aliqua parte earum seu occasione earum nullain perpetuum contra te, dicto nomine, seu contra dictam minorem, seu in bonis que fuerunt dicti quondam Iacobi, fiet de cetero lis, questio, peticio seu controversia movebitur per me vel habentem causam a me, faciens tibi de predictis finem, remissionem et pactum de non petendo, liberans te et dictam minorem de predictis per acceptulationem aquilianam stipulacione solempniter interposita, alioquin penam dupli de quanto et quociens contrafieret, vel non observaretur, tibi, recipienti dicto nomine stipulanti, promito, ratis manentibus supradictis, et proinde omnia bona mea, habita et habenda, tibi, recipienti dicto nomine, pignori obligo, faciens predicta in presentia, consensu, voluntate et auctoritate dicti^b Iohannis cintraci, patris mei, et dicti Obertini, mariti mei, et consilio testium infrascriptorum, quos meos propinquos, vicinos et consiliatores in hoc casu elligo et appello, salvo non obstantibus supradictis mihi omni iure in antefacto de quo fit mencio in dicto instrumento, de quo antefacto non intelligatur facta esset aliqua quitacio seu remissio. Actum Ianue, in contracta Sancti Donati, in domo qua moratur Iohannes Cintraci, anno dominice nativitatis M^oCC^oLXXXVIII, indictione X^a, die V ianuarii, circa primam. Testes Dondus de Capite Pag(ani), Montanarius de Turri et Paschalis de Prina.

^a *Segue depennato* quondam

^b *segue depennato* patris

1282 maggio 9, Genova

Ansaldo Doria, Tomaso Malocello e Paolino Doria, da una parte, e Benedetto Zaccaria, dall'altra, impegnano vicendevolmente 400 lire come arrasponsalicia sul matrimonio di Daniele Doria e Veholochia di Maunele Zaccaria, da celebrarsi entro 2 anni, dietro la corresponsione di una dote di 600 lire e un antefatto di 100.

Notai Antichi 40/II, c. 74v.

Nel margine esterno le seguenti annotazioni: « Benedicti Iacharie »; « Nicoloso filio Daniellis Aurie s. V (*segue depennato* s. XVIII) »; « Non »; « Nota quod Ansaldus Aurie sive uxor quondam Daniellis noluit dare nisi s. V quos solvit Benedictus (*seguono alcune parole illeggibili per macchie di umidità*) ».

L'abbreviatura è barrata con una linea obliqua.

In nomine Domini nostri omnipotentis^a, amen^b. Ansaldus Aurie, Thomas Mallocellus et Pollinus Aurie^c, ex una parte, et Benedictus Iacharia, ex altera, volentes quod matrimonium contrahatur inter Nicolosum, filium quondam Daniellis Aurie, ex una parte, et Veholochiam filiam Manuellis Iacharie, ex altera, et pro matrimonio contrahendo et complehendo inter predictum Nicolosum et dictam Veholochiam confessi fuerunt dicti Ansaldus et Thomainus et Pollinus habuisse et recepisse a dicto Benedicto pro arris et nomine arrarum sponsaliciarum libras quadringentas ianuinarum, de quibus predicti Ansaldus et Thomainus et Pollinus vocaverunt se quietos et solutos, renunciantes exceptioni non numerate peccunie, dictarum arrarum non solutarum, doli, mali in factum, condicioni sine causa et omni iuri, et ex predicta causa predicti Ansaldus, Thomas, Pollinus promisserunt et conuenerunt predicto Benedicto se facturos et curaturos ita et taliter quod dictus Nicolosus consentiet in dictam Veholochiam tamquam in uxorem legitimam et sponsam legitimam per verba de presenti usque ad duos annos proxime venturos et ipsam desponsabit et in uxorem transducet usque ad predictum tempus et quod dictus Nicolosus cum omni solempnitate iuris, si dictum matrimonium contrahetur, faciet instrumentum in quo dictus Nicolosus confitebitur habuisse et recepisse pro dotibus et nomine dotium dicte Veholochie libras sexcentas ianuinarum, et antefactum faciet de libris centum secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue, et quas dotes et

antefactum dictus Nicolosus promittet restituere dicte Veholochie, vel cui de iure restitui debebunt quando dies vel condicio restituendarum doctium advenerit, et cum pena, ut moris est, et sub obligatione bonoum suorum, alioquin, si predicta non observaverit dictus Nicolosus et in aliquo contrafecerit, promisserunt dicto Benedicto reddere et restituere dicto Benedicto predictas arras duplicatas, hec est libras octingentas. Versa vice dictus Benedictus confessus fuit dictis Ansaldo, Thome et Pollino habuisse et recepisse ab eis libras quadringentas / (c. 75r) pro arris et nomine arrarum sponsaliciarum et pro contraendo matrimonio inter dictam Veholochiam et dictum Nicolosum, de quibus libris quadringentis dictus Benedictus vocavit se quietum et solutum, renuncians exceptioni non numerate peccunie et omni iuri. Unde et ex predicta causa^d promisit dictus Benedictus dictis Ansaldo, Thome et Polino se facturum et curaturum ita et taliter quod dicta Veholochia usque ad annos duos proxime venturos consenciet in dictum Nicolosum tanquam in maritum et legitimum sponsum, et paciatur dictam Veholochia se transduci usque ad dictum tempus, et promisit se facturum et curaturum ita et taliter quod dicta Veholochia, ante predictum tempus duorum annorum et quodcumque infra predictum tempus dictorum duorum annorum, dicti Ansaldo, Thomas et Pollinus vel alter eorum requisiverint dicte Veholochie vel ad domum qua habitare consuevit dictus Benedictus quod dictam Veholochiam consenciet in dictum Nicolosum et paciatur se transduci, quod dicta Veholochia ante tempus dictorum duorum annorum consenciet in dictum Nicolosum tanquam in sponsum et legitimum maritum et se paciatur transduci a dicto Nicoloso quodcumque denunciatio fuerit facta ad domum qua habitat dictus Benedictus et promisit dictus Benedictus quod, si dictum matrimonium^e complebitur dictis Ansaldo, Thome et Polino tunc nomine dicti Nicolosi dare et solvere in transductione Veholochie libras trescentas ianuinarum^f dictis dotibus et a trasducone usque ad annum unum tunc proxime venturum^g libras centum quinquaginta et ab inde in antea usque ad annum unum tunc proxime venturum alias libras centumquingenta, ita quod a transductione dicte Veholochie usque ad duos annos tunc proximos^h sit facta integra solucio de predictis libris sexcentis dictarum dotium, alioquin, si dictus Benedictus vel dicta Veholochia non observaverit omnia et singula supradicta et in aliquo contraferiet, promisit dictus Benedictus dictis Ansaldo, Thome et Pollino restituere dictas arras duplicatas, hoc est libras octingentas. Que omnia et singula supradicta promisserunt dicte partes sibi adinvicem solempniter atendere, complere et observare sub pena dupli de quanto et quociens contraferiet, in quam penam incidat pars non observans obser-

vanti, ratis manentibus predictis et sub ypotheca bonorum suorum, renunci-
cians iuri de principaliⁱ, iuri solidi, nove constitutionis de duobus reis et
omni iuri, et confitens dictus Pollinus se maiorem esse annis XX, iurans ut
supra per omnia attendere, complere et observare et in nulla contravenire, et
fecit predicta omnia et singula consiclio infrascriptorum testium, quos eius
propinquos et consiliatores in hoc casu ellegit et appellat. Actum Ianue in
domo Palmerii Mignardi iudicis. Testes dictus Palmerius, Iachinus Silvanus,
Iohanninus de Mari, Manuel Nicolai de Porta et Ianuinus Vatacius, anno
dominice nativitatibus M^oCC^oLXXXII^o, indictione VIII, die VIII madiiⁱ.

^a nostri omnipotentis *nell'interlinea* ^b segue depennato Nos ^c segue depennato
quilibet nostrum in solidum, in presencia, consensu ^d corretto ^e segue depennato con-
trahetur ^f segue depennato cum ^g tunc-venturum *nell'interlinea* ^h tunc proximos
nell'interlinea ⁱ segue depennato et omni ⁱ seguono due parole illeggibili per macchie di
umidità.

19

1213 maggio 10, Genova

Fulco, figlio del defunto Fulco di Castello, fa il suo testamento.

Notai Antichi 7, c. 132r.

Nel margine inferiore, in calce al documento, la seguente annotazione: « p(agavit) ».

L'abbreviatura è barrata con una linea obliqua.

Ego Fulco, filius quondam Fulconis de Castello, contemplatione ulti-
me voluntatis rerum mearum talem facio dispositionem. In primis iudico
pro anima mea libras C, quarum dimitto decenum operi Sancti Laurentii et
residuum earum volo distribui et dari in ordinamento Aimeline, uxoris mee,
et Bonifatii^a quondam Iacobi de Volta, consanguinei mei. Sepeliri volo apud
Sanctam Mariam de Castello. De dotibus uxoris mee Aimeline habui libras
D denariorum Ianuensium, de quibus habet cartam, et quas volo et statuo
quod dicta uxor mea habeat in denariis et, si in denariis solvi non posset,
volo et statuo quod solvantur ei in bonis sive de bonis meis quibus ipsa
maluerit; et confiteor quod duo loca cabelle salis, que sunt scripta supra
dictam uxorem meam, sunt sua et de suis extradotibus empta fuerunt. Item
confiteor quod dicta uxor mea habet libras L denariorum Ianuensium de

suis extradotibus in pedagio quod fuit emptum a marchione de Monteferrato, quod pedagium colligit Arnardus Guertius de Castello. Et volo et statuo quod predicta uxor mea habeat in terram de Alegaria, quam emi a Bonoiohanne Bufferio et uxore eius, libras C pro suo antifacto^b et libras C, quas ego habui ultra libras D de dotibus suis a Willelmo Rataldo quondam patre suo et pro hiis^c, pro predictis libris CC lego dicte uxori meę dictam terram de Alegaria cum domo supraposita, vinea et arboribus et cum omni suo iure^d et torculari et vegetibus et cum omnibus utensili^{li}bus ipsius domus et quod plus valet, eidem uxori meę meo dono do. Item lego prefate uxori meę omnia garnimenta et ioia et massaricia et utensilia et pannos et quicquid habeo in domo qua habito et volo et iubeo et statuo quod dicta uxor mea nullo modo constringatur nec constringi possit a consulibus vel ab ulla alia persona faciendi sacramentum de rebus meis manifestandis. Reliqua bona mea omnia lego Fulconi, filio meo, et inde eum heredem michi instituo et si antequam decedam alios filios masculos ex dicta uxore mea genuero, volo quod sint pariter heredes mei cum predicto filio meo Fulcone; si vero filiam ex ea genuero, volo quod habeat de bonis meis libras CCC in denariis et si dictus filius meus Fulco infra etatem annis XV sine legitime herede ex se nato vel sine fratribus decesserit, succedant ei pariter in bonis que ei lego Merlo et Willelmus, fratres mei, tali modo et pacto quod dicti fratres mei Merlo et Willelmus dent et teneantur dare pro anima mea libras C ultra illas libras C quas pro anima mea lego et quod nullo modo molestent vel inquietent dictam uxorem meam et si prefati fratres mei aliquo modo per se vel per aliam personam pro eis molestarent seu inquietarent prefatam uxorem meam vel adversus eam aliquam facerent requisitionem vel actionem moverent, volo, iubeo et statuo quod nullo modo succedant dicto filio meo in bonis que ei lego nec de bonis meis ullo modo aliquod habeant et uxor mea Aimelina succedat dicto filio meo Fulconi in bonis omnibus que dicto Fulconi lego et ipsa det et teneatur dare pro anima mea libras C ultra illas libras C quas^e pro anima mea lego. Dictum filium meum Fulconem dimitto sub potestate et custodia dicte uxoris meę et volo et iubeo quod dictus filius meus stet cum dicta matre sua Aimelina et do ei tutores Merlonem et Willelmum, fratres meos, et Bonifatium quondam Iacobi de Volta et Lanfracum Rubeum, consanguineos meos, et dictam uxorem meam Aimelinam et sub tutelam horum quinque eum dimitto. Omnia vero alia^f testamenta seu codicilla que ab hinc retro feci casso et evacuo et istud firmiter et stabile esse iubeo. Hec est mea ultima voluntas que si non valet iure testamenti vim codicilli vel alterius cuiuslibet voluntatis obtineat. Actum Ianue,

in domo dicti Fulconis. MCCXIII, inditione XV^a, decimo die madii, in sero circa completorium. Testes Ugolinus Mallonus, Henricus Mallonus, Willelmus^f Manens, Willelmus Cigala^h, Otto Ciliumblancum, Willelmus filius Ugolini Malloni et Iohannes Cigala.

^a -o- *corretto su e* ^b *corretto su sua antifacta* ^c *et pro hiis nell'interlinea* ^d *et cum omni suo iure nell'interlinea* ^e *segue depennato supra* ^f *alia nell'interlinea* ^g *segue depennato Mallo* ^h *nel testo Cicagala*

20

1259 luglio 26, Genova

Rosa, vedova di Pietro Carnigia, in qualità di tutrice del nipote Pasqualino fa redigere l'inventario dell'eredità del defunto genero Giacomo Turtura di Milano, padre del minore.

Notai Antichi 68/I, c. 47v.

L'abbreviatura è barrata con una linea obliqua

Ego Rosa, uxor quondam Petri Carnigie, tutrix Pascalini, filii quondam Iacobi Turture de Mediolano et Bonadone uxoris ipsius, filie mee, et in ipsa tutela per dictum Nicolaum de Sclatarinis, Ianuensem consulem de iusticia deversus burgum, confirmata, ut penas evitem circa tutores et curatores non conficientes inventarium introductas, volens per dictum minorem inmiscere hereditati paterne cum beneficio inventarii, premissis venerabili signo crucis manu propria scripto, convocatis voce preconia creditoribus et legatariis et loco absencium vel interesse nolencium, si qui sunt, adhibitis Iohanne Basso de Fundico, Symone Manto, tabernario, et Rustico Macarolio et Iacobo Borromino, idoneam substanciam possidentibus et dictum quondam defunctum cognoscentibus, in presencia dicti consulis actoritatem suam et decretum interponentis, et Iacobi Lochi et Vassalli Salmonis, publicarum personarum, antequam de ipsa tutela me intermitam aut de ipsis bonis hereditatis nomine dicti minoris aliquid attingam, tam tutorio nomine et ut^a tutrix dicti minoris, quam hereditario nomine ipsius minoris, ut nulli fraudi locus relinquatur et omnia sine suspicione procedant^b de bonis et rebus dicti quondam Iacobi^c inventarium seu repertorium facere disposui et facio.

In primis, me invenisse in dicta hereditate capsiam unam^d. Item^e confiteor me invenisse in dicta hereditate ut infra, primo, instrumentum unum factum manu Iohannis Fabri quondam Arduini corregiarii, M^oCC^oLVIII^o, die XIII^a decembris, in quo continetur quod Antonius de Mediolano, asinarius, confessus fuit habuisse et recepissee mutuo gratis a dicto Iacobo seldos XVIII ianuinorum.

Item aliud instrumentum factum manu Oberti de Vineis, notarii, M^oCCLVIII^o, die XVIII^o februarii, in quo continetur quod Willelmus de Bardi confessus fuit se habuisse et recepissee a dicto quondam Iacobo libras tres ianuinorum implicatas comuniter et alias quas portabat et quas in Sardineam apud Portum Turris portare debebat ad quartum lucri, nullo mutato itinere.

Item aliud instrumentum scriptum manu Willelmi Caballi notarii, M^oCC^oLVIII^o, die VIII^a madii, in quo continetur quod Obertus de Murta et Obertus Vignosus, quisque pro dimidia, confessus fuit se habuisse in accomendatione a dicto quondam Iacobo Turtura libras sex ianuinorum, quas Deo propicio in Sardineam et quo iretur mercandi causa portare debebant, ad quartum lucri.

Item aliud instrumentum scriptum manu Oberti de Vineis, notarii, M^oCC^oLVIII^o, die XV^a madii, in quo continetur quod Iohannes Carmadinus confessus fuit se habuisse et recepissee in accomendatione a dicto Iacobo Turtura libras VIII, soldum I, denarios VIII ianuinorum implicatas in aqario, quas Deo propicio portare Maonicam^d vel quo Deus sibi melius administraret dedebant^e, ad quartum lucri.

Item aliud instrumentum scriptum manu Bonvassalli de Maiore, notarii, M^oCC^oLVIII^o, die XXIII^o madii in quo continetur quod Arduinus de Mediolano, scutarius, confessus fuit se habuisse et recepissee a dicto quondam Iacobo gratis mutuo et amore libras undecim, soldos decem ianuinorum.

Item aliud instrumentum scriptum manu Oberti de Vineis, notarii, M^oCC^oLVIII^o, die XV^a februarii in quo continetur quod Iohannes de Placencia, qui habitat Ianue um Guideto Baiono Spinula, confessus fuit se habuisse et recepissee in accomendatione a dicto Iacobo Turtura libras quatuor ianuinorum implicatas comuniter cum sua comuni implicita, quas, Deo propicio, in Sardineam gratia mercandi portare debbebat, ad quartum lucri, nullo mutato itinere.

Item aliud instrumentum scriptum manu dicti notarii M^oCC^oLVIII^o, die XVI madii, quo continetur quod Willelmus Ceresia confessus fuit se habuisse et recepissee a dicto Iacobo Turtura in accomendatione soldos quadraginta

ianuinorum, ultra aliam accomendationem inmplicatis eis comuniter cum aliis quas portabat quomodoque dictus sibi nulus administraret mercandi causa, ad quartum lucri.

Item aliud instrumentum scriptum manu Pagani de Serra, notarii, in quo continetur quod Petrus Sardus de Predi et Symona iugales, quilibet ipsorum in solidum, confessi fuerunt se habuisse et recepisse a dicto quondam Iacobo Turtura mutuo gratis et amore libras quinque soldos quindecim ianuinorum.

Item aliud instrumentum scriptum manu dicti Oberti de Vineis, notarii, M^oCC^oLVIII, die XIII / (c. 48r) ianuarii, in quo continetur quod Petrus Nigrinus de Modoecia, qui habitat in Predis, confessus fuit se habuisse et recepisse in accomendatione a dicto quondam Iacobo libras tres, soldos duodecim ianuinorum, implicatas in spatibus, quas, Deo propicio, in Provinciam mercandi causa portare debebat, ad quartum lucri.

Item aliud instrumentum scriptum manu dicti Oberti notarii, M^oCC^oLVIII^o, die VII^a iunii, in quo continetur quod Rusticus Macharolus se habere in accomendatione de pecunia dicti Iacobi libras viginti quinque ianuinorum, que erant implicate in alumine comuniter cum aliis denariis quos dictus Rusticus habebat in ipso alumine, et promisit ipsi Iacobo Turtura usque nativitatem Domini tunc proxime dictas libras viginti quinque et quicquid contingerit de lucro in potestatem dicti Iacobi vel sui certi missi ponere et consignare.

Item aliud instrumentum scriptum manu dicti Oberti, notarii, M^oCC^oLVIII, die IIII^a februarii, in quo continetur quod Willelmus Ceresia confessus fuit se habuisse et recepisse in accomendatione a dicto Iacobo Turtura libras quatuor ianuinorum implicatas comuniter cum aliis quas portabat, quas, Deo propicio, per Riperiam Ianue usque Marsiliam mercandi causa portare debebat.

Item aliud instrumentum scriptum manu Enrici de Braia, notarii, M^oCC^oLVI^o, die XI^a novembris, in quo continetur quod Petrus Carnigia et Rosa, iugales, confessi fuerunt se habuisse et recepisse in societate sive accomendatione a dicto quondam Iacobo Turtura, genero eorum, libras decem ianuinorum, cum quibus in Ianua lucrari et negociari debebant usque menses sex tunc proxime et in capite ipsius^f termini dictas libras decem ipsi vel suo certo misso per se vel suos nuncios dare et consegnare promiserunt, cum medietate lucri.

Item, in denariis ad banchum Pinellorum libras triginta unam. Item indenariis ad banchum quondam Willelmi Lecacorvuum, libras quatuor, soldos dedem ianuinorum.

Item casiam unam. Item scutum unum. Item capellinam unam, pelles duas virigati. Item ciprisium unum virgatum. Item culcituram unam. Item strapuntam unam. Item cosinum unum. Itemsaconum unum. Item lintea-mina quatuor. Item cultram unam albam. Item copertorium unum tinctum. Item supracotum unum scarlate. Item tunicam unam scarlate. Item clamidem unam scarlate pena foratam. Item pelles virides. Item supracotum stamine ferris. Item supracotum unum nebiati. Item comanum unum. Item anulum unum auri. Item cocleas duas magna. ***.

Spacium vero superius relictum est ut, si quid memorie occurerit, pariter conscribatur. Actum Ianue, in palacio Burgi quondam Mirualdi de Turcha, anno dominice nativitatis M^oCC^oLVI^oIII, indictione prima, die XXVI iulii, ante terciam. Testes Obertus Paxius, Lanfranchus Gatiluxius, Enricus Teraverius, Çiçardus de Pontedecimo.

^a segue depennato de ^b corretto ^c nell'interlinea su pat depennato ^d così per
 Maioricam ^e nell'interlinea ^f segue depennato anni

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'obiettivo di questo contributo non si limita a una sottolineatura delle indiscutibili ricchezza e poliedricità di contenuto del grande giacimento costituito dai cartolari notarili di matrice genovese (almeno 250 entro la fine del Duecento). L'autrice si interroga, oltre che sulla specifica genesi di ciascun cartolare, anche sulle perdite avvenute, con articolate domande rispetto a una selezione vuoi intenzionale, vuoi casuale, al nodo della clientela che si rivolge a un notaio, alla reazione professionale del notaio di fronte alla clientela femminile attiva in prima persona, alla frequenza con cui le donne figurano in varia veste nella documentazione; nel prendere a esempio documenti che testimoniano dei patrimoni femminili, pone alcune domande che ne suggeriscono una lettura non letterale e non ingenua.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, *cartularia* notarili, patrimonio, diritti, prassi, metodo, donne, genere.


The aim of this essay is not just to underscore the undeniable richness and variedness of the information contained in the large deposit of notarial cartularies of Genoese origin (at least 250 registers till the end of the thirteenth century). The author questions not only the specific genesis of each cartulary, but also the losses, posing complex questions regarding the selection, whether intentional or random, the clientele that made recourse to a notary, the notary's professional reaction to female clients who acted on their own behalf, the frequency with which women appear in various capacities in the documentation. By taking as an example documents concerning female property, the author suggests a less literal and naïve interpretation of notarial acts.

Keywords: Middle Ages, 12th-14th centuries, Genoa, notarial registers, notaries, women, patrimony.

III. *Dote, antefatto, augmentum dotis:* *costruire il patrimonio delle donne in Liguria* *nei secoli XII e XIII*

Denise Bezzina

Quando si prendono in considerazione le doti, gli sviluppi innescati dalle nuove leggi che regolano la creazione e la gestione dei patrimoni femminili introdotte nei primi decenni del secolo XII rappresentano uno spartiacque epocale. È un dato ben noto agli storici¹, e più volte ribadito nelle pagine di questo libro², che l'abolizione della *tercia* sia la prima di una lunga successione di norme che nei secoli bassomedievali contribuiscono a ridurre drasticamente la possibilità per le donne di acquisire e gestire un proprio patrimonio personale. La sintetica norma introdotta dai consoli nel 1143³ – poche righe poi

This article is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 839001. GenALMA – Kinship, Alliance and Urban Space: The Genoese 'Alberghi' in the Late Middle Ages (c. 1150 - c. 1450). The project is being carried out at the CNRS – Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université), as host institution. The information and views set out in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official opinion of the Research Executive Agency (REA). The REA or any person acting on its behalf are not responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

¹ Sulla questione si rimanda innanzitutto al tutt'ora imprescindibile studio di BELLOMO 1961, p. 5 e sgg., e a HUGHES 1978. Per una sintesi sugli sviluppi in Italia in CHABOT 2020. Sul caso genovese BRACCIA 2000-2001 e ancora HUGHES 1975a e 1975b

² Su tale aspetto si vedano anche i Capitoli VI e X.

³ Il lodo consolare che abolisce questa prerogativa femminile è trascritto in *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 64, pp. 105-107. A Genova la norma viene introdotta a due anni di distanza dal primo caso chiaramente attestato, cioè Pisa, dove la *quarta*, di origine longobarda, viene abolita nel 1141 con effetto retroattivo (STORTI STORCHI 1998, pp. 72-73). Ma le prime avvisaglie di questi cambiamenti si possono osservare già diversi decenni prima: nel suo ancora fondamentale studio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi Manlio Bellomo registra come in una donazione di beni ubicati nel territorio di Milano fatta nel 1090 – ben mezzo secolo prima dell'abolizione della *quarta* a Pisa – un prete stabilisce che da quel momento in poi nessuna donna avrebbe potuto più rivendicare il diritto di origine longobarda sul suo *castrum* (BELLOMO 1961, pp. 6-7). Per gli sviluppi successivi si rinvia, oltre che a *ibidem*, pp. 5 e 132 e sgg., anche

condensate in modo ancora più laconico dall'annalista Caffaro⁴ – stabilisce che da quel momento in poi tutte le donne della diocesi⁵ di Genova avrebbero perso i loro diritti su un terzo dei beni del marito in caso di vedovanza. La *tercia* viene così sostituita dall'*antefactum* – il dono che il marito predispone per sua moglie al momento del coniugio – a cui è anche fissato il tetto di 100 lire, una cifra molto inferiore a quanto una vedova avrebbe potuto rivendicare secondo il previgente ordinamento. Oltre a tale donativo, dal 1143 in poi, alle vedove spetta di diritto la sola dote che viene corrisposta dalla famiglia di origine. Si tratta di una cifra in ogni caso contenuta, che certamente non rispecchia l'entità del patrimonio familiare, in specie se la sposa proviene dal ceto aristocratico. Con l'introduzione della nuova norma, quindi, l'obbligo (e l'onere) di provvedere al sostentamento delle donne in caso di vedovanza passa di fatto dai mariti alle famiglie d'origine delle spose, con implicite ripercussioni sulle strutture familiari.

Sebbene nei secoli altomedievali la prassi di concedere un donativo alla nubenda da parte della famiglia di origine permanga in molti contesti⁶, questo fondo dotale non costituiva l'elemento centrale del patrimonio di una donna. Anzi, i diritti vantati dalle donne sul patrimonio del marito attraverso la *tercia/quarta* incidono profondamente sulla ricchezza familiare, a scapito dei discendenti diretti che vengono privati di un terzo o un quarto dell'eredità paterna. Con la trasformazione della *tercia* in *antefactum*, la dote diventa il patrimonio femminile per eccellenza, spesso, come si vedrà oltre, oggetto di attente strategie familiari e individuali, ma anche causa di duri scontri intrafa-

al recente e esaustivo articolo di CHABOT 2020, mentre per una sintesi su Genova e Liguria al lavoro di GUGLIELMOTTI 2020.

⁴ *in isto consulatu terciæ ablate fuerunt mulieribus*. Ancora più eloquente e degna di nota delle poche parole di Caffaro, è l'illustrazione e margine del codice che mostra due donne che protendono le loro mani vuote, riprodotta nell'edizione degli *Annali genovesi* 1 1890, p. 31. HAUG 2016, in particolare pp. 58-59, ne ha dimostrato una datazione alta, coeva alla trascrizione degli appunti dell'annalista nel registro ufficiale del comune.

⁵ Dal 1133 – quando Innocenzo II elevò Genova ad arcidiocesi distaccandola da quella milanese – comprende oltre alle diocesi in Corsica, quelle monastiche di Bobbio e di Brugnato e il monastero di San Venerio nell'isolotto del Tino, di fronte a Portovenere: POLONIO 2002, p. 33 e sgg.

⁶ Benché la dote tenda a scomparire nell'area centro settentrionale fanno la loro comparsa altri donativi, per esempio il *faderfio* (HUGHES 1978, p. 272). Molto probabilmente la prassi di concedere una dote permane nell'area meridionale della penisola e sicuramente in molte delle aree sotto l'influenza bizantina (*ibidem*, p. 273).

miliari, specialmente quando le vedove ne rivendicano la restituzione. Il caso ligure offre grandissime opportunità di verifiche nella prassi, perché la documentazione di natura continuativa – con l’abbondanza e pure con i problemi chiariti da Valentina Ruzzin nel capitolo precedente – che attesta gli usi delle doti è tutta posteriore al 1143 ed è reperibile nei protocolli notarili.

1. *Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici*

In ragione della sua centralità – non solo come metro della ricchezza delle donne, ma anche come strumento di strategie intra e interfamiliari – la dote ha catturato l’attenzione di studiosi e studiose che hanno indagato sia i contorni giuridici che la definiscono, sia la sua funzione in contesti cronologicamente e geograficamente distanti, osservandone le ricadute socio-economiche⁷. Nonostante la presenza di una strabordante letteratura al proposito, però, gli studi che hanno preso in considerazione la dote si concentrano in genere su un periodo più tardo, quando la presenza di abbondante documentazione notarile, e dunque pure di contratti dotali, permette una valutazione più puntuale del fenomeno. Poiché a Genova la documentazione consente uno scandagliamento delle fonti a partire dai decenni subito a ridosso dell’abolizione della *tercia*, la maggiore città ligure e in generale il contesto regionale su cui mira a esercitare un controllo si collocano come contesto privilegiato per valutare il ruolo della dote, i suoi sviluppi lungo i secoli tardomedievali e le differenze fra ambito genovese, città minori e contesti rurali.

1.1. *La dote nell’Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia*

Anche per il contesto ligure, tuttavia, la dote è stata già oggetto di studio. Occorre perciò riprendere quanto è stato fissato dalla passata storiografia. Il

⁷ Per l’alto medioevo si vedano innanzitutto i testi raccolti in *Dots et douaires* 2002. La bibliografia per il basso medioevo è decisamente nutrita e mi limito dunque a segnalare alcuni studi utili per un orientamento generale: *Femmes, dots, patrimoines* 1998; LANARO - VARANINI 2002 e a CHABOT 2020. Per studi su città specifiche, dal punto di vista dell’evoluzione del diritto, si rinvia a GIULIODORI 2005 (Bologna), LUMIA OSTINELLI 2003 (Siena), KUEHN 2015 (Milano), mentre su Firenze CHABOT 2011, pp. 69-82 e FAINI 2009, fondamentale per gli sviluppi in Toscana tra XI e XII secolo. Infine, anche se l’autrice prende in considerazione un periodo più tardo, è molto utile il confronto con BELLAVITIS 1995 e BELLAVITIS 2001, p. 141 e sgg. Per un ambito non cittadino, la Valsugana, si rinvia a BOCCHER - CURZEL - FRANCESCHINI 2017, pp. 185-204.

punto di partenza imprescindibile è un saggio che mostra in realtà gli sviluppi su più larga scala. Scritto dalla canadese Diane Owen Hughes e pubblicato nel 1978, l'articolo *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe* ben mostra gli sviluppi nella natura e nella qualità della porzione di patrimonio familiare concessa alle donne. La studiosa sceglie di muoversi lungo un'ampia cronologia prendendo le mosse dalla situazione nel mondo antico, in cui osserva la tendenza a concedere una dote per suggellare l'unione coniugale fra i greci e romani, passando per i secoli altomedievali – in cui secondo molti storici, la dote tende a scomparire⁸ – fino ad arrivare alle trasformazioni del secolo XII (e oltre)⁹. Hughes sottolinea come lentamente, nel corso dei secoli altomedievali, si afferma nella prassi la propensione a concedere ampi margini di autonomia nella gestione dei donativi maritali anche durante il coniugio nella forma della *Morgengabe*, o dono del mattino¹⁰.

La dote, secondo la studiosa allieva di Roberto S. Lopez, ricomincia a manifestarsi verso il secolo XI in Italia, Francia e Catalogna¹¹. Diane Owen Hughes non è di certo la prima a discutere i cambiamenti che interessano gli apporti maritali e più in generale i rapporti patrimoniali tra i coniugi nei se-

⁸ Si tratta di un dibattito che ha impegnato gli storici almeno fino al primo decennio del nostro secolo: secondo alcuni durante l'alto medioevo la dote tende a scomparire, mentre altri hanno avallato l'ipotesi di una certa continuità. Hughes abbraccia la tesi della scomparsa dell'istituto dotale (HUGHES 1978, p. 272). Per un brevissimo sunto dei due orientamenti storiografici si rimanda a CARPEGNA FALCONIERI 1995, pp. 7-8. La storiografia più recente tende a riconoscere la continuità di uso dell'istituto dotale; a questo proposito si rinvia nuovamente agli studi presentati in *Dots et douaires* 2002.

⁹ La studiosa chiude il saggio con una lunga discussione sul fenomeno dell'inflazione dotale nel tardo medioevo, vale a dire un tema allora vivo nella storiografia coeva. Tale letteratura aveva trovato nei flussi demografici il motivo principale della crescita sproporzionata dell'apporto dotale. Hughes invece sottolinea che bisognerebbe piuttosto porre l'accento sul ruolo giocato dalla dote nel complesso sistema di alleanze familiari: HUGHES 1978, p. 285 e sgg.

¹⁰ La situazione è riassunta dalla stessa Hughes quando afferma che nell'alto medioevo le popolazioni del Mediterraneo occidentale avevano adottato « a system of marital assigns whose chief award was neither the dowry of the ancient world nor the brideprice of the ancient Germans but a grant that had grown out of *morgengabe*, originally awarded to the wife as the price of her virginity »: HUGHES 1978, p. 274. In realtà ricerche più recenti hanno evidenziato un quadro più variegato: si vedano per esempio gli studi raccolti in *Dots et douaires* 2002 e, per una critica a questa affermazione di Hughes, a LE JAN 1993. Per una sintetica panoramica sulle diverse tipologie di assegni e il loro impatto sulle strutture familiari si rimanda a FELLER 2002.

¹¹ HUGHES 1978, pp. 271-272.

coli bassomedievali. Nell'arco di due secoli questo fondo si configura come il principale assegno maritale, a scapito del donativo del marito, tanto che la riaffermazione della dote coincide quasi ovunque con la scomparsa del dono del mattino¹². Non solo: le trasformazioni coincidono con la tendenza a escludere le figlie già dotate dall'eredità familiare (*exclusio propter dotem*), un principio dapprima evidente nei testamenti, dunque nella prassi, e in seguito imposto dalla normativa che nel corso del secolo XIII andava strutturandosi in compilazioni statutarie. Tali sviluppi erano in realtà già stati evidenziati, per quanto riguarda il contesto italiano, dagli storici del diritto: in primo luogo da Francesco Brandileone e Giulio Vismara, ma soprattutto da Manlio Bellomo¹³, il quale, nel suo ancora fondamentale studio sui rapporti patrimoniali tra coniugi (1961), pone l'accento sugli interessi familiari che si nascondono dietro all'abolizione degli assegni maritali di origine barbarica, sottolineandone le novità per il contesto comunale italiano¹⁴.

Anche se gli aspetti giuridici del passaggio alla dote erano stati già accertati, almeno per il caso italiano, e nonostante lo studio di Hughes sia ormai parzialmente superato, il suo lavoro spicca per l'approccio multidisciplinare, che applica all'analisi storica la metodologia propria dell'antropologia. La storica canadese riprende in parte Bellomo, ma dà maggior rilievo ai cambiamenti delle strutture familiari quale ragione cardine del passaggio al sistema dotale e del successivo deterioramento dei diritti patrimoniali femminili: definisce così le tappe principali di questi sviluppi in una prospettiva mediterranea. In tal senso, nel parlare esplicitamente di 'esclusione' delle donne dall'asse ereditario paterno – « dowries had about them a scent of *disinheritance* »¹⁵ – e nel porre l'accento sul passaggio dalla *Morgengabe* alla dote, le pagine di Hughes mettono in discussione la nozione proposta dall'antropologo Jack Goody che la dote vada considerata semplicemente come 'un'eredità anticipata'¹⁶. Si tratta di un dibattito ben noto, a cui si aggiungeranno le considerazioni di Christiane Klapisch-Zuber che – al pari di Hughes – sottolinea piuttosto il deterioramento della condizione delle donne: il suo campo di

¹² *Ibidem*, p. 276.

¹³ La tesi di Bellomo sullo sviluppo della dote e dell'antefatto nel contesto comunale è ben riassunta da BRACCIA 2000-2001, pp. 81-83.

¹⁴ BELLOMO 1961, pp. 6-7.

¹⁵ HUGHES 1978, pp. 288 e 290.

¹⁶ GOODY 1976.

indagine è la Firenze tardomedievale, dove questi sviluppi si manifestano con maggiore slancio¹⁷.

Pochi anni prima (1975, 1977) Hughes aveva avviato l'analisi di questi temi con due articoli, incentrati sul caso genovese, lavorando sempre su un'ampia cronologia, cioè i secoli XII-XV¹⁸. La studiosa si rivolge alle strutture familiari delle due compagini sociali più riconoscibili: aristocrazia e ceto artigiano. Già qui Hughes comincia a interrogarsi sul ruolo della dote nei cambiamenti nelle strutture familiari, evidenziandone la centralità. Proprio il sistema dotale che si afferma a Genova dopo il 1143, secondo la studiosa, avrebbe contribuito, da una parte, ad alimentare differenze tra aristocratiche e artigiane, le prime più svantaggiate perché hanno accesso a una porzione molto ridotta del patrimonio familiare rispetto a quanto viene concesso, in proporzione, alle seconde; dall'altra parte, la dote concorre anche allo sviluppo in senso decisamente agnazio dei gruppi parentali aristocratici, a cui secondo la studiosa è da contrapporre la struttura nucleare della famiglia artigiana.

1.2. *L'antefatto*

Più recentemente e sfruttando le possibilità offerte dall'eccezionalità del caso genovese, che come ribadito è possibile indagare grazie alla presenza di una serie pressoché ininterrotta di documenti a partire dagli inizi del secolo XII, Roberta Braccia si è concentrata sui contorni giuridici della *donatio propter nuptias*, evidenziandone gli sviluppi su una lunga diacronia e partendo dal primo riferimento all'*antefactum* (o *donatio propter nuptias*), datato 1130¹⁹, sino alla primissima età moderna. La studiosa nota come, in modo simile a quanto avviene in molte altre realtà, a Genova coesistano una

¹⁷ La studiosa francese ha trattato il tema in molti lavori: KLAPISCH-ZUBER 1985 è uno dei più noti. Tale visione negativa della condizione della donna a Firenze è stata di recente mitigata, e in particolare è stata messa in discussione la tendenza di contrapporre la città toscana (tradizionalmente paradigma di condizioni del tutto svantaggiose per le donne) e Venezia (a proposito della quale la storiografia ha in genere sottolineato che anche le mogli godevano di ampi margini di libertà): BELLAVITIS - CHABOT 2005. Inoltre, Isabelle Chabot contesta l'idea di *diverging devolution* di Goody osservando come le figlie sono spesso escluse dall'eredità materna: CHABOT 2011, p. 22 e sgg.

¹⁸ HUGHES 1975a, HUGHES 1975a, HUGHES 1977, mentre la studiosa ha utilizzato fonti genovesi anche per una considerazione ad ampio raggio dei sistemi di successione in Europa (HUGHES 1976).

¹⁹ BRACCIA 2000-2001, p. 84.

pluralità di assegni maritali, risultando l'*antefactum* attestato anteriormente all'abolizione della *tercia*. Prima del 1143, infatti, una donna si poteva sposare *secundum usum et consuetudinem* e avere così diritto a antefatto e *tercia*, oppure *secundum legem* e ricevere il solo antefatto, come si apprende da documentazione di natura prettamente normativa²⁰. Non è dato sapere, neanche indicativamente, se la percentuale di donne che potevano avanzare richiesta di entrambi gli assegni fosse maggiore rispetto a quante potevano rivendicare il solo antefatto. Questa considerazione non è di poco conto: se nel 1143 la percentuale di donne a cui spetta il solo antefatto supera quella di quante hanno diritto a entrambi i fondi, si può veramente considerare l'*odium terciae* uno spartiacque che spazza via diritti consolidati da secoli? O piuttosto si tratta di una norma che in fondo dà vigore legale a una tendenza che si sta insinuando nella società genovese da decenni, man mano che si rafforza lo *status* delle famiglie di vertice?

Ad ogni modo, va da sé che la norma varata dai consoli nel 1143 ha l'effetto di appianare eventuali differenze fra donne maritate *secundum usum et consuetudinem* e quelle coniugate *secundum legem*, ridimensionando in modo radicale le sostanze (e il potere) che erano state loro concesse attraverso il sovrapporsi di assegni maritali. Non solo: se in precedenza le donne potevano vantare diritti sull'antefatto *constante matrimonio*, a livello della prassi sia il contratto di dote (con cui viene di norma costituito l'antefatto), sia la legislazione duecentesca chiariscono che anche la *donatio propter nuptias*, in modo simile alla dote, diventa sostanzialmente un credito che la donna può rivendicare unicamente in caso di premorienza del marito²¹. Come già accennato, si tratta di una somma molto contenuta, almeno nel caso delle aristocratiche, visto che il tetto è fissato a 100 lire. Ma la studiosa osserva inoltre che gli statuti genovesi tardo duecenteschi sanciscono il principio di reciprocità dei lucri. In altre parole, se la dote non supera le 100 lire (tetto fissato per l'antefatto), il dono maritale deve essere per legge di valore uguale alla dote²².

²⁰ Una situazione che aveva già attirato l'attenzione dei giuristi che si sono occupati del diritto familiare in età medievale agli inizi del secolo scorso, come si spiega *ibidem*, p. 85 e relative note.

²¹ *Ibidem*, pp. 89-90. Braccia nota poi che « in pratica l'antefatto sembra tradursi in una donazione *inter vivos* con effetti *post mortem* » (*ibidem*, p. 91).

²² BRACCIA 2000-2001, p. 92; *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 131, *De antefacto mulierum restituendo*, p. 129.

Lo studio di Braccia, inoltre, evidenzia la difformità tra le norme in vigore a Genova e quelle vigenti nelle comunità del *districtus* ligure in materia di antefatto, sottolineando la lentezza con cui si attua il processo di uniformazione del diritto, lungo il quale si verificano casi in cui gli statuti delle città minori, al contrario di quanto prescrive la normativa genovese, proibiscono l'uso dell'antefatto, specialmente nella riviera di Ponente²³. In questo modo si afferma una sostanziale difformità nei diritti che potevano essere rivendicati dalle donne all'interno di un ambito regionale (oltretutto abbastanza contenuto) che, in linea con le ambizioni della Dominante, nel pieno Duecento avrebbe dovuto essere sottoposto a una normativa fundamentalmente omogenea²⁴.

Occorre però precisare una sostanziale differenza a livello normativo tra le due Riviere: se nella Liguria occidentale si riscontra una notevole produzione statutaria, a Levante l'assenza di tale produzione, riscontrabile almeno fino al villaggio di Framura, parla della vigenza del diritto genovese²⁵. Un'altra differenza notevole sussiste tra le due subregioni: se verso Ponente la riluttanza a sottomettersi al dominio della maggiore città ligure si riflette, per così dire, anche nel divieto di ricorrere all'istituto dell'antefatto, in molte aree del Levante l'antefatto non solo è riscontrabile nella documentazione notarile, ma l'istituto viene usato nel pieno rispetto della normativa vigente a Genova²⁶. Pure in quest'ultimo caso si rileva però qualche sfumatura, che rende più complesso il ventaglio di situazioni con cui le donne e le loro famiglie si devono misurare. Nell'estremo Levante ligure, dove dal punto di vista quantitativo la normativa prodotta è in qualche modo paragonabile a quella che si riscontra a Ponente, si nota che l'antefatto non è un diritto imprescindibile delle nubende, ma un mero assegno facoltativo che viene concesso a discrezione del marito²⁷.

²³ BRACCIA 2000-2001, p. 106 e sgg.

²⁴ L'attuale Liguria corrisponde al *districtus*, almeno nella sua accezione duecentesca, ossia l'area su cui la maggiore città ligure ambiva a estendere il proprio dominio. Le ambizioni di Genova, tuttavia, si devono costantemente scontrare con la riluttanza delle città del Ponente ligure ad assoggettarsi al comune genovese. Per una definizione di *districtus* si rinvia a SAVELLI 2003, pp. 74-87; per gli sviluppi nelle relazioni tra Genova e la regione si veda di recente la sintesi di GUGLIEMOTTI 2018.

²⁵ SAVELLI 2003, pp. 65-80.

²⁶ BRACCIA 2000-2001, p. 110.

²⁷ *Ibidem*, p. 111.

Proprio a causa di queste differenze – talvolta sottili, ma spesso, come nel caso dell’assenza dell’antefatto, notevoli – che disegnano un quadro normativo decisamente complesso, si è deciso di includere nell’analisi come venga concepita e gestita la dote anche fuori da Genova. Un simile approccio scongiura il rischio, da una parte, di appiattare il problema e di proporre un’immagine della dote troppo incentrata sulla situazione che si può cogliere investigando il solo ambito cittadino e, dall’altra, di proiettare questa situazione sul resto della regione. Prima di procedere oltre, tuttavia, occorre un’ulteriore premessa spostando adesso l’attenzione sulla correlazione tra dote e matrimonio.

2. Dote e matrimonio tra norma e prassi

Benché tra dote e coniugio ci sia un nesso imprescindibile, occorre tenere conto che nel periodo in oggetto la costituzione di un fondo dotale non è indispensabile per rendere valida l’unione matrimoniale. Se in epoca tardoantica la dote era infatti necessaria ai fini del matrimonio perché lo legittimava (*nullum sine dote fiat coniugium*, affermava la legge promulgata da Maggiorano nel V secolo)²⁸, tra le popolazioni barbare questa normativa non è mantenuta: i doni della famiglia di origine non erano essenziali per suggellare il patto matrimoniale²⁹. Con la rinascita del diritto romano tra la fine del secolo XI e l’inizio del secolo XII non viene ripreso il principio che vuole la corresponsione della dote come un atto che legittima l’unione. Ormai di competenza della chiesa, che ne rivendica la prerogativa sulla legislazione che lo regola, il matrimonio rimane, fino alla promulgazione del *Decretum Tametsi* (1563)³⁰, un istituto dai contorni poco chiari, senza regole fisse e azioni formali che ne potessero avvalorare la validità. A partire dagli inizi del secolo XII fino alla prima età moderna, infatti, per sposarsi non occorre presentarsi di fronte a un sacerdote e scambiarsi le promesse matrimoniali. Secondo il *Decretum Gratiani* (1140-1142)³¹ il coniugio comincia con il

²⁸ HUGHES 1978, p. 265, ripresa poi nelle leggi altomedievali per indicare il dono del marito.

²⁹ *Ibidem*, p. 273.

³⁰ Sul matrimonio dopo il concilio di Trento si rinvia a ZARRI 1996 e la preziosa sintesi di LOMBARDI 2001.

³¹ Come è ben noto, l’opera di Graziano, vescovo di Chiusi, mette in ordine il coacervo di canoni e decretali, spesso contrastanti, che si erano accumulati nel corso del tempo: al proposito si veda per esempio REYNOLDS 2007, pp. 6-7.

‘fidanzamento’ (con il consenso di entrambi i fidanzati, condizione essenziale perché l’unione sia ritenuta legittima). Tuttavia questo ‘matrimonio iniziato’ (*matrimonium initiatum*) viene perfezionato e reso valido (*matrimonium ratum*) quando l’unione è consumata, sancendone così l’indissolubilità. Al contempo è introdotta una fondamentale distinzione tra *matrimonium per verba de futuro* – ossia la promessa che costituiva un impegno, ma poteva essere rotto qualora i due promessi sposi non avessero cominciato la loro convivenza – e il *matrimonium per verba de praesenti*, cioè lo scambio di promesse di fronte a dei testimoni che rendeva il patto irrevocabile.

Per essere considerati marito e moglie agli occhi della chiesa erano perciò necessari semplicemente il consenso di un uomo e di una donna (in teoria senza pressioni esterne)³² e l’atto sessuale. Occorre però aggiungere che fino all’inizio dell’età moderna (ma anche oltre), le convivenze *more uxorio* erano tollerate e in una certa misura perfino equiparate alle convivenze matrimoniali³³. In assenza di una procedura precisa per certificare la legittimità del matrimonio, il confine tra matrimonio e concubinato resta molto labile: non sorprende dunque che lungo i secoli bassomedievali risultino frequenti i contenziosi tra ‘fidanzati’, coniugi o presunti tali³⁴.

Queste ambiguità sono evidenti nella normativa cittadina. Gli statuti genovesi tardo duecenteschi riprendono il diritto canonico per definire quali sono le condizioni per considerare una coppia effettivamente quali marito e moglie. Risulta eloquente in tal senso l’*incipit* del capitolo che sancisce l’obbligo per il marito di trattare bene la moglie: *Si quis postquam duxerit uxorem*

³² Il libero consenso di uomo e donna è una condizione imprescindibile perché un matrimonio sia ritenuto valido. Qualora fossero stati invocati *vis et metus* – cioè la paura dovuta a minacce, in genere da parte dei familiari – il matrimonio, se non ancora consumato, poteva essere facilmente annullato. Su questo aspetto si veda ORLANDO 2018, p. 27 e sgg. e LOMBARDI 2001.

³³ BRACCIA 2016, p. 28.

³⁴ Sono illuminanti gli esempi riportati in VALLERANI 2018. Si rinvia anche a MAZO KARRAS 2012 ed è quanto mai significativo che la studiosa ammetta la sua difficoltà a trovare una parola o un’espressione che possa definire le unioni fuori dal matrimonio in età premoderna, trovando i termini *quasi-marital unions*, *domestic partnerships*, e perfino *concubinage* inadeguati a descrivere queste relazioni nel medioevo (*ibidem*, p. 8). Secondo Jutta Sperling tali unioni informali sarebbero più comuni dove il sistema dotale e il principio di *exclusio propter dotem* non si afferma, cioè nella penisola iberica, mentre nell’Italia centro-settentrionale sarebbero più rari. Tale interpretazione tuttavia si basa su documentazione più tarda, relativa agli stessi anni del concilio di Trento: SPERLING 2004, p. 70 e sgg.

*atque carnaliter eam cognoverit vel steterit in una domo cum ea*³⁵. Al tempo però negli statuti il marito viene definito *maritus seu qui marito publice credebatur*³⁶, a testimoniare ulteriormente come non ci sia in realtà un modo per appurare con assoluta certezza che un individuo sia coniugato.

Un documento rogato nel 1159 dimostra efficacemente come l'assenza di una normativa chiara e di documentazione che avvalorino la validità di un'unione crei spesso equivoci che possono avere ricadute anche sui diritti patrimoniali di coloro che sono coinvolti. Il 15 agosto di quell'anno, nella chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne e di fronte ai testimoni Ottone di Milano, Guglielmo Astanova, Baldizzone Usodimare e Amico Grillo, Pietro Clerico dichiara a Mabilia che l'aveva presa come sua legittima moglie prima di aver avuto dei figli da lei (*quod antequam ex te Mabilia procreassem aliquam prolem sponsaveram te et pro legitima coniuge ceperam*), benché non avesse ancora provveduto a far redigere lo strumento dotale; afferma, inoltre, di aver ricevuto da lei 10 lire in dote e di aver costituito a sua volta l'antefatto secondo gli usi e le consuetudini della città³⁷. Il contratto di dote (o almeno la promessa di stilarlo) è qui usato per rafforzare la dichiarazione di Pietro e forse non è un caso se tra i testimoni si ritrovino Baldizzone Usodimare e Amico Grillo, che nei due anni precedenti avevano ricoperto la carica rispettivamente di console e di console dei placiti³⁸. La testimonianza dei due ex consoli appare qui come un'ulteriore convalida della liceità del rapporto tra Pietro e Mabilia in un eventuale contenzioso circa lo *status* coniugale della donna e forse in relazione ai suoi diritti patrimoniali, nonostante l'evidente esiguità delle sue sostanze: ed è significativo che l'uomo si appelli a due individui coinvolti nell'amministrazione della giustizia laica, mentre tra gli altri astanti non figurano chierici. Non solo: mettere in discussione la validità di un matrimonio significa inoltre mettere in discussione lo *status* dei figli nati da quell'unione. La dichiarazione di Pietro va dunque considerata come una mossa per proteggere la famiglia.

³⁵ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 133, *De uxore bene tractanda*, p. 130.

³⁶ *Ibidem*, cap. 151, *De muliere que auffugerit de domo mariti et cum alio steterit in adulterio*, p. 144.

³⁷ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 552 del 1159 agosto 15, pp. 296-297.

³⁸ Baldizzone Usodimare era stato console l'anno prima, nel 1158, mentre Amico Grillo occupa la carica di console dei placiti nel 1157. Ritroviamo entrambi di nuovo come titolari di queste due magistrature ripetutamente negli anni Sessanta e Settanta del secolo XII: OLIVIERI 1860, pp. 299, 301, 469, 479.

Questo documento suggerisce che, già a partire della metà del secolo XII, in caso di dubbio il contratto dotale poteva anche essere usato per certificare la legalità di un matrimonio. Nonostante ciò, l'*instrumentum dotis* non garantisce l'indissolubilità del vincolo: lo suggerisce un documento di inizio Duecento. Nel febbraio 1203 Giovanni Avvocato riceve da Guglielmo Spinola 305 lire come dote di Sibillina, figlia di Oberto Spinola e sposa di Rolandino, figlio di Giovanni: costui nel ricevere le spettanze della nuora promette di restituire la somma *si aliqua occasione dictum matrimonium separetur*³⁹. Oltre a ciò l'accordo dotale, almeno per quanto riguarda il caso genovese e ligure, in linea di massima non specifica il momento preciso in cui un uomo e una donna diventano marito e moglie: la dote è una semplice transazione tra privati che registra il passaggio (o la promessa) di una somma di denaro (o di beni). Permane quindi l'incertezza su quando cominci effettivamente la vita coniugale dei protagonisti e spesso non è dato verificare con sicurezza se alla stipula del contratto segua in concreto il matrimonio. A Firenze, per fare un paragone, almeno a partire dalla metà del secolo XIII le tappe che portano al matrimonio sono scandite da almeno due contratti: le *arrahae sponsaliciae*, vale a dire la promessa di matrimonio, con versamento di caparra, e l'*instrumentum dotis* che registra l'avvenuto pagamento della dote, a cui faceva seguito la *ductio*, cioè il trasferimento della nubenda nella casa del neomarito⁴⁰.

Se guardiamo alla prassi a Genova e in Liguria, si vede invece un unico contratto – l'*instrumentum dotis* – che può anche fungere da promessa di matrimonio. Già Valeria Polonio ha sottolineato come un contratto dotale può essere stato fatto molto prima del coniugio oppure molto dopo, quando la coppia ha da tempo avviato la convivenza⁴¹. A dicembre del 1262, per esempio, Fiancia *de Montemaxano* stipula il contratto dotale di sua figlia Simonetta che viene dichiarata *futura uxor* di Enrico figlio di Oberto *de Penchi* di Nervi (cioè proveniente dal villaggio appena a est di Genova)⁴², chiaren-

³⁹ Lanfranco 1951, doc. 141 del 1203 febbraio 28, pp. 66-67. Sulla restituzione della dote *constante matrimonio* si rinvia a KIRSHNER 2015b.

⁴⁰ Sul matrimonio a Firenze si rinvia a KLAPISCH-ZUBER 1979, CHABOT 2014, pp. 276-278; CAVALLAR - KIRSHNER 2004, pp. 20-26. L'edizione completa di due contratti di *arrahae sponsaliciae* rogati a Genova si legge ai nn. 7 e 18 nel *Dossier documentario* del Capitolo II. Uno dei pochi esempi reperiti a Genova nel Duecento è discusso in BEZZINA 2019, pp. 209-211.

⁴¹ POLONIO 2001, p. 25.

⁴² ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Guiberto di Nervi, c. 271r, 1262 dicembre 17.

do così che si tratta di una promessa di matrimonio. Al contrario, qualche anno prima, nel febbraio del 1259, Giovanni *de Ceneio* riceve da Contessina, che dichiara essere già sua *uxor*, la somma di 6 lire in dote, in cambio delle quali le costituisce l'antefatto del medesimo valore⁴³.

Anche nel contesto ligure le pratiche connesse con il matrimonio sono cadenzate in modo molto simile a quanto riscontrato per Firenze. A differenza della città toscana, in Liguria certe consuetudini non sono registrate in un contratto, tranne in qualche caso eccezionale. Uno dei primi rari documenti che testimonia la necessità di mettere per iscritto le promesse matrimoniali è datato 23 agosto 1226: l'appena quindicenne Giacomino in presenza e con il consenso dei genitori Guglielmo Safrano e Cecilia e di fronte a Guglielmo *de Quinto iudex* e Guglielmo *de Cabella* promette a Ambrogio *scriba* di sposare sua figlia Caracosa, impegnandosi a *transducere* la giovane con l'assenso del suocero e che *ea transducta tenebo eam tanquam vir tenet uxorem*. Il giovane dichiara poi che avrebbe ricevuto 125 lire in dote *quando eam in uxorem duxero*⁴⁴. Va sottolineato il fatto che il padre dello sposo è un notaio, e che la famiglia decide di stipulare l'atto in presenza di un giudice, certamente più che consapevoli dell'ambiguità della legge canonica.

Un documento simile è relativo al 1250. In questo caso la sposa è figlia di un fiorentino e a Firenze, come abbiamo visto, era prassi redigere un contratto apposito per sancire l'impegno a scambiarsi le promesse di matrimonio. Così Schiffo *lanerius* di Rivotorbido si impegna verso Bencivegna *florentinus* di dare a Bondino, il figlio di quest'ultimo, 70 lire come dote di sua figlia Contessina. Bondino dovrà *desponsare* e *transducere* Contessina entro otto mesi dalla stipula del contratto: entrambi i genitori si impegnano a fare in modo che i due giovani diano il proprio consenso⁴⁵. Sempre negli stessi anni Guglielmo Mazolo di Soziglia *formaiaarius* dichiara di aver ricevuto da Macia di Varese (Ligure) e Nicoloso *faber* 50 lire come dote di Lorenzina, sua futura sposa e figlia di Ranieri *faber*. Nonostante rilasci quietanza, nell'abbreviatura successiva al contratto, Macia e Nicoloso specificano che la dote verrà pagata a rate, e cioè 25 lire *in desponsatione*, altre 20 *in transduzione ipsius Lorencine*, e le rimanenti 5 entro un anno dalla stipula

⁴³ ASGe, *Notai Antichi*, 32, not. Matteo *de Predono*, c. 37v, 1259 febbraio 8.

⁴⁴ *Salmone* 1906, doc. 1241 del 1226 agosto 22, pp. 490-491.

⁴⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 27, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 72v, 1250 settembre 29.

dell'atto ⁴⁶. Da questi documenti si evince bene l'*iter* che occorre seguire per sposarsi. Il contratto dotale qui può essere considerato un contratto di 'fidanzamento', a cui farà seguito lo scambio delle promesse di matrimonio di fronte a testimoni (*desponsatio*) e finalmente la neosposa verrà condotta nella casa coniugale.

Fino a metà Duecento la *desponsatio* rimane un atto che avviene verbalmente non essendo registrato da un notaio. Nella seconda metà del secolo cresce la necessità di rimediare all'ambiguità della normativa canonica producendo documentazione specifica. È infatti a questa altezza cronologica che si trovano i primi strumenti dotali a cui sono accorpati i contratti di matrimonio *per verba de praesenti*, non solo a Genova, ma più largamente in Liguria ⁴⁷. Un chiaro esempio è del 1285: Giovanni Torrello, sensale e figlio emancipato di Nicola Torrello, riceve da Pietro da Nervi *lanerius* 125 lire come dote della figlia Polina, sua *sponsa et uxor futura*, e le costituisce un antefatto di 100 lire. Al documento dotale viene aggiunta una postilla: *per verba de presenti ... Iohannes et Polina insimul matrimonium contraxerunt, videlicet quia dictus Iohannes cunsensit in dictam Polinam et ipsam in suam uxorem elegit et dicta Polina in dictum Iohannem cunsensit et ipsum in suum virum elegit* ⁴⁸. È qui da notare che il notaio usa la locuzione *uxor futura* nella prima parte dell'*instrumentum*, per poi registrare subito dopo le promesse che rendono indissolubile il legame coniugale. In modo simile, pochi anni dopo, nell'aprile del 1292, Francesco di Rossano, che si dichiara *filius quondam Foscherii*, riceve 25 lire in dote da Piacentina, figlia di Buongiovanni di Piacenza, costituendole a sua volta un antefatto del medesimo importo. Il documento chiude con una dichiarazione finale che trasforma l'atto dotale in contratto matrimoniale: *ad invicem per verba de presenti matrimonium contraxerunt et unus in alium cunsensit tamquam in iugales* ⁴⁹. Ancora nel 1280, Agnesina de Valletari *filia quondam Savignani de Insula* dichiara di dover ancora corrispondere la sua dote a Lanfranchino di Capriata, figlio del fu Musso di Bertoloto, che definisce *virum meo in quo consencio per verba de presenti*. Dall'atto comprendiamo che i due non hanno ancora avviato la vita

⁴⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 30.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 81v, 1263 marzo 5.

⁴⁷ Uno dei primi esempi è relativo a Portovenere, e data agli anni Sessanta del Duecento: *Giovanni di Giona* 1995, doc. 128, p. 107.

⁴⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Ugolino de *Scalpa*, c. 6r, 1285 febbraio 19.

⁴⁹ *Voghera e Genova* 1908, doc. 469 del 1292 ottobre 22, p. 309.

coniugale coabitando: Lanfranco, infatti, si obbliga a *ducere Agnesinam in uxorem* appena avrà ricevuto la sua dote⁵⁰.

Parallelamente a questi sviluppi si osservano i primi riferimenti all'anello nuziale come chiaro e tangibile segno del legame matrimoniale: ne fa cenno un testamento femminile del 1294. La testatrice, Simonina *filia quondam Guillelmi taliatoris et uxor Iohannis Tegocii*, dispone affinché il suo *annulus auri sponsalicius* sia usato per contribuire all'acquisto di un calice in qualsiasi chiesa scelta dall'unico figlio ed erede Marchetto, un sacerdote⁵¹.

È rilevante che quando si sente l'esigenza di attestare l'unione per via documentaria si ricorra allo strumento dotale. Tuttavia, i casi appena citati non rappresentano di certo la maggioranza di quelli reperiti relativi al periodo. Negli ultimi decenni del secolo XIII continuano a coesistere sia contratti dotali semplici, sia altri che contengono formule che certificano lo scambio delle promesse matrimoniali di fronte a testimoni, evidenziando come solo molto lentamente si tenti di trovare il modo per documentare e convalidare l'unione matrimoniale. Non solo. Come ha constatato Massimo Vallerani, nonostante il tentativo di aderire maggiormente alle leggi canoniche, il matrimonio rimane un istituto fluido e incerto: l'uso del futuro nelle pattuizioni dei matrimoni *per verba de praesenti*, la poca chiarezza nelle tappe che conducono al coniugio e i tempi assai variabili, talvolta anche lunghissimi, per costituire un nuovo nucleo familiare, sono caratteristiche che si riscontrano per tutti i secoli medievali⁵².

3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione

Se fino agli inizi dell'età moderna il matrimonio continua a essere un istituto dai contorni poco chiari, la dote è fin da subito sottoposta a molteplici regole atte a vincolare il modo in cui viene costituita, gestita e trasmessa. Come ha ben dimostrato Isabelle Chabot in un suo recente intervento, la dote prende fisionomia diversa in ogni città in cui, a partire dal secolo XII, si afferma progressivamente quale elemento chiave del patrimonio femmi-

⁵⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 53, not. Antonio di Quarto, c. 157v, 1280 agosto 23.

⁵¹ ASGe, *Notai Antichi*, 97, not. Leonardo Negrino, cc. 161v-162r, 1294 aprile 26.

⁵² VALLERANI 2018, p. 110 e KLAPISCH-ZUBER 1979. A Genova, come altrove, continuano infatti a riscontrarsi richieste di annullamenti anche sullo scorcio del Quattrocento: BALLETTO 2009.

nile⁵³. È perciò essenziale in primo luogo prendere in considerazione la normativa che governa la dote e, laddove possibile, individuare peculiarità e similitudini rispetto alle altre città in cui il sistema dotale è stato studiato da questa prospettiva⁵⁴.

Quando si parla di normativa occorre giocoforza rivolgerci da un lato al contratto dotale stesso, che fornisce l'impalcatura giuridica di base, e dall'altro alla legislazione statutaria. Di fatto, tuttavia, il formulario dice poco circa le norme che regolavano gestione, restituzione e trasmissione di dote e antifatto. Come già accennato, a Genova c'è un unico documento per registrare la dote, che stabilisce solamente il diritto della donna alla restituzione delle sue *raciones* in caso di premorienza del marito, vincolando questi a conservare integro e proteggere il patrimonio muliebre con i suoi beni a garanzia della dote.

Per quanto riguarda il diritto, si può seguirne in modo più puntuale gli sviluppi solo dagli ultimi decenni dell'arco cronologico qui in esame. Se per una città come Bologna il costante processo di ripensamento della normativa ha lasciato una serie di testi che permettono di datare in modo preciso gli sviluppi nella legislazione sui patrimoni femminili⁵⁵, per Genova gli unici statuti pervenuti, i cosiddetti statuti di Pera (cioè la versione allestita per la colonia genovese presso Costantinopoli)⁵⁶, datano dalla seconda metà del Duecento, e più precisamente al periodo che va dal 1270 al 1316. Questo non implica tuttavia un ritardo rispetto al contesto bolognese: nel tempo che intercorre tra l'abolizione della *tercia* e la redazione degli statuti due-trecenteschi comincia a complicarsi la normativa che regola i patrimoni femminili, una normativa che tuttavia, come vedremo, ha origini più lontane.

Se si volge lo sguardo alle altre comunità in Liguria, l'unica città per cui è possibile tentare un'analisi in chiave comparativa è Albenga. Per questo centro di dimensioni relativamente piccole della Riviera di Ponente e refrattario alle

⁵³ CHABOT 2020. Si rinvia inoltre ai classici NICCOLAI 1940 e BELLOMO 1961.

⁵⁴ Sono in realtà poche le città per cui si dispone di studi da questo punto di vista. Per un confronto si deve ancora una volta rinviare a CHABOT 2011 (Firenze); GIULIODORI 2005 (Bologna); LUMIA OSTINELLI 2003 (Siena); STORTI STORCHI 1998 (Pisa) e KUEHN 2015 (Milano).

⁵⁵ GIULIODORI 2005, pp. 655-656.

⁵⁶ Convenzionalmente detti di Pera, in realtà si tratta degli statuti in vigore a Genova, una sola parte dei quali riguarda nello specifico la colonia sul Bosforo: *Statuti della colonia genovese* 1871.

aspirazioni di controllo della maggiore città ligure, si è conservato il testo di un codice di leggi datato 1288, coevo a quello genovese⁵⁷. Per quanto riguarda Savona, il centro urbano che più di ogni altro si contrappone a Genova, si dispone di un testo databile agli anni Venti del Duecento che, tuttavia, risulta troppo mutilo per tentare un vero confronto dal punto di vista normativo⁵⁸.

3.1. *La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga*

Entro la fine del secolo XIII, parallelamente a quanto stava accadendo nelle altre città comunali⁵⁹, a Genova il governo cittadino provvede a inquadrare la dote dal punto di vista legislativo. Già da una rapida scorsa all'elenco dei capitoli degli statuti tardo duecenteschi è palese come si presti molta attenzione a normare questo fondo femminile⁶⁰: sono in tutto diciannove le rubriche che in vario modo regolano la costituzione, il pagamento, la trasmissione e la gestione di dote e antefatto.

In realtà il processo di inquadramento della prassi all'interno della normativa è piuttosto precoce e sono gli stessi statuti di Pera a rivelarci questa tendenza. Quasi tutte le rubriche che regolano la dote (fatta eccezione per una di cui si parlerà con dettaglio nel prossimo paragrafo) sono redatte in prima persona, cioè nella forma tipica del *breve*. Come è ben noto, l'uso del pronome personale *ego* è un chiaro indizio che le regole sono state introdotte molto prima dell'effettiva compilazione dei più antichi statuti genovesi pervenuti⁶¹. La normativa di fine Duecento e inizio Trecento racchiude perciò pratiche ben radicate da decenni, forse già riscontrabili sullo scorcio del secolo XII, o addirittura prima, e che continuano a essere mantenute pressoché inalterate in quanto ritenute sufficientemente efficaci.

Se prendiamo in considerazione l'altro centro ligure con cui è attuabile un paragone, notiamo che anche negli statuti di Albenga la dote occupa una

⁵⁷ *Statuti di Albenga* 1995.

⁵⁸ Il frammento è edito in *I più antichi statuti di Savona* 1997. Sugli statuti liguri si rinvia a *Repertorio degli statuti* 2003 e a GUGLIELMOTTI 2014.

⁵⁹ Per un confronto si rinvia nuovamente a LUMIA-OSTINELLI 2003 e GIULIODORI 2005.

⁶⁰ Così come viene normato in modo molto preciso tutto ciò che riguarda la gestione dei beni dei minorenni, a cui dal punto di vista giuridico le donne sono assimilate: ben 21 dei 52 capitoli che compongono il libro III degli statuti genovesi riguardano i beni dei minori: *Statuti della colonia genovese* 1871, pp. XX-XXV.

⁶¹ ASCHERI 2000, p. 169.

posizione centrale: è menzionata in diciotto capitoli che presentano numerose similitudini con quelli degli statuti genovesi.

Dal punto di vista contenutistico, in entrambe le città la normativa tende in primo luogo a salvaguardare il diritto delle donne alla dote e soprattutto alla sua restituzione in caso di premorienza del marito. Pur senza prendere in considerazione la documentazione privata, infatti, le rubriche di entrambi gli statuti suggeriscono come una delle principali ragioni di contenzioso sia proprio la rivendicazione da parte delle donne delle loro *raciones* alla morte del marito; stabiliscono di conseguenza le modalità per dare avvio a un eventuale procedimento e le pene che dovranno essere inflitte agli eredi (o ai parenti) che si rifiutano di rispettare l'obbligo di restituzione della dote⁶². Si prevede, inoltre, che alla donna che abbia presentato istanza di restituzione siano forniti gli alimenti (da decurtare dai beni del marito) fino alla conclusione della causa⁶³.

In generale, negli stessi capitoli la dote è concepita come mezzo di sostentamento qualora una moglie sia spinta dalla carenza di mezzi a richiedere le sue *raciones*⁶⁴ oppure denunci il marito per maltrattamenti, per averla la-

⁶² Così si stabilisce che se una vedova torna sotto l'autorità paterna e vuole reclamare la sua dote dagli eredi del marito, deve presentarsi dal giudice accompagnata da due o tre *propinqui ex parte patris vel ex parte matris* oppure, in caso non fossero disponibili, due o tre vicini, in modo che questi chiedano la restituzione della dote e dare così inizio alla causa: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro I, cap. 6, *De prestanda auctoritate mulieri vidve que sit in potestate patris petendo doctes et raciones suas*, pp. 21-22. Ancora una volta si riafferma il diritto della vedova di rientrare in possesso delle sue *raciones*, stabilendo come una vedova può intentare una causa in caso di non ottemperanza degli accordi e prevedendo che sia compilata una lista dei beni del marito: *ibidem*, libro III, cap. 124, *De manifestacione bonorum mariti*, pp. 123-124. Lo stesso capitolo è ripreso negli statuti di Albenga: *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 79, *De manifestacione rerum mariti*, pp. 282-283. Gli statuti genovesi contemplano inoltre la possibilità che una donna genovese possa essere coniugata con un forestiero e che dunque l'apporto dotale le sia stato corrisposto al di fuori dalla giurisdizione genovese. In questo caso la procedura di recupero è decisamente più complessa e incerta: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 130, *De denunciando marito extraneo quod debeat uxorem tractare Ianue*, pp. 127-128.

⁶³ *Ibidem*, libro III, cap. 127, *De dandis alimentis mulieri pendente causa dotis*, p. 126. Per quanto riguarda l'altra città: *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 76, *De dandis alimentis muliebris causa dotis petende*, p. 281.

⁶⁴ Nello stesso capitolo citato a nota 62, si prevede che sia compilata una lista dei beni del marito in questo caso e che siano convocati a testimoniare i suoi creditori: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 124, *De manifestacione bonorum mariti*, pp. 123-124. Sulle richieste di restituzione della dote nel corso del matrimonio si rinvia a KIRSHNER 2015b.

sciata o in caso di separazione⁶⁵. In queste circostanze è prevista la restituzione della dote, oppure, come nella seconda eventualità, una pena del *duplum patrimonii et antefacti* a carico del marito. Vediamo un chiaro caso di convivenza contrastata e la conseguente richiesta di restituzione della dote da parte di una moglie consapevole dei propri diritti patrimoniali in un documento del 13 luglio 1289. Giovannina moglie di Giacomino di Finale (Ligure) elegge suoi procuratori Riccio tintore di Fossatello e il notaio Guglielmo di Albaro, affidando loro l'incarico di esigere dal marito Giacomino *quod me debeat alimentare et tractare prout equum et iustum est et caucionem ab eo de dotibus meis si necesse fuit* e di difenderla *ad omnes causas, lites, questiones et controversias ... cum dicto viro meo*, di fronte a qualsiasi giudice o magistrato, sia laico sia ecclesiastico⁶⁶. Questa procura fa intendere che la donna abbia intenzione di procedere per vie legali contro il marito, e che allo stesso tempo abbia una certa consapevolezza dei propri diritti: occorre qui sottolineare che uno dei procuratori di Giovannina è Giacomo di Albaro, un notaio piuttosto qualificato che negli anni opera per conto del comune⁶⁷, una scelta che in questa situazione appare molto ponderata.

Ma tali richieste di restituzione *constante matrimonio* non sono facilmente riconosciute. Quando una donna avvia un procedimento contro il marito, si cerca di solito di riappacificare i coniugi⁶⁸. Anche qualora un uomo lasci la moglie e non faccia rientro in città, gli statuti prevedono che debbano trascorrere tre anni prima che la donna possa recarsi davanti al giudice per reclamare i propri diritti. In questo caso però non è la dote a essere restituita: il giudice, a sua discrezione, può chiedere che si vendano dei beni del marito a sufficienza *ut victum et vestitum habere valeat ipsa et familia*. Non si attinge quindi al fondo dotale, che rimane in ogni caso vincolato. Solo se la latitanza del marito supera i sei anni la donna ha diritto ad avere *duplum patrimonii et*

⁶⁵ Nello specifico qualora la separazione implichi una divisione dei beni tenuti in comune con i parenti del marito, il giudice farà in modo che la donna abbia le sue *rationes* e che la divisione non sia lesiva dei suoi diritti: *ibidem*, libro III, cap. 141, *De hiis qui videntur ab uxore separari*, p. 137.

⁶⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 174, not. Vassallo della Porta, cc. 212v-213r, 1289 luglio 13.

⁶⁷ Sul notaio Giacomo di Albaro si veda GUGLIELMOTTI 2017, pp. 12-13.

⁶⁸ Spesso i giudici agivano con l'intento di tutelare il vincolo matrimoniale e quindi era accettabile che il coniuge potesse decidere di tornare con la moglie dopo l'*admonitio* del giudice, semplicemente giurando di trattare la moglie da buon marito. Su tale aspetto si veda ORLANDO 2018, pp. 24-25.

*antefacti*⁶⁹. Nel 1266, per esempio, Giacomina figlia del fu Arnaldo *de Curte* e moglie di Nicoloso del fu Giovanni *Nigro de Fossato* intenta una causa contro Ugo *de Sigulpho* curatore dei beni del marito. Dalla sentenza emessa dal giudice si evince che Giacomina aveva corrisposto la dote al suocero Giovanni e al marito Nicoloso, ma il primo era ormai deceduto e il secondo era scappato da Genova per sfuggire ai suoi creditori. Vista la latitanza di Nicoloso, il giudice decide a favore della donna, costringendo Ugo a restituire le dote e antefatto stimati 250 lire⁷⁰. In certi casi l'*iter* è molto più veloce dei tre anni normalmente richiesti: a settembre 1285, Pietro *de Grogno*, *iudex et assessor* del podestà di Genova, si pronuncia in merito al procedimento avviato da Mabilina *uxor Guadagnini qui dicitur clericus de Matalana*, la quale, ancora vivente marito, si fa riconoscere il diritto alla corresponsione di dote e antefatto. Dal pronunciamento capiamo che l'uomo è fuggito ed è reo di aver commesso un crimine: il giudice dichiara allora che *sic condicio dotis restituenda advenerit*. Dietro presentazione del suo strumento dotale (rogato appena due anni prima, nel 1283, dal notaio Opizzino *de Paxano*), che dimostra come abbia corrisposto al marito la cifra di 28 lire in dote ricevendone altrettante in antefatto, alla donna è riconosciuto il diritto su diversi beni immobili di proprietà del marito a pagamento delle sue *rationes*⁷¹.

La moglie può reclamare le sue *rationes* quando versa in stato di indigenza, ma deve aver provveduto a far redigere un elenco dei beni del marito, mentre l'autorità pubblica deve aver compiuto gli opportuni accertamenti sugli eventuali creditori del coniuge. Con la stessa cautela sono trattate le richieste dei mariti di pagamento di dote e antefatto alla moglie (o delle mogli che la richiedono con il consenso del marito) *constante matrimonio*⁷². In questo caso le autorità fanno chiamare eventuali creditori perché il rischio è che i coniugi usino la dote per eludere il pagamento dei debiti. La dote è dunque un fondo che può essere sfruttato in modo illecito. Per la stessa ragione negli statuti di Albenga, si trova una norma che vieta la stipula del contratto dotale *constante matrimonio*, obbligando gli sposi a far redigere

⁶⁹ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 137, *De viro stante extra Ianua per III annos relinquendo uxorem*, pp. 134-135.

⁷⁰ ASGe, *Notai Ignoti*, 7.85, not. Giacomo *de Platealonga*, n.n., 1266 marzo 20.

⁷¹ ASGe, *Notai Antichi*, 81, not. Simone *Vatacii*, cc. 124r-125r, 1285 settembre 7.

⁷² Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 138, *De hiis qui volunt dotes suas autoritate consulatus*, pp. 135-136.

il contratto dotale entro un anno dell'inizio della convivenza: se c'è la volontà di far rogare l'*instrumentum dotis* dopo questo termine, i coniugi devono recarsi dal giudice che convocherà tutti i creditori del marito. In caso contrario il contratto sarà considerato nullo⁷³.

Come abbiamo visto, le penali che un marito deve pagare alla moglie in caso di gravi inadempienze ai suoi doveri o di maltrattamento non sono calcolate in proporzione al patrimonio bensì in base alla dote ricevuta dalla moglie (o dalla sua famiglia) e all'antefatto. Se il comportamento di una coniugata è giudicato lesivo dei diritti del marito a essere messo in discussione è comunque il suo diritto al fondo dotale. Gli statuti genovesi stabiliscono che qualora una moglie il cui marito sia stato fatto prigioniero (o la cui morte non sia ancora stata accertata), sposasse un altro uomo, la donna non può rivendicare la dote e l'antefatto costituiti per il primo matrimonio⁷⁴. Se una donna commette adulterio, invece, perde la possibilità di avanzare richieste al marito sui beni che le spettano (vale a dire la dote che rimane in mano al marito). Solo alla sua morte gli eredi o i creditori della donna potranno avanzare rivendicazioni al vedovo sulla dote (ma anche sull'extradote) della defunta⁷⁵.

Secondo gli statuti di Albenga, invece, una donna che comincia una relazione con un altro uomo mentre il marito è ancora in vita o non ancora dichiarato morto perde il diritto alla dote, che verrà corrisposta ai figli (maschi e femmine) e, in assenza di prole, al coniuge⁷⁶. Infine, secondo gli statuti di ambedue le città qualora una donna, senza l'esplicito consenso del marito, abbandoni la casa coniugale per andare con un altro uomo che non sia suo parente fino al terzo grado, perde le sue sostanze dotali, che verranno corrisposte a eventuali figli maschi o al marito in assenza di prole⁷⁷. Sia a Genova

⁷³ Statuti di Albenga 1995, parte II, cap. 72, *De instrumento dotis uxori faciendo*, p. 280.

⁷⁴ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 132, *De illis mulieribus que alium maritum accipiunt vivente marito*, p. 130.

⁷⁵ *Ibidem*, cap. 151, *De muliere que aufuggerit de domo mariti et cum alio steterit in adulterio*, p. 144. Per una riflessione sulla legislazione genovese sui casi di abbandono del tetto coniugale che abbraccia un'ampissima forbice cronologica si rinvia a BRACCIA 2008.

⁷⁶ Statuti di Albenga 1995, parte II, cap. 87, *De mulieribus que alium virum accipiunt vivente marito*, pp. 286-287.

⁷⁷ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 134, *De muliere que aufuggerit et receserit de domo mariti*, pp. 131-132; Statuti di Albenga 1995, parte II, cap. 86, *De muliere fugitiva*, p. 286.

sia ad Albenga in caso di adulterio o di abbandono del tetto coniugale una donna rischia di perdere l'intero patrimonio mentre, come abbiamo visto, un marito reo della medesima violazione deve pagare il doppio della dote.

Va da sé che si tratta di pene che colpiscono *in primis* le donne, a prescindere dal ceto sociale di provenienza, perché la pena implica la perdita quasi per intero dei loro patrimoni, ma anche gli uomini dei ceti più bassi. Al contrario, i patrimoni dei mariti dei ceti medio-alti, sicuramente ben più elevati delle spettanze delle loro mogli, non sono mai davvero intaccati in caso di condanna.

3.2. Dote e successione: un legame indissolubile

La dote è la quota del patrimonio familiare a cui una donna può accedere di diritto. Come già accennato, la storiografia ha tendenzialmente proposto due interpretazioni diverse al riguardo. La prima vuole che la trasmissione alle figlie della sola dote sancisca la loro esclusione dall'eredità familiare; per converso, altri studiosi hanno posto l'accento non sul *quanto* è trasmesso a una figlia ma sul *quando* una donna accede alla sua quota di patrimonio, evidenziando una nozione di *diverging devolution*⁷⁸. Rimane un fatto innegabile, però, che l'introduzione del principio di *exclusio propter dotem* – cioè il divieto per le donne già dotate di rivendicare diritti sul patrimonio della famiglia d'origine – negli statuti cittadini lungo il secolo XIII⁷⁹ rappresenta un'ulteriore tappa nella ridefinizione dei diritti patrimoniali femminili, rafforzando al contempo il nesso tra dote e successione.

Questo principio è introdotto nella normativa genovese molto probabilmente nella seconda metà del secolo XIII: si tratta dell'unica disposizione in materia di dote che non può essere datata con certezza ai primi del Duecento⁸⁰ ed è al contempo il provvedimento che più influisce sulla capacità delle

⁷⁸ Cioè l'idea che la dote sia un'eredità anticipata, che non implica l'esclusione di una figlia dall'asse ereditario. In poche parole: una figlia riceve la sua porzione del patrimonio familiare prima, quando si sposa, mentre un figlio deve aspettare la morte del genitore. Si rinvia a nota 17 e relativo testo.

⁷⁹ BELLOMO 1961, p. 132 e sgg.

⁸⁰ È l'unica tra le diciannove che regolano la dote che non è scritta in prima persona seguendo la forma del *breve*. Come è ben noto questa compilazione statutaria è molto stratificata, raccogliendo anche disposizioni vigenti molto prima dell'effettiva redazione di un codice (che peraltro è giunto solo in copie cartacee di età moderna). Si badi al fatto che la norma in

donne di accumulare un patrimonio personale. Il capitolo 136 degli statuti genovesi pervenuti nella redazione allestita per la colonia di Pera, *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre*, infatti, esclude le figlie dalla successione dell'eredità di chi provvede a dotarle (che può essere sia il padre, sia la madre)⁸¹. In questo modo si dà vigore di legge a quanto si constata ormai da quasi un secolo a livello di prassi: dalla seconda metà del secolo XII infatti nei testamenti si riscontra la tendenza a istituire i figli maschi quali eredi principali, riservando alle figlie la sola dote⁸².

Se si legge con maggiore attenzione il capitolo, tuttavia, è palese come la norma includa in realtà due nozioni di esclusione ben distinte: da una parte si sancisce l'*exclusio* dei figli già dotati – sia maschi, sia femmine, senza distinzioni – eliminando cioè dall'asse successorio anche coloro che abbiano ricevuto la loro porzione di eredità sotto forma di dote al loro ingresso in un ente religioso. Dall'altra, affiora già in questi primi statuti pervenuti il principio dell'*exclusio propter masculos*, cioè di un'esclusione che si basa sul genere⁸³. La seconda parte della rubrica infatti, riguarda solo le figlie e le nipoti *ex filio* e prevede che:

Si quis vero decesserit intestatus relictis liberis masculini sexus et una vel pluribus filiabus vel nepte una vel pluribus ex filio premortuo vel filiis premortuis habeat ipse vel ipsa tantum quantum arbitrati fuerint fuisse voluntatem patris vel avi tempore mortis, ei

questione è databile a un periodo successivo alle altre, nonostante la rubrica faccia riferimento alla magistratura dei consoli dei placiti (il capitolo prevede l'*arbitrio consulatus placitorum sub cuius iurisdicione fuerint*) soppressa nel 1217 con il passaggio definitivo al regime podestarile. Si riscontrano in altre fonti più tarde simili riferimenti ai *consules placitorum* per indicare genericamente i consoli di giustizia. Per esempio, nel 1240 gli annali cittadini menzionano i *consules de iustitia placitorum deversus civitatem* (*Annali genovesi* 3 1923, p. 98); similmente un documento notarile della seconda metà del Duecento riporta: *de consilio consules ... placitorum* (ASGe, *Notai Antichi*, 66, not. Baldovino de Iozo, c. 86v, 1263 giugno 4). Ringrazio Giovanna Orlandi per aver discusso con me questo aspetto e per avermi segnalato il riferimento documentario.

⁸¹ Per un confronto con il contesto extra italiano, si può sottolineare il fatto che a Margherita la rubrica che sancisce l'*exclusio propter dotem* è formulata in modo molto simile: SMAIL 1997, pp. 348-349.

⁸² Si rimanda al contributo di Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X.

⁸³ Concetto che verrà ripreso e perfezionato negli statuti successivi (1375), BEZZINA 2018c, pp. 123-125. Non è qui la sede per discutere nel dettaglio l'evoluzione della normativa della dote a Genova che necessita ancora di una puntuale analisi su un arco cronologico più disteso; mi riservo di ritornare sull'argomento nel prossimo futuro.

vel eis dandum tres de proximioribus parentibus ex parte patris ex linea paterna masculini sexus quos credam melius scivisse voluntatem patris tempore mortis⁸⁴.

Il fatto che sia chiaro che in assenza di testamento una figlia dovrà in ogni caso ricevere una dote forse spiega come mai gli statuti genovesi due-trecenteschi non contengono una norma di successione *ab intestato* che ridisegni l'asse successorio a favore dei parenti maschi⁸⁵.

Questa assenza si registra ugualmente ad Albenga, nei cui statuti la rubrica che regola l'*exclusio propter dotem* ricalca quella genovese. Tuttavia, la legislazione ingauna aggiunge qualche elemento in più che permette in primo luogo di fissare una data più precisa per l'entrata in vigore della legge: un emendamento alla norma con effetto retroattivo rivela che il capitolo è sicuramente anteriore al 1261⁸⁶. E qui occorre sottolineare che l'emendamento in questione sancisce l'esclusione dalla successione paterna anche delle figlie non ancora dotate, dunque fornendo la data precisa del passaggio dal principio di *exclusio propter dotem* al principio di *exclusio propter masculos*⁸⁷.

Sono in realtà solo due le differenze con la norma in vigore a Genova. La prima afferma il diritto delle donne di rientrare nell'asse successorio qualora non ci siano altri eredi maschi (cioè figli maschi del defunto). In questo caso in ottemperanza al principio della *collatio dotis* – in realtà presente nel diritto classico e nel codice giustiniano⁸⁸ – la dote deve essere re-

⁸⁴ Qualora non ci fossero tre *propinqui*, occorre rivolgersi al tribunale di competenza: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro II, cap. 136, *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre*, pp. 132-134. È sempre salvaguardato il diritto delle ragazze non ancora maritate ad avere dei mezzi di sostentamento sufficienti finché non trovano marito. Una rubrica più antica stabilisce che se a una ragazza viene lasciata dal padre una somma *ad suum maritare*, le dovranno essere corrisposti gli alimenti e, in caso di contenzioso, stabilirà il giudice la somma in base alle disponibilità del padre quand'era in vita, dichiarando tra l'altro che tali alimenti non devono essere decurtati dalla dote: *ibidem*, libro I, cap. 9, *De prestandis alimentis pupile vel adulte*, pp. 22-23.

⁸⁵ La norma viene introdotta negli statuti del 1350: *Statuti di Albenga* 1995, p. XXXI.

⁸⁶ *Ibidem*, parte II, cap. 90, *Ut mulier tradita in matrimonium non habeat facultate amplius requirendi*, pp. 287-289.

⁸⁷ *Ille vero que maritate non sunt, non habeant facultatem amplius requirendi in bonis paternis adversus fratres masculos vel heredes eorum masculos, nisi quantum dabunt vel relinquent eis parentes in sua ultima voluntate; et hec mutatio habeat locum in futuris et in preteritis a MCCLXI citra (ibidem)*. Come a Genova, la facoltà di decidere dell'ammontare della dote è lasciata ai parenti o, in assenza, alla giustizia ingauna (*ibidem*, p. 288).

⁸⁸ Per una sintesi sugli sviluppi dell'istituto della collazione dall'età classica fino alla riforma giustiniana si rimanda a *Diritto privato romano* 2014, pp. 653-656.

stituita e si procede alla divisione dei beni in modo da non discriminare nessuno dei possibili eredi. La seconda difformità rispetto alla normativa della maggior città ligure evidenzia lo sforzo di rispettare i diritti delle madri sul loro fondo dotale. In caso di morte senza eredi maschi, e nel caso in cui il defunto non abbia sostanze sufficienti per la dote di una figlia maritata (o più figlie), questa non potrà pretendere beni che superino il valore della dote materna. Qualora non si raggiunga tale cifra, la figlia non può avanzare richieste sui beni paterni prima che la dote della madre sia rimborsata: si preferisce in tal modo ‘svantaggiare’ la figlia pur di proteggere i diritti stabiliti dal contratto dotale della madre.

L’unica legge in materia di successione in assenza di testamento presente negli statuti tardo duecenteschi genovesi è introdotta nel 1270 e regola unicamente la successione dei minorenni il cui padre è morto *ab intestato*⁸⁹. Si tratta di una norma che, inserendo una distinzione di genere nell’ordine delle precedenzae, era tesa a evitare che la madre potesse ereditare il patrimonio di un figlio (e quindi del marito). Si capisce allora meglio come mai i legislatori non avvertano la necessità di legiferare di più in materia di diritto ereditario: il capitolo *De femina tradita* unito all’esclusione delle madri dall’eredità dei figli minorenni di fatto già riduce drasticamente le possibilità per le donne di acquisire beni oltre alle loro doti sia dalle loro famiglie di origine, sia da quelle che le accolgono. A questo va aggiunto che la tendenza a usare la *falcidia*⁹⁰ – ossia la quota ereditaria equivalente alla legittima – per

⁸⁹ In caso di morte di un minore che abbia ereditato dal padre, lo statuto specifica che in assenza di fratelli o sorelle è il nonno paterno a ereditare, in caso contrario gli zii paterni, e poi le zie, ricalcando grosso modo il diritto giustiniano nello stabilire la precedenza degli ascendenti di primo grado, seguiti da quelli di secondo, ma introducendo una distinzione di genere che nella legge successoria giustiniana non c’è. In realtà la funzione principale di questa norma, introdotta nel 1270, è di escludere la madre dei minorenni dalla successione qualora questi fossero morti senza testamento prima di raggiungere la maggiore età (come peraltro viene ribadito più volte: *ita quod nec racione falcidie nec alia racione in dictis bonis mater aliquid petere possit*), dal momento che secondo il diritto romano l’ascendente superstite di grado più vicino, cioè la madre, esclude gli ascendenti di grado più remoto (quindi i nonni). Si vedano gli *Statuti della colonia genovese 1871*, libro II, cap. 148, *De successione avi paterni*, pp. 142-143.

⁹⁰ La *lex falcidia* è una norma del diritto pre-classico (ed è databile al 41-40 a.C.) che limita la libertà del testatore nel decidere i legati stabilendo che un quarto del patrimonio deve necessariamente andare all’erede (o agli eredi). Tale norma è la base dell’istituto della ‘legittima’ ma subisce nel tempo notevoli trasformazioni. Il diritto giustiniano, infatti, attenua in modo notevole la portata della legge disponendo che il testatore possa espressamente privare l’erede del diritto della *quarta*: *Diritto privato romano 2014*, pp. 730-731.

escludere eventuali parenti non graditi dall'asse successoria rappresenta un ulteriore scoglio per le figlie⁹¹.

Se superiamo il contesto cittadino e ci spostiamo nelle aree più periferiche, è utile fare un accenno ai coevi statuti di Zuccarello (1281) – un minuscolo borgo di nuova fondazione nella Liguria occidentale nell'ambito del dominio dei marchesi di Clavesana – derivati e riadattati da quelli preesistenti del vicino insediamento di Coedano⁹². Qui solo uno dei 138 capitoli menziona la dote ed è significativo che si tratti proprio della norma con la quale si sancisce il principio di *exclusio propter dotem*⁹³. In altre parole, anche in questo angolo di Liguria, in cui la gestione della dote è con evidenza governata dalla prassi, si sente comunque la necessità di introdurre negli statuti una norma che ponga dei limiti a quanto le donne già dotate possano rivendicare sul patrimonio familiare.

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria

La normativa statutaria dedica certo non poco spazio alla dote, ma nonostante ciò molti elementi regolativi di fatto che riguardano questa spettanza prettamente femminile sono in realtà taciti. I legislatori attuano precise scelte sugli aspetti da normare, lasciando un buon margine di manovra per quanto riguarda la gestione di dote e antefatto; quanto avviene concretamente a livello della prassi è invece evidente dalla documentazione notarile. Nonostante la laconicità, il contratto dotale contiene tutti gli elementi che consentono di valutare come viene costituito e gestito il fondo dotale e altro ancora. Proprio per questo motivo dedicherò uno spazio minimo all'analisi quantitativa della documentazione, in specie per quel che riguarda due aspetti: in primo luogo gli importi, estremamente variabili, seguendo, almeno per quanto riguarda l'aristocrazia, un *trend* di inflazione verso la fine del secolo XIII; in secondo luogo un bilancio dei modelli familiari e di

⁹¹ Si rinvia allo studio di Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X, paragrafi 1.1 e 2.4.

⁹² *Statuti di Zuccarello* 1999, p. 15; si rinvia anche a GUGLIELMOTTI 2005, pp. 80-87.

⁹³ Si tratta della rubrica LX, *De muliere dotata*, che stabilisce che *si aliqua mulier fuerit dotata a patre vel a matre, sive fratribus aut ab avo paterno vel materno de dote ... non possit postea post decessum patris vel matris, vel avi, vel fratris, petere sine voluntate fratrum, vel sororum, vel parentum, preater illud quod pater vel mater ei dimiserit vel dederit: Statuti di Zuccarello* 1999, p. 57.

altri aspetti demografici quali l'età media degli sposi, sia perché tale approccio è stato già seguito da Diane Owen Hughes⁹⁴, sia perché l'*instrumentum dotis* poco si presta a indagini di questa natura. Ho già trattato in altra sede le questioni metodologiche rispetto alle fonti di cui occorre tenere in conto in questi casi⁹⁵, perciò segnalo solamente i limiti principali dei documenti dotali se assunti quale indicatore demografico: 1) i contratti non sempre chiariscono se si tratti di un primo o di un successivo matrimonio⁹⁶; 2) assai di rado contengono informazioni circa l'età degli sposi⁹⁷; 3) non si può dare per scontato che gli sposi i cui genitori sono già defunti alla stipula della dote siano più anziani di coloro che fanno redigere l'atto dotale in presenza dei rispettivi suoceri. Infine, il ragionamento che propongo seguirà il 'ciclo di vita', se così ci si può esprimere, della dote, vale a dire dal momento costitutivo fino alla sua rivendicazione da parte della vedova o alla trasmissione agli eredi. Cercherò in tal modo di evidenziare le molteplici sfaccettature e la duttilità di questo patrimonio femminile.

4.1. *Costituzione e valore della dote*

Poiché la dote è la quota di patrimonio che secondo la legge deve essere corrisposta a una donna, per una famiglia costituire un fondo dotale congruo quando si intende dare in sposa (o avviare alla vita religiosa) una figlia è un obbligo; tale onere grava generalmente sul padre. Nella maggior parte degli strumenti dotali è infatti il padre a comparire nell'atto di stipula della dote. Questo non significa che la moglie in qualche modo non contribuisca a finanziare il patrimonio della figlia, ma riferimenti a donne maritate come dotanti autonome sono assai rare. Un raro esempio di datazione abbastanza alta (1190) proviene da un registro di Oberto *scriba de Mercato: Maior*, agendo senza l'ausilio del marito Guidone *pelliparius*, si impegna a corrispondere

⁹⁴ Si veda nota 18 e relativo testo.

⁹⁵ BEZZINA 2017, p. 114 e sgg.

⁹⁶ Nel caso delle vedove, un notaio può registrarle sia come *uxor quondam* sia come *filia o filia quondam*. È eloquente il caso di Recovera che nello spazio di 10 anni si sposa per ben tre volte portando con sé la medesima dote già corrisposta al marito precedente: si rinvia a nota 107 e relativo testo; il caso è trattato anche in BEZZINA 2017, pp. 116-117. Per quanto riguarda gli uomini, risulta ancora più complicato capire quale sia il loro *status* maritale poiché il notaio non fa distinzione alcuna fra vedovi e ammogliati.

⁹⁷ Generalmente quando sono appena adolescenti o non ancora emancipati.

25 lire (11 lire in moneta e 13 in terreni ubicati fori Genova, a Borzolo) al futuro genero Pietro⁹⁸.

Se ci rivolgiamo alla tipologia documentaria più confacente a valutare in quale direzione sono trasmessi i beni, cioè i testamenti, notiamo come la stragrande maggioranza di quelli maschili elencano con precisione le somme già concesse alle figlie sia sposate sia ancora da maritare. Al contrario, le testatrici molto raramente specificano somme concesse in dote alle figlie, limitandosi a elencare piccoli legati, o, come nel caso di Iuleta Zaccaria nel 1248, a lasciare una somma davvero irrisoria alle figlie quale *falcidia* in modo da assicurarsi che queste non possano avanzare rivendicazioni sul suo patrimonio a scapito degli eredi maschi⁹⁹. Si tratta di una tendenza che viene ulteriormente avallata dagli statuti: come abbiamo visto poc'anzi, anche se le figlie sono escluse dal patrimonio del parente dotante, in caso di morte *ab intestato* il principio di *exclusio propter masculos* vale qualora si tratti dell'eredità del *pater* o dell'*avus* (ma non della madre o della nonna): la disposizione pare sottolineare l'obbligo paterno di dotare una figlia¹⁰⁰. Lo vediamo concretamente nel 1295, quando Nicolino Boccanegra riceve 400 lire come dote di Moisetta, figlia del fu Giacomo Avvocato: a pagare è un parente della sposa, Nicola di Leonello Avvocato, che opportunamente dichiara come la somma provenga *ex bonis dicti quondam Iacobi*¹⁰¹.

In assenza di genitori e di sostanze da cui attingere, come chiariscono ancora gli statuti, l'obbligo di finanziare la dote ricade comunque sui parenti prossimi. Così nel 1291, Contessina sorella di Giovanni da Sori, residente a Bugia, città portuale nell'odierna Algeria, rilascia quietanza ad Arnaldo di Sori per le 20 lire che il fratello le aveva inviato appunto da Bugia dichiarando che la somma era *pro me maritando*¹⁰². L'esistenza di congiunti diversi dai genitori non implica però che i passaggi per giungere al matrimonio si svolgano senza intoppi. Nel 1278 Catalina Cigala, sul cui consapevole comportamento forse incide il fatto che il defunto padre Lanfranco fosse un giudice, chiarisce al fratello Pietro Cigala – canonico della cattedrale genovese, il quale sta evidentemente tenendo ben stretto il patrimonio familiare pervenutogli –

⁹⁸ *Oberto Scriba* 1938, doc. 477 del 1190 maggio 10, p. 188.

⁹⁹ Si rinvia a nota 202.

¹⁰⁰ Si rinvia a nota 84 e relativo testo.

¹⁰¹ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 45v, 1295 maggio 19.

¹⁰² ASGe, *Notai Antichi*, 132, not. Parentino di Quinto, c. 52r, 1291 febbraio 2.

che deve impegnarsi a provvedere al suo matrimonio (*maritare me debetis*) e mettere in conto una consegna al futuro marito di 450 lire. Di queste, 95 le erano già state versate per il tramite di Giacomo Lercari e Lanfranco di Sanremo da parte dello zio paterno Oberto Cigala, provenendo dai legati testamentari di 50 e 45 lire rispettivamente della zia paterna Aimelina e del fratello Pascalino. Nell'esercitare tale pressione, Cigalina si fa consigliare da un altro fratello, Ugolino Cigala¹⁰³.

In altri casi ancora, specialmente quelli in cui si riscontra estrema povertà (talvolta in assenza di parenti prossimi) o per le vedove più mature, è la donna stessa a costituire il proprio patrimonio. Nel caso delle giovani meno abbienti una concreta possibilità di racimolare una cifra congrua deriva da piccoli legati concessi da parenti e conoscenti: il fenomeno della beneficenza dotale è infatti ben attestato nei testamenti, specialmente quelli femminili, provenienti dai contesti più disparati e Genova non fa eccezione¹⁰⁴. Un'altra possibilità per le ragazze è il proprio lavoro, sia generico (moltissime sono le giovani impiegate come *pediseche*), sia specializzato¹⁰⁵. Nel caso delle vedove l'età, l'esistenza o meno di ingerenze da parte di parenti e le sostanze accumulate sono variabili da tenere in conto nella possibilità di decidere come orientare le proprie sostanze.

Lo si coglie bene nel caso della plurivedova Recovera, figlia del fu Pietro Monaco. Nel 1253, la donna cede in dote al marito Giovanni di Bisagno *taliator* un edificio, ubicato nel borgo di Santo Stefano su terra dell'omonimo monastero, che afferma valere 40 lire, più 10 lire in masserizie e vestiti¹⁰⁶. Nel documento precedente è dichiarato che la stessa Recovera aveva ricevuto la casa come pagamento della dote che aveva portato nel matrimonio con il defunto marito Guglielmo Cepe¹⁰⁷. Ritroviamo Recovera di nuovo vedova a quasi undici anni di distanza, nel 1264, mentre conferisce quale dote a Giovanni *de Gropo*, suo futuro sposo, una casa nel borgo di Santo Stefano, forse la medesima che aveva portato in dote nel precedente matrimonio e di cui adesso si dichiara un valore di 50 lire; il nubendo dichiara poi

¹⁰³ ASGe, *Notai Ignoti*, 4, not. Corrado *de Baamonte*, cc. 7v-8v, 1278 dicembre 17.

¹⁰⁴ A tal proposito si rinvia a CHABOT 2011.

¹⁰⁵ Il termine *pedisecha* è usato per indicare le ragazze collocate a servizio presso una famiglia; su questo aspetto e in generale sulle artigiane si rinvia a BEZZINA 2015, p. 67 e sgg.

¹⁰⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 28, notaio Ianuino *de Predono*, c. 121r, 1253 ottobre 26.

¹⁰⁷ *Ibidem*, cc. 120v-121r, 1253 ottobre 26.

di aver ricevuto oltre alla casa in questione anche l'equivalente di 10 lire *inter rauba et denarios*¹⁰⁸. La donna, in apparente autonomia, per ben due volte corrisponde gli stessi beni in dote al suo neosposo.

Di cosa si compone in genere una dote? Nella maggioranza dei casi la dote è una somma di denaro (*dos estimata*), ma, come si vedrà più avanti, questo non implica di necessità che vi sia un passaggio immediato di denaro tra le controparti; molto raramente invece si riscontrano doti conferite in beni non opportunamente valutati (*dos inestimata*). La composizione, la scelta di quale tipo di beni mobilitare per dotare una figlia o da passare al proprio futuro marito, nel caso delle vedove, è certamente frutto di attente considerazioni da parte del dotante. Consideriamo un primo esempio genovese, efficacemente introduttivo: senza nemmeno il consiglio di *propinqui et vicini* agisce nel 1259 Divizia, figlia del fu Giacomo di Asti e futura moglie di Gropo, balestriere di Santo Stefano. Costei, in cambio di una dote dal valore complessivo di 70 lire, di cui 40 in due parti *pro indiviso* di una casa nel borgo genovese di Santo Stefano e il resto in contanti, riceve l'impegno di una *donatio propter nuptias* di valore equivalente¹⁰⁹. I contratti dotali in cui sono solo i coniugi ad agire sono molto frequenti, ma il caso appena citato può essere ritenuto singolare sotto un altro profilo: la stipula della dote implica il passaggio di un immobile. Si tratta in questo caso forse di una vedova, pur se l'atto non lo specifica, ma sicuramente è una donna adulta, che decide di concedere al marito un bene immobile, il cui valore può anche essere soggetto a cambiamento nel corso del matrimonio.

Le occasioni rilevabili in cui la dote viene corrisposta in proprietà immobili sono in realtà scarse, soprattutto perché tali beni sono considerati una parte imprescindibile del patrimonio di famiglia e, come tali, devono essere passati direttamente agli eredi. Solo rivolgendo lo sguardo agli statuti è possibile comprendere come il legislatore sia consapevole della necessità di rimborsare le doti in numerario: basti pensare che le rubriche che regolano le istanze in cui è legittimo per una donna chiedere la restituzione delle sue sostanze stabiliscono che, qualora il marito o i suoi parenti siano ritenuti colpevoli, la dote sia restituita attingendo dal patrimonio monetario. Solo in mancanza di liquidità monetaria le *rationes* saranno corrisposte in beni immo-

¹⁰⁸ *Santo Stefano* 3 2008, docc. 664-665 del 1264 maggio 23, pp. 63-65: Giovanni le costituisce un antefatto di pari valore.

¹⁰⁹ *Ibidem*, doc. 637 del 1259 gennaio 14, pp. 22-23.

bili¹¹⁰. In secondo luogo, come appena precisato, appare difficile attribuire un prezzo preciso e stabile a un immobile: come vedremo oltre, anche qualora intervengano gli *extimatores* pubblici, non è raro che il valore di un bene sia contestato dalle parti nel momento in cui si rivendica il rimborso dei beni dotali.

Come anticipato poc'anzi, benché gli *instrumenta* dotali generalmente registrino una cifra in numerario, è legittimo chiedersi se la transazione comporti davvero un passaggio di denaro, non solo perché ciò implicherebbe una notevole liquidità, ma anche alla luce della consolidata prassi di rateizzare la dote o di rilasciare una dichiarazione di debito subito dopo la stipula del contratto. Occorre di conseguenza domandarsi se le spettanze femminili non siano poi, quando effettivamente corrisposte, pagate in beni mobili o immobili e quanto contino gli accordi informali specificamente nel caso in cui siano masserizie o preziosi a passare di mano. È in egual modo difficile, dai pochi riferimenti, capire in quale modo siano poi investite e gestite tali somme.

L'esigua casistica cui si è avuto accesso sembra indicare come non sia raro che i patrimoni femminili conferiti in moneta siano poi utilizzati per acquistare proprio dei beni immobili o per fare investimenti fondiari. Ecco un buon esempio: quando nel 1216 Rubaldo *balisterius* fa testamento, dichiara che la moglie Adalasia deve avere la somma di 200 lire – metà per la dote e metà per l'extradote – investite nell'acquisto delle case attigue a quelle in cui la coppia viveva¹¹¹. In modo simile, nell'inventario di Guglielmo Porcello, datato 1210, gli eredi dichiarano che la casa e una parte della torre in cui lo stesso dimorava apparteneva a Simona, madre del defunto, e che la casa era stata comprata con la sua dote (250 lire), e i suoi fondi non dotali (130 lire) mentre l'antefatto della donna era stato investito nella torre¹¹².

Occorre dunque debitamente ribadire che la dote è un debito che spesso viene rateizzato: non sempre, infatti, la somma è saldata al momento della stipula dell'accordo dotale. In caso di matrimonio *per verba de futuro*, è in genere normale che la dote sia pagata in *tranches*, poiché il debito viene estinto al momento della *transductio* della sposa¹¹³. Ma sono numerosi i casi, in specie

¹¹⁰ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 124, *De manifestatione bonorum mariti*, pp. 123-124.

¹¹¹ *Lanfranco* 1951, doc. 1266 del 1216 ottobre 29, pp. 148-149.

¹¹² ASGe, *Notai Antichi*, 5, not. Raimondo Medico, cc. 1r-12v, 41r, 1210 giugno 22.

¹¹³ I casi sono davvero numerosi e basti qui citare un paio di esempi. Ugo di Ventimiglia *lanerius* abitante in Rivotorbido riceve da Confortato *lanerius* 25 lire come dote di Albertina,

quando gli sposi non sono di elevata estrazione sociale¹¹⁴, in cui possono trascorrere anni prima che la dote sia effettivamente pagata. Nel 1252, Guglielmo figlio del fu Grimaldo di Sant'Olcese dichiara di aver ricevuto dal suocero Guglielmo *de Campomorono de Livellato* 28 lire come dote di sua moglie Benvenuta. Subito dopo Guglielmo si dichiara debitore verso il genero per 11 delle 28 lire che promette di pagare entro 4 anni¹¹⁵. Nel 1256 Giovanni *Rexen magister axie* rilascia quietanza al suocero Simone Burono di San Matteo delle 6 lire che restavano da corrispondere per la dote, valutata 30 lire, della moglie Giovannina¹¹⁶. Quasi dieci anni prima, nel 1247, il ventenne Vassallo *tinctor* di Val Trebbia riceve 17 lire come dote della futura sposa Agnese da Giovanni Fugacia e Lanfranchino e Acatabene *de Chasaria*. Tuttavia, il documento che segue riporta la modalità in cui verrà pagata la dote: 10 lire il giorno della festa di San Michele, quando lo sposo dovrà *ducere* Agnese *in uxorem*, mentre le restanti 7 lire saranno corrisposte entro due anni dal matrimonio, cioè a un ritmo di 3 lire e 10 soldi all'anno¹¹⁷. Nel 1248, invece, un altro ventenne, Marchese di Moneglia del fu Giovanni *ferrarius* di Moneglia dichiara di aver ricevuto da Simone di Albaro 31 lire come dote della figlia Giovanna, già moglie di Marchese, costituendole un antefatto del medesimo importo.

sorella di quest'ultimo e futura moglie di Ugo. Nell'atto seguente Confortato dichiara che pagherà la somma quando Ugo sposerà la sorella (ASGe, *Notai Antichi*, 15, not. Salmone, c. 150r-v, 1239 luglio 9). Angelerio di Santa Sabina e il figlio Giacomo ricevono da Raimondo *quanterius* 28 lire come dote di Nicolosia, figlia di quest'ultimo. Nell'atto successivo Raimondo dichiara di dover ancora 23 lire della dote che pagherà alla *transductio* di Nicolosia (ASGe, *Notai Antichi*, 21.1, not. Bartolomeo *Formarii*, c. 172v, 1250 febbraio 16); Enrico *medicus* riceve da Ugo Siccò 300 lire come dote di Adalasia figlia di Ugo e futura sposa di Enrico. Subito dopo, Ugo dichiara che pagherà le rimanenti 100 lire quando Enrico prenderà in moglie sua figlia (ASGe, *Notai Antichi*, 34, not. Ianuino *de Predono*, c. 56r, 1252 aprile 12).

¹¹⁴ Anche se troviamo riferimenti a individui dei ceti più elevati. Per citare solo un esempio: Enrico Contardo, membro di una famiglia dell'antica aristocrazia consolare, riceve da Enrico *florentinus* abitante a Genova, nella contrada di Castello, la dote della sua futura moglie Aiguineta. Viene pattuita una cifra molto elevata: 400 lire in parte computate in una casa ubicata in *contrata ferrariorum de Castro* e stimata 200 lire, 16 soldi e 8 denari, e la sessantesima parte di una casa con torre ubicata in *contrata illorum de Volta* stimata 88 lire 8 soldi 4 denari. Nell'atto successivo tuttavia Enrico *florentinus* si dichiara debitore di Enrico Contardo per 60 lire, nonostante abbia già rilasciato quietanza, impegnandosi a corrispondere l'importo entro un anno: ASGe, *Notai Ignoti*, 2, not. Arnaldo di Struppa, n.n., 1264 novembre 1.

¹¹⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 26.1, not. Ingo *Contardi*, c. 37r, 1252 settembre 11.

¹¹⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Guiberto di Nervi, c. 141r, 1256 maggio 6.

¹¹⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 31.1, not. Matteo *de Predono*, c. 56v, 1247 aprile 30.

Nonostante la quietanza, nell'atto successivo Simone dichiara di dover ancora corrispondere al genero 6 lire della dote, senza specificare la scadenza di consegna del denaro¹¹⁸. Nel 1294, invece, a quasi due anni della stipula dell'*instrumentum* dotale, *magister* Naino, un medico, cede al genero Lapo, figlio di Vanni di Pistoia, un appezzamento con vigne e olive del valore di 40 lire a pagamento della prima rata della dote della figlia Margherita¹¹⁹.

In altri casi estremi, la dote, o parte di essa, rimane un credito che in caso di vedovanza una donna è costretta a rivendicare dalla famiglia di origine e non dagli eredi del defunto marito. Ne troviamo un efficace esempio nel registro del notaio Martino, che roga per la curia del podestà di Savona. Nel 1204, dopo la morte di Enrico *de Ferrania* i suoi figli ed eredi sono costretti a chiedere agli eredi del nonno materno Giovanni *de Rigo* il pagamento di 100 soldi, somma che rimaneva insoluta della dote, stimata 30 lire, della madre Adalasia¹²⁰. Basti un accenno a come risulta lunga la memoria dell'insolvenza, che implica registrazioni accurate dei versamenti e forse ricadute sul piano della qualità delle relazioni interne alla famiglia.

Allo stesso modo, anche nelle famiglie aristocratiche una dote può essere pagata in *tranches*. Ne vediamo un chiaro esempio del 1270: il 21 giugno Fulchino e il fratello Guglielmino, figli del fu Baldovino Guercio, rilasciano quietanza alla suocera Caracosa, vedova di Nuvellone *de Camilla*, per la dote di 400 lire di Giacomina sposa di Fulchino. Nonostante i due affermino che la somma sia stata pagata, nell'atto seguente la vedova e due parenti del marito, Simone e Franceschino *de Camilla*, si dichiarano ancora debitori verso Fulchino per 160 lire da corrispondersi entro 6 mesi¹²¹. È una prassi che risulta evidente in casi particolari, quando nonostante la più che buona estrazione sociale della sposa, è chiaro che non si dispone di sostanze sufficienti per provvedere alla transazione. A gennaio del 1235, Adalasia, figlia del fu Enrico Contardo, di famiglia di origine consolare, agendo su consiglio di Guglielmo Drogo e Giacomo Porcello, cede in dote per il valore di 104 lire a Ogerio, suo futuro marito, i diritti derivanti da diversi investimenti che la donna aveva fatto in precedenza. Si tratta di sette contratti commerciali stipulati tra il 1233 e il 1235 per un importo che oscilla tra le 9

¹¹⁸ *Ibidem*, c. 16v, 1248 gennaio 28.

¹¹⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 97, not. Leonardo Negrino, c. 142v, 1294 marzo 31.

¹²⁰ *Martino* 1974, doc. 23 del 1204 gennaio 24, p. 33.

¹²¹ ASGe, *Notai Antichi*, 96, not. Simone *Vatacii*, c. 57r, 1270 giugno 21.

e le 20 lire per ciascun negozio¹²². Qui occorre sottolineare che uno dei contratti in questione era stato stipulato insieme con il padre, poco tempo prima: si intuisce che in questo caso la giovane, trovandosi all'improvviso orfana, sia stata costretta a cedere il patrimonio personale che in quel momento era impegnato in investimenti fuori Genova.

4.2. *L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure*

L'altro segmento che compone il patrimonio femminile è l'antefatto previsto e versato dallo sposo: un istituto che, come già accennato, presenta sostanziali diversità a livello regionale. Occorre perciò, prima di andare oltre, cambiare punto di osservazione e spostarci fuori dalla città, per valutare quanto sia possibile, quando si prende in considerazione la dote, addentrarsi nel più ampio contesto del territorio ligure e fino a quale punto si può tentare un approccio comparativo. Si tratta di un'operazione che – è bene dirlo – rimane utile, nonostante sia quasi pleonastico affermare che la disponibilità di una maggior mole di documentazione per quanto riguarda Genova permette di valutare il contesto cittadino decisamente meglio rispetto alla situazione nelle due Riviere.

Una rapida scorsa della documentazione relativa all'area di Ponente lascia facilmente constatare un'assenza di rivendicazioni dell'antefatto. I più antichi cartolari di Savona – quello di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, relativo ad anni compresi tra il 1178 e il 1188, ma anche in quello di Martino, che copre gli anni 1203-1206 ed è un registro di atti giudiziari¹²³ – svelano infatti l'inesistenza dell'istituto nella città in frequente antagonismo con Genova. Peraltro, a Savona è attestato a fine secolo XII un *mos huius civitatis* proprio nel contesto della ricezione di una dote¹²⁴.

¹²² Nel contratto dotale si specifica che la donna aveva affidato in *accomendacione* 20 lire a Enrico Nepitella e 10 lire a Rubaldo *Contardi* nel settembre del 1233; aveva investito la stessa somma in un altro contratto simile con Guglielmo figlio di Bonvassallo *Calligepalli* e con lo stesso Bonvassallo il mese prima. L'anno dopo, sempre ad agosto, aveva stipulato altri 3 contratti di commenda: uno con Giovanni *de Dodo*, figlio di Nicola *de Dodo*, per 20 lire, uno con Giovanni Drogo per 15 e uno con Giovanni Castagna per 9 lire *implicatas in coriis et auro filato*. Infine aveva contratto un'altra commenda ancora con Giovanni Drogo per 10 lire (ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Lantelmo, c. 90r, 1235 gennaio 3).

¹²³ *Martino* 1974.

¹²⁴ *Arnaldo Cumano* 1978, doc. 808 del 1181 giugno 4, p. 427; attestazioni più tarde, sempre nell'ambito del versamento di doti, in *Guglielmo* 2009, doc. 227, 1215 marzo 2, p. 174,

Nel bacino documentario savonese si pescano appena un paio di menzioni di antefatto, entrambe di cronologia alta. Nella prima, del 1180, Corrado, figlio del fu Guglielmo *Rubei de Levexe*, riceve una dote di 6 lire dalla moglie Oradolce, figlia di Pietro di Stamirra, per la quale costituisce un *antefactum* di 10 lire, nonostante un capitolo dei consoli di Savona disponga che le donne non abbiano che un quarto dei beni del marito¹²⁵: qui perdura una normativa già superata nella maggior città ligure, rispetto alla quale il comune di Savona manterrà sempre attenzione a non omologarsi, come è ribadito più volte in questo volume. Nella seconda, del 1181, sembra che prevalga l'uso genovese a causa dell'origine di uno dei contraenti: è Enrico, figlio del marchese Enrico di Savona, che dona alla sposa Simona 100 lire *propter nuptias*, quale atto conclusivo di un'operazione riguardante la consegna di una sostanziosa quota della dote in numerario (200 lire su 340) da parte del padre della donna, il genovese Baldovino Guercio, al consuocero, l'omonimo Enrico marchese di Savona, che offre una garanzia nel suo patrimonio di immobili e diritti¹²⁶.

Per quanto riguarda Ventimiglia, si può constatare una distribuzione leggermente diversa delle attestazioni nei tre registri del notaio Giovanni di Amandolesio: una distribuzione che deve cominciare a suggerire cautela interpretativa anche per altri temi e altre situazioni. Nel primo cartolare, che copre gli anni 1256-1258 con 284 imbreviature, mancano attestazioni di antefatto, a fronte di 6 conferimenti dotali¹²⁷. Nel secondo, di cui è pervenuto solo un frammento relativo al periodo che va dal giugno 1257 all'aprile 1258 con 31 imbreviature e che si configura come il cartolare del giudice del comune Bartolomeo Ferrario, si legge (1257) l'eloquente specificazione che l'attribuzione simultanea di dote e antefatto a Pietra, vedova di Giovanni Berreta notaio, deve avvenire *secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue*¹²⁸. Dagli ultimi decenni del secolo XII Genova sviluppa infatti con la città nell'estremo Ponente ligure un rapporto abbastanza armonioso, ma con qualche fase di tensione, nell'ambito di una soggezione attenuata¹²⁹. Nel

secundum formam et consuetudinem Saone, e doc. 293 del 1215 maggio 2, p. 225, *secundum formam et consuetudinem civitatis Saone*.

¹²⁵ Arnaldo Cumano 1978, doc. 479 del 1180 maggio, p. 239.

¹²⁶ *Ibidem*, docc. 838 e 839 del 1181 luglio, pp. 440-441.

¹²⁷ Giovanni di Amandolesio 1993, docc. 20, 24, 34, 70, 99, 185.

¹²⁸ *Ibidem*, doc. XV del 1257 novembre 15, pp. 291-293.

¹²⁹ È quanto si può affermare sviluppando la dimostrazione condotta da EMBRIACO 2004, pp. 59-147. Nel secolo XIII questi rapporti si irrigidiscono in più occasioni conflit-

terzo cartolare, che abbraccia gli anni 1258-1264 con 656 imbreviature, rispetto a 12 conferimenti di dote sono 9 le simultanee attribuzioni di antefatto, comprese un paio relative a personaggi provenienti dalla maggior città ligure¹³⁰. È prudente intendere questa lieve e forse solo apparente crescita percentuale come una relativa casualità. Oltre a un possibile fattore imitativo dei comportamenti matrimoniali genovesi, ma disteso sul lungo periodo¹³¹, certamente pesa il fatto che, nell'uso parallelo di almeno due registri, Giovanni di Amandolesio può destinarne di preferenza uno a determinate tipologie documentarie.

Dall'altro lato della Liguria notiamo invece un andamento diverso. Se osserviamo solo il cartulario di Giovanni di Giona¹³², notaio dalla clientela variegata che opera a Portovenere tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Duecento – contemporaneo perciò dell'appena menzionato Giovanni di Amandolesio – emerge la sostanziale omologazione alla maggiore città ligure nell'accordare l'antefatto. Tutti i 10 documenti dotati sui 411 presenti nel registro sono rogati in ottemperanza alla prassi genovese¹³³.

L'assenza dell'antefatto nel territorio a ovest di Genova è l'unica grande differenza immediatamente apprezzabile tra città e territorio. Come ha peraltro ben dimostrato Roberta Braccia, tale riluttanza a introdurre questo assegno vedovile è poi confermata dagli statuti due-trecenteschi di varie comunità del Ponente Ligure che – in totale discordanza con quanto prescritto da quelli genovesi – non solo non prevedono tale istituto (non compare infatti nei più antichi di Albenga, Savona e Noli), ma in alcuni casi è

tuali, come testimoniano per esempio gli annali cittadini sotto il 1274 (*Annali genovesi* 4 1926, p. 169).

¹³⁰ *Giovanni di Amandolesio* 1993, docc. 92, 256 (150 lire di dote, 100 di antefatto), 261-262 (130 lire di dote), 380 (150 lire di dote, 100 di antefatto), 385 (135 lire di dote, 100 di antefatto), 392 (40 lire di dote), 464 (25 lire sia di dote sia di antefatto), 480 (5 lire sia di dote sia di antefatto), 518 (20 lire sia di dote sia di antefatto), 533 (25 lire sia di dote sia di antefatto), 536 (60 lire sia di dote sia di antefatto), 625 (12 lire sia di dote sia di antefatto).

¹³¹ Non pare necessario mettere in stretta relazione quella crescita percentuale con il fatto che, data la struttura delle fonti, solo dal 1258 possiamo constatare con continuità la presenza a Ventimiglia di ufficiali provenienti da Genova e la menzione generica di convenzioni tra le due città.

¹³² *Giovanni di Giona* 1995.

¹³³ *Ibidem*, docc. XLVII, LVIII, LIX, CXXVII, CCV, CCXLI, CCCXV, CCCXLI, CCCLXXXV, CCCCXC.

addirittura vietato¹³⁴. In questo modo, anche per legge, l'obbligo di provvedere al fondo dotale ricade unicamente sulla famiglia di origine della moglie. La documentazione pervenuta non permette di valutare se e come l'assenza di antefatto possa influire sulle strutture parentali nel Ponente, rispetto a quanto è possibile intravedere a Genova, dove il progressivo decurtamento dei diritti patrimoniali femminili è al contempo sia uno dei fattori scatenanti, sia un esito dell'irrigidimento in senso patriarcale della famiglia che trova chiara espressione negli alberghi a partire dalla fine del Duecento¹³⁵. In ogni caso, quando si considera il territorio a ovest della Dominante è lecito chiedersi in quale modo l'assenza dell'antefatto possa aver influito sui rapporti all'interno della parentela allargata, sulle solidarietà e sui conflitti che animano le relazioni. È del resto altrettanto opportuno domandarsi fino a qual punto, oltre all'assimilazione dell'antefatto, le comunità del Levante si siano effettivamente omologate alla normativa della maggiore città ligure. Si tratta di interrogativi a cui una più mirata indagine nelle (relativamente poche) carte inedite dei notai attivi nel territorio ligure non potrà dare risposte certe¹³⁶.

4.3. *Trasformismi dotali*

Sia l'*instrumentum dotis* sia la normativa tendono a presentarci la dote come un patrimonio inalterabile; in fondo, almeno in linea teorica, questo patrimonio deve essere protetto per poi eventualmente essere trasmesso alla moglie qualora le premuova il marito. A ben vedere, però, abbiamo già constatato che si tratta di un fondo che può essere mobilitato. Al di là delle alleanze parentali che si stringono tramite l'accordo dotale, proprio per questa sua duttilità è un bene che si presta a essere utilizzato nelle strategie familiari anche *constante matrimonio*, come evidente nei casi in cui le somme sono investite in proprietà immobiliari, alterandone la composizione e al contempo il valore¹³⁷. Si tratta quindi di un patrimonio mutevole e talvolta

¹³⁴ BRACCIA 2000-2001, p. 109.

¹³⁵ Sulla nascita e lo sviluppo degli alberghi a Genova rimane imprescindibile lo studio di GRENDI 1975, tuttora l'unico a prendere in considerazione il fenomeno nel suo complesso e da una prospettiva di lunga durata. Più recentemente è stata studiata la nascita, nel tardo Duecento, di una di queste consociazioni familiari: GUGLIEMOTTI 2017.

¹³⁶ Invece sulla gestione e sul patrimonio di alcune donne di stirpe signorile in ambito extraurbano si rinvia al Capitolo VII in questo volume.

¹³⁷ Su come la dote possa diventare fulcro di strategie in seno all'aristocrazia si rinvia

fluttuante che, come vedremo, può essere aumentato o cambiare forma nel momento in cui viene effettivamente pagato (sia al momento della *transductio*, o anche dopo, sia quando viene rimborsato o trasmesso in eredità), subendo notevoli trasformazioni lungo l'arco cronologico qui in esame.

4.3.1 *La dote come bene fluttuante*: dos, augmentum dotis, extradots

Per cominciare, prenderò in considerazione tre documenti interconnessi e rogati lo stesso giorno¹³⁸, che servono, da una parte, a evidenziare le distinzioni tra i diversi fondi femminili e, dall'altra, a mostrare come la dote non sia in realtà un patrimonio fisso e immutabile.

Il 28 gennaio 1284 Oberto, figlio ventenne di Guglielmo del fu Tealdo di Lavagna, appena emancipato dal padre (lo stesso documento specifica che l'atto di emancipazione è del novembre 1283) riceve dal genitore la dote, stimata 30 lire, che quattro anni prima, nel gennaio del 1280, Marchesa, moglie di Oberto, aveva corrisposto allo sposo, che al tempo aveva contraccambiato con un antefatto di 15 lire. Nello stesso documento si specifica che oltre a questa esigua somma di denaro, il neoemancipato Oberto riceve 8 lire che gli erano state versate in qualità di *augmentum dotis* un anno dopo la stipula della dote, nel febbraio del 1281, da Pasquale Galo di Pegli, a nome di Marchesa, cui il ragazzo aveva promesso come contropartita un antefatto di 4 lire. Infine, il giovane riceve altre 2 lire che afferma date quale extradote – cioè una somma oltre la dote di pertinenza della moglie *constante matrimonio*¹³⁹ – a Marchesa dalla di lei madre.

all'analisi delle rivendicazioni mosse dalle mogli dei banniti dalla città nella seconda metà del secolo XIII, condotta da Paola Guglielmotti nel Capitolo IV in questo volume.

¹³⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Ugolino *de Scalpa*, cc. 47v-49r, 1284 gennaio 28. Ho già preso in considerazione altrove i tre atti qui riportati (BEZZINA 2018b, p. 430), ma è utile riproporli anche in questa sede poiché illustrano un caso particolarmente eloquente, prestandosi bene a spiegare dote, antefatto e extradote che occupano una posizione centrale in questo volume. L'edizione completa del primo documento si legge quale n. 8 nel *Dossier documentario* del Capitolo II.

¹³⁹ La trattazione che ne fa Paola Guglielmotti nel Capitolo V mi esime dall'addentrarmi troppo nel dettaglio. Basti dire che il fondo non dotale si configura come una specie di 'paniere' che può essere incrementato tramite investimenti e piccole donazioni o legati da parenti e conoscenti, ma che può anche diminuire in caso di un investimento mal riuscito. Su questo tema e per la normativa che regola il fondo extradotale dunque si rimanda al Capitolo V e a BEZZINA 2018b, ugualmente incentrato sul periodo qui in considerazione. Sul secolo XIV si rinvia a BEZZINA 2018c.

Il secondo documento registra la conferma da parte di Marchesa di quanto dichiarato nell'atto precedente; a questo fa seguito un terzo documento – un contratto dotale – attestante che Oberto riceve dalla moglie 40 lire in dote, costituendole un antefatto di 20 lire. Se si fa un semplice calcolo, appare evidente come la ragazza abbia deciso di trasformare il suo modesto fondo extradotale in dote, forse con la consapevolezza di poter così ottenere dal marito un aumento dell'antefatto: una specie di investimento 'a fondo perduto', di cui potrà usufruire solo in caso di vedovanza. Anche in questo specifico caso, la mancata conoscenza dell'età dei nubendi (e delle previsioni di vita) preclude parzialmente una piena comprensione delle scelte attuate. Appare rilevante, tuttavia, che i documenti appena descritti siano rogati a Genova, nella curia della vicina podesteria del Bisagno in presenza di Rolando Calvo che li regge la carica di podestà: i contratti devono essere l'esito di una vertenza tra i coniugi e il padre di Oberto. Oppure, semplicemente – considerando che l'emancipazione del giovane è piuttosto fresca – esprimono la necessità di registrare presso le autorità competenti qualsiasi passaggio del patrimonio dotale.

Più in generale, questi tre atti concatenati permettono diverse osservazioni sulla natura dei patrimoni femminili. Si nota come nonostante gli importi menzionati negli *instrumenta dotis* paiano di primo acchito inalterabili, in realtà dote e extradote sono molto simili: l'unica differenza tra le due è il principio di reciprocità (di cui si è parlato sopra)¹⁴⁰ di dote e antefatto che viene mantenuta qualora si attui un aumento del fondo dotale. In entrambi i casi, si tratta perciò di fondi di consistenza estremamente variabile che possono essere aumentati (a piacimento) se le donne (o le loro famiglie) hanno disponibilità di denaro o di altri beni da investire. In sostanza la scelta dell'investimento nell'uno o nell'altro fondo dipende da una serie di variabili: per esempio, dalla disponibilità del marito ad aumentare la *donatio propter nuptias* alla moglie oppure, molto spesso, dallo *status* sociale della moglie, perché una donna dei ceti bassi può essere più incline a non rischiare le proprie poche sostanze in investimenti commerciali rispetto a un'altra che gode di una certa ricchezza. Occorre sottolineare, infine, che i documenti illustrano un'altra tendenza che si rileva puntualmente nella documentazione e che accomuna dote ed extradote, cioè quella di affidare i propri beni alla gestione del coniuge. Specialmente nella seconda metà del Duecento, aumentano i

¹⁴⁰ Si rimanda a nota 22.

riferimenti a donne che concedono il loro patrimonio personale al marito, sottoponendolo alla stessa normativa della dote.

Ma l'*augmentum dotis* può essere usato dai coniugi per praticare attente strategie patrimoniali. Consideriamo un documento, alquanto singolare, rogato a Genova nel 1273 e che registra l'aumento dotale corrisposto da Adelina al marito Giacomo Guercio *banbaxarius*¹⁴¹. L'artigiano riceve dalla moglie la cospicua somma – considerato che la coppia proviene dai ceti medio bassi – di 100 lire come *augmentum dotis*, le quali si vanno ad aggiungere ad *alias quantitates* che in precedenza aveva ricevuto dalla stessa e che erano state registrate in altri due *instrumenta*. Giacomo ricambia la moglie concedendole altre 100 lire come antefatto, cioè la somma massima che, per legge uno sposo poteva corrispondere alla moglie. Tuttavia, dal momento che il patrimonio di Adelina era già stato costituito tempo prima e Giacomo aveva in più ricevuto le *alias quantitates* di cui genericamente parla il contratto del 1273, il marito aveva di certo già stabilito almeno altre tre volte la *donatio propter nuptias* per sua moglie. Questo significa che nel complesso Adelina poteva rivendicare come proprio patrimonio una somma che certamente superava il tetto massimo stabilito dalla normativa. Risulta allora palese che questo contratto di *augmentum dotis* rappresenta un tentativo di aggirare la legge e di concedere così alla donna un'ampia porzione del patrimonio del marito, non essendo lecito pervenire al medesimo risultato facendo una semplice donazione¹⁴².

Non solo. I due atti che seguono l'*augmentum dotis* spiegano, almeno in parte, il motivo di tale decisione: lo stesso giorno, infatti, i coniugi esprimono le loro ultime volontà. Il primo testamento, quello di Adelina, è decisamente conciso, limitandosi la donna a elencare i lasciti *pro anima* e, in assenza di prole, a istituire il marito quale erede universale¹⁴³. Il secondo disposto da Giacomo è invece molto più esplicito per quanto concerne le *rationes* della moglie e stabilisce infatti che Adelina avrà 25 lire oltre alla dote e all'ante-

¹⁴¹ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, cc. 119v-120r, 1273 agosto 11. Il piccolo complesso documentario che viene qui citato è trattato con maggior dettaglio e da una prospettiva leggermente diversa in questo volume da Paola Guglielmotti, Capitolo X, paragrafo 4.3. (l'edizione completa del documento si legge quale n. 9 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

¹⁴² Per quanto riguarda le donazioni *inter vivos* tra coniugi sussiste il divieto stabilito dal diritto romano: LAURENT-BONNE 2012 e GARCÍA MORCILLO 2014.

¹⁴³ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 120r, 1273 agosto 11.

fatto¹⁴⁴. Il resto del patrimonio dovrà essere suddiviso tra la nipote Giacomina, la quale avrebbe ereditato due terzi delle sue sostanze, e il fratello Giovanni di Rapallo, cui sarebbe stato corrisposto un terzo dei beni: ma qui Giacomo specifica (nonostante appaia ridondante) che la porzione concessa ai suoi parenti esclude i legati *pro anima* e le *rationes* della moglie, aggiungendo che i due parenti non dovevano avanzare ulteriori richieste ma rimanere *taciti et cuntenti*. Qui occorre sottolineare che i due coniugi non testano perché sono in punto di morte oppure intenzionati a intraprendere un viaggio o un pellegrinaggio¹⁴⁵ che avrebbe potuto mettere a repentaglio le loro vite: i due atti non contengono alcun appiglio che possa far supporre quale sia la motivazione che li spinge a dettare le ultime volontà. Piuttosto, i due testamenti simultanei paiono essere l'esito di un'attenta strategia – incardinata sulla concessione di un *augmentum dotis* e relativo antefatto – mirante da una parte a concedere, in assenza di discendenti diretti, ad Adelina una porzione più sostanziosa del patrimonio coniugale, dall'altra ad arginare le pretese che potevano potenzialmente avanzare altri membri della famiglia.

L'atto che segue questi tre documenti fornisce un'ulteriore prova delle intenzioni della coppia: si tratta di un accordo privato tra Adelina e la madre Montanaria, in cui quest'ultima si impegna a rispettare tutte le disposizioni testamentarie della figlia¹⁴⁶. Ora, nel suo testamento Adelina lascia alla genitrice solamente 5 lire, cifra alquanto bassa se si considera la somma decisamente ragguardevole – si tratta di esponenti dei ceti artigiani – investita nell'*augmentum dotis* e forse anche nei precedenti accordi dotali intercorsi. Qui si apprezza una sostanziale differenza di atteggiamento nei confronti, da una parte, della madre di Adelina e, dall'altra, dei familiari di Giacomo. Se per quanto riguarda la prima i coniugi ricorrono a un giuramento, per quanto riguarda i secondi Giacomo si limita a dichiararli eredi unicamente della porzione loro destinata (ammesso che i due non abbiano giurato come la madre di Aimelina in un contratto separato). È lecito però chiedersi fino a che punto i parenti potessero essere consapevoli delle intenzioni della coppia e del tentativo di aggirare la normativa sull'antefatto. Vista la natura 'strategica' di questi rogiti – recanti tutti la medesima data – è lecito avanzare

¹⁴⁴ *Ibidem*, cc. 120v-121r, 1273 agosto 11.

¹⁴⁵ Si veda il caso del coltellinaio Baldovino e la moglie Margarita trattato da Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X, paragrafo 4.1.

¹⁴⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 122r, 1273 agosto 11.

un'ulteriore ipotesi: è possibile che il primo documento attesti un *augmentum dotis* fittizio? È possibile che le 200 lire che Adelina può rivendicare in caso di premorienza del marito siano state in realtà per intero attinte dal patrimonio di Giacomo?

Dal punto di vista della prassi, i riferimenti all'*augmentum dotis* sono numericamente molto scarsi, specie se a confronto con la più nutrita casistica disponibile in merito all'*extrados*¹⁴⁷. I casi reperiti, inoltre, non sono mai di persone di elevata estrazione sociale. Di conseguenza, con le dovute cautele, è possibile ipotizzare che all'*augmentum dotis* ricorrano principalmente individui provenienti dalle fasce più basse della società. Come già accennato, a differenza dall'*extrados*, per l'*augmentum dotis* sussiste il principio di reciprocità: a un aumento dotale deve corrisponderne uno dell'antefatto. Occorre qui considerare che tra i ceti più alti della società in genere si raggiunge già il tetto massimo fissato per l'antefatto – 100 lire – quando si stipula il contratto dotale e perciò un aumento di dote e antefatto costituirebbe una violazione della normativa. Sebbene l'*augmentum dotis* possa essere uno strumento cui ricorrono i ceti meno abbienti, è tuttavia plausibile che ci sia un'oggettiva difficoltà a reperire fondi da investire per aumentare dote e antefatto e ciò spiegherebbe dunque l'esiguità della casistica. Dal punto di vista giuridico, Roberta Braccia ha chiarito come l'uso genovese dell'*augmentum dotis* sia pienamente in linea con quanto prescritto dal diritto romano, consistendo questo in un accrescimento della dote su iniziativa della moglie o della famiglia di origine¹⁴⁸.

Augmentum dotis è peraltro un termine che è stato spesso usato anche dagli storici del diritto come sinonimo di *donatio propter nuptias* nel tentativo di far ricadere sotto la stessa qualificazione giuridica assegni di diversa

¹⁴⁷ Si possono citare pochissimi esempi: Enrico Bolio *purpurarius* riceve da un parente di sua moglie Donnesina 20 lire come *augmentum dotis* (ASGe, *Notai Antichi*, 70, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 232v, 1267 luglio 17); Mabilia moglie di Vivaldo *canevarius* dichiara di dover dare a suo genero Gallichetto, figlio di Viviano Gallichetto *de Gallico* di Portovenere, 50 lire come *augmentum dotis* di sua figlia Adalasia (ASGe, *Notai Ignoti*, 20.181, not. Guglielmo di Pegli, n.n., 1254 giugno 13); Giovanni Compagnono di Rivotorbido riceve dalla moglie Giovanna 8 lire in *augmentum dotis* costituendole a sua volta un antefatto di 8 lire (ASGe, *Notai Antichi*, 68.1, not. Nicolò della Porta, c. 67r, 1259 luglio 15); Margherita vedova di Giovanni *bancherius* si dichiara debitrice verso il genero Guglielmino *bancherius* del fu Oberto di 50 lire che gli aveva promesso in *augmenutum dotis* di Catalina (ASGe, *Notai Antichi*, 105, not. Corrado di Capriata, c. 75r, 1259 febbraio 11).

¹⁴⁸ BRACCIA 2000-2001, p. 113.

natura¹⁴⁹. La terminologia e la definizione di questo istituto, però, cambia da contesto a contesto: a Montpellier, per esempio, l'*augmentum dotis* è attestato nel secolo XIII ed è l'equivalente dell'*antefactum*. Si tratta in definitiva di un dono maritale – che nella città occitana non arriva a superare la metà della dote – introdotto a sostituzione dello *sponsalitiu*m, ossia il diritto della donna all'usufrutto di metà dei beni del marito¹⁵⁰. L'*augmentum dotis* è usato con la medesima accezione anche in area piemontese per indicare il contributo maritale al fondo dotale¹⁵¹.

4.3.2. *L'evoluzione del fondo dotale: dote, guarnimenta e il processo di inflazione dotale*

È necessario tenere conto di un'evoluzione riscontrabile sul finire del Duecento che qualifica la dote come un bene fluttuante e allo stesso tempo sottolinea i cambiamenti nella capacità patrimoniale delle donne. Si tratta di una novità che andrà a incidere in modo più netto sui patrimoni delle donne dei ceti alti¹⁵², affermandosi poi la prassi di donare alle giovani nubende dei beni parafernali oltre alla somma dotale. Qui occorre una precisazione in punta di diritto. Secondo il diritto romano i beni parafernali (*paraphernalia*)¹⁵³ sono quegli oggetti (generalmente vesti e gioielli) destinati all'uso personale della sposa¹⁵⁴: si tratta, in sostanza, di ciò che oggi si definirebbe 'corredo'. Dal punto di vista giuridico, tali beni rimangono di proprietà della moglie che ne conserva il diritto di gestione, anche se ha comunque la facoltà di trasmettere tale diritto al marito¹⁵⁵. Ora, se guardiamo alla documentazione che copre il secolo XII e poi fino agli ultimi decenni del secolo XIII, non è

¹⁴⁹ È interessante notare che tra i giuristi il dibattito sulla corretta terminologia da adottare prosegue fino al Seicento (*ibidem*, pp. 117-118).

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 177. Su Montpellier si rinvia inoltre a BÉGHIN 2013.

¹⁵¹ BRACCIA 2000-2001, p. 77.

¹⁵² Ho già trattato questo aspetto per ciò che concerne il Trecento: BEZZINA 2018b, pp. 131-132. Per completezza riassumo qui le argomentazioni, mettendo a fuoco meglio la situazione duecentesca.

¹⁵³ Occorre sottolineare che il termine *paraphernalia* è usato molto raramente nelle fonti liguri e generalmente viene assimilato all'*extrados*. A tal proposito si rinvia al caso del notaio Parentino di Quinto (che usa il vocabolo in due atti databili alla fine del secolo XIII) citato da Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo V, paragrafo 8.

¹⁵⁴ KIRSHNER 2015a, p. 75.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

quasi mai chiara la provenienza di questi beni. Per esempio, nel suo testamento del 1206, Simone Bufferio, di famiglia consolare, lega alla moglie il suo letto – scelta assai comune – e *omnia guarnimenta quibus utitur*¹⁵⁶, cioè genericamente tutte le vesti che Richelda è solita indossare, senza un’esplícita indicazione della provenienza degli indumenti che la donna può aver portato con sé, aver comprato in autonomia attingendo al fondo extradotale o, ancora, aver ricevuto in dono dal marito.

Verso la fine del secolo XIII, invece, cominciano a intravedersi con lentezza i primi riferimenti espliciti a *guarnimenta* o *furnimenta*¹⁵⁷ in quanto somma da corrispondere insieme con la dote. Il primo riferimento rintracciato riguarda una ragazza che sicuramente non proviene dall’aristocrazia e data 1293: nel suo testamento Vegnuto *de Montemilio* stabilisce come una delle figlie, la nubile Agnesina, debba ricevere in dote la somma di 100 lire e una casa che il testatore possiede in località Rivotorbido (poco a est della città, quasi in adiacenza), ma anche 20 lire *pro suo furnimento*¹⁵⁸.

Benché si tratti di un caso ‘anomalo’, non è però da escludere che i protocolli notarili ne attestino altri. Tuttavia, il difficile reperimento di analoghe testimonianze pare indicare che nella seconda metà del Duecento tale prassi fosse ancora limitata¹⁵⁹. Si tratta di una tendenza che si osserva più di frequente nel corso del Trecento (con casi in cui le somme concesse per i *furnimenta* possono risultare più alte della dote), quando questi *furnimenta/guarnimenta* vengono inseriti nello strumento dotale. Come accennato poc’anzi e, al contrario di quanto mostra il documento di Simone Bufferio datato 1206, tale fondo riguarda solo le donne dell’aristocrazia e i *guarnimenta* restano una prerogativa dei ceti eminenti. Ne consegue, in primo

¹⁵⁶ *Giovanni di Guiberto* 1940, doc. 1790 del 1206 marzo 3, pp. 334-336.

¹⁵⁷ Si tratta di due termini dai molteplici significati – *furnimentum* può indicare una provvista, un accessorio, ma anche il corredo, mentre *guarnimentum* può riferirsi sia alle vesti, sia a parti di armature – che diventano intercambiabili, specialmente nel Trecento, quando vengono assimilati al termine *extrados*. Si rinvia a APROSIO 2001, pp. 411 e 444 e a BEZZINA 2018c, pp. 131-132.

¹⁵⁸ ASGe, *Notai antichi*, 132, not. Corrado di Castello, c. 244v.

¹⁵⁹ Sono invece attestati in modo generico i *guarnimenta*, nel senso di vesti o preziosi acquisiti probabilmente durante il matrimonio: per esempio, lascia questi oggetti alla moglie, Enrico *Detesalve* che testa nel 1220 (CALLERI 2019, p. 183) ma sono menzionati anche nel 1225 da Gregorio Maiacio che lascia alla moglie il suo letto, i suoi *guarnimenta et quicquid de domo mea et de rebus meis que sunt in domo*: Lanfranco 1951, doc. 1402, p. 205.

luogo, che le donne cominciano a ricevere doti di valore assai più alto rispetto alla fase precedente. Occorre adesso aprire una piccola finestra su un altro processo che si riscontra in molti contesti nei secoli bassomedievali: si tratta della tendenza a corrispondere doti di valore eccezionalmente alto. Gli studiosi hanno dato diverse spiegazioni a questo processo di inflazione dotale: alcuni ritengono che sia una conseguenza della crisi demografica, altri ancora sottolineano la tendenza della parentela allargata a legare alle loro congiunte delle somme da aggiungere alle doti¹⁶⁰. È lecito sollevare un'ulteriore domanda: è possibile che le doti più alte siano una forma di compensazione per il restringimento dei diritti delle donne sui loro beni personali?

In secondo luogo occorre rilevare come l'inserimento dei *furnimenta* nell'atto dotale vada contro le prescrizioni dello *ius commune* che prevede che i beni parafernali restino in mano alla moglie. In tal modo, infatti, i *parapherna* sono assimilati alla dote, in linea con la prassi di rinuncia, che va intensificandosi, da parte delle donne alla gestione autonoma dei loro patrimoni o di una parte di essi, analizzata da Paola Guglielmotti in questo volume¹⁶¹. Sullo scorcio del Duecento si osservano dunque più chiaramente i segni di una trasformazione del fondo dotale. Tali sviluppi però toccano solo i ceti aristocratici e riflettono i profondi cambiamenti sia negli assetti familiari (che si palesano in modo più esplicito nella comparsa degli alberghi negli anni Sessanta del secolo XIII)¹⁶², sia nell'evoluzione del diritto che tende ad andare incontro alla necessità delle famiglie dei vertici sociali.

4.4. *Chi controlla il fondo dotale?*

La documentazione illustrata nei paragrafi precedenti, e in particolare il caso dell'appena emancipato Oberto e di sua moglie Marchesa, mette in evidenza un altro aspetto della gestione del fondo dotale: benché in teoria dote e antefatto rappresentino la base economica per un nucleo familiare appena costituito, non è escluso che si attuino ingerenze e interferenze da parte dei parenti, in particolare dei genitori, nella gestione delle spettanze femminili. Nel caso citato poc'anzi è implicito che dopo aver ricevuto la dote dalla moglie nel 1280, il giovane Oberto abbia aspettato 4 anni per

¹⁶⁰ Si veda al proposito MADDEN, QUELLER 1993.

¹⁶¹ Si rinvia al Capitolo V e inoltre a BEZZINA 2018b.

¹⁶² Si rinvia a nota 135 e relativo testo.

poter gestire il modesto patrimonio della moglie Marchesa in autonomia, dovendo ancora essere emancipato dal padre. Si tratta di una circostanza che si rileva con frequenza nella documentazione notarile, senza che si possa affermare che questa forma di controllo sulla dote da parte dei genitori sia un orientamento tipico di un determinato ceto sociale. La vicenda mostra due giovani provenienti dai ceti più bassi della società, per i quali anche le 30 lire portate originariamente in dote dalla ragazza possono essere ritenute una cifra ragguardevole, tanto da poter indurre il padre dello sposo a trattenerne la somma. Possiamo però notare altri casi in cui sono individui che provengono dagli strati sociali più agiati a mantenere saldo il controllo sulle *raciones* delle loro nuore. Lo vediamo in un documento del 1206: quando Anna, vedova di Drogo di San Lorenzo riceve la sua dote, stimata 150 lire dall'omonimo suocero, la donna dichiara che era stato proprio lui a ricevere la somma, come a suggerire che fosse stato il padre di suo marito a custodire la cifra durante il matrimonio¹⁶³. Un altro caso eloquente è illustrato nel testamento di Enrico *Detesalve*, appartenente all'*élite* politica e finanziaria della città¹⁶⁴. Nell'esprimere le ultime volontà, l'uomo dichiara di avere in custodia i beni delle nuore Mabilia e Adalasia. Si tratta in tutto di 700 lire, una somma decisamente alta, ma che deve rappresentare una porzione ridotta del patrimonio familiare in mano a Enrico¹⁶⁵. È verosimile che la riluttanza a concedere autonomia alle giovani coppie sia più legata all'età tarda dell'emancipazione maschile dalla *patria potestas* (attorno ai 25 anni), ma riferimenti diretti all'intromissione paterna nella gestione del fondo sono molto rari¹⁶⁶. Ne consegue che non è possibile sapere quanto sia estesa, indipendentemente dall'estrazione sociale degli sposi, la tendenza dei padri a rivendicare il diritto di gestire il fondo dotale per conto della coppia, benché in teoria un giovane emancipato che riceve la dote della moglie dovrebbe poter gestire i beni corrisposti in autonomia.

Non è, in effetti, del tutto chiaro fino a qual punto la famiglia di origine della sposa possa continuare a ritenere di propria pertinenza la dote concessa a una figlia o a una parente. Anche perché in un contesto competitivo come

¹⁶³ *Giovanni di Guiberto* 1940, doc. 1805 del 1206 aprile 4, p. 343.

¹⁶⁴ Per un profilo di questo personaggio si rinvia a CALLERI 2019, pp. 171-176.

¹⁶⁵ Il documento è edito *ibidem*, pp. 192-194.

¹⁶⁶ La questione è stata ampiamente trattata da HUGHES 1975b (pp. 17-18), anche se la studiosa afferma che l'emancipazione arriva tardi solo per i giovani dell'aristocrazia.

quello comunale, almeno per le famiglie aristocratiche il matrimonio (e di conseguenza la dote) sono passaggi centrali per stabilire alleanze con altri gruppi familiari che possono rivelarsi vitali per la sopravvivenza della *domus*. Stante la costante circolazione di donne e di beni la cui finalità è il consolidamento della famiglia, è comprensibile che sulla dote (e sul matrimonio) continuino a convergere gli interessi della famiglia di origine della sposa¹⁶⁷. Prendiamo per esempio una vendita al monastero di Santo Stefano di Genova di edifici valutati ben 500 lire attuata da Giovanni Alberico e da suo figlio Giovanni, con il consenso della moglie di questi Aiguineta, la quale agisce con il consiglio di due *propinqui et vicini*. I venditori si impegnano a far ratificare il negozio da parte di Guglielmo Barbavaira, padre di Aiguineta: questi lo fa dopo pochi giorni, specificando che rinuncia a rivendicare i diritti dotali della figlia¹⁶⁸.

In modo simile, è lecito chiedersi fino a che punto la famiglia natale continui a ritenersi legittimata a esercitare pressioni sulle neovedove rientrate in possesso del loro patrimonio dotale. Se è largamente attestata la riluttanza degli eredi del marito a rimborsare la somma alla vedova¹⁶⁹, risulta più difficile rilevare l'intromissione dei genitori o dei parenti stretti nella gestione della somma, ma è lecito ipotizzare che le giovani vedove, in modo particolare, riescano con fatica a ritagliarsi margini di autonomia in presenza di un padre (ma anche di una madre o altri parenti) a capo del nucleo familiare originario.

È utile ragionare su un documento datato 1241, piuttosto eloquente: Dulceta, appena sedicenne ma già vedova di Guglielmo Nervasco, dichiara, insieme con suo padre Sesto di Sestri, di aver ricevuto la cifra di 80 lire come rimborso della sua dote, più altre 80 lire a pagamento dell'antefatto che

¹⁶⁷ Lo si vede nel Capitolo IV di Guglielmotti in questo stesso volume, e in particolare nel paragrafo 2, dove sono in genere i padri a comparire accanto alle figlie che rivendicano le loro doti, ma è soprattutto una regola convalidata e ben evidenziata dagli statuti che prevedono che le donne che intendono rivendicare le loro spettanze devono farlo assieme ai padri: si vedano le note 66, 68 e relativo testo.

¹⁶⁸ *Santo Stefano* 3 2008, doc. 701 del 1271 giugno 3, pp. 115-118; doc. 703 del 1271, giugno 6, pp. 120-121.

¹⁶⁹ Ma anche dei testatori maschi che spesso lasciano disposizione affinché le mogli rimangano *domina et domina* del patrimonio concedendo non di rado sostanziosi legati qualora le vedove decidano di non convolare a nuove nozze. Su tale aspetto si rimanda al contributo di Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X. Sulla riluttanza degli eredi a rimborsare la dote si veda oltre, paragrafo 4.5.

le aveva costituito il marito in ottemperanza all'accordo dotale rogato quattro anni prima, nel maggio del 1237, quando Dulceta, allora dodicenne, aveva appena raggiunto l'età minima per contrarre il matrimonio. La somma, più altre 8 lire e 5 soldi, che la giovane dichiara essere *pro alimenta* – verosimilmente un legato del defunto marito – viene corrisposta da Fringerina, sorella ed erede del defunto Guglielmo e cognata di Dulceta. Dal punto di vista economico la vedova ottiene una discreta somma di denaro, se consideriamo che proviene dalle fasce meno abbienti della società. Nel ricevere l'antefatto, infatti, Dulceta si ritrova, ancora giovanissima, con una dote raddoppiata rispetto a quanto la famiglia natale aveva originariamente sborsato per maritarla. L'età della neovedova, però, suggerisce che questo vantaggio economico vada piuttosto a favorire il nucleo familiare di origine della giovane¹⁷⁰. Dulceta è sottoposta all'autorità paterna ed è molto probabilmente il padre Guglielmo a gestire la somma appena ricevuta, così come la negoziazione di un secondo matrimonio per l'adolescente: pur potendo far conto di un atto attestante che le 160 lire appartengono alla vedova, fino a qual punto una ragazza così giovane può, senza alcun sostegno, resistere alle pressioni di un genitore o dei familiari? Si tratta di una forma di controllo motivata dalla volontà di proteggere la figlia e il suo patrimonio oppure prevale in questo caso la decisione di sfruttare la situazione a vantaggio della famiglia?

Il fatto che la famiglia di origine continui in qualche modo a rivendicare la gestione della dote non deve dunque stupire: sia perché si assiste a un processo di rafforzamento del passaggio diretto di tutto il patrimonio per via agnaticia, sia perché, più banalmente, conferire una dote rimane un onere gravoso per la grande maggioranza delle famiglie. Questo è evidente non solo dagli innumerevoli riferimenti nei testamenti a piccoli legati per maritare giovani parenti o conoscenti, ma anche dalle molte attestazioni di pagamenti della dote a rate, con tempi talvolta assai dilazionati, come già specificato nei paragrafi precedenti.

In presenza di parenti prossimi si percepisce, talora, una sorta di 'stato di tensione' tra i due rami della famiglia nel rivendicare o esercitare pressioni sulla creazione e sulla gestione del fondo dotale. È pertanto interessante ragionare attorno a qualche caso relativo ai ceti medio bassi in cui la dote, il più delle volte relativa a un matrimonio successivo al primo, appare un accordo circoscritto di sostanziale parità tra un uomo e una donna consenzienti.

¹⁷⁰ ASGe, *Notai Ignoti*, 2.2, not. Andrea di Frassineto, n.n., 1241 giugno 17.

Nel 1299, per esempio, Giovanni *de Bruxeto* di Molassana riceve dalla moglie *Naina*, figlia del fu Lazzaro, 50 lire in dote, stabilendo un antefatto di 27 lire e 10 soldi come contropartita. Alle canoniche formule di chiusura l'uomo aggiunge che, qualora morisse prima della moglie, a lei spetterebbe l'usufrutto su tutti i suoi beni¹⁷¹. L'usufrutto in questo caso è una sorta di compensazione per l'esiguità dell'antefatto rispetto alla dote (come già specificato se l'importo della dote è al di sotto delle 100 lire, si fissa di solito la medesima cifra come antefatto). È in questo caso palese che in assenza di parenti stretti risulta più facile per un uomo e una donna fare in modo che la dote sia un accordo economico vantaggioso per entrambi.

Uno scambio apparentemente alla pari tra due adulti è ancora registrato nel 1222 in un documento che non prevede implicazioni di parenti di sorta. Da un lato c'è la consegna di una dote consistente in tre case situate tutte nel medesimo quartiere genovese, valutata forfettariamente in 100 lire, da parte della *sponsa et uxor* e plurivedova Adalasia, moglie in precedenza di Pietro Passalacqua e di Amigo *de Datilo*, consigliata da due vicini; dall'altro l'assegnazione di un antefatto del massimo valore possibile garantito dal neosposo Bartolomeo sul proprio patrimonio¹⁷². Comportamenti analoghi si riscontrano anche in ambito extraurbano, come a Portovenere: Albergo e Florita – entrambi ormai senza padre – contraggono nel 1259 matrimonio portando in dote la seconda beni stimati 40 lire e conferendo il primo alla *uxor mea dilecta* un antefatto di pari valore¹⁷³.

4.5. *La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese*

Cosa succede al fondo dotale una volta che si scioglie il vincolo matrimoniale in seguito alla morte di uno dei coniugi? Quali sono i diritti e gli obblighi a esso connessi? Un primo nodo cruciale quando si parla della dote è il modo in cui viene trasmesso il fondo: se alle donne vengono imposti limiti nell'accedere al patrimonio familiare proprio tramite la dote, fino a qual punto possono liberamente scegliere a chi lasciare le loro *rationes*? Quali restrizioni impone la legge? Nello studio sulla *donatio propter nuptias* Roberta Braccia pone l'accento sulla gestione, ma anche sulla trasmissione dell'ante-

¹⁷¹ ASGe, *Notai Antichi*, 130, not. Giovanni Draco, c. 168r, 1299 marzo 18.

¹⁷² *Salmone* 1906, doc. 426 del 1222 agosto 2, pp. 161-162.

¹⁷³ *Giovanni di Giona* 1995, doc. XLVII del 1259 agosto 3, pp. 41-42.

fatto e i diritti che ambedue i coniugi possono vantare su di esso in caso di morte di uno di loro (essendo l'antefatto essenzialmente un assegno vedovile). Come già accennato, gli statuti genovesi tardo duecenteschi sanciscono il principio di reciprocità dei lucri se la dote non supera le 100 lire (tetto fissato per l'antefatto)¹⁷⁴. In modo simile, gli statuti accordano al marito il diritto a una quota della dote di egual valore dell'antefatto (la metà se l'antefatto è stimato a una cifra inferiore di 100 lire): è una norma che viene introdotta con effetto retroattivo¹⁷⁵.

Questa legge ha una ricaduta sulla capacità delle donne di trasmettere le proprie sostanze, ma non incide indiscriminatamente su tutte. È un dato acquisito, almeno a partire dagli studi di Diane Owen Hughes, come di solito all'interno del cetto artigiano – e possiamo estendere a quanti non appartengono ai ceti più alti – dagli ultimi decenni del secolo XII, dote e antefatto tendono a essere equivalenti¹⁷⁶. Invece, le doti delle donne aristocratiche, molte delle quali hanno probabilmente anche un fondo extradotale¹⁷⁷, oscillano tra le 200 e le 600 lire agli inizi del Duecento per arrivare a raggiungere le 1.000 lire nella seconda metà del Duecento¹⁷⁸, con un antefatto di 100 lire. Questo significa che tra i ceti meno abbienti è il marito che eredita la quota maggiore del patrimonio, probabilmente anche qualora la moglie abbia accantonato un fondo extradotale, mentre per le donne aristocratiche l'introduzione del principio di reciprocità, in teoria (e in assenza di pressioni), incide meno sulla capacità di trasmettere il loro fondo dotale. È molto probabile che l'imposizione di lasciare una parte delle proprie sostanze al coniuge sia introdotta abbastanza precocemente nel diritto: costituisce un *terminus post quem* un testamento rogato nel 1217 in cui Alda del fu Raimondo da Sori lascia al marito Nicoloso 50 lire *computatis in eis omnibus que ... ipsi viro meo competunt possunt secundum formam capituli de uxoribus premortuis occasione antifacti*¹⁷⁹.

¹⁷⁴ Si rinvia a nota 22 e relativo testo.

¹⁷⁵ BRACCIA 2000-2001, p. 92; *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, *Que quantitas dotium remanere debeat viro uxore defonta*, pp. 126-127.

¹⁷⁶ HUGHES 1975b, p. 66.

¹⁷⁷ Si rimanda al Capitolo V di Paola Guglielmotti in questo volume.

¹⁷⁸ Per un confronto si vedano gli importi delle doti rivendicate dalle mogli degli uomini messi al bando citati da Paola Guglielmotti nel Capitolo IV di questo volume.

¹⁷⁹ *Santa Maria delle Vigne* 1969, doc. 89 del 1217 gennaio 24, pp. 100-102.

Al contrario, nel Ponente ligure, come si può verificare laddove ci sia copertura documentaria di ordine normativo, come si è già detto, l'antefatto non è un diritto imprescindibile della sposa e al marito comunque spetta una parte della dote in caso di premorienza della moglie. Gli statuti di Albenga sono molto chiari al proposito: anche in presenza di prole (indipendentemente dal genere), il marito deve avere un terzo della dote, della quale potrà disporre a piacimento¹⁸⁰. In sostanza è una sorta di 'capovolgimento' della *tercia*: il diritto a una quota del patrimonio della coniuge viene passato al marito, mentre viceversa una vedova non ne può vantare alcuno. Qui è utile fare un confronto con la vicina Savona. Seppur mutili, gli statuti savonesi duecenteschi contengono una norma che – nonostante l'assenza di antefatto – interpreta in modo diverso il principio di reciprocità evidente in quelli genovesi: si stabilisce infatti che in mancanza di prole sia il marito sia la moglie hanno diritto a un quarto del patrimonio del coniuge defunto, con la limitazione che la quota non deve superare 1.000 soldi (50 lire)¹⁸¹ e che in caso di premorienza della moglie il marito può rivendicare una quota dei beni tanto dotali quanto extradotali. Tale diritto decade in presenza di figli.

Al di là della normativa e degli obblighi verso il coniuge, però, in assenza di prole, le donne mostrano spesso di favorire la loro famiglia di origine quando devono decidere a chi lasciare le loro *rationes*: è evidente nei testamenti, dove si nota che in questi casi la dote tende a ritornare ai parenti di sangue. Un caso limite, datato 1221, è ancora più illuminante rispetto a questa propensione. Probabilmente poco dopo la morte del padre, la giovane Giacoma, figlia ancora non maritata del fu Guarnerio *iudex*, fa redigere una *donatio inter vivos* a favore della madre e dei tre fratelli. Giacoma cede ai suoi parenti più stretti tutto quello che il padre le aveva lasciato per maritarsi, cioè 300 lire – somma medio alta che corrisponde all'entità delle doti generalmente corrisposte a ragazze della sua estrazione sociale – delle quali

¹⁸⁰ *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 74, *Que quantitas dotis debeat remanere in viro*, p. 278.

¹⁸¹ *I più antichi statuti di Savona* 1997, cap. 133, *De quarto uxorum a maritis habendis et ad uxoribus a maritis*, pp. 168-169. Il diritto alla quarta parte dei beni del coniuge vale per tutti i cittadini che risiedono a *Sancto Laçaro infra* et a *Pillis infra* mentre per tutti coloro che risiedono a *Çinola usque ad Ridavetum*, e per chi abita fuori dalla città, la quota non deve superare le 5 lire. Gli statuti del 1345 mantengono la norma con qualche modifica, la più importante è che il principio di reciprocità viene mantenuto anche in presenza dei figli: *Statuta antiquissima Saone* 1971, cap. 5, *De quarto marito et uxori post mortem dando*, pp. 182-183.

la madre Agnese e il fratello Guarnerio avrebbero ricevuto un quarto ciascuno, mentre la restante metà sarebbe andata a Lanfranchino e Obertino, probabilmente i due fratelli più piccoli. La ragazza inoltre specifica che la donazione è fatta in modo che i quattro beneficiari possano ricevere il suo patrimonio solo qualora lei muoia senza legittimo erede. In caso contrario, sarà Giacoma stessa a disporre delle sue sostanze¹⁸². Se anche si accantona il dato che sia proprio la figlia di un giudice a ricorrere a un tale espediente, in questo caso specifico si legge la chiara intenzione della giovane di fare in modo che il futuro marito non abbia quota alcuna di quanto le aveva lasciato in dote il padre, ignorando il principio di reciprocità dei donativi che molto probabilmente è già in vigore¹⁸³. Ma la dote può essere oggetto di contesa tra i figli quando la madre non lascia chiare disposizioni testamentarie: nel 1252 le sorelle Benvenuta, moglie di Giacomo Simio, e Adalasia, moglie di Bonagiunta *speciarius*, eleggono due arbitri per dirimere una controversia sorta in merito all'eredità paterna e a dote e successione della defunta madre che, come precisa il documento, coinvolge gli altri fratelli e sorelle¹⁸⁴.

Dagli esempi analizzati finora è evidente come la dote sia percepita come una componente basilare del patrimonio familiare. Non sorprende dunque che intorno alla gestione e alla restituzione di dote e antefatto in caso di premorienza del marito, e forse ancora di più in caso di rivendicazione da parte della moglie del bene *constante matrimonio*, si accendano intensi conflitti intra ed extrafamiliari. Per avere un'idea di come si dipanino queste liti in un periodo molto risalente basta rivolgere lo sguardo al registro del notaio Martino, operante a Savona nei primi anni del secolo XIII come scriba del podestà. Gli atti processuali – coprendo irregolarmente il triennio dal novembre 1203 al giugno 1206 – forniscono una prima benché circoscritta panoramica, evidenziando la complessità degli intrecci e degli interessi patrimoniali da cui originano.

Simili controversie vedono contrapporsi più di frequente le neovedove e i parenti dei loro defunti mariti. Il motivo appare chiaro: nonostante le leggi proteggano i patrimoni femminili, spesso alle donne sono negati i rimborsi delle loro *raciones*, talvolta anche quando si tratti di cifre relativamente esigue. Seguiamo attraverso quattro documenti – una parte delle *positiones* delle parti

¹⁸² ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Guglielmo *Sapiens*, c. 214v, 1221 ottobre 4.

¹⁸³ Si veda nota 22 e relativo testo.

¹⁸⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 34, not. Ianuino *de Predono*, c. 94r, 1252 dicembre 10.

in causa, le dichiarazioni dei testimoni e la sentenza – l'*iter* processuale del procedimento che nel 1204 Iusiana, vedova di Giacomo Gorrino, intenta contro Ponzio Gorrino, un parente (l'erede) del defunto marito, per la propria dote¹⁸⁵. La donna rivendica la somma di 7 lire che, afferma, manca ancora per completare il pagamento della dote, mentre Ponzio dichiara che a suo tempo Giacomo aveva ricevuto 25 lire e mezza in dote dalla donna, importo confermato dalla carta dotale. Iusiana si oppone, affermando che la sua dote ammonta a 32 lire: si tratta di aumento dotale o di extradote o semplicemente di un tentativo di ottenere più denaro del dovuto? Nell'incertezza, perché con evidenza non esiste il documento che provi il passaggio delle 7 lire al marito, e forse anche nella consapevolezza che molti accordi avvengono in modo orale, il giudice alla fine condanna Ponzio a pagarne 3 mentre le rimanenti 4 sono affidate *in communi* ai due litiganti.

Se ci spostiamo a Genova, registriamo analoga frequenza di resistenze familiari, benché occorra sottolineare che per questo contesto cittadino è decisamente più difficile seguire tutto l'*iter* processuale, dal momento che, a differenza di altri centri urbani dell'Italia centro settentrionale, come Bologna, non si dispone di registri giudiziari. Qualche caso però affiora vuoi perché i notai al servizio delle diverse curie cittadine in cui si amministra la giustizia registrano *acta* e *instrumenta* in un unico protocollo, vuoi perché a Genova, come altrove, è molto comune ricorrere a una forma di pacificazione extragiudiziaria – l'arbitrato – anche se non sempre è possibile reperire le decisioni motivate degli arbitri. Proprio il rifiuto di pagamento della dote spinge, nel 1280, Giacomina vedova di Giovanni del fu Rolando *de Arao* ad avviare una procedura arbitrale contro due sue cognate ed eredi del defunto marito che si rifiutano di corrisponderle quanto le spetta come dote e antefatto. Giacomina è in grado di mostrare la carta dotale e perciò la decisione arbitrale è a suo favore: le due cognate devono rimborsarle la dote stimata 35 lire e 10 soldi, da pagare a rate in tre anni¹⁸⁶.

Appare nettamente diversa la posizione di una donna in assenza di documenti attestanti un diritto o il valore di un bene di cui rivendica la proprietà. Così nel 1252, Nicolosa, vedova di Giovanni di Oberto di Rapallo, evidentemente nel contesto di una controversia con le cognate Donnina e

¹⁸⁵ La sentenza è datata 19 aprile, mentre tutti gli altri documenti connessi alla vicenda non recano data: *Martino* 1974, docc. 671, 780, 861, 872.

¹⁸⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 72, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 193v, 1280 settembre.

Serafina, si oppone alla stima di una casa richiesta dalle due parenti d'acquisto agli *extimatores* pubblici e afferma che l'immobile in questione fa parte della sua dote. È evidente come manchino documenti che chiariscano l'effettivo possesso della casa, dal momento che gli *extimatores* dichiarano che se Nicolosa vuole sottrarsi alla loro valutazione deve *levare canellam* (cioè iniziare una formale procedura di opposizione)¹⁸⁷. Manca la sentenza con il pronunciamento del giudice al riguardo: ma è indiscutibile che per le donne risulta fondamentale essere in grado di produrre tutta la documentazione relativa al proprio patrimonio. Un caso datato 1214 rende vieppiù chiare le aree di possibile contenzioso: Giovanni *de Repia* rinuncia ai suoi diritti sull'eredità del figlio contro corresponsione di 40 soldi da parte della nuora Sibilla e al contempo si impegna a non *facere molestiam seu requisitionem* qualora la neovedova decidesse di convolare a seconde nozze entro un anno (e quindi avesse avuto necessità di chiedere il rimborso di dote e antefatto). Per parte sua, Sibilla, che agisce in presenza e con il consenso del padre, rinuncia ad agire contro il suocero, che probabilmente aveva anche ereditato il patrimonio – o una parte di esso – dalla defunta moglie Siconia, per quanto riguarda dote e antefatto¹⁸⁸.

Nonostante l'esigua casistica raccolta, si può agevolmente ipotizzare che non doveva essere raro che una donna procedesse contro i propri figli, magari minori, oppure contro i figliastri. Simona, vedova di Baldovino Spione, consente nel 1237 a una vendita del valore di 80 lire fatta dai tutori dei figli minori (Martino *bancherius* e Lanfranco *Guardentram*, designati nel testamento del 1234 di Baldovino), a patto che le siano versate 360 lire che corrispondono alla propria dote (che colloca la sua famiglia di origine nella fascia dei più che benestanti), come risulta da un documento del 1229; la donna fa confermare la propria richiesta dal console di giustizia Oberto Cassano¹⁸⁹.

Sono motivazioni che si riscontrano anche ai livelli più alti della scala sociale: nel 1241, Barca e Enrico, due rampolli della famiglia Doria, figli ed eredi di Pietro, ma pure eredi dello zio paterno Enrico, ricorrono a un arbitrato per risolvere la controversia scaturita da disaccordi con Druda, la vedova di Pietro che rivendica la dote stimata 300 lire e l'antefatto (100 lire). Per motivi che l'atto non specifica Druda si vede costretta a rinunciare alla

¹⁸⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Guiberto di Nervi, c. 271r, 1252 dicembre 15.

¹⁸⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone *Donati*, c. 9r, 1214 luglio 20.

¹⁸⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 159r-v, 1237 dicembre 19.

somma di denaro ottenendo in cambio la metà *pro indiviso* (quasi sicuramente con altri membri della famiglia Doria) di alcune terre e case ubicate in Val Polcevera del valore di 250 lire più 50 lire che le sarebbero state corrisposte dopo 4 anni, senza alcun riferimento all'antefatto¹⁹⁰. È evidente in questo caso come la vedova rimanga sotto lo stretto controllo dei due eredi del marito, i quali si rifiutano di concederle la somma in numerario (che forse semplicemente non è nelle loro immediate disponibilità): tale somma sarebbe di fatto la garanzia della sua autonomia. All'altro estremo della scala sociale vediamo nel 1255 Iuleta, vedova di Ogerio Silvano di Albaro, che rivendica dal figlio Nicoloso Silvano dote e antefatto, valutati rispettivamente 25 lire e 12 lire e mezza, di cui conserva l'*instrumentum* rogato dal notaio Giovanni Vegius nel 1245, e inoltre letto e vestiti. Il giovane alla fine acconsente e i due arrivano a un compromesso. È innegabile che questi conflitti riguardano qualsiasi *status* sociale e sono indipendenti dall'entità degli importi in gioco¹⁹¹.

La restituzione della dote può essere tortuosa e molto conflittuale e spesso avviene in modi e momenti diversi: parzialmente, come nel caso di Iusiana, a rate come nel caso di Giacomina, o in forme diverse da come era stata originariamente versata, come abbiamo appena visto nel caso di Druda. Altrettanto variegate, però, sono le possibilità che si dischiudono a una neovedova. Intanto non è affatto scontato che una donna una volta entrata in possesso delle sue *rationes* possa decidere in autonomia di come disporre delle proprie sostanze. Illuminante è stato il caso della sedicenne Dulceta, la cui dote, dopo la morte del marito, viene incamerata dal padre¹⁹². In casi come questo, in cui una ragazza è ancora giovane e sottoposta all'autorità del padre o di altri familiari è lecito ipotizzare che ricominci il 'ciclo di vita' della dote con un nuovo matrimonio. All'opposto, vediamo donne più mature che, in assenza di genitori e di altre pressioni, possono decidere in autonomia se convolare a nuove nozze o rimanere vedove, se cedere tutto il loro patrimonio al marito o trattenerne una parte cospicua per ritagliarsi un margine di azione, come avviene nel caso di Alda. Costei, come si apprende nel 1200, è la ricca vedova di Ogerio Nepitella e moglie di Lanfranco Cancelliere, che si è ritagliata un fondo extradotale di 800 lire a fronte delle 500

¹⁹⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 26.1, not. Buonvassallo *de Cassino*, c. 169r-v, 1241 luglio 29.

¹⁹¹ ASGe, *Notai Ignoti*, 2, not. Angelino di Sestri, n.n., 1255 agosto 22.

¹⁹² Si rinvia a nota 170 e relativo testo.

corrisposte al marito come dote¹⁹³. Per le donne la finestra di tempo tra un matrimonio e l'altro serve dunque a ridefinire l'assetto del proprio patrimonio personale. Lo si verifica anche ai livelli più bassi: nel 1178 Agnese, figlia del fu Carbone Mascone, con il consenso del marito Rubaldo Caseta, vende a Richelda una casa ubicata *in monte Sancti Georgii*. La venditrice dichiara che l'abitazione era stata proprietà del precedente marito, Opizzone Bavoso, e che l'aveva ricevuta come rimborso della dote stimata dai consoli 5 lire. Il documento non esplicita se si tratta di un bene facente parte del fondo dotale stabilito per il nuovo matrimonio. È dunque evidente che in questo caso, al tempo della stipula della dote da corrispondere all'attuale marito, la donna avesse deciso di escludere l'immobile dal patrimonio passato in gestione al nuovo coniuge (si tratta di conseguenza di un bene non dotale), ma sia costretta comunque a separarsene per necessità¹⁹⁴.

Le possibilità e le variabili sono dunque molteplici, ma, oltre alla presenza o meno di copiose sostanze, di ingerenze da parte di familiari e di prole, senz'altro pesa molto la maturità e l'esperienza di ogni singola donna.

4.6. *Doti per le donne destinate alla vita religiosa*

È utile infine gettare uno sguardo veloce alle dotazioni previste per le donne che sono avviate – anzi spesso costrette dalle proprie famiglie¹⁹⁵ – alla vita in una comunità religiosa. Occorre però fare una premessa sui problemi che pone la documentazione vagliata rispetto a un'analisi delle dotazioni monastiche: poiché i riferimenti a queste doti non sono molti, risulta impraticabile non solo tentare un'analisi quantitativa ma anche un approccio comparativo con le doti delle donne maritate per comprendere le strategie familiari. Diversa, invece, è la questione della gestione interna dei monasteri femminili, poiché sono disponibili buoni cartari monastici (e una discreta documentazione sparsa ancora inedita): la loro analisi, come dimostra Paola Guglielmotti in questo volume, è affrontabile e in potenza rivelatrice sia di strategie familiari sia di dinamiche interne alle comunità monastiche, mostrando ai

¹⁹³ Il caso è ampiamente trattato da Paola Guglielmotti nel Capitolo V di questo volume, al paragrafo 5.3.

¹⁹⁴ *Arnaldo Cumano* 1978, doc. 16 del 1178 maggio 29, p. 10.

¹⁹⁵ *Sulle ragazze destinate, o costrette, alla vita religiosa e a prendere i voti si rimanda di recente a SCHMUGGE 2018.*

vertici della comunità donne che gestiscono patrimoni e poteri facilmente superiori rispetto a quelli delle donne che conducono la vita in famiglia¹⁹⁶.

Per quanto riguarda questo studio, l'argomento delle doti monastiche può essere trattato principalmente sulla base di un'unica tipologia documentaria, vale a dire le disposizioni di ultima volontà¹⁹⁷. Mi limiterò perciò a trattare pochi casi che si prestano a qualche primo ragionamento. Uno degli esempi più eloquenti è di datazione piuttosto alta: si tratta del testamento di Simone Bufferio, di famiglia consolare, rogato nel 1206¹⁹⁸, menzionato anche altrove in questo capitolo¹⁹⁹. Quando procede alla dettatura, Simone ha dodici figli, di cui otto maschi e quattro femmine; due femmine e due maschi sono indirizzati verso la vita monastica. Il testamento ben evidenzia le distinzioni di genere attuate dal genitore nel trasmettere il patrimonio familiare. Innanzitutto, è da sottolineare la differenza negli importi destinati alle figlie e ai figli che prenderanno i voti. Se per Aimelina e *Carençona*, le due figlie che intende maritare, il padre accantona 300 lire per le doti (150 lire ciascuna), per Isabellina e Giacomina, future monache, Simone predispone invece un terzo della somma, cioè 50 lire ciascuna. A Ottolino e Anselmino, i due maschi destinati a entrare rispettivamente nel monastero di Santo Stefano e in quello di Santa Maria di Albaro, sono previste 25 lire ciascuno, aggiungendo che *si noluerint esse monaci volo quod sint heredes equaliter cum aliis fratribus* (cioè Ansaldo, Amico, Enrico, Guglielmino, Corradino e Bufferieto). L'importo così basso delle doti maschili – la metà di quanto avrebbero incamerato le sorelle, o meglio, gli enti che le accoglieranno – insieme con la possibilità di sfuggire alle disposizioni testamentarie paterne e di

¹⁹⁶ Si rimanda al Capitolo VIII in questo volume. Peraltro, che le monache conservassero una certa capacità di agire almeno fino alla fine del Duecento è dimostrato da un gruppo di documenti provenienti dagli atti del notaio Leonardo di Garibaldo, un professionista a servizio della curia arcivescovile: nel 1299 il neoeletto arcivescovo Porchetto Spinola impone ai monasteri femminili della città l'obbligo di osservare la clausura, dando così esecuzione a una disposizione di Bonifacio VIII emanata qualche mese prima. A tale imposizione si oppone la badessa del monastero di Sant'Andrea della Porta, che si appella alla Sede Apostolica: BEZZINA 2018d e in questo volume ancora il Capitolo VIII, paragrafo 3.1.

¹⁹⁷ Per altri esempi di doti monastiche, tra cui un interessante caso datato 1246 un debito paterno è tramutato in dote per la figlia che entra nel monastero di Sant'Andrea della Porta, si rinvia nuovamente al Capitolo VIII in questo volume, paragrafo 3.3.

¹⁹⁸ *Giovanni di Guiberto* 1940, doc. 1790 del 1206 marzo 3, pp. 334-336.

¹⁹⁹ Si veda nota 156 e relativo testo.

rientrare così nell'asse ereditario dei loro fratelli, suggerisce una certa riluttanza del padre ad avviare i figli maschi alla vita religiosa. Sembra quasi che Simone intenda dissuaderli, preferendo decurtare le quota di patrimonio dei loro fratelli: segno forse sia della fiducia che il testatore ripone nel sistema di gestione *pro indiviso*, sia del tentativo di tenere compatta la famiglia, almeno attorno alla linea agnaticia.

La tendenza a legare alle figlie che entrano in una comunità religiosa somme modeste si riscontra in un altro testamento, rogato una quindicina di anni dopo. Nel 1220, Enrico *Detesalve*, membro dell'*élite* genovese, attivo tanto in politica quanto nel commercio a lungo raggio²⁰⁰, esprime le sue ultime volontà. Sposato due volte, Enrico ha undici figli, dieci nati dalla prima unione con Maria (quattro maschi e sei femmine), e solo una figlia dalla seconda moglie Aloisa. Naturalmente, secondo la prassi ormai consolidata che riflette la progressiva chiusura in senso patrilineare delle famiglie aristocratiche, sono i figli maschi che ereditano il patrimonio familiare. Per quanto riguarda le figlie femmine, invece, Enrico lascia importi diversi per la dote di ciascuna figlia, a seconda che sia sposata o ancora nubile²⁰¹, rompendo con la consuetudine di trattare in modo paritario le figlie coniugate o da maritare²⁰². Le stesse figlie che Enrico decide di destinare alla vita religiosa sono trattate in modo diverso: Adalasia, già monacata, aveva ricevuto 60 lire provenienti dal patrimonio della defunta moglie Maria, mentre la piccola Audeta (nata dal secondo matrimonio), che probabilmente al momento della dettatura del testamento ha meno di 12 anni, riceve solo 10 lire. Somme molto esigue, dunque, in linea con quanto si riscontra nel precedente testamento, ma che presentano anche un forte discrimine tra le figlie nate dalla prima o seconda moglie.

²⁰⁰ Per una ricostruzione biografica si rimanda a CALLERI 2019, p. 171 e sgg.

²⁰¹ A Giovanna vanno 200 lire (di cui 100 provenienti dal patrimonio della madre, e altre 100 dal proprio patrimonio), a Adelina 250 lire, a Ermegina 300 lire, a Sibilina 200 lire. L'elenco esclude Alda, alla cui dote di 100 lire aveva pensato la madre, Maria, perché probabilmente già defunta. Adalasia e Audeta, quest'ultima l'unica figlia nata dal matrimonio con la seconda moglie, sono avviate alla vita religiosa. Per un'analisi del testamento e per l'edizione del documento si veda CALLERI 2019, pp. 180-187, 192-194.

²⁰² È eloquente il caso di Iuleta Zaccaria, costretta a dettare un codicillo per ovviare alla mancata inclusione di quattro delle sue sei figlie nel testamento, a cui lascia solo 2 lire ciascuna come *falcidia*, mentre alla figlia sposata destina 10 lire e a quella nubile 5. Si veda anche Paola Guglielmotti in questo volume, Capitolo X, paragrafo 2.4.

Un atteggiamento diverso, invece, si coglie se si guarda al testamento di un individuo che proviene dal *milieu* professionale dei notai. Nel testamento datato 1300 Simone *Vatacii*²⁰³, notaio al servizio delle istituzioni, menziona una figlia, Giovannina, che è stata avviata in giovanissima età alla vita monastica. Non conosciamo la consistenza della dote che le era stata corrisposta, ma il padre fa in modo di lasciarle l'usufrutto di tutte le quote di debito pubblico possedute, mentre destina la piena proprietà di tali quote al figlio Michele. Si tratta probabilmente di un lascito sostanzioso, considerando che questo notaio riesce ad accumulare una discreta ricchezza.

Si può guardare infine al testamento di un ligure che la lasciato la madre patria e vive a Laiazzo (l'odierna Yumurtaalik, nel golfo di Alessandretta, vicino al confine tra Turchia e Siria). Guido di Vindersi, perciò originario dell'Oltregiogo, detta testamento il 19 novembre 1279. L'atto chiarisce che Guido proviene dagli strati più bassi della società: le disposizioni infatti sono mirate alla sistemazione dei debiti (per estinguere i quali indica che siano venduti tutti i beni che possiede a Laiazzo), limitandosi a istituire eredi i tre figli maschi e a lasciare sua moglie *donna et domina* dei suoi beni, oltre alle *rationes* che le spettano di diritto. Nonostante la povertà, Guido non manca di legare alla figlia Francolina, monaca nella comunità di Sant'Agata in Genova, una pensione vitalizia di 60 soldi annui²⁰⁴: una somma onerosa se consideriamo che l'uomo ha dei debiti e che la responsabilità di corrispondere il denaro sarebbe gravata sui fratelli della giovane una volta morto il testatore.

Pur senza attribuire ai casi reperiti valore paradigmatico, dal momento che la ricerca andrebbe proseguita nel tentativo di costruire un campionario di casi più variegato, è evidente un diverso atteggiamento dei padri verso le figlie destinate alla vita monastica. La scelta delle quote previste per queste ragazze e donne dipende prevedibilmente da una serie di variabili che includono non solo le consuetudini e le inclinazioni personali, ma anche la configurazione familiare. I primi due testamenti devono infatti distribuire il patrimonio a una famiglia molto estesa, mentre Simone *Vatacii* nel 1300 ha solo due figli, un maschio e una femmina.

²⁰³ È pervenuto un testamento precedente rogato dal notaio nel 1289; per i due testamenti si veda BEZZINA 2018c, pp. 135-139.

²⁰⁴ *Notai genovesi in Oltremare* 1989, doc. 132 del 1279, novembre 19, pp. 372-373.

5. *La dote tra prassi e normativa*

La straordinaria ricchezza documentaria disponibile ha permesso di tracciare l'evoluzione di dote e antefatto a partire dagli anni immediatamente a ridosso dell'abolizione della *tercia* sia nella prassi sia nel diritto. Dal punto di vista della prima, è evidente lo scarto tra Genova e il resto della regione, in particolare il Ponente ligure, dove si riscontra, anche negli atti privati, l'ineluttabile assenza dell'antefatto. Si tratta però dell'unica sostanziale differenza che si può sottolineare tra la maggiore città ligure e gli altri contesti medio piccoli, poiché l'enorme divario tra la documentazione propriamente genovese e quella che copre il resto della regione permette di fare un affondo decisamente più dettagliato sugli aspetti gestionali del fondo muliebre solo per quanto riguarda Genova.

Patrimonio femminile per eccellenza, la dote non è un fondo statico, ma può essere aumentato – così come l'extradote può essere accresciuta in vario modo – tramite l'apposito strumento dell'*augmentum dotis* (qualora ci sia sufficiente intesa con il marito per richiedere un corrispettivo aumento di antefatto) o rimodulato e ricalibrato in caso di vedovanza e nuove nozze. L'analisi della documentazione ha sollevato anche il dubbio sull'effettivo conferimento della dote dal punto di vista sia dei tempi (perché molti sembrano i casi in cui la dote rimane un credito), sia materiale (perché non si ha garanzia che il fondo sia sempre versato in numerario). Oltre a ciò, si può osservare che nonostante il patrimonio dotale sia in teoria di pertinenza del nucleo familiare che fa perno sui coniugi, permangono interferenze da parte delle famiglie di origine degli sposi – siano esse di umili origini o di elevata estrazione sociale – particolarmente quando i coniugi sono giovani e al loro primo matrimonio. In questo senso, benché negli importi – in particolare quando si parla dell'aristocrazia cittadina – le spettanze femminili non rispecchino di certo la ricchezza complessiva delle loro famiglie, su questo patrimonio, che appare centrale per interessare alleanze politico-economiche, convergono gli interessi della famiglia allargata, specialmente se consideriamo che nel corso dei secoli XII e XIII si assiste a una progressiva chiusura in senso patriarcale, resa ancora più palese dal coagulo di gruppi parentali aristocratici in alberghi.

In materia di diritto, si nota una quanto mai precoce trasformazione della prassi in normativa. Il primo codice genovese di leggi pervenuto (1270-1316), infatti, chiarisce come si cominci molto presto a normare il fondo dotale, non solo tutelando le spettanze femminili, ma anche ponendo limiti alla possibilità delle donne sia di disporre liberamente delle loro *rationes*

(con l'introduzione del principio di reciprocità dei donativi), sia di rivendere diritti sul patrimonio delle loro famiglie di origine oltre a quanto viene loro concesso quando si sposano o prendono i voti. L'introduzione dei principi di *exclusio propter dotem* ed *exclusio propter masculos* nella normativa, sicuramente nella seconda metà del Duecento, ma già riscontrabili nella prassi quasi un secolo prima, evidenzia quanto sia accelerato, in questo particolare frangente, il processo di erosione dei diritti femminili. Si tratta di una normativa che nel complesso viene pressoché pedissequamente ripresa negli statuti di Albenga, l'altra città ligure con cui si può tentare un confronto dal punto di vista normativo.

In materia di normativa, è bene ribadire in ultima battuta che dote e matrimonio non sono perfetti sinonimi: i cambiamenti ravvisabili nel secolo XII coincidono con la riformulazione del diritto canonico sul matrimonio, che non riesce però a dare una precisa definizione delle condizioni necessarie per essere ritenuti marito e moglie. Nella documentazione cominciano a comparire chiari segni della necessità di trovare una soluzione all'incertezza circa lo *status* dei conviventi solo a partire dalla seconda metà del secolo XII, quando si leggono i primi, e comunque rari, contratti dotali che possiamo più prettamente definire 'matrimoniali'; è un chiaro segno del lentissimo adeguamento alla normativa canonica e di una tenue consapevolezza che l'*instrumentum dotis* può essere una prova dell'esistenza di quel vincolo coniugale di cui le *rationes* femminili costituiscono la base economica.

Opere citate

- Annali genovesi* 1 1890 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di L.T. BELGRANO, 1, Roma 1890 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- Annali genovesi* 3 1923 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MMCCXXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 3, Roma 1923 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).
- Annali genovesi* 4 1926 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 4, Roma 1926 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).
- APROSIO 2001 = S. APROSIO, *Vocabolario ligure storico-bibliografico*, 1, Savona 2001.
- Arnaldo Cumano 1978 = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTTO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).

- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000.
- BALLETTO 2009 = L. BALLETO, *Spigolando tra gli atti notarili genovesi del Quattrocento: brevi note in tema di nullità e/o scioglimento del matrimonio a Genova sulla fine del medioevo*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalon*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 1-34.
- BÉGHIN 2013 = C. BÉGHIN, *Dot, patrimoine et solidarité à Montpellier dans les derniers siècles du Moyen-Âge*, in *Les femmes dans l'espace nord-méditerranéen depuis le Moyen Âge*, a cura di C. KLAPISCH-ZUBER (« Etudes Roussillonaises », 25/1, 2013), pp. 31-40.
- BELLAVITIS 1995 = A. BELLAVITIS, *La famiglia "cittadina" veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in « Studi veneziani », 30 (1995), pp. 55-68.
- BELLAVITIS 2001 = A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, Rome 2001 (Collection de l'École française de Rome, 282).
- BELLAVITIS - CHABOT 2005 = A. BELLAVITIS - I. CHABOT, *A proposito di « Men and Women in Renaissance Venice » di Stanley Chojnacki*, in « Quaderni storici », XL (2005), 118/1, p. 203-238.
- BELLOMO 1961 = M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi: contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961 (*Ius Nostrum: Studi e Testi Pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma*, 7).
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2017 = D. BEZZINA, *The Artisan Family in Twelfth- and Thirteenth-Century Genoa: a Reappraisal*, in « Genesis », 16/2 (2017), pp. 111-130.
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in « Notariorum itinera ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3), pp. 117-152.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *Charting the extradors (non-dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in « Journal of Medieval History », 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018c = D. BEZZINA, *Married women law and wealth in 14th-century Genoa*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », 130/1 (2018), pp. 121-135.
- BEZZINA 2018d = D. BEZZINA, *Porchetto Spinola*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 93, Roma 2018, pp. 730-733.
- BEZZINA 2019 = D. BEZZINA, *The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in thirteenth-century Genoa*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 205-230.
- BOCCHER - CURZEL - FRANCESCHINI 2017 = S. BOCCHER - E. CURZEL - I. FRANCESCHINI, *Un mondo in salita. Il maso di Antraque sul monte di Roncegno (XIII-XIV secolo)*, con la collaborazione di M. STENICO - M. BERLANDA - M. RAPANÀ, Trento 2017.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, *“Uxor gaudet de morte mariti”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », 30 (2000-2001), pp. 76-128.

- BRACCIA 2008 = R. BRACCIA, *Mogli in fuga: riflessioni sugli effetti patrimoniali della separazione coniugale nell'esperienza giuridica genovese d'antico regime*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli 2008, pp. 157-182.
- BRACCIA 2016 = R. BRACCIA, *Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: quasi matrimoni, matrimoni presunti o clandestini?*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*. Atti dell'incontro italo-tedesco, Imperia 27-28 novembre 2015, a cura di G. VIARENGO, Torino 2016, pp. 27-52.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detsalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in « *Scrineum Rivista* », 16 (2019), pp. 169-203.
- CAVALLAR - KIRSHNER 2004 = O. CAVALLAR - J. KIRSHNER, *Making and Breaking Betrothal Contracts (Sponsalia) in Late Trecento Florence*, in J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval Italy*, Toronto 2015, pp. 20-54 [ed. or. In *Panta rei. Studi in onore di Manlio Bellomo*, 1, a cura di O. CONDORELLI, Roma 2004, pp. 395-452].
- CHABOT 2001 = I. CHABOT, *La beneficenza dotale nei testamenti del tardo medioevo*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, dal medioevo ad oggi*, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000, pp. 55-76.
- CHABOT 2011 = *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècles*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).
- CHABOT 2014 = I. CHABOT, *Il matrimonio di Dante*, in *Dante attraverso i documenti*, I, *Famiglia e patrimonio (secolo XII - 1330 circa)*, a cura di G. MILANI - A. MONTEFUSCO, in « *Reti Medievali Rivista* », 15/2 (2014), pp. 271-302.
- CHABOT 2020 = *Deux, trois, cent Italies. Réflexions pour une géographie historique des systèmes dotaux (XII^e-XVI^e siècles)*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 211-232.
- CARPEGNA FALCONIERI 1995 = T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Sposarsi a Roma. Alcuni aspetti del matrimonio tra VIII e XIII secolo*, in « *Ricerche storiche* », 25/1 (1995), pp. 3-33.
- Comparing Two Italies* 2020 = *Comparing Two Italies. Civic tradition, trade networks, family relationships between Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020.
- Dots et douaires* 2002 = *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JAN, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295).
- Diritto privato romano* 2014 = *Diritto privato romano*, a cura di A. LOVATO - S. PULIATTI - L. SOLIDORO, Torino 2014.
- EMBRIACO 2004 = P.G. EMBRIACO, *Vescovi e signori. La Chiesa albenganese dal declino dell'autorità regia all'egemonia genovese (secoli XI-XIII)*, Bordighera-Albenga 2004 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXX).
- FAINI 2009 = E. FAINI, *Aspetti delle relazioni familiari nel Fiorentino. Il mutamento tra i secoli XI e XIII*, in « *Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Âge* », 121/1 (2009), pp. 133-153.
- FELLER 2002 = L. FELLER, « *Morgengabe* », *dot, tertia: rapport introductif*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JEAN, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 1-25.

- Femmes, dots, patrimoines* 1998 = *Femmes, dots, patrimoines*, a cura di A. GROPPI - G. HOUBRE, in « Clio. Femmes, Genre, Histoire », 7 (1998).
- GARCÍA MORCILLO 2014 = M. GARCÍA MORCILLO, *Limiting Generosity: Conditions and Restrictions on Roman Donations*, in *Gift-Giving and the Embedded Economy in Ancient Greece and Rome*, a cura di F. CARLÀ - M. GORI, Heidelberg 2014, pp. 241-268.
- Giovanni di Amadoresio* 1993 = *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amadoresio dal 1256 al 1258*, a cura di L. BALLETTTO, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 26).
- Giovanni di Giona* 1995 = *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, a cura di G. FALCO - G. PISTARINO, Borgo S. Dalmazzo 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII).
- Giovanni di Guiberto* 1940 = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Giovanni Scriba* 1934-35 = M. CHIAUDANO, M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, I, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; Regesta Chartarum Italiae, 19-20).
- GIULIODORI 2005 = S. GIULIODORI, «*De rebus uxoris*». *Dote e successione negli statuti bolognesi (1250-1454)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXIII (2005), 606, pp. 651-679.
- GOODY 1976 = J. GOODY, *Inheritance, Property and Women: Some Comparative Considerations*, in *Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe, 1200-1800*, a cura di J. GOODY - J. TIRSK - E.P. THOMPSON, Cambridge, 1976, pp. 10-36.
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- Guglielmo* 2009 = *Il cartolare di 'Uberto', II, Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV).
- GUGLIELMOTTI 2005 = P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (E-Book Monografie, 3).
- GUGLIELMOTTI 2014 = P. GUGLIELMOTTI, *Statuti liguri: primi sondaggi, molteplicità di soluzioni*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 126/2 (2014), *Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècles)*, a cura di D. LETT.
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «*Agnacio seu parentella*». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Genoa and Liguria*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 49-71.
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: new perspectives and past approaches*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 167-187.

- HAUG 2016 = H. HAUG, *Annales Ianuenses. Orte und Medien des historischen Gedächtnisses in mittelalterlichen Genua*, Göttingen 2016.
- HUGHES 1978 = D.O. HUGHES, *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in « *Journal of Family History* », 3/3 (1978), pp. 262-296.
- HUGHES 1975a = D.O. HUGHES, *Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa*, in « *Past and Present* », 66/1 (1975), pp. 3-28.
- HUGHES 1975b = D.O. HUGHES, *Domestic Ideals and Social Behavior: Evidence from Medieval Genoa*, in *The Family in History*, a cura di CH. E. ROSENBERG, Philadelphia 1975, pp. 115-143.
- HUGHES 1976 = D.O. HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in *Famiglia e comunità*, a cura di G. DELILLE, E. GRENDI, G. LEVI, in « *Quaderni storici* », 10/3 (1976), pp. 929-952.
- HUGHES 1977 = D.O. HUGHES, *Kinsmen and Neighbors in Medieval Genoa*, in *The Medieval City*, a cura di D. HERLIHY - H.A. MISKIMIN - A.L. UDOVITCH, New Haven-London 1977, pp. 95-111.
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- KIRSHNER 2015a = J. KIRSHNER, *Materials For a Gilded Cage: Nondotal Assets in Florence, 1300-1500*, in J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015, pp. 74-93 (rielaborazione dell'articolo pubblicato in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D.I. KERTZER - R.P. SALLER, New Haven 1991, pp. 184-207).
- KIRSHNER 2015b = J. KIRSHNER, *Wives Claims against Insolvent Husbands in Late Medieval Italy*, J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015, pp. 131-160 (rielaborazione dell'articolo pubblicato in *Women of the Medieval World*, a cura di J. KIRSHNER - S. WEMPLE, Oxford e New York 1985, pp. 256-302).
- KLAPISCH-ZUBER 1985 = C. KLAPISCH-ZUBER, *The Griselda Complex: Dowry and Marriage Gifts in the Quattrocento*, in *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago-London 1985, pp. 213-246.
- KLAPISCH-ZUBER 1979 = C. KLAPISCH-ZUBER, *Zacharie ou le père évincé. Les rites nuptiaux toscans entre Giotto et le concile de Trente*, in « *Annales économiques, sociétés, civilisations* », 34 (1979), pp. 1216-1243 (trad. it. *Zaccaria o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento*, in EAD., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari 1988, pp. 109-151).
- KUEHN 2015 = T. KUEHN, *Gender and Law in Milan*, in *A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan*, a cura di A. GAMBERINI, Leiden 2015 (Brill's Companions to European History, 7), pp. 406-431.
- LANARO - VARANINI 2009 = P. LANARO - G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Istituto internazionale di storia economica F. Datini. Atti della Quarantesima settimana di studi, 6-10 aprile 2008, Firenze, 2009, pp. 81-102.

- Lanfranco* 1951 = *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri del sec. XII e del XIII, VI).
- LAURENT-BONNE 2012 = L. LAURENT-BONNE, *Why prohibit donations between husband and wife in medieval Europe?*, in « Frontiers of law in China », 7/4 (2012), pp. 644-655.
- LE JAN 1993 = R. LE JAN, *Aux origines du douaire medievale (VI^e-X^e siecles)* in *Veuves et veuvage dans le haut moyen âge*, a cura di M. PARISSÉ, Paris 1993, pp. 107-121.
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II).
- LOMBARDI 2001 = D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001.
- LUMIA OSTINELLI 2003 = G. LUMIA OSTINELLI, « *Ut cippus domus magis conservetur* ». *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXI (2003), 595, pp. 3-51.
- MADDEN - QUELLER 1993 = D.E. MADDEN - T.F. QUELLER, *Father of the bride: fathers, daughters, and dowries in late medieval and early renaissance Venice*, in « Renaissance Quarterly », 46 (1993), p. 685-711.
- MAZO KARRAS 2012 = R. MAZO KARRAS, *Unmarriages. Women, Men, and Sexual Unions in the Middle Ages*, Philadelphia 2012.
- NICCOLAI 1940 = F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano 1940.
- Notai genovesi in Oltremare* 1989 = *Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro da Bargone (1277, 1279)*, a cura di L. BALLETO, Genova, 1989 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 53).
- Oberto Scriba* 1938 = *Oberto Scriba de Mercato (1190)*, a cura di M. CHIAUDANO, R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai Liguri dei secoli XII, I).
- OLIVIERI 1860 = A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « ASLi », I (1860), pp. 156-626.
- ORLANDO 2018 = E. ORLANDO, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 13-36.
- I più antichi statuti di Savona* 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « ASLi », n.s., XXXVII/II (1997) pp. 115-212.
- POLONIO 2001 = V. POLONIO, *Consentirono l'un l'altro: il matrimonio in Liguria tra XI e XIV secolo*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma 2001, pp. 23-53.
- POLONIO 2002 = V. POLONIO, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 67).
- Repertorio degli statuti* 2003 = *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, 19).
- REYNOLDS 2007 = P.L. REYNOLDS, *Marrying and Its Documentation in Pre-Modern Europe: Consent, Celebration and Property*, in *To Have and to Hold: Marrying and Its Documen-*

- tation in Western Christendom, 400-1600*, a cura di P.L. REYNOLDS - J. WITTE Jr., Cambridge 2007, pp. 1-42.
- Salmone 1906 = *Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, a cura di A. FERRETTO, Genova 1906 (« ASLi », XXXVI).
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pitarino, 3).
- Santo Stefano* 3 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, 3, (1258-1293)*, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, 25).
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di ID., Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, 19), pp. 1-22.
- SCHMUGGE 2018 = L. SCHMUGGE, *Costrette. La violenza contro le donne nelle suppliche del papa*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 179-208.
- SMAIL 1997 = D.L. SMAIL, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in « *Annales. Histoire, Sciences Sociales* », 52/2 (1997), pp. 343-368.
- SPERLING 2004 = J. SPERLING, *Marriage at the Time of the Council of Trent (1560-70): Clandestine Marriages, Kinship Prohibitions, and Dowry Exchange in European Comparison* in « *Journal of Early Modern History* », 8/1 (2004), pp. 67-108.
- Statuta antiquissima Saone* 1971 = *Statuta antiquissima Saone (1345)*, a cura di L. BALLETO, Savona, 1971.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti di Albenga* 1995 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- Statuti di Zuccarello* 1999 = *Statuti comunali di Zuccarello del 1281*, a cura di N. CALVINI, Zuccarello 1999.
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XIII)*, Napoli 1998.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Le cause matrimoniali tra devianza e qualificazione giuridica: note sulle forme della coniugalità*, in *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di D. ADORNI - E. BELLIGNI, Milano 2018, pp. 105-123.
- Voghera e Genova* 1908 = *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325)*, a cura di G. GORRINI, Pinerolo 1908 (Corpus Chartarum Italiae, 36).
- ZARRI 1996 = G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. PRODI - W. REINHARD, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, quaderno 45), pp. 437-484.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'estrema ricchezza della documentazione genovese e ligure permette di affrontare il tema della dote, patrimonio femminile per eccellenza, a partire da una cronologia molto alta, subito a ridosso dell'abolizione della *tercia* che, come ben noto, innesca un processo di deterioramento dei diritti patrimoniali femminili. Il saggio prende in considerazione il nesso tra dote e matrimonio, sottolineando come non vi è, almeno fino alla fine del periodo qui preso in considerazione, un modo per certificare con assoluta sicurezza la validità dell'unione matrimoniale. Segue una discussione sull'evoluzione della normativa che regola la dote, sempre in bilico tra protezione ed esclusione. Much attention è prestata all'informazione che ricaviamo dagli atti della prassi: dalla costituzione della dote e dalle strategie familiari e coniugali ad essa connesse, alla fluidità del fondo dotale, che può anche essere aumentato (*augmentum dotis*) o trasformato, alla difficoltà delle donne a riottenere le loro spettanze una volta raggiunta la vedovanza. Quello che emerge è un quadro molto complesso a testimonianza dell'estrema varietà delle situazioni e della duttilità dell'istituto della dote.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Albenga, Liguria, *cartularia* notarili, dote, patrimonio, matrimonio, corredo nuziale, famiglie, mogli, vedove.

The rich and varied extant Genoese and Ligurian sources enable to consider the dowry from as early as the second half of the twelfth century, immediately after the abolition of the *tercia*, which, as is well known, is the first step in the process of deterioration of women's property rights observable in the late medieval Italian communes. The essay considers the link between dowry and marriage, highlighting that at least until the end of the period considered here no clear way existed that could guarantee with absolute certainty the validity of a marriage. A discussion on the evolution of the law governing dowry, perfectly balanced between protection and exclusion, ensues. Much attention is devoted to the information obtained from the acts of practice: from the constitution of dowry, and the family and conjugal strategies it entailed, to the fluidity of the dotal fund, which could be increased (*augmentum dotis*) or transformed, to the difficulties endured by widows reclaiming their dowries. A very complex picture emerges, testifying to the extreme variety of situations and the flexibility of the dowry.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Albenga, Liguria, notarial registers, dowry, patrimony, trousseau, family, wives, widows.

IV. *L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento*

Paola Guglielmotti

Nei secoli cui si rivolge questo libro la dote di una donna, dopo il conferimento allo sposo o al padre di questi, tende per lo più a presentarsi nella documentazione in due ben riconoscibili eventualità, sebbene non così frequenti. Di dote si tratta nelle vertenze tra vedova e figli-eredi, quando questi tardano o rifiutano la restituzione; oppure se ne legge nelle disposizioni di ultime volontà, qualora si ricordi l'entità di quanto ricevuto dal testatore da parte della moglie e della sua famiglia, si determini l'entità della dote per una figlia o si stabilisca una cifra *ad maritare* per figlie, sorelle, nipoti, protette¹.

Le tormentate contingenze politiche del tardissimo secolo XIII a Genova, alimentando la produzione di atti di natura contenziosa, consentono di verificare in maniera ravvicinata come anche le doti entrino nelle dinamiche politiche, andando un po' oltre la constatazione del consueto gioco delle alleanze matrimoniali, di innegabile importanza. La documentazione individuata, relativa a pochi mesi in tutto e solo a doti di poche donne dell'aristocrazia, mostra rivendicazioni precoci perché i mariti sono ancora viventi (*constante matrimonio*, secondo il diritto romano). Questi uomini sono tuttavia considerati insolventi in quanto sono stati confiscati loro dal comune i beni familiari, compresi quelli costituiti o derivanti dall'apporto dotale, dal momento che sono stati dichiarati *banniti et forestati et rebelles*². È bene sottolineare subito come tali termini vengano usati con significato sinonimico. Le ragioni dell'allontanamento di ciascuno dalla città sembrano riconducibili alle medesime ravvicinate contingenze politiche e in ogni caso quell'uso lessicale appiattisce eventuali differenze. Occorre enunciare subito che le ri-

Ringrazio Giuliano Milani per una lettura di questo testo.

¹ Si veda in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina.

² Ha portato l'attenzione sul bando come « esempio ricco di possibilità per una ricerca centrata sul genere » KIRSHNER 2004, pp. 33-34; mentre resta utile l'inquadramento generale su bando ed esilio proposto da STARN 1982 (soprattutto i capp. 1 e 2), buoni spunti riguardo le rivendicazioni delle doti si possono trarre anche da FOSTER BAXENDALE 1991, che si è rivolta all'esilio dei fiorentini Alberti nel primo Quattrocento.

vendicazioni sono chiaramente gestite e affrontate come un insieme unitario e coerente dalle donne, dai loro rappresentanti e dal comune genovese stesso, in un lasso di tempo piuttosto ravvicinato.

In una fase in cui il privilegio della linea maschile nella trasmissione del patrimonio familiare è ormai indiscusso, il dato che si reclamino delle doti lascia emergere dettagli di non poco conto, pur da una base documentaria abbastanza esile. Il bando è qui di interesse non tanto in sé ma in quanto fa in un certo senso da reagente, consentendo uno sguardo anche a ritroso. Nel campo di osservazione possono perciò entrare elementi diversi, alcuni dei quali di solito non percepibili nella documentazione notarile altrimenti conservata: coloro che effettivamente portano avanti le rivendicazioni; la natura dei beni dati in dote; le forme della conversione degli importi monetari nel patrimonio della famiglia del marito; l'importanza che ha una corretta e tempestiva registrazione a fini fiscali degli investimenti o degli accrescimenti patrimoniali costituiti da beni immobili; e in definitiva la logica secondo cui si autorizzano le restituzioni.

A differenza di quanto consente il quadro documentario quasi coevo dell'altra città italiana meglio studiata sotto questo profilo, cioè Bologna, il fuoriuscitismo a Genova non è stato testimoniato né da liste dei banniti né da registri comunali 'dedicati'³. I cartolari degli uffici comunali pervenuti datano oltretutto solo dalla seconda metà del secolo XIV, almeno di quelli degli uffici in senso stretto ed esclusivo, in quanto non includenti atti redatti per i privati. Si è rivelato perciò prezioso l'unico cartolare conservato di Giacomo di Albaro, il notaio che opera per il podestà o un suo giudice nel palazzo comunale, senza trascurare l'attività privata⁴. Qui sono raccolti anche sette documenti, datati tra il 9 gennaio e il 23 maggio del 1297⁵, in ciascuno dei quali si legge la favorevole

³ Il testo di riferimento su questi temi è MILANI 2003; sul fatto che i documenti relativi alle esclusioni politiche ebbero scarsa possibilità di conservarsi MILANI 2007, p. 597; si veda anche MILANI 2009. Per una buona illustrazione del quadro documentario sul bando nell'Italia settentrionale è sempre utile ricorrere a TORELLI 1998. Una ricerca dedicata al bando criminale a Siena è PAZZAGLINI 1979, mentre a proposito dell'esilio politico, ma su una cronologia più spostata in avanti rispetto a quella di questo libro che rende un po' inappropriata la comparazione, si vedano SHAW 2000 e più di recente *Escludere per governare* 2011.

⁴ Un compendio dell'attività e del percorso di questo notaio, il cui cartolare (in ASGe, *Notai Antichi*, 146) copre il periodo che va dal 4 gennaio del 1295 al 10 dicembre 1297, si può leggere in GUGLIELMOTTI 2017, pp. 12 e 13 e nota 7.

⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, cc. 70v-71r, 1297 gennaio 9 (Clara, moglie di Federico Fieschi); c. 71r-v, 1297 gennaio 14 (Isabella, moglie di Giacchino Malocello):

sentenza emanata di solito dal giudice del podestà a proposito della rivendicazione di dote e antefatto, cioè la *donatio propter nuptias*, il cui conferimento, o meglio la promessa di farlo corrispondere a una parte del proprio patrimonio, è uno degli atti che accompagnano solitamente l'unione matrimoniale. Nelle famiglie aristocratiche l'antefatto si è stabilizzato da tempo in 100 lire⁶.

1. *Il contesto politico*

L'analisi dei conflitti che scuotono la città ligure nell'ultimo decennio del Duecento e che implicano la messa al bando di esponenti di una parte deve essere ancora attuata in profondità. Per quanto riguarda i vertici istituzionali, tra il 1296 e il 1298 c'è una ripresa della precedente e ben più lunga esperienza di due capitani del Popolo (1270-1291). La nuova decorrenza è databile con una certa precisione proprio grazie al cartolare di Giacomo di Albaro, che mostra il capitano Corrado Doria attivo a nome dell'altro capitano, Corrado Spinola, almeno dal maggio 1296⁷ ed è confermata negli Annali di Giorgio Stella, completati ai primi del Quattrocento⁸. Come chiariscono anche le sette sentenze contenute nel registro di Giacomo di Albaro, i due capitani sono affiancati da

l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 11 del *Dossier documentario* nel Capitolo II); c. 72r, 1297 gennaio 14 (Andriola, moglie di Manfredò Grillo); cc. 72v-73r, 1297 gennaio 16 (Bertolina, moglie di Federico Grimaldi); cc. 93v-94r, 1297 aprile 23 (Eliana, moglie di Bernabò de Nigro: l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 12 del *Dossier documentario* nel Capitolo II); cc. 94v-95r, 1297 aprile 23 (Giacomina, moglie di Bonifacio de Nigro); c. 100r, 1297 maggio 23 maggio (Clarissa, moglie di Ianino Malocello; in questo documento è rimasta vuota un'ampia parte della carta destinata a registrare quanto riportato nell'estimo e attestante la proprietà rivendicata). Nel testo che segue non richiamerò queste indicazioni archivistiche.

⁶ Si veda in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina. Il sequestro di beni di esponenti della parte perdente, quando non vi sia una dote di mezzo, può risultare irrevocabile e far affiorare esiti disomogenei all'interno del medesimo contesto parentale: in quei giorni del 1297 i sindaci del comune vendono per 78 lire a Benedetto Spinola la metà di una casa posseduta da Nicola e Francesco de *Grimaldis* in comune con i figli di Rosso de *Grimaldo*, situata in *contrada Grimaldorum* e confinante per un lato con la casa di Corrado de *Grimaldo*, con un effetto 'punitivo' mirato (ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 89r-v, 1297 aprile 6).

⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 38r, 1296 maggio 19.

⁸ Georgii et Iohannis Stellae *Annales*, p. 63. Questo testo recupera molte informazioni sul periodo precedente, in gran parte attingendo agli Annali genovesi (avviati da Caffaro), che tuttavia si arrestano al 1293; inoltre va debitamente sottolineato come i *Libri Iurium* lascino scoperto il tratto che va dal 16 dicembre 1295 al 21 gennaio 1299 (*Libri Iurium* I/8 2002, p. 340).

un abate del Popolo e da otto consiglieri, con le funzioni giudiziarie attribuite a un podestà, che è ancora un ufficiale forestiero.

Oltre a ricevere un appoggio, alquanto generico, da parte del Popolo, Spinola e Doria vivono un tradizionale antagonismo con gli altri due analoghi raggruppamenti familiari, Fieschi e Grimaldi, anch'essi facenti parte della più antica aristocrazia cittadina, che hanno appunto tenuto le distanze da una politica di Popolo. Tutti insieme costituiscono però le *quattuor gentes*, secondo la sintetica definizione adottata dai medievisti genovesi: anzi, si tratta ormai di alberghi, consociazioni familiari estese e coese in un regime solitamente di perseguita contiguità abitativa, secondo modalità che cominciano a essere replicate da altri gruppi di famiglie⁹. Non è affatto rilevante, ai fini della presente indagine, affrontare il problema di una presunta inclinazione ghibellina o guelfa dell'uno o dell'altro schieramento. Tuttavia, in una città che non sembra aver sviluppato entro la fine del secolo XIII una legislazione antimagnatizia (che è consueto contempler il bando politico), sono queste quattro composite formazioni a costituire l'ossatura delle *partes*, adottando veri comportamenti da *magnates*¹⁰. Vanno ancora individuati con completezza gli aderenti dell'una e dell'altra parte.

Quando l'arcivescovo Iacopo da Varagine descrive nella *Chronica civitatis Ianue*, sincrona agli eventi di fine Duecento, le violenze che attraversano la città è assai preciso nell'indicare il periodo dei disordini: dal 30 dicembre 1296 al 7 febbraio 1297. È invece opportunamente reticente nel nominare gli autori dei disordini, limitandosi a menzionare generici *quidam*. Per riportare ordine in città, sempre stando a Iacopo da Varagine, *creati sunt duo capitanei*, appunto Corrado Spinola e Corrado Doria¹¹. Il loro ruolo pacificatore, probabilmente reale, è però decisamente enfaticizzato giacché il loro reinsediamento, come si è visto, è in realtà precedente, già nel maggio del 1296¹². Nulla comunque esclude di pensare a una intermittente capacità di governo. Tale sforzo di smorzare le tensioni può in ogni caso aver condizionato la politica adottata anche rispetto alle rivendicazioni delle doti.

⁹ GRENDI 1975; GUGLIELMOTTI 2017; BEZZINA 2018.

¹⁰ PETTI BALBI 1997a (PETTI BALBI 2007, pp. 101-114).

¹¹ IACOPO DA VARAGINE 1995, p. 503.

¹² Su questo periodo si veda sinteticamente POLONIO 2003, p. 203 (e rimandi alla bibliografia a pp. 229-230).

Se questo è il clima politico, i nomi dei mariti delle donne delle quali si chiede la restituzione della dote costituiscono di fatto una lista degli esclusi dal comune. Comincio a menzionare i soli cognomi: Fieschi, Malocello per due volte¹³, Grillo, Grimaldi, *de Nigro* per due volte, cioè 'bei nomi' dell'aristocrazia cittadina¹⁴. Si tratta di famiglie larghe, diramate e attive già in età consolare¹⁵, schierate come si è detto sul fronte avverso a quello dei due capitani. Ma per alcuni di quegli uomini il bando – lo si vedrà – è di sicuro precedente alle violenze, ben datate e vividamente descritte dall'arcivescovo domenicano, il quale ha visto bruciare tetto e colonne della cattedrale. Dal momento che non si sono conservati altri cartolari di notai al servizio del comune che operino nell'identico lasso di tempo in cui sono affrontati i sette casi¹⁶, non è agevole comprendere se siano state portate avanti analoghe rivendicazioni anche da altri soggetti: per esempio da parte di esponenti di famiglie che non rientrano pienamente in quella ristretta *élite* sociale¹⁷.

¹³ Del sequestro di beni di un altro Malocello, Alberto, si ha notizia in ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, cc. 66v-67r, 1296 dicembre 1, con riferimento a un accertamento nell'estimo condotto il 3 agosto. I beni sono acquisiti da Simone *de Carmadino*, cioè di una famiglia prestigiosa e di risalente origine, in seguito alla sentenza di Egidio *de Piperrariis*, giudice e assessore del podestà Fulco Asinario (*non obstante contradicione comunis Ianue vel Iacobi Spinule et Philipi cintraci sindicorum comunis Ianue super bona forestatorum*: su questa precisazione occorrerà tornare in altra sede). Sui Malocello si veda BASSO 2014 che, prestando attenzione all'identità nobiliare della famiglia in un contesto fortemente segnato in senso mercantile, non ha però dato spazio adeguato all'apporto femminile.

¹⁴ Si veda CARO 1975, 2, pp. 224 e 398-399, per un più lungo elenco dei banniti membri delle famiglie Grimaldi (sette uomini), Fieschi (tre membri), Malocello (tre uomini), Avvocato (uno), Grillo (uno), *de Nigro* (due), e a un *Conetinus de Meleta*, oltre al caso di cui riferisco alla nota 44. L'elenco è ricavato dal registro di Giacomo di Albaro e probabilmente non esaurisce tutti coloro che stanno in quell'anno sul medesimo fronte. La composizione di una *coniuratio*, ricordata dall'annalista Iacobo Doria, riunisce un decennio prima, nel 1288, Grimaldi, Fieschi, *de Nigro*, *de Castro*, Mallone, Salvatico, Embriaci, *de Marino*, Malocello, Fal-lamonica, Piccamiglio, Guisulfi e Cybo: *Annali genovesi* 5 1929, p. 92.

¹⁵ OLIVIERI 1858.

¹⁶ Ho condotto la verifica grazie a *Cartolari notarili genovesi (1-149)* 1956-1961. Che dovessero esistere registri tenuti da altri notai operanti per altri giudici è testimoniato con certezza dal fatto che nel primo dei documenti citati in nota 4 il podestà Fulco Asinario dichiara di agire *habito consilio iudicum meorum*; si veda anche qui oltre nel testo.

¹⁷ Che il bando a Genova nell'ultimo decennio del secolo XIII non abbia interessato esclusivamente l'*élite* sociale si comprende dal fatto che Benvenuta, moglie *Guillelmi pelliparii*, giunge a soluzione di un piccolo contenzioso con Guglielmo *de Rocha* il quale era stato *forestatus* nel 1291: ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 10r, 1296 marzo 7. Per un più completo

L'analisi qui condotta produrrà così dei risultati forse circoscritti rispetto alla situazione effettiva, ma comunque di notevole valore orientativo rispetto alle scelte della maggiore aristocrazia in materia di politica dotale degli anni o dei decenni precedenti il 1297: vedremo come la gamma delle scelte attuabili sia piuttosto larga.

Nonostante gli atti siano rogati dal medesimo notaio, è bene sottolineare che essi presentano – in tono e in impostazione – qualche differenza che mi sembra vada oltre sia la relativa varietà dei casi, sia l'attenzione prestata da Giacomo di Albaro alle parole di coloro che hanno avviato le richieste. Le prime quattro sentenze, che figurano consecutivamente sul registro e sono datate tra il 9 e il 16 gennaio 1297, sono infatti redatte su mandato del podestà Fulco Asinario (di provenienza astigiana¹⁸) o del suo giudice e vicario Egidio *de Piperariis*. Le tre di poco successive, del 23 aprile e 23 maggio, hanno luogo quando è ormai in carica il nuovo podestà Sorleone Curolo (di Tortona¹⁹), coadiuvato dal giudice e vicario Scipione *de Belexiis*.

Proprio le date così ravvicinate dei documenti, soprattutto qualora il bando sia molto fresco, inducono a sottolineare nuovamente due fatti. Da un lato, le rivendicazioni sono state avanzate in maniera in qualche modo coordinata, dall'altro i vertici del comune genovese maturano presto la risoluzione di affrontare le richieste come un problema unico: peraltro non si può essere certi che essi abbiano a disposizione specifica normativa statutaria in relazione al bando²⁰. Nel giro di pochi giorni, infatti, si precisa come

elenco dei membri delle famiglie che esprimono banditi si veda sopra, nota 14; per il caso di un *bannitus et forestatus comunis Ianue* originario di Sestri (Levante) si veda la nota 44.

¹⁸ I riferimenti a questa provenienza si leggono in ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 36 e sgg.

¹⁹ La provenienza è attestata *ibidem*, c. 90v, 1297 aprile 11.

²⁰ Occorre tener presente che il più risalente complesso statutario cittadino noto, riordinato e aggiornato a partire dal tardo secolo XIII e giunto solo nella versione adattata per la colonia di Pera (dirimpetto a Costantinopoli) agli inizi del Trecento, fornisce comunque una cornice normativa idonea. Un capitolo compreso tra gli *statuta de novo facta* nel 1288 (ma con un dettato espresso alla prima persona singolare che ne suggerisce un'origine risalente: ASCHERI 2000, p. 169) disciplina la vendita dei beni del marito per il sostentamento della moglie dopo un'assenza superiore ai tre anni, nella misura scelta del giudice, o ai sei anni, nella misura del doppio di dote e antefatto, in questo caso anche ai fini del pagamento delle *colleetae* del comune: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 137, *De viro stante extra Ianua per III annos relinquendo uxorem*, pp. 134-135. Il seguente cap. 138, *De hiis qui volunt dotes suas auctoritate consulatus*, pp. 135-136, prescrive che quando *constante matrimonio* si

si giunge alle deliberazioni e secondo quale ispirazione, tenendo presente che cartolare di Giacomo di Albaro accoglie documenti che datano a partire già dal dicembre del 1295 e non recano tracce di questo contenzioso. Nel primo caso, che presenta qualche differenza rispetto agli altri ma che non ritengo opportuno isolare perché inaugura una linea di gestione del conflitto nei due campi avversi, il podestà Fulco Asinario procede *habito consilio iudicum meorum*. Già nel successivo, tuttavia, nel dare mandato agli *extimatores*, ci si richiama a una norma più generale e al consesso in cui è stata fissata:

Cum per dominos capitaneos comunis et populi Ianuensis, abbas et octo consiliarii eorum de consilio aliorum plurium sapientum concordatum sit quod uxores bannitorum, forestatorum et rebellium dictorum dominorum capitanei comunis et populi Ian(uensis) solucionem et extimacionem pro securitate ipsarum consequi valeant in bonis immobilibus dictorum forestatorum de dotibus et rationibus ipsarum non possint gaudere aliquo modo illis bonis que eis dabuntur in solutum seu extimabuntur... vos, extimatores comunis Ianue, sub dicta condicione et dicto modo extimatis et datis in solucionem Isabelle, filie Gabrielis de Nigro, uxori Iacobini Malocelli quondam Leonis qui tunc appellabatur Leonellus, pro dotibus et patrimonio ipsius libras septingentas²¹,

dove quel *gaudere* – assolutamente da escludersi! – è da intendere quale acquisizione della piena proprietà e della facoltà di disporre liberamente dei beni immobili.

2. Chi sostiene le rivendicazioni?

Le deliberazioni costituiscono l'atto finale di una procedura un po' più articolata e sono precedute dalle richieste inoltrate dalle sette donne o dai loro rappresentanti al governo cittadino e dalle verifiche delle loro rivendicazioni condotte sull'estimo²², a sua volta effettuate in seguito a specifici mandati: essendo questi ultimi datati, si può comprendere che negli ultimi

proceda alla restituzione – autorizzata dai consoli – di dote e antefatto, vuoi per decisione del marito, vuoi per richiesta della moglie, ciò non deve avvenire in *fraude creditorum*.

²¹ ASGe, *Notai antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 71r-v, 1297 gennaio 13. Si veda anche CARO 1975, II, p. 213 e nota, che sottolinea lo stretto numero dei deliberanti.

²² Un capitolo compreso tra gli *statuta de novo facta* nel 1288 (ma con un dettato che ne suggerisce un'origine risalente) disciplina questi beni: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 135, *De recipiendo rem immobillem in dotem*, p. 132: *Si quis vel si qua dederit vel acceperit rem immobillem in dotem vel dote pro certa quantitate, ego si inde ante me lamentacio facta fuerit vel questio id ratum habeo tamquam per extimatores publicos extimata essent.*

tre casi il bando potrebbe essere successivo ai violenti disordini descritti da Iacopo da Varagine.

Sei su sette agiscono, o almeno questa è la forma giuridica, tramite un procuratore che talora può apparire il vero protagonista. Va sgombrato il campo dall'ipotesi che il procuratore, qualora sia il padre, risulti necessario a causa della loro giovane età perché il matrimonio non emancipa dalla tutela paterna²³. Inoltre, nel caso si volesse interpretare la condizione di moglie del bannito come una sorta di vedovanza, allora un ruolo attivo del genitore sarebbe particolarmente opportuno nell'ipotesi di un ritorno della figlia e della sua dote nella famiglia d'origine. In ogni caso, le sfumature rilevabili potrebbero denotare un diverso grado di *agency* da parte di ciascuna moglie di *forestatus vel in banno positus*, forse in parte condizionata dalla sua età e dal fatto di avere o meno figli (che tuttavia mai sono evocati, apparentemente fuori dal gioco delle rivendicazioni, anche in prospettiva). Ecco i casi, che espongono seguendo la successione cronologica.

Fa in un certo senso da apripista Clara, moglie di Federico Fieschi, il quale per appartenenza familiare è verosimilmente uno dei *leader* dell'opposizione al governo in carica. Clara si affida, come si legge in esordio di documento, a Faciolo figlio del fu Guglielmo Acurso: la completa forma antroponimica con cui questi è menzionato fa balzare agli occhi la mancanza dell'indicazione del genitore per entrambi i coniugi, che è invece ricorrente negli altri sei atti. Una spiegazione parziale risiede probabilmente nel fatto che una dote in questo documento non è propriamente nominata, anche se ciò non esclude che la donna non abbia più il padre vivente o 'degni' parenti da cui farsi rappresentare. Tornerò tra breve su questo caso, utile per meglio apprezzare i successivi.

Per Andriola, figlia del fu Ansaldo Boneto e moglie di Manfredo Grillo, il ricevente della restituzione è un Doria, Faranell: costui è un esponente del largo raggruppamento familiare che esprime uno dei due capitani.

Il primo individuo a essere nominato dal giudice Egidio *de Piperariis* nel terzo e lungo documento è (l'esuberante) Giacomo Embriaco, figlio del fu Nicola e *pater et legitimus administrator* di Bertolina, moglie di Francesco Grimaldi. Giacomo Embriaco è menzionato in seguito, in tutto addirittura

²³ Si veda, per esempio, *Statuti della colonia genovese 1871*, libro I, cap. 7, *De prestanda auctoritate mulieri vidue que sit in potestate patris petere dotes et rationes suas*, pp. 21-22; si veda anche, più in generale, KUEHN 1991.

nove volte, anche come *pater et procurator*, recando la sentenza traccia del dibattito sottostante e delle insistenze verbali; solo in inizio si legge accanto al suo nome un *sive ipsa Bertholina* in quanto soggetto autorizzato a rientrare in possesso dei beni rivendicati.

Nel caso di Giacomina, figlia di Guglielmo Bucucio *de Mari* e moglie di Bonifacio *de Nigro*, è un Manuele *de Mari* che nella parte centrale dell'atto *se dicit procuratorem* della donna.

Di Eliana, figlia del fu Simone *de Camilla* e moglie di Bernabò figlio di Pellegrino *de Nigro*, il procuratore compare nel corso del documento: è Mammono *de Camilla*, dunque nuovamente un membro della famiglia di origine.

Apparentemente più ambiguo è il caso di Isabella, figlia di Gabriele *de Nigro* e moglie di Giacomino Malocello del fu Leone (detto Leonello). Solo nella parte finale del testo il notaio ripete infatti come *dicta Isabella seu dictus Gabriel eius pater pro ea vellet habere solutionem de dictis dotibus et antefacto*, emergendo in tal modo però più la volontà paterna che non una delega.

Infine, di Clarissa, moglie di Ianino Malocello, non è indicato un procuratore o un uomo di famiglia che abbia presentato la rivendicazione. Forse non va trascurato il fatto che la stesura di quest'atto da parte del notaio ha almeno un tratto di sommarietà, essendo stato lasciato uno spazio nella carta destinato ad accogliere quanto registrato nell'estimo²⁴.

Resta opaco, dalle formulazioni adottate nelle sentenze, se le sette donne abbiano seguito o dovuto seguire i mariti nel bando oppure se abbiano agito in prima persona in città o attraverso i loro padri o procuratori, e di conseguenza non è nemmeno chiaro se la parte politica prevalente abbia deciso di inasprire o meno la già accesa situazione cittadina, estendendo il banno all'intera famiglia²⁵. Si può comunque pervenire a una prima conclusione. La dote, quando di questa propriamente si tratti, resta quasi sempre

²⁴ Sopra, nota 5.

²⁵ Sopra, nota 1. Non si dispone di elementi adeguati per riconoscere una prassi genovese duecentesca mentre, per quanto riguarda il secolo XII, il breve consolare del 1143 mette sullo stesso piano uomo e donna *homicida*, da punire con il banno e il sequestro dei beni a favore dei parenti dell'ucciso: NICCOLAI 1939, cap. 10, pp. 104-105; GUERRA MEDICI 1996, p. 35. Si ha notizia di una vicina e successiva messa al bando quando Genova è sotto la signoria di Enrico VII, nel 1313, senza però che sia chiaro se venga coinvolto anche il lato femminile delle famiglie Cybo e Malocello, oltre ai figli dei due banniti: *Acta Henrici VII* 1839, p. 80; sui fuoriusciti genovesi del 1320 si può vedere STARN 1982, pp. 46-47.

un affare della famiglia di origine della donna e di frequente del padre stesso, laddove non sia lui stesso bannito: potrebbe essere questo il caso dei due genitori viventi e non mostrati attivi nei documenti oppure di Clarissa, l'ultima della breve lista. Si può tuttavia anche ricorrere a un personaggio che è connotabile solo quale membro dell'opposto schieramento politico, come avviene con Faranello Doria; in un altro caso, il primo in ordine cronologico, i contorni del delegato risultano oscuri.

3. *Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni*

Vengo finalmente ai beni sotto sequestro e reclamati. Preciso adesso che l'accertamento nell'estimo di quanto si rivendica è necessario dal momento che a Genova nel tardissimo Duecento non sembra essere compilato un registro dei beni confiscati, a differenza di quanto avviene in altre città, come Bologna, e ciò consuonerebbe con la mancanza di tracce di una legislazione antimagnatizia, almeno allo stato attuale delle indagini²⁶. Le verifiche condotte dagli *extimatores*, infatti, non menzionano registri di natura diversa dai propri e da quelli pervenuti. Ma è sistematico l'accertamento di quanto è stato dichiarato nell'atto del conferimento dotale, quell'*instrumentum dotis* di fondamentale importanza. Il primo caso di questa breve serie, che aiuta a introdurre i successivi, sembra comunque ricadere in una tipologia leggermente diversa. Ho preferito seguire la cronologia nell'esposizione dei casi, anche perché i risultati entrano nell'esperienza concreta sia delle rivendicanti sia dell'alto funzionariato comunale.

La rivendicazione di Clara moglie di Federico Fieschi, risolta il 9 gennaio del 1297 direttamente dal podestà Fulco Asinario, si distacca da quelle successive perché, come si è detto, non pare essere in questione proprio la dote, né nominata né evocata quantificandone il valore; si rimanda però a beni coniugali. L'ufficiale delibera il ripristino della condizione precedente, che contempla non una restituzione materiale, bensì la ripresa di una generica riscossione di redditi da terre e case per cui la donna vel *alius pro ea* figura nell'estimo, come da verifica condotta il 22 novembre del 1296: anzi – poi si specifica – nei beni del marito su cui *extimata est*, fatto che rende palese il dato ovvio che il registro fosse organizzato per capofamiglia. È prevista la forte, e ben difficile da esigere, pena di 100 lire per gli affittuari che si fossero

²⁶ MILANI 2003, pp. 337-338.

sottratti al pagamento. Mi pare invece ardua, benché non impraticabile, l'ipotesi che si tratti di beni extradotali²⁷, assorbiti nel patrimonio Fieschi, che riacquisiscono per così dire lo status originario. I Fieschi sono radicati nell'ampia zona attorno al villaggio di Lavagna, nella Riviera di Levante. V'è ragione di credere che la descrizione di quanto torna a Clara, qualora i beni che producono quei redditi si trovino in quell'area e si presentino parcellizzati, sia risultata problematica e in ogni caso non sia considerata un dato indispensabile. I redditi esigibili, in definitiva, sembrano essere considerati un bene *mobile* in una condizione di usufrutto.

Mentre l'incompletezza dell'ultima imbreviatura qui in considerazione occulta qualche aspetto del reintegro attuato dal podestà e dai capitani del Popolo, alle cinque rivendicazioni successive a quella di Clara Fieschi si trova soluzione adottando un criterio comune: si tratta infatti riconoscibilmente di doti. Il giudice delibera sempre su mandato dei capitani del Popolo e dei loro coadiutori. Tale criterio, che gli statuti cittadini tardo duecenteschi fissano per i debitori *forestati*, è riassunto nella formula e locuzione *ad rationem de duobus tria*²⁸: nella documentazione trasmessa dal registro di Giacomo di Albaro i *banniti et forestati* sono di fatto assimilati ai debitori. Il contenuto e il linguaggio di questo lungo capitolo statutario, che non è esplicitamente richiamato nelle sentenze²⁹, e la sua applicazione nel tempo non ha costituito ancora oggetto di studio. Tuttavia, quale che sia la genesi di *ad rationem de duobus tria* – che in quel capitolo è applicata agli immobili di cui si concepisce una

²⁷ Sull'extradote si veda in questo volume il Capitolo V.

²⁸ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro II, cap. 63, *De termino statuendo debitum confitentibus et de eo solvi faciendo*, pp. 85-86; il testo del capitolo è in prima persona e fa riferimento al consolato (senza specificazione che fosse quello dei placiti) ed è dunque di prima redazione risalente.

²⁹ A titolo di confronto rinvio al dettato più completo del coevo notaio Damiano di Camogli, che riporta la sentenza di restituzione di una casa a una vedova attuata da un console di giustizia, il quale specifica, dopo la ricognizione degli *extimatores*, di dare alla donna *in bonis et de bonis mobilibus Iacobi de Costa de Balneo si extant denarium pro denario et si non extant in bonis immobilibus ad rationem de duobus tria secundum formam capituli in soluctum et titolo pro solucto* (ASGe, *Notai Antichi*, 148, cc. 1v-2r, 1299 marzo 9; ringrazio Giovanna Orlandi per la segnalazione). Si tratta in ogni caso di un uso abbastanza risalente: si veda per esempio come nel 1233 il console di giustizia Rufino *de Gavaço* sentenzia in una causa tra figlia e madre per un credito della prima verso la seconda, che sarà rimborsato *de duobus tria*, cioè nella misura di 25 lire delle 37 dovute, pagati 3 soldi e 7 denari agli *extimatores* di quei beni (*Santa Maria delle Vigne* 1969, doc. 122, pp. 137-139).

sorta di sopravvalutazione – nei documenti adesso oggetto di analisi costituisce di fatto, come si constaterà, un criterio dei due terzi, pur se non regolarmente applicato e forse con alterazione del significato originario (dal momento che la locuzione andrebbe tradotta ‘in ragione di tre per due’). A questa irregolarità non ho trovato adeguata spiegazione, arrendendomi per ora di fronte al fatto che le cifre attestate hanno nell’insieme una loro eloquenza.

Allo stesso modo non risulta sempre chiaro se in quei ripristini di disponibilità siano (sempre) conteggiate anche le spese vive per la ricognizione nell’estimo e il pagamento dello scriba: si tratta di importi compresi fra 3 e 5 lire, cioè una cifra molto sostanziosa per una pratica burocratica, che forse ha l’effetto di scoraggiare chi si è visto sequestrare beni di basso valore³⁰. Tali spese non sono esplicitamente menzionate nel caso di Chiara sposata nei Fieschi e in quelli di Eliana e di Giacomina entrate nel raggruppamento familiare *de Nigro*, mentre nel documento di Clarissa coniugata a Ianino Malocello è stata lasciata bianca, come si è detto, l’importante parte centrale destinata alla relazione degli *extimatores* comunali. In qualche atto è particolarmente evidente lo sforzo di far quadrare la quota conferita (*sors*) con il valore stimato, con cifre espresse in lire, soldi e denari, che potrebbero però derivare del computo di quelle spese vive.

Ciò che preme sottolineare, ad ogni buon conto, è la salvaguardia della proprietà del marito (dote inclusa), che non è ceduta per intero alla moglie mentre è bandito dalla città. Stando a quel capitolo statutario, infatti, venuta a cadere la situazione debitoria, il bene deve essere integralmente restituito al *forestatus*. Questa mi pare la logica sottostante il reintegro nella disponibilità, come si è già visto nel sottolineare che il provvedimento ‘quadro’ vieta l’acquisizione della piena proprietà dei beni corrispondenti alla dote da parte delle donne³¹.

Al di là dei dubbi interpretativi che è onesto dichiarare, sono ovviamente due gli aspetti cui prestare attenzione: da un lato entità e qualità del conferimento dotale, dall’altro entità e qualità della attribuzione/restituzione deliberata dal giudice. In questa duplice prospettiva è cruciale l’uso dell’estimo, un campo che nel contesto genovese è da esplorare anche riguardo il tardo Duecento. È un’esplorazione problematica, dal momento

³⁰ Sulle tariffe dei notai per le diverse tipologie documentarie è adesso prezioso CALLERI 2019, la cui ricerca si arresta però al primo quarto del secolo XIII.

³¹ Sopra, testo corrispondente alla nota 21.

che è giocoforza accostarsi al problema senza disporre dei registri dell'epoca e perciò in maniera sempre filtrata da altri documenti. Propongo perciò di impostare provvisoriamente le questioni che sorgono dai casi che tra breve presenterò nei termini seguenti.

Riguardo a entità e qualità del conferimento dotale è difficile distinguere se, una volta dichiarato il valore convenuto³², sia effettivamente tutto in moneta quanto trasmesso al neospo e subito 'messo in sicurezza' da questi in proprietà fondiaria e in edifici, oppure sia conferito (anche) in beni immobili attinti dal patrimonio della famiglia della sposa³³. Mentre non sembra valutata l'ipotesi di una restituzione in numerario³⁴, nell'un caso e nell'altro la registrazione nell'estimo dovrebbe essere tempestiva, come si verifica positivamente nel primo dei casi illustrati qui di seguito e relativo a Isabella, figlia di Gabriele *de Nigro*. Occorre a questo punto sottolineare che il conferimento dotale a Genova spesso è scaglionato nel tempo, solitamente nell'arco di un anno o due, nonostante che nell'*instrumentum dotis* si dichiarò la completa soddisfazione per quanto ricevuto, perché è un passo necessario per la *transductio* della donna nella casa coniugale³⁵. *Qui se dicit quietum et solutum* è infatti quanto si legge dichiarato da parte del neo coniuge (o di suo padre) nel documento cardine degli accordi matrimoniali: ma non di rado nei cartolari ne seguono subito dopo altri attestanti complesse transazioni che coinvolgono la dote e la rateizzazione concordata,

³² Accantonato adesso il problema, non ponderabile ma cruciale nella presente analisi, dell'articolazione della famiglia di provenienza della nubenda: esistono fratelli e sorelle e quanti sono? Ci sono dei collaterali viventi?

³³ Si veda sopra, nota 17. Si tenga presente la consuetudine di convertire il valore dell'antefatto in beni immobili, che richiamo attraverso due esempi. Nel 1161, *Marchio Alinerii* dona per antefatto, *ad habendum et tenendum pro more et consuetudine civitatis Ianue*, alla sposa *Carençona* 100 lire in beni (*Giovanni scriba* 1934-35, doc. 906, p. 49). Nel 1201, Alda, vedova di Bonvassallo Nepitella, dal momento che ha ricevuto dal figlio di questi, Ogerio, la somma di 75 lire quale restituzione dell'antefatto che era stato di 100, *cum non tenerentur dare nisi in immobili secundum usum Ianue*, rinuncia alle residue 25 lire (*Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 452, p. 214). Si veda anche il contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III.

³⁴ Gli statuti prevedono che solo quando non ci sia disponibilità di patrimonio monetario si possa attingere l'equivalente della dote dai beni immobili del marito: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. CXXIV, *De manifestacione bonorum mariti*, pp. 123-124. Nei casi descritti paiono evidenti pregressi accordi, più o meno taciti e forse come prassi abituale, per scongiurare o posticipare il più possibile la richiesta di denaro.

³⁵ Come Denise Bezzina ben dimostra nel Capitolo III, paragrafo 2.

sempre precisa riguardo le scadenze. Ecco allora una domanda che resta senza risposta: quando vi siano pagamenti dilazionati in denaro o in altra natura, in quale modo si comportano i diversi attori nella prospettiva della necessaria registrazione nell'estimo, vuoi che si tratti di edifici e terre conferiti, vuoi che si tratti dei beni immobili scelti a garanzia della restituzione della dote? Manca tra l'altro spesso notizia delle quietanze di questi pagamenti, un dato prevedibile in ragione delle perdite documentarie.

Riguardo a entità e qualità della attribuzione/restituzione è difficile comprendere come si comporti il giudice delegato dal podestà, una volta ricevuta la relazione degli *extimatores* del comune. Secondo quale criterio sono infatti individuati i beni immobili da (ri)assegnare alla richiedente? A dire il vero, la sentenza del giudice in qualche caso suona una conferma di quanto già deciso dagli *extimatores*, che non necessariamente sono neutri misuratori di superfici. Il loro ruolo assume dunque un peso decisamente politico. Si può allora precisare meglio la questione: il giudice o gli *extimatores* vanno a colpo sicuro indicando terre ed edifici che figurano nell'estimo a nome della donna tra quelli del marito, come si è visto parzialmente nel caso di Clara sposata a Federico Fieschi? Oppure nella restituzione esiste anche un margine di discrezionalità, vale a dire la possibilità di esercitare pressioni e opzioni vuoi da parte del comune vuoi da parte della rivendicante e del suo rappresentante, in una trattativa che è tutta politica? Se tale è l'alternativa, occorre tenere conto di altre due questioni. Una è l'ambito molto condizionante – e più che opaco nella prospettiva della presente indagine – della gestione da parte del comune dei beni confiscati, indiscutibilmente eterogenei e parcellizzati (come emerge dalle descrizioni e perché non sono riattribuiti per intero)³⁶. L'altra è la durata del bando e del decadere delle sanzioni. La scelta stessa di non tenere un registro dei beni sequestrati, che congelerebbe la situazione in un momento dato, allora, mi pare lasci la porta più aperta ai patteggiamenti.

4. *Reintegri e restituzioni*

Il valore della dote e dell'antefatto per cui è avvenuto l'impegno negli accordi matrimoniali tra Isabella, figlia di Gabriele *de Nigro*, e Giacomino

³⁶ Il tema è ampiamente affrontato, per il caso bolognese, in MILANI 2003, cap. IX, pp. 329-376.

Malocello, figlio del fu Leone, è di 700 lire. Il reintegro, come da controllo effettuato sull'estimo in data 10 gennaio 1297 e con consultazione dell'*instrumentum* degli accordi matrimoniali redatto il 28 marzo 1296 avviene, a nemmeno un anno da questo, il 14 gennaio 1297, *in bonis et de bonis immobilibus dicti Iacobini*. Si tratta di una terra coltivata con vigne e alberi e dotata di case e forno in Val Polcevera, nei pressi di Fegino, stimata 225 lire e riattribuita limitatamente a 150 lire (*ad rationem de duobus tria, quarum sors est libris CL*); di un'altra vicina terra che è sia coltivata con alberi sia lasciata incolta, stimata 25 lire e riattribuita per 16 lire, 12 soldi e 8 denari; della metà di una casa a Genova detenuta *pro indiviso* da Isabella con il fratello Filippo stimata 195 lire e riattribuita per 131 lire, 5 soldi e 3 denari. Il totale di quanto è reso alla donna si aggira intorno a 400 lire. È la proprietà della casa a Genova condivisa dai fratelli Isabella e Filippo che consente di affermare con certezza come almeno parte della dote sia stata conferita in immobili e come 700 lire siano innanzitutto un valore concordato tra le due famiglie (secondo il diritto romano, si tratterebbe di *dos aestimata*)³⁷. Acquisire tale certezza anche in un solo caso implica perciò seguire in maniera meno letterale quanto comunicano i documenti dotali e le cifre che indicano; occorre perciò reconsiderarli all'interno di una dinamica complessa in cui, per esempio, non conta solo il valore 'di mercato' degli immobili.

A proposito di Andriola, figlia del fu Ansaldo Boneto e moglie di Manfredo Grillo (figlio del fu Ancellino), il giudice delibera in data 14 gennaio 1297. La verifica sull'estimo è condotta il 24 dicembre 1296, dopo il mandato di effettuare tale verifica ricevuto quattro giorni prima, perciò in un momento anteriore ai disordini cittadini puntualmente descritti dall'arcivescovo da Varagine. Il giudice stabilisce che la donna possa riavere *iure proprietario et titulo dacionis* una casa nella *vicinia* di Santa Maria delle Vigne. Questo edificio è di importanza notevole nel largo contesto familiare in cui Andriola è entrata perché risulta confinante con la casa degli eredi di Simone Grillo e con la torre di Amiceto Grillo. Tali confinanze rendono esile l'ipotesi che l'edificio restituito faccia in origine parte del patrimonio immobiliare di Ansaldo Boneto. Dal momento che dote e antefatto, stando

³⁷ KIRSHNER 1985 (KIRSHNER 2005, pp. 132, 134); la prima parte di questo saggio, rivolto alle rivendicazioni delle mogli contro i mariti insolventi nell'Italia dei secoli XIV-XV, costituisce un'introduzione alla normativa che ha le sue radici nel diritto romano, proponendo un dibattito storiografico che si è rivelato prezioso anche per la trattazione dei casi genovesi qui illustrati.

all'*instrumentum* redatto il 30 settembre 1283, assommano a 900 lire, la *sors* di competenza è dichiarata in 600 lire. Occorre procedere nell'analisi in maniera fortemente ipotetica, giacché non si conosce il valore 'effettivo' della casa, condizionato com'è dalla sua strategica dislocazione. E si tenga presente l'acuita e rinnovata attenzione – poiché si sta imponendo un modello di riferimento nel compatto assetto insediativo degli alberghi – a mettere in sicurezza i principali edifici di un gruppo familiare allargato³⁸. Un'ipotesi è dunque che tutte le 900 lire, ammesso che siano state interamente versate, siano state collocate nella casa, allora verosimilmente una dimora coniugale di grandissimo pregio. Una seconda ipotesi è che l'edificio abbia un valore inferiore: in questo caso non avrebbe risposta il problema dell'investimento da parte di Manfredo Grillo della quota della dote eccedente il valore della casa – sempre che la dote concordata sia stata conferita in modo pieno – se si tiene conto di quanto risulta nell'*instrumentum dotis*, nella previsione di una restituzione ad Andriola in caso di vedovanza.

Giacomo Embriaco, figlio del fu Nicola e padre di Bertolina sposata al *forestatus* Federico Grimaldi, figlio di Nicola, il 16 gennaio 1297 è reimmesso, agendo a nome della figlia, nella disponibilità di quanto deriva da 800 lire complessive di dote e antefatto, così come testimonia il conferimento dotale datato 14 aprile 1291 e come verificato sull'estimo il 15 gennaio 1297 (su mandato del giorno precedente). Ecco di cosa si tratta: una casa situata alla Ripa, cioè dirimpetto al mare, stimata 650 lire e riassegnata limitatamente a 430 lire, 6 soldi e 8 denari; 6 denari che *scripti sunt super Nicola de Grimaldis in pedagio Gavii* (al di là dell'Appennino) per 420 lire e dunque riattribuiti per 280 lire; 2 denari di pedaggio *porte* di cui semplicemente si ricorda che *scripti sunt in cartolario pedagii porte super dictum Nicolam [de Grimaldis]*. Infine si parla della metà più la *sextam quartae partis contingentis dicto Nicolao* nella casa, posseduta *pro indiviso* con Marcoaldo e Corrado Grimaldi, posta nella *vicinia* della Porta dei Vacca, stimata 60 lire a riattribuita per 44 lire, 6 soldi e 8 denari. Il valore di quanto ritorna a Bertolina raggiunge in questo caso circa 800 lire, equivalendo alla somma di dote e antefatto. La dote di Bertolina appare tutta o in buona parte collocata nei beni della famiglia del marito, addirittura ancora figuranti nell'estimo a nome del suocero defunto. Ma è il padre della donna, come si è detto menzionato

³⁸ Sugli alberghi in generale il testo tuttora di riferimento è GRENDI 1975; due ricerche su singoli alberghi con prodromi duecenteschi in GUGLIELMOTTI 2017 (Squarciafico) e BEZZINA 2018 (*de Nigro*).

addirittura nove volte nel corso del documento, che sembra prendere saldamente in mano la gestione del recuperando patrimonio.

Il 23 aprile 1297, ormai insediato il nuovo podestà Sorleone Curolo, per Eliana, figlia del fu Simone *de Camilla* e moglie del bannito Bernabò figlio di Pellegrino *de Nigro*, avviene una restituzione *in bonis et de bonis dicti Pelegrini de Nigro*. Si constata che il valore degli accordi matrimoniali, stando all'*instrumetum* datato 20 febbraio 1293, corrisponde a 700 lire di dote e 100 lire di antefatto: si badi al fatto che anche in questo caso si fa riferimento a una collocazione di tali importi ancora nei beni del suocero di Eliana e non in quelli del marito. La verifica condotta sull'estimo il 10 aprile 1297 produce così, *pro securitate dotium et antefacti*, il conferimento di terre nel villaggio rivierasco di Sestri (Ponente), con le case che vi insistono, compresi un frantoio e un pozzo: una delle molte confinanze è data in terra di Leonardo *de Nigro*, forse spia del fatto che la dote è stata collocata su beni originariamente della famiglia del marito (senza del tutto escludere un vicinato possessorio tra le famiglie dei coniugi). La dote effettivamente consegnata pare tuttavia essere limitata a 450 lire, e la *sors* data alla donna, *ad rationem de duobus tria*, è di conseguenza equivalente a un valore di 297 lire, 12 soldi e 8 denari.

Lo stesso giorno trova soddisfazione la richiesta di Giacomina, figlia di Bucucio *de Mari* e moglie di Bonifacio *de Nigro*, che è stata dotata, come risulta dal documento del 14 aprile 1288, con ben 1.000 lire cui si aggiungono le 100 di donazione maritale. Di nuovo il giudice dichiara di procedere *pro securitate dotium et antefacti*; nel corso del documento si parla però poi di 1.200 lire. In seguito a una ricognizione sull'estimo attuata il 17 marzo del 1297, alla donna è data la disponibilità – *iure proprietatis et titulo dacionis in solutum* – di una torre e di una casa contigua, con una confinanza nella casa di Pellegrino *de Nigro*, nella contrada di San Lorenzo, cioè nel cuore politico della città e proprio in area dove si sta coordinando l'albergo *de Nigro*³⁹. Si pone così in sicurezza un nucleo prezioso della consociazione familiare che va organizzandosi anche sotto il profilo di una compatta dislocazione delle proprietà immobiliari. Il valore della restituita *sors*, nuovamente *ad rationem de duobus tria*, equivale a 794 lire e 4 soldi. Questo è uno dei casi in cui si legge limpidamente che la scelta è effettuata prima della deliberazione podestarile: *damus nos extimatores... turrim infrascriptam cum domo que est contigua ipsi turri*. Non è forse una coincidenza che i tre funzionari siano in

³⁹ BEZZINA 2018.

quest'unica occasione nominativamente ricordati⁴⁰; il giudice del podestà sembra poi conferire pieno vigore alla loro decisione. È certamente notevole che il patrimonio di dote e antefatto di Bertolina sposata Grimaldi sia stato collocato – lo si è appena visto – anche in redditi di natura pubblica, come nel pedaggio di Gavi. Ma ancor più colpisce la decisione, meditata in base a considerazioni complesse e presa circa un decennio prima dal marito o dal suocero di Giacomina, di come mettere al sicuro il cospicuo patrimonio dotale. Lo si collega infatti a una torre, e alla casa annessa, dal forte ed evidente significato militare e simbolico per la famiglia in cui Giacomina è entrata: questo complesso edilizio è considerato una cassaforte così sicura perché nemmeno si considera l'eventualità che la donna, una volta vedova, possa davvero volere indietro il suo patrimonio? Beninteso, se si esclude l'eventualità di una sorta di patteggiamento, attuato in parallelo alla rivendicazione, con il comune, nelle sue emanazioni funzionali (gli *extimatores*) e nei suoi esponenti di vertice, affinché la famiglia *de Nigro* rientri in qualche modo, tramite Giacomina, nella disponibilità della fortificazione e della vicina casa⁴¹. In definitiva, si tratterebbe di un suggello dell'alleanza sancita con il matrimonio tra una *de Mari* e un *de Nigro* e un attestato di piena fiducia che i comportamenti della donna siano perfettamente coerenti e coordinati con quelli della famiglia in cui è entrata: la dote risulta perciò una protezione anche nella prospettiva maschile.

Il caso di Clarissa moglie di Ianino Malocello resta opaco per quanto riguarda il valore attribuito ai beni restituiti, dal momento che il notaio Giacomo di Albaro non ha compilato la parte dell'atto che negli altri casi contiene le informazioni desunte dall'estimo. Si apprende solo che il giudice del podestà sentenza che alla donna, quale soluzione di dote e antefatto, siano assegnate *medietatem domus, sextam partem turris et terra de quibus in infra-scripto extimo fit mencio*. La menzione della quota di una torre parla ancora una volta di quanto debba essere oculato trovare un conveniente assetto del patrimonio di un nuovo consorzio coniugale.

⁴⁰ Ingueto *Malfiaster*, Ianuino *de Campis* notaio e Paolino *pelliparius*.

⁴¹ Per apprezzare questo conferimento, benché provvisorio, va richiamato lo statuto pisano del 1262 che « permette alle figlie, dotate e non dotate, di accedere ai beni paterni dopo i loro fratelli maschi, ma le esclude dall'eventuale possesso dei simboli del potere del lignaggio quali case, torri e castelli »: rimando per brevità al bello studio di LUMIA-OSTINELLI 2003, p. 15, ma si vedano anche NICCOLAI 1940, pp. 10-12 e FAINI 2014, p. 30.

5. *La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio*

Sono pochi i confronti attuabili con le coeve soluzioni cui si perviene in altre città rispetto ad analoghe rivendicazioni, ma occorre innanzitutto sottolineare il forte e inequivocabile dato comune, vale a dire la protezione dei diritti dotali fin in presenza del bando politico, prevalendo il diritto di famiglia, così come è normato negli statuti cittadini. Si guardi al caso di Bologna, dove a partire dai tardi anni Settanta del Duecento, nell'ambito del conflitto tra lambertazzi, sottoposti al bando, e geremei, «nello specifico ambito dei beni pesarono anche fattori giuridici, in particolare l'intangibilità dei diritti legati alla restituzione della dote». Continuo a citare dalla ricerca di Giuliano Milani (2005) dedicata all'esclusione dal comune:

Moltissime petizioni vennero avanzate da vedove, mogli o suoceri di banditi che affermavano di vantare diritti sui beni sequestrati, in quanto parte del patrimonio portato in dote all'atto del matrimonio. Da queste petizioni è possibile ricavare che, almeno a partire dal 1277, il comune concesse esplicitamente alle mogli dei banditi risarcimenti in natura per i beni dotali, a patto che le mogli versassero un *depositum* in denaro che sarebbe stato trattenuto se il terreno in questione fosse stato legittimamente contestato da altri. Alcuni anni dopo, molte mogli chiesero e ottennero la restituzione di questo deposito⁴².

È quasi ovvio perciò concludere che non solo in contesti cittadini differenti si perviene a soluzioni diverse ma consonanti (ricorso al *depositum* a Bologna, restituzione parziale nella proporzione *de duobus tria* a Genova) nella cornice di quella comune tutela, ma anche che nel caso ligure ogni rivendicazione dotale, specie se osservata in maniera ravvicinata, tende a fare un po' storia a sé. Le variabili in campo sono infatti numerose, con soluzioni che derivano da contingenti e complesse interazioni relazionali.

Le vigorose e pubbliche richieste delle sette donne dell'aristocrazia cittadina hanno consentito, in ogni caso, di cogliere due momenti di estremo rilievo per apprezzare come le doti siano coinvolte nel gioco politico. Da un lato, c'è l'occasione del conferimento dotale, quando insieme alla *transductio* della donna nella casa maritale possono attuarsi scelte importanti relative alla collocazione o alla amministrazione di questo patrimonio: qui pesano sia condizioni politiche che occorrerebbe di volta in volta indagare, sia di-

⁴² MILANI 2003, p. 361; i casi affrontati in maniera ravvicinata da KIRSHNER 1985 (KIRSHNER 2015, p. 142 e sgg.), che distingue tra banno ed esilio, sono di cronologia decisamente più tarda e riguardano per lo più il contesto fiorentino, giovandosi di documentazione più articolata, tra cui i *consilia* dei giuristi.

namiche di varia prospettiva temporale tra le famiglie dei nuovi sposi, anche in considerazione della loro età. Dall'altro, c'è la fase viva del conflitto e del bando, quando si verifica l'appropriatezza di quelle scelte e può accadere che siano fatti degli adattamenti in previsione di un periodo di durata non precisabile. Levato il bando, decade automaticamente la condizione di insolvenza maritale (e si scioglie qualsiasi ambiguità in materia di obbligatorie contribuzioni fiscali). Ma c'è da chiedersi se la consapevolezza crescente dell'eventualità del bando condizioni vieppiù nel prosieguo la scelta dei beni dotali, quando si tratti di immobili e di oggetti di pregio, o di 'mettere in sicurezza' il denaro della dote collegandolo a una specifica parte delle proprietà della famiglia in cui la donna entra⁴³.

La linea adottata a Genova proprio alla fine secolo XIII è chiara: il comune sotto il governo dei due capitani consente la restituzione dotale con limiti che non pregiudichino il reintegro nella piena proprietà da parte del coniuge. Si salvaguarda, al di là della contingente dinamica politica, una questione di principio di lungo periodo, trasversale alle parti, e si riafferma il privilegio della *linea masculina*. E in definitiva possono essere anche i banditi stessi a beneficiare della protezione dotale⁴⁴.

⁴³ È infatti giusto chiedersi come possa evolvere tale dinamica anche in un periodo successivo a quello preso in considerazione in questo libro, che si arresta al 1300 (rinvio al Capitolo I), costituendo il bando un'architrave della società cittadina italiana in età bassomedievale. Al di là dei riferimenti a esiliati, extrinseci e intrinseci che si leggono negli *Annales* di Giorgio Stella e a quanto è menzionato sopra, alla nota 25, una ricerca mirata a reperire testimonianze su bando e doti nella massa dei 4-500 cartolari notarili del solo secolo XIV appare ardua e senza garanzia che ne sortiscano risultati. Posso però dire che non ho avuto occasione di rinvenire documentazione relativa a rivendicazioni dotali connesse al bando nel corso di un sondaggio parziale, guidato da altri interrogativi ma compiuto sui cartolari di notai operanti per il comune genovese (e anzi facenti base proprio nel palazzo comunale), lungo i primi due decenni del Trecento.

⁴⁴ Per definire ancor meglio i contorni della situazione genovese si può considerare un ulteriore, e complesso, caso riportato nel cartolare di Giacomo di Albaro, cui si trova più isolatamente soluzione sempre nel 1297, ma il 7 di settembre (cc. 107v-108v). La differenza essenziale rispetto agli altri casi coordinati e affrontati nella prima metà dell'anno è che qui non si tratta di beni dotali – con il loro regime di protezione – o comunque di pertinenza di un consorzio coniugale (come è il caso di Clara Fieschi). La rivendicazione non è infatti attuata da una donna dichiarata sposata e la disomogeneità è palese anche nel fatto che la modalità di reintegro risulta diversa. Chi risulta attivo e ottiene l'intervento direttamente del podestà Sorleone Curolo, il quale non delega un giudice, è Lanfranco *de Cruce, notarius familiaris et domesticus nobilis domine Constantie*, la vedova del potente marchese Alberto Malaspina, la quale agisce a nome della figlia Parisina, che si direbbe nubile e di cui non è dichiarata una vedovanza. Costei è reimmessa nella piena

Opere citate

- Acta Henrici VII imperatoris Romanorum et Monumenta quaedam alia Medii Aevi*, a cura di W. DOENNIGES, I, Berolini 1839.
- Annali genovesi 5 1929 = Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLXXX al MCCLXXXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 5, Roma 1929 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000.
- BASSO 2014 = E. BASSO, *Identità nobiliare in una città di mercanti: i Guerci e i Malocelli nella Genova dei secoli XII-XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo* », 116 (2014), pp. 131-169.
- BEZZINA 2018 = I de Nigro *fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in « *ASLi* », n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « *Reti Medievali Rivista* », 20/1 (2019), pp. 1-32.
- CARO 1975 = G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, « *ASLi* », n.s., XXIV-XXV (1974-1975).
- Cartolari notarili genovesi (1-149) 1956-1961 = Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario* [a cura di G. COSTAMAGNA], vol. I, parti I e II, Roma, Archivio di Stato di Genova - Ministero dell'Interno, 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- Escludere per governare 2011 = Escludere per governare. L'esilio politico fra medioevo e rinascimento*, a cura di F. DI GIANNATALE, Milano 2011.
- FAINI 2014 = E. FAINI, *Società di torre e società cittadina. Sui pacta turris del XII secolo*, in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di S. DIACCIATI - L. TANZINI, Roma 2014, pp. 19-39.
- FOSTER BAXENDALE 1991 = S. FOSTER BAXENDALE, *Exile in practice: The Alberti family in and out of Florence, 1401-1428*, in « *Renaissance Quaterly* », 44 (1991), pp. 720-756.
- Georgii et Iohannis Stellae Annales = Georgii et Iohannis Stellae Annales Ianuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (Rerum Italicarum Scriptores, tomo XVII, Parte I).
- Giovanni di Guiberto 1939 = Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.C. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939.
- Giovanni scriba 1934-1935 = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).

proprietà (*iure proprietario et titulo dacionis* e poi più oltre *denario pro denario*) di complessive 75 tavole di terra situate nella podesteria di Sestri (Levante). Queste terre erano state donate a Parisina dal defunto *forestatus et bannitus* Giovannino, figlio del fu Pagano *de Vincigente* di Sestri (Levante) – non riconoscibile quale marito della donna, ma probabile appartenente alla clientela marchionale – in due distinte e recenti occasioni. Le cessioni avevano forse mirato ad aggirare la confisca (su tali espedienti MILANI 2003, p. 331).

- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «Agnacio seu parentella». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 2).
- IACOPO DA VARAGINE 1995 = IACOPO DA VARAGINE, *Cronaca della città di Genova dalle origini al 1297*, a cura di S. BERTINI GUIDETTI, Genova 1995.
- KIRSHNER 1985 = J. KIRSHNER, *Wife's Claims against Insolvent Husband in late Medieval Italy*, in *Women of the medieval World: Essays in Honor of John H. Mundy*, a cura di J. KIRSHNER - S.F. WEMPLE, Oxford 1985, pp. 256-303, anche in KIRSHNER 2015, pp. 130-188.
- KIRSHNER 2004 = J. KIRSHNER, *Genere e cittadinanza nelle città-stato del Medioevo e del Rinascimento*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. CALVI, Roma 2004, pp. 20-38.
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- KUEHN 1999 = T.J. KUEHN, *Law, Family, and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1999.
- Libri Iurium* I/8 2002 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/8, a cura di E. PALLAVICINO, Genova 2002 (Fonti per la Storia della Liguria, XVII).
- LUMIA-OSTINELLI 2003 = G. LUMIA-OSTINELLI, «*Ut cippus domus magis conservetur*». *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in «Archivio Storico Italiano», CLXI/1 (2003), pp. 3-51.
- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 63).
- MILANI 2007 = G. MILANI, *Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del Duecento. Note sul reato politico comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVAUD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 385), pp. 594-642.
- MILANI 2009 = G. MILANI, *Legge ed eccezione nei comuni di Popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, in «Quaderni storici», XLIV/2 (2009), pp. 377-398.
- NICCOLAI 1939 = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagna genovese*, Milano 1939.
- NICCOLAI 1940 = F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari e il Comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940.
- OLIVIERI 1858 = A. OLIVIERI, *Serie dei Consoli del Comune di Genova illustrata da Agostino Olivieri*, in «ASLi», I (1858), pp. 156-626.
- PAZZAGLINI 1979 = P.R. PAZZAGLINI, *The Criminal Ban of the Sienese Commune, 1225-1310*, Milano 1979 (Quaderni di "Studi Senesi", 45).

- PETTI BALBI 1997 (2007) = G. PETTI BALBI, *Magnati e popolani in area ligure*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*. Quindicesimo Convegno di studi, Pistoia, 15-18 maggio 1997, Pistoia 1997, pp. 243-272, anche in G. PETTI BALBI, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 (E-Book Monografie, 4).
- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- SHAW 2000 = C. SHAW, *The Politics of Exile in Renaissance Italy*, Cambridge 2000.
- STARN 1982 = R. STARN, *Contrary Commonwealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy*, Berkeley e Los Angeles 1984.
- Statuti della colonia genovese 1871* = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- TORELLI 1998 = P. TORELLI, *Il bando nei comuni medievali italiani* [1980], in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII-XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998 (I Florilegi, XII), pp. 118-130.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'articolo prende in esame sette azioni intraprese di fronte al comune di Genova da parte di altrettante mogli e dei loro rappresentanti, che nel 1297 rivendicano anzitempo le proprie doti, dal momento che i coniugi sono stati banditi dalla città in una fase di violenta conflittualità di fazione. La tutela della dote garantita dalla normativa e dal governo cittadino consente un sostanziale reintegro e una protezione di beni di cui in definitiva si giovano anche quegli stessi uomini messi al bando.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, doti, bando politico, mogli, aristocrazia.

The article examines seven petitions made to the Commune of Genoa by as many wives and their legal agents in 1297. The women were claiming immediate return of their dowries, since their spouses had been banished from the city during an outburst of violent factional conflict. Law and government ensured that the dotal fund was safeguarded allowing for a substantial reintegration and protection of property which ultimately benefitted the banished men themselves.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Liguria, dowries, political banishment, wives, aristocracy.

V. Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII

Paola Guglielmotti

1. Definizioni di extradoti e storiografia

Le extradoti sono i beni che dovrebbero costituire una proprietà piena ed esclusiva delle donne coniugate¹. In quale modo possano essere intese le extradoti nella prospettiva femminile duecentesca – come si vuole che siano gestite e come si teme che siano carpite – si comprende perfettamente grazie alla mediazione di due notai, sensibili a quella minima libertà di espressione consentita a chi fa testamento. Essi infatti traducono con immediatezza in latino quanto dettano loro due ben diverse donne, cioè un’abitante di un villaggio costiero e una genovese entrata in una famiglia in prepotente ascesa.

Il notaio Guglielmo mette per iscritto le parole di Calandria *de Valle* che nel 1202 provvede alle proprie ultime disposizioni nel villaggio di Sori, gravitante su Genova ma nella Riviera di Levante a qualche chilometro di distanza dalla città. Tutti i beni mobili e immobili di cui la donna, che è una piccola proprietaria apparentemente nubile, non indica altri destinatari andranno alla figlia Meliore, con la seguente specificazione: *ad faciendum integre suam voluntatem iure proprio pro sua extradote et nec suus vir* – marito da immaginare presente o futuro – *neque aliqua altera persona ei possit contrariare*². È la medesima esortazione, quasi un’ingiunzione alla difesa della riserva patrimoniale della moglie, formulata nel suo testamento del 1248 da

¹ È il diritto romano, che come è noto conosce una ripresa dal secolo XII, a prevedere per la donna anche beni diversi da quelli dotali, come ha ripercorso BELLOMO 1961, pp. 131-142, in modo coerente con un approccio tutto giuridico al fenomeno. Riguardo una nozione di matrimonio tutt’altro che monocorde rimando al contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III.

² *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 898, p. 768: questo notaio usa di preferenza la grafia del fondo non dotale al singolare. Riguardo ai costi del notaio, cui si ricorre anche perché la semplice descrizione dei propri beni, quale che sia il contesto, ha una funzione protettiva, rinvio a CALLERI 2019.

Iuleta, sposata a Fulco Zaccaria. Nel lungo elenco di beneficiandi figura Barbarina, figlia di Simone Bufferio, alla quale deve essere assegnata una piccola somma, ma solo qualora si sposi. Il notaio Giovanni Vegio riferisce le perentorie parole di Iuleta a proposito di questi 40 soldi – *quos petere non possit nec habere eius maritus* – che definiscono in estrema sintesi un bene diverso dalla dote e la pulsione a incamerarlo tipica del coniuge³.

Simili raccomandazioni vanno accostate ovviamente ad altri comportamenti di fatto da parte di altre donne: deleganti con fiducia, condiscendenti verso le appropriazioni maritali, intimidite, sprovvedute, succubi, prevaricate, senza che in linea di massima si possa cogliere se da parte di queste mogli e della loro famiglia di origine si preveda o si escluda un potenziamento della dote, cioè l'*augmentum dotis* di cui tratta Denise Bezzina in questo volume⁴. Nella maturazione di simili atteggiamenti e di simili scelte, comunque, è probabile conti assai la specifica fase del ciclo di vita attraversata, che è di solito malamente intuibile. E occorre sempre tenere presente che il legame coniugale mantiene a lungo una certa fluidità nei tempi e nelle forme, trovando come è noto prime sistemazioni dottrinarie solo attorno alla metà del Duecento⁵.

Le fonti liguri menzionano per lo più al plurale le *extradotes*, che rappresentano un eccellente rivelatore di dinamiche complesse, dal momento che si tratta di beni solitamente sottoposti a una costante tensione. Pesa in generale, innanzitutto, il crescente orientamento delle famiglie in senso agnazio lungo i secoli XII e XIII, con tangibili ripercussioni sul piano della amministrazione del patrimonio, sempre più tutta maschile⁶. Il fatto che di *extradotes* si scriva prevalentemente al plurale chiarisce subito che queste sostanze possono risultare mutevoli di valore e multiformi, proprio come si

³ LOPEZ 1933, doc. 1, pp. 244-245; Fulco è il padre di Benedetto Zaccaria, cui Lopez ha dedicato la pionieristica ricerca.

⁴ Si veda il Capitolo III e anche oltre, nota 67; questa articolazione e la mobilità stessa del patrimonio femminile rendono un po' rigida un'analisi rivolta alle funzioni economiche della sola dote (LANARO - VARANINI 2008).

⁵ Di recente VALLERANI 2018, pp. 106-109.

⁶ BEZZINA 2018b. Per quanto riguarda l'ambito aristocratico in senso lato, questi esiti si misurano efficacemente nel caso degli alberghi: dopo l'inquadramento di taglio diacronico proposto da GRENDI 1975, primi studi specifici in tale direzione, di cronologia quasi parallela a quella del presente libro, sono GUGLIELMOTTI 2017 e BEZZINA 2018c.

scrive per lo più *dotes* per il primo, indispensabile contributo della donna fornito dai più immediati consanguinei alla costituenda famiglia. Occorre ricordare anche qui che le *dotes* corrispondono spesso a un insieme composito che il marito è tenuto a custodire e preservare in vista della possibile vedovanza della donna, unitamente all'antefatto: oltretutto, le *dotes* in ambito ligure sono non di rado consegnate allo sposo o a suo padre in più di una soluzione, come è constatato con estremo agio in questo volume, per un valore che non è sempre facile accertare se sia effettivo o convenuto⁷. E, al pari che in *dotes*, in *extradotes* va inteso il richiamo a una protezione: come si vedrà, quando gli atti privati omettono tale etichetta, è molto più facile che la donna risulti perdente in contenziosi e liti.

Il plurale *extradotes* sottintende infatti uno spazio di contrattazione, tacita o esplicita e in teoria sempre riapribile, all'interno della coppia. Anzi la gestione delle *extradotes* può essere il reagente che definisce con concretezza la qualità di una specifica unione coniugale⁸, tanto che beni di diritto e di fatto spettanti alla sola moglie non sono sempre coperti dal termine che li renderebbe più riconoscibili in seguito a scelte – anche ma non solo lessicali – che come vedremo possono nascere dall'interazione tra il notaio e i suoi clienti. In ogni caso, talora se ne legge una grafia che risente del volgare, *strados* o *stradotes*⁹, che dà la misura di quanto fosse noto e 'parlato' questo istituto. È bene precisare subito che quando una moglie diventa vedova i beni in origine solo propri perdono la qualità di *extradotes* che avevano durante il matrimonio, fondendosi con quelli che acquisisce dall'eredità del marito e con la dote restituita (e l'antefatto)¹⁰; la mantengono, ovviamente,

⁷ Si veda il Capitolo III di Denise Bezzina, con ampio rimando alla storiografia preesistente e anche il Capitolo IV; per le vedove occorre partire da *Vewves* 1993 e *Widowhood* 1999.

⁸ Si può integrare così quanto spiega persuasivamente VALLERANI 2018, in specie pp. 111-114.

⁹ È soprattutto il notaio Guglielmo Cassinese, di cui è pervenuto un registro relativo agli anni 1190-1192 (*Guglielmo Cassinese* 1938), ad adottare questa grafia che reca tracce del volgare.

¹⁰ Un buon esempio di come si perdano i confini tra dote, extradote e antefatto quando una moglie diventa vedova è il testamento della genovese Adalasia *de Guidone* del 1253, in cui la donna dispone del suo patrimonio di 700 lire cumulative in case nel quartiere di Castello, senza distinguere tra le diverse componenti, dichiarate in sequenza in più passaggi del testo (e anzi la locuzione, nel caso specifico, *salvo iure... librarum septingentarum dotium et extradotium et antefacti mei* assume un sapore formulare): ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de*

nelle eventuali rivendicazioni compiute rispetto ad altri eredi e poi a significare nel tempo un distinzione rispetto ai beni gestiti dai figli, quando la vedova resti a convivere con loro nella casa di famiglia. Sono tuttavia previsti dei controlli, non sempre effettivi, sull'agire in autonomia delle donne¹¹.

Le *extradotes* hanno finora ricevuto vera attenzione – oltre che nel recentissimo contributo di Bezzina, cui il presente lavoro è intrecciato¹² – solo da parte Julius Kirshner in un brillante e pionieristico studio del 1991, dedicato al caso fiorentino tre-quattrocentesco. Nella città toscana i beni non dotali, indagati da Kirshner soprattutto alla luce della normativa statutaria e dei *consilia* sollecitati ai giuristi, finiscono sotto il controllo del marito, in un contesto sociale fortemente normato che contempla un restringimento dei diritti e dell'ambito di azione delle donne¹³. Le fonti liguri, e il gran numero di cartolari notarili in special modo, consentono un'osservazione piuttosto ravvicinata e in una fase molto precedente di queste sostanze, particolarmente idonee a rivelare il tono delle relazioni familiari e a individuare una linea di tendenza economica e sociale largamente condivisa. Nel mostrare le *extradoti* in una ricchezza di situazioni, non riconducibili a schema, le fonti liguri permettono soprattutto di aggirare in parte quei filtri costituiti da documenti di tipologie cui chi indaga ricorre più spesso per ricostruire gli ambiti d'azione delle donne, in realtà circoscrivendoli notevolmente: gli atti di ultima volontà e in parte anche gli *instrumenta* dotali.

Predono, cc. 119v-120r, 1253 ottobre 21 e, con qualche correzione, cc. 121r-v-122r, 1253 ottobre 28 e il codicillo datato egualmente ottobre 28 (l'edizione completa di questi due atti si legge quali nn. 3 e 4 del *Dossier documentario* nel Capitolo II).

¹¹ Come illustra Denise Bezzina nel Capitolo VI, paragrafo 2.

¹² BEZZINA 2018a ha esposto i risultati di una ricerca condotta e discussa congiuntamente a quella che qui pubblico: gli esiti sono perciò molto simili, ma alcuni elementi di cornice che propongo e soprattutto i casi che descrivo risultano in gran parte differenti e più numerosi, anche per il maggiore spazio a disposizione in questa sede. Non richiamerò dunque puntualmente lo studio di Bezzina. Ho fornito alcuni primi risultati della ricerca in GUGLIELMOTTI 2020.

¹³ Mi riferirò a questo testo in una ripresa successiva: KIRSHNER 2015. Una prima introduzione si legge in BELLOMO 1961, pp. 131-142. Nel suo volume dedicato ai testamenti genovesi tra metà secolo XII e metà XIII, Steven Epstein ha rilevato di sfuggita il problema della provenienza della *strados*: EPSTEIN 1984, p. 106. Qualche accenno alle *extradoti* in ambito genovese in PETTI BALBI 2010, pp. 163-165, 167, 171.

2. *Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale*

2.1. *Casistica tra città e villaggi*

In primo luogo, benché la documentazione getti luce soprattutto su Genova, si reperiscono pochi ma chiari riferimenti alle *extradotes* in molti altri contesti coperti da fonti assai più magre, in pratica in gran parte del territorio su cui la maggior città ligure si propone di esercitare un controllo se non un'egemonia. Si tratta della zona oltre l'Appennino, dell'intero arco costiero letteralmente da Ventimiglia a Portovenere, punteggiato dagli altri tre minori centri urbani proiettati sul mare e posti tutti in una Riviera di Ponente alquanto resistente alla penetrazione genovese¹⁴. È giunta un'attestazione perfino dalla colonia genovese di Bonifacio in Corsica.

Potrò dunque esporre un buon numero di casi di investimenti collegati alle *extradotes* e disposti in un amplissimo *range*, che spazia da pochi soldi fino a molte centinaia di lire e senza escludere merci e proprietà immobiliari. Mi muoverò con una certa libertà cronologica avanti e indietro nel secolo e mezzo qui in considerazione e potrò soffermarmi sui molti elementi di contesto che consentono di apprezzare e inquadrare meglio le scelte cui si risolvono donne e uomini, sottese alla costituzione, alla gestione e alla traiettoria di massima dei beni non dotali. Questi continuano a essere una realtà di un certo peso nel Trecento, come Denise Bezzina stessa ha di recente mostrato¹⁵. Presento adesso alcuni esempi scaglionati nel tempo e distribuiti nel territorio ligure per entrare con concretezza in argomento e per mostrare la ricchezza di tipologie documentarie che ne recano traccia. Una prima avvertenza è infatti che, nel pur opulento contesto di fonti prevalentemente genovesi, la vicenda di una moglie e delle sue *extradotes* nella maggior parte dei casi è illuminata da un solo documento, che occorre cercare di interpretare in una prospettiva non angusta. Spesso mancano, come va ribadito, elementi che orientino sull'età della donna (e certamente del marito): una vedova può essere giovanissima¹⁶.

¹⁴ Ha parlato delle differenze tra Genova e la Riviera di Ponente in materia di sistema dotale BRACCIA 2000-2001, pp. 103-111; sul controllo faticosamente esercitato da Genova rispetto al territorio ligure si veda in sintesi GUGLIEMOTTI 2018.

¹⁵ BEZZINA 2018b.

¹⁶ Per una discussione sui diversi modelli demografici di interpretazione delle famiglie del ceto artigiano (con attenzione anche all'età del matrimonio) rapportati al caso genovese bassomedievale rimando a BEZZINA 2017, pp. 114-121.

Il più antico cartolare genovese pervenuto contiene la più risalente attestazione – si badi bene, esplicita – di extradote reperita e menzionata in relazione a un personaggio trasferitosi a Genova. Nel testamento dettato al notaio Giovanni scriba nel luglio del 1158, Otto, giudice *de Mediolano*, definisce in primo luogo gli accordi con la moglie. Egli ha ricevuto *de patrimonio*, cioè di dote, 100 lire, *de extradotibus* 3 lire e una *culcitra* (un materasso), mentre per parte sua ha costituito alla donna una donazione maritale (l'antefatto) equivalente al valore della dote. Vanno sottolineati la modestia dei beni di esclusiva spettanza della moglie, l'accostamento delle 3 lire con uno degli oggetti che solitamente possono essere portati nel matrimonio e che in epoca più tarda anche nelle fonti liguri sono descritti con il termine di *paraphernalia*¹⁷ e, quel che conta, come si avverta precocemente l'inclusione dei beni non dotali nel patrimonio familiare, avvenuta in un momento che potrebbe coincidere, data la sequenza della breve enumerazione, con l'avvio del coniugio. Il testamento stesso di Otto giudice chiarisce come quel matrimonio dovrebbe durare ormai da qualche anno, avendo la coppia già almeno due figlie e un figlio ed essendo la donna al momento in gravidanza¹⁸. La tendenza ad assimilare l'extradote con la dote è dunque precoce, specie se si tratta di poca sostanza, e – merita sottolinearlo fin d'ora – riscontrabile di frequente lungo tutto il periodo qui in considerazione.

Nel 1214 la savonese Saona, moglie di Arnaldo Grenna, muovendosi con una discreta autonomia, dichiara di avere ricevuto in prestito da Amico Bussello 35 soldi e mezzo, che si vincola a restituire entro un mese dall'arrivo del marito, ponendo intanto quale garanzia *illud mearum stradotarum que habeo tecum ultra flumen*¹⁹: qui si tratta di una proprietà detenuta in maniera indivisa e di valore non apprezzabile. A queste sostanze probabilmente di poco pregio e descritte in modo approssimativo, si può giustapporre qui di seguito un importo molto alto (e non arrotondato).

¹⁷ I *paraphernalia* sono un istituto di origine romana: il rinvio è alle analisi di BELLOMO 1961, pp. 131-142 e KIRSHNER 2015.

¹⁸ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 411, pp. 218-219; un piccolo spazio lasciato vuoto avrebbe dovuto contenere il nome della donna. Ho accantonato consapevolmente il problema di quale *consuetudo* seguisse questo giudice per cogliere piuttosto la linea di tendenza. Un altro buon caso di precoce assimilazione si legge in un testamento datato 1195, quando Vassallo *Abeveramalleum* dichiara di aver ricevuto dalla moglie 37 lire genericamente *inter dotem et extradotem*: *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 49, p. 40.

¹⁹ *Giovanni* 2013, doc. 576, p. 439.

Nel 1254 i marchesi Giacomo e Manfredo di Gavi, della stirpe ormai da tempo inurbata a Genova ma ancora radicata nella zona di provenienza al di là dell'Appennino ligure²⁰, rivolgendosi alla madre Maria, vedova del loro padre Giovanni, riconoscono *habuisse et recepisse a te sive penes nos habere de tuis extradotibus* per l'esattezza 488 lire. La somma è evidentemente reclamata dalla donna in quanto distinta da altri beni ereditati e soprattutto da quelli familiari amministrati dai figli, i quali si impegnano a restituirla²¹.

Nel 1262 Bonaventurosa, vedova di Stefanino *Patarini*, dettando a Portovenere – nell'estremo Levante ligure – le proprie ultime volontà, destina il letto e tutti i relativi oggetti di corredo alle figlie del fratello, che non sono maritate, mentre lascia 2 lire alla nipote Berta, figlia della figlia Regina e di cui non sono dichiarati altri elementi di *status*²². Nella distribuzione, se così si può dire data la modestia delle sostanze, alle nipoti, Bonaventurosa ha combinato in maniera imponderabile predilezione affettiva e volontà di sopperimento a necessità primarie: *paraphernalia* alle figlie del fratello e potenziale *extrados* a Berta.

Nel 1281 Franceschino, figlio emancipato di Guglielmo Cybo, anch'egli rivolgendosi, secondo il dettato dell'atto, alla madre Giacomina, ammette che questa gli ha dato 132 lire *in accomendatione de propria peccunia extradotium tuarum*. I contratti di commenda che registrano investimenti commerciali compiuti con le extradoti sono forse i più numerosi, ma la cifra per un investimento femminile è notevole. E c'è un ulteriore motivo di interesse nella testimonianza, perché Franceschino precisa, sempre stando nella casa paterna a Genova, che la cifra deriva da una precedente commenda ed è da intendersi in merci e prosegue poi snocciolando tutte le abituali e indispensabili clausole di garanzia per la ripartizione degli utili²³. Più che uno

²⁰ Si veda anche il mio contributo in questo volume, Capitolo VII, dedicato alle donne delle stirpi signorili.

²¹ *Novi e valle Scrivia* 1910, doc. 889 *quater* rogato dal not. Antonino di Quarto, pp. 350-351.

²² *Giovanni di Giona* 1955, doc. 369, pp. 323-324; ho trattato di questa donna anche nel capitolo IX, nel paragrafo 5.3.

²³ ASGe, *Notai Antichi*, 68.II, not. Ricobono di Savignone, c. 30v, 1281 marzo 11. Sulle extradoti investite nelle commende ANGELOS 1994, p. 310; prima di Angelos ha ampiamente trattato di commende femminili JEHEL 1975. Per questo contratto commerciale valga il rimando a PUNCUH - CALLERI 2006, p. 813 e sgg.

scrupolo filiale o un gesto di *routine* mercantile, qui va vista la traduzione scritta della sollecitazione di Giacomina che non si perda contezza della pertinenza effettiva di quel denaro reinvestito. Come in tanti analoghi casi e come in quello appena esposto della vedova del marchese di Gavi, il notaio, il quale comunque ha un costo che in casi di donne meno abbienti può risultare particolarmente gravoso, assolve al compito di far giungere a un primo assestamento tra le parti, quando queste decidono di non adire (ancora) a vie giudiziarie vere e proprie.

Per quanto riguarda la diffusione non solo nei diversi ceti, ma anche nei diversi contesti territoriali, richiamo infine due delle rare menzioni relative alla Riviera di Ponente dove, nella documentazione pervenuta, si applica assai di rado l'etichetta *extradotes* negli specifici casi, ma si vi si ricorre talora in una maniera generica che palesa la discreta diffusione dell'istituto. Nel 1213, a Savona, per la soluzione di un contenzioso che si trascina da qualche anno, Benvenuta, alla presenza del marito Ansaldo Sigice, rinuncia a tutti i diritti che le competono sui beni di Natale Curlaspedo e della moglie *occasione dotis vel extradotis*, salvo il corrispettivo di 27 lire che ancora le devono, come attesta un altro documento del medesimo giorno in cui si parla però solamente di dote²⁴. La locuzione scelta dal notaio Giovanni, già di tono formulare perché nulla vuole escludere, pare dettata dalla volontà condivisa di sedare in maniera definitiva il conflitto.

Nel 1258 il giudice del comune di Ventimiglia, Bartolomeo Ferrario, sentenza che ad Aldisia, vedova di Golabo Miloto, siano assegnati diversi immobili nel territorio di Ventimiglia, a pagamento della sua dote di 80 lire in ragione *de duobus tria* e stimati dai *publici extimatores* un equivalente di 45 lire, seguite tutte le procedure *secundum formam capituli civitatis Vintimilii*. L'assegnazione avviene, come poi si ribadisce, *ad complementum totius dotis et extradotis*²⁵ con una locuzione illuminante per un certo automatismo di scrittura. Sembra darsi per scontato, al fine di evitare ogni futura contestazione, che Aldisia – ma come la gran parte delle donne – possa aver fornito un ulteriore, magari piccolo, apporto patrimoniale che, benché in

²⁴ *Giovanni* 2013, doc. 405, p. 311; doc. 406, p. 312.

²⁵ *Giovanni di Amandolesio* 1993, doc. XXX, pp. 312-314. Si badi al fatto che la locuzione non è presente in sentenze quasi coeve emanate dal medesimo giudice e di mano del medesimo notaio come, per esempio, quella datata 1257 e relativa al pagamento della dote di Verdina, vedova di Ugo Vitale: *ibidem*, doc. XIII, pp. 289-290.

teoria di sua esclusiva competenza, è stato incamerato nei beni di famiglia, a beneficio appunto del nucleo familiare nel suo insieme.

2.2. *Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?*

Da questa ampia carrellata introduttiva appare chiaro come le extradoti siano in teoria ‘attivabili’ da qualsiasi donna, quasi come una risorsa latente, indifferentemente dal contesto di appartenenza, benché non costituiscano un requisito obbligatorio nel percorso patrimoniale di una famiglia. È bene enunciare allora in modo chiaro che la disponibilità di fondi extradotali può accomunare coloro che rientrano nell’aristocrazia, tutt’altro che compatta per sostanze e comportamenti, e coloro che appartengono al variegato mondo dei mestieri o popolano le campagne. L’articolazione sociale è notevole soprattutto a Genova, e non appiattibile in uno schema bipartito²⁶. Tutti i casi che potrò esporre in questa ricerca ribadiranno dunque la trasversalità sociale di un istituto extradotale territorialmente ben diffuso.

Va formulata adesso un’altra avvertenza. È risultato abbastanza evidente nel corso della ricerca come il numero delle menzioni di *extradotes* individuate, ma soprattutto quando sono implicate in commende, vada diminuendo verso il finire del Duecento. Proprio la trascrizione in registro della transazione di Franceschino Cybo con la madre Giacomina ne ha lasciata affiorare una delle più tarde reperite. Si tratta certamente degli effetti di una tendenziale appropriazione maritale che le rende meno visibili, ma potrò mostrare altre concause quando giungerò al termine del percorso analitico proposto. Qui intendo ribadire che pesa forse anche il fatto che il lavoro di edizione e di trascrizione di documenti si è concentrato a lungo sui cartolari notarili di datazione più alta, mentre i pescaggi nella maggior massa dell’inedito tardo duecentesco, quasi tutto relativo a Genova, potrebbero non essere stati molto fortunati²⁷. Ecco un ottimo motivo per non soffermarsi troppo sul dato numerico e per non sbilanciarsi in affermazioni troppo recise per

²⁶ BEZZINA 2017 ha contestualizzato e discusso questa interpretazione del quadro sociale genovese proposta da Diane Owen Hughes a partire dagli anni Settanta (HUGHES 1975, 1976 e ripresa nel 2004) e accolta dalla storiografia successiva (HOWELL 1986, pp. 16-18).

²⁷ Un quadro della documentazione disponibile per i secoli XII-XIII in GUGLIEMOTTI 2013, Parte seconda, mentre per una presentazione dei cartolari notarili e delle opportunità di ricerca che dischiudono in una prospettiva femminile e dunque familiare, si veda il contributo di Valentina Ruzzin in questo volume, Capitolo II.

un'età in cui si possono constatare ancora buoni margini di trattativa all'interno della famiglia.

3. *Alle origini delle extradoti: l'abolizione della tercia*

Interrogarsi sull'origine delle extradoti significa infilare un vicolo strettissimo se non cieco. Già la prevalente declinazione del termine al plurale suggerisce come vi convergano elementi differenti, fermo restando che si vuole intendere qualcosa di decisamente diverso da quanto viene consegnato come dote al neosposo. Si è già detto che si tratta di un bene in teoria fuori dalle spettanze del marito e come la donna non debba attendere la vedovanza per fruirne in prima persona. Come è ovvio, altra cosa può essere la realtà e *Calandria de Valle* e *Iuleta Zaccaria* indicano che occorre difendere tali sostanze.

Se si osserva il pur ricco contesto documentario disponibile, ci si arena subito perché il più antico cartolare ligure pervenuto, quello assai noto di Giovanni scriba, conserva più di 1.300 rogiti datati a partire dal 1154 e sino al 1164²⁸. È dunque solo dagli anni Cinquanta del secolo XII che si può contare su documentazione disposta in maniera abbastanza continua, in teoria meglio sollecitabile per un tentativo di risposta in termini di 'nascite' e 'svolte' rispetto alle fonti scritte custodite dagli enti religiosi, meno consistenti e meno omogeneamente distribuite nel tempo. Perché – e questo è il punto – c'è un provvedimento pubblico che funge da spartiacque sotto il profilo della legge nella vicenda della trasmissione del patrimonio di ogni famiglia in ambito genovese, proprio come succede in altre città italiane.

Deliberata in coincidenza dell'entrata in servizio dei nuovi consoli nel 1143 ma forse in gestazione da tempo, la *laus de terciis ablatis mulieribus*, come recita con crudezza il titolo dato al documento trascritto nei *Libri Iurium*, traduce stringatamente in norma un'insoddisfazione diffusa per la dispersione patrimoniale vista innanzitutto nella prospettiva degli uomini di casa. Si abolisce il precedente diritto delle vedove dell'episcopato genovese a un terzo dei beni coniugali e si fissa in non più di 100 lire la donazione maritale che deve integrare la dote restituita, cioè l'antefatto (o *donatio propter nuptias*)²⁹; si abbandona la *preteritam consuetudinem huius civitatis*³⁰ e si

²⁸ *Giovanni scriba* 1934-35.

²⁹ Rimando al contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III, con ampia discussione storiografica.

specifica che gli eredi possono richiedere tutto quanto resta del patrimonio familiare dopo il conferimento alla donna di dote e antefatto³¹.

L'effetto del provvedimento è subito chiarissimo se, come è stato più volte sottolineato, negli Annali genovesi di Caffaro – il quale prevedibilmente scrive riguardo singole donne quasi solo quando si tratta di principesse – è posto a corredo delle scarse righe dedicate all'anno 1143 il disegno di due figurine femminili che ostentano grandi mani vuote, inequivocabile commento del fatto che *in isto consulatu tercię ablate fuerunt mulieribus*³². In tale contesto, rispetto all'origine delle extradoti, non si può andare oltre due elementari e sovrapponibili supposizioni. Si può ben credere che nel seno stesso di qualche famiglia, per attenuare le proteste, la frustrazione e l'insicurezza delle donne, si sia pensato di costituire (o rafforzare), magari a più riprese, una riserva suppletiva per le coniugate, di entità variabile a seconda delle situazioni economiche e affettive; ed è altrettanto e più che lecito supporre che talune di queste donne abbiano deciso, laddove possibile, di costituire (o rafforzare) in autonomia tale riserva in momenti successivi a quello del matrimonio.

Ma occorre di necessità vedere qual è la prassi precedente a Genova e comprendere il quadro in cui si innesta il provvedimento che potrebbe attivare o dare ulteriore vigore alle plausibili reazioni cui ho fatto cenno, forse in incubazione nella fase preliminare al lodo consolare del 1143. Le donne che avevano vissuto la *preterita consuetudo* erano pur sempre state cresciute nella prospettiva – e cioè anche con le competenze – di possedere e di poter

³⁰ Si tratta delle consuetudini dei genovesi che il marchese Alberto si impegna a rispettare nel 1056, cioè meno di un secolo prima del lodo consolare del 1143: *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 2, pp. 6-9; al proposito si può vedere GUERRA MEDICI 1996, p. 116.

³¹ *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 64, pp. 105-107; sulla coeva abolizione della analoga *quarta* a Pisa si veda per esempio FELLER 2002, pp. 18-22. Per un quadro d'insieme relativo ai rapporti patrimoniali fra i coniugi nell'Italia centro-settentrionale il rinvio è sempre a BELLOMO 1961.

³² *Annali genovesi* 1 1890, per esempio pp. 14 (per Costanza, di cui peraltro è taciuto il nome ed è moglie di Boemondo principe di Antiochia), 31 (per le miniature), p. 130 (per Elis, parimenti moglie di Boiamonte, figlio di Roberto il Guiscardo). HAUG 2016 (in particolare pp. 58-59 per le due figure femminili) dimostra persuasivamente che le miniature inserite sono coeve alla trascrizione in forma più distesa degli appunti dell'annalista in un registro ufficiale del comune. Caffaro però ricorda anche, sotto il 1158 e con chiaro intento di monito e insegnamento, l'edificazione delle mura cui procedono collettivamente, lavorando giorno e notte, *virii et mulieres, qui Ianue erant: Annali genovesi* 1 1890, p. 51.

amministrare da vedove un terzo dei beni di famiglia³³. Le ‘prime menzioni’ di *extradotes* fuori Genova sono molto più tarde di quella del 1158 sopra ricordata e non è prudente sbilanciarsi troppo a favore di ipotesi imitative o addirittura pensare a esportazioni di istituti originari della maggior città ligure. È meglio restare ancorati alla solida acquisizione che si tratta di soluzioni empiriche diffuse, come dimostrano il citato caso fiorentino e quanto è stato osservato per Siena e Bologna, sempre per un’età parecchio successiva a quella della precoce rilevabilità genovese³⁴. All’abolizione della *tercia* va in parte collegata anche quella che pare la nuova presenza di *propinqui et vicini* quali consiglieri della donna che agisce sul piano economico e patrimoniale: basti dire qui che si tratta di una presenza e soprattutto un’efficacia del loro ruolo che possono variare parecchio di contingenza in contingenza³⁵.

Va infine considerata un’ipotesi molto semplice che può completare e forse superare le spiegazioni finora presentate. Una volta che la *dos* di matrice romana si riafferma nel contesto ligure, così come avviene più o meno simultaneamente in gran parte dell’Italia centro settentrionale, occorre che sia del pari introdotta la classificazione egualmente romana di *parapherna* (o *extrados*) a coprire tutto quanto non possa essere etichettato quale dote. Nell’ambito ligure, dunque, si reagirebbe in modo anticipato e forse più vigoroso rispetto altri contesti territoriali: ma è giusto chiedersi in quale misura tale rilevazione risulti condizionata da disponibilità documentarie molto diverse.

4. Il problema dell’identificazione del fondo extradotale

A fronte di tentativi maschili di assorbire sostanze delle donne di famiglia o entrate nella famiglia, basta però scorrere i tanti testamenti femminili di mogli non ancora vedove distribuiti lungo i due secoli qui in considerazione per osservare una diffusa disponibilità patrimoniale, della più varia

³³ Illustra bene quale potesse essere la familiarità di una donna del ceto aristocratico con i problemi di gestione del patrimonio precedenti il 1143 quanto si ricava dal *Registro della Curia arcivescovile* 1862-1864, pp. 27-28: Guilia de Castro si trova a far parte di un consorzio di privati coordinato da Bonifacio della Volta che tra il 1122 e il 1129 contratta con il vescovo genovese la propria facoltà di riscuotere la decima sulle navi una sola oppure più volte l’anno.

³⁴ LUMIA-OSTINELLI 2003, GIULIODORI 2005.

³⁵ Per tale presenza rimando al Capitolo VI di Denise Bezzina.

consistenza³⁶. Ecco una prima serie di domande che restano largamente senza risposta ma rivelano un'area di discrezionalità: in quale categoria si possono allora includere tali sostanze? Come è avvenuta una trattativa in seno alla famiglia – pur se a Genova, a differenza che in altre città, la donna può testare senza chiedere autorizzazione al marito³⁷ – per disporre in modo pieno di quanto si intende destinare ai propri eredi? E se si parla di qualche forma di negoziazione, che cosa fa allora, per esempio, l'artigiana degli introiti del suo mestiere qualora sia diverso da quello del coniuge, una volta che li abbia riconvertiti in parte in nuovo materiale da trasformare, nel salario dei suoi lavoranti e magari in nuove attrezzature³⁸? Come definire quanto le coniugate ricavano dalla concessione di prestiti che possono rassentare l'usura o sono erogati quasi professionalmente³⁹?

Si è già visto che i beni extradotali, se in numerario, non sono solo te-saurizzati, bensì di frequente fatti fruttare, fissando memoria scritta degli investimenti, che a lungo sono spesso contratti di commenda. Questi, tuttavia, possono risultare pienamente validi anche se stretti solo verbalmente⁴⁰. E dunque in quanti casi si decide di non mettere per iscritto che una certa somma o un certo oggetto è destinato a reimpieghi e commerci, in una gamma di opzioni che si dispone tra la perfetta consonanza di scelte tra i coniugi e il sequestro di fatto da parte del marito delle sostanze in teoria solo femminili, che possono perciò essere piegate a ulteriore pretesto di controllo delle donne coniugate? Denise Bezzina ha già sottolineato che Alda, moglie di Rubaldo Drogo (forse genovese), nell'accordare nell'agosto del 1157 un prestito marittimo di 20 lire ai fratelli Lanfranco e Guglielmo

³⁶ Oltre a KIRSHNER 2015, si veda in questo volume, il Capitolo X, anche per la menzione della storiografia precedente al riguardo. Basti intanto citare il caso della più che abbiente Adalasia, figlia del fu Ansaldo Rataldo, che nel proprio testamento del 1204 destina innanzitutto 100 lire per la salvezza della propria anima, *computatis in his libris centis libris triginta que sunt extra dotes mee*, investite in quote di un mulino detenuto in comune con il suocero: *Santo Stefano* 2 2008, doc. 285, pp. 24-26.

³⁷ Si veda in questo volume il Capitolo X, paragrafo 1.

³⁸ Si vedano i casi descritti da BEZZINA 2015, pp. 67-70.

³⁹ Come nei casi che ricorda Denise Bezzina nel Capitolo VI. E, nello specifico, quali relazioni coniugali sono sottese al fatto che a Savona, nel 1215, Oberto Mazia riceve in commenda da Maria, moglie di Arnaldo *camparius*, la somma di 6 lire che si impegna a restituire al marito (non alla donna) entro un anno? (*Guglielmo* 2009, doc. 274, p. 210).

⁴⁰ PUNCUH - CALLERI 2006, p. 827 e sgg.

Pedecavallo in partenza per Palermo, attinge a una propria riserva, senza definirla e senza consultare né il marito né altri⁴¹. Siamo un anno prima della più risalente ed esplicita attestazione di extradote pervenuta, che ho citato in inizio⁴². Più che indugiare su quale sia la ‘prima menzione’ a ridosso del provvedimento consolare del 1143, la questione spesso insolubile è infatti quella della riconoscibilità immediata e sicura dei beni di esclusiva pertinenza di una donna coniugata. E va inoltre ribadito che, in ogni caso, la definizione di *extradotes* non riesce ad avere sempre la stessa auspicata funzione protettiva di quella di *dotes* o di antefatto rispetto ai beni cui è applicata.

Da quanto mostrato finora, risulta chiaro che beni e denari sono interpretabili come fondi extradotali senza che ci sia un contratto che li istituisca ufficialmente in quanto tali, al contrario dell'*instrumentum dotis*. Del resto, data l'età precoce di molti primi matrimoni, aveva sempre senso affidare dei denari a un'adolescente, o si preferiva che la ragazza acquisisse una pur minima maturità gestionale? È solo al momento di una specifica destinazione di beni e denari, sia essa al marito o a un investimento fatto in prima persona, che può essere fissata per scritto la loro qualità, con dichiarazione via via rinnovabile. La tracciabilità è infatti la condizione per reclamare questi beni con successo se trasmessi al coniuge, senz'altro l'eventualità più frequente⁴³.

I consoli della pieve di Sori, operando da Genova, nel 1202 condannano Corrado e Martino *de Fondola* a pagare ciascuno 40 soldi per la sua extradote alla cognata Anna, vedova di Oberto *de Fondola*, la quale, a conclusione della lunga lite, ha esibito *instrumentum publici notarii*⁴⁴. Il provvedimento ha un precedente, che chiarisce come la soluzione dei consoli potrebbe risultare un compromesso al ribasso o l'imposizione del versamento del saldo di quanto non ancora realmente restituito. Nel 1200 infatti la medesima Anna aveva rilasciato ricevuta ai cognati di 24 lire della sua dote, di 11 lire della sua extradote e di 12 lire di antefatto e soprattutto aveva dichiarato che *cartas omnes et scripta factas et facta de predictis cassa, irrito et evacuo et nul-*

⁴¹ BEZZINA 2018a, p. 1, con rinvio a *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 260, pp. 140-141.

⁴² Sopra, testo corrispondente alla nota 17.

⁴³ Si può apprezzare la ricchezza informativa palesata in un atto del notaio Guglielmo da Sori, cui si rivolgono Alexandria, vedova di Ugo Cacio, e suo figlio Vivaldo, i quali vendono la metà di una terra che rientra nell'extradote di Alexandria ad Adalasia, moglie di Fulco di Castello, che la paga con 13 soldi della propria extradote: *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 849, pp. 723-724.

⁴⁴ *Ibidem*, doc. 740, pp. 631-632.

lius utilitatis esse facio: tale documentazione era stata invece accortamente conservata per spenderla in una situazione tutt'altro che risolta⁴⁵.

È a questo tipo di registrazioni che ci si riferisce nel 1239 in un documento di tenore pubblico emanato dai castellani di Bonifacio, la colonia genovese in Corsica. Costoro deliberano che Orenga, moglie del defunto Armano *pelliparius*, tenga in piena proprietà alcune case del valore di 140 lire *pro suis dotis et extradotibus*, senza contestazioni da parte di Ricafina, figlia di un precedente matrimonio di Armano, e dal marito di costei che pagano quanto reclamato dalla vedova, come gli ufficiali genovesi dichiarano. E, quel che qui conta, i castellani procedono *visis ipsarum docium et extradocium instrumentis*⁴⁶. Anche in situazioni tutt'altro che contenziose c'è cura di conservare esatta memoria dei passaggi proprietari quando occorre dare riconoscimento della qualità extradotale di un bene. Il testamento di Nicola *de Verdura*, dettato a Rapallo nel 1263, comprova la sollecitudine e l'apprezzamento verso la moglie del figlio Ansaldo, al punto da designarla quale *donna et domina* dei propri stessi beni, qualora la donna rimanesse vedova e scegliesse di restare *sine viro*: nel contempo le riconosce i diritti sulla dote (*rationes*) *in bonis meis e de extradotibus suis* una terra a Voltri, precisando che le era stata venduta dalla fu Giovanna, figlia del fu Ruffino *de Açe*. E si badi infine che in calce al testamento si legge *factum est unum* [un originale] *pro dicta Aldeta*⁴⁷.

Quando nel proprio testamento datato 1201 Oberto di Valcolombara dichiara asciuttamente che le competenze della moglie Auda *sunt inter dotem et extradotem* di lire 13 senza riferirsi a un atto scritto, come si può allora essere certi che sia in effetti tutto il ricevuto e che questo pur modesto ammontare di denaro non sia stato fatto fruttare in alcun modo⁴⁸? La non tracciabilità

⁴⁵ *Ibidem*, doc. 338, pp. 281-282.

⁴⁶ *Bonifacio* 1936, docc. 301-302, pp. 94-96; VITALE 1949, pp. 139-140.

⁴⁷ *Giovanni de Amandolesio* 1985, doc. 593, pp. 550-551. Un altro esempio di questa cura data 1255, quando Guglielmo *Dens* di Voltri riconosce che le 31 lire ricevute per la vendita di alcuni appezzamenti di terra in Val Polcevera da Enrico *Bellismanis* sono in realtà *de extradotibus* della moglie Contessa, figlia del fu Oberto *de Ponte*. Al riconoscimento, si badi bene, è dedicato un atto autonomo, immediatamente successivo nel cartolare all'*instrumentum* di vendita: ASGe, *Notai Antichi*, 52, not. Guido di Sant'Ambrogio, c. 83r-v, 1255 dicembre 13: entrambi i documenti sono rogati a Genova.

⁴⁸ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 534, pp. 450-451.

di quanto incamerato dal calzolaio Giacomo Clerico di dote ed extradote della moglie Margherita, per un totale che appunto non risulta fissato in alcun *instrumentum*, fa sì che l'uomo nel 1292 si impegni a rendere queste specifiche sostanze, di cui *penes te nil remansit*, in maniera che non supera le usuali formule restitutive e soprattutto senza specificazione di cifre e di precise scadenze⁴⁹. Ancora un altro caso: nel 1299, Giovannina, vedova di Aimoneto, avvia un contenzioso con il figlio Antonio. La donna sostiene che entrambe le case lasciate in eredità dal coniuge le appartengono, avendole essa stessa acquistate prima di sposarsi, così che non possono spettare al figlio. La decisione salomonica degli arbitri, che assegnano una casa a ciascuno dei contendenti, è presa proprio perché manca uno scritto che certifichi l'effettiva proprietà o la qualità extradotale di quegli immobili. E tale mancanza lascia aperta l'eventualità che la madre cerchi di raggirare il figlio⁵⁰.

La vicenda della genovese Sibilla, intraprendente vedova del più che abiente Oberto Rataldo⁵¹, infine, mostra con efficacia quanto sia scivolosa la situazione che intendo monitorare, e a maggior ragione perché implica rogiti di tipologie molto correnti ed è relativa a un'età in cui l'istituto dell'extradote è ormai assestato. Nell'inventario dei beni dei figli del fu Oberto Rataldo, compilato nel 1238 su richiesta del loro curatore, si contano 14 contratti commerciali custoditi in casa (accuratamente distinti da quelli dei *mali debitores*). In ben 11 di questi, redatti da 7 diversi notai tra il 1231 e il 1237, Sibilla stringe *societates* o commende di un valore compreso tra le 3 e le 37 lire: solo in una del 1232, di mano di un notaio che figura una sola volta tra i professionisti a cui la donna si è rivolta, Sibilla risulta avere investito 13 lire

⁴⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 132, not. Parentino di Quinto, cc. 175v-176r, 1292 febbraio 4. Quali siano le effettive relazioni tra i coniugi non è chiarito da un secondo atto del medesimo giorno (*ibidem*, c. 176r), in cui la donna stringe una commenda proprio con il marito, affidandogli ben 50 lire che Giovanni Clerico dichiara *ad te pervenerunt de bonis quondam parentum tuorum*. Come termine di confronto si può tener conto di quanto disposto nel chilometrico testamento, rogato a Portovenere nel 1262, dettato da Alessandrino, figlio di Pietro Longo, caratterizzato da una contabilità oltremodo minuziosa di tutte le pendenze che lo disegnano come un individuo di discrete sostanze: si specifica anche che se la moglie Sibellina intendesse risposarsi abbia quanto le spetta ed è descritto nel suo strumento dotale e inoltre 15 lire, 16 soldi e 8 denari che riconosce di aver ricevuto *pro suis extradotibus*, di cui 13 lire, 6 soldi e 8 denari che provenivano dalla dote della suocera: *Giovanni di Giona* 1955, doc. 333, pp. 286-290.

⁵⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 140, not. Parentino di Quinto, cc. 238v-239r, 1299 dicembre 20.

⁵¹ Questa famiglia, di notevole spessore economico, non si inserisce nella vita istituzionale prima della metà del Duecento: FILANGIERI 2010, pp. 177-178.

*de suis extradotibus*⁵². Sarà stato davvero l'unico caso in cui la moglie di Oberto Rataldo ha attinto ai propri fondi extradotali? Oppure ciascun notaio ha steso il contratto seguendo le proprie preferenze lessicali? Oppure i documenti sono stati sunteggiati in maniera non uniforme? Oppure, ipotesi meno probabile data la doverosa prassi notarile di indicare quanti agiscono come procuratori, Sibilla ha sempre tacitamente agito con le sostanze del marito, tranne che nel caso in cui si legge proprio il termine *extradotes*?

Per rendere l'idea di come un notaio possa ricorrere ad altre locuzioni o non ricorrervi affatto porto esempi tratti dal cartolare di un medesimo professionista che lavora per tre diverse clienti, le quali agiscono attraverso degli intermediari in altrettanti contratti di commenda del 1248. Il notaio Ingo *Contardi* registra che, in febbraio, Oberto *de Verdereto* ha ricevuto da Giovanni di Lavagna la somma di 107 lire, 15 soldi e 3 denari, di cui 69 lire e 16 soldi sono della moglie Alda, secondo una contabilità assai scrupolosa e su cui si tornerà; che, in aprile, il drappiere Giovanni riceve da Giacomino, figlio di Giovanni Spinola, 12 lire *que sunt de pecunia* della madre Giacomina, già tradotte in merci; sempre in aprile, Bonifacio, figlio del defunto Carbone Malocello, riceve da Simone Malocello 50 lire *que sunt de pecunia* di Verdina, moglie del fu di Bonifacio Basso, già investite in merci e che non si può dire se 'contengano' o meno la riserva extradotale della donna prima della vedovanza⁵³.

Oltre ai casi 'taciti' e simili, altre perifrasi, come *que sunt de pecunia*, possono dunque coprire il capitale personale di una donna coniugata⁵⁴. Il campo di osservazione potrebbe perciò nell'insieme estendersi alquanto rispetto a quello che abbraccia solo i beni riconoscibili grazie a una sicura

⁵² ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 161r-162v, 1238 gennaio 16: l'unico notaio che scrive dell'*extradote* è Opizzo *de Clavica*.

⁵³ ASGe, *Notai Antichi*, 143, not. Ingo *Contardi*, c. 31v, 1248 febbraio 14; c. 44r, 1248, aprile 6; c. 49v, 1248 aprile 23.

⁵⁴ Il ricorso a questa locuzione è relativamente frequente e sembra anzi una variante abbreviata o sinonimica di quella più completa che menziona anche il fondo non dotale: mi limito a citare un esempio del 1268, quando il notaio Angelino *de Sigestro* roga l'atto con cui Egidio di Voghera prende *in mutuo gratis* da Careta, moglie di Desiderato *vicecomitis*, 80 lire *de tua propria pecunia et extradotium tuarum* (*Voghera e Genova* 1908, doc. 277, pp. 182-183), e un esempio del 1281, rintracciabile nel cartolare di Ricobono di Savignone (sopra, nota 23 e testo corrispondente). KIRSHNER 2015, p. 76, ha giustamente sottolineato come occorra non fermarsi a rilevare il solo termine *extradotes*.

etichetta, perché all'interno della famiglia lo spazio di contrattazione – anche con esiti positivi per la donna – può risultare largo, aperto ancora a lungo e mutevole a seconda delle contingenze e della fase attraversata del ciclo di vita. E c'è inoltre da considerare, e non è un elemento da poco, che la locuzione *de tuis extradotibus*, che è la più frequente, oppure altre consimili non lasciano sempre ben comprendere se il capitale messo a frutto da una donna o da un suo intermediario in una specifica occasione oppure reclamato corrisponda all'intero suo fondo extradotale o a solo una porzione⁵⁵. Ma su questo sarà opportuno tornare quando si affronteranno miratamente i problemi della gestione.

L'etichetta di extradoti, in quanto applicata a un bene di cui una consuetudine non codificata impone in teoria una tutela e una restituzione, potrebbe in realtà, in qualche caso, coprire donazioni di fatto da parte delle mogli⁵⁶ o restituzioni attuate dai mariti⁵⁷. Si tratta ovviamente di ipotesi da formulare con estrema prudenza, ma da non scartare a priori: per esempio, quando avvengono restituzioni o dichiarazioni maritali di aver ricevuto dei beni extradotali, che potrebbero coprire solo una parte di quanto più o meno spontaneamente ceduto da una donna al coniuge. In ogni caso, è opportuno non guardare sistematicamente alle donazioni femminili con paternalismo,

⁵⁵ Tra gli elementi di diritto romano che conoscono una ripresa in ambito ligure, non figura esplicitamente il divieto di *donationes inter vivos* tra marito e moglie (nelle due direzioni), preso in esame pochi anni fa Nicolas Laurent-Bonne, non approdando infatti quale norma negli statuti genovesi di tardo Duecento, ma risultando nei fatti applicato. LAURENT-BONNE 2012 spiega che seguendo il diritto romano il divieto è motivato dalla volontà di evitare « Mutual Despoliation », « Purchase of Conjugal Harmony », « Neglect of Children's Education », mentre nello *ius commune* la proibizione mira a evitare il peccato di lussuria che rende le donne peccatrici e a tutelare i tre beni coniugali fissati da sant'Agostino (*fides, proles, sacramentum*).

⁵⁶ Sembra questo il caso di Giacomo *de Turcha* e di sua moglie Guilia, alla quale il primo destina, nel testamento del 6 agosto 1205, la casa coniugale in condivisione con gli eredi e l'usufrutto di altri beni. Tuttavia, un codicillo testamentario del 24 agosto specifica che occorre sanare entro due anni dal decesso due distinti debiti di Giacomo. Oltre che 5 lire per Aidela, figlia di Borbonoso, sono menzionate altre 5 lire di extradote della moglie. Guilia ha evidentemente saputo precisare, in un contesto di cui non sono chiari tutti i contorni e i rapporti con gli altri beneficiari, che non si trattava di una donazione al marito, il quale solo in questa sede riconosce di aver ricevuto 400 lire di dote e 16 lire e mezza di extradote (a parte le 5 nominate) e fa fare copia anche di questo secondo *instrumentum* appositamente per Guilia, con evidente funzione di tutela rispetto agli eredi designati (*San Siro* 1 1997, docc. 235-236, pp. 296-298).

⁵⁷ Così si possono intendere i riferimenti di KIRSHNER 2015, per esempio pp. 78, 84.

dando per scontate le forzature ed escludendo a priori devoluzioni pienamente libere e volontarie⁵⁸.

5. *Come si costituisce il fondo non dotale?*

Del percorso del fondo extradotale di una donna, come si è detto, si riesce a cogliere quasi sempre solo un segmento: in occasione di tante commende ma anche, non di rado, della rivendicazione da parte di una moglie o di una vedova tutt'altro che rassegnata o intimidita. Questo dato rende disagevole comprendere come venga avviato: solo a fini di chiarezza e di scansione espositiva ricorro perciò alla artificiosa distinzione tra costituzione delle *extradotes*, che affronterò adesso, e gestione/accrescimento, che tratterò nel prossimo paragrafo. Tre almeno sono le modalità di 'attivazione' del fondo extradotale che si possono riconoscere e la prima è sicuramente parecchio frequente (ma non va trascurato il fatto che piccole cifre di denaro possono passare di mano senza lasciare traccia).

5.1. *Lasciti testamentari per extradoti*

Un nucleo iniziale per una donna, quale che sia la sua età, è spesso un lascito testamentario, disposto in teoria indifferentemente da uomini o, forse appena più spesso, da donne, e soprattutto nel secondo caso non di necessità parenti, come mostrerò con agio nel capitolo dedicato ai testamenti femminili di questo libro⁵⁹. Tutte le volte che del denaro, che di solito non è una grande cifra e spesso è indicato tra le destinazioni *pro anima*, è devoluto a una donna

⁵⁸ Come ha illustrato in maniera stimolante GARCÍA MORCILLO 2014. Per meglio comprendere il regime delle donazioni femminili, si può guardare al caso del comune di Bologna. Qui gli statuti del 1335 prescrivono che tutte le donazioni – indifferentemente da chi ne sia autore – che superano le 50 lire devono avvenire *in palacio comunis* alla presenza di uno dei giudici del podestà, di sette testimoni e di due notai, uno dei quali responsabile della redazione dell'apposito documento, che deve certificare la trasmissione della piena proprietà al ricevente (*rei corporalis traditio*): *Statuto del Comune di Bologna* 2008, libro VII, cap. 14, *De donationibus*, p. 531. Riciamo anche il caso di Rieti di poco posteriore. Nel testo di metà secolo XIV si specifica che tutte le donazioni, tranne quelle *mortis causa* e pena l'invalidità dell'atto, devono avere luogo nel palazzo comunale, di fronte al giudice *extraordinarium* e del giudice *maleficiorum* del comune e il documento deve essere rogato da due notai; qualora siano coinvolte donne (nella veste vuoi di ricevente, vuoi di entrambe le coinvolte nell'atto), la registrazione deve avere luogo in una chiesa: *Lo statuto della città di Rieti* 2008, libro I, cap. 83, *De instrumentis donationum*, pp. 72-73.

⁵⁹ Capitolo X.

maritata, o forse anche a una nubile senza che si ricorra alle specificazioni *ad suum maritare* o *quando maritabitur* (cioè allo scopo di integrare la dote), si può pensare a un accantonamento finalizzato a una riserva personale, da avviare o da incrementare: come ha già sottolineato Julius Kirshner, è un dato a cui gli storici non hanno solitamente prestato attenzione⁶⁰. Richiamo di nuovo il testamento di Iuleta Zaccaria la quale nel 1248, oltre che per Barbarina, figlia di Simone Bufferio, dispone modesti legati per altre otto donne, tra figlie (una nubile e una sposata), nutrici dei figli e conoscenti⁶¹. Oppure si lasciano aperte delle scelte come quando, nel 1254, Adelina, figlia della fu Adalasia moglie di Enrico Contardo, ribadisce di aver ricevuto da questi 10 lire destinate dalla madre nel testamento redatto tre anni prima *pro eius dotibus seu extradotibus*; oltre all'opzione tra l'uno e l'altro genere di donazione, qui traspare un'omologazione tra i diversi tipi di dotazione delle donne sposate⁶². Tale riserva poi potrà essere variamente amministrata e per lo più mobilizzata con accorti investimenti quando non viene incamerata dal marito nel patrimonio familiare. Ma si può dire che la trasmissione di sostanze extradotali, già in età abbastanza risalente, tende a seguire di preferenza una linea femminile, innanzitutto madre-figlia (quasi a compensazione del fatto che la dote tende a essere incamerata dai figli maschi). Ecco il primo di una serie di casi di cui si leggerà oltre: a Genova nel 1191 Pietro *de Vignolo* dichiara di aver ricevuto *de stradote* di sua moglie Ermellina 12 lire e che provengono dalla madre di lei⁶³. Tuttavia, occorrerebbe un censimento di un sostanzioso numero di testamenti o di altri atti in cui le madri lasciano o trasmettono beni alle loro figlie maritate per poterlo affermare con maggiore certezza.

Un'extradote, tuttavia, può pervenire anche dal padre a una figlia quale opzione maturata, per ragioni non verificabili (la mancanza di un'erede maschio?), in una fase successiva alla costituzione della dote. Nel 1256 Michele *Calexè* dichiara alla moglie Aldina di avere ricevuto 50 lire di extradote acquisite *de bonis* del defunto padre *ultra dotes tuas*⁶⁴. Analoga provenienza può avere l'extradote del vertiginoso e preciso valore di 1.097 lire, cifra che

⁶⁰ KIRSHNER 2015, in specie pp. 92-93.

⁶¹ Sopra, nota 2 e testo corrispondente.

⁶² ASGe, *Notai Antichi*, 53, not. Simone Bastone, cc. 10v-11r, 1254 luglio 31: il passaggio di denaro era già stato attestato in precedenza da un altro notaio.

⁶³ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 915, p. 363.

⁶⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Giacomo *Bonisguidonis*, c. 138v, 1256 maggio 9.

palesa una contabilità tenuta con zelo, dichiarata nel testamento dettato, poco prima di morire, nel 1259 da Giovanna, vedova di Marchisio Calvo: questo atto di ultima volontà è richiamato nell'inventario dei suoi beni, fatto redigere da sua madre Sofia, vedova di Ansaldo Pelavicino, designata tutrice dei suoi nipoti, i figli di Giovanna. È lecito non escludere che l'ammontare originario sia stata incrementato da Marchisio Calvo, grazie ad affari in cui è probabilmente coinvolta la sua famiglia, dal momento che è pendente una lite *in consulatu* sulla piena disponibilità dell'extradote⁶⁵; tuttavia la gran consistenza suggerisce con vigore una trasmissione che ha seguito di necessità la linea che congiunge uno o più esponenti della precedente generazione (e forse proprio il padre) e Giovanna in ragione della carenza di acconci eredi maschi, anche tra i collaterali e gli ascendenti.

5.2. *Extradoti originate o potenziate da donationes inter vivos*

La seconda modalità di avvio di un fondo extradotale può essere la *donatio inter vivos*: si tratta tendenzialmente di un modo di aggirare quanto impone il testamento che prevede quote per tutti i figli, anche minime e allora indicate come *falcidia*⁶⁶. Si è già detto come sia solo nel passaggio successivo, cioè quando è attuato un investimento o è effettuata un'alienazione, che di un bene può essere specificata la qualità extradotale; sottolineo adesso che in ambito rurale, dove queste donazioni hanno spesso carattere fondiario, può restare a lungo o sempre occultato nelle fonti che di *extradotes* si tratta, perché non si riesce a vedere il passaggio successivo in cui se ne certifica la natura⁶⁷. Occorre infine considerare il dato banale che piccole somme di denaro possono passare di mano senza lasciare traccia.

⁶⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 68.I, not. Manuel Loco, cc. 14r-15r, 1259 aprile 3 (il testamento citato è del 2 marzo del medesimo anno, mentre l'entità della dote parimenti qui citata è di 500 lire).

⁶⁶ Nel caso genovese si può far riferimento alla normativa tardo duecentesca, *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 144, pp. 138-139, mentre non si trova un riferimento esplicito negli statuti di Albenga.

⁶⁷ Posso esporre un caso di ambito prettamente rurale, anche di interessante ambiguità, per l'assimilazione dell'*augmentum dotis* (su cui si veda in questo volume il contributo di Denise Bezzina, Capitolo III, paragrafo 4.3.1) all'*extrados*: nel 1266 Robino *de Clapeto* di Nervi, villaggio costiero nel primo Levante ligure, riceve dalla moglie Bensevegna 40 lire *in augmentum dotium sive pro extradotibus tuis* 40 lire, con cui ha acquistato *bestias, terras seu possessiones et utensilia* e promette di restituire quella somma se richiesto, ponendo a garanzia i propri beni (ASGe, *Notai Antichi*, 36, not. Guiberto di Nervi, c. 250r, 1263 agosto 4).

Tutto sommato anche per questa modalità di trasmissione, con le sue molte varianti, nelle fonti si incontra con maggior frequenza e maggior certezza la trasmissione madre-figlia. Nel 1191 Ottone *de Langasco*, nella Val Polcevera (a poca distanza da Genova), dà ricevuta *de stradote* di 20 lire di sua moglie Giovanna, consegnatele dalla madre, come la genitrice stessa può riconoscere⁶⁸. Nel 1201 Allegra *de Bonofante de Cesanico* cede in *legittima donazione inter vivos* a Sibilla, figlia del defunto Oberto Bocherio, una terra *in Faxiis*: un minuscolo appezzamento *cum oliva et ficu*, ma con il vantaggio di confinare per un lato con terra di Sibilla stessa. Quali precedenti scambi fra le due donne sottintende una simile cessione? In questo e nel caso che adesso presento si sottolinea comunque, ma in maniera formulare, vista la natura della cessione, come siano trasmessi *possessionem et dominium*⁶⁹. Nel 1216 Fiore, figlia del defunto Guglielmo Crasso di Savignone, *pura donazione inter vivos* dà alla figlia Sibilla tutta la terra che ha in Savignone (nell'alta Valle Scrivia a nord di Genova), compresa ogni pertinenza. C'è un'evidente preoccupazione che la donazione possa essere contestata da altri potenziali eredi, perché si ha cura di spiegare la provenienza di quella terra, *que fuit quondam Guidonis viri mei* e che era pervenuta a Fiore quale saldo di dote e antefatto (*que mihi pervenit pro rationibus meis*)⁷⁰. Nel 1247 Gisla, vedova di Giacomo *Malscuderii* di Alessandria, a titolo di donazione *inter vivos*, dà a Druda, sua figlia, la metà d'una casa posta nel borgo di Sestri (Ponente), purché dopo la sua morte doni 5 lire al monastero di Sant'Andrea di Sestri, assolvendo a un compito che per tradizione è di solito indicato nel testamento⁷¹.

5.3. La (ri) costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni

Una terza occasione di costituzione (o di ricostituzione) di *extradotes* è nella finestra temporale, spesso breve ma densa di rischi e di potenzialità, tra

⁶⁸ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1283, p. 66.

⁶⁹ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 498, p. 412.

⁷⁰ *Lanfranco* 1951, doc. 1092, p. 81.

⁷¹ *Annali storici di Sestri Ponente* 1904, doc. 277, p. 107. Sembra di provenienza materna anche l'appezzamento del valore di 10 lire che Adalasia, figlia di Oberto di Terenzasco e moglie di Giovanni *de Beelano*, nel 1247 dichiara di aver ricevuto dal padre quale *extradote* (oltre alla dote) e nella forma di *donatio inter vivos*, con rimando all'*instrumentum* di cessione. Tale terra sarà consegnata ai propri fratelli qualora le versassero 10 lire entro i due anni successivi alla morte del padre: ASGe, *Notai Antichi*, 3.II, not. Facio di San Donato, c. 222v, 1247 maggio 31.

una vedovanza e un secondo (o terzo) matrimonio, eventualità che si constata niente affatto rara, dato il regime di mortalità dell'epoca⁷². Le scelte che adesso riferisco, attuate da donne ai due estremi della scala sociale, riguardano importi assolutamente diversi e, per quanto banale sembri, dimostrano come fondi consistenti ed esperienza relazionale vadano spesso insieme.

Alda, la più che benestante vedova di Ogerio Nepitella, si è risposata da tempo con Lanfranco Cancelliere. Nella preoccupazione di chiarire le proprie intricate competenze patrimoniali, nel 1200 richiede al notaio la dichiarazione scritta di aver portato nel secondo matrimonio, come attestato anche dal testamento già dettato dal coniuge, l'equivalente di 500 lire di dote e di 800 di extradote: su questo rogito che apre alla lettura di notevoli dinamiche familiari e patrimoniali tornerò in seguito, ma si può dire fin d'ora che non pare trattarsi di un episodico momento decisionale nel ciclo di vita della donna, bensì di un'opzione tra altre altrettanto meditate⁷³. Tuttavia, rispetto alle cifre di cui ho dato informazione fino adesso, l'entità e il divario tra le due componenti del patrimonio gestito e ripartito in prima persona da Alda è di estrema evidenza e la volontà di ferma tutela è palese. Un valore sicuramente alto è quello dei beni che nel 1214 Simone *Pesauce* dichiara di aver ricevuto a titolo di extradote dalla moglie Adalasia. Si tratta di un terreno in Val Bisagno (vicino a Genova) e sei case nel quartiere genovese di Castello: tali beni erano stati in precedenza del primo marito della donna, ma li aveva acquisiti in quanto eredità del figlio, egualmente deceduto⁷⁴. A differenza di quanto fa Alda risposata con Lanfranco Cancelliere, Adalasia, la cui famiglia non è nota così come non è una famiglia di spicco quella del defunto coniuge, rinuncia all'amministrazione del suo patrimonio in prima persona.

All'altro capo della scala sociale, c'è Sibellina, sposata a Boneto *ferrarius* di Moneglia (nel Levante ligure), il quale nel 1299 afferma di aver ricevuto dalla moglie *de tuis extradoctibus* 12 lire provenienti *de tuis dotibus et de bonis*

⁷² Nel caso genovese questa frequenza è stata sottolineata da PETTI BALBI 2010, p. 159, mentre ha presentato efficaci esempi dell'intraprendenza delle vedove fiorentine tra Tre e Quattrocento CHABOT 2011, pp. 365-368.

⁷³ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 399 del 1200 settembre 24, pp. 326-328.

⁷⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone Donati, c. 20v, 1214 settembre 20. Si badi come l'atto di questa ricevuta sia ben distinto da quello registrato subito prima nel cartolario, in cui Simone *Pesauce* dichiara di aver ricevuto una dote di 100 lire e di costruire un antefatto di identico valore (*ibidem*).

del precedente defunto marito, e promette, in maniera alquanto vaga (e preoccupante) con locuzione che suona formulare, di restituirle *adveniente condicione restituendarum docium et extradocium*⁷⁵.

L'autonoma costituzione delle *extradotes*, infine, implica una dimensione emotiva che può rivelare fatica e impegno, come si coglie in un atto del 1215 grazie alla scelta di aderenza alle vibranti parole dell'attrice del documento da parte del notaio Guglielmo, il quale registra nel proprio protocollo una permuta fra due donne – scandita in due separati atti – di beni affermati di pari valore. Nel primo, Ita, moglie di Anselmo Curlaspedo, vende per il notevole prezzo di 70 lire a Richelda *de Barcharia* una vigna nel territorio di Savona, dichiarandone la proprietà esclusiva dal momento che la *conquisivisse pro stradotibus suis*, a riprova del fatto che i soldi non sono tutti uguali. Può farlo con orgoglio, dal momento che la cessione è canonicamente effettuata con il consenso del marito, di uno zio paterno e di un altro *consanguineus suus*⁷⁶.

6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?

Allo stesso modo in cui sono costituite, le *extradotes* possono essere alimentate. Nulla esclude, per esempio, che una donna possa ricevere un lascito, magari dopo averlo sollecitato, destinabile alla propria riserva extradotale in più occasioni nel corso della vita. Come si è detto, chi tiene fermi questi denari o queste sostanze senza investirli stipulando un contratto scritto finisce per nasconderli documentariamente e, nella prospettiva dell'epoca, forse per non proteggerli adeguatamente.

6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti

Per dare ordine alla varietà dei casi in cui ci si imbatte, è bene ritornare innanzitutto a quanto può risultare occultato nel plurale *extradotes*. Che non si tratti sempre di tutto quanto costituisce la riserva patrimoniale della

⁷⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 119, not. Giovanni Draco, c. 165r, 1299 marzo 11. Si badi per converso alla più precisa promessa di rimborso formulata nel 1252, non a caso, da un notaio, Bartolomeo *de Brolio*, il quale promette alla moglie Margarita di restituire 10 lire di extradote *ad tuam voluntatem quandocumque volueris*: ASGe, *Notai Antichi*, 26.I, not. Ingo Contardi, c. 28v, 1252 agosto 31.

⁷⁶ *Guglielmo* 2009, doc. 234, pp. 178-179; doc. 235, pp. 179.

donna coniugata bensì di una sorta di paniere cui è possibile aggiungere e togliere, lo lascia capire infatti, oltre ogni dubbio, il fatto che nel 1202 Carnevale *pelliparius* dichiara di aver ricevuto dalla moglie Adelasia 48 lire *nomine tue extradotis*, fatti salvi i diritti della stessa per altre 12 lire sempre *de tua extradote*, sulle quali è aperta una lite tra di loro (*unde controversiam habebamus*)⁷⁷. La specificazione mostra bene, oltre al livello di contenzioso interno alla coppia, come non tutto il fondo extradotale sia stato consegnato al marito in un'unica soluzione. Altri casi danno questa certezza, specie quando si tratti di donne dei ceti abbienti che decidono di distribuire i rischi su più di un investimento simultaneo, esattamente come devono fare gli uomini di famiglia: per esempio Maria, vedova di Nicola Squarciafico, nel medesimo giorno di luglio del 1210 stringe due distinte commende di importo sostenuto – con due diversi *socii* – di 50 e 32 lire attinte dalla propria extradote per commerci da attuare a Ceuta⁷⁸. Occorre poi leggere dietro le apparenze. Giacoma, sopra ricordata, che investe in una *accomendacio* la cifra contenuta di 12 lire, è comunque entrata in una delle più potenti e prestigiose famiglie genovesi, quella degli Spinola⁷⁹ ed è verosimile che possa disporre di ben altro. Investimenti di relativamente basso importo effettuati con i fondi extradotali dipendono perciò da una serie di opportunità contingenti, con margini di scelta valutati innanzitutto dalla donna⁸⁰.

Ma anche il fatto stesso che un pagamento implichi una cifra per lo più tonda (vale a dire una quota di quanto disponibile) depone a favore di tale eventualità. Nel 1201, il genovese Vivaldo Portonario vende un quinto di un terzo della gabella del sale a Maria, la moglie di Ugolino Mallone, di una prestigiosa famiglia cittadina; costui autorizza l'acquisto e conferma che le 40 lire di prezzo convenuto sono effettivamente *de extradotis*⁸¹. Sempre nel 1201, a Genova, nell'inventario alquanto disordinato dell'eredità di Rolando, figlio di Giovanni Fondegario di Messina, curatore dalla vedova ed erede Maria, si specifica, fra l'altro, che prima di partire per il viaggio in cui ha trovato la morte, Rolando ha ricevuto da suo cognato, Corrado Ricio, 20 lire

⁷⁷ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 757, p. 646.

⁷⁸ GUGLIELMOTTI 2017, pp. 84 e 126.

⁷⁹ Sopra, nota 53 e testo corrispondente.

⁸⁰ Come si intuisce nel caso già illustrato di Sibilla vedova di Oberto Rataldo: sopra, nota 52 e testo corrispondente.

⁸¹ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 632, pp. 538-539.

pro extradote di Maria⁸². E, tra l'altro, questo fratello di Maria custodisce prudentemente oppure di fatto trattiene l'*extrados*? Attraverso quali passaggi e stime di equivalenza le 60 lire *de meis extradotibus* consegnate da Adalasia al marito Maurino *de Platealonga* le ritornano nel 1214 sotto la specie di una casa situata appunto in *Platealonga*, per cui rilascia quietanza⁸³?

Accertato che le *extradotes* visibili nella documentazione non corrispondono di necessità a tutte le sostanze diverse dalla dote e di pertinenza della donna, specie se di famiglia abbiente, allora gli spazi e anche i limiti dell'iniziativa femminile risultano alquanto più elastici e mobili, implicando la scelta, qualora sia piena e libera e non esito di pressioni, del dosaggio di quanto può essere devoluto al coniuge, investito in uno o più contratti, 'fermato' in un immobile, destinato in eredità e così via. Ma, più in generale, occorre interrogarsi sotto quale forma si tengono queste sostanze quando non si tratti di immobili: in denaro, in oggetti di pregio, in casa, in altri investimenti? È per una questione di insicurezza di custodia che il denaro viene affidato al coniuge? La constatazione che, come in innumerevoli casi di commenda (lo si è visto in precedenza), gli importi indicati corrispondono in realtà a merci, deve inoltre costituire monito alla prudenza interpretativa per tutti i valori dichiarati delle *extradotes*, specie per le cifre più alte e arrotondate, che non sono certo sempre traducibili sul momento in monete sonanti ma implicano la consapevolezza e la memoria di quanto si ha variamente investito e del pregio degli immobili o degli oggetti che le compongono, magari manufatti prodotti dalle stesse donne artigiane⁸⁴. Per inciso, le considerazioni appena fatte sono sufficienti a spiegare perché in questa ricerca non si sia nemmeno azzardato un approccio statistico, mirante a indi-

⁸² *Ibidem*, doc. 658, pp. 560-563.

⁸³ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone Donati, c. 9v, 1214 luglio 22: Adalasia opera con il consiglio di due *propinqui*.

⁸⁴ Riveste un certo interesse il fatto che, in un documento di metà Duecento, Bongiovanni Caici *de Caruari*, dopo aver ricevuto dalla moglie Anna 5 lire *de tuis extradotibus*, si impegni a *rendere* [questo prestito] *eiusdem monetis*: ASGe, *Notai Antichi*, 20.I, not. Guglielmo Vegio, c. 176v, 1250 aprile 2. Per un'*extradote* con cui si investe in una commenda in maniera mista, basti citare il caso di Grimalda *de Nigro*, la quale affida a Guglielmo Piccamiglio per commerci *ultramare* 180 lire complessive, di cui una parte già in merci, da conteggiare in 90 lire e mezzo: ASGe, *Notai Ignoti*, 18, not. Simone Vatacii, c. 53, 1271 marzo 18. Si tratta di un'*extradote* costituita da merci e del valore di 8 lire e un soldo quella che Giovannino, figlio di Bartolomeo *de Salvo*, ha ereditato dalla madre, come emerge dal contratto di commenda stretto con il padre e datato 1254: ASGe, *Notai Antichi*, 30.I, not. Ianuino *de Predono*, c. 42r, 1254 marzo 24.

viduare un ‘valore’ medio o magari solo ordini di valori più ricorrenti quando si leggono menzionate delle extradoti⁸⁵.

6.2. *Extradoti investite in commende*

Occorre dare adesso un significato alle cifre talora espresse nelle commende, che giungono a specificare non solo lire e soldi ma addirittura denari, anche quando si tratta di importi davvero consistenti: qui mi soffermo sulle commende alimentate da extradoti, ma ovviamente il discorso può aver un significato generale. Un buon esempio, oltre a quello già portato in precedenza di Oberto *de Verdereto* nel 1248⁸⁶, data 1253, quando Nicolao *de Nigro* del fu Giovanni *de Nigro*, agendo nella propria abitazione, afferma di ricevere dalla moglie 95 lire, 11 soldi e 2 denari *de tuis extradotibus*; contestualmente, prende dalla madre Alda 59 lire e 19 soldi già conteggiate su proprie merci⁸⁷. Sarei propensa a vedere, oltre a dichiarate conversioni in prodotti di cui si indica l’equivalente del prezzo di mercato, anche un flusso ininterrotto di investimenti: non appena si incamera il profitto di una commenda, lo si riconverte interamente, quale che esso sia, in un nuovo contratto, senza immobilizzarlo ‘in casa’. Nei casi in cui questa dinamica coinvolga la coppia coniugale o membri della famiglia occorre perciò una registrazione molto attenta delle specifiche competenze, come forse va interpretato il caso di Sibilla sposata a Oberto Rataldo che ho sopra ricordato⁸⁸. Ma complessivamente

⁸⁵ Si è rinunciato del resto anche a ragionare sulla percentuale di occorrenze di extradoti nei cartolari editi dei notai per i motivi che emergono lungo tutto questo saggio, cioè in ragione della quantità di variabili in campo che possono o meno far affiorare l’istituto. Mi limito perciò a menzionare il dato che nei cartolari del notaio Lanfranco, il quale registra in gran parte contratti di chi pratica commercio e credito, che abbracciano (con molti ‘vuoti’) gli anni 1202-1226, si parla di extradoti in 21 documenti su 1.799 (*Lanfranco* 1951), mentre nel registro del notaio del sacro palazzo Salmone, che ha una clientela estremamente variegata, non si legge di *extradotes* lungo 1.624 imbreviature distese su anni in parte coincidenti con quelli dell’attività testimoniata di Lanfranco, vale a dire il periodo 1222-1226 (*Salmone* 1906).

⁸⁶ Sopra, testo corrispondente alla nota 53.

⁸⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 18.1, not. Ianuino *de Predono*, c. 53r-v, 1253 agosto 18.

⁸⁸ Sopra, note 51 e 52 e testo corrispondente. Inoltre, si consideri come nel 1266 Andrea Mallone, esponente della migliore aristocrazia genovese, dichiara di ricevere in commenda dalla moglie Mabilina *de tuis extradotibus que tibi obvenerit a matre tua et qua fuit tua debetrix* 200 lire, *que processerunt de capitali et proficuo* di un’altra commenda di 170 lire, egualmente stretta fra i due coniugi, come era stato dichiarato in atto del notaio Guglielmo *de Clavica* datato 1256 30 aprile (ASGe, *Notai Antichi*, 36, not. Guiberto di Nervi, c. 333r, 1267 aprile 30).

viene dimostrata da parte di uomini e donne una buona dimestichezza contabile, sostenuta come si è visto dalla conservazione di archivietti familiari, con previsione di incremento e con accettazione di eventuali incognite che, queste sì, sfuggono in larghissima parte all'osservazione dalla prospettiva documentaria disponibile.

È quasi inutile soffermarsi ulteriormente sulle commende, dal momento che sono, specie a Genova, la modalità più a portata di mano – benché non del tutto esenti da rischi – per incrementare i propri fondi. Non si dimentichi, tuttavia, come questi contratti possano aver una validità anche quando sono stretti solo verbalmente specie, come si può immaginare, quando si tratta di bassi importi, quando non si intenda spendere per il notaio, quando il rapporto di fiducia tra i contraenti sia ben saldo⁸⁹. Ai casi già ripercorsi finora scelgo di aggiungere solo tre, sempre genovesi.

Il primo perché mostra eguale larghezza di applicazione del contratto di commenda nei casi in cui sia una donna ad agire quale socia *stans*, con una chiara propensione ad accettare il rischio – per entità e qualità dei beni interessati – che non è tradizionalmente associata ai comportamenti femminili. Aldisia, moglie di Enrico Guercio, si impegna in due contratti per traffici in Sicilia nel medesimo giorno di settembre 1197 attingendo alle proprie extradoti: in entrambi i casi è il marito, membro di un'importante famiglia genovese, che conferma esplicitamente la natura di questi beni. Oltre a consegnare ben 83 lire a Simone *de Orto*, Aldisia affida a *Savarixe* 10 luoghi di una nave – cioè una compartecipazione proprietaria alquanto rara per le donne – stimati 165 lire⁹⁰.

Il secondo caso corrobora l'ipotesi di una speciale attenzione materna per l'irrobustimento di quelle risorse della discendenza femminile che potrebbero consentire una qualche autonomia economica. Nel 1213 Aimelina, vedova di Ido *de Pallo*, affida a Giacomo Clerico 31 lire, delle quali 11 e 9 provengono dai beni extradotali rispettivamente delle figlie Giovanna e Alda, di cui non si precisa lo *status*⁹¹.

⁸⁹ Si rinvia al Capitolo VI di Denise Bezzina, paragrafo 4.

⁹⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 56, not. Oberto di Piacenza, c. 201v, 1197, settembre 2 (due atti).

⁹¹ ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Pietro *Rufi*, c. 109v, 1213 novembre 13. Si noti che contestualmente (in un documento immediatamente precedente) il figlio di Aimelina, Giovanni *de Pallo*, nomina la madre e un fratello curatori dei suoi interessi (*ibidem*).

Il terzo caso, datato 1254, ha un valore più generale nella sua banalità: può essere inteso alla lettera, come un placido quadretto di una famiglia dai comportamenti ligi, oppure vi può intravedere, sottraendosi a una lettura ingenua, una minima problematicità di relazioni e un ammonimento a percepire le dinamiche sottostanti. Matteo, figlio di Baldizone Cane, alla presenza del padre dichiara di ricevere in commenda dalla madre Altilia 24 lire *de tuis extradotibus*, consistenti in merci. Nella seconda ipotesi il padre potrebbe svolgere una funzione di garanzia tra madre e figlio, ma potrebbe essere l'effettivo ricevente al posto di un figlio giovane e inesperto, dopo che entrambi hanno forzato la mano ad Altilia⁹².

6.3. Duttilità degli usi delle extradoti

Espongo adesso alcuni casi che mostrano la duttilità degli usi dei fondi extradotali e una prassi di gestione assai variabile: non per esibire una collezione di situazioni apparentemente meno frequenti, ma piuttosto per mostrare quanto spesso questo istituto possa affacciarsi nella ricchezza di interventi patrimoniali che la documentazione restituisce. Sottolineo l'interesse di tali usi proprio perché mi paiono poco o nulla condizionati dallo specifico contesto ligure e soprattutto genovese, con la sua sempre sottolineata colorazione mercantile.

Intanto, non va trascurato il fatto che extradoti costituite da immobili possono risultare alla prova dei fatti di complicata amministrazione, per esempio nella riscossione di redditi. Nel 1232 Giovanna, la genovese moglie del potente Guglielmo Malocello, dà ampia procura al proprio figlio Lanfranco di trovare una qualsivoglia sistemazione (*ad faccenda divisionem et permutationem sive cambium et alienacionem*) alle terre extradotali in area periurbana che detiene in maniera indivisa con la chiesa appena extracittadina di San Benigno di Capodifaro e che sono state verosimilmente acquisite grazie a un'eredità⁹³.

Una certa quota di rischio è implicita nella gestione, ma quando c'è una scommessa deve essere ben calcolata e possibilmente condivisa. Nel 1274 il

⁹² ASGe, *Notai Antichi*, 30.I, not. Ianuino *de Predono*, c. 74r, 1254 maggio 11: si consideri anche che l'atto ha visibilità pubblica, essendo rogato *in platea marmorea*.

⁹³ ASGe, *Notai Antichi*, 19, not. Nicoloso *de Beccaria*, c. 56r, 1232 marzo 12 (l'edizione completa di quest'atto si legge quale n. 2 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

macellaio Oberto di Pontremoli ottiene *pro extradotibus* la non modica somma di 40 lire dalla moglie Giacomina, dandole in cambio degli appezzamenti di terra situati vicino a Rapallo, pagati – come dichiara – esattamente quella cifra alla vedova Rosa: costei avrebbe però mantenuto l'usufrutto su quei beni fino alla morte, così che si può credere che il prezzo accordato sia stato vantaggioso. Se vi è incertezza sul momento in cui la coppia sarebbe potuta entrare nella disponibilità di quelle terre, resta il fatto che in questa strategia, probabilmente concertata tra i due coniugi, l'esplicita menzione delle extradote in un atto privato è mirato a tutelare pienamente la proprietà di Giacomina in caso di contenzioso, anche con il marito stesso ⁹⁴.

L'inafferrabile confine tra acquiescenza muliebre e lucida valutazione di opportunità di investimento si può avvertire solo al momento della prevista restituzione dell'extradote, di fatto assimilata alla dote. Quando nel 1216 il balestriere Rubaldo fa testamento, dice di aver ricevuto 100 lire come dote di sua moglie Adalasia e altrettante *de suis extradotibus*, spese tutte nell'acquisto di alcune case situate presso la propria abitazione a Genova. Ne prevede una restituzione, in modo molto generico, *de bonis meis*, affidando alla trattativa con gli altri eredi la consegna di un equivalente in moneta o decisamente di una parte di quegli edifici, che nella prospettiva di Adalasia possono rivelarsi adatti a garantirle un reddito oltre che un tetto ⁹⁵.

Merita guardare, per converso e sempre nell'ambito dei ceti sociali più attrezzati a maneggiare grossi valori, alla gestione difensiva cui ricorre Alda, risposata con Lanfranco Cancelliere, per il proprio pingue e articolato patrimonio costituito, come si è già detto, da una dote di 500 lire, in beni mobili e immobili, e di un'extradote di 800, incrementata anche in seguito a lutti recenti e misuratamente affidata al marito. Ma in realtà tale distinzione è in parte fittizia, perché nemmeno la dote, come si comprende, è stata consegnata per intero e forse prudenzialmente al coniuge, sebbene questi abbia indicato quelle due esatte cifre nel proprio testamento a fini, con ogni evidenza, protettivi. Nel 1200 Alda fa mettere per iscritto una serie di dichiarazioni intese a regolare il proprio stato finanziario, riferendosi a *instrumenta plura*, almeno una decina, di diversi notai, sollecitati in tempi diversi, per esempio, ad attestare il valore di una terra che era stata *extimata* e facente

⁹⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 73, not. Leonardo Negrino, cc. 85r-v, 1274 26 luglio; questo caso è illustrato anche in BEZZINA 2018a, p. 13.

⁹⁵ *Lanfranco* 1951, doc. 1266, pp. 148-149.

parte della dote, a documentare i lavori di ristrutturazione sostenuti dal marito su una casa di proprietà della donna in area extraurbana, a tenere memoria di prestiti temporanei concessi a Lanfranco, con cui è palese il buon accordo. Se in precedenza la difesa del patrimonio è stata attuata rispetto al primo suocero, adesso viene esercitata di fronte alla prepotenza di Podio, figlio del solo Lanfranco⁹⁶: una spregiudicatezza che ben rivela le precoci aspettative maschili sui beni che hanno irrobustito il patrimonio familiare nella sua nuova configurazione.

Guardiamo ancora alla funzione di garanzia che può svolgere la riserva patrimoniale femminile⁹⁷, di una consistenza che tuttavia nel caso specifico non viene precisata, vigendo un rapporto forse di conoscenza e probabilmente clientelare. La genovese Ermellina, moglie di un fabbro, nel 1201 si reca nella *curia* dei potenti Embriaci per prendere in prestito da Guglielmo Embriaco *maior* alcuni capi di vestiario che si impegna a restituire entro un mese promettendo, come sempre accade, di pagare il doppio del valore in caso di inadempienza ma aggiungendo *et specialiter inter extradotes meas*⁹⁸. Si può in tal modo ulteriormente intravedere un'area di credito e microcredito accordato a donne che disegna un quadro economico tutt'altro che rigido, dinamico a moltissimi livelli.

Consideriamo infine, in questa rassegna fortemente selettiva delle innumerevoli modalità di gestione delle extradoti e dei tentativi di loro incremento, anche prospettive esistenziali più complessive. Nulla conosciamo della situazione di Giovanna, se non che è vedova di Marchisio Calvo, che ha dei figli e che nel proprio testamento del 1259 dichiara un'extradote, come si è visto, dell'eccezionale valore di quasi 1.100 lire⁹⁹. Sappiamo che la sua morte interrompe ogni possibile progetto, ma possiamo facilmente intuire il peso di Giovanna sul mercato matrimoniale, che consente a lei o a colei che si trovasse con analogo patrimonio personale, di selezionare con un

⁹⁶ Doc. citato sopra, alla nota 74. Non è facile trovare riscontri analoghi in altri contesti. Interessanti casi di buona sinergia patrimoniale fra coniugi, miranti anche alla preservazione della dote, sono affrontati da SMAIL 1997, a proposito però della Marsiglia trecentesca. Parimenti trecentesco (prima metà del secolo XIV) è il caso di Agnes de Bossones, coniugata, ricca di sostanze e di un notevole *network*, presentato da REYERSON 2016, con riferimento territoriale a Montpellier.

⁹⁷ Si veda già sopra, nota 19 e testo corrispondente.

⁹⁸ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 563, pp. 478-479.

⁹⁹ Sopra, nota 65 e testo corrispondente.

discreto agio quale potenziale (nuovo) coniuge vuoi un esponente del medesimo cetto sociale, vuoi un individuo ansioso di compiere un salto sociale.

7. *Extradoti e contesto normativo*

7.1. *Una scarsa normazione statutaria*

La variegata casistica che ho potuto selezionare e sciorinare prova al di là di ogni dubbio che i fondi extradotali, uno snodo rivelatore e delicato nelle storie familiari e nella vicenda sociale, sono innanzitutto una realtà di fatto e sono collocabili in un quadro prescrittivo in gran parte tacito o meglio tutto compreso nello *ius comune*¹⁰⁰. Almeno a Genova, il dato che gli esponenti delle istituzioni di governo non sembrano farsi carico di elaborare norme apposite, al contrario di quanto avviene per le eredità destinate alle vedove, per l'antefatto e ovviamente per le doti¹⁰¹, tradisce forse sia la volontà di non dare alle *extradotes* piena legittimazione, sia la concreta presa d'atto della loro rapida convertibilità e della loro mutevole consistenza, che rendono difficile calibrare le regole di gestione¹⁰². La traiettoria tendenziale che le assimila al patrimonio dotale risolve a sua volta, parzialmente, quella che può essere avvertita come un'anomalia di fondo dai legislatori.

Del resto, anche per l'ambito patrimoniale definito dai futuri coniugi in vista del matrimonio i notai ricorrono non di rado a locuzioni che richiamano la tradizione locale e che rivelano come qualcuno dei coinvolti non sia genovese. Basti un esempio per tutti. Quando nel 1217 Ansaldo Nigrancio riceve da Giovanni Piccamiglio la dote costituita per la moglie Sibilla, vale a dire 75 lire in numerario e 10 *in rauba*, e a titolo di antefatto pone 50 lire (cioè più della metà della dote), il notaio Madio aggiunge che ciò avvenga

¹⁰⁰ Lo prevede, distinguendo appunto tra dote ed *extradote*, anche la *Summa artis notarie* del noto giurista bolognese Rolandino de' Passeggeri (1255; nell'ed. di Lione, Ioannes Huguetan, 1565, alle pp. 216-217), uno dei 'manuali' che conobbe più larga circolazione. Per gli aspetti normativi in altre città si rinvia a BELLOMO 1961, p. 141; più di recente, per Bologna si veda GIULIODORI 2005, mentre per Siena si veda LUMIA OSTINELLI 2003.

¹⁰¹ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, in larga parte dedicato alle questioni e ai diritti patrimoniali nell'ambito delle famiglie.

¹⁰² Per converso, si veda oltre, testo corrispondente alla nota 112, per il tipo di rivalsa previsto dagli statuti locali contro le donne di Albenga: una rivalsa che tiene in considerazione l'entità delle loro sostanze secondo due grandi categorie socio-economiche.

*secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue*¹⁰³. Ma formulazioni analoghe si leggono lungo tutto il secolo e a maggior ragione per gli abitanti delle colonie liguri nel Mediterraneo¹⁰⁴.

Da parte dei magistrati della principale città ligure chiamati a deliberare, le *extradotes*, specie se corrispondono a degli immobili, sono trattate alla stregua di un normale patrimonio di cui deve essere regolarmente attestata la proprietà, come dimostrano già due provvedimenti di età abbastanza alta¹⁰⁵. Nel 1189, i consoli dei placiti di Genova, *visis instrumentis publicis rationum suarum et stradotium*, aggiudicano a Isabella, vedova di Buonvassallo Tornello, due terreni con casa e vigne situati sul colle di Carignano, già di proprietà dello stesso Buonvassallo, del valore di 165 lire a copertura di 110 lire e mezza di dote e di 54 e mezza *stradotis*, senza che il figlio Guglielmo possa interpersi¹⁰⁶. I consoli accolgono perciò tranquillamente la definizione di *extradotes* riprendendola da documentazione scritta precedente. È un diritto proprietario riconosciuto anche da Nicola della Volta, podestà della Val Polcevera, che nel 1211 sentenza di rifondere a Rosa *contra* il marito Gisolfo *de Mauro* con una serie di appezzamenti di terra quanto la donna gli aveva dato *nomine dotis*, 60 lire, e *nomine extradotis*, 20 lire: queste sono fatte corrispondere a 450 tavole di castagneto, *sicut in carta inde facta continetur*, dove possiamo intuire che la riserva patrimoniale della donna, distinta dalla dote, sia stata nominata con il termine consueto¹⁰⁷.

¹⁰³ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Madio, c. 2r, 1217 maggio 5.

¹⁰⁴ Per esempio negli accordi, registrati nel 1300, per il matrimonio tra Guisulfo Basso, figlio di Guglielmo Basso di Livellato, e Alasia, figlia di Giacomo *ferrarius* di Bolzaneto, si legge ancora *secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue* (ASGe, *Notai Antichi*, 130, not. Giovanni Draco, c. 216r, 1300, novembre 4): c'è da chiedersi quanto in casi come questo pesino anche le dichiarate provenienze dei genitori dei nubendi. Per la presentazione degli usi di un notaio al servizio del comune di Genova che lavora in diverse *scribanie* liguri o in Corsica, si veda CALLERI 2018. Per quanto riguarda i genovesi sparsi per il Mediterraneo si veda per esempio Gilletto fabbro di Lavagna che, stando in Tunisi, nel 1289 dichiara di aver ricevuto la dote della moglie, egualmente ligure, Giacomina di Savignone, e di costituirle l'antefatto *secundum consuetudinem civitatis Ianue* (Pietro di Battifoglio 1986, doc. 84, pp. 122-123). Si veda comunque, ampiamente, la trattazione condotta da Denise Bezzina, nel capitolo III di questo volume.

¹⁰⁵ Si veda anche il caso citato sopra, nota 25 e testo corrispondente.

¹⁰⁶ *Santo Stefano* 1 2009, doc. 181, pp. 289-291.

¹⁰⁷ *Val Polcevera* 1932, pp. 21-23.

I fondi non dotati trovano comunque cursoria menzione nelle tre più risalenti compilazioni normative di ambito ligure. Se si comincia dal frammento di statuto reperito in anni relativamente recenti per Savona e databile al terzo decennio del Duecento, se ne legge nel capitolo che stabilisce un principio di reciprocità proprietaria fra marito e moglie, in assenza di figliolanza, in merito a un quarto del patrimonio del coniuge defunto, con un tetto di 50 lire: per quanto riguarda la donna, si parla in maniera indistinta *tam de dotibus quam de extradotibus*¹⁰⁸.

Le altre due menzioni datano in anni corrispondenti a una fase ormai molto matura della loro evoluzione rispetto alle prime attestazioni reperite¹⁰⁹. Se si vanno a vedere gli statuti genovesi di tardo Duecento, di cui è nota solo la redazione apprestata per la colonia di Pera, presso Costantinopoli, a partire dal 1270 e poi via via integrata negli anni successivi, di beni extradotali si legge una volta in tutto, nel capitolo dedicato alla moglie che abbandona il tetto coniugale e vive in adulterio con un altro uomo. Qui è specificato che l'erede o il creditore della donna possa rivolgersi al marito o agli eredi di questi per rivendicare quanto può essere coperto *pro extradotibus* e incamerato nel patrimonio familiare; il medesimo erede o creditore deve invece cedere al prioritario diritto del marito per quanto concerne ciò che potrebbe essere rivendicabile *pro dotibus*¹¹⁰. È così sancito un perdurante diverso regime per l'uno e l'altro tipo di patrimonio di competenza della donna in momenti distinti della propria esistenza, una volta che si sia sposata.

Nei pressoché coevi statuti di Albenga (1288) si tratta di extradoti in tre lunghi capitoli, però in maniera non centrale, con sfumature diverse nella loro interpretazione dall'uno all'altro. Nel capitolo dedicato alla logica di contiguità confinaria con cui deve avvenire la spartizione di immobili, l'accento è di sapore ormai formulare e ha valore omnicomprensivo rispetto ai beni e alle proprietà di pertinenza di una donna sposata, in una prospettiva a lungo e a breve termine: *si aliqua res dotis vel extradotis mulieris alicuius divideretur*. Se ne legge poi nel capitolo che affronta la vendita e il contratto attuati da un minore, così intendendosi anche la donna cui è lecito agire *de*

¹⁰⁸ *I più antichi statuti di Savona* 1997, cap. 133, *De quarto uxorum a maritis habendis et ab uxoribus a maritis*, pp. 168-169.

¹⁰⁹ Non se ne fa riferimento nemmeno negli statuti del borgo costiero di Varazze di metà Trecento, passibili di una lettura in senso cronologicamente regressivo: *Statuti di Varazze* 2001.

¹¹⁰ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 151, p. 144.

rebus parafernalibus suis sive extradotalibus senza l'intervento del marito, ma con il consiglio di due *propinqui et vicini*: si indica in pratica un'omologazione tra i beni extradotali con quegli oggetti domestici che la donna porta di solito nel matrimonio e che invece i glossatori tendono a distinguere sia dalla dote, sia dai beni non dotali¹¹¹. Infine, quando si dichiarano le condanne da infliggere a coloro che impediscono la pena (compresa quella capitale) di quanti hanno commesso infrazioni e crimini, si precisa come la multa assommi a 25 lire per la *domina* e a 10 lire per la – più modesta – *mulier*: si tratta di cifre da prelevare *si extradotes habuerit, de extradotibus earum*, prendendo atto di un'eventualità frequente e in analogia con quanto si decide a Genova, e in caso contrario da *extorquere* dai loro mariti e cioè dagli apporti dotali da loro incamerati¹¹².

7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)

C'è tuttavia un capitolo degli statuti di Pera che in maniera piuttosto trasparente tende a normare anche l'amministrazione delle extradoti, pur senza farne parola. La parte del lungo capitolo adesso di interesse, dedicato ai contratti stipulati dai minori e includendo perciò le donne, è redatta alla prima persona singolare: ciò dovrebbe segnalarne una versione più risalente, forse di parecchi decenni, rispetto alla sua ripresa negli *statuta de novo facta* da capitani del Popolo e anziani nel 1288 in una parte del codice dedicata al diritto familiare¹¹³. Il provvedimento intende restringere drasticamente lo spazio di autonoma azione in campo economico di ogni singola donna, senza considerazione del ceto sociale di appartenenza e dell'entità complessiva delle sostanze possedute. Mentre si ribadisce la necessità della tutela esercitata da parte maschile, si pone un tetto al denaro investibile, quasi intendendo « costruire l'incapacità patrimoniale des femmes »¹¹⁴.

Per ogni contratto, obbligo o dichiarazione di lasciar cadere l'eventuale contenzioso di valore eccedente 10 lire che impegni una donna di età superiore ai 25 anni occorre una asserzione scritta dell'autorizzazione maritale e della

¹¹¹ KIRSHNER 2015, pp. 75-77.

¹¹² *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 42, pp. 260-262, cap. 61, pp. 272-274; III, cap. 86, pp. 354-355.

¹¹³ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 104, p. 113.

¹¹⁴ Riprendo la bella formulazione di CHABOT 2020, p. 230.

volontà di due *propinqui et vicini* oppure di solo questi qualora l'interessata non sia sposata; in caso contrario il contratto non risulterà valido. La regola è prevista pure per la moglie con marito assente, ma solo dopo il primo contratto *de libris X* nell'arco di un anno. La specificazione è palesemente necessaria in una città dove le assenze degli uomini per partecipare alle campagne militari, oltretutto in una fase non certo pacifica della storia genovese, si sommano a quelle, egualmente di durata mal prevedibile, per i commerci o per animare le colonie *ultramare*: entrambe esperienze comuni per gli appartenenti a tutti i ceti sociali¹¹⁵. Se la prima redazione del capitolo risale davvero a una fase più alta, il provvedimento è stato di frequente disatteso, forse con calcolata tolleranza, ma adesso se ne vuole una più rigorosa applicazione (con un ricalcolo di quel tetto?): è perfetta la sintonia con l'irrigidimento delle famiglie attorno alla componente maschile, che a Genova si avverte anche nella recente costituzione, almeno dagli anni Sessanta del Duecento, delle prime consociazioni plurifamiliari, in buona parte derivanti dallo stesso ceppo, note come alberghi¹¹⁶. Non occorre commentare il 'valore' di quelle 10 lire, variabile da donna a donna, perché è ben comprensibile alla luce di tutti gli importi finora citati.

8. Tendenze ed evoluzione delle *extradoti*

Dal punto di vista maschile e talora anche femminile – che la volontà di queste donne risulti spontanea o forzata – la tendenza di fondo è di considerare dote ed *extradote* un tutt'uno: un'inclinazione alla patrimonializzazione di tutti i beni muliebri, più volte ribadita nel presentare un quadro che non rivela scansioni o accentuazioni rilevanti nel secolo e mezzo qui in considerazione. È però sembrato di poter apprezzare una linea femminile e spesso materna di sostegno delle *extradoti* all'interno della famiglia e si è constatato un certo diradamento delle attestazioni reperite per gli ultimi decenni del Duecento, soprattutto, come è bene ribadire, di *extradoti* investite in commende. Altre forme di investimento vanno infatti affermandosi. Nel paragrafo introduttivo ho dichiarato possibile, a questo secondo proposito, una minor fortuna nel setacciamento documentario. La norma statutaria genovese del tetto di 10 lire per i contratti stipulati da donne datata 1288 indica tuttavia la rinnovata volontà di privilegiare decisamente la compattezza patrimoniale della linea

¹¹⁵ *Ibidem*, cap. 109, pp. 115-117, in particolare pp. 116-117; si veda anche, in questo volume, il Capitolo IX, paragrafo 2, di Roberta Braccia.

¹¹⁶ Sopra, nota 6.

agnatizia, che ha già spesso ricevuto il sostegno convinto di tante mogli e madri, come si vedrà nel trattare i testamenti femminili¹¹⁷. Del resto, quale indicatore di una tendenza a marginalizzare le donne nella detenzione di beni importanti, sembra molto antecedente il freno posto di fatto all'eventualità che nei contesti urbani di Savona e di Genova una figlia, una moglie o una vedova si trovino a disporre transitoriamente di una torre¹¹⁸.

Dalla revisione statutaria di fine Duecento consegue minore spazio lasciato alle donne – uno dei molteplici obiettivi di quell'« istituto maschile per eccellenza » che è l'albergo¹¹⁹ – e viene compresso in operazioni di relativamente piccola entità, non eccedenti 10 lire, il precedente contributo femminile alle dinamiche economiche familiari e sociali, che era stato fornito in un'autonomia piuttosto vigilata. Occorre anche tenere conto della cornice generale, in cui c'è agio per limitare le iniziative muliebri nell'ambito economico. Il tardo Duecento è una fase di floridezza particolare per tante famiglie della regione tirrenica (assai meno dei singoli comuni cittadini)¹²⁰, dal momento che appartengono a ogni gradino della scala sociale coloro che stanno sfruttando appieno le nuove opportunità aperte nel Mediterraneo orientale grazie al trattato del Ninfeo, stretto da Genova con l'imperatore bizantino Michele Paleologo nel 1261. Il trattato colloca, come è noto, in posizione di netto privilegio i mercanti liguri, con il loro articolato 'indotto', rispetto a tutti quelli di altra provenienza¹²¹.

Altre preferenze possono dare ragione del diradersi delle menzioni di extradoti, forse non solo apparente, proprio mentre si assiste a un certo generalizzato minor ricorso alle commende, sostituite altre tipologie contrattuali¹²². A partire dagli anni Settanta del Duecento, un maggiore sviluppo del debito pubblico genovese, in cui a chiunque è lecito investire acquisendo *loca* (cioè quote)¹²³, può far dirottare le donne stesse e chi provvede loro verso

¹¹⁷ In questo volume al Capitolo X.

¹¹⁸ Si rinvia al contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo VI, paragrafo 3.

¹¹⁹ GRENDI 1975, p. 288.

¹²⁰ Tra gli studiosi che hanno richiamato il detto « i genovesi sono ricchi, ma la Repubblica è povera » cito PETTI BALBI 1995, p. 98.

¹²¹ Si veda in sintesi BALARD 2017.

¹²² PUNCUH - CALLERI 2006, pp. 850-868.

¹²³ Come recente ed estrema sintesi, rinvio a TAVIANI 2018, pp. 429-430, ma è sempre utile FELLONI 2001.

questi più tranquilli e regolari redditi¹²⁴. La natura di tali investimenti li rende tuttavia poco visibili nei cartolari notarili (che restano la fonte principale), e ancor di più se attuati con le extradoti¹²⁵.

Un atto del 1285, che si è conservato nell'archivio del monastero cittadino di San Siro, perché l'ente vi è menzionato esercitare una generica funzione di garanzia, palesa però bene tale esigenza, anche se non si nominano esplicitamente i beni extradotali con la loro primaria funzione protettiva della donna, coniugata o vedova che sia. A Genova, *Ugutio Caraspisa* di Firenze riceve in commenda *sive societas* 78 lire da Filippa, vedova del notaio Alberto *de Ritio*, e dalla figlia Catalina, moglie di Giovanni *de Coronato* e rappresentata, dato non comune per questo secolo, da un notaio. La provenienza di quel denaro è dettagliata dalle due donne, tutt'altro che sprovvedute, con preciso riferimento agli atti che registrano tre precedenti saldi di debito (di importo complessivo maggiore). Il contraente si impegna a far fruttare la somma consegnata per un anno e oltre e anzi a riconvertirla *in aliqua alia societate ydonea vel in aliquibus comparis utilibus comunis Ianue ad utilitatem tui dicte Filippe, quousque vixeris, et ad securitatem dicte Cathaline*. In pratica, tutte le pezze d'appoggio hanno un duplice obiettivo: che l'investimento non subisca contestazioni da altri potenziali eredi insoddisfatti e che, una volta ereditati dalla figlia i redditi o i beni materni, questi possano essere considerati intangibili da parte del marito di Catalina. *Ugutio Caraspisa* è l'amministratore individuato sia per garantire una rendita sicura rivolgendosi all'amministrazione del debito pubblico genovese – cioè una buona alternativa alla commenda,

¹²⁴ Ovviamente la ricerca di redditi regolari grazie all'investimento dei fondi extradotali è verificabile ben prima. Tra altri casi seleziono quanto si ricava dal testamento dettato nel 1213 da Fulco di Castello, di una delle più prestigiose famiglie genovesi, il quale attesta che *duo loca cabelle salis, que sunt scripta supra dictam uxorem meam, sunt sua et de suis extradotibus empta fuerunt* e che *dicta uxor mea habet libras L denariorum Ianuensium de suis extradotibus in pedagio quod fuit emptum a Marchione de Monteferrato* (ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Pietro Ruffi, c. 132r, 1213 maggio 10; l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 19 nel *Dossier documentario* del Capitolo II). Sul tema trattato in queste pagine si veda più distesamente anche la trattazione di Denise Bezzina nel Capitolo VI, paragrafo 4.

¹²⁵ Se ne può leggere menzione in riferimento a una dote: nel 1298 Pietro Passera, figlio del fu Ianuino, vende ai coniugi Benedetto *de Carmadino* e Giovannina 6 luoghi della compera di 200.000 lire, al prezzo di 600 lire, ricavate da una vendita precedente, da essi vincolati a garanzia della dote della stessa Giovannina (*Stefano di Corrado* 2007, doc. 319, pp. 410-412). Questo genere di investimenti trovano una migliore visibilità nei cartolari trecenteschi: BEZZINA 2018b, pp. 127-128.

cui si continua a pensare in prima battuta per una sorta di automatismo –, sia per l'eventuale restituzione del capitale all'erede¹²⁶.

Nella dinamica di lungo periodo ha un ruolo la tendenziale omologazione dei beni extradotali a quelli parafernali, che si manifesta fin dalle origini, dal momento che è riscontrabile nella prima menzione chiara di extradote, datata 1158, quando in un testamento si accosta la restituzione di 3 lire a quella di un materasso¹²⁷, e che è ormai constatabile a livello normativo, come si è appena visto, negli statuti di Albenga del 1288. Non è affatto escluso, del resto, che le extradoti consegnate ai coniugi includano spesso oggetti di uso domestico di vario pregio e monili, cui è assegnato un valore concordato o 'di mercato'¹²⁸.

La nomina dei *paraphernalia* va però collegata anche alle opzioni lessicali dei notai. Nella ricerca mi sono imbattuta in un solo professionista, Parentino di Quinto, che ricorre a quel termine in due atti, non a caso sul finire del periodo qui in considerazione. Nel 1290, stando a Genova, Simone conte di Lavagna, figlio del fu Rodencio, riconosce di aver ricevuto da Andriolo Bachemo, fratello della propria moglie Catalina, 100 lire *pro extradotibus sive rebus parafermalibus*¹²⁹. Pochi giorni dopo, Dondedeo di Castello rilascia analoga quietanza alla moglie Mabelina, proveniente dalla medesima famiglia, perché figlia del fu Bertolotto Bachemo: 100 lire sono ricevute, con quasi identica espressione che ha sapore formulare, *pro extradotibus tuis sive rebus parafermalibus*, che le sono giunte dall'eredità del fratello Leonino¹³⁰.

A chiudere questo animato quadro collettivo che pare colorarsi in maniera diversa solo a fine Duecento, con una tensione alla cancellazione delle tangibili manifestazioni di intraprendenza femminile, metto in campo un'insolita formazione di sei volitive artigiane che a Genova nel 1299 si muovono in accordo: *omnes peitenerie*, sono verosimilmente dedite all'umile attività di

¹²⁶ *San Siro* 4 1998, pp. 72-73.

¹²⁷ Sopra, nota 17 e testo corrispondente.

¹²⁸ A semplice titolo d'esempio della specifica nomina, si veda come nel 1225 il genovese Gregorio Maiacio lasci in testamento alla moglie il suo letto, i suoi *guarnimenta e quicquid de domo mea et de rebus meis que sunt in domo*: *Lanfranco* 1951, doc. 1402, p. 205.

¹²⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 89, not. Parentino di Quinto, c. 10r, 1290 maggio 31.

¹³⁰ *Ibidem*, c. 12v, 1290 giugno 2.

preparazione della lana. Non tutte coniugate, le sei donne hanno provenienze diverse e non abitano vicine, ma sembrano sapersi ben organizzare, rivolgendosi al medesimo drappiere (il quale a sua volta potrebbe aver creato i presupposti per quella micro organizzazione) al fine di acquistare tutte insieme dei tessuti. Si tratta di un investimento di cui non sono chiari i contorni ma che dà la misura della capacità di iniziativa delle sei *peitenerie* e forse di costruirsi risorse autonome. Si recano nella *apotheca* di Michele *Vatacii* per ritirare delle stoffe e uniscono in prospettiva risparmi o ricavi talmente minimi da non richiedere il *consilium* dei coniugi: non pagano bensì promettono di pagare 2 lire e 13 soldi, pur se devono ricorrere al notaio, che ha un costo, e se devono sollecitare il parere di due testimoni eletti e nominati *propinqui et consiliatores*, con noncuranza per l'inversione dei ruoli consueti (solitamente sono i *propinqui et vicini* che diventano anche testimoni). Rossa *de Rocha de Pie*, moglie di Giovanni Ricio abitante in *ortis Sancte Andree*, Giacomina di Bargagli (villaggio nel primo Appennino), moglie di Guglielmo di Bargagli che abita presso la chiesa di Santa Sabina, Sibelina *de Putheo Porchoni*, moglie di Lorenzo di Lezio, Carina Nigra *de Fontemaroso*, figlia del fu Giovanni di Savignone (borgo in Val Polcevera), Giovannina pisana che abita vicino a Santa Tecla e Giovannina Cota, figlia di Stefano Cota¹³¹, mostrano, al loro livello, che una strada si può comunque trovare.

¹³¹ ASGe, *Notai Antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, c. 54r, 1299 maggio 29. Nell'abbreviatura che precede questo documento figura tra i testimoni Giovanni Ricio, marito di una delle donne. Un caso analogo, datato il giorno successivo (c. 55r), vede invece una composizione leggermente più mista sotto il profilo del genere: i coniugi Andriolo *de Osso* di Milano e Petra, Giacomina che abita ad *Putheum Porchoni* e Giacomina moglie di Guido di Bargagli dichiarano di aver acquistato da Michele *Vatacii* una partita di panni, impegnandosi a pagare 2 lire, 7 soldi e 2 denari a sua richiesta. In altre situazioni, un ripetuto consorzio tra donne, che hanno sotto gli occhi una gran varietà di associazioni maschili, potrebbe in teoria ovviamente consentire di aggirare il tetto di 10 lire *pro capite*.

Opere citate

- ANGELOS 1994 = M. ANGELOS, *Women in Genoese Commenda Contracts, 1155-1216*, in «Journal of Medieval History», 20 (1994), pp. 299-312.
- Annali genovesi* 1 1890 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di L.T. BELGRANO, 1, Roma 1890 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- Annali storici di Sestri Ponente* 1904 = *Annali storici di Sestri Ponente e delle sue famiglie (dal secolo VII al secolo XV)*, a cura di A. FERRETTO, «ASLI», XXXIV (1904).
- BALARD 2017 = M. BALARD, *1261. Genova nel mondo: il trattato del Ninfeo*, in ID., *Gênes et la mer. Genova e il mare*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 3), 2, pp. 529-549.
- BASSO 1997 = E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997.
- BELLOMO 1961 = M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali fra i coniugi: contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2017 = D. BEZZINA, *The Artisan Family in 12th- and 13th Century Genoa: A Reappraisal*, in «Genesis», 16/2 (2017), pp. 111-130.
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Charting the extradots (non-dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in «Journal of Medieval History», 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *Married women law and wealth in 14th-century Genoa*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 130/1 (2018), pp. 121-135.
- BEZZINA 2018c = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in «ASLI», n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- Bonifacio* 1936 = V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, Genova 1936 («Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria», I).
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», 30 (2000, ma 2001), pp. 76-128.
- CALLERI 2018 = M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante, un notaio del secolo XIII al servizio del comune di Genova*, in «Notariorum itinera». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3), pp. 55-83.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in «Reti Medievali Rivista», 20/1 (2019), pp. 187-218.
- CHABOT 2011 = I. CHABOT, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècles*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).

- CHABOT 2020 = I. CHABOT, *Deux, trois, cent Italies. Réflexions pour une géographie historique des systèmes dotaux (XII^e-XVI^e siècles)*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 211-232.
- Comparing Two Italies* 2020 = *Comparing Two Italies. Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020.
- EPSTEIN 1984 = S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa. 1150-1250*, Harvard 1984.
- FELLER 2002 = L. FELLER, « *Morgengabe* », dot, tercia: *rapport introductif*, in *Dot et douaires dans le haut moyen âge*, a cura di F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JAN, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 2-25.
- FELLONI 2001 = G. FELLONI, *Ricchezza privata, credito e banche: Genova e Venezia nei secoli XII-XV*, in *Genova, Venezia e il Levante nei secoli XII-XIV*, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« ASLi », n.s., XLI/I).
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- GARCÍA MORCILLO 2014 = M. GARCÍA MORCILLO, *Limiting Generosity: Conditions and Restrictions on Roman Donations, in Gift-Giving and the Embedded Economy in Ancient Greece and Rome*, a cura di F. CARLÀ - M. GORI, Heidelberg 2014, pp. 241-268.
- Giovanni* 2013 = *Il cartolare di 'Uberto'*, I, *Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, indici di M. CASTIGLIA, Genova 2013 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- Giovanni di Amandolesio* 1985 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 44).
- Giovanni di Amandolesio* 1993 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVI).
- Giovanni di Giona* 1955 = G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Borgo San Dalmazzo 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII).
- Giovanni scriba* 1934-1935 = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- GIULIODORI 2005 = S. GIULIODORI, « *De rebus uxoris* ». *Dote e successione negli statuti bolognesi (1250-1454)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXIII (2005), pp. 651-679.
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- Guglielmo* 2009 = *Il cartolare di 'Uberto'*, II, *Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Introduzione di A. ROVERE, indici di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIV).

- Guglielmo Cassinese* 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).
- Guglielmo da Sori* 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- GUGLIELMOTTI 2013 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova*, Spoleto 2013 (Il medioevo nelle città italiane, 6).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, « *Agnacio seu parentella* ». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Genoa and Liguria*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C.E. BENES, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 49-71.
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: New Perspectives and Past Approaches*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 167-187.
- HAUG 2016 = H. HAUG, *Annales Ianuenses. Orte und Medien des historischen Gedächtnisses in mittelalterlichen Genua*, Göttingen 2016.
- HOWELL 1986 = M.C. HOWELL, *Women, Production and Patriarchy in Late Medieval Cities*, Chicago-London 1986.
- HUGHES 1975 = D.O. HUGHES, *Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa*, in « Past and Present », 66/1 (1975), pp. 3-28.
- HUGHES 1976 = D.O. HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in *Famiglia e comunità*, a cura di G. DELILLE - E. GRENDI - G. LEVI, in « Quaderni storici », 10/3 (1976), pp. 929-952.
- HUGHES 1977 = D.O. HUGHES, *Kinsmen and Neighbors in Medieval Genoa*, in *The Medieval City*, a cura di D. HERLIHY - H.A. MISKIMIN - A.L. UDOVITCH, New Haven-London 1977, pp. 95-111.
- HUGHES 2004 = D.O. HUGHES, *Domestic Ideals and Social Behavior: Evidence from Medieval Genoa*, in *Medieval Families. Perspectives on Marriage, Households and Children*, a cura di C. NEEL, Toronto 2004, pp. 125-156.
- JEHEL 1975 = G. JEHEL, *Le rôle des femmes et du milieu familial à Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII^e siècle*, in « Revue d'histoire économique et sociale », 53/2 (1975), pp. 193-215.
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Materials For a Gilded Cage: Nondotal Assets in Florence, 1300-1500*, in J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015, pp. 74-93 (rielaborazione dell'articolo pubblicato in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D.I. KERTZER - R.P. SALLER, New Haven 1991, pp. 184-207).
- LANARO - VARANINI 2008 = P. LANARO - G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*. Atti della Quarantesima settimana di studi dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini, 6-10 aprile 2008, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2009, pp. 81-102.

- Lanfranco* 1951 = *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri del sec. XII e del XIII, VI).
- LAURENT-BONNE 2012 = L. LAURENT-BONNE, *Why prohibit donations between husband and wife in medieval Europe?*, in « Frontiers of law in China », 7/4 (2012), pp. 644-655.
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II).
- LOPEZ 1933 = R. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento: Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano 1933 (Biblioteca storica Principato, XVII).
- LUMIA OSTINELLI 2003 = G. LUMIA OSTINELLI, "Ut cippus domus magis conservetur". *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXI (2003), 595, pp. 3-51.
- NICCOLAI 1939 = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939.
- Novi e valle Scrivia* 1910 = A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e valle Scrivia*, II (1231-1260), Pinerolo 1910 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LII).
- Pergamene medievali* 1982-1983 = *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in « Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XVI-XVII (1982-1983).
- PETTI BALBI 1995 = G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Napoli 1995.
- PETTI BALBI 2010 = G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2010.
- Pietro di Battifoglio* 1986 = G. PISTARINO, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro di Battifoglio (1288-1289)*, Genova 1986 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 47).
- I più antichi statuti di Savona* 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « ASLi », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.
- PUNCUH - CALLERI 2006 = D. PUNCUH - M. CALLERI, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *All'ombra della lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« ASLi », n.s., XLI), 2, pp. 785-822 (ed. or. 2002).
- Registro della Curia arcivescovile* 1862-1864 = *Il Registro della Curia arcivescovile di Genova* pubblicato e illustrato dal socio Luigi Tommaso Belgrano, « ASLi », II/II (1862-1864).
- REYERSON 2016 = K.L. REYERSON, *Women's Networks in Medieval France. Gender and Community in Montpellier, 1300-1350*, London 2016.
- Salmones* 1906 = *Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, con prefazione di A. FERRETTO, Genova 1906 (« ASLi », XXXVI).
- San Siro* 1 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 1, (952-1224), a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, V).
- San Siro* 2 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 2, (1225-1253), a cura di S. MACCHIAVELLO - M. TRAINO, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VI).

- San Siro 3* 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova, 3, (1254-1278)*, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VII).
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Sant'Andrea della Porta* 2002 = *Le carte del monastero di Sant'Andrea della Porta di Genova (1109-1370)*, a cura di C. SOAVE, Genova 2002 (Fonti per la Storia della Liguria, XVIII).
- Santo Stefano 1* 2009 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, 1, (965-1200)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIII).
- Santo Stefano 2* 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, 2, (1200-1201-1257)*, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIV).
- SMAIL 1997 = D.L. SMAIL, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in « *Annales. Histoire, Sciences Sociales* », 52/2 (1997), pp. 343-368.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti di Albenga* 1995 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- Statuti di Varazze* 2001 = *Gli Statuti di Varazze*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 2001 (Fonti per la Storia della Liguria, XVI).
- Statuto del Comune di Bologna* 2008 = *Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Roma 2008 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale).
- Statuto della città di Rieti* 2008 = *Lo statuto della città di Rieti dal secolo XIV al secolo XVI*, a cura di M. CAPRIOLI, Roma 2008 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale).
- Stefano di Corrado* 2007 = *Il cartolare del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1300)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XII).
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998.
- TAVIANI 2018 = C. TAVIANI, *Companies, credit and commerce*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 427-447.
- Val Polcevera* 1932 = G. CIPOLLINA, *Regesti di Val Polcevera*, Parte prima, Genova 1932.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Le cause matrimoniali tra devianza e qualificazione giuridica: note sulle forme della coniugalità*, in *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di D. ADORNI - E. BELLIGNI, Milano 2018, pp. 105-123.
- Veuves* 1993 = *Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge*, a cura di M. PARISSÉ, Paris 1993.
- VITALE 1949 = V. VITALE, *La vita economica del Castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, Milano 1949, pp. 129-151.
- Voghera e Genova* 1908 = G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova*, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XLVIII).
- Widowhood* 1999 = *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di S. CAVALLO - L. WARNER, London 1999.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Le extradoti sono i beni, di variegata tipologia, che dovrebbero costituire una competenza esclusiva delle donne coniugate. Questo istituto, poco normato e rilevabile assai prima – già nella seconda metà del XII secolo – che in altri contesti territoriali, è constatabile praticamente in tutti i ceti sociali e nell'intero ambito ligure. L'articolo prende in esame il problema della riconoscibilità di questi beni, la loro costituzione, la loro gestione, che si presta a impieghi molto differenziati ai fini delle dinamiche familiari e della mobilità sociale. Si conclude sulla loro traiettoria, specie nel tardo secolo XIII, che li assimila in parte ai *paraphernalia* di matrice romana, e in parte alla dote, facendoli così tendenzialmente ricadere così sotto il controllo del marito.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Albenga, Savona, Liguria, extradoti, *cartularia* notarili, patrimonio, famiglia, mogli, vedove.

Non-dotal assets can be defined as those different kinds of goods which should be managed directly by married women. The extradots, an institution which was relatively unregulated and attested already in the second half of the twelfth century – much earlier than in other contexts –, can be found in practically all social classes and in the entire Ligurian area. The article examines the problem of recognizing these assets, their constitution, and management, and were often used for the purposes of family dynamics and social mobility. It concludes by discussing the transformation of the extradots, especially in the late thirteenth century, when these kinds of goods began to be assimilated partly to the Roman *paraphernalia*, and partly to the dowry, and thus started to fall under the husband's control.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Albenga, Savona, Liguria, non-dotal goods, notarial registers, patrimony, family, wives, widows.


VI. *Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII*

Denise Bezzina

1. *Gestione e iniziativa femminile: una nota introduttiva*

Dagli altri contributi raccolti in questo volume si ricava con facilità come non sia affatto scontato che una donna con la disponibilità di un patrimonio, talora ingente, possa gestirlo in totale autonomia. Si può accantonare l'amministrazione della dote, la quale nel corso del matrimonio rimane di competenza del marito, ma spesso anche dei beni non dotali che, tendenzialmente assimilati alla prima, già nel Duecento cominciano a passare sotto la tutela del coniuge, spesso conferiti dalla moglie stessa¹. Se è chiaro che si realizza una contrazione delle possibilità femminili di agire in modo indipendente, sia la prassi sia la normativa – man mano riformulata e adeguata all'irrigidimento in senso agnazio delle strutture parentali – lasciano tuttavia delle breccie che permettono a talune donne di operare con una minima libertà.

Questa costante tensione tra autonomia e controllo è già emersa dall'analisi sulle extradoti condotta da Paola Guglielmotti: appare evidente come entro certi limiti molte donne riescano comunque ad accumulare, gestire e accrescere un patrimonio personale oltre le loro doti, o, nel caso delle vedove in particolare, a stabilire quale quota dei loro averi vada corrisposta al (nuovo) marito in forma di dote (e quanto, per converso, trattenuta nella propria di-

This article is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 839001. GenALMA – Kinship, Alliance and Urban Space: The Genoese 'Alberghi' in the Late Middle Ages (c. 1150 - c. 1450). The project is being carried out at the CNRS – Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université), as host institution. The information and views set out in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official opinion of the Research Executive Agency (REA). The REA or any person acting on its behalf are not responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

¹ Si rinvia all'analisi di Paola Guglielmotti nel Capitolo V in questo volume e a BEZZINA 2018a.

sponibilità). Naturalmente una simile possibilità è determinata da un complesso intreccio di fattori: la disponibilità economica della famiglia di origine e soprattutto la volontà di concedere un fondo aggiuntivo rispetto alla dote, l'assenza di pressioni da parte della gruppo parentale che accoglie la sposa, il consenso del coniuge a lasciare uno spazio di azione alla moglie, l'intraprendenza e le capacità gestionali delle singole donne e, non da ultimo, le specifiche contingenze che possono influire sulla buona riuscita di un investimento.

Lo scopo delle pagine che seguono è sviluppare quanto accertato nei capitoli precedenti e mostrare le modalità attraverso cui le donne possono gestire i beni di loro proprietà, talvolta con lo scopo di potenziare il capitale, anche tramite operazioni che implicano un rischio. Nel farlo non adotterò – con intenzione – un approccio statistico. Il mio obiettivo non è né di quantificare la ricchezza delle donne né tanto meno di misurare con precisione la loro capacità di agire: benché la documentazione sia più che copiosa, la frammentarietà delle fonti non permette di perseguire simili criteri. Piuttosto, l'intento è qui di mostrare la varietà della casistica e delle condizioni femminili, l'ampio recinto in cui le donne riescono a muoversi. Questo implica che occorre prestare attenzione a quei soggetti provenienti dai ceti più umili – i quali, come vedremo, partecipano attivamente alla vita economica cittadina – senza però cadere in una rigida contrapposizione delle donne dei ceti più bassi alle aristocratiche: il modello binario è contraddetto proprio dall'ampio ventaglio di possibilità e di esiti che le fonti squadernano.

2. *Un limite all'autonomia? I propinqui et vicini nei contratti femminili*

Perché ci si possa accostare meglio al contesto in cui beni e patrimonio femminili risultano amministrabili, cioè alle opzioni di fatto e alla capacità gestionale talora brillante di alcune donne, illustrerò in primo luogo non le opportunità, bensì piuttosto i freni, soprattutto nel contesto genovese. Tuttavia, a fronte delle restrizioni analizzate nei capitoli precedenti occorre notare che a Genova, come nel resto della Liguria, per l'arghissima parte del periodo qui preso in considerazione, il consenso del marito non è essenziale affinché un negozio stipulato da una donna sia ritenuto valido. In ottemperanza allo *ius commune*, anche in seguito all'abolizione della *tercia*, marito e moglie devono necessariamente comparire insieme nei contratti che riguardano beni immobili: si tratta però dell'unica condizione che impone la legge e il divieto sussiste per entrambi i coniugi.

All'interno di questo quadro di relativa libertà di azione, almeno dal punto di vista teorico, un limite all'agire femminile è costituito dall'obbligo per le donne di stipulare un contratto in presenza di due *consiliatores*, una prassi osservabile nella documentazione già a partire dalla metà del secolo XII. Il primo riferimento è infatti reperibile in un prestito datato 1155: Adalasia, figlia della defunta Dolce *de Predi*, riceve una discreta somma di denaro da Oberto Cancelliere con l'obbligo di restituirla dopo un anno. Alla stipula dell'atto presenziano Baldone *de Comtissa* e Lanfranco, nipote del creditore, che la donna dichiara essere suoi *propinqui*². Non è possibile mettere in stretta relazione la necessità dell'assenso dei *consiliatores* all'abolizione della *tercia* del 1143; in ogni caso si tratta di una modalità di controllo imposta in altre forme anche in altri contesti e già presente nel diritto longobardo³. Infatti, benché i *consiliatores* siano una 'novità' e una peculiarità genovesi, sono riscontrabili delle analogie⁴ nei *mundualdi* pugliesi – studiati da Patrizia Mainoni – il cui consenso è obbligatorio nei contratti stipulati da tutte coloro che si professano di diritto longobardo (a prescindere dello *status* maritale) nella Puglia dei secoli XII-XIII⁵; tale presenza si avverte a Firenze e a

² *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 24 del 1155 luglio, pp. 12-13 (si tratta di 28 lire e due soldi e mezzo).

³ Su questo aspetto si veda CORTESE 1955-1956 e, per quanto riguarda l'abolizione della *tercia*, BELLOMO 1961, pp. 6-7; su Genova BRACCIA 2000-2001, pp. 81-85.

⁴ Anche se Antonio Pertile nel suo classico studio sui *mundualdi* afferma che a Genova e in altre città dove c'è adesione al diritto romano la figura del *mundualdo* non esiste: PERTILE 1966, p. 237.

⁵ È bene rimarcare, però, come in Puglia la situazione sia ben diversa da quella genovese. Ancora nel basso medioevo, infatti, le mogli potevano rivendicare non pochi diritti nei confronti degli eredi del marito: oltre alla dote corrisposta dalla famiglia di origine e al donativo dello sposo (*morginap* e *meffio*), le donne avevano diritto anche alla *quarta* sui beni del coniuge. Questo insieme di diritti che fanno convergere forti interessi economici sulle donne maritate spiega la continuità del ricorso ai *mundualdi* in quest'area: MAINONI 2010, p. 219. Fuori dal contesto italiano si avvertono limitazioni all'agire femminile in certe aree dell'Europa settentrionale dove in genere le donne sono poste sotto tutela maschile con qualche variazione. Per esempio nell'Inghilterra tardomedievale vale il principio di *couverture*, secondo il quale una nubile è in grado di agire autonomamente, mentre i beni di una sposata sono posti sotto il controllo del marito. Per quanto riguarda le rimanenti aree dell'Europa nord-occidentale Cordelia Beattie e Matthew Frank Stevens pongono la questione in modo molto netto: «Here all women, married or single, were under legal guardianship», BEATTIE - STEVENS 2013, p. 3.

Roma nel basso medioevo⁶, ma non, per esempio, a Milano⁷, a Pavia⁸ e a Pisa⁹. Ma fino a che punto la necessità di ottenere l'autorizzazione maschile pone davvero un vincolo all'agire delle donne?

Si può selezionare al proposito una situazione abbastanza eloquente: nel 1250 Sofia moglie di Giacomo Ottone Usodimare, di solida famiglia aristocratica, loca a nome del marito due mulini ubicati *in fossato Cimignani* e un altro di sua esclusiva proprietà, con tutta la terra circostante, per 12 anni a Baldo Reverso *molinarius* e Oberto figlio di Zucco. L'accordo prevede che l'affitto sia versato in natura: i due si impegnano a corrisponderle una mina di grano e si badi che il grano deve essere consegnato proprio alla donna. Sofia dal canto suo fa un'ulteriore concessione ai mugnai: presta loro 3 lire che dovranno usare per comprare del bestiame, restituendogliele alla fine dell'anno. Assistono Sofia i *consiliatores* Guglielmo *de Fabrica* e Nicoloso *de Ponte*, dichiarati suoi *propinqui et vicini*¹⁰. La donna figura come previsto insieme ai due *consiliatores*, ma il marito è assente e i due accompagnatori non sono né parenti né appartenenti al suo ceto sociale. Sarà inoltre Sofia a ricevere il canone per i beni concessi ed è sempre lei che accorda il prestito ai due affittuari. La presenza dei *consiliatores* è allora un modo per esercitare un effettivo controllo sulla contraente o è più verosimile che i due *propinqui et vicini* siano menzionati *pro forma*?

Il loro ruolo è da ritenersi di comodo, come suggerito di recente da Paola Guglielmotti, in tutti quei casi in cui gli stessi individui, probabil-

⁶ A Firenze l'obbligo della presenza dei *mundualdi* si riscontra almeno a partire dagli anni Venti del Trecento. Negli statuti del 1325, infatti, una norma specifica sancisce *quod aliqua mulier non possit se obligare sine consensu mundualdi vel viri, si virum habet: Statuti della repubblica fiorentina* 1999, libro II, rubrica LXXX, p. 130. Sempre per quanto riguarda la città toscana, il ricorso a questi 'garanti' è confermato dal giurista Angelo degli Ubaldi, il quale nella seconda metà del secolo XIV afferma che in quasi tutta l'Italia era consuetudine che le donne potessero stipulare contratti solo con il consenso di un *mundualdo*. Sui *mundualdi* a Firenze si rinvia a KUEHN 1991, p. 212 e sgg. A Roma tale imposizione è normata solo alla fine del secolo XV: FECCI 2004, p. 25, utile anche perché fornisce un quadro molto esaustivo dei vari tipi di autorizzazione maritale necessari fino al Novecento inoltrato.

⁷ KUEHN 2015, p. 420.

⁸ BERTONI 2012, p. 54.

⁹ In realtà la necessità di tale presenza fu soppressa alla fine del secolo XII: STORTI STORCHI 1998, p. 72.

¹⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 21.1, not. Bartolomeo *Fornarii*, cc. 174v-175r, 1250 febbraio 18.

mente persone che gravitano attorno al notaio, compaiono in veste di *consiliatores* in più contratti stipulati (generalmente per importi minimi) da donne diverse¹¹. Per converso, in particolare quando si tratta di donne aristocratiche che gestiscono o rivendicano beni di particolare valore (come per esempio immobili cittadini o somme molto alte), sono spesso i parenti ad accompagnare la donna rivestendo il ruolo di *consiliatores*, segno della volontà della famiglia di origine (o di quella che accoglie) di esercitare una maggiore vigilanza (e forse una protezione). Mi limito a una situazione illuminante: quando nel 1271 Aldisia figlia del fu Baldovino Guercio costituisce suoi procuratori Nicolino Guercio *iudex* e Nicola Draco *notarius* per recuperare 200 lire, legatele nel testamento paterno, dal priore degli eremitani e dal fratello Guglielmo, entrato in quell'ordine religioso, a presentarsi come suoi *consiliatores* sono Fulchino Guercio, suo parente, e Montanino Squarciafico, membro di una famiglia aristocratica. Chiaramente la scelta di procuratori e consiglieri non è casuale: quella appena descritta è una delicata questione di famiglia relativa a una cifra non indifferente che con ogni probabilità è da destinarsi alla dote di Aldisia, poiché la giovane non dichiara di avere marito¹².

Si tratta comunque di una prassi che almeno fino agli inizi del secolo XIII si può osservare solamente a Genova o almeno non paiono necessari dei *consiliatores* nei contratti stipulati da donne a Savona sulla fine del secolo XII¹³. La situazione pare livellarsi in entrambe le Riviere nei primi decenni del Duecento: i *propinqui et vicini* sono menzionati negli atti in cui sono protagoniste donne rogati nella stessa Savona dai notai Giovanni (1213-1214)¹⁴ e Gugliel-

¹¹ GUGLIELMOTTI 2020, pp. 179-180. Riporto solo un caso: il notaio Bartolomeo *Fornarii*, di cui è pervenuta una cospicua documentazione, roga prevalentemente di fronte alla casa dei canonici di San Lorenzo, tenuta in affitto per un certo tempo da Aimerio *speciarus*. Costui compare ripetutamente negli atti sia in veste di testimone, sia come *consiliator* di donne oppure minori. Mi limito a pochi esempi: ASGe, *Notai Antichi*, 26.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 17r, 1248 febbraio 11 (di Barisia vedova di Burone *de Gaço de Auguxio*); c. 60r, 1248 aprile 13 (di Peroneta moglie di Germano *pelliparius*); c. 61v, 1248 aprile 15 (di Altilia vedova di Guglielmo di Cornigliano); ASGe, *Notai Antichi*, 21.1, not. Bartolomeo *Fornarii*, 179r-v, 1250 febbraio 11 (di Adalasia figlia di Guglielmo Bianco *de Favali*); ASGe, *Notai Antichi*, 27, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 143r, 1251 aprile (di Simona figlia di Michele di Bonafede).

¹² ASGe, *Notai Ignoti*, 18.162, not. Simone *Vatacii*, c. n.n., 1272 marzo 1.

¹³ Risultano assenti nei contratti rogati nel 1178 e nel 1188: Arnaldo *Cumano* 1978.

¹⁴ *Giovanni* 2013.

mo (1214-1215)¹⁵, a Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio tra il 1256 e il 1264¹⁶, a Portovenere dal notaio Giovanni di Giona tra i tardi anni Cinquanta e gli anni Settanta del secolo XIII¹⁷ e anche a Lavagna dal notaio Stefano di Corrado ancora negli anni Settanta e negli ultimi anni del Duecento¹⁸.

L'obbligo di stipulare contratti in presenza di due *propinqui et vicini* viene poi normato (o ribadito) nei più antichi statuti genovesi pervenuti: equiparando le donne ai minori¹⁹, la rubrica *De vendicione minoris et contractus valeat* – databile al 1288 – stabilisce che al compimento dei 15 anni una donna possa stipulare un contratto solo in presenza di due *consiliatores* e, qualora sia già maritata, è richiesto il consenso del marito. La norma specifica anche che una volta raggiunti i 25 anni una moglie per farlo, oltre a dover dichiarare di agire con il *consilium* dei suoi *vicini et propinqui*, è obbligata a ottenere il parere favorevole del coniuge qualora la transazione implichi il passaggio di una somma superiore a 10 lire²⁰. Si tratta in questo caso di una norma decisamente più vincolante della mera presenza dei *consiliatores* perché tocca in modo concreto la possibilità per le coniugate di gestire in autonomia i propri patrimoni personali. La stessa normativa è parzialmente ripresa nei coevi statuti di Albenga (1288). Anche nella piccola città del Ponente ligure si impone per legge quello che era già consueto nella prassi: una donna può contrarre accordi scritti solo con l'ausilio di due *propinqui* del marito (oppure, qualora non fossero reperibili, due conoscenti della stessa)²¹. Non viene però introdotta nel capitolo la norma che fissa un tetto all'importo dei contratti che può stipulare in autonomia, lasciando quindi uno spiraglio all'iniziativa femminile. Si tratta di un

¹⁵ Guglielmo 2009.

¹⁶ Giovanni di Amandolesio 1985, 1993.

¹⁷ Giovanni di Giona 1955.

¹⁸ Stefano di Corrado 2007, 2012.

¹⁹ Anche i minori maschi non ancora emancipati possono stipulare contratti solo in presenza di due *propinqui et vicini*: *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 109, *De vendicione minoris et contractus valeat*, pp. 115-117.

²⁰ *Ibidem*. Si rinvia alla trattazione dei beni extradotali di Paola Guglielmotti nel Capitolo V di questo stesso volume e a BEZZINA 2018a, p. 427.

²¹ *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 61, *Ut vendicio et contractus minoris valeat*, pp. 272-274. Anche in questo caso la rubrica regola i contratti stretti da minori: a partire dai 17 anni un giovane (15 anni per le ragazze) può stipulare un contratto ma solo con il consenso del padre (o un parente maschio) e di due *propinqui*. Per la discussione sui beni non dotali nella normativa si rinvia al Capitolo V, paragrafo 7.1, di questo volume.

quadro normativo che si stabilizza in modo veloce assorbendo pienamente quanto era da qualche tempo già evidente, soprattutto a Genova, a livello della prassi. Tuttavia, nonostante questo vincolo, come vedremo, non sempre le donne agiscono con l'ausilio dei loro *vicini et propinqui*, mantenendo indipendenza decisionale fino agli ultimi decenni del Duecento.

3. *Le risorse materiali delle donne: disponibilità di torri, diritti e patrimoni*

Perché ci si possa accostare meglio al variegatissimo contesto patrimoniale femminile e intendere quali siano le risorse di cui materialmente dispongono le donne, specie quelle collocabili sui gradini medio-alti della scala sociale, dobbiamo adesso spostare la nostra attenzione sull'effettiva capacità delle donne di mobilitare le loro ricchezze. È indubbio che oltre a risorse tangibili, le donne, specialmente quelle dell'aristocrazia, ereditano, custodiscono e trasmettono anche un patrimonio immateriale che difficilmente risulta sondabile nelle fonti qui in esame. Proprio per il loro valore altamente simbolico, è allora utile prendere in considerazione le opportunità di gestione legate alle tipologie di beni che verranno adesso presi in considerazione – torri, diritti di origine pubblica e patrimoni – che raramente nei secoli bassomedievali sono lasciati in gestione alla componente femminile della famiglia. Si tratta di possibilità che sembrano chiudersi soprattutto nella maggior città ligure, in vigorosa espansione economica e dalla turbolenta vita politica.

La nuova normativa del 1143 dovrebbe tenere lontano dal nucleo del patrimonio, e dalle sue parti più pregiate, le vedove e in generale le donne di famiglia. Restano però dei varchi aperti. Di solito in ragione di un'eredità attribuita in assenza di disposizioni testamentarie scritte o del regime di condivisione dei beni coniugali, si può constatare per loro una potenzialità di accesso possessorio o una disponibilità di fatto – non necessariamente breve nel tempo – di torri, cioè di fortificazioni di grande significato militare e simbolico nelle dinamiche familiari e cittadine dell'epoca. Tali situazioni non paiono essere state rare, ma le autorità comunali non provvedono a prevenirle radicalmente. Nemmeno gli statuti genovesi tardo duecenteschi regolano infatti questi aspetti, al contrario di quanto avviene, per esempio, nel caso di Siena: qui nella raccolta statutaria del 1262 si introduce la proibizione per le donne di ereditare edifici tanto cruciali nelle relazioni interne ed esterne alla famiglia²².

²² *Statuti della colonia genovese* 1871. Una norma che privilegia il passaggio di beni immobili ai parenti maschi fino al quarto grado (in caso di vendite e locazioni) sarà poi intro-

Tre casi genovesi sono relativi al 1191. In marzo Giovanni Avvocato riceve la più consistente dote della moglie Adalasia, figlia del fu Opizzo Leccavela, dal valore stimato (o convenuto) in 1.000 lire, di cui una parte è rappresentata da una casa. L'antefatto che Giovanni costituisce, cioè 100 lire, il massimo possibile, fa riferimento a quanto egli dispone anche *in domibus quas videor habere in ora Sancti Laurentii et in turribus*, lasciando così aperta l'eventualità di una rivendicazione di queste ultime²³. Lo stesso mese, per riavere la dote di 150 lire della defunta Anna, moglie del fu Gerardo Scoto, gli eredi, cioè i figli Ugo e Adalasia, vendono a Baldovino e Ogerio Scoto una *domus et turris*, facendo però solo Ugo Scoto dichiarazione di essere soddisfatto delle 75 lire ricevute²⁴. Nell'ultimo caso, datato settembre 1191, la situazione è molto chiara: nel proprio lungo testamento Iterio Longo lascia in usufrutto alla madre Sibilia, tra altri beni, il *locum de Maguzono cum turri et cum omnibus pertinentiis loci*, forse periurbano²⁵. Altri due buoni esempi datano 1203. Il primo, in giugno, intende eliminare ogni possibile – e temuta – rivendicazione di eredità: Giacomo, figlio di Angeloto *de Bellamuto*, rinuncia a favore di Oberto *de Grimaldo* di ogni diritto che competeva alla defunta madre sulla *domus et turris* venduta dal proprio padre a

dotta negli statuti del 1375 (BEZZINA 2018b, p. 124); per quanto riguarda Siena la rubrica in questione stabilisce che nessuna torre, casa-torre o palazzo può essere trasmesso in eredità o in dote a una donna (LUMIA OSTINELLI 2003, p. 15; *Costituto del Comune di Siena* 1897, Dist. II, Rubrica XXXVIII, *De muliere dotanda, quando non potest succedere in turri vel palatio per constitutum*, p. 216). A Genova l'assenza di una specifica disposizione che inibisca il possesso o la proprietà di torri alle donne è forse da mettere in relazione con i brevi dei consoli e della Compagna degli anni '40-'60 del secolo XII che prevedono come i proprietari di queste fortificazioni siano tenuti, se richiesto, a metterle a disposizione dell'autorità comunale. Questa normativa impedisce probabilmente lo sviluppo di società di torre, istituzioni tipicamente solo maschili: rimando per brevità a GUGLIELMOTTI 2017, p. 23 e sgg. e FAINI 2014. Una panoramica delle torri genovesi nei secoli XII-XIII è stata riproposta di recente da CAGNANA - MUSSARDO 2012. A parte le torri, non esistendo divieti formali sul passaggio di immobili alle donne è probabile che la percentuale di proprietarie non sia stata poi così bassa, da momento che alcune doti sono corrisposte (o restituite) con tali beni. Si può attuare un confronto con un caso più tardo, la Marsiglia trecentesca. Qui, nonostante sussista il principio di *exclusio propter dotem*, si nota che molte ragazze ricevono non solo numerario in dote e, quando si tratta di beni immobili, il passaggio avviene di madre in figlia: SMAIL 1997, pp. 356-359.

²³ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 253, pp. 102-103. Il caso è discusso ampiamente anche nel Capitolo XI, al paragrafo 1, in questo volume.

²⁴ *Ibidem*, doc. 692, pp. 273-274 (il dettato del testo non è chiarissimo).

²⁵ *Ibidem*, doc. 1068, p. 420.

Oberto²⁶. In agosto, invece, Rainaldo Sardena, figlio di Guglielmo Sardena *de Mari*, promette a Ido Sardena di non vendere per i successivi sette anni *domum meam de mari et turrem que mihi et uxori mee laudate sunt pro rationibus suis*²⁷.

Pochi anni dopo, nel 1210, Corrado *Buca de asino* promette a Giovanna e Tantobella, figlie del fu Angelerio *Buca de asino*, di non reclamare alcun diritto sull'eredità del defunto Pasquale *Buca de asino*, loro fratello, dismettendo la precedente pretesa comprendente la metà di una casa e *dimidiam cuiusdam turre*, entrambe detenute in origine in maniera indivisa²⁸. Si tratta in questo caso dell'esito di una vertenza che si risolve a favore delle due sorelle. Nell'inventario patrimoniale, indiscutibilmente ricco, del defunto Guglielmo Porcello, fatto stendere anch'esso nel 1210, è compresa anche la *domus et turris quam ipse habitabat*: l'intera casa e un terzo della torre era stata stimata per Simona, madre di Guglielmo, 250 lire di dote e 130 lire *de extradotibus*, mentre l'antefatto, assommante al valore massimo di 100 lire, era stato posto nelle restanti parti della torre, come già era stato deliberato in una *laus facta per manus Octoboni notarii* e dunque in seguito a una lite²⁹.

È evidente da questi casi, con date così ravvicinate, come nonostante la normativa in vigore privilegi la linea maschile nella trasmissione patrimoniale, le donne a inizio Duecento accedono con discreta frequenza a porzioni chiave del patrimonio familiare, ad esempio le torri. La breve rassegna non ha pretese di completezza, ma nei carotaggi documentari effettuati non ho reperito buone testimonianze successive, tanto da non escludere un irrigidimento di fatto rispetto a tale disponibilità. Si può tuttavia rinviare a quanto emerge da una vicenda riferita in altro contributo di questo volume. Nel 1297 Giacomina, figlia di Bucucio *de Mari* e soprattutto moglie di Bonifacio *de Nigro*, bannito da Genova, rivendica la dote del valore di ben 1.000 lire. Alla richiesta fa seguito un provvedimento del podestà che le concede la disponibilità piena – *iure proprietatis et titulo dacionis in solutum* – di una torre

²⁶ Lanfranco 1951, doc. 370, p. 169.

²⁷ *Ibidem*, doc. 448, p. 201. I contorni di quest'atto si comprendono meglio se lo si pone in relazione con un altro della stessa data in cui il medesimo Rainaldo Sardena prende in *mutuum gratis* da Ido la cifra di 15 lire, con impegno di restituzione entro un anno: *ibidem*, doc. 447, p. 200.

²⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 5, not. Raimondo Medico, c. 11r, 1210 giugno 16.

²⁹ *Ibidem*, cc. 1r-v, 12r, 41r-v, 1210 giugno 22 - settembre 9; BEZZINA 2018a, p. 432.

e di una casa contigua, situate in una contrada strategica sotto il profilo politico come quella centralissima di San Lorenzo³⁰.

Nell'altra città per cui si dispone di documentazione adeguata solo per il tardo secolo XII, cioè Savona, si bada in vario modo e forse con maggior concretezza che la proprietà delle torri pervenga se possibile solo a uomini di famiglia, egualmente senza riferimento dichiarato a una norma. Nel suo testamento del 1180 Filippo *de Villano* dispone tra l'altro che, qualora morisse durante la gravidanza della moglie e questa partorisce un maschio, l'eredità abbia, *ante partem, turrem meam* e tutto quanto le è connesso; nel caso di nascita di una femmina i beni vanno invece spartiti *pariter* con le altre sorelle e secondo la legge³¹. Nel 1182 Oliverio Bagimo, che agisce a nome di Benincasa, figlia del fu Natarello, dà assicurazione che saranno seguite le intenzioni di Deidona (forse la seconda moglie di Natarello?), usufruttuaria della torre e della casa del padre di Benincasa, qualora venisse venduta. L'impegno prevede la cessione solamente a coloro che partecipano a un consorzio tutto maschile³². Lo stesso anno Richelda *de Barcaria*, proprietaria di una casa con torre, fa una scelta in linea con il *favor agnationis* quando detta il testamento: indica che ai *fili mei masculi* sia destinata *domum meam cum turre*, alla figlia Maria una vigna, mentre tutti gli altri beni *dimitto filiis meis omnibus pariter*³³. Stando al non limpidissimo dettato di un documento del novembre 1213, in seno alla famiglia dall'eloquente cognome *de Castello* pare essere stata posta attenzione al fatto che la disponibilità di fortificazioni urbane si mantenga solo per la componente maschile. Aiolfo, figlio del fu Gandolfo di Amedeo *de Castello*, vende per la modica cifra di 10 lire alla cognata Alda, la quale però agisce a nome del marito Galvano, la metà *pro indiviso* di una vigna in comune con la sorella (non nominata) e invece interamente quello che ha – qui si direbbe in integra e piena proprietà, ma in una frazione minima – *in castro Saone*, vale a dire la sua parte delle torri e delle case³⁴.

³⁰ Il caso è trattato più ampiamente da Paola Guglielmotti nel Capitolo IV.

³¹ Arnaldo Cumano 1978, doc. 538, pp. 275-276. Già in precedenza, nel 1178, parte della dote di Richelda *quondam Barcarie* consegnata al marito Anselmo Curlaspedo è costituita non da una frazione di torre bensì dal prezzo spuntato per la vendita della sua parte *turris perforate* (25 lire): *ibidem*, doc. 18, p. 11.

³² *Ibidem*, docc. 1046 e 1047, pp. 530-531.

³³ *Ibidem*, doc. 1070, p. 540.

³⁴ Giovanni 2013, doc. 430, p. 329. Non mi pare sussistano dubbi a proposito di una cessione di poco precedente, in cui Tommaso *de Viva, una cum... uxore Benenca*, vende a Rubaldo

Al di là delle torri, è egualmente utile prendere in considerazione altri diritti e proprietà che le donne possono ancora gestire, ereditare (spesso per ragioni fortuite) o rivendicare ed eventuali freni che possono circoscrivere la loro autonomia. Qualche selezionato esempio contribuisce a mettere in evidenza quanto il quadro sia in realtà variegato a livello della prassi. Un primo caso, eccezionalmente osservabile grazie a una serie di documenti concatenati datati tra il 1222 e il 1225, mostra alcune donne coinvolte prima nella riscossione di diritti di qualità pubblica, ormai pienamente patrimonializzati, e poi nella loro cessione. Le genovesi Sibilla e Adalasia, giovani figlie e forse eredi del fu Rolando Picio, dapprima donano alla madre Mabilia il provvisorio diritto di percepire una piccola quota di quanto riscuotono del pedaggio di Voltaggio, nel versante settentrionale dell'Appennino ligure. Tale quota sarebbe tornata loro alla morte di Mabilia³⁵. Poi, tra la fine del 1224 e l'inizio del 1225, le due sorelle, vivente ancora la madre, vendono quelle che sembrano tutte le loro quote del pedaggio per 50, 110 e 50 lire, al monastero urbano di Sant'Andrea della Porta³⁶. Solo a fine 1225 il marito di Sibilla ratifica la vendita³⁷. Per quale intreccio di motivi le due sorelle si risolvono all'alienazione dei diritti?

Per sollevare altre ipotesi e nuovi interrogativi si può infine trarre spunto da un grappoletto di documenti del notaio Enrico di Bisagno, datati 1239: di lì a qualche decennio si vedrà la prima attestazione di un albergo, cioè il prototipo delle consociazioni plurifamiliari che avranno in seguito gran successo e alle quali è associato un ulteriore irrigidimento in direzione del privilegio e della gestione maschile del patrimonio, specie nelle maggiori famiglie cittadine³⁸. Si presta a interpretazioni opposte la vendita di beni immobili di entità imprecisata da parte di una vedova, che consente il buon

Scalioso per 85 lire (ancora da saldare) due quinti di una torre e di una casa, perché la citazione della moglie è un obbligo che non implica l'effettiva disponibilità (*ibidem*, docc. 117-118, pp. 93-94).

³⁵ *Salmone* 1906, docc. 447-448, pp. 171-172: Sibilla e Adalasia dichiarano di avere più di 17 anni. La cessione è attuata con il consiglio di Giovanni della Volta e Enrico di Molassana; al figlio di quest'ultimo le due sorelle vendono infatti un'altra piccola quota del pedaggio.

³⁶ *Sant'Andrea della Porta* 2002, Parte I, doc. 19, pp. 26-28; Parte II, doc. 1, pp. 95-96; II, doc. 16, pp. 113-115.

³⁷ *Ibidem*, Parte II, doc. 15, pp. 112-113 (si badi comunque al fatto che il documento di conferma, nel manoscritto in cui è trascritto, precede quello di vendita).

³⁸ Al proposito si rinvia soprattutto a GRENDI 1975.

ricavato di 90 lire. Ursa, moglie del fu Rainaldo *de Rainerio*, vende a Bonsignore *de Rainerio*, cioè un parente del coniuge, una terra con casa posta sul colle di Carignano, allora ancora extramurario³⁹. Da un lato, l'assenza di figli sembra suscitare l'avidità del presunto suocero o forse cognato, dall'altro questi potrebbe rimediare con l'acquisto a eventuali difficoltà economiche della donna. Ben altra situazione è quella di Giacomina e Careta, figlie ancora *minores* del fu Belmusto, il cui zio Rubaldo, nominato curatore dal console di giustizia Rainaldo Montaldi, ha provveduto nel mese di agosto all'inventario dei loro beni. Esse dispongono in comune di una casa ubicata a Genova, *in contrata Belmustorum*, di una parte della terra di Murcento, fuori città, lasciatale dalla *avia* Richelda, che in realtà la aveva in precedenza destinata in eredità al loro defunto fratello Giacomino, di *pecunia* per circa 308 lire, di altre 240 lire e rotti recate da Ceuta (Nordafrica occidentale) a Genova da Pignolo Mallone, il quale aveva commerciato merci di Nicola Belmusto⁴⁰. Con la prematura morte del fratello le due ragazze si ritrovano ereditiere: ma come possono operare rispetto al sostanzioso patrimonio essendo ancora minorenni e potenzialmente esposte alle ambizioni altrui? È difficile credere che abbiano la possibilità di decidere in autonomia come ripartire i beni e se investire tutte le sostanze per le rispettive doti.

Mostra invece con maggiore chiarezza come una ragazza in minore età possa essere molto più suscettibile alle brame dei propri parenti un atto del mese di novembre, sempre del 1239: nel palazzo arcivescovile, il già citato console dei placiti Rainaldo Montaldi sembra legittimare una spoliazione. Caracosa, figlia emancipata di Rubeo di Giovanni Rubeo della Volta, per autorità di Lanfranco del fu Ingo Rubeo, suo curatore, e con il consiglio di due *propinqui* (fra cui un altro della Volta), cede al nonno Giovanni Rubeo tutti i diritti sulla successione della madre Alda e della sorella Adalasia, oltre che sulla dote materna, che ammontano alla non modica cifra di 400 lire. Non figurano nel documento individui provenienti dalla famiglia di origine della genitrice: magari non ne esistono, ma si tratta comunque di un eloquente caso di come la dote possa essere intesa una proprietà di pertinenza della famiglia del marito in maniera pressoché definitiva. Il console di giustizia ha cura di affermare che Caracosa *contravenire non possit occasione*

³⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, c. 202r, 1239 luglio 28.

⁴⁰ *Ibidem*, c. 204v, 1239 agosto 30: a quanto elencato si aggiunge ciò che il curatore aveva trovato presso l'abitazione di Giacomo Pignolo, vale a dire quasi 10 lire.

minoris etatis, una condizione che deve essere stata superata dalla recente emancipazione⁴¹.

Nonostante i limiti e le restrizioni, alcune aristocratiche continuano ad accumulare cospicue sostanze: lo dimostra al di là di ogni dubbio l'inventario dei beni di Bellavia, vedova di Giacomo Fieschi, conte di Lavagna, fatto compilare da Manfredino, figlio ed erede (per un terzo) della donna, il primo marzo del 1300⁴². La lista dei beni chiarisce la notevolissima consistenza del patrimonio della defunta: 10 luoghi della compera del sale, altri luoghi del debito pubblico genovese per 150 lire, ambedue elencati nella colonna di Enrico Pasio, altre 23 lire e mezza investite nell'anno corrente nella stessa compera, un forziere contenente *denarios aurei et turonenses*, una casa con annesso terreno a Chiavari che Bellavia aveva comprato dai frati minori, stimata 600 lire, un altro immobile nella stessa zona del valore di 140 lire e un terreno valutato 82 lire ubicato nella podesteria di Chiavari. Manfredino non manca di aggiungere che il fratello Francesco deve ancora restituire le 100 lire prestategli dalla madre, tra le altre cose, anche per finanziare il suo pellegrinaggio a Roma prima di procedere alla suddivisione dell'eredità (o al limite le 100 lire devono essere decurtate dalla quota spettante a Francesco). Dato che l'inventario è con tutta probabilità incompleto, è facilmente intuibile che i beni elencati non costituiscono la totalità di quanto Bellavia dispone. Nonostante la lacunosità, tuttavia, il documento mostra in quale misura sia composito il patrimonio della vedova: investimenti nel debito pubblico, moneta sonante, proprietà immobiliare e chissà quant'altro (vesti preziose, gioielli, libri, probabilmente). Altri casi analizzati in questo volume illustrano donne entrate a far parte dei conti di Lavagna che esibiscono una simile capacità di accumulo e di gestione⁴³. È lecito tuttavia chiedersi: la scelta di lasciare a loro più spazio di azione è un'anomalia, un'opzione praticata da una singola famiglia, oppure questo caso evidenzia una situazione ancora relativamente comune proprio alla fine del periodo qui in considerazione, malgrado l'indubbia contrazione dei diritti patrimoniali femminili?

⁴¹ *Ibidem*, c. 207v, 1239 novembre 5.

⁴² ASGe, *Notai Antichi*, 46, not. Simone *Vatacii*, cc. 2r-3r, 1300 marzo 1.

⁴³ Si veda il caso di Simona Fieschi (e le sue omonime) nel Capitolo XI di questo volume.

4. *Gestire i propri denari: credito e investimenti commerciali*

La capacità di investimento delle donne nelle iniziative commerciali che caratterizzano l'economia genovese è già stata oggetto di studio. La presenza di numerose donne che sul finire del secolo XII esprimono la loro capacità di azione investendo le proprie sostanze in *accomendaciones* dirette in vari porti del Mediterraneo – mostrando così di poter essere mercantesse al pari degli uomini – ha suscitato l'interesse degli storici ben prima che si formalizzasse l'approccio di genere nell'analisi storica⁴⁴. Georges Jehel, in particolare, oltre a sondare la documentazione edita, ha esteso la ricerca a un campione di documenti inediti fino alla metà del secolo XIII, sottolineando come sia però difficile affermare che abbiano un ruolo decisivo nell'economia genovese (almeno per quanto riguarda il commercio a lungo raggio)⁴⁵. Non mi esime dal soffermarmi ancora una volta sulle donne protagoniste di contratti commerciali neanche il fatto che vi sia ritornato Mark Angelos nel 1994, evidenziando la regolarità della partecipazione femminile tra la fine del secolo XII e gli inizi del Duecento⁴⁶.

Benché l'intervento delle donne nel commercio a lungo raggio sia un aspetto ormai assodato, e benché in percentuale il numero degli investimenti femminili sia di gran lunga inferiore a quello maschile, analizzare alcuni casi anche in questa sede aiuta a definire meglio la capacità di agire, se si osservano in particolare gli importi⁴⁷ dei loro affari in una prospettiva di lungo periodo. A questo proposito occorre constatare che gli investimenti delle donne, specie se compiuti da appartenenti ai ceti alti, sono in genere di entità nettamente inferiore a quella degli uomini. Così ancora nel 1191 Wilia figlia di Anfelice *de Porcis* investe 17 lire (di cui 5 appartengono a Sibilla moglie di Guglielmo *Fornari*) per commerci in Sardegna⁴⁸. Certamente non

⁴⁴ Nello specifico si rinvia a PISTARINO 1978 e JEHEL 1975. Più recentemente ha ripreso il tema VAN DOSSELAERE 2009, p. 82 e sgg. Per un confronto si rinvia al saggio sulle attività delle donne a Montpellier nel medioevo di REYERSON 1986.

⁴⁵ JEHEL 1975, p. 196.

⁴⁶ ANGELOS 1994.

⁴⁷ È, in questo senso, utile rimarcare che per il periodo qui in oggetto è molto difficile determinare se gli importi registrati nei contratti corrispondono a un effettivo trasferimento (e possibilità di impiego) di moneta, in ragione della limitata disponibilità di metalli e dei connessi problemi di una circolazione monetaria che stentava ad aumentare. Per gli sviluppi si rimanda alla sintesi fornita da CIPOLLA 1993, p. 165 e sgg.

⁴⁸ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 748 del 1191 giugno 18, pp. 297-298.

mancano casi di donne che possono permettersi di rischiare somme molto più importanti in singole operazioni commerciali. Lo si constata per Oria moglie di Lanfranco della Volta, di potente famiglia consolare⁴⁹, che agendo da sola, in assenza del marito e senza consiglieri, qualche decennio più tardi (1214) impegna in un'*accomendacio* con Guglielmo *de Orto* la somma di 150 lire in tessuti di Ypres e tele di Roye da negoziare Oltremare⁵⁰. È significativo che a sette decenni dall'abolizione della *tercia* – cioè quando il processo di erosione dei diritti femminili è avviato da tempo e si può già notare che il principio di *exclusio propter dotem* è stato pienamente accolto a livello della prassi⁵¹ – una donna sposata continui a disporre di un patrimonio personale tanto rilevante da permetterle di rischiare una cifra così alta in un'unica impresa commerciale. È probabile si tratti di sostanze concesse in forma di *extradote* dalla famiglia di provenienza di Oria: questo singolo caso sottolinea ancora una volta come in linea di massima la possibilità di agire delle donne dipenda molto dalla volontà dei parenti più stretti di concedere loro beni da amministrare in autonomia (oltre che dalla mancanza di pressioni da parte del marito e dal nucleo che la accoglie, come è bene ribadire). Similmente, un decennio prima Aldisia, moglie di Enrico Guercio, di famiglia consolare, stipula due contratti per traffici in Sicilia: una commenda per il valore di 83 lire affidate a Simone *de Orto* e 10 luoghi (cioè quote) di una nave – una disponibilità proprietaria di rado attestata per le donne – stimati 165 lire e affidati a *Savarixe*⁵².

Anche se gli importi sono in genere assai modesti, il coinvolgimento nel commercio a lungo raggio appare abbastanza pronunciato tra le donne sposate. Illustro adesso brevemente la disponibilità di quelle che appartengono ai ceti medio-bassi della società cittadina. Nel 1248 Aidela moglie di Aimerio speciale, senza che sia necessario rivolgersi al marito o a dei consi-

⁴⁹ Per un elenco dei membri di questa famiglia che figurano come consoli si rimanda a OLIVIERI 1860, pp. 478-479.

⁵⁰ DOEHAERD 1941, doc. 319, 1214 marzo 13, pp. 159-160.

⁵¹ I testamenti di fine secolo XII già mostrano come alle donne sia in genere concessa la sola dote (che però viene gestita dal marito) e siano escluse dalla porzione più sostanziosa del patrimonio familiare. A questo proposito si rinvia ai Capitoli III e X in questo volume.

⁵² ASGe, *Notai Antichi*, 56, not. Oberto di Piacenza, c. 201v, 1197 settembre 2 (per questi due contratti si rinvia anche al Capitolo V, paragrafo 6.2). Un altro esempio significativo è quello di Mabilia *de Lecavelis* la cui vicenda personale ho discusso dettagliatamente nel Capitolo XI, paragrafo 1.

glieri, consegna del tessuto del valore di 11 lire da commerciare in *Ultramarre* (cioè nel Levante) a Gerardo *de Orta*, il quale si impegna a restituirle il capitale più un quarto dei profitti⁵³. Due anni dopo, invece, troviamo Alesandra, moglie di Tommaso *calderarius*, che affida all'astigiano Simone *de Pino* 3 lire e 5 soldi – che la donna dichiara essere della figlia Alamanna – da investire in un'impresa commerciale sempre nel Levante⁵⁴. Nel 1267, *Peche-nabene* moglie di Giovanni Grasso, senza l'ausilio del marito o di *propinqui et vicini*, affida per commerci fuori dal porto di Genova a Buonagiunta di San Giorgio *barberius* 40 lire⁵⁵: una somma ragguardevole considerando che la donna sicuramente non proviene dai ceti alti.

Si tratta di operazioni che vedono protagoniste anche vedove, le quali trovano nella *commenda* un valido strumento per poter incrementare le loro *raciones* (cioè la dote) che, stante il loro *status*, possono amministrare in autonomia: per esempio Adalasia vedova di Guascone Corso di Soziglia nel 1253 investe 25 lire, cifra non indifferente, per commerci fuori dal porto di Genova con il giovane Oberto Rosso di Soziglia che, non ancora emancipato, stipula il contratto in presenza del padre Benvenuto *barberius* dello stesso quartiere. La decisione di affidare a un giovane alle prime armi quel denaro è probabilmente dettata da un rapporto di familiarità con il genitore – in fondo la *commenda* è uno strumento che si basa sulla fiducia – se consideriamo che i contraenti abitano tutti nella stessa *contrata*. Occorre precisare che nello stringere l'accordo Adalasia specifica come 40 soldi della cifra investita appartengano ad *Alaxina*, la sua *serviciale*: perfino le donne provenienti dagli strati sociali più umili possano decidere di rischiare i propri risparmi nel tentativo di ottenere un profitto (forse, in questo caso, da reinvestire nella propria dote)⁵⁶.

Ma c'è di più: molte transazioni che coinvolgono sia uomini sia donne possono concludersi tramite accordi verbali senza un contratto scritto. Lo dimostra il caso, databile a inizio Duecento, di Anna Lignosa, protagonista a Savona di una vertenza in cui rivendica di aver affidato *in accomendacione* a Villano 2 lire. È chiaro che l'accordo non è stato messo per iscritto da un notaio: il giudice interroga due testimoni per confermare o smentire la veri-

⁵³ ASGe, *Notai Antichi*, 26,2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 54r, 1248 aprile 6.

⁵⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 27, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 16r, 1250 novembre 3.

⁵⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 70, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 274r, 1267 agosto 8.

⁵⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 29, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 53r, 1253 aprile 18.

dicità di quanto racconta Anna, mentre Villano afferma che si era recato dalla donna solo per comprare del pane e del vino⁵⁷. Si tratta di casi che emergono eccezionalmente ma che parlano di un ‘sommerso’ la cui entità e rilevanza nelle strategie (in particolare delle più povere) di incremento di quanto accantonato non è possibile accertare.

È poi opportuna una constatazione sul coinvolgimento delle donne nella mercatura: verso la fine del Duecento la presenza femminile nei contratti per il commercio a lungo raggio si rarefa. Nonostante la distribuzione disomogenea della documentazione, anche una scorsa a quella successiva conferma questa linea di tendenza, che pare essere motivata da un fattore principale. A partire dagli anni Settanta del secolo XIII a Genova si sviluppa ulteriormente un sistema articolato di debito pubblico. La possibilità di poter investire il proprio capitale in quote (*loca*) in cambio di un introito assicurato attira l’interesse di molti e di due larghe categorie in modo particolare: gli artigiani, che trovano in questo sistema un canale meno rischioso per incrementare il frutto del loro lavoro, e le donne⁵⁸, che in questo modo risultano più facilmente controllabili dalle loro famiglie. Si tratta di un aspetto dell’economia genovese che necessita ancora di studio⁵⁹: allo stato attuale delle ricerche si può solo constatare questa inversione di rotta nelle scelte patrimoniali delle donne. Verso la fine del Duecento si può ancora scorgere occasionalmente qualche figura femminile che decide di investire i propri denari in commende, talora rischiando importi anche non indiffe-

⁵⁷ Martino 1974, doc. 781, s.d., pp. 302-303.

⁵⁸ Si veda per esempio il caso di Bellavia vedova di Giacomo Fieschi, conte di Lavagna, citato in nota 42 con relativo testo. Un utile confronto, anche se si tratta di un caso più tardo e riferito a un’istituzione diversa, è l’analisi degli investimenti femminili nell’ospedale senese di Santa Maria della Scala nel tardo Trecento, dove si riscontra che un quarto dei conti correnti sono tenuti da donne: PICCINI 2012.

⁵⁹ Nonostante i registri del debito pubblico risalenti agli ultimi decenni del Duecento e agli inizi del Trecento siano andati perduti, l’Archivio di Stato di Genova conserva oltre un migliaio di unità relative alle diverse *compere* del debito pubblico genovese per il pieno Trecento e oltre (poiché alcune di queste compere non sono poi state consolidate nel Banco di San Giorgio quando viene istituito nel 1407). È sicuramente una pista di ricerca utile per valutare la disponibilità economica delle donne, dal momento che figurano molto spesso come proprietarie di *loca*. Un breve accenno a questo aspetto nel Trecento in BEZZINA 2018b, p. 127, e prima ancora in PETTI BALBI 2012, p. 17. I registri delle compere sono stati inventariati in GIOFFRÈ 1966. Per una recente introduzione sul sistema delle *compere* a Genova si rinvia a MINER 2020.

renti⁶⁰. Ma in genere la documentazione notarile a partire da questi anni contiene nettamente meno riferimenti a donne che aderiscono alla mercatura: fatta eccezione per la possibile continuità di transazioni inerenti al commercio a medio e lungo raggio tramite accordi informali, i loro interessi patrimoniali si sono ormai orientati verso un'altra forma di investimento⁶¹.

La situazione cambia nitidamente rispetto a quanto ho appena delineato se prendiamo in considerazione il resto della regione ligure. I più antichi cartolari pervenuti di Savona, cioè quello che copre gli anni 1178-1188⁶² e un altro in cui sono redatti documenti del 1213-1215, mostrano invece un quadro assai meno dinamico sotto questo profilo⁶³; non diversa è la situazione che si avverte per Ventimiglia, la cittadina la cui vita economica è rappresentata, nelle fonti scritte, solo nei registri su cui ha riversato gli esiti della propria attività il notaio Giovanni di Amandolesio tra il 1256 e il 1264⁶⁴. Naturalmente, come peraltro osservato negli altri capitoli di questo libro, tale discrepanza può essere anche dovuta alla maggior disponibilità di fonti per Genova. Ne deriva che non si può escludere che nelle altre città costiere della Liguria le donne si avvalessero dello strumento della commenda come le loro controparti genovesi.

Può essere egualmente considerata una forma di investimento la pratica, talora femminile, di concedere prestiti monetari nella forma del *mutuum gra-*

⁶⁰ Si veda per esempio il caso, datato 1281 di Giacomina, madre di Franceschino Cybo, che affida al figlio 132 lire *in accomendacio*, riportato nello studio sulle extradoti di Paola Guglielmotti, nel Capitolo V, nel paragrafo 2.1, in questo volume. Similmente nel 1271 Grimalda *de Nigro* investe 185 lire e 10 soldi – somma eccezionalmente alta – in una commenda per commerci nel Levante (ASGe, *Notai Ignoti*, 18.161, not. Simone *Vatacii*, n.n., 1271 marzo 19).

⁶¹ Recentemente è stato suggerito che con « questa forma di investimento le donne condizionano l'andamento del mercato del danaro e non solo di quello azionario, perché tengono immobilizzati capitali sottratti alle attività produttive oppure compiono precipitose vendite in caso di guerra, epidemie, necessità personali, inflazionando questo tipo di mercato secondario » (PETTI BALBI 2012, pp. 17-18). Si tratta di un'osservazione che andrebbe verificata più a fondo sulla base di un sistematico studio della copiosa documentazione del debito pubblico. Il declino degli investimenti femminili a partire dalla fine del Duecento è stato notato anche da VAN DOOSSELAERE 2009, pp. 84-85, che però attribuisce la scarsa partecipazione delle donne a cambiamenti nei *network* commerciali e alla nascita di una classe mercantile più specializzata.

⁶² Arnaldo Cumano 1978.

⁶³ Guglielmo 2009 e Giovanni 2013.

⁶⁴ Giovanni di Amandolesio 1985 e Giovanni di Amandolesio 1993.

*tis*⁶⁵. Si tratta di un contratto molto semplice che, almeno in linea teorica, non prevede nessuna forma di interesse, ma che può in taluni casi celare intenzioni di certo non caritatevoli⁶⁶. Lo dimostra bene Giovanna, moglie di Basilio di Campo e filatrice d'oro, che nel 1240 concede in prestito a Giovanni Cuticola e alla consorte Giacomina la somma di 5 lire da restituire entro un anno, chiedendo come contropartita che i coniugi lavorino per lei una quantità d'oro a un prezzo su cui si devono ancora accordare⁶⁷. Ritroviamo di nuovo l'artigiana nel 1251, evidentemente con maggiori sostanze a disposizione: Giovanna accorda in prestito a due famiglie di battiloro rispettivamente 25 e 60 lire – cifre in netto rialzo rispetto alle 5 accordate dieci anni prima – in cambio di fogli d'argento lavorato al prezzo di 13 soldi ciascun foglio. È facile intuire che si tratta di un 'prezzo di favore' che concede a Giovanna un buon margine di guadagno sul già sostanzioso prestito di 85 lire. La donna ottiene peraltro un bene prezioso che può facilmente sia piazzare sul mercato locale, sia investire in una commenda per commerci fuori Genova⁶⁸.

⁶⁵ Questa tipologia contrattuale è già stata presa in esame per quanto riguarda gli artigiani in BEZZINA 2015. È sempre difficile uno sguardo comparativo data l'assenza di studi per il periodo qui preso in considerazione. Per un confronto sull'accesso delle donne nei circuiti creditizi nella coeva Pavia, dove però la maggior parte dei prestiti è contratta congiuntamente da mariti e mogli, si rinvia a BERTONI 2012, p. 55 e sgg. La studiosa infatti mette l'accento sul loro ruolo nella gestione del patrimonio familiare. Va sottolineato che a Genova nei secoli centrali del medioevo oggetto del prestito sono somme di denaro, fatto che non può essere dato per scontato. Una situazione simile a Genova si riscontra per esempio nella Venezia del Duecento. Qui Fernanda Sorelli osserva come il prestito sia « uno dei modi più semplici per utilizzare il denaro », e le donne sono impegnate anche in investimenti commerciali e nell'artigianato: SORELLI 2012, pp. 34-35 e GUZZETTI 2012, la cui indagine abbraccia i secoli bassomedievali. Se volgiamo l'attenzione altrove, nella Roma del secolo XV, il prestito riguarda oggetti, spesso vesti preziose o gioielli, concessi in locazione in cambio di una somma di denaro: ESPOSITO 2012, pp. 252-254. Inoltre, sono utili per un confronto con il contesto europeo, sebbene ancora una volta di taglio cronologico più tardo, i saggi raccolti nel recente *Women and Credit* 2018.

⁶⁶ BEZZINA 2015, pp. 99-111.

⁶⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 15, not. Salmone, c. 173v, 1240 settembre 7.

⁶⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 31.1, not. Matteo de Predono, c. 85r, 1251 gennaio 27; *ibidem*, c. 112r, 1251 aprile 10. Questi due documenti sono analizzati anche in BEZZINA 2015, pp. 109-110. Negli stessi anni vediamo all'opera un'omonima che pratica lo stesso mestiere impegnata nel credito e nel commercio e con buone connessioni con una piazzaforte estera come Montpellier. Nel 1244, Tommaso *batifolium* di Montpellier e sua madre Adalasia ricevono in prestito da Giovanna, moglie di Badio de Cipio, la quale esercita il mestiere di filatrice d'oro, 28 lire che si obbligano a restituire il primo giorno di Quaresima. Lo stesso giorno una filatrice d'oro

In moltissimi altri casi, invece, la pratica dell'usura non è così chiara, ma leggendo tra le righe si intuisce la duttilità di questo contratto meno noto della commenda quale sistema di incremento delle proprie disponibilità economiche. A fronte del fatto che il contratto contempla il doppio della cifra in caso di morosità, la regola di base per comprendere come una donna abbia intenzione di lucrare sul capitale è osservare se la somma concessa in prestito sia molto altra rispetto ai tempi previsti per la restituzione⁶⁹. Così è lecito pensare che quando nel 1251 Altadonna, moglie di Bertramo *magister*, accorda la somma di 10 lire in prestito grazioso a Enrico della Porta *ferrarius* e a sua moglie Benvenuta (che agiscono in presenza di due fideiussori), obbligandoli a restituire il denaro entro quattro mesi, abbia intenzione di ricavare un guadagno, anche a fronte del fatto che 10 lire costituiscono lo stipendio annuale di un salariato⁷⁰. In modo simile, la somma di 50 lire che Giovannina moglie di Guglielmo *de Pexelle tinctor* riceve come rimborso di un *mutuum gratis* concesso un anno prima ai coniugi Vivaldo di Marchese di Cogorno *taliator* e Giacomina appare molto alta per un prestito tra artigiani: è di conseguenza ipotizzabile che la donna abbia concesso il credito in cambio di un interesse⁷¹.

Talvolta si nota una certa frequenza nella concessione di prestiti, anche per importi abbastanza modesti. Per tre volte a distanza di pochi giorni, Sibilla vedova di Giovanni Ammazaporci concede prestiti ad altre donne: rispettivamente di 5, 12 e 4 lire, tutti da restituire entro un anno. La sistematicità fa

di nome Giovanna, quasi sicuramente la stessa del contratto precedente, investe 70 *canonos* d'oro filato del valore di 12 lire 15 soldi con Pietro Bermundo *batifolium* il quale potrà con sé la merce a Montpellier (ASGe, *Notai Antichi*, 18.2, not. Matteo *de Predono*, c. 324v, 1244 ottobre 12). Si tratta di un metodo di sfruttamento abbastanza comune nel *milieu* artigiano che ricorda molto il *Verlagssystem* (un sistema in cui un imprenditore fornisce la materia prima e anticipa una parte del compenso a un artigiano saldandolo alla riconsegna del prodotto finito). Quello sul *Verlagssystem* è un dibattito molto complesso che ha impegnato diversi storici: per una sintesi basti citare FRANCESCHI 2012, p. 31 e sgg. Per quanto riguarda invece lo sfruttamento della manodopera specificamente femminile si rinvia al recentissimo studio di FRANCESCHI - MOLÀ 2018.

⁶⁹ Su questo aspetto si rimanda nuovamente a BEZZINA 2015, pp. 105-106.

⁷⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 31.1, not. Matteo *de Predono*, c. 95r, 1251 marzo 3. Forse i coniugi sono gli stessi che nel 1237 prendono in prestito da Matilde, moglie di Ogerio Lercari *pelliparius*, 2 lire e 8 soldi da restituire entro un anno. In questo caso, invece, la somma e la finestra di tempo concessa per la restituzione fanno pensare che possa trattarsi di un prestito grazioso (ASGe, *Notai Antichi*, 18.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 155r, 1237 gennaio 6).

⁷¹ ASGe, *Notai Antichi*, 32, not. Matteo *de Predono*, c. 273v, 1268 febbraio 25.

pensare che possa essere attiva nel mercato creditizio cittadino⁷². È probabile, dunque, che la vedova, punti su questa attività come forma di investimento. Un'altra vedova, Giovanna di Torriglia, ma in questo caso risposata con Giacomo *taliator*, presta a Giovanni Bargagli e alla moglie Maria la somma di 6 lire oltre alle 10 che già le dovevano. Nell'atto si chiarisce che la cifra proviene dall'antefatto di Giovanna *quod habuisti de bonis Iohannis quondam viri tui*. Nella sua semplicità, il contratto chiarisce come Giovanna abbia amministrato le proprie *rationes* dopo la morte del primo marito, evidentemente decidendo di non includerle nella dote corrisposta al secondo coniuge ma di gestire la somma in prima persona, attraverso la concessione di credito⁷³.

Tali prestiti possono essere elargiti a dei familiari: nel 1278, Giovanna, vedova di Guiberto *de Pigono*, concede al fratello di questi Simone, un lavoratore della lana, 20 lire in *mutuum gratis* da rendere entro un anno, probabilmente con un tacito interesse⁷⁴ e forse con una maggiore libertà di investimento conferita dalla vedovanza. Ma si riscontrano simili contratti anche tra coniugi: così nel 1210 Vassallo *Vicecomes scriba* cede alla moglie Sibilla come pagamento del prestito di 14 lire che gli aveva concesso (e che il marito dichiara provengono dal suo fondo extradotale stimato 60 lire) *totum feudum meum quod debeo recipere a consulibus placitorum versus burgum* fino alla seguente festa della Candelora⁷⁵. È significativo che si proceda a mettere per iscritto un prestito tra coniugi; Sibilla ha un'indiscutibile capacità di negoziazione, ottenendo un buon introito.

In altri casi, il *mutuum gratis* può davvero rappresentare un modo per esprimere solidarietà: si tratta in questi casi di un investimento giocato sul 'capitale sociale', cioè sul proprio *network* di conoscenze e di parenti. Nel 1222 i coniugi Giovanni *de Cristo* e Giovanna ricevono in *mutuum gratis* dalla madre della moglie, Alda *de Agusio*, masserizie e mobili con una restituzione prevista di 31 soldi entro 8 giorni dalla morte all'erede che sarà designato: Alda, in condizione di palese povertà, agisce con il consiglio di due individui e *iubente viro meo*⁷⁶. È implicito che la madre stia tentando di

⁷² ASGe, *Notai Antichi*, 15, not. Salmone, cc. 206v, 210v, 214v, 1240 ottobre 23, 28 e 31.

⁷³ ASGe, *Notai Antichi*, 31.1, not. Matteo *de Predono*, c. 63v, 1248 marzo 1.

⁷⁴ ASGe, *Notai Ignoti*, 4.54, not. Corrado *de Baamonte*, n.n., 1278 maggio 17.

⁷⁵ Lanfranco 1951, doc. 663 del 1210 agosto 5, p. 297.

⁷⁶ Salmone 1906, doc. 320, pp. 115-116.

aiutare la figlia rinviando la restituzione del piccolo prestito e lasciandone così riscossione al futuro erede. Un contratto del 1281, invece, pare illustrare una forma di solidarietà tra donne: Benenca moglie di Giacomo *executor*, originaria di Alessandria, riceve in prestito da Vina, sposa di Ambrosio, un macellaio, la modestissima somma di 12 soldi che la debitrice si impegna a restituire cinque mesi dopo⁷⁷. L'esiguità dell'importo e l'ampio tempo concesso per la restituzione fanno pensare in questo caso a un semplice prestito al consumo, accordato graziosamente e senza l'intenzione di trarne vantaggi pecuniari.

Al di là del *mutuum gratis*, si ha notizia in età abbastanza risalente di prestiti niente affatto dissimulati ed erogati da donne genovesi grazie a documentazione conservata a Savona. I consoli di questo comune tra gli anni Settanta e Novanta del secolo XII frequentano ripetutamente la maggior città ligure per compiere onerose operazioni finanziarie. Con l'intento di ottenere sostanziosi importi si rivolgono a colpo sicuro, nel 1177 e due volte nel 1190, anche ad (almeno) tre donne senza che queste, come già notato per il caso savonese⁷⁸, debbano appoggiarsi a *propinqui et vicini*. Si tratta di Adalasia, *uxor quondam Engonis bancherii*, che presta beni per 100 lire da ripagare entro un anno; di Sofia, *quondam filia* (sic) *Enrici Guercii*, che concede beni per 112 lire e mezza da restituire entro 6 mesi; e di Montanaria, *filia Wlielmi Fornarii*, che accorda beni per 56 lire da rendere dopo 6 mesi⁷⁹. L'entità delle cifre, il mestiere del defunto marito di Adalasia, l'autonomia manifestata e la certezza con cui queste donne sono individuate – la seconda e la terza sono peraltro entrate in famiglie importanti – fanno inclinare per una pratica professionale del prestito.

5. Una finestra sul mondo artigiano: attività lavorative e investimenti

A differenza degli uomini, il più delle volte le donne non portano una designazione di mestiere che chiarisca la loro occupazione, ma vengono registrate solo come *uxor/uxor quondam* o *filia/filia quondam*. Sebbene risultino spesso difficilmente identificabili di primo acchito, la maggior parte della compagine femminile della società ligure è costituita da lavoratrici, siano

⁷⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 80, not. Leonardo Negrino, c. 88r, 1281 maggio 19.

⁷⁸ Si rinvia a nota 14 e relativo testo.

⁷⁹ *Pergamene medievali* 1982-1983, I, doc. 20, pp. 23-25; doc. 36, pp. 51-52; doc. 37, pp. 53-54; su questi e altri prestiti concessi al comune savonese si veda ROVERE 2019.

esse artigiane indipendenti, mogli che aiutano il marito in bottega, serve o braccianti nelle campagne: un mondo assai composito rispetto al quale l'applicazione di un modello rigidamente binario – artigiane *versus* aristocratiche – impoverisce la restituzione di quel contesto e delle opzioni percorse dalle donne stesse, come è opportuno sottolineare ancora una volta⁸⁰. Naturalmente sussiste anche in questo caso il problema sia della frammentarietà delle fonti, sia della grande discrepanza tra la documentazione disponibile per la maggiore città ligure e il resto della regione. Cionondimeno resta essenziale, al fine di chiarire quali siano le possibilità patrimoniali a disposizione delle donne dei ceti più bassi, rivolgere lo sguardo a quelle attive nel mondo del lavoro. Mi concentrerò, giocoforza, sulla situazione genovese dove, nonostante le difficoltà di reperire informazioni sulle artigiane, le lavoratrici sono sufficientemente attestate da consentire di illustrare le principali scelte gestionali.

Intanto occorre rimarcare che l'assetto interno delle botteghe artigiane è molto variegato: se in molti casi si tratta di piccole attività a gestione familiare in cui le donne sono impiegate in mansioni ausiliari a fianco di marito e figli (e apprendisti), non mancano riferimenti ad artigiane indipendenti. Questo è implicito quando si tratta di una vedova che è costretta a portare avanti da sola una bottega. Lo si vede nel caso di Mabilia *fornaria* moglie del defunto Pietro *fornarius* che nel 1237 prende in affitto da Rubaldo di San Genesio una casa con forno ubicata nella centrale *contrata Sancti Georgii*, sede di uno dei mercati cittadini. L'edificio, per cui si impegna a pagare un canone annuo di 8 lire – cifra non indifferente – confina con un'altra casa di proprietà della stessa Mabilia⁸¹; la donna gestisce da sola l'attività che praticava con il marito, ma la locazione è forse una scelta strategica che le permette di ampliare l'attività? Diverso invece è il caso di Caracosa moglie di Rosso di Soziglia, di cui non conosciamo l'occupazione: chiaramente dotata di spirito imprenditoriale, nel marzo del 1248, agendo in totale autonomia, prende in

⁸⁰ Il tema delle donne artigiane a Genova è discusso in BEZZINA 2015, pp. 67-70 e BEZZINA 2017. Come sottolinea giustamente Maria Paola Zanoboni, in una recente sintesi sul tema del lavoro femminile in Italia e in Europa, la questione del rapporto tra donne, lavoro ed economia ha cominciato a essere indagata in modo più attento e vivace solo di recente e sicuramente necessita di ulteriore ricerca (per le principali problematiche: ZANOBONI 2016, p. 9 e sgg.). Non mi addentrerò in questa sede nel dibattito storiografico relativo al tema; l'obiettivo è infatti piuttosto di illustrare come anche ai livelli più bassi della società le donne abbiano possibilità di scelta rispetto a gestione e investimento dei loro modesti patrimoni.

⁸¹ ASGe, *Notai Antichi*, 18.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 178v, 1237 aprile 26.

affitto per 4 anni e 25 soldi annuali da Giovanni di Lazzaro *formaiarius* di Soziglia un *banchum* e la metà di un altro negozio, ambedue ubicati vicino alla casa del locatore nello stesso quartiere di Soziglia – in cui si trova uno dei due macelli della città – dove probabilmente abita con il marito⁸². Benché l'importo speso per la locazione sia molto basso, specie se paragonato al precedente esempio, vediamo una donna che trova in autonomia un proprio spazio di lavoro senza l'esplicito consenso del coniuge.

Per coloro che praticano un mestiere specializzato la prima e ovvia possibilità di guadagno è la vendita dei propri prodotti. È naturalmente molto difficile calcolare i margini di profitto in assenza di dati certi sui costi della materia prima e sui tempi di lavoro. Inoltre occorre constatare che probabilmente le vendite, anche per certi prodotti di pregio, avviene senza la stipula del contratto. In effetti, sono pochi i documenti che permettono di gettare uno sguardo sui loro compensi. Qualche dato orientativo si ricava dall'osservazione di un'attività prettamente femminile, cioè la filatura dell'oro, così come rispecchiata negli atti di Bartolomeo *Fornarii*, un notaio con una clientela dedita per lo più al commercio: anche se agisce in presenza di due *consiliatores*, nel 1250 Giacoma moglie di Lorenzo *balisterius* riceve da Tommaso Doria quasi 2 lire (39 soldi) in cambio delle quali promette di consegnargli 12 *canonos* di oro filato⁸³. Nel 1252 Marietta coniugata a Musso *taliator* riceve da Adalasia vedova di Amico Dono 5 lire: per parte sua le darà entro 3 mesi 25 *canonos* di oro filato⁸⁴. Un altro documento datato 1250 illustra invece un'associazione tra una filatrice d'oro e un'altra coppia di artigiani che praticano lo stesso mestiere: Giacoma sposa di Rubaldo *afaitator* (cioè un conciatore) e Ardizzone di Chiavari di Porta Sant'Andrea con la moglie, anch'essa di nome Giacoma, promettono di consegnare a Ambrosio Redistropo 50 *canonos* d'oro filato entro la fine di marzo al prezzo di 8 lire 6 soldi e 8 denari⁸⁵.

⁸² ASGe, *Notai Antichi*, 26.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 40v, 1248 marzo 19.

⁸³ ASGe, *Notai Antichi*, 21.1, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 170r, 1250 febbraio 14.

⁸⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 34, not. Ianuino *de Predono*, c. 66v bis, 1252 aprile 29.

⁸⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 27, Bartolomeo *Fornarii*, c. 62r, 1250, settembre 17. Un ultimo documento del 1248 che riguarda questo mestiere illustra similmente una *partnership* questa volta tra Ferro *capsarius*, sua moglie Giovannina e un'artigiana indipendente, Contessa, moglie di Simone di Pegli, che ricevono 6 lire da Oberto figlio di Nicoloso Doria, di famiglia aristocratica, per 37 *canonos* d'oro filato da consegnare entro due mesi (ASGe, *Notai Antichi*, 26.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 60v, 1248 aprile 14).

Ma non è detto che i pagamenti avvengano sempre in numerario. In un'economia tutto sommato povera come quella artigiana, i compensi potrebbero essere corrisposti in natura o con piccole prestazioni di manodopera o altri aiuti e non è escluso che a livello più basso si possa ricorrere al baratto⁸⁶. Del resto transazioni simili e per importi molto modesti o minimi non necessitano di un contratto, la stipula del quale ha un costo non indifferente per i ceti meno abbienti⁸⁷. Basti menzionare il seguente accordo: ad aprile del 1248 Gaialdo Germignoso e Marco *de Supracassino* comprano da Lucia, vedova di Oberto di Rapallo e *cuxitris*, della merce per la quale promettono di darle un barile e mezzo di olio a gennaio⁸⁸. Si tratta comunque di un bene primario che la donna può usare lei stessa, rivendere o magari investire nel commercio a medio o lungo raggio.

Al pari degli uomini, le artigiane dispongono di un valido strumento che può permetter loro di reperire credito, oltre ai guadagni frutto del lavoro quotidiano: si tratta delle *societates terrae*, vale a dire *partnership* di lavoro (molto simili alla commenda per il commercio a lungo raggio) che permettono agli artigiani di ricevere somme di denaro in cambio di una percentuale sul loro profitto⁸⁹. Sebbene le donne non figurino spesso come protagoniste di questi contratti, una rapida rassegna di alcuni casi serve a evidenziare l'entità degli investimenti che possono attrarre. Nel 1256, Giovanna vedova di Omodidio *ferrarius* riceve da Giustina di Rivalta 7 lire per lavorare a Genova *de misterio* e per *lucrare et negociare* per un anno in cambio di metà dei profitti⁹⁰. Nel 1253, l'artigiana Verde, vedova di Giovanni Primanone, prende *in societate* da Pietro Campanario *draperius* 28 lire per *lucrare et negociare* a Genova fino a quando deciderà l'investitore, impegnandosi a dare *auxilium et consilium ad augmentum dicte societatis*⁹¹. Nel 1255, Rosa vedova di Guglielmo Recca di Albaro contrae una *societas terrae* della durata di due anni con Oberto *textor*. Il tessitore investe 5 lire che Rosa utilizzerà per

⁸⁶ A fronte del, probabilmente molto frequente, ricorso ad accordi verbali, come è evidente nel caso di Anna Lignosa citato in nota 57 e relativo testo.

⁸⁷ Per uno studio (che si arresta al 1225) dei compensi richiesti dai notai a Genova si rinvia a CALLERI 2019.

⁸⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 26.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, cc. 59v-60r, 1248 aprile 14.

⁸⁹ Questo strumento è discusso con maggiore dettaglio in BEZZINA 2015, pp. 90-98.

⁹⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 32, not. Matteo *de Predono*, c. 193r, 1256 settembre 25.

⁹¹ ASGe, *Notai Antichi*, 30.1, not. Ianuino *de Predono*, c. 71r, 1253 aprile 30.

lucrare et negociare in Ianua emendo et revendendo de misterio, impegnandosi a restituire il capitale e la metà dei profitti alla scadenza⁹².

Pochi altri contratti mostrano membri dell'aristocrazia genovese stringere *partnership* con artigiane, comprese quelle che praticano mestieri tutto sommato modesti. Nel 1248, Bona, moglie di Giovanni di Stella, riceve *in societate* da Giacomo Malocello 5 lire che dovrà utilizzare per *lucrare et negociare* comprando e vendendo pane a Genova per un anno, al termine del quale dovrà restituirgli il capitale più un quarto dei profitti⁹³. Un altro caso data qualche decennio più tardi: in presenza dei loro *consiliatores* Bonifacio e Percivalle Fieschi, Giacomina vedova di Oberto *de Costa de Balneo* e il figlio Giacomino, ambedue impiegati nell'arte della lana, ricevono *in societate* da Ughetto Mallono, che agisce anche a nome di Lanfranco e Mallonino Mallo- no, figli ed eredi del fu Guido, 25 lire da investire nel loro lavoro⁹⁴. Nel complesso si tratta di importi relativamente modesti, ma se consideriamo che un'artigiana può contrarre più società con diversi investitori, moltiplicando così le sue fonti di credito, allora va da sé che non sono poi così scarse le possibilità di acquisire denaro da impegnare nella propria attività, specialmente per le donne più intraprendenti dotate di un buon *network* di conoscenze.

Come per la commenda, la *societas terrae* rappresenta per le artigiane un canale attraverso cui reperire credito immediato, e insieme un modo per poter loro stesse investire e aumentare il proprio patrimonio personale⁹⁵. Un caso in particolare illustra come una donna possa puntare su questo strumento per accrescere il proprio capitale. Nel gennaio del 1250 Enrico *barberius de Canuçino* riceve a nome di Simona moglie di Colombo *ferrarius* 3 lire, il capitale e il profitto di una *societas terrae* che la stessa aveva stipulato quattro anni prima con Enrico *çocularius* di Santa Maria delle Vigne e sua figlia Giovanna⁹⁶. Ritroviamo Simona più di dieci anni dopo, nel 1261, mentre per ben due volte,

⁹² ASGe, *Notai Antichi*, 31.2, not. Matteo *de Predono*, c. 165v, 1255 settembre 25.

⁹³ ASGe, *Notai Antichi*, 26.2, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 115r, 1248 giugno 12.

⁹⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 75.2, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 170r, 1289 aprile 30.

⁹⁵ È una modalità di investimento che si riscontra anche a Bologna, dove le donne tendono a investire nelle attività artigiane in cambio di una parte dei profitti: RINALDI 2012, pp. 110-112. Nella Milano quattrocentesca e di inizio Cinquecento, invece, si riscontrano casi sia di donne che investono nel lavoro di un marito o di un parente o di stipulazioni di società prevalentemente femminili, ZANOBONI 2017, p. 712 e sgg.

⁹⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 21.1, not. Bartolomeo *Fornarii*, c. 143v, 1250 gennaio 4.

a pochi giorni di distanza, investe una somma del suo patrimonio personale in altre imprese artigiane. Contrae la prima *societas terrae* con i coniugi Bona giunta *de Turre* del fu Lorenzo Nigro e Giacoma ai quali accorda 40 soldi oltre alle 20 lire che avevano già ricevuto per lavorare nella loro bottega (senza indicare il mestiere da loro praticato) per un anno, alla fine del quale le consegneranno il capitale e metà dei profitti⁹⁷. La seconda *societas* viene stipulata due settimane dopo con Giacomo *de Yssola* di Nervi, la moglie Giovanna, il figlio Oberto e la nuora Marietta. I quattro, che evidentemente conducono una piccola 'azienda' familiare, ottengono da Simona 15 lire alle stesse condizioni previste nel contratto precedente⁹⁸. Al pari di Giovanna, moglie di Basilio di Campo, menzionata prima⁹⁹, si nota che in dieci anni gli importi concessi sono fortemente aumentati; questo significa che una donna, benché maritata, può avere la concreta possibilità di incrementare il proprio capitale, seppur modesto, attraverso semplici operazioni creditizie. Si tratta di un caso singolo, in cui è stato eccezionalmente possibile trovare più di un documento relativo alla medesima persona. Gli altri contratti reperiti riguardano singoli investimenti, ma questo riflette la frammentarietà della documentazione e di certo non significa che non potessero utilizzare in maniera seriale questa forma di investimento. Al pari della commenda, infatti, la *societas terrae* è uno strumento molto duttile, a cui possono ricorrere donne (e ovviamente uomini) che non dispongono di grandi capitali¹⁰⁰.

⁹⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Matteo *de Predono*, c. 73v, 1261 luglio 12.

⁹⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Matteo *de Predono*, c. 81r, 1261 agosto 4. Non mancano riferimenti a donne dell'aristocrazia che investono somme modeste: nel 1288, per esempio, Andriola, moglie di Guglielmo Fieschi figlio di Giacomo conte di Lavagna, rilascia quietanza a Suzobono *tornator* di 8 delle 15 lire che Simonetta, la defunta madre di Andriola, aveva investito nell'attività dell'artigiano due anni prima (ASGe, *Notai Antichi*, 72, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 237v, 1280 ottobre 3).

⁹⁹ Si rimanda a nota 68 e relativo testo. Ecco altri casi di donne che scelgono di investire più volte nelle società di lavoro: in agosto del 1277 Barbarina vedova di Ugone Secco di Lavagna investe prima 60 lire nelle attività di un drappiere, Guglielmo di Camogli, e poi altre 10 lire in una *societas terrae* con Otto *de Prima* che userà i soldi per attività di rivendita (ASGe, *Notai Antichi*, 53, not. Rollandino di San Donato, cc. 53v-54r, 1277 agosto 20). Nel 1281, invece, Amiceto di Sestri macellaio al Molo riceve da Giacomo di San Giorgio *speciarius*, il quale agisce a nome di Guilleta vedova di Pasquale e figlia di Pietro Gonella, 10 lire *in societate* che vanno ad aggiungersi un'altra *societas* stipulata dalla donna qualche mese prima (ASGe, *Notai Antichi*, 80, not. Leonardo Negrino, c. 211v, 1281 agosto 11).

¹⁰⁰ Per esempio Berta moglie di Vivaldo *piscator* investe per la durata di tre mesi 40 soldi, una cifra davvero esigua, nelle attività di Oberto Mente della Porta *calegarius* e sua moglie

Al lato opposto dello spettro sociale, tuttavia, il mondo del lavoro costituisce un canale di investimento anche per le non-artigiane, per le donne dei ceti più alti, che possono decidere di scommettere cifre cospicue nelle attività lavorative, specialmente quando si tratta di mestieri molto remunerativi, con ampie possibilità di guadagno. Nel 1253, agendo senza *consiliatores*, Giovanna vedova di Pagano di Nifredo investe la somma di 100 lire nella impresa di Giacomo *purpurerius* di Poggio con il vincolo di riottenere il capitale più metà dei profitti dopo un anno¹⁰¹. Ancora nel 1289 Andriola, vedova di Giovanni Guado, mette olio per il valore di 63 lire in una *societas terrae* con Guglielmo di Levi *speciarius* che si impegna a vendere la merce nella sua bottega restituendo l'intera somma e la metà del guadagno¹⁰². Ancora nel 1289 – cioè a un anno dall'introduzione o la riaffermazione della norma che vieta alle donne maritate di stipulare contratti per importi maggiori di 10 lire – Simona moglie di Lanfranco Ragno, in assenza del marito e di *consiliatores*, accorda 25 lire a Girardo *cultellerius* di Porta Sant'Andrea, un artigiano che pratica un mestiere più modesto, il quale si impegna a usare la somma per commerci nella sua bottega per un anno, alla fine del quale restituirà l'investimento e il 50% degli utili alla donna¹⁰³.

Infine in un contesto tutto sommato povero, come quello illustrato da una larga parte dei contratti stipulati da lavoratrici e lavoratori, in cui qualsiasi bene può essere monetizzato, in caso di necessità le donne (come gli uomini) possono acquisire piccole somme vendendo oggetti personali o altre masserizie ricevute, per esempio, in forma di legato. Lo si comprende da un contratto datato 1252 in cui Simona moglie di Giovanni *batifolium*, evidentemente a fronte della necessità di numerario, vende a Buonato di Alba

Giovanna. I due dichiarano che la somma sarà impiegata in attività inerenti al loro mestiere e nella rivendita di *soculares et vinum* (ASGe, *Notai Antichi*, 18.2, not. Bartolomeo Fornarii, c. 171r, 1237 marzo 25). In altri casi, un simile accordo può essere un modo per dare una mano concreta a un membro della famiglia: nel 1253 Giovanna vedova di Pietro *tornator de Valletari* investe 6 lire in una *societas terrae* con il genero Giovanni *tornator* del fu Giovanni *de Serra de Campo Teçasco*, e con Guadagnino *tornator*, fratello di quest'ultimo. È ipotizzabile che la vedova cerchi di aiutare il genero concedendogli un po' di credito, nella prospettiva di ottenere anche un margine di profitto da una persona fidata (ASGe, *Notai Antichi*, 29, not. Bartolomeo Fornarii, c. 150v, 1253 luglio 9).

¹⁰¹ ASGe, *Notai Antichi*, 29, not. Bartolomeo Fornarii, c. 213v, 1253 agosto 25.

¹⁰² ASGe, *Notai Antichi*, 75.2, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 168r, 1289 aprile 27.

¹⁰³ *Ibidem*, c. 181r, 1289 giugno 11.

una serie di oggetti personali, vestiti e utensili in cambio di 10 lire¹⁰⁴, somma non altissima, ma che può fungere da ammortizzatore in caso di gravi difficoltà economiche.

6. *Un quadro articolato*

I casi qui illustrati mostrano chiaramente quanto siano variegata le possibilità per le donne di accrescere il loro patrimonio personale. Non solo si riscontrano proprietarie di immobili (talora di gran prestigio, come le torri) e di diritti originariamente di natura pubblica ma, quale che sia la loro collocazione lungo la molto graduata scala sociale, esse continuano ad avere accesso agli strumenti creditizi e commerciali tipici del contesto genovese (e mediterraneo): commende, *mutua gratis* e *societates terrae* sono contratti semplici e duttili che danno la possibilità pure alle meno abbienti di incrementare i loro patrimoni personali e di scegliere la strategia più appropriata. Se esistono le condizioni per poter gestire i propri beni in autonomia (cioè in assenza di pressioni esterne) le donne possono infatti decidere di puntare su una sola attività, ma è anche plausibile che scelgano una combinazione di negozi per ridurre i rischi e compensare eventuali perdite. Non solo. Si tratta di contratti la cui ubiquità nel contesto mediterraneo può suggerire che tale propensione alla gestione patrimoniale attraverso il ricorso a strumenti semplici e flessibili possa essere comune in molte città con una simile vocazione al commercio¹⁰⁵; in questo senso quello che rende ‘unico’ il caso genovese è la

¹⁰⁴ Gli oggetti includono una coperta, un cuscino, dei soprabiti, un mantello, e genericamente *alia utensilia*. È da notare che tra i testimoni, oltre ai *consiliatores* di Simona, compare del tutto eccezionalmente una donna, Adalasia del fu Ottone di Ceranesi: ASGe, *Notai Antichi*, 34, not. Ianuino *de Predono*, cc. 64v-65r, 1252 aprile 25. Si tratta di modesti beni che comunque potevano essere rivenduti sul mercato urbano, data l'ampia circolazione di oggetti usati. Su questo aspetto, anche se il caso trattato è molto più tardo, si rinvia a MENECHIN 2016 e la più recente monografia della stessa autrice che discute nel dettaglio il ruolo dei rigattieri nell'economia fiorentina: MENECHIN 2020, p. 103 e sgg. È utile il confronto con gli studi raccolti in *In pegno 2012* e *Reti di credito 2014*, benché la maggior parte si concentrino ancora una volta su un periodo più tardo, sottolineando i limiti di un approccio comparativo.

¹⁰⁵ Si notano similitudini nel caso di Montpellier studiato da REYERSON 1986, anche se qui le donne sono meno visibili come investitrici nel commercio a lungo raggio. Pure nella documentazione marsigliese del secolo XIII, si possono riscontrare alcuni casi di artigiane che ricevono investimenti e altre che investono nell'artigianato. Un esempio valga per tutti: verso la fine del Duecento Raimonda *de Roegas*, beghina di Roubaud (una comunità marsigliese fondata a metà secolo XIII), investe 11 lire *regalium minorum* nelle attività dell'artigiana Mencia, ve-

straordinaria disponibilità di documentazione privata¹⁰⁶. In altre parole, Genova può rispecchiare svariate situazioni per molti versi analoghe.

Di particolare rilievo è la presenza femminile nel mercato creditizio a cui le donne prendono parte (talvolta con intenti usurari) a prescindere dal loro *status* maritale o sociale; si tratta di una differenza rispetto ad altri contesti, anche più tardi, in cui le attività creditizie sono condotte in prevalenza da vedove, oppure in cui la loro partecipazione al credito è dovuta a precise congiunture, come per esempio negli anni immediatamente successivi alle epidemie del secolo XIV¹⁰⁷. Così ancora nei secoli XII e XIII troviamo con relativa frequenza donne attive nel commercio e nel credito; attrici ancora pienamente visibili e ben integrate nel sistema economico. Le fonti permettono di delineare un quadro abbastanza nitido delle modalità di gestione dei patrimoni femminili su un'ampia forbice cronologica che abbraccia tutto il basso medioevo, permettendo di verificare attentamente gli sviluppi¹⁰⁸. La storiografia ha infatti teso a evidenziare come i secoli finali del medioevo siano particolarmente sfavorevoli verso le donne: a causa non solo della contrazione dei diritti patrimoniali ma, quando si prendono in considerazione le artigiane, anche della chiusura delle corporazioni rispetto

dova di B. Agreve, che si obbliga a restituire il capitale più metà dei profitti a Pasqua: *Documents inédits* 1884, doc. 6 del 1280 settembre 18, pp. 377-378.

¹⁰⁶ Per dare un'idea delle discrepanze nella disponibilità di fonti mi limito a prendere come esempio due casi opposti. Il primo è quello veneziano, esaminato da Linda Guzzetti. Qui un'analisi della documentazione notarile, quantunque nettamente inferiore a quella disponibile per Genova, ha prodotto risultati per molti versi comparabili per quanto riguarda l'orientamento degli investimenti e gli strumenti a cui le donne ricorrono: GUZZETTI 2012. Il secondo è quello amalfitano studiato da Patricia Skinner. La città presenta forti analogie con Genova per il suo orientamento commerciale, in realtà più evocato che chiaramente dimostrato, poiché per Amalfi non sono pervenute fonti di natura privata, ma una copiosa documentazione pertinente alle istituzioni ecclesiastiche. Le carte analizzate dalla studiosa che coprono il periodo fino alla fine del XII secolo mostrano perlopiù le donne come attrici in transazioni di natura fondiaria. Questo non implica necessariamente la mancata partecipazione della compagine femminile al commercio. Piuttosto, lo sbilanciamento riflette la documentazione sondata poiché i cartari monastici in genere contengono documentazione di natura fondiaria: SKINNER 2004.

¹⁰⁷ Su questo aspetto si vedano per esempio gli studi di Anna Rich-Abad sulle donne ebrae nella Barcellona del secolo XIV, dove le attività di prestito di vedove dell'*élite* si riscontrano principalmente negli anni successivi alla peste del 1348: RICH-ABAD 2014 e in corso di pubblicazione.

¹⁰⁸ Sulle capacità di agire delle donne genovesi nel Trecento si rinvia a BEZZINA 2018b.

alla manodopera femminile¹⁰⁹, tanto che in generale si è parlato di una ‘rimozione’ delle donne dal commercio¹¹⁰.

Per le donne che intendono avvalersi delle possibilità offerte da un’economia generalmente in espansione e cercare di inserirsi nell’intreccio di scambi interni (ed esterni) alla città, avere una buona rete di conoscenze costituisce un punto di partenza imprescindibile sia quando si tratta di accedere al commercio e al mercato creditizio, sia per piazzare i propri prodotti per quanto riguarda le artigiane (a fronte del fatto che gli strumenti disponibili si basano tutti su un rapporto di fiducia). In questo senso, lungi dall’essere isolate, sia le donne dei ceti medio-alti (ben collegate con mercanti e banchieri tramite i parenti), sia le meno abbienti (e forse anche le poverissime) possono contare sui rapporti e sulle conoscenze cittadine per perseguire i loro investimenti. In particolare per quanto riguarda le seconde – i cui percorsi individuali, come ho ribadito più volte¹¹¹, sono difficilmente ricostruibili per i secoli presi in esame – i pochi casi che si sono potuti seguire, come quello della filatrice d’oro Giovanna moglie di Basilio di Campo¹¹², suggeriscono come molte di loro abbiano a disposizione un articolato *network* a cui attingere¹¹³, forse costruito proprio nella costanza dei rapporti di lavoro e di vicinato.

¹⁰⁹ Per alcune osservazioni storiografiche si rimanda a ZANOBONI 2016, pp. 39-42; la stessa studiosa sottolinea invece l’importanza del lavoro sommerso e come alle donne non convenisse aderire alle associazioni di mestiere (*ibidem*, p. 56). Per quanto riguarda Genova una certa contrazione della capacità di agire è confermata. A questo proposito si rinvia nuovamente a BEZZINA 2018b.

¹¹⁰ Esprime, infatti, un giudizio pessimista sul ruolo delle donne nel commercio (e nella produzione) Martha C. Howell, che (riprendendo in parte alcune sue osservazioni espresse in HOWELL 1998, p. 161 e sgg.) di recente ha suggerito che dietro alle trasformazioni subite dal commercio nel pieno medioevo e fino all’età moderna, e soprattutto dietro alla legittimazione della figura del mercante, c’è un ‘sottofondo’ di genere che implica la rimozione delle donne da un ruolo pienamente visibile nell’economia di mercato e nella produzione: HOWELL 2008, p. 521 e sgg.

¹¹¹ A questo proposito si rinvia nuovamente al Capitolo XI.

¹¹² Si rimanda a nota 68 e relativo testo.

¹¹³ Per un confronto extra-italiano, di poco più tardo, che può fungere da riscontro esemplare, si rinvia allo studio condotto da Kathryn Reyerson sui *network* delle donne a Montpellier nel primo Trecento, ricostruiti attraverso la vicenda, eccezionalmente ben attestata, di Agnes de Bossones: REYERSON 2016, in particolare pp. 111-127. Per quanto riguarda l’attività creditizia si rimanda ancora alla casistica esaminata da RICH-ABAD in corso di pubblicazione.

Opere citate

- ANGELOS 1994 = M. ANGELOS, *Women in Genoese Commenda Contracts, 1155-1216*, in « Journal of Medieval History », 20 (1994), pp. 299-312.
- Arnaldo Cumano 1978 = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).
- BEATTIE - STEVENS 2013 = C. BEATTIE - M.F. STEVENS, *Introduction: Uncovering Married Women*, in *Married Women and The Law in Premodern Northwest Europe*, a cura di C. BEATTIE - M.F. STEVENS, Woodbridge 2013, pp. 1-11.
- BELLOMO 1961 = M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi: contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961 (*Ius Nostrum*: Studi e Testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma, 7).
- BERTONI 2012 = L. BERTONI, *Investire per la famiglia, investire per sé. La partecipazione delle donne ai circuiti creditizi a Pavia nella seconda metà del XIII secolo*, in *Dare credito alle donne* 2012, pp. 51-74.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2017 = D. BEZZINA, *The Artisan Family in 12th- and 13th-Century Genoa: A Reappraisal*, in « Genesis », 16/2 (2017), pp. 111-130.
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Charting the extradotal (non-dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in « Journal of Medieval History », 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *Married women law and wealth in 14th-century Genoa*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », 130/1 (2018), pp. 121-135.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », 30 (2000-2001), pp. 76-128.
- CAGNANA - MUSSARDO 2012 = A. CAGNANA - R. MUSSARDO, *Le torri di Genova fra XII e XIII secolo: caratteri architettonici, committenti, costruttori*, in « Archeologia dell'Architettura », 17 (2012), pp. 94-110.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « Reti Medievali Rivista », 20/1 (2019), pp. 187-218.
- CIPOLLA 1993 = C.M. CIPOLLA, *Before the Industrial Revolution. European Society and Economy (1000-1700)*, London 1993³.
- Il Constituto 1897* = *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano 1897.
- CORTESE 1955-1956 = E. CORTESE, *Per la storia del mundio in Italia*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 8/3 (1955-1956), pp. 323-474.
- Dare credito alle donne* 2012 = *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età Moderna*. Convegno internazionale di studi, Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura di G. PETTI BALBI - P. GUGLIELMOTTI, Asti 2012.
- Documents inédits* 1884 = *Documents inédits sur le commerce de Marseille au Moyen Âge*, a cura di L. BLANCARD, Marseille 1884.

- DOEHAERD 1941 = *Les relations commerciales entre Gènes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales génoises aux XIII^e et XIV^e siècles*, II, Textes, a cura di R. DOEHAERD, Bruxelles-Roma 1941.
- ESPOSITO 2012 = A. ESPOSITO, *Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (XV-inizio XVI secolo)*, in *Dare credito alle donne* 2012, pp. 247-158.
- FAINI 2014 = E. FAINI, *Società di torre e società cittadina. Sui pacta turris del XII secolo*, in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di S. DIACCIATI - L. TANZINI, Roma 2014, pp. 19-39.
- FECI 2004 = S. FECI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004.
- FRANCESCHI 2012 = F. FRANCESCHI, «... e seremo tutti ricchi». *Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell'Italia medievale*, Siena 2012.
- FRANCESCHI - MOLÀ 2018 = F. FRANCESCHI - L. MOLÀ, *Discriminazione, sopraffazione, violenza nel mondo del lavoro*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 57-84.
- GIOFFRÈ 1966 = D. GIOFFRÈ, *Il debito pubblico genovese. Inventario delle compere anteriori a San Giorgio o non consolidate nel banco (secoli XIV-XIX)*, in «ASLi», n.s., VI (1966).
- Giovanni 2013 = *Il cartolare di 'Uberto'*, I, *Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, indici di M. CASTIGLIA, Genova 2013 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- Giovanni di Amandolesio 1985 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 44).
- Giovanni di Amandolesio 1993 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVI).
- Giovanni di Giona 1955 = G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Borgo San Dalmazzo 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII).
- Giovanni Scriba 1934-35 = M. CHIAUDANO, M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, I, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; Regesta Chartarum Italiae, 19-20).
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- Guglielmo 2009 = *Il cartolare di 'Uberto'*, II, *Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Introduzione di A. ROVERE, indici di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIV).
- Guglielmo Cassinese 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «Agnacio seu parentella». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).

- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: Past Approaches and New Perspectives*, in *Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020, pp. 167-187.
- GUZZETTI 2012 = L. GUZZETTI, *Gli investimenti delle donne veneziane nel medioevo*, in « Archivio Veneto », sesta serie, 3 (2012), pp. 41-66.
- HOWELL 1998 = M.C. HOWELL, *Women, Production and Patriarchy in Late Medieval Cities*, Chicago and London 1998.
- HOWELL 2008 = M.C. HOWELL, *The Gender of Europe's Commercial Economy, 1200-1700*, in « Gender & History », 20/3 (2008), pp. 519-538.
- In pegno* 2012 = *In pegno. Oggetti in transito tra valore d'uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)*, a cura di M. CARBONI - M.G. MUZZARELLI, Bologna 2012.
- JEHEL 1975 = G. JEHEL, *Le rôle des femmes et du milieu familial a Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII^e siècle*, in « Revue d'histoire économique et sociale », 53/2-3 (1975), pp. 193-215.
- KUEHN 1991 = T. KUEHN, *Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago e London 1991.
- KUEHN 2015 = T. KUEHN, *Gender and Law in Milan*, in *A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan*, a cura di A. GAMBERINI, Leiden-Boston 2015 (Brill's Companions to European History, 7), pp. 406-431.
- Lanfranco* 1951 = *Lanfranco (1206-1226)*, a cura di H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri del sec. XII e del XIII, VI).
- LUMIA OSTINELLI 2003 = G. LUMIA OSTINELLI, « *Ut cippus domus magis conservetur* ». *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXI (2003), pp. 3-51.
- MAINONI 2010 = P. MAINONI, *I mundualdi nella Puglia medievale: alcuni quesiti della lettura dei documenti (secc. XII-XIV)*, in « *Con animo virile* ». *Donne e potere nel Mezzogiorno medievale. Secoli XI-XV*, a cura di P. MAINONI, Roma 2010, pp. 211-242.
- Martino* 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MENEGHIN 2016 = A. MENEGHIN, *Rigattieri, cenciari e ferrovicchi dello stato territoriale fiorentino: un'indagine preliminare, 1428-1429*, in « Ricerche storiche », 46/3 (2016), pp. 5-28.
- MENEGHIN 2020 = A. MENEGHIN, *The Social Fabric of Fifteenth-Century Florence Identities and Change in the World of Second-Hand Dealers*, New York e London 2020.
- MINER 2020 = J. MINER, *Profit and Patrimony: Property, Markets, and Public Debt in Late Medieval Genoa*, in « Business History Review », 94/1 (2020), pp. 73-94.
- OLIVIERI 1860 = A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « ASLi », I (1860).
- PERTILE 1966 = A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, III, *Storia del diritto privato*, rist. anast. Bologna 1966.
- PETTI BALBI 2012 = G. PETTI BALBI, *Forme di credito femminile: osservazioni introduttive*, in *Dare credito alle donne* 2012, pp. 9-24.

- PICCINNI 2012 = G. PICCINNI, *Conti correnti di donne presso l'ospedale senese di Santa Maria della Scala. Interessi, patti, movimenti di denaro (1347-1377)*, in *Dare credito alle donne* 2012, pp. 121-148.
- PISTARINO 1978 = G. PISTARINO, *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia*, a cura di G. PISTARINO, Genova 1978, pp. 155-169.
- Reti di credito* 2014 = *Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*, a cura di M. CARBONI - M.G. MUZZARELLI, Bologna 2014.
- REYERSON 1986 = K.L. REYERSON, *Women in Business in Medieval Montpellier*, in *Women and Work in Preindustrial Europe*, a cura di B.A. HANAWALT, Bloomington 1986, pp. 117-144.
- REYERSON 2016 = K. REYERSON, *Women's Networks in Medieval France: Gender and Community in Montpellier, 1300-1350*, Basingstoke 2016.
- RICH-ABAD 2014 = A. RICH-ABAD, *Able and available: Jewish women in medieval Barcelona and their economic activities*, in « *Journal of Medieval Iberian Studies* », 6/1 (2014), pp. 71-86.
- RICH-ABAD in corso di pubblicazione = A. RICH-ABAD, *Behind Closed Doors? Medieval Jewish Women in Barcelona and their Social Networks after the Black Death*, in *Gender, Networks and Communities in Medieval Europe*, a cura di D. BEZZINA, A. DINÇER, C. RAVERA, in corso di pubblicazione.
- RINALDI 2012 = R. RINALDI, *Figure produttive nel sistema produttivo bolognese (secoli XIII-XIV)*, in *Dare credito alle donne* 2012, pp. 101-120.
- ROVERE 2019 = A. ROVERE, *Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione*, in *Ianuens non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 1137-1156.
- Salmones* 1906 = *Liber magistris Salmonis sacri Palatii notariorum (1222-1226)*, a cura di A. FERRETTO, Genova 1906 (« *ASLi* », XXXVI).
- Sant'Andrea della Porta* 2002 = *Le carte del monastero di Sant'Andrea della Porta di Genova (1109-1370)*, a cura di C. SOAVE, Genova 2002 (Fonti per la Storia della Liguria, XVIII).
- SKINNER 2004 = P. SKINNER, *Donne nel commercio amalfitano (secoli X-XIII)*, in *Donne tra medioevo ed età moderna in Italia. Ricerche*, a cura di G. CASAGRANDE, Perugia 2004, pp. 1-22.
- SMAIL 1997 = D.L. SMAIL, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in « *Annales. Histoire, Sciences Sociales* », 52/2 (1997), pp. 343-368.
- SORELLI 2012 = F. SORELLI, *Diritto, economia, società: condizioni delle donne a Venezia nei secoli XII-XIII*, in « *Archivio Veneto* », sesta serie, 3 (2012), pp. 19-39.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti della repubblica fiorentina* 1999 = *Statuti della Repubblica fiorentina*, II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*, a cura di R. CAGGESE, nuova ed. a cura di G. PINTO - F. SALVESTRINI - A. ZORZI, Firenze 1999.
- Statuti di Albenga* 1995 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- Stefano di Corrado* 2007 = *Il cartolare del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1300)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XII).

- Stefano di Corrado* 2012 = *Il cartolare del notaio Stefano di Corrado di Lavagna. Chiavari-Lavagna (1288)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2012 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XV).
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (sec. XII)*, Pisa 1998.
- VAN DOOSSELAERE 2009 = Q. VAN DOOSSELAERE, *Commercial Agreements and Social Dynamics in Medieval Genoa*, Cambridge 2009.
- Women and Credit* 2018 = *Women and Credit in Pre-industrial Europe*, a cura di E. DERMINEUR, Turnhout 2018.
- ZANOBNONI 2007 = M.P. ZANOBNONI, « *Quod dicti denari non stent mortui* ». *Lavoro e imprenditoria femminile a Milano tra Quattro e Cinquecento*, in « *Archivio Storico Italiano* », CLXV (2007), pp. 699-735.
- ZANOBNONI 2016 = *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secoli XIII-XV)*, Milano 2016.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Nei secoli qui considerati si riscontrano limitazioni alla gestione delle proprie sostanze: in primo luogo, l'obbligo per le donne di farsi accompagnare da due consiglieri (*consiliatores*) ogni qualvolta vi sia la necessità di redigere un atto notarile. Tuttavia possiamo intuire che questa imposizione non è necessariamente sintomo di mancanza di autonomia, vuoi perché tale obbligo non è sempre rispettato, vuoi perché spesso quella dei *consiliatores* è una presenza pro forma. Si aprono così diverse possibilità per le donne che possono, in assenza di pressioni, scegliere come indirizzare i loro capitali. Il saggio illustra queste differenti modalità di gestione: l'investimento in immobili (spesso frutto di strategie familiari), nel commercio a lungo raggio o nelle attività artigiane, o ancora inserendosi nel mercato creditizio cittadino. L'ampia casistica qui esaminata mostra donne di elevata ma talora di umile estrazione sociale, mettendo in rilievo le variegate strategie che le donne adottano per aumentare il proprio (anche molto esiguo) patrimonio.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, *cartularia* notarili, donne, investimenti, beni non dotali, credito, commercio, società di lavoro.

During the period considered here limitations existed to the direct management of female property: first and foremost, women were obliged to draw up notarial deeds in presence of two legal guardians (*consiliatores*). This obligation, however, does not necessarily imply a lack of autonomy, either because this prescription was not always respected, or because very often the presence of legal guardians was a mere formality. It follows that in the absence of pressure by family members, women could choose how to invest any disposable income they had. The essay illustrates the different ways through which women could manage their property: by investing in real estate (often the result of family strategies), in long-distance trade or artisan activities, or even by entering the urban credit market. The many cases examined here show women from the upper echelons, but also those from a very humble social background, highlighting the varied strategies they could adopt in order to increase their (at times even paltry) estates.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Liguria, notarial registers, women, investments, non-dotal assets, credit, commerce, labour partnerships.

VII. *Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII*

Paola Guglielmotti

Il contributo patrimoniale e gestionale fornito dalla componente femminile all'agire delle stirpi marchionali e signorili e alle loro derivazioni presenti sul territorio ligure va iscritto in un noto processo più generale, già ripercorso in più sedi¹. Nei secoli XII e XIII Genova sta infatti procedendo alla costruzione del *districtus*, nella duplice accezione di ambito ravvicinato di più stretto e realizzato controllo (soprattutto verso il Levante) e di intera regione costiera, dove il controllo è intermittente e in alcuni comparti resta a livello di ambizione². Nel contesto ligure l'obiettivo è comunque un consolidamento, che avviene tipicamente grazie alla sottomissione, non sempre completa, di minori città e di nuclei signorili di varia taglia e qualità³. Questi ultimi – finora studiati soprattutto per singoli ceppi familiari e mai in parallelo – possono agire dapprima in una dimensione territoriale di notevole respiro (anche a cavallo delle attuali regioni), con complessi patrimoniali che in molti casi vanno poi frazionandosi o riducendosi, diventando talora minimi, quale conseguenza di una notissima dinamica di disarticolazione di beni e casate. Manca tuttavia ancora un ordinato e completo censimento di tali nuclei signorili, della loro genesi, della loro consistenza e della loro distribuzione

¹ Di recente, con intenzione di sintesi, GUGLIELMOTTI 2018, rivolta soprattutto alla fase dei secoli XII e XIII. Esiste una bibliografia sterminata sul rapporto città-territorio in questi secoli: un punto di partenza può essere MILANI 2007 e la bibliografia qui citata. Per quanto riguarda le strutture familiari aristocratiche il problema è stato ripreso e impostato per esempio da CAROCCI 1994; più di recente si può contare su FAINI 2009, le cui sagge riflessioni muovono dal contesto fiorentino; sulle aristocrazie rurali, per quanto riguarda il paragrafo 2 del presente contributo, si veda il quadro proposto da CORTESI 2008.

² SAVELLI 2003, pp. 65-80.

³ Alla base di questa ricostruzione c'è di solito, tipicamente, la vicenda di singoli gruppi signorili disciplinati e sottomessi e di minori città dal comune genovese: si vedano per esempio PETTI BALBI 1983; PETTI BALBI 1988; PETTI BALBI 2009-2011; PAVONI 1984; PAVONI 1987; PAVONI 1989a; PAVONI 1989b; PAVONI 1990; PAVONI 1992; PAVONI 1997a; PAVONI 1997b.

territoriale nel tempo, che permetta di farne emergere peculiarità e tratti comuni. Al processo di contenimento signorile da parte di Genova si accompagna quello di dotazione degli enti monastici rurali, soprattutto delle case dell'ordine cistercense in precoce fioritura nel contesto ligure. È un trasferimento di terre e competenze signorili di scala sicuramente minore, ma è attuato proprio da alcuni di quei *domini*⁴.

La misurazione complessiva dell'apporto femminile al percorso delle famiglie signorili consente soprattutto di verificare la cronologia e il ritmo delle attività via via residuali di queste donne nello scenario politico e di mostrare qualche snodo problematico: di mezzo c'è quasi regolarmente il loro patrimonio dotale. In teoria, le devoluzioni, giacché in sostanza di queste quasi sempre si tratta, potrebbero contribuire a far luce su precedenti acquisizioni e sulle linee di tendenza relative al ruolo femminile e all'affermarsi del privilegio della linea maschile all'interno delle famiglie signorili. In realtà, le cessioni palesano soprattutto contingenti situazioni *de facto*. In qualche caso si può ben vedere come queste donne con le loro proprietà finiscano sotto la giurisdizione savonese o più di frequente genovese. Ma poco o nulla si riesce ad accertare della loro condizione giuridica di partenza, dello *ius proprium* cui si possano eventualmente commisurare le loro residue attività, dell'influenza esercitata nella cerchia familiare e parentale in cui entrano, di eventuali relazioni con i contesti di provenienza. Soprattutto, in ambito extracittadino non si riesce a cogliere sempre se abbia vigore il provvedimento preso dai consoli genovesi nel 1143, che cancella il precedente diritto delle donne [*de Ianuensi epi*]scopatu a ereditare un terzo del patrimonio familiare alla morte del coniuge, cioè la *tercia*. Questa viene sostituita dall'antefatto, il donativo maritale che ha un tetto di 100 lire ed è collocato su una quota dei beni del coniuge, a mo' di garanzia che la neovedova possa riscuoterlo⁵; solo in pochi casi si riesce a percepire l'avvenuto allineamento di fatto a tale provvedimento nel maggior *districtus*, in cui l'influenza genovese si fa sentire in modo discontinuo⁶. Per quanto riguarda il secolo XII, in particolare, non si può esprimere purtroppo altro – e per di

⁴ Una esauriente panoramica in *Monasteria Nova* 1998.

⁵ *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 64, pp. 105-107, su cui ampiamente, anche per i rimandi storiografici, in questo volume, Denise Bezzina, nel Capitolo III, paragrafo 1.

⁶ Sugli assetti del territorio ligure tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV si può vedere in sintesi GUGLIELMOTTI 2019.

più con estrema prudenza – se non la sensazione della latenza di qualche forte diritto patrimoniale delle poche donne attestate.

In un ambito regionale di dimensioni contenute, la verifica dell'agire delle donne ascrivibili al ceto signorile può essere condotta passando in rassegna i *Libri Iurium* genovesi e i *Registri della Catena* del comune di Savona e perciò in una prospettiva tutta e solo urbana⁷. La verifica taglia perciò fuori molto dei contesti delle altre due piccole città liguri, Albenga e Ventimiglia, che non hanno prodotto e conservato analoghe compilazioni. Questo è in ogni caso già un dato abbastanza eloquente sia del rapporto con il territorio vicino e con i suoi protagonisti, sia dell'incombere di Genova anche sulle iniziative dei due più distanti centri urbani della Riviera di Ponente. A una prospettiva così urbanocentrica il contesto documentario ligure, del resto, offre per questo periodo pochi correttivi. Non sono pervenuti testi narrativi di sorta oltre agli Annali avviati da Caffaro e di modica utilità sono i soli tre cartari di monasteri extraurbani ancora disponibili o ricostruiti per l'intero ambito ligure⁸. L'insediamento di attestazioni è però in parte agevolato da più sistematici scavi documentari e da edizioni condotti in relazione al territorio intermedio tra Savona e Genova⁹; non sono di grande aiuto i pochissimi cartolari notarili relativi a Savona e Ventimiglia. Forse qualcosa potrebbero ancora dire, debitamente setacciati, i registri conservati in gran numero nei fondi *Notai Antichi* e *Notai Ignoti* dell'Archivio di Stato genovese, specie se compilati da professionisti che applicano le proprie competenze anche al di fuori della maggior città ligure, in città o borghi delle due Riviere¹⁰. Qui potrebbe emergere docu-

⁷ Ho escluso da questa rassegna gli atti del *Codice Pelavicino* 1912 perché coprono il lembo orientale della Liguria (e l'edizione disponibile è del tutto insoddisfacente) e la documentazione trasmessa, di solito in maniera compendiata, dall'erudizione sette e ottocentesca, rinviando quando opportuno agli studi più recenti.

⁸ *San Venerio del Tino* 1920; *Tiglieto* 1923; Archivio di Stato di Torino, Corte, *Monache da inventariare, Monache cistercensi di S. Stefano di Millesimo*, m. 1 (su tale ente si veda più distesamente, in questo volume, il Capitolo VIII); parecchi riferimenti al monastero di Sant'Andrea di Sestri si trovano in *Annali storici di Sestri Ponente* 1904. È stato laboriosamente avviato un progetto di edizione del *Liber instrumentorum monasterii Sancti Fructuosi de Capite Montis*, conservato a Roma, Archivio Doria-Pamphili, Codice A, da cui forse si potranno trarre altre informazioni sulle devoluzioni femminili nella riviera di Levante.

⁹ Mi riferisco in particolare a RUSSO 1908, che ha indagato il segmento territoriale compreso tra Genova e Savona.

¹⁰ Come per esempio il notaio le cui carte datate a cavallo del 1200 sono edite in *Guiglielmo da Sori* 2015; si veda comunque RUZZIN 2015, in parte rielaborata in RUZZIN 2019.

mentazione di più ordinaria amministrazione, utile a mostrare, oltre alla conduzione della signoria locale, ulteriori tappe del processo di indebitamento, che è innegabile e che coinvolge tutti, ma anche qualche scommessa femminile di tentare un nuovo percorso inserendosi in città.

Considerato il tessuto documentario, di discreta consistenza ma complessivamente un po' arido, si può enunciare fin d'ora come in questa rassegna risulti raro rinvenire più attestazioni relative al medesimo luogo e alla medesima donna; quando ciò avviene lo si riscontra per lo più in momenti ravvicinati. Si incontrano tuttavia un discreto numero di figlie e vedove dei marchesi del Bosco, di ceppo aleramico¹¹. Niente a che a vedere, e questa è già un'acquisizione di massima, con i comportamenti ben accertati di note donne delle stirpi marchionali, le quali ancora nel secolo XI e ai primi del XII si muovono con grande intraprendenza in scenari dell'Italia centro settentrionale che trascendono gli attuali ambiti regionali: basti fare i nomi di Adelaide di Susa e soprattutto di Matilde di Canossa, di una statura tale da richiamare ripetute indagini¹².

Nelle pagine che seguono la distinzione per secoli, artificiosa ma di comodo, è operata anche in virtù della differente qualità delle protagoniste reperite e del differente numero di casi rintracciati. Nel secolo XII le tre o quattro donne in tutto individuate e coinvolte nelle cessioni provengono dalle fila della maggiore aristocrazia. Le menzioni reperite di donne delle stirpi signorili si moltiplicano notevolmente nel Duecento, seguendo un noto processo di crescita della documentazione prodotta e pervenuta. Le autrici di devoluzioni di beni connessi alla signoria locale o territoriale sono ormai disposte lungo una scala sociale decisamente graduata.

¹¹ Per quanto riguarda questo ceppo marchionale un orientamento è fornito da PAVONI 1997 e PAVONI 2001, mentre un inquadramento della vicenda territoriale savonese si legge in PAVONI 1992, che non richiamerò puntualmente.

¹² Si veda per esempio *La contessa Adelaide* 1992 e da ultimo LAZZARI 2016; più complessivamente è utile far riferimento anche a FIORE 2017. La ricognizione che conduco su una base documentaria che offre modeste prospettive interpretative non risulta peraltro nemmeno comparabile con gli affondi praticati in contesti davvero molto diversi: per esempio nell'ambito di un regno come quello anglo-normanno, in cui non si avverte un decremento del peso quanto meno sociale delle donne dell'aristocrazia, di rango anche comitale, e con un focus peraltro sul solo secolo XII (GREEN 1997 e JOHNS 2003). Quale sguardo d'insieme, di carattere divulgativo, può essere utile LETT 2014, pp. 167-170.

1. *Il secolo XII: acquiescenza e supplenza*

È bene ribadire che prove di qualche margine di autonomia, non necessariamente perseguita con intenzione, si possono constatare in prevalenza da parte delle vedove o delle orfane dell'aristocrazia extraurbana. Lo si vede bene nella solenne occasione del conferimento, datato 1131, di una sostanziosa donazione al monastero maschile cistercense di Tiglieto, già istituito da qualche anno nella parte nord-occidentale dell'attuale provincia di Genova. Qui la *comitissa* Adalasia, figlia di Ubaldo, ha infatti un ruolo di mera figurante e consenziente accanto al marito Anselmo, figlio del marchese Ugo e primo della diramazione aleramica nota con il predicato del Bosco. Registrare questo consenso femminile, dovuto in base allo *ius commune*, è operazione necessaria. E in base a questo principio, per uno specifico segmento dell'articolata donazione, si devono menzionare cursoriamente, oltre agli uomini, due donne (una moglie e una madre) dell'altro ramo familiare coinvolto¹³.

I limiti delle iniziative su un versante latamente pubblico sono abbastanza chiari anche nel 1191, quando Azo, figlio del defunto Guglielmo marchese del Bosco, conferma una complessa permuta fatta dalla madre Maria con il monastero di Tiglieto riguardo un mulino nuovo situato a Varazze. La conferma si è resa necessaria forse al fine di sanare la contestazione del potere marchionale implicita nell'edificazione di quel mulino: nel costruirlo, i figli di Oberto Portonario – che non abbiamo elementi per caratterizzare in alcun modo – hanno infatti agito *contra voluntatem suam*, cioè di Maria¹⁴. In due delle tre vicende che illustro qui di seguito non va poi escluso un aspetto strategico, pur nel declino. Infatti, in situazioni in cui si perdono pezzi significativi di patrimonio, se non tutto, il coinvolgimento delle donne che si prestano a tali operazioni potrebbe attenuare un danno che è anche di immagine per la stirpe nel suo complesso. In questi decisivi momenti i membri maschi di famiglie che in altre occasioni appaiono ramificate non figurano certo compresenti a mostrare partecipazione e appoggio. Ma i pochi casi che si possono esporre mal si prestano a generalizzazioni.

¹³ Tiglieto 1923, doc. 2 del 1131 agosto 27, pp. 229-230.

¹⁴ La riscossione di 40 soldi dal monaco Oberto è un atto dovuto per il trasferimento di proprietà: *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 160 del 1191 gennaio 28, pp. 65-66. La permuta prelude alla fondazione dell'ente di Santa Maria di Latronorio, per cui si veda *Monasteria Nova* 1998, pp. 244-248 e 283-286. Sull'ente di Tiglieto si veda ampiamente POLONIO 1998, pp. 3-27.

Come ulteriore premessa occorre sottolineare che resta praticamente un *unicum*, ma significativa di possibili innesti di donne genovesi in questo contesto, l'attestazione datata 1181 di Simona figlia di Baldovino Guercio, esponente di una solida famiglia consolare: costei va in sposa a Enrico, figlio del marchese di Savona Enrico, portando la più che buona dote di 340 lire (con esborso immediato di 200)¹⁵.

1.1. *Tederata e Ferrara dei marchesi del Bosco: oneri anche militari?*

È la gran debolezza della componente maschile di uno dei rami marchionali aleramici – numerosi e spesso in conflitto¹⁶ – in cui queste due donne sono inserite a conferire loro visibilità documentaria. In ogni caso, il marito e genitore ha attuato un'opzione successoria che non ha discriminato o sacrificato moglie e figlia rispetto ad altri collaterali o ascendenti maschi. Nel 1135 Tederata, vedova del marchese Guelfo, e colei che è semplicemente dichiarata sua figlia sono nominate dopo il cognato Alberto Guercio nelle eccettuazioni, registrate nei *Libri Iurium* genovesi, ottenute dal marchese Aleramo. Costui, nell'assumere obblighi con il comune di Genova, nella forma di un giuramento della Compagna (un'associazione cittadina di impronta mercantile), ottiene che questi suoi antagonisti non possano prendere analoghi impegni¹⁷.

La situazione è meglio comprensibile nel 1137, quando nei *Registri della Catena* savonesi si vedono menzionate Tederata e Ferrara. Lo stesso anno, in data successiva e non accertabile, nei *Libri Iurium* è ricordata solo Ferrara. Le due donne emergono a proposito del castello di Albissola, il villaggio intermedio tra le rivali Genova e Savona, però distante appena 5 chilometri dalla più piccola città¹⁸, e Tederata appare in posizione premi-

¹⁵ Arnaldo Cumano 1978, docc. 838 e 839, pp. 440-441. Lo sposo corrisponde a Simona una *donatio propter nuptias* di 100 lire, il massimo per l'epoca (il caso è trattato anche da Denise Bezzina nel Capitolo III, al paragrafo 4.1). È bene sottolineare, tuttavia, che non è stata reperita documentazione in cui Simona risulta effettivamente attiva. Si veda oltre, testo corrispondente alla nota 86.

¹⁶ Per la fase più alta di questa poi ramificata dinastia si veda MERLONE 1995.

¹⁷ *Libri Iurium* I/3 1998, doc. 497 del 1135, novembre, pp. 123-126; PAVONI 1992, p. 75; per la Compagna si rinvia a BORDONE 2002.

¹⁸ *Registri della Catena* 1986, I, doc. 117 del 1137 gennaio 23, pp. 175-176; *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 31 del < 1137 gennaio 23 >, pp. 49-50. La vicenda è stata presa in considerazione da RUSSO 1908, p. 18 e sgg.

nente. I vincoli imposti dai savonesi che ricevono, cioè forzano, la donazione sia del castello, effettuata dalla donna a patto che non sia usato per muover guerra al comune di Genova, sia di alcuni diritti nel bosco del borgo sono notevoli, anche per quanto riguarda la prospettiva matrimoniale di Ferrara. Si ingiunge infatti che costei *non accipiet maritum sine voluntate consulum* e, in mancanza dei consoli, dei *boni homines* di Savona¹⁹: quasi che ciò pesasse davvero una volta privata, almeno apparentemente, del castello. Si intenderebbe comunque che madre e figlia, in evidente assenza di eredi maschi nella discendenza diretta di Guelfo²⁰, abbiano acquisito in precedenza la pienezza della proprietà. E soprattutto si intenderebbe che le due donne abbiano dovuto assumere le connesse prerogative, dal momento che figurano tenute a oneri, anche militari, analoghi a quelli osservati dall'esponente di un altro ramo aleramico, cioè dal marchese Ugo, figlio di Anselmo, 15 giorni prima che morisse. È la conferma di un collasso della componente maschile di questo largo raggruppamento marchionale.

La fortificazione, tuttavia, non pare effettivamente dismessa a favore del comune di Savona. Lo stesso era avvenuto nel caso dell'analoga donazione effettuata nel 1121-1122 proprio da Guelfo alla Chiesa di Savona²¹ (una simulazione per cominciare a porla nell'orbita savonese? Un'operazione che nasconde un prestito? Un provvedimento di tipo protettivo?). Il secondo documento testimonia infatti un nuovo e in parte opposto impegno di Ferrara. La donna giura di non alienare o pignorare il castello di Albissola senza l'autorizzazione del comune di Genova, di fare *guerram de illo castro* come le ordinassero i consoli, di salvaguardare i Genovesi *in toto meo posse* e di prendere dimora a Genova, concorrendo alle spese del comune nella stessa misura della madre (forse ormai deceduta: *sicut mater mea expendebat*). La posizione di Ferrara va perciò inquadrata nella concorrenza tra le due città. Ma occorre badare al fatto che nemmeno ci si preoccupa di riformulare il dettato degli impegni militari: c'è fiducia del fatto che Tederata e Ferrara

¹⁹ Per la prima fase del comune savonese e per questa vicenda si veda RAO 2018, in particolare pp. 11-12.

²⁰ PAVONI 1997 (la tavola genealogica dei marchesi del Bosco è a p. 58); PAVONI 2001 (due tavole genealogiche dei marchesi del Bosco si leggono a pp. 162-163, dove non figurano le donne, e anche alcuni uomini, citati nel presente lavoro).

²¹ *Registri della Catena* 1986, I, doc. 49 del 1121-1122 novembre 22, pp. 85-86; PAVONI 1992.

avrebbero saputo delegarli o trasmetterli, magari proprio al coniuge rispetto al quale i savonesi intendono premunirsi.

La vicenda illustra bene come, almeno nel secolo XII, il genere di chi detiene una proprietà signorile, che appare stratificata, possa risultare tutto sommato indifferente, almeno su un piano formale. E, inoltre, quale che sia la natura effettiva delle cessioni, a meno di un pieno annientamento militare, si può osservare come tenda a riaffermarsi il nesso tra i primi detentori e il loro castello. Nel reimporre degli originari *domini*, più che l'intraprendenza femminile, in questo caso sembrano però pesare le difficoltà della Chiesa o del comune di Savona e anche di quelle della maggior città ligure a esercitare un (anacronistico) capillare controllo del territorio.

1.2. *La comitissa Matilda, moglie dell'imprigionato marchese Alberto Zueta di Parodi*

L'acquisizione or ora formulata aiuta a orientarsi meglio nel caso della *comitissa* Matilda rispetto al castello di Parodi, il villaggio posto nelle estreme propaggini settentrionali dell'Appennino ligure, in zona strategica sotto il profilo stradale. Una serie di atti del 1148 traccia un breve percorso, concluso con la devoluzione remunerata al comune di Genova di tutta la fortificazione e della metà della *curia* annessa: questa va intesa come luogo materiale, giurisdizione e clientela. La vicenda mostra la necessaria e attiva partecipazione di Matilda: un ruolo supplente cui le donne dell'aristocrazia, almeno a questa altezza cronologica, devono essere in previsione attrezzate non solo in caso di vedovanza, come ha già mostrato la vicenda di Tederata e Ferrara, ma anche qualora i coniugi siano impossibilitati ad agire in prima persona.

L'innesco è infatti che il marito di Matilda, il marchese Alberto Zueta, è stato imprigionato da uomini e signori di vicini villaggi. Lo si apprende da due distinti atti, approssimativamente sincroni (forse di marzo), che mostrano ciascuno eventualità e impegni poco diversi a seconda che l'interlocutore del comune di Genova sia la *comitissa* oppure il *marchio*. Ma si può subito premettere che i *vassalli* di cui si parla sono intesi esserlo sia di Matilda, sia di Alberto. In tale quadro colpisce il mancato coinvolgimento di parenti (almeno dichiarati tali) da parte di entrambi i coniugi, mentre il richiamo agli eredi non corrisponde a individui già designati o tanto meno a figli, suggerendo solo una generica linea di continuità.

Con la *comitissa* il comune di Genova stringe una *concordia*. Si tratta in realtà di imposizioni, perché Matilda è costretta a consegnare, entro la do-

menica precedente la Pasqua, il castello, la torre e metà della *curia* di Parodi, così da ottenere aiuto per la liberazione del marito. Riesce però a spuntare una serie di eccezioni riguardo alcuni *vassalli*. È anzi la contessa a essere individuata quale tramite e garante rispetto agli impegni dei *vassalli* – dieci dei migliori, che contribuiscano alla difesa del luogo coadiuvando il comune di Genova – e del marito: qualora il marchese venisse liberato, deve approvare gli accordi entro un mese; qualora il marchese morisse, la contessa e gli eredi devono comunque rispettare gli accordi e comportarsi come concordato per lui; qualora il marchese venisse liberato, deve giurare la Compagna (che già vincola rispetto al comune) e l'*habitaculum* e trasferirsi in città²².

Con il *marchio*, considerato ormai *tamquam magnus et venerabilis civis*, il comune di Genova specifica il più largo quadro degli impegni reciproci. I consoli devono indurre, genericamente, alcuni villaggi – Voltaggio, Fiaccone, Montalto, Aimero e Parodi – ad aiutare il marchese e a far guerra ai signori di Castelletto (d'Orba), fino all'uscita di prigionia del marchese. Qualora il marchese, la *comitissa* o i loro eredi fossero lesi nei loro diritti e prerogative nella *curia* di Parodi, il comune di Genova deve ordinare al castellano di Parodi e ai soldati che prestino loro aiuto: si apprende così che c'è ormai una vigorosa presenza genovese nel villaggio e direttamente nel castello e che vigerebbe di fatto il regime giurisdizionale della città ligure. Inoltre, il comune cittadino deve offrire la debita protezione al marchese, ai suoi eredi e alla contessa *cum omni medietate curie Parodi*. Nell'eventualità che il comune di Genova entri in guerra con l'omonimo Alberto di Gavi e riceva *consilium vel adiutorium* dal marchese, dalla contessa – anche per la quale si ricorre alle tipiche espressioni del rapporto vassallatico – o dai loro eredi, il comune concede loro la quarta parte di tutta la *curia* di Gavi. Nell'eventualità invece che si proceda senza il loro aiuto, sono i consoli a decidere cosa è congruo dare loro. Il punto di maggiore interesse, nella prospettiva femminile, è che *habita prius fortitudine et castro Palodi*, il consoli di Genova devono garantire al marchese una conveniente casa a Genova e inoltre 700 lire: di queste 200 spettano a Matilda – un indennizzo rispetto al suo apporto dotale? – mentre 500, per la durata del mandato consolare, devono essere destinate al mantenimento dei vassalli di cui il marchese disponesse a Genova e che ai consoli apparissero di utilità per il comune, il marchese, la contessa e i loro eredi.

²² *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 106 del < 1148, marzo >, pp. 164-166; doc. 107 del < 1148, marzo >, pp. 166-167; sulla vicenda si veda PAVONI 2007.

Alberto Zueta giura poi, in maggio, la Compagna e di abitare in città²³ e insieme con la moglie attua la vendita, ma etichettata quale donazione, del castello di Parodi con metà della sua *curia* al comune di Genova per 700 lire. Il marchese menziona un coinvolgimento generico degli eredi nel rispetto di quanto pattuito, ma senza far riferimento a come le 700 lire debbano essere ripartite e destinate²⁴. A Matilda, che diventa cittadina genovese, sembra dunque almeno inizialmente riconosciuto il precedente apporto al patrimonio coniugale. Nel suo *milieu* sociale ciò implica ormai la piena responsabilizzazione rispetto alla gestione del declino e alla necessità di intraprendere un diverso percorso familiare.

1.3. *Alda, moglie di Ottone del Carretto: sacrificio della dote e rinuncia all'azione in una dimensione pubblica?*

Tale dinamica in fase di rinuncia al patrimonio marchionale o a sue significative quote si chiarisce ulteriormente, se vista in una prospettiva femminile, entro la fine del secolo. Nel 1193, la *domina Alda comitissa*, moglie del marchese Ottone del Carretto, cede al comune di Savona i suoi diritti sul villaggio, la *curia* e le pertinenze del castello di Quiliano (nell'entroterra, appena a sud ovest della città), pegno della dote di 4.000 lire: si tratta di una cifra davvero cospicua, la più alta fra quelle apprezzabili in questa rassegna degli apporti femminili alle stirpi signorili (e difficile da immaginare tutta in numerario)²⁵. Ma soprattutto, consenziente e presente il marito e accuratamente descritta con gli appellativi qualificanti il suo rango, Alda consegna al giudice che rappresenta il comune savonese l'*instrumentum dotum suarum*, di cui non è fornita la data, redatto da Raimondo di Alba, notaio e anche giudice²⁶. Costui, con una certa probabilità ma non necessariamente – data la frequente mobilità di questi professionisti – potrebbe suggerire la provenienza di Alda dall'area subalpina e dare ragione di una dote che consisterebbe di conseguenza tutta di denaro o beni mobili di pregio. Quale che sia

²³ *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 108, p. 168.

²⁴ *Ibidem*, doc. 110, pp. 169-170.

²⁵ Siamo comunque a un livello diverso e inferiore rispetto a quello delle grandi casate studiate per lo più per i contesti territoriali a nord delle Alpi che originano da incroci dinastici, con esiti da cui poi si tende a obliterare l'apporto e il ruolo femminile nel potenziamento familiare: si veda di recente, anche con intenzione di sintesi, GEARY 2018, pp. 55-56, 99.

²⁶ *Pergamene medievali savonesi* 1982, doc. 49 del 1193, marzo 14, pp. 71-73.

l'origine della *comitissa*, per il comune di Savona è cruciale trattenere il documento che certifica la cifra pattuita e consegnata al momento dell'unione coniugale, cioè la base indispensabile perché la donna possa eventualmente avviare una rivendicazione.

Comprendere quanto Quiliano fosse strategica nella politica marchionale lascerebbe intuire quanto lungimirante sia stata la scelta di porre il pegno dotale, in maniera irrevocabile, su questo specifico spezzone del patrimonio complessivo. È ad ogni modo verosimile che la situazione economica all'interno della coppia si riequilibri presto, sia perché un mese dopo il comune di Savona paga 5.000 lire per la vendita di Quiliano²⁷, sia perché è intuibile che la famiglia di origine di Alda abbia teso a una compensazione, avendo dato un contributo al matrimonio di valore decisamente alto²⁸. Dato il tono del periodo, è difficile credere che la compensazione possa però implicare di nuovo una colorazione di tipo pubblico del patrimonio di Alda destinato a essere amministrato durante la sua eventuale vedovanza o una gestione di diritti signorili, qualora questa sia stata l'eventualità precedente. Per mettere nella giusta prospettiva la tendenza, si tenga conto che per una fase leggermente successiva Luigi Provero ha rilevato sì il perdurante deficit di numerario di alcune stirpi signorili disposte tra le attuali regioni Piemonte e Liguria, ma ha anche messo l'accento – come nel caso presentato non è possibile fare – sull'uso accorto dell'indebitamento da parte dei questi signori, che possono mirare a una riorganizzazione del prelievo²⁹.

²⁷ *Ibidem*, doc. 50 del 1193, aprile 4, pp. 73-75.

²⁸ *Ibidem*, doc. 26 del <1188>, pp. 30-31. L'erudizione locale, cui si fa cenno nella nota a questo documento, vuole che Alda sia figlia del genovese Ugo Embriaco, signore di Gibelletto: « In mancanza di precise indicazioni cronologiche la notizia è stata riferita al 1188, anno in cui, secondo il Monti, si sarebbero celebrate, in Genova, le nozze fra Ottone del Carretto ed Alda, figlia di Ugone Embriaco, signore di Gibelletto (cfr. MONTI 1697, p. 48) ».

²⁹ PROVERO 2012b, p. 118 e sgg.; PROVERO 2012a, in particolare p. 93 e sgg.; sull'indebitamento signorile nel contesto fiorentino tra la metà del secolo XII e la metà del XIII, ma anche sullo sviluppo di attività creditizie da parte di questo ceto, si veda CORTESE (in corso di pubblicazione), con riferimento a una donna che nel 1190 attua un prestito a interesse, di discreta entità, al monastero di Passignano (nota 113); sull'indebitamento signorile come realtà di lungo periodo si veda FIORE 2015.

2. *Il secolo XIII: salvaguardia delle doti, consensi dovuti, indebitamento e frazionamenti irrimediabili*

Nel corso del Duecento i comportamenti femminili nell'ambito delle frequenti devoluzioni attuate da nuclei e raggruppamenti signorili appaiono piuttosto uniformi. Innegabile è la ripetitività del contesto in cui si leggono menzioni di donne, distribuite con discreta regolarità lungo il secolo e relative alla gran parte dei ceppi aristocratici noti. Si avvertono tuttavia almeno due eccezioni: quella delle donne dei marchesi Malaspina, i quali operano in un contesto territoriale disteso tra le aree confinarie delle attuali regioni Liguria, Piemonte ed Emilia, e quella delle donne entrate nel consortile familiare dei Fieschi, i cui beni si irradiano nell'entroterra di Lavagna³⁰.

In ogni caso, per quanto si può giudicare dalla campionatura documentaria pervenuta relativa al ceto signorile, non si riescono a vedere dei *domini* attivi in ambito ligure mentre intraprendono effettivamente e praticamente la direzione descritta da Provero. Ciascun caso può ancora fornire qualche elemento chiarificatore delle dinamiche di fondo e degli atteggiamenti delle donne delle stirpi marchionali e signorili, spesso ormai in strutturale declino, o delle donne che risultano detentrici di quote di beni in origine connessi all'esercizio di poteri signorili. La monotonia dei casi conferma però come gli spazi di azione si siano molto ridotti, anche rispetto al declino già apprezzabile nel secolo XII. Mi soffermerò sui tre casi meglio documentati o che offrono qualche dato di particolare interesse. Ma preliminarmente procederò a illustrare, nella maniera più sintetica possibile, quelli che consentono di contestualizzarli in maniera adeguata e di apprezzare qual era globalmente il ruolo delle donne dell'aristocrazia, anzi di un'aristocrazia che si sta in parte sfaldando, in un processo selettivo dei nuclei signorili più resistenti.

³⁰ Sotto il profilo dei Malaspina e della gestione dei diritti signorili, è poco rilevante che nel 1260 il marchese Manfredo del Bosco, per sé, per il marchese Corrado del Bosco e per i *domini* di Fontaneto, tutti insieme *vicarii et certi nuncii* del marchese Federico Malaspina e di una *domina Agnexina* – di cui andrebbe accertata la qualità dell'evidente legame con Federico –, proibiscano agli uomini di Rossiglione di fare legna o di lavorare nel bosco a proposito del quale c'è una lite tra essi e il monastero di Tiglieto: *Tiglieto* 1923, doc. 116, p. 331. Per quanto riguarda i Fieschi, rinvio agli studi di Giovanna Petti Balbi (sopra, nota 3) e alle raccolte di studi elencate nelle Opere citate.

2.1. *Margini di iniziativa?*

Se si adotta nuovamente quale primo sensore della posizione delle donne il contributo dato dai lignaggi marchionali al patrimonio dei nuovi enti religiosi, quanto avviene nel 1216 a proposito del neoistituito monastero cistercense femminile di Santo Stefano di Millesimo, ai confini occidentali dell'attuale provincia di Savona, non si discosta da quanto constatato per gli anni Trenta del secolo XII nel caso del cenobio di Tiglieto: le mogli non hanno nemmeno adesso un ruolo trainante. Nella dotazione iniziale di Santo Stefano di Millesimo, accanto a Enrico del Carretto (o di Savona) figura formalmente attiva *eius uxor domina Agatha*, figlia del defunto conte di Ginevra³¹. Costei non è tuttavia stata coinvolta in precedenza, quando il marito nel 1211 ha affrontato l'esborso di 90 lire per l'acquisto di quel patrimonio di terre da un ente religioso subalpino, San Pietro di Savigliano³². Nemmeno il fatto che la casa di Millesimo sia femminile sblocca un comportamento differente: nel 1224, il potenziamento patrimoniale nel territorio adiacente attuato dal medesimo marchese avviene ormai *pro remedio anime sue et uxoris sue Agathe atque parentum nec non heredum suorum*³³, avendo la donna ormai perso anche il ruolo di coautrice del documento³⁴. Alla gestione del patrimonio monastico da parte delle monache di Santo Stefano di Millesimo mi rivolgerò oltre, nel Capitolo VIII. Non è evidentemente in questa tipologia di atti di dotazione, che interessano gli assetti complessivi di territori importanti nella prospettiva marchionale come a Millesimo³⁵, che si può tuttavia reperire qualche traccia di *agency* femminile. Resta insoluto l'interrogativo se le donne di cui tratterò abbiano spazio effettivo, quando provengano

³¹ *Monumenta Aquensia* 1790, doc. 171 del 1216 marzo 6, coll. 397-398; POLONIO 1998, pp. 45-46.

³² Archivio di Stato di Torino, Corte, *Monache da inventariare, Monache cistercensi di S. Stefano di Millesimo*, m. 2, 1211 dicembre 3, Savigliano.

³³ *Monumenta Aquensia* 1790, doc. 90 del 1214 giugno 15, coll. 652-654.

³⁴ Occorre però dire che nel 1225 quando il vescovo di Alba conferma la *dotem e donationem* all'ente cistercense, ricorre alla locuzione *quam fecerat dominus Henricus marchio de Saona una cum nobile comitissa A. uxore sua*: *Monumenta Aquensia* 1790, doc. 95 del 1225 novembre 14, col. 655. Si può tenere presente il dato che nell'atto di fondazione del monastero di Pogliola, avvenuta nel 1180 presso Morozzo nel Piemonte meridionale, figurano esclusivamente uomini del locale consortile signorile: GUGLIELMOTTI 1990, p. 114.

³⁵ Sulle iniziative delle stirpi signorili del Ponente ligure nella fondazione o rifondazione di alcuni villaggi si può vedere GUGLIELMOTTI 2005, pp. 55-87.

dalla medesima élite signorile come nel caso or ora affrontato, di coadiuvare coniugi e padri ed eventualmente di subentrare loro, come si è potuto verificare per le donne della maggiore aristocrazia del secolo precedente.

Seguirò dunque la cronologia dei riassetti e delle cessioni patrimoniali, cominciando a premettere come alcune donne che entrano nelle famiglie marchionali possano avere ormai origine genovese, a riprova di una certa permeabilità dei due ambiti. È un modo questo con cui si possono mantenere vitali e articolate le relazioni della maggior città ligure con altri contesti territoriali della regione, con donne che possono fungere da tramiti attivi.

Genovese è Donnesella figlia del defunto Rolando Avvocato, proveniente da una famiglia assai dinamica, la cui vigorosa presenza patrimoniale nella Riviera di Levante più prossima a Genova nel corso del secolo XII va ridimensionandosi di pari passo con il consolidamento in ambito cittadino³⁶. Donnesella, forse al secondo matrimonio, è sposata al marchese *Poncius* di Ponzone e il 6 marzo 1201 vede ricollocate dal marito le spettanze relative alla sua dote di 250 lire e all'antefatto di 100. La garanzia di restituzione di questo ammontare in caso di vedovanza della donna viene adesso collegata non più al villaggio costiero di Varazze, bensì a parte di quello egualmente costiero di Albissola: più vicino a Savona, questo è sì in una posizione strategica, ma anche più a rischio di ricadere sotto controllo della città³⁷.

Nel contesto di una impegnativa transazione articolata in sette atti nel medesimo giorno, per i quali sono convocati in Varazze nel ruolo di consiglieri di Donnesella e di testimoni altri esponenti delle stirpi marchionali radicate tra Liguria e Piemonte, infatti, i genovesi Guglielmo Embriaco e Nicola Barbavara avviano l'acquisto per 500 lire della parte di Varazze pertinente al marchese³⁸. La mancanza di numerario e forse una traballante situazione

³⁶ PETTI BALBI 2007, pp. 71-77.

³⁷ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 484, pp. 397-398.

³⁸ *Ibidem*, doc. 485, pp. 399-401 (si fissa un prezzo di 500 lire e si dichiara anche il consenso di Pietro, indicato come figlio della sola Donnesella); doc. 486, pp. 401-402 (per il pagamento si prevedono 100 lire subito, 232 lire e mezza entro il primo agosto e le rimanenti 167 lire e mezza entro tre anni); doc. 487, pp. 402-403 (gli acquirenti promettono al marchese che se entro tre anni verserà loro 300 lire gli restituiranno la sua parte di Varazze, così palesando che l'operazione dissimula un prestito con un forte interesse, il cui mancato saldo implica la perdita del luogo da parte del marchese), doc. 489, pp. 404-405 (Guglielmo Embriaco vende a Nicola Barbavaira metà della sua casa acquistata a suo nome da *Ilionus de Clavica* per 235 lire); doc. 490, p. 405 (quietanza di 100 lire di *Poncius* agli acquirenti). La vicenda è contestualizzata in RUSSO 1908, pp. 39-45.

economica, da parte di *Poncius*, non escludono in prospettiva la difficoltà anche dei suoi eredi a rifondere la dote e garantire l'antefatto di Donnesella. Di figli maschi del marchese non si fa menzione e non è dichiarato il legame di parentela con un Delfino del Bosco, che figura tra i testimoni e che è menzionato nel documento in cui si fissa il prezzo di Varazze perché consente alla ricollocazione del corrispettivo della dote. Una certa distanza di intenti, e soprattutto nessuna capacità o volontà di intervenire in soccorso, è manifestata inoltre dal fratello di *Poncius*, il marchese Enrico di Ponzone, che l'indomani, facendo base a Genova, si limita a ratificare la vendita e a impegnarsi a non suscitare controversie³⁹. Di una simile perdita di coesione delle stirpi signorili, che è un tratto ricorrente, fanno le spese tutti, uomini e donne di famiglia, ancor prima che possa pesare il privilegio della linea maschile.

È immancabilmente la tutela o il riconoscimento dell'apporto dotale che, come si è detto, rende visibili le donne in sede documentaria. Quanto è dichiarato nel 1203 da parte di Agnese, moglie di Armano dell'articolato gruppo dei conti di Lavagna, nel Levante ligure, è utile anzi a ribadire il dato che i beni dotali costituiscono termine di paragone quando si dichiara l'intangibilità di un possedimento. Nel contesto di una serie di infeudazioni di altri esponenti di quel ceppo signorile, il conte Armano e Agnese, *iugales*, attuano la cessione di una terra presso Cogorno al comune di Genova per poco meno di 90 lire. Negli impegni – dovuti – di rispettare la vendita, la donna promette di agire rispetto a quel bene *observando ut supra dotes meas*⁴⁰: si intende così un livello di cura e di rispetto pari a quella nei confronti di un bene prezioso nella prospettiva della vedovanza e che in teoria sarebbe potuto ritornare in gran parte nel patrimonio della famiglia di origine?

Nel 1212 Aimella di Albissola, figlia del fu *Bulicanus*, prende un impegno con i consoli di Savona: tale impegno rende chiaro soprattutto il grado delle pressioni che sta ricevendo da costoro. Qualora fosse riuscita a ottenere la propria parte di frutti e diritti signorili sul castello di Albissola nella causa che ha con gli eredi della sorella Adalasia, l'avrebbe poi ceduta al comune cittadino; la pena di 10 lire in caso di mancato adempimento suggerisce che si tratti di una quota in effetti minuscola⁴¹.

³⁹ *Guglielmo da Sori* 2015, 1, doc. 491, p. 406.

⁴⁰ *Libri Iurium* I/3 1998, doc. 577, pp. 301-303; doc. 579, pp. 304-305; a proposito dei Fieschi si possono vedere gli interventi raccolti in *Fieschi* 1997.

⁴¹ RUSSO 1908, doc. 35, pp. 227-228.

Rientra nelle procedure ordinarie, necessarie per rendere incontestabile una cessione, la rinuncia, datata 1213 e attuata da Alfana, vedova di Bonifacio, figlio del fu Guglielmo del Bosco, a favore Savona di tutti i suoi diritti sulla quarta parte del limitrofo villaggio di Stella, già venduta al comune cittadino dal cognato Enrico del Bosco⁴². Il ruolo ancora più inerte di una donna si vede di lì a cinque anni. In un gruppetto di documenti datati tra maggio e giugno del 1218 e relativi alla giurisdizione su Marola e il suo territorio (cui poi si aggiungono Carpena e Vezzano, tutti presso l'attuale La Spezia), che in seguito a un arbitrato è affidata al comune di Genova, si vede il soccombente, Aldono *de Porcharia*, agire sempre anche a nome della moglie (*pro se et coniuge sua*): di costei, tuttavia, nemmeno viene scritto il nome⁴³.

Tra l'aprile e il giugno del 1223 il mero consenso di un manipoletto di donne, diluito nel contesto di decisioni prese da un articolato gruppo familiare, è sollecitato in relazione alla vendita del castello di Pareto, di Mioglia, di *castellum Dalfini* e di Montecatuto (a cavaliere dell'attuale confine tra Piemonte e Liguria) al comune di Genova effettuata da Enrico *de Uxetio* (ora Belforte Monferrato) e dai figli per 3.000 lire. È in realtà la seconda tappa di un processo di devoluzione già avviato dal medesimo Enrico *de Uxetio* nel 1217 sotto forma però di donazione⁴⁴; solo in occasione della cessione onerosa dell'aprile del 1223 la moglie Bruna dichiara la propria approvazione⁴⁵. Contestualmente, è anche a nome della moglie Agnese che Bartolomeo Federato, cittadino di Savona, si impegna nei confronti di Enrico *de Uxetio* e dei suoi figli a non chiedere loro altro che 50 lire equivalenti alla dote della donna, come attesta un *instrumentum* datato 1216 loro consegnato⁴⁶. Dopo che gli uomini di Pareto giurano fedeltà al comune di Genova⁴⁷, Purpura e Sofia, mogli l'una di

⁴² *Giovanni* 2013, doc. 343, pp. 263-264.

⁴³ *Libri Iurium* I/3 1998, doc. 598, pp. 338-339; doc. 599, pp. 339-340; doc. 601, pp. 341-342; doc. 602, pp. 342-344; doc. 603, pp. 344-346.

⁴⁴ *Ibidem*, doc. 507, pp. 155-158.

⁴⁵ *Ibidem*, doc. 501, pp. 132-135: nella somma pattuita sono comprese 100 lire sborsate per loro conto dallo stesso comune a Ugo del Carretto, e compresi i diritti loro competenti sui beni ceduti in permuta a Ottone, marchese del Bosco, per conto dei figli di Bonifacio di Pareto.

⁴⁶ *Ibidem*, doc. 502, pp. 135-137.

⁴⁷ *Ibidem*, doc. 505, pp. 140-143. L'atto è precedente l'apertura di un contenzioso da parte di alcuni di loro rispetto a competenze residue nel castello di Pareto: *ibidem*, doc. 506, pp. 143-155.

Manfredo e l'altra di Guido *de Uxetio*, si impegnano in maggio e in giugno del 1223 con il procuratore del comune di Genova a non muovere rivendicazione alcuna dei diritti che possano loro competere sui beni ceduti⁴⁸.

Nell'ambito dell'avanzata genovese nell'estremo Ponente ligure, due donne sono ricordate tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo XIII nel contesto delle cessioni attuate dagli uomini della medesima famiglia comitale. La loro semplice menzione non lascia però intendere qualità ed entità del loro apporto patrimoniale: sono semplicemente e formalmente comproprietarie dei beni del nucleo o meglio del consorzio coniugale.

La prima è Verana, figlia del fu Oberto conte di Ventimiglia (e di Badalucco) e sposata a Pagano di Ceva, il quale agisce anche come procuratore ufficiale della moglie e del proprio fratello Michele. Verana è ricordata dal marito nella vendita, per 2.300 lire e datata novembre 1259, di un sostanzioso elenco di luoghi e relative giurisdizioni, vale a dire i castelli di Badalucco e Baiardo, la metà di quelli di Arma e Bussana, tutto quanto ha in Carpasio e Rezzo e la metà di quanto ha *in marchia Albinganensi e in comitatu Vintimilii*⁴⁹. Verana figura poi, in atti di poco successivi, dichiarando che la vendita è stata effettuata nel pieno rispetto della sua volontà oppure venendo rappresentata – rispettosamente qualificata come *nobilis domina* – da Pagano di Ceva quando questi ordina agli uomini di Bussana e di Arma di giurare fedeltà all'inviato del comune di Genova⁵⁰.

La seconda è la genovese Iuleta, moglie di Bonifacio conte di Ventimiglia e figlia di Pietro Avvocato *maior*, cioè di una famiglia genovese che scommette sui matrimoni fuori città, come si è visto nel caso di Donnesella sposata a *Poncius*, marchese di Ponzone. Iuleta è attiva nel 1261 esclusivamente nella ratifica della vendita, di nuovo per 2.300 lire, al comune di Genova dei luoghi di Triora, per intero, e della metà di Arma, Bussana e Castel Vittorio, fatta da Iacopo, figlio dello stesso Pietro e procuratore di Bonifacio⁵¹.

Una nota apparentemente dissonante rispetto a questo ritrarsi dallo scenario politico, è l'impegno di Agnese, contessa del Bosco. Costei, nel 1264,

⁴⁸ *Ibidem*, doc. 503, pp. 137-139; doc. 504, pp. 139-140.

⁴⁹ *Libri Iurium* I/4 1998, doc. 766, pp. 368-373.

⁵⁰ *Ibidem*, doc. 782, pp. 409-411; doc. 781, pp. 407-408; ma si veda anche doc. 783, pp. 411-413, doc. 784, pp. 414-416; doc. 784, pp. 416-417; doc. 786, pp. 417 per analoghi atti.

⁵¹ *Ibidem*, doc. 775, pp. 397-399 (e anche doc. 788, pp. 420-425).

seguendo l'esempio degli *illustres domini progenitores nostri fundatores... monasteri Sancte Marie de Tilieto*, garantisce protezione e salvaguardia all'ente cistercense nelle persone e nelle cose⁵²: difficile da verificare nella sua efficacia, questo atto però afferma una continuità anche da parte femminile nei comportamenti della stirpe e si rivolge *amicis nostris* per una migliore gestione della promessa tutela.

Nel novembre del 1284, *domina* Romea, vedova di Paganello figlio di Guido di Trebiano, rilascia procura a Gualtierotto di Audoino di Trebiano per riscuotere quanto le spetta dal comune di Genova e per vendere i suoi diritti sul *castrum* di Trebiano, nella Val Magra (attuale provincia di La Spezia)⁵³: può farlo in virtù del testamento del coniuge, datato 1283, che ha disposto che quelle competenze spettino dopo la sua morte alla moglie⁵⁴. Il proposito manifestato dalla procura, cioè di una cessione con ogni evidenza da attuare a favore del comune cittadino, precede un'analogha procura al medesimo Gualtierotto di Audoino, datata un mese più tardi, fatta dagli eredi di Opizzino di Trebiano per giungere a convenzioni con il comune di Genova per i luoghi di Trebiano e di Lerici⁵⁵. Resta inevaso l'interrogativo sulle successive mosse di Romea, la cui cessione confluisce in una rinuncia collettiva, senza che sia apprezzabile la sua capacità di disegnarsi un'alternativa.

Rilevate caso per caso, le vicende femminili osservabili grazie a pochi spiragli documentari mostrano livelli di iniziativa di tono sicuramente più basso di quello del secolo precedente. Ma è soprattutto l'effetto cumulativo e monocorde della sequenza, come si è detto, che aiuta a costruire il più depressivo quadro di insieme dei poteri signorili, in cui tre vicende manifestano qualche tratto esemplare.

2.2. *Mabilia, vedova di Ottone di Clavesana: un 'modello' di indebitamento*

Vedova del marchese Ottone di Clavesana e carica di figli, Mabilia negli anni 1235-1248 si trova ad affrontare un protratto indebitamento – proba-

⁵² *Tiglieto* 1923, doc. 121, p. 334.

⁵³ *Libri Iurium* I/8 2002, doc. 1244, pp. 8-10.

⁵⁴ *Ibidem*, doc. 1243, pp. 7-8 (si tratta solo di un estratto del testamento, senza perciò che si possa comprendere se esistano altri eredi di Paganello).

⁵⁵ *Ibidem*, doc. 1245, pp. 10-12.

bilmente ereditato dal coniuge – con conseguenze che si fanno sentire oltre la propria morte. Ecco la vicenda. L'avvio è quando la vedova e il figlio maggiore Bonifacio nel febbraio del 1235, ad Albenga, si dichiarano debitori nei confronti di Enrico Cepulla di 137 lire e 13 soldi, da restituirsì entro un anno; essi devono dare di necessità un fideiussore e agiscono con il consiglio di due *propinqui et utiles convicini*⁵⁶. Tre mesi dopo, a Genova, Mabilia, anche a nome dei cinque figli di cui è tutrice e consigliata da due *propinqui et vicini*, si impegna a versare annualmente, per 8 anni, a Merlo *de Castro* la cifra di 31 lire e 5 soldi, come da non ben chiariti accordi (etichettati quali *venditio*) presi insieme con il figlio primogenito⁵⁷. Nel giugno del 1236, nuovamente ad Albenga, Mabilia e Bonifacio si dichiarano debitori nei confronti Enrico Cepulla di altre 330 lire dando in garanzia i loro diritti sul castello e sul territorio di Andora, il villaggio costiero poco a sud ovest di Albenga. Dal momento che affermano di aver ricevuto quel denaro *mutuo gratis et amore*, gli interessi convenuti restano ovviamente celati, ma la penatità del doppio in caso di mancata restituzione entro pochi mesi rende bene l'idea di tale onere⁵⁸. Ormai nel 1248, a Genova, il giudice del comune condanna la donna, ancora tutrice di quattro figli minori, a restituire a Fulco e Davide, figli del fu Merlo *de Castro*, la somma di 78 lire e 15 soldi⁵⁹. Tutte le cifre, soprattutto se espresse senza arrotondamenti, depongono fortemente a favore del fatto che si tratti di somme di minori e di ripetute erogazioni o che qualche interesse risulti già calcolato.

La deriva in cui è coinvolta la vedova non si arresta dopo la sua morte, che lascia probabilmente qualche figlio senza la tutela materna. Nel 1252, ad Albenga, Enrico *Cepulla* dà procura a Aicardo *Cepulla* per cedere al comune di Genova i crediti vantati nei confronti di Bonifacio, il figlio di Mabilia, ormai definito marchese di Clavesana, e degli eredi della fu Mabilia e di Ta-

⁵⁶ *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1016, pp. 130-131; Mabilia agisce *de consilio domini Guillelmi de Carru* e *Iacobi de Alexandria*, apparentemente non genovesi.

⁵⁷ *Ibidem*, doc. 1020, pp. 135-137: figurano quali consiglieri della donna Guglielmo Vento e Pascalino *de Nigro*. I figli minori sono Manuele, Petrino e Francesco, che dovranno poi contendersi ipotetici e improbabili resti di eredità familiare, e Matildina e Giovannetta: la costituzione della dote di queste bambine o ragazze appare irrealistica.

⁵⁸ *Ibidem*, doc. 1015, pp. 127-129.

⁵⁹ *Ibidem*, doc. 1017 del 1248 giugno 16, pp. 131-132; si noti come la tutela dei minori non sia passata al figlio primogenito Bonifacio.

gliaferro, che era stato marchese di Clavesana⁶⁰. Sempre nello stesso anno, Corrado *de Castro* cede al podestà genovese tutti i diritti e crediti vantati nei confronti degli eredi di Mabilia al prezzo di 80 lire, che costituiscono parte delle 8.000 lire fissate per la vendita di Andora⁶¹, avvenuta qualche giorno prima a vantaggio del genovese Porchetto Streggiaporco da parte dei figli (alcuni ancora minori) del fu Ottone, marchese di Clavesana⁶².

Non si conosce l'estrazione familiare di Mabilia. Non si riesce a comprendere di conseguenza se e in quale misura, appoggiandosi ai suoi parenti di sangue, la donna riesca sia a imprimere un suo orientamento al progressivo declino della famiglia in cui è entrata, sia a proteggere il patrimonio familiare nell'interesse dei figli. La donna guarda comunque come una soluzione al comune genovese e non a quello savonese; e sembra proprio da escludersi l'eventualità di un suo secondo matrimonio, date le condizioni. Per i creditori, e in una prospettiva più lunga per il comune di Genova stesso, i beni – castelli, terre, diritti signorili – che fungono da garanzia dei prestiti possono rendere questi debitori controparti particolarmente appetibili: a maggior ragione quando si tratti di vedove, apparentemente prive dell'appoggio del contesto parentale in cui si sono inserite sposandosi.

2.3. *Frazionamento avanzato e cessione del luogo di Montalto: la rinuncia che ricade sulle donne*

Nel contesto di almeno venti vendite di frazioni talora minime del luogo e del castello di Montalto (nella odierna provincia di Imperia⁶³) al comune genovese, attuate nel 1260 e nel 1279-1280⁶⁴, sono attive anche alcune donne. Seguire le loro mosse consente nuovamente di apprezzare la decadenza dell'articolato gruppo signorile locale, che fa riferimento a quattro diversi

⁶⁰ *Ibidem*, doc. 1018 del 1252, giugno 12, pp. 132-134; doc. 1019 del 1252 giugno 12, pp. 134-135.

⁶¹ *Libri Iurium* I/4 1998, doc. 714 del 1252 luglio 11.

⁶² *Ibidem*, docc. 705 e 706 del 1252 giugno 7, pp. 100-105.

⁶³ Per l'identificazione di questo toponimo seguo l'indice dei nomi di *Libri Iurium* I/6 2000, p. 517.

⁶⁴ Si tratta soprattutto di un consistente *dossier* leggibile *ibidem*, docc. 1144-1163, pp. 390-438, che registra il sistematico investimento di Genova, allora sotto il governo dei due capitani Doria e Spinola, di cui risulta qui effettivamente attivo solo Oberto Spinola; i *quarterii* di Montalto citati fanno riferimento alle famiglie *Cantatorum*, *Gandorum*, *Qualiorum*, *Tignosorum*.

*quarterii*⁶⁵. Nel 1260 l'anziana Mabilia, vedova di Guglielmo Pregno *de Montalto*, vende al comune di Genova tutti i diritti che le competono sui beni del marito sia in Montalto sia nella attigua *villa Rodulosi*. La donna, che agisce in città, fa riferimento alle 100 lire della propria dote e all'antefatto di valore equivalente, *ut dicitur in instrumento inde facto manu Henrici de Serra* quasi mezzo secolo prima, nel 1212. Il documento è consegnato dalla donna direttamente nelle mani del capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra e la cessione è stimata 100 lire, equivalenti alla dote, mentre alle altre 100, corrispondenti all'antefatto, Mabilia rinuncia, per motivi che non appaiono subito chiari⁶⁶. Ancora una volta è di estremo interesse l'importanza che mantiene, dopo 48 anni, l'*instrumentum* che registra il valore convenuto dei due importi legati al costituirsi della nuova coppia di sposi: privarsi del documento così attentamente custodito per mezzo secolo esclude ogni possibile futura rivendicazione da parte sia dell'anziana Mabilia, sia di eventuali eredi. E occorre chiedersi se, dato il regime di protezione delle doti, l'*instrumentum* non abbia potuto rappresentare in teoria una tutela, l'ultimo baluardo, anche nella prospettiva di Guglielmo Pregno *de Montalto*: una prospettiva ormai diversa rispetto al caso di Alda, moglie di Ottone del Carretto, per quanto si è potuto vedere sotto l'anno 1193⁶⁷.

Una ventina di anni dopo, due sono le donne che si fanno identificare dichiarandosi sorelle della fu Contessa, moglie del fu Trico di Montalto. Nel mese di settembre del 1279 Mussa partecipa a queste devoluzioni con il consenso dei figli Opicello e Albertino⁶⁸, mentre a fine febbraio del 1280 Rosa, vedova di Trico *de Qualiis de Montalto* cede la *trentavitena* (trentesima?) e la centesima parte di tutta la parte *Tignosorum* del castello, con i diritti e le giurisdizioni connessi per la cifra ormai minima di 13 lire e 5 soldi⁶⁹. Quanto alienano deve far parte di un lascito della loro defunta sorella Contessa. La trasmissione patrimoniale è agevolata dal fatto che il valore quasi irrisorio delle frazioni ne fa in pratica decadere il contenuto signorile. Sempre nel settembre del 1279 non si va invece oltre la constatazione che Gervasino

⁶⁵ Si veda la nota precedente.

⁶⁶ *Libri Iurium* I/4 1998, doc. 740, pp. 231-232.

⁶⁷ Sopra, testo corrispondente alla nota 26.

⁶⁸ *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1149, p. 403: per una frazione del luogo e per un prezzo di entità non leggibili.

⁶⁹ *Ibidem*, doc. 1159, pp. 426-427.

Capriata, figlio del fu Sorleone Capriata e di Bona, vende al comune di Genova, agendo anche *procuratorio nomine* della madre e del fratello Galvagno, le loro parti della proprietà *Tignosorum* del castello di Montalto al prezzo nuovamente di 13 lire e 5 soldi⁷⁰. Ancora nel dicembre del 1280, Obertino, figlio del fu Trico di Montalto *de Qualiis*, anche a nome dei fratelli Ogerio, Pasquale e Lanfranco, cede al comune di Genova le parti del castello ereditate dalla madre Contessa al prezzo di 47 lire, 2 soldi e 9 denari⁷¹. Il basso valore di alcune singole cessioni del biennio 1279-1280, determinato da un frazionamento così estremo da indurre al conteggio addirittura dei denari, denuncia lo svanire di fatto del composito gruppo signorile, a maggior ragione quando quelle sostanze sono pervenute alle vedove della famiglia.

2.4. *Il patrimonio dei marchesi del Bosco e l'emancipata Guerreria, tale solo di nome*

Nel 1289 avviene la cessione al comune di Genova di altre importanti quote del disseminato patrimonio dei marchesi del Bosco, ancora una volta da parte di una donna di famiglia. È trascorso un secolo e mezzo dalla prima devoluzione nota, quella attuata da Tederata e Ferraria, vedova e figlia del marchese Guelfo del Bosco, sopra ricordate. Una decisiva premessa a questa ulteriore alienazione ha luogo nel 1267. Il *dominus* Enrico del Bosco agisce in presenza di un altro marchese, Bonifacio del Carretto: costui, se non ha il ruolo di *senior*, esercita sicuramente una vigilanza e una superiore giurisdizione. L'obiettivo di Enrico è di creare le condizioni ottimali perché la figlia Guerreria possa subentrargli nel patrimonio anche da un momento all'altro: Guerreria viene infatti emancipata dopo che Bonifacio del Carretto ha ritualmente interrogato sulla loro volontà di compiere quel passo sia lei sia Enrico del Bosco. La risposta di quest'ultimo va riportata per intero e va posta attenzione alle ultime parole: *dominus Henricus dictam filiam suam ut supra emancipavit et a manu et potestate patria absolvit et relaxavit et ipsam liberando constituit sui iuris*⁷².

L'opportunità di tale decisione diventa chiara se si bada al fatto che, ancora una volta, mancano figli e parenti maschi tra i nominati e gli astanti

⁷⁰ *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1150, pp. 404-406; la procura è stata rilasciata in un unico atto una ventina di giorni prima.

⁷¹ *Ibidem*, doc. 1163, pp. 435-438.

⁷² *Ibidem*, doc. 1126, pp. 326-329.

all'atto. Una simile assenza sottolinea la fragilità della famiglia, forse nel numero dei membri oppure in disaccordo su quanto si sta pianificando. A questa ragazza o donna, apparentemente ancora nubile, è stato del resto dato un nome molto connotato, Guerreria, quasi destinandola a compiti di effettiva militanza, superando ogni eventuale pregiudizio: un tentativo di supplire alla carenza di figli maschi e di collaterali idonei, in sintonia di intenti con Enrico del Bosco.

Nel medesimo documento datato 1267, *nomine et premio emancipacionis*, Enrico del Bosco dona a Guerreria un patrimonio dislocato tutto in Valle Orba e Valle Scrivia, cioè sul versante settentrionale dell'Appennino ligure, riservandosene l'usufrutto *vita natural* durante. È un patrimonio così frazionato che, per un pieno godimento, se ne può immaginare solo una gestione armoniosamente condivisa con gli altri detentori, secondo un criterio di delega amministrativa incondizionata. Si tratta della *medietas medietatis pro indiviso* del castello di Molare, di un'eguale quota del castello di Ussezio, della metà *pro indiviso* tra Enrico e il fratello della località *Guaghe*, della metà *pro indiviso* del quarto di Rossiglione, di Mirabello e Cassinelle, con ogni possibile giurisdizione e diritto connessi su cose e uomini, compresa la *curia* vasallatica. Il pur lungo atto consente di comprendere che un potenziale erede potrebbe essere il non nominato fratello. La donazione così fa verosimilmente le veci della dote di Guerreria, diventata un ottimo partito in misura dell'età e delle condizioni di salute del padre: una dote nemmeno da nominare quale ulteriore funzione protettiva di quanto trasmesso, dal momento che la donna è l'unica erede dell'intero patrimonio paterno.

L'emancipazione costituisce un provvedimento necessario perché, nella prospettiva di Enrico del Bosco, la gestione del patrimonio familiare non conosca traumatiche interruzioni. Ma è indiscutibile come questo complesso di frazioni di diversi luoghi stenti a essere usato nelle sue potenzialità da Guerreria. Infatti nel 1282, all'inizio di luglio, la donna dà procura della vendita dei propri beni al marito Leone, marchese di Ponzone. La vendita al comune di Genova è poi effettuata ben sette anni dopo, nel 1289: in quest'ultima occasione Guerreria è definita erede sia di Enrico marchese del Bosco, sia per la metà del defunto marchese Leone, fratello di Enrico, di beni parimenti dislocati in Valle Orba e in Valle Scrivia⁷³. L'elenco di quanto acquisisce la maggior città ligure da parte di Leone di Ponzone con un esborso di

⁷³ *Ibidem*, doc. 1124, pp. 318-323; si legge traccia della vendita anche in *Annali* 5 1929, p. 113.

2.000 lire è davvero lungo e tradisce tutta la difficoltà di gestione condivisa con altri parenti da parte dei due coniugi. Il processo di devoluzione per quote di gran parte di quei possedimenti, già avviato dai comproprietari marchesi Malaspina nel 1277⁷⁴, diventa verosimilmente inarrestabile e ha valore paradigmatico.

È bene seguire le modalità descrittive del patrimonio accolte con ordine dal notaio, che roga a Genova e che redige l'atto nella forma soggettiva: l'ottava parte *pro indiviso* del castello e del borgo di Ovada, che è pervenuto a Guerreria dall'eredità paterna; un sedicesimo del medesimo castello e borgo che è pervenuto a Guerreria dall'eredità dello zio Leone oltre a quanto già le pertiene localmente; la quarta parte e l'ottava parte *pro indiviso* del castello e del borgo di Molare; l'ottava parte e la sedicesima *pro indiviso* di Cassinelle; l'ottava parte e la sedicesima parte di Mirabello; l'ottava parte e la sedicesima parte di Campo, di Masone e di Tagliolo che era solita tenere in feudo dai due marchesi; ogni suo diritto in Cormorino; la sedicesima parte e la trentaduesima parte del bosco e di tutto il territorio dei marchesi del Bosco da Ovada *usque iugum Vulturi*, di cui sono poi indicati i confini, niente escluso tranne quanto rientrasse nelle 100 lire annue che i due fratelli erano soliti dare al comune di Genova.

A ciò si aggiunge quanto, ma di entità non specificata, Guerreria aveva ricevuto *ratione successionis dotium* da Margherita, sua madre. I limiti della procura conferita al marito sono definiti in chiusura di documento, dove si sottolinea come il denaro che il comune di Genova sta versando o verserà è destinato proprio *ad utilitatem* di Guerreria⁷⁵. La ratifica dell'operato del marito avviene dopo una ventina di giorni facendo base nella casa coniugale, a Savona⁷⁶. Come va allora intesa questa delega al coniuge – che potrebbe limitarsi a confermare la vendita, simmetricamente a quanto fanno le mogli – da parte di una donna che avrebbe pieno titolo di agire *sui iuris* nella cessione di un patrimonio che ha ancora forti caratteri identitari? L'emancipata Guerreria non vuole rischiare un coinvolgimento diretto nelle tese dinamiche tra le due maggiori città liguri, anche spostandosi da Savona a Genova?

⁷⁴ Mi limito a citare il primo atto: *Libri Iurium* I/5 1999, doc. 867, pp. 114-120.

⁷⁵ *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1124, pp. 318-323: la rilevanza dell'atto, che ha luogo nel chiostro del palazzo degli eredi del fu Alberto Fieschi, cioè in quello che sta diventando il nuovo palazzo del comune, si coglie anche dalla presenza di Tommaso, *marchio Malaspina*.

⁷⁶ *Ibidem*, doc. 1125, pp. 323-325.

Oppure la sua è una rinuncia *tout court* ad agire in prima persona spogliandosi, se non del «potere di decidere» in senso lato⁷⁷, almeno della visibilità pubblica? Questa visibilità forse stona con il livello di iniziativa di fatto consentito alle donne del ceto signorile a fine Duecento? In ogni caso, la cessione apre la strada nel 1293 a una seconda devoluzione dei marchesi del Bosco, attuata da Lanzarotto, figlio del fu Manfredi. Lanzarotto vende al comune di Genova per un importo doppio di quello previsto nel caso di Guerreria, cioè per 4.000 lire, quote di beni che figurano in parte anche nell'elenco della donna⁷⁸. L'alienazione avviene senza che nemmeno sia dichiarata una fase transitoria di condominio locale con il comune cittadino.

Un'ulteriore puntata di questa vicenda si legge negli Annali genovesi sotto l'anno 1289, quando il comune di Genova acquista per 2.000 lire da Leone di Ponzone, che continua ad agire in rappresentanza della moglie Guerreria, la sua quota del castello di Ovada pervenutale *ex successione patris*: la permanenza in quel luogo strategico, mai definitivamente abbandonato, si palesa nel corso del duraturo conflitto con il marchese di Monferrato, che ha per più ampio scenario l'area oltre l'Appennino⁷⁹.

3. Prospettive

I risultati acquisiti in questa ricerca potrebbero forse essere presentati in maniera più sfumata qualora li si potesse mettere a confronto con quelli emergenti da rassegne condotte in altri ambiti regionali. Come si è detto, l'attrazione esercitata da personaggi di diversa levatura e assai intraprendenti vissuti in una fase precedente a quella qui in esame, quali Matilde di Canossa più ancora che Adelaide di Susa, ha di fatto inibito l'indagine sistematica sui contesti di poco successivi e francamente meno 'gratificanti'. Questi sono di solito analizzati a partire da singoli nuclei signorili, con poco interesse verso una componente femminile di ben minor vigore e oltretutto da reperire in complessi documentari che dal secolo XII vanno dilatandosi⁸⁰. Le

⁷⁷ MAINONI 2010.

⁷⁸ *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1127, pp. 329-334; l'incertezza relativa all'eredità materna, in particolare, preclude la possibilità di comprendere se questo scarto tra i prezzi dichiarati celi relazioni e trattative differenziate tra Genova e Guerriera e tra Genova e Lanzarotto.

⁷⁹ *Annali genovesi* 5 1929, p. 113.

⁸⁰ Oltre ai testi citati sopra, alla nota 12, rinvio per esempio alla mia esperienza di ricerca sui signori di Morozzo, con donne visibili solo quando sono coinvolte nella vita monastica: GUGLIELMOTTI 1990.

poche eccezioni, come la ricerca di Maria Elena Cortese condotta sull'aristocrazia del territorio fiorentino tra il secolo X e il XII prestando attenzione anche al ruolo delle donne⁸¹, confermano sostanzialmente il quadro proposto per il contesto ligure nel secolo XII⁸².

In ogni caso, quale che sia la consistenza del patrimonio costituito con il consorzio coniugale, vuoi articolato su più luoghi vuoi limitato a un solo castello, la traiettoria di un numero non indifferente di donne delle stirpi dei *domini* attivi in ambito rurale ligure, ricostruibile grazie a minuscoli spezzoni documentari, si arresta prima che si possano scorgere tentativi e progetti di orientare diversamente la propria vita, per esempio andando ad abitare in città. Gli aspetti più appariscenti della crisi sono la problematica riscossione dei redditi, le articolate pressioni urbane e, quasi a corollario, la rottura della solidarietà dei gruppi signorili. Diventano perciò indispensabili nuovi disegni per il futuro e adattamenti più o meno cauti, sia pure nella forma del ripiegamento, secondo una traiettoria di mobilità economica e sociale probabilmente discendente⁸³.

È lecito chiedersi se l'apparente inerzia di mogli e vedove – talora gravate in modo visibile da numerosa prole – che è constatabile per il Duecento, in una fase di trasformazione o di annichilimento di un composito ceto signorile, possa cambiare di colore per quelle di loro che abbiano potuto o dovuto trasferirsi in città, mutando contesto. Qui c'è la concreta possibilità di accedere a un ambiente sociale ed economico più operoso, aperto a variegate possibilità e in definitiva incomparabilmente più dinamico. Qui in particolare disporre di extradoti, cioè di quella riserva patrimoniale in teoria fuori dalle competenze del coniuge, potrebbe essere la carta decisiva. Tuttavia, i beni extradotali sono attestati quasi esclusivamente nei cartolari notarili, dove non è facile trovare traccia di donne del ceto signorile e dove è per ora quasi vano, data la mole e spesso il disordine di queste unità archivistiche, effettuare ricerche così strettamente mirate⁸⁴.

⁸¹ CORTESE 2007, pp. 79-86.

⁸² La notevole attenzione prestata alla componente femminile e alla strategia matrimoniale della famiglia Aldobrandeschi nel secolo XIII non ha fatto emergere specifiche iniziative delle donne: COLLAVINI 1998, Capitolo 7, pp. 325-364.

⁸³ Sulla mobilità sociale femminile, con attenzione al ciclo di vita, si veda FERENTE 2018, peraltro attenta soprattutto ai secoli ultimi del medioevo.

⁸⁴ Sulle extradoti si veda in questo volume il Capitolo V.

Se guardiamo alla crisi di quel gruppo sociale extraurbano da una prospettiva maschile, qualche matrimonio contratto, come si è visto, con donne di estrazione cittadina può parlare anzi dell'immissione di energie diverse nel proprio contesto e di una qualche permeabilità dei due ambiti. La cura stessa esercitata nella custodia di documenti preziosi come quelli dotali e la gestione, benché obbligata, di prestiti e debiti aprono uno spiraglio sul *ménage* domestico e implicano una certa cultura da parte delle donne. Un simile dato potrebbe rendere alcune di queste mogli, una volta vedove⁸⁵, soggetti particolarmente idonei all'inserimento partecipato in un più mosso sistema di relazioni: non solo pedine passive di un incontrastabile declino familiare.

Infine, quanto siano parziali le attestazioni reperite rispetto alla consistenza effettiva del fenomeno si può afferrare al di là di ogni dubbio negli statuti genovesi. Questi, rielaborati a più riprese tra il tardo secolo XIII e gli inizi del XIV, spesso recuperando una base testuale più risalente, rispecchiano il duro impegno, che si manifesta a più livelli, per la 'costruzione della centralità'⁸⁶ genovese. Un intero capitolo è infatti dedicato specificamente al problema suscitato dal fatto che *multi nobiles qui non sunt habitatores Ianue* prendono – come adesso si comprenderà, in seconde nozze – mogli genovesi, generando figli e figlie⁸⁷. Morto il padre, questi ultimi non possono subentrare nei beni paterni, perché vi si oppongono gli altri figli, evidentemente concepiti nel primo matrimonio. Il capitolo non delinea soluzioni né evoca consuetudini o diritti differenti perché, assumendo la prospettiva del giudice interpellato, non si va oltre l'affermazione *quod iustum erit diffiniam et sententiam dabo*. Tuttavia, l'ampiezza del fenomeno è chiara anche dal ricorso alla locuzione *a Monacho usque Portum Venerem*, vale a dire l'intera attuale Liguria, su cui si intende affermare la giurisdizione di Genova⁸⁸.

⁸⁵ EPSTEIN 1984, p. 102, con riferimento proprio a Genova tra metà secolo XII e metà XIII, ha affermato: « Urban life offered widows the possibility to exist independently and live apart from kin ».

⁸⁶ PROVERO 2012a, p. 100.

⁸⁷ Si veda anche sopra, testo corrispondente alla nota 13: Enrico figlio di Enrico marchese di Savona sembrerebbe però abbastanza giovane e di conseguenza al primo matrimonio, dal momento che il padre è ancora vivente e si fa garante dell'antefatto promesso.

⁸⁸ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro II, cap. 188, p. 99; tra coloro che contrastano la trasmissione ereditaria di questi beni ci sono anche *ali[i] detinent[e]s bona paterna*. Non è così mirato alla componente aristocratica e signorile il breve e precedente capitolo CCIII (*De illis qui veniunt cum sua familia ad habitandum*) degli statuti di Savona, databili al terzo decennio del

Sulla base di questo capitolo statutario si può agevolmente pensare a una politica matrimoniale di esponenti del ceto signorile non di rado schematizzabile in prime nozze ‘endogamiche’, cioè con donne delle stirpi aristocratiche e, nel caso di vedovanza (all’epoca ben frequente), in seconde nozze ‘esogamiche’, cioè con donne del maggior centro urbano ligure, a rappresentare una delle possibili vie d’uscita di fronte a una crisi strutturale. Risulta dunque forte la scommessa, lungo tutto il periodo in esame in questo libro, che una famiglia di *marchiones* o *domini* con origini e radici nel territorio fa sull’accogliere al suo interno una donna di Genova, quale protagonista che non si vuole inerte. Si conta sia sulla sua dote, sia soprattutto sul patrimonio di selezionate relazioni attivabili grazie alla sua parentela. La nuova moglie ricopre perciò il ruolo di prima mediatrice, nella prospettiva di un trasferimento nel centro urbano o anche solo di un contatto più frequente e ravvicinato con la città⁸⁹. Si alimenta in questo modo, da parte di tanti, un certo interscambio matrimoniale città-territorio. Soprattutto in una regione di limitata estensione come la Liguria, il fenomeno assume efficacia peculiare.

Rispetto a un simile andamento ha una funzione pioniera e di modello il noto ceppo familiare dei Fieschi. Dall’area attorno a Lavagna (nella Riviera di Levante), si attua un precoce trasferimento a Genova dove, mantenendo la denominazione di *comites Lavaniae*, i *de Flisco* giurano la Compagnacittadinatico una prima volta nel 1145. Curano però di conservare e consolidare le proprie articolate basi extraurbane – e non è forse un caso che non si siano incontrate donne di questa stirpe nella rassegna condotta – e si radicano con vigore in città⁹⁰.

Duecento, prevedendo un esonero fiscale (non militare) per 10 anni per coloro che *de iurisdictione Saone* vengono con la famiglia ad abitare in questa città: CALLERI 1997, p. 188. In termini comparativi, la situazione genovese va accostata almeno a quella laziale indagata da CAROCCI 1993.

⁸⁹ Ciò non esclude ovviamente dinamiche inverse, di uomini genovesi che sposano donne delle stirpi radicate sul territorio: alcuni esempi in RUSSO 1908. Nei secoli XII-XIII l’acquisizione della cittadinanza è sicuramente agevolata dai matrimoni con donne genovesi, ma è concessa con grande facilità, essendo sufficiente disporre di un’abitazione a Genova e promettere di sottostare a tutti gli obblighi, specie di ordine fiscale, dei *cives* locali. Occorre essere cittadini, però, per investire denaro nei commerci via mare: PETTI BALBI 1999 (utile per il rinvio alla letteratura precedente), in particolare p. 138 e nota.

⁹⁰ PETTI BALBI 1988, pp. 104-109. Questa presenza bilocata si può apprezzare anche quando, grazie a ulteriori impulsi, la dilatazione familiare suggerisce dagli anni Sessanta del Duecento l’evoluzione in un albergo: ho segnalato questo aspetto, e la necessità di studi mirati, in GUGLIELMOTTI 2019.



La Liguria nei secoli XII-XIII (sulla carta dell'attuale Liguria sono indicati solo i luoghi menzionati nel testo).

Opere citate

- Annali genovesi* 5 1929 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLXXX al MCCLXXXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 5, Roma 1929 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).
- Annali storici di Sestri Ponente* 1904 = C. DESIMONI, *Annali storici di Sestri Ponente e delle sue famiglie (dal secolo VII al secolo XV)*, «ASLI», XXXIX (1904).
- Arnaldo Cumano* 1978 = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI ANGELI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).
- BORDONE 2002 = R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in «ASLI», n.s., XLII/I (2002), pp. 237-259.
- CAROCCHI 1993 = S. CAROCCHI, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993 (Collection de l'École française de Rome, 181).
- CAROCCHI 1994 = S. CAROCCHI, *Genealogie nobiliari e storia demografica. Aspetti e problemi (Italia centrosettentrionale, XI-XIII secolo)*, in *Demografia e società nell'Italia medievale, secoli IX-XIV*, a cura di R. COMBA - I. NASO, Cuneo 1994, pp. 87-102.
- COLLAVINI 1998 = S. COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*». *Gli Aldobrandeschi da "conti" a "principi territoriali" (secoli IX-XIII)*, Pisa 1998.
- La contessa Adelaide* 1992 = *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*. Atti del convegno di Susa (14-16 novembre 1991, «Segusium», XXIX (1992), 32.
- CORTESE 2007 = M.E. CORTESE, *Signori, castelli, città. L'aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo*, Firenze 2007 (Biblioteca storica toscana, LIII).
- CORTESE 2018 = M.E. CORTESE, *Rural Milites in Central and Northern Italy between Local Elites and Aristocracy (1100-1300)*, in *Social Mobility*, pp. 335-351.
- CORTESE in corso di pubblicazione = M.E. CORTESE, *I destini di un gruppo dominante nell'età della crescita: la media aristocrazia del territorio fiorentino (1150-1250 ca.)*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, 4, *Cambiamento economico e dinamiche sociali*. Atti del Convegno di Pisa (15-16 settembre 2016), a cura di S.M. COLLAVINI - G. PETRALIA, in corso di pubblicazione.
- EPSTEIN 1984 = S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge Mass. e London 1984.
- FAINI 2009 = E. FAINI, *Aspetti delle relazioni familiari nel Fiorentino. Il mutamento tra i secoli XI e XIII*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge», 121/1 (2009), pp. 137-157.
- FERENTE 2018 = S. FERENTE, *Women, Lifecycles, and Social Mobility in Late Medieval Italy*, in *Social Mobility*, pp. 218-227.
- Fieschi* 1997 = *I Fieschi tra Papato ed Impero*, a cura di D. CALCAGNO, Lavagna 1997.
- FIGLIORE 2015 = A. FIGLIORE, *Dal prestito al feudo. Percorsi di affermazione signorile nel Piemonte meridionale del Trecento*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», CXIII (2015), pp. 189-225.

- FIGLIO 2017 = A. FIGLIO, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 ca.)*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 29).
- GEARY 2018 = P. GEARY, *In principio erano le donne. Miti delle origini dalle Amazzoni alla Vergine Maria*, Roma 2018.
- Giovanni 2013 = *Il cartolare di 'Uberto'*, I, *Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, indici di M. CASTIGLIA, Genova 2013 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- GREEN 1997 = J.A. GREEN, *Aristocratic Women in Early Twelfth-Century England*, in *Anglo-Norman Political Culture and the Twelfth-Century Renaissance*, a cura di C.W. HOLLISTER, Woodbridge 1997, pp. 59-82.
- Guglielmo Cassinese 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).
- Guglielmo da Sori 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova, Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015, (Notarium Itinera, I).
- GUGLIELMOTTI 1990 = P. GUGLIELMOTTI, *I signori di Morozzo nei secoli X-XIV: un percorso politico del Piemonte meridionale*, Torino 1990 (Biblioteca Storica Subalpina, CCVI).
- GUGLIELMOTTI 2005 = P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (E-Book Monografie, 3).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Genoa and Liguria*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C.E. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 49-71.
- GUGLIELMOTTI 2019 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova e il territorio ligure agli inizi del Trecento: podesterie, castellanie, signorie e grandi famiglie*, in «Società e storia», 41 (2019), pp. 703-734.
- JOHNS 2003 = S.M. JOHNS, *Noblewomen, aristocracy and power in the twelfth-century Anglo-Norman realm*, Manchester 2003.
- LAZZARI 2016 = T. LAZZARI, *I poteri delle donne al tempo di Matilde*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*, Atti del XXI Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015), Spoleto 2016, pp. 35-55.
- LETT 2014 = D. LETT, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014 (ed. or. 2013).
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II).
- Libri Iurium* I/3 1998 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/3, a cura di D. PUNCUH, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, X).
- Libri Iurium* I/4 1998 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/4, a cura di S. DELLACASA, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, XI).
- Libri Iurium* I/5 1999 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/5, a cura di E. MADIA, Genova 1999 (Fonti per la Storia della Liguria, XII).
- Libri Iurium* I/6 2000 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, introduzione di E. PALLAVICINO, Genova 2000 (Fonti per la Storia della Liguria, XIII).

- Libri Iurium* I/8 2002 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/8, a cura di E. PALLAVICINO, Genova 2002 (Fonti per la Storia della Liguria, XVII).
- MAINONI 2010 = P. MAINONI, *Il potere di decidere. Testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XV*, in « *Con animo virile* ». *Donne e potere nel Mezzogiorno mediterraneo (secoli XI-XV)*, a cura di P. MAINONI, Roma 2010, pp. 197-261.
- MERLONE 1995 = R. MERLONE, *Gli Aleramici: una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali: secoli IX-XI*, Torino 1995 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXII).
- MILANI 2007 = G. MILANI, *Città e territorio*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, II, *Dal medioevo alla globalizzazione*, dir. A. BARBERO, sez. IV, *Il medioevo (secoli V-XV)*, vol. IX, *Strutture, preminenze, lessici comuni*, Roma 2007, pp. 221-268.
- Monasteria Nova* 1998 = *Monasteria Nova. Storia e architettura dei Cistercensi in Liguria. Secoli XII-XIV*, a cura di C. BOZZO DUFOR - A. DAGNINO, Genova 1998.
- MONTI 1697 = A.M. MONTI, *Compendio di memorie storiche della città di Savona e delle memorie d'huomini illustri savonesi*, In Roma, nella stamperia di Marc'Antonio & Orazio Campana, 1697.
- Monumenta Aquensia* 1790 = *Monumenta Aquensia*, a cura di G.B. MORIONDO, Torino 1790, II.
- PAVONI 1984 = R. PAVONI, *Signorie feudali fra Genova e Tortona nei secoli XII e XIII*, in *La storia dei Genovesi*, IV, Genova 1984, pp. 27-329.
- PAVONI 1987 = R. PAVONI, *Genova e i Malaspina nei secoli XII e XIII*, in *La storia dei genovesi*, VI, Genova 1987, pp. 281-316.
- PAVONI 1989a = R. PAVONI, *Signori della Liguria orientale: i Passano e i Lagneto*, in *La storia dei genovesi*, IX, Genova 1989, pp. 451-484.
- PAVONI 1989b = R. PAVONI, *I Fieschi in Valle Scrivia*, in « *Atti della Accademia ligure di Scienze e Lettere* », 46 (1989), pp. 293-302.
- PAVONI 1990 = R. PAVONI, *Una signoria feudale nel Ponente: i marchesi di Clavesana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Bordighera 1990, pp. 317-362.
- PAVONI 1992 = R. PAVONI, *L'organizzazione del territorio nel Savonese*, in *Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 1992 (Storia e Storiografia, I), pp. 65-120.
- PAVONI 1997a = R. PAVONI, *L'ascesa dei Fieschi tra Genova e Federico II*, in *I Fieschi*, pp. 3-44.
- PAVONI 1997b = R. PAVONI, *I marchesi del Bosco tra Genova e Alessandria*, in *Terre e Castelli dell'Alto Monferrato tra Medioevo et Età Moderna*, a cura di P. PIANA TONIOLO, Ovada 1997, pp. 3-58 (« *Memorie dell'Accademia Urbense* », n.s. 22).
- PAVONI 2001 = R. PAVONI, *Il tramonto di una dinastia marchionale: i marchesi del Bosco*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma 2001, pp. 135-163.
- PAVONI 2007 = R. PAVONI, *Genova e i marchesi di Monferrato in Val d'Orba nell'età di Federico I*, in *Tagliolo e dintorni nei secoli. Uomini e istituzioni in una terra di confine*, a cura di P. PIANA TONIOLO, Ovada 2007, pp. 21-43.

- Pergamene medievali savonesi* 1982 = *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Savona 1982 (« Atti e memorie della Società savonese di storia patria », n.s., XVI).
- PETTI BALBI 1983 = G. PETTI BALBI, *I Fieschi e il loro territorio nella Liguria orientale*, in *La storia dei genovesi*, III, Genova 1983, pp. 105-129.
- PETTI BALBI 1988 = G. PETTI BALBI, *I "conti" e la "contea" di Lavagna*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII)*, Roma 1988 (Nuovi studi storici, 1), pp. 83-114.
- PETTI BALBI 1999 = G. PETTI BALBI, *Presenze straniere a Genova nei secoli XII-XIV: letteratura, fonti, temi di ricerca*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1999 (Europa mediterranea, Quaderni, 2), pp. 131-146.
- PETTI BALBI 2007 = G. PETTI BALBI, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 (E-Book Monografie, 4).
- PETTI BALBI 2009-2011 = *I domini de Passano*, in *I Signori da Passano. Identità territoriale, grande politica e cultura europea nella storia di un'antica stirpe del Levante ligure*, « Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense », n.s., LX-LXII (2009-2011), pp. 33-50.
- I più antichi statuti di Savona* 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « ASLi », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.
- POLONIO 1998 = V. POLONIO, *I Cistercensi in Liguria (secoli XII-XIV)*, in *Monasteria Nova* 1998, pp. 3-78.
- PROVERO 2012a = L. PROVERO, *Forme ed efficacia dei coordinamenti politici nel Piemonte del Duecento*, in *Identità cittadine e aggregazioni sociali in Italia, secoli XI-XV*. Convegno di studio, Trieste 28-30 giugno 2010, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2012, pp. 81-100.
- PROVERO 2012b = L. PROVERO, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012.
- RAO 2018 = R. RAO, *Cavalieri, mercanti e consoli a Savona: costruzione di un'identità aristocratica, conflitto politico e rappresentanza in un comune ligure del XII secolo*, in « Archivio Storico Italiano », CLXXVI (2018), pp. 3-38.
- Regesto del Codice Pelavicino* 1912 = M. LUPO GENTILE, *Il regesto del Codice Pelavicino*, in « ASLi », XLIV (1912).
- Registri della Catena* 1986 = *I Registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, « ASLi », n.s., XXVI (1986).
- RUSSO 1908 = N. RUSSO, *Su le origini e la costituzione della "Potestatia Varaginis, Cellarum et Arbisolae". Note critiche e documenti*, Savona 1908.
- RUZZIN 2015 = V. RUZZIN, *Voltri: una podesteria suburbana del territorio genovese. Società, istituzioni e produzione documentaria tra XII e XIV secolo*, tesi di dottorato, Università di Genova 2016-2017, tutor P. Guglielmotti.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi per lo studio del territorio (secoli XII-XIV)*, in « Scrineum Rivista », 16 (2019), pp. 115-167.
- San Venerio del Tino* 1920 = G. FALCO, *Le carte del monastero di San Venerio del Tino, I (1050-1200)*, Torino 1920 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCI.I).

SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX), pp. 1-191.

Social Mobility 2018 = *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, a cura di S. CAROCCI - I. LAZZARINI, Rome 2018.

Statuti della colonia genovese 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).

Tiglieto 1923 = F. GUASCO DI BISIO - F. GABOTTO - A. PESCE, *Carte inedite e sparse del monastero di Tiglieto (1127-1341)*, Torino 1923 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXIX).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Tra il secolo XII e il XIII le donne delle stirpi signorili del contesto ligure appaiono impegnate, stando alla documentazione per lo più di impronta urbanocentrica pervenuta, quasi solo nella devoluzione del patrimonio familiare. Queste donne si trovano a contribuire alla gestione dell'inarrestabile declino politico delle proprie stirpi, in un *décalage* accelerato. In qualche caso riescono forse a inserirsi in città o a mediare rispetto ai funzionamenti di una presenza familiare bilocata tra territorio e città.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Savona, Liguria, *Libri Iurium*, territorio, doti, mogli, vedove, patrimonio, diritti, castelli, indebitamento signorile, inurbamento.

Between the twelfth and thirteenth centuries, women from several Ligurian aristocratic families appear to have been engaged, according to the documentation relative mostly to the urban context, almost only in the devolution of family property. These women eventually had to contribute to the management of the inevitable political decline of their lineages, in an accelerated *décalage*. In some cases, they were perhaps able to settle in the city or to mediate within families which were present in both territory and city.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Savona, Liguria, *Libri Iurium*, territory, dowries, wives, widows, patrimony, rights, castles, seigneurial indebtedment, urbanization.

VIII. *Due monasteri femminili e la loro gestione: Sant'Andrea della Porta a Genova e Santo Stefano a Millesimo fino alla fine del Duecento*

Paola Guglielmotti

1. *Origini, fonti e approccio di genere*

La storiografia ha da tempo acquisito come la complessità di interazioni che comporta la gestione del patrimonio di un monastero medievale sia declinabile in modi molto diversi, che possono essere condizionati, come occorre rigorosamente verificare, anche dal fatto che la comunità sia popolata da uomini oppure da donne¹. Affronterò i casi dei due soli enti liguri di cui sono pervenuti cartari su un totale di una trentina di case femminili che seguono la regola benedettina, o vi si ispirano, nel contesto delle diocesi dell'intera regione costiera duecentesca².

La diversità tra i due monasteri è subito palese, ed è una prima realtà atta a far emergere tratti distintivi: un istituto benedettino con origini oscure, almeno nel primissimo secolo XII, e con collocazione appena fuori la prima cerchia muraria di Genova, vale a dire Sant'Andrea della Porta, e una casa dell'ordine cistercense, vigoroso e in grande espansione, fondata nel 1216 grazie all'impulso dei marchesi del Carretto, e con collocazione nel Ponente appenninico, vale a dire Santo Stefano a Millesimo. Fornisco subito l'informazione minima sulla loro documentazione conservata per l'arco di tempo che giunge all'anno 1300. Del genovese Sant'Andrea della Porta sono sopravvissuti a dispersioni e distruzioni, che sappiamo ingenti e avvenute con totale casualità, quasi 120 atti leggibili in un'ottima edizione del 2002³ e in-

¹ Oltre agli ancora utili lavori raccolti in *Monachesimo italiano* 1998, tra i contributi collettivi recenti mi limito a rimandare a Ecclesia in medio nationis 2011, *Patrimonio delle regine* 2012 e *Roma religiosa* 2018 e la bibliografia lì citata; RAPETTI 2013 è la sintesi più recente ed efficace di storia del monachesimo medievale, cui non farò riferimento in maniera puntuale. Aprono molte prospettive BALZARETTI 2013 e DESTEFANIS 2018, entrambi di cronologia altomedievale, ma si veda anche CARRARO 2015 su una diacronia più distesa.

² POLONIO 1979, p. 366.

³ Si veda l'esauriente presentazione dell'edizione attuata in *Sant'Andrea* 2002.

tegrabili con altre, e preziose, informazioni reperite per lo più accidentalmente nei registri notarili inediti. Per il periferico Santo Stefano di Millesimo si sono salvati 75 documenti, compresi molti *munimina*, oggetto solo di una prima trascrizione, senza che parimenti risultino chiari un criterio di cernita o la vicenda dell'irrimediabile smantellamento dell'antico archivio⁴.

Sceglirò una stretta angolatura di analisi, adottabile anche per i monasteri maschili e che anzi sarebbe necessario condurre in parallelo⁵: si otterrebbero così, grazie alla comparazione, risultati più convincenti. In armonia con l'orientamento di questo libro attento innanzitutto alle vicende patrimoniali nei contesti familiari, ecco la questione, selezionata da una griglia di interrogativi che nel suo insieme aiuterebbe a restituire un quadro più completo della vita monastica, senza celarne, per esempio, le coloriture religiose e devozionali. In quale misura pesano, quando si possono rilevare, le provenienze e soprattutto le interferenze familiari dei membri di una comunità nell'amministrazione dei beni monastici e nella costruzione di una rete di relazioni e di protezioni? Si tratta di un'angolatura che limita parecchio il campo di osservazione, perché chi entra in una comunità monastica dovrebbe quanto possibile recidere le relazioni di sangue e distaccarsi dal mondo. Non è del resto ovvio trovare riscontri nelle fonti accessibili, che non solo sono l'esito di un noto collasso avvenuto nei secoli ma, anche quando hanno una decorosa consistenza, possono essere mute a proposito delle parentele dei membri della comunità, cancellando di fatto gli indizi di legami familiari e omettendo di menzionare i cognomi. Nello specifico, va ricordato che nel Duecento ligure si stabilizza la pratica cognominale, robustamente avviata già nel secolo XII, e maschi e femmine laici risultano ascrivibili con buona regolarità a una famiglia precisa. Grazie a ciò e a singolari scelte fatte o condivise dai notai nel menzionare con nome e cognome alcune donne entrate in comunità, in questa ricerca riuscirò a condurre un minimo

⁴ Ho individuato e utilizzato questo fondo (Archivio di Stato di Torino, Corte, *Monache da inventariare, Monache cistercensi di S. Stefano di Millesimo*, m. 1) sia lavorando alla tesi di dottorato, ripresa in GUGLIELMOTTI 1990, sia per una ricerca sui borghi di fondazione signorile nel Ponente ligure nel Duecento, ripubblicata in GUGLIELMOTTI 2005, pp. 55-87; le trascrizioni, che ho verificato, sono leggibili in SANTISE 1990-1991 (consultabile presso la sezione medievistica del Dipartimento di Studi storici dell'Università di Torino). L'attuale distanza stradale tra Millesimo e Genova è di circa 80 chilometri.

⁵ Questo genere di approccio è stato adottato per l'ambito subalpino cistercense da PANERO 1999.

di prosopografia monastica, indispensabile per rispondere all'interrogativo che la guida⁶.

Sono già state elaborate, fin dagli anni Sessanta del secolo scorso da Geo Pistarino e in seguito solo da Valeria Polonio, panoramiche del monachesimo genovese e ligure – maschile e femminile – indiscutibilmente articolato nel tempo e nel territorio, mostrandone di volta in volta per quanto possibile, secondo un repertorio tematico obbligatorio, fasi di sviluppo, appartenenze a congregazioni e ordini religiosi, riflessi di orientamenti devozionali e spirituali collettivi, capacità di reclutamento, rapporti con le autorità ecclesiastiche, specializzazioni di interventi nel mondo, commistioni con le realtà dei laici⁷. Si tratta di quadri d'insieme, di ottima profondità problematica, spesso con qualche abbozzata trattazione di singole case monastiche, che risulta condizionata dai chiari limiti documentari e dallo stato delle edizioni di fonti: queste hanno fatto un balzo in avanti, quantitativo e qualitativo, soprattutto tra l'ultimo decennio del secolo scorso e il primo dell'attuale.

Tenterò qualche confronto con due monasteri genovesi maschili di cui sono giunti cartari eccezionalmente ricchi, tanto da risultare quasi un paradosso ostacolo alla ricerca: Santo Stefano e San Siro⁸, entrambi esterni al

⁶ Ha sottolineato questa necessità RAPETTI 2016, p. 25.

⁷ Si vedano almeno PISTARINO 1966, che si arresta al secolo XII; POLONIO 1979; POLONIO 1982; POLONIO 1997; POLONIO 1998 da considerare nel contesto istituzionale fornito da POLONIO 2002.

⁸ *Santo Stefano* 1 2009; *Santo Stefano* 2 2008; *Santo Stefano* 3 2008; *Santo Stefano* 4 2008; *San Siro* 1 1997; *San Siro* 2 1998, *San Siro* 3 1997; *San Siro* 4 1998. Solo su Santo Stefano è stato condotto uno studio monografico di una certa consistenza, tuttavia prima che avesse luogo l'edizione della sua ponderosa documentazione: BASSO 1997. Basso ha poi ripreso in termini comparativi la trattazione degli sviluppi fondiari extraurbani di quattro grandi enti ecclesiastici genovesi, compresi Santo Stefano e San Siro: BASSO 2015. Escluderò dalla mia trattazione l'istituto maschile con collocazione extramuraria (nella periferia occidentale della città) di San Benigno di Capodifaro che, fondato nei primi anni Venti del secolo XII, aderisce alla congregazione di San Benigno di Fruttuaria, con centro nell'area subalpina settentrionale e in grado di esercitare una vigilanza complessiva. Quanto è rimasto del cartario è raccolto in *San Benigno* 1983; per la congregazione fruttuariense è indispensabile partire almeno da LUCIONI 2001 e LUCIONI 2010. Non si presta facilmente a una comparazione anche San Venerio del Tino, casa benedettina situata su un isolotto nell'estremo Levante ligure, il cui cartario è pubblicato in *San Venerio* 1920-1933; su questo ente PISTARINO 1982 e *S. Venerio del Tino* 1986. Esattamente come avviene in altri ambiti cittadini e regionali, per l'indagine complessiva sui monasteri liguri, quali che siano il loro genere e la loro importanza, allo sfoltimento o al collasso di gran parte degli archivi originari si è sopperito innanzitutto grazie alle menzioni degli enti nelle fonti delle chiese o delle istituzioni di governo e poi

primo giro di mura, mantengono a lungo un tratto simile a quello di Sant'Andrea della Porta, dal momento che restano ostinatamente fedeli alla loro origine benedettina fino all'età moderna. Lo stesso farò, rispetto a Santo Stefano a Millesimo, ricorrendo al cartario parzialmente rimontato grazie a uno scandaglio archivistico, per l'istituto maschile, parimenti cistercense, di Santa Maria di Tiglieto, nell'area nord-occidentale dell'attuale provincia di Genova⁹.

Le indagini panoramiche e i censimenti degli istituti religiosi, cui senz'altro rimando, possono offrire un efficace sfondo per la trattazione della gestione patrimoniale e dell'ambito relazionale dei due monasteri femminili in questione se si privilegia l'osservatorio delle parentele che possono congiungere l'interno e l'esterno del chiostro. Procederò di conseguenza comprimendo le informazioni sulla vicenda generale dei due enti in maniera strettamente funzionale a una simile comprensione. E dedicherò innanzitutto poco spazio al tipo di gestione fondiaria praticata, specie laddove non vi si possa avvertire l'interferenza dei parenti delle monache. La ricerca qui proposta ha i limiti piuttosto severi che ho dichiarato. Ma non per ciò merita abbandonare il tentativo comparativo, tanto più che indagini di questa natura si arrestano di solito al secolo XI, anche in iniziative collettive recentissime¹⁰, e che è giunto il momento di svilupparle per un'età successiva. Non rinuncerò dunque a qualche primissimo affondo sulle case maschili del contesto ligure, laddove gli accostamenti possono essere effettivamente illuminanti, per non limitarmi a una petizione di principio e per poter dichiarare gli specifici ostacoli a una trattazione parallela.

2. *Il secolo XII: Sant'Andrea della Porta e la sua autonomia*

Sant'Andrea della Porta, che si denomina da un importante varco murario da cui parte la strada verso il Levante ligure, è uno di quei monasteri

ricorrendo ai lavori e alle schedature dell'erudizione sette-ottocentesca. Nel contesto ligure e soprattutto genovese, tuttavia, il setacciamento dei numerosi cartolari notarili (duecenteschi in particolare: oltre a GUGLIELMOTTI 2013, pp. 146-153, si veda RUZZIN 2019 e in questo volume una presentazione nel Capitolo II, della stessa Valentina Ruzzin), per la grandissima parte inediti e grondanti di informazioni di ogni tipo, potrebbe permettere ancora una discreta raccolta di dati aggiuntiva: dati magari puntiformi e disparati, ma utili per percepire qualche linea di tendenza o illuminare qualche fase o personaggio isolato.

⁹ *Tiglieto* 1923; prezioso per il quadro delle disponibilità di fonti per le case dell'ordine cistercense è POLONIO 2018.

¹⁰ *Monachesimo femminile* 2019; si veda anche sopra nota 5.

nati 'adulti'¹¹. È improduttivo in questa sede interrogarsi sulla sua origine, anche se si può ipotizzare che la non rilevabilità di interventi a suo favore nel secolo XII attuati da epigoni delle stirpi marchionali – le più riconoscibili nella documentazione – attive nel contesto ligure potrebbe cautamente far escludere, a ritroso, un loro contributo nella fase fondativa. Una formulazione diversa di questa assai prudente supposizione costituirebbe un azzardo, dal momento che si dispone di 13 documenti del cartario in tutto, quantunque integrabili con altro materiale proveniente dai più antichi cartolari notarili pervenuti. Se si prosegue questo ragionamento ampiamente ipotetico, mancherebbe una linea di continuità, atta a favorire un positivo rapporto con la realtà genovese, che per i vicini marchesi Obertenghi appare infatti stentato, privi come sembrano essere di legami articolati con tutti i protagonisti più riconoscibili della vita cittadina¹².

Si può tuttavia anticipare fin d'ora un dato di un certo rilievo: anche quando nel Duecento la documentazione consente di chiarire la provenienza familiare delle consorelle, il monastero non funge da punto di riferimento per un'unica famiglia potente in città ma diventa, secondo una dinamica notissima, campo di tensione fra più casate. La mancata conoscenza delle relazioni fra l'una e l'altra di queste famiglie genovesi – che è un obiettivo di ricerca almeno in parte perseguibile in futuro – e dei loro schieramenti, spesso mutevoli nel tempo, preclude però una piena comprensione di quanto avviene nel chiostro.

È invece necessario sottolineare con vigore che la posizione della casa femminile nell'immediato perimetro suburbano condiziona modalità e forme dell'insediamento attorno ai propri edifici nella fase dell'irruenta espansione cittadina verificatasi nel secolo XII, grazie soprattutto all'arrivo di immigrati dal *districtus* genovese. Questa dislocazione assume altro carattere quando, tra il 1155 e il 1160, si procede alla costruzione di una seconda cinta muraria¹³, che adesso abbraccia gli edifici monastici. Tra quegli individui e famiglie Sant'Andrea della Porta può dunque trovare i propri più immediati e forse stabili interlocutori e per questo essere considerata dall'*élite* e dal governo genovesi una sorta di mediatore rispetto a un segmento sociale cittadino, piccolo ma di un certo interesse. Nel 1167 la badessa Gisla

¹¹ POLONIO 1997, p. 103.

¹² GUGLIEMOTTI 2005, pp. 20-21.

¹³ Rimando per brevità a GUGLIEMOTTI 2013, p. 15.

acquista infatti per 11 lire da Guglielmo *de Sparvaira* e suo figlio una casa – si badi – già edificata su terra del monastero, nei pressi della porta urbana e confinante con la *domus eiusdem ecclesie*¹⁴. Esattamente al termine del secolo data topica di un atto – *in domo Sancti Andree de Porta, apud contradam de scutariis*¹⁵ – parla comunque del fatto che è stato il monastero, almeno in una specifica fase, a orientare accanto a un proprio edificio l'insediamento di artigiani specializzati nella fabbricazione di scudi¹⁶.

Vediamo il non molto che produce per il secolo XII l'adozione di quella ristretta angolatura per l'analisi di comportamenti e relazioni di Sant'Andrea della Porta. Intanto, è una comunità piccola e dalle provenienze non decifrabili, come si misura solo nel 1153, nel 1158 e nel 1177, quando, oltre alla badessa in carica, rispettivamente Gisla nei casi più risalenti e Oça nell'ultimo, sono elencati i meri nomi di nove monache in ogni occasione, quasi fosse stata fissata una soglia. L'eccezione, nel 1158, è la monaca Bellenda *de Auria*, dunque Doria, della nota e potente famiglia genovese, che più tardi sappiamo insediata a non grande distanza dal monastero¹⁷: in una comunità apparentemente costituita da sconosciute in lento avvicendamento, ecco la frazione che esce dall'anonimato e su cui si avrà occasione di tornare.

Il documento più antico, del 1109, mostra un ente rappresentato dal suo sacerdote, Pietro, senza una badessa a esporsi in prima persona: va comunque tenuto conto del fatto che lungo tutto il periodo qui in esame il potere esercitato da una donna stando a capo del monastero, in prima persona o meno, è probabilmente superiore a quello della medesima donna all'interno della sua famiglia, per quanto potente possa essere. Pietro è coinvolto in una tortuosa transazione orchestrata da Ingo *de Campo*, figlio del fu Marchio, il cui previsto esito è che una somma di 100 soldi e un mantello

¹⁴ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 6, pp. 9-10.

¹⁵ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 119 del 1200, p. 98.

¹⁶ Per la cautela con cui vanno prese queste connotazioni delle contrade valgono le avvertenze di BEZZINA 2015, pp. 172-178.

¹⁷ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 3 del 1153, pp. 5-6 (in questo atto figurano due monache di nome Bellenda, fatto che forse motiva l'uso del cognome nel documento del 1158); *Giovanni scriba*, 1934-1935, doc. 368 del 1158, pp. 192-193; *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 10 del 1177, pp. 14-15. Manca ancora una storia della aristocrazia genovese bassomedievale, tutt'altro che monolitica: alle famiglie di governo fino agli Cinquanta del Duecento si è rivolto FILANGIERI 2010, utile anche come snodo storiografico (ringrazio Luca Filangieri per avermi reso accessibili le sue schedature relative a 350 famiglie).

siano destinati a fornire di abiti miratamente la monaca Oficia, compito assunto da Ingo stesso¹⁸: siamo di fronte proprio a un caso – che colpisce in quanto registrato proprio nel documento di apertura del cartario – di mancata rescissione di legami individuali con un soggetto esterno.

Un blocchetto di 8 atti, datati tra il 1131 e il 1192, parla di consistenti acquisizioni fondiarie tutte con accortezza concentrate a Coronata, un colle nella adiacente bassa Val Polcevera dove è ubicata una *dependance* monastica, e che Sant'Andrea della Porta si aggiudica anche in seguito a due contenziosi, appellandosi alla giustizia comunale; apparentemente il monastero non ricorre a mediazioni o protezioni specifiche per un inserimento rurale un po' contrastato¹⁹.

Un altro piccolo *set* di documenti riguarda le tutele ecclesiastiche. Nel primo atto, con cui nel 1164 Alessandro III conferma la libertà di Sant'Andrea della Porta intervenendo contro le pretese avanzate dal monastero femminile subalpino di Santa Maria di Caramagna (da cui forse sonoigrate in precedenza alcune monache?²⁰), l'attenzione deve andare al fatto che il pontefice, rivolgendosi all'arcivescovo e ai consoli di Genova, dichiara di aver ricevuto lettere di sollecito e preghiera da parte di queste autorità, delle monache stesse e *quorundam nobilium Ianuensium*. Ai nostri occhi, costoro hanno agito da intercessori oppure da protettori della comunità e potrebbero essere i congiunti di alcune delle donne che si sono votate a Dio²¹. La questione ha strascichi risolti nel 1172, quando il legato della Sede Apostolica conferma la sentenza arbitrale – perciò con almeno teorico accordo fra le parti riguardo la scelta degli arbitri – pronunciata dall'abate di Santa Maria di Casanova, presso Carmagnola, non distante da Torino, dall'arciprete di Acqui e dal sacrista della cattedrale genovese²². Il monastero sa giocare le proprie carte anche per un alleggerimento delle contribuzioni ecclesiastiche, ricorrendo nel 1186-1187 senza esitazioni direttamente al

¹⁸ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 1, pp. 3-4.

¹⁹ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 2 del 1131, pp. 4-5; doc. 3 del 1153, pp. 5-6; doc. 4 del 1154, p. 7; *Giovanni scriba* 1934-1935, doc. 368 del 1158, pp. 192-193; *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 7 del 1168, pp. 10-11; doc. 8 del 1171, pp. 12-13; doc. 10 del 117, pp. 14-15; doc. 13 del 1192, pp. 18-19.

²⁰ Non esiste prova che possa suffragare tale ipotesi, se non la rivendicazione stessa.

²¹ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 5, pp. 8-9.

²² *Ibidem*, doc. 9, pp. 13-14.

pontefice, prima Urbano III e poi Gregorio VIII, per farsi confermare la concessione ottenuta dall'arcivescovo genovese Ugo²³: questi ha da poco autorizzato Sant'Andrea della Porta a non pagare in occasione delle collette più di quanto versi la chiesa di Santa Maria di Castello, ente cittadino con pregresse prerogative episcopali²⁴.

L'agio economico del monastero, quanto meno discreto e conseguito senza che si possano cogliere nessi evidenti con alleati locali, si può accertare in altro modo: è un dato importante perché parla di un'attrattiva per gli inserimenti di donne di famiglie di un qualche rilievo sociale. Il complesso edilizio monastico è già ben impostato almeno dalla metà del secolo XII, con investimenti di certo notevoli, come attestano sia dei disegni ottocenteschi molto accurati e il chiostro romanico citato dal 1158 che, forse in veste poi rinnovata, è l'unica testimonianza materiale sopravvissuta alla demolizione attuata dell'istituto nel secolo XIX, essendo stato riposizionato ed essendo ancora ammirabile in prossimità del varco murario noto, già in età bassomedievale, come Porta Soprana o appunto di Sant'Andrea della Porta²⁵. Non riprenderò qui di seguito il tema del flusso di lasciti pii, costante lungo i decenni qui in esame, ma merita far presente che questo monastero attiva almeno per un certo periodo una 'fabbrica' con qualche tono di ufficialità, come si apprende nel 1182 quando in un testamento femminile si devolvono 30 soldi *operi Sancti Andree de Porta*²⁶: iniziative simili, ma obbli-

²³ Su questo arcivescovo, che a lungo è stata ascritto alla potente famiglia della Volta, si veda adesso POLONIO 2016, che mette radicalmente in discussione tale appartenenza: per la presente analisi ciò implica uno spunto in meno per comprendere la qualità dei legami di Sant'Andrea della Porta.

²⁴ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, docc. 11-12, pp. 16-17.

²⁵ DAGNINO 1982; DAGNINO 1990; CERVINI 2002, pp. 205-208; DI FABIO 2016, p. 59.

²⁶ Data la casualità con cui sono pervenute le fonti, è difficile comprendere come pesi la componente di genere tra i testatori. Il più antico lascito a favore di Sant'Andrea della Porta che ho reperito è in *Giovanni scriba* 1934-1935, doc. 382 del 1158, pp. 200-201 (5 soldi). Per la 'fabbrica' si veda ASGe, *Notai Antichi*, 2, not. Oberto scriba *de Mercato*, c. 2r, 1182 settembre 17. Ovviamente, un fatto è leggere di un lascito a favore di un ente religioso, e un altro è che questo lo riceva effettivamente e dopo quanto tempo. Nel 1198 la badessa Oça (insieme con otto monache) rilascia quietanza al figlio di Adalasia *de Censo* di quanto questa aveva lasciato per testamento al monastero (*Bonvillano* 1939, doc. 222, p. 121): in questo caso non si vedono rallentamenti, benché il fatto che non sia menzionato il bene donato o l'importo fissato non esclude qualche compromesso per entrarne in possesso. Nel 1262 la badessa Adalasia *de Bulgaro* dà procura al chierico Oberto di esigere quanto spetta a Sant'Andrea sull'eredità di Gio-

gatorie, sono note innanzitutto per la cattedrale di San Lorenzo e per il sistema di porto e molo, come si constata da una gran massa di testamenti.

Non è facile attuare un confronto tra questo modesto bottino, conseguito oltretutto in maniera indiziaria, e quanto si può ricavare per i due monasteri maschili genovesi sopra citati. Specifico adesso che Santo Stefano, che ha una dislocazione suburbana (lungo la direttrice che si diparte proprio da Porta Sant'Andrea), è nato come una casa femminile negli anni Settanta del secolo X per essere riorientato immediatamente a ente maschile²⁷; che San Siro è una chiesa – inclusa nella seconda cinta muraria – volta in monastero nel 1107, così risolvendo una situazione di concattedralità con San Lorenzo (e con Santa Maria di Castello)²⁸.

Lascio per adesso parlare le cifre. I documenti che coprono il secolo XII assommano per Santo Stefano a 169, per San Siro a 149, perciò con una massa critica di informazioni incomparabile con quella di Sant'Andrea della Porta (il cui cartario, come si è detto, non supera i 13 documenti). A rischio della banalizzazione, si può sintetizzare che il gran numero di documenti disponibili per Santo Stefano e per San Siro mostra assai variamente attivi i due enti, tra acquisizioni, gestione e tutela di un ricco patrimonio su uno scenario territoriale anche a notevole distanza (fin nell'area subalpina), con una pluralità di interlocutori tra cui non si ravvisano soggetti privilegiati (caso mai, conflitti a tutela delle proprie prerogative per San Siro²⁹): in definitiva, due solide comunità monastiche³⁰.

La pressoché completa impenetrabilità delle provenienze familiari di abati e monaci è una eventualità assai frequente per il secolo XII e perciò poco significativa. Se badiamo invece a quanto si è fondatamente supposto,

vanna *de Darilo*, moglie di Giacomo Bocheta, che aveva dettato le proprie ultime volontà nel 1259 (*Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 49, p. 58): dopo tre anni di attesa il monastero è costretto a mobilitarsi. Può trattarsi, in ogni caso, di lasciti anche di discreta consistenza oltre che abbastanza regolari. A titolo esemplificativo ricordo come nel 1269 Giacomina moglie di Nicola Embriaco disponga la propria sepoltura presso il monastero, cui lega per le spese funebri 10 lire: ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, c. 193v, 1269 luglio 21.

²⁷ GUGLIEMOTTI 2012, pp. 44-48.

²⁸ MACCHIAVELLO 1997.

²⁹ PETTI BALBI 2007, p. 65 e sgg.

³⁰ Per i cartari si veda sopra, nota 8; per il monastero di Santo Stefano, BASSO 1997, pp. 25-97.

cioè una sollecitazione attuata anche da parenti delle monache di Sant'Andrea della Porta per accedere a quello che nella prospettiva odierna è il primo privilegio papale, si può almeno sottolineare un dato elementare. Nella gran messe di documentazione pontificia disponibile, di cui talvolta si ha semplice notizia, per Santo Stefano (almeno 15 atti)³¹ e per San Siro (almeno 18)³² non appaiono affatto necessari dei mediatori. Pesano infatti il prestigio di casa di antica fondazione per il primo e il pregresso privilegio di chiesa cattedrale per il secondo. La non sincronia dei documenti papali per questi due istituti e per Sant'Andrea parla inoltre di canali individuali di accesso alla cattedra di Pietro.

3. *Il secolo XIII: diversità strutturali di gestione*

3.1. *Sant'Andrea della Porta: refrattarietà alla clausura e all'inclusione in un ordine religioso*

Riprendiamo da Sant'Andrea della Porta, ma riprendiamo dalla fine dell'arco cronologico qui in esame. Si avverte infatti una condizione strutturale di spugnosità rispetto all'esterno in cui vive la comunità e questa fine rende più chiara una traiettoria bisecolare, forse non eccezionale ma ben testimoniata e che lascia meglio comprendere la parallela e cauta vicenda della casa cistercense nel Ponente.

Quale parziale premessa, va precisato che, oltre a disporre di un cimitero sovente scelto per l'ultima sepoltura dai laici, la chiesa di Sant'Andrea della Porta svolge anche funzioni parrocchiali – si può dire 'naturalmente' – nell'area all'intorno, benché non sia agevole comprendere quanto retrodatare

³¹ *Santo Stefano* 1 2009, doc. 111 del 1135, pp. 195-196; doc. 116 del 1142, p. 201; doc. 121 del <1145-1146>, pp. 209-210; doc. 122 del 1145, pp. 2102-14; doc. 134 del 1158, pp. 226-227; doc. 154 del <1171-1181>, pp. 255-256; docc. 162-164 del <1181-1185>, pp. 266-267; doc. 170 del 1186, pp. 273-276; doc. 180 del <1188-1191>, p. 289; doc. 188 del 1191, pp. 297-298; doc. 190 del 1191, pp. 298-299; doc. 199 del 1194, pp. 309-310; doc. 201 del 1194, pp. 312-316.

³² *San Siro* 1 1997, doc. 84 del 1130, p. 136; doc. 89 del 1133, p. 140; doc. 92 del 1134, pp. 142-146; doc. 106 del 1144, p. 164; doc. 117 del <1154-1159>, p. 175; docc. 124-125 del <1159>, p. 183; doc. 126 del <1160-1176>, pp. 183-185; docc. 128-129 del <1160-1181>, p. 186; doc. 132 del 1161, pp. 189-190; doc. 135 del <1162>, pp. 193-194; doc. 190 del <1187-1188>, p. 247; doc. 191 del 1188, pp. 247-248; doc. 200 del 1192, pp. 258-260; doc. 202 del 1192, pp. 261-262; doc. 205 del 1193, p. 264; doc. 212 del 1197, p. 272.

una serie di limpide attestazioni. Tra il febbraio del 1255 e il gennaio del 1256, infatti, il monastero, sotto la guida della badessa Adalasia *de Bulgaro*, intraprende una notevole opera di urbanizzazione dei terreni di sua pertinenza situati nei pressi dei suoi edifici, con almeno 13 concessioni di lotti *ad hœdificandum et laborandum*: basti per adesso dire come sia spesso specificato che le nuove abitazioni devono permanere nella giurisdizione parrocchiale di Sant'Andrea della Porta (*de parrochia dicti monasterii*) e che ciò avviene con la debita e puntuale conferma dell'arcivescovo Gualtieri, concessione per concessione³³.

Ma soprattutto, per quanto riguarda i contatti allacciabili attorno al chiostro, risulta ancora più esplicito il dato che nell'agosto del 1299 l'arcivescovo di Genova, Porchetto, da poco insediato (in febbraio), assegni alla badessa e alle monache di Sant'Andrea della Porta un termine per applicare le sue disposizioni in merito alla clausura: lo si apprende in un contesto molto preciso, di eloquente rigetto di tali disposizioni. Nel novembre del medesimo anno un procuratore del monastero, Ianuino Rampegollo, si appella infatti alla Sede Apostolica contro il rifiuto dell'arcivescovo, che proviene dalla famiglia Spinola – tra le più cospicue nella Genova di tardo Duecento – e dall'ordine domenicano, di prorogare il termine *de clausura facienda*³⁴.

Si è perciò autorizzati a immaginare proprio la chiesa e il chiostro di Sant'Andrea della Porta e gli edifici collegati (il *parlatorium*, la *caminata* del

³³ *Sant'Andrea* 2002, Parte II, docc. 10-25, pp. 106-124; si veda anche oltre, testo corrispondente alla nota 78. Che l'arcivescovo intenda prevenire un contenzioso con altri enti religiosi vicini è confermato da quelle che possono essere considerate altre due puntate della medesima vicenda. La prima è del 1222, quando il presbitero Alberto, custode di San Lorenzo, nunzio del vescovo di Albenga, e Rainaldo, canonico di San Lorenzo, delegati papali nella lite vertente fra i due monasteri di Santo Stefano e di Sant'Andrea della Porta notificano al cappellano e all'amministratrice (*canevaria*) di quest'ultimo l'ordine di comparizione della badessa: tuttavia qui non è dichiarato che oggetto del contendere sia la parrocchialità (*Santo Stefano* 2 2008, doc. 418, pp. 183-184; ma si vedano anche i docc. 450-451, pp. 219-220). La seconda puntata data 1290, quando il canonico genovese Giacomo di Cogorno (vicario di Opizzone, patriarca di Antiochia) si pronuncia a favore del monastero di Santo Stefano nella vertenza con il monastero di Sant'Andrea della Porta, rappresentato dal prete Ugone, riguardante i confini parrocchiali: *Santo Stefano* 3 2008, doc. 871, pp. 421-423 (e più in dettaglio anche nel coevo doc. 872, pp. 423-424). Sulla famiglia *de Bulgaro*, di risalente origine consolare, si può vedere ORIGONE 1984 (che presta una certa attenzione alla componente femminile)

³⁴ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 57, pp. 67-68; su questo arcivescovo da ultimo BEZZINA 2018a. Non si ha notizia di donne Spinola entrate in questi anni nella comunità di Sant'Andrea della Porta.

palazzo, la *camera* della badessa)³⁵, nessuno dei quali è protetto da una chiara *clausura*, quale luoghi in cui possono sicuramente interagire amministratori dell'ente e suoi concessionari, per esempio, ma anche una monaca o una badessa e i membri della sua famiglia di provenienza. Quante donne laiche, specie dell'aristocrazia cittadina, magari vedove, possono dunque trovare ospitalità provvisoria all'interno delle mura monastiche, per esempio attuando un breve distacco dalla vita familiare o esercitando le mirate pressioni su una congiunta che ha preso i voti? A tal proposito si può lamentare l'impraticabilità del confronto con altri monasteri benedettini femminili, tra cui San Tommaso, egualmente di incerta origine e situato all'opposto lato di Genova, che potrebbe a quanto si intuisce avere qualche caratteristica simile a quelle di Sant'Andrea della Porta³⁶. Ma si può affermare con certezza che niente di analogo – in termini di violazioni della clausura, di resistenza a metterla in pratica e forse di percezione di comportamenti tollerabili nel contatto con i laici – si riscontra nella più opulenta documentazione delle case maschili di Santo Stefano e di San Siro, in pari modo refrattarie, si direbbe, all'inclusione in un ordine religioso con la sua funzione disciplinante.

Ed è infatti opportuno sottolineare che nel corso del Duecento il monastero di Sant'Andrea della Porta è dichiarato – per esempio da parte di Innocenzo IV nel 1248 – semplicemente *ordinis Sancti Benedicti*³⁷: ecco una spiccata caratteristica dell'ente rispetto a un panorama monastico femminile, che a questa altezza cronologica solitamente esibisce più di rado case che vivano senza essere incluse in una rete o in una gerarchia con la loro funzione regolatrice anche della gestione patrimoniale³⁸. Sembra perciò fallimentare un tentativo di instaurare una più severa disciplina. Nel 1212 la badessa Sibilla si rivolge a Innocenzo III – o almeno questa è la dichiarazione papale –

³⁵ DAGNINO 1982, in particolare pp. 204-206.

³⁶ Manca come si è detto un cartario, ma una buona trattazione di documentazione sparsa ed eterogenea, con maggiore attenzione per il dato architettonico, si legge in DI CLARIO 1982, mentre utili spunti sono stati reperiti, per esempio sul numero delle monache a fine secolo XII o su un ospedale annesso, da POLONIO 1997, p. 115 e nota 54, p. 118.

³⁷ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 41, p. 50.

³⁸ Di recente si vedano per esempio CARIBONI 2015, che considera una varietà di fondazioni o di inclusioni di comunità femminili nell'ordine cistercense in contesti rurali e urbani dell'Italia settentrionale tra il tardo secolo XII e il XIII, e per un caso più specifico, RAPETTI 2019 per San Zaccaria a Venezia; utile in termini comparativi con l'area lagunare veneta è CARRARO 2015.

per correggere la comunità monastica, e il pontefice affida l'incarico di riforma al priore di San Michele di Fassolo e a Ugo, canonico della cattedrale di San Lorenzo³⁹. Per Sant'Andrea della Porta si configura dunque un quadro relazionale in cui, in definitiva, il solo arcivescovo può tentare di porre dei filtri tra i membri della comunità e le loro famiglie di origine.

3.2. *Santo Stefano di Millesimo: cautela e sorveglianza nell'ordine cistercense?*

Costituisce un'esperienza del tutto diversa Santo Stefano di Millesimo per un buon tratto dopo la fondazione: l'esposizione di questa esperienza, ben disciplinata all'interno di un severo ordine religioso che per le donne prevede tutt'al più un moderato eremitismo, può essere condotta abbastanza rapidamente. L'acquisizione di una preesistente chiesa nel 1211⁴⁰ e l'invito delle monache cistercensi rientra nella politica di controllato rafforzamento e di popolamento del borgo, rifondato nel 1206, da parte dei signori di quel territorio, i marchesi del Carretto radicati tra le attuali regioni di Piemonte e Liguria (continuando a denominarsi spesso come marchesi di Savona)⁴¹. Definisce quasi contrattualmente lo sviluppo della nuova comunità monastica di Millesimo l'atto con cui nel 1216 la chiesa di Santo Stefano (ora dedicata anche alla madre di Dio e a san Giovanni Battista), con tutte le sue pertinenze patrimoniali indicate in modo generico, è offerta dal marchese Enrico e dalla moglie Agata, figlia del conte di Ginevra, alla badessa del monastero cistercense di Santa Maria *de Bitumine*, che è l'odierna Bêtton in Savoia. La neonata comunità dovrà infatti contare su un patrimonio atto a garantire il sostentamento di nove monache velate, quattro monache del coro, un sacerdote e quello che sembra un converso-amministratore e sarà posta sotto il controllo della più antica e distante casa sabauda⁴².

³⁹ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 14 (del marzo), pp. 19-20. Il nome della badessa è rimasto da compilare ma è verosimile che possa trattarsi della medesima ricordata nel giugno di quell'anno: *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 88, pp. 264-265.

⁴⁰ SANTISE 1990-1191, doc. 1 del 1211 dicembre 3, pp. 1-2; doc. 2 del 1211 dicembre 3, pp. 2-6.

⁴¹ GUGLIELMOTTI 2005, pp. 70-79.

⁴² *Monumenta Aquensia* 1790, doc. 171 del 1216 marzo 6, coll. 397-398; POLONIO 1998, pp. 45-46; oltre ai testi citati sopra, alle note 5, 6 e 7, per quanto riguarda l'organizzazione interna dei monasteri cistercensi femminili si consideri anche RAPETTI 1999. L'ordine cistercense non definisce un numero massimo di membri delle proprie comunità e non esclude istituti

Ottenuta una conferma patrimoniale pontificia nel 1218, in cui Onorio III nomina peraltro il solo marchese e non la moglie Agata⁴³, le monache di Millesimo avviano, per quanto è dato vedere, piccole e autonome acquisizioni all'intorno⁴⁴, perché per un vero irrobustimento devono attendere il 1224, quando la badessa Guglielma risulta destinataria di un'altra cospicua donazione marchionale. Attua una seconda sostanziosa e articolata cessione lo stesso Enrico, *pro remedio anime sue et uxoris sue Agathae*, la quale in tal modo non figura più come attrice del documento: si tratta di possedimenti fondiari e di un mulino sia in quello che va definendosi il territorio di Millesimo, sia nei territori dei villaggi vicini (Rocca, Pieve [di Teco], Cosseria), di quote dei proventi di una gabella (nel borgo costiero di Finale [Ligure]) e di un mercato (nella vicina Cosseria), di un donativo in vino, di diritti di fruizione di pascoli e boschi e di una preziosa esenzione fiscale omnicomprensiva. Il controllo disciplinare affidato inizialmente alle cistercensi di Bêtton è adesso di fatto trasferito al visitatore monastico, cioè l'abate Bonifacio della ben più vicina casa cistercense di Tiglieto che sembra sorvegliare l'acquisizione di beni e competenze⁴⁵.

Inutile chiedersi se le monache abbiano connessioni privilegiate, in specie di natura parentale, con i marchesi del Carretto, oltre a ricevere una tutela complessiva. La documentazione stenta infatti a mostrare già dai primi atti d'acquisto perfino la badessa, che spesso agisce tramite un procuratore o un converso addirittura per transazioni che hanno luogo in Millesimo e per acquisizioni successive, peraltro così modeste da essere espresse in soldi e non lire, che non sto a elencare in dettaglio⁴⁶.

In un quadro ai nostri occhi alterato da casuali perdite documentarie, dal 1250 si ha certezza del solo nome proprio di una nuova badessa, Agnese, destinataria per il monastero di una donazione di bestiame fatta da tre mar-

decisamente urbani, come San Michele a Ivrea – studiato da SERENO 2009 – alimentando dinamiche diverse rispetto a quelle che tratto qui di seguito.

⁴³ SANTISE 1990-1991, doc. 3, pp. 7-8.

⁴⁴ *Ibidem*, doc. 4 del 1222, maggio 22, pp. 4-5 (acquisizione di una terra stimata 38 soldi); doc. 5 del 1223, maggio 22, pp. 10-11 (il prezzo versato per una terra è rimasto inespresso).

⁴⁵ *Monumenta Aquensia* 1790, doc. 90, coll. 652-654; POLONIO 1998, pp. 44-47, anche per quanto segue.

⁴⁶ Per esempio, nel 1229 Guglielmo Mollafarine vende al monastero tutto ciò che ha ereditato dal padre nel territorio di Cosseria per 10 soldi: SANTISE 1990-1991, doc. 12, pp. 21-22.

chesi del Carretto⁴⁷, così segnalando ancora una necessità di sostegno; nel 1252 la medesima attua finalmente un acquisto di una certa consistenza, cioè tre castagneti pagati 18 lire⁴⁸. Solo a partire dal 1260, in occasione di un'operazione di riordino gestionale grazie a una permuta, la documentazione restituisce i nomi e talora le provenienze dei membri della comunità, sottodimensionata rispetto alle previsioni iniziali. Oltre alla badessa Margherita, sono enumerate la priora Giacomina, e le monache Elena di Asti, Matilda di Monesiglio, Agnesina, Contessa, Giordana, il converso Oddo e il procuratore del monastero, il già citato *frater* Ogerio di Monesiglio⁴⁹, perciò con reclutamento volto in prevalenza, per quanto è dato vedere, verso l'area subalpina.

Quasi simmetricamente i del Carretto, che non risiedono a Millesimo, si rapportano con la comunità monastica tramite i loro ufficiali, come si può vedere in due evenienze: dunque, se stiamo a questo indicatore, niente che possa essere facilmente ascritto a una dimensione riconoscibilmente affettiva. La prima occasione data 1260, quando è Parenino, gastaldo e *nuncius* in Millesimo per Giacomina del Carretto, *marchiona Saone*, a investire Ogerio di Monesiglio, massario e procuratore del monastero, di tutti i beni e le terre che *Sapiens* di Millesimo e sua moglie possiedono nel *districtus* marchionale⁵⁰. La seconda occasione cade nel 1267, quando è Giacomo di Finale, giudice della curia *domine C.*, contessa di Savona, e dei suoi figli, a risolvere a favore del monastero una vertenza con Peirona, vedova di Baldovino Marescalco e tutrice dei suoi figli, relativa alla riscossione di censi – per 60 soldi annui – di alcuni affitti concessi a Santo Stefano nelle volontà testamentarie di Enrico del Carretto. La raccomandazione di spegnere l'eco di questa lite (*sine strepitu iudiciario...*) fatta da parte della contessa al giudice, che non sembra disporre di altre prove di appoggio convincenti, indicherebbe la volontà di tutelare con particolare vigore il monastero, i cui rappresentanti nominati sono la badessa Giacomina e il converso Guglielmo⁵¹: funzionale a

⁴⁷ *Ibidem*, doc. 74 del 1299, che registra la richiesta del monastero di fare una copia del documento che attesta la donazione del 1250.

⁴⁸ *Ibidem*, doc. 19, pp. 35-36.

⁴⁹ *Ibidem*, doc. 30, pp. 56-59.

⁵⁰ *Ibidem*, doc. 31, pp. 59-60.

⁵¹ *Ibidem*, doc. 36, pp. 69-70. Si può ricordare inoltre che nel 1279 Nicola Vacca di Finale, vicario delle terre di Antonio del Carretto, marchese di Savona, conferma la vendita di un castagneto fatta l'anno precedente dal monastero, ricevendone 3 lire (*ibidem*, doc. 62, pp. 132-133): suggello a una cessione di beni monastici non proprio ortodossa.

mostrare la forza della signoria carrettesca, questo sostegno parla allo stesso tempo di un rapporto privilegiato e di un'ostentazione di autorità ma non può chiarire se una donna di sangue del Carretto congiunga il chiostro e il *milieu* sociale circostante.

Nella vicenda patrimoniale dell'ente femminile del Ponente, che per quanto si può ancora vedere conoscerebbe un discreto flusso di contratti di acquisto o di natura gestionale⁵², non si avvertono particolari concentrazioni di beni a grande distanza, perché terre e castagneti che entrano nella disponibilità monastica sono dispersi nelle già menzionate località subito circostanti: e intanto questa situazione, in cui risulta ben chiaro che non si mira a costruire un *desertum* all'intorno, previene tensioni con gli abitanti dei villaggi vicini, non rare nelle vicende dei monasteri cistercensi e certosini⁵³. Per un contesto patrimoniale così dislocato non pare inoltre necessario provvedere a nuclei organizzativi distaccati, che nel vicino contesto subalpino per le case degli ordini cistercense e certosino – si badi: prevalentemente maschili – sono solitamente noti come grange o *tecta*, i quali potrebbero richiedere un converso o un altro apposito delegato del cenobio. Il monastero di Tiglieto, che assume comportamenti esemplari anche perché è il primo ente del nuovo ordine sorto nella penisola, procede invece all'istituzione di queste aziende dipendenti già dalla fine del secolo XII⁵⁴.

È bene tener viva la comparazione, ma limitandosi alla formulazione di interrogativi riguardo al fatto che Santo Stefano non sembra dover prendere in considerazione una simile soluzione. I del Carretto con il loro patrocinio hanno voluto evitare una gestione del patrimonio monastico troppo complessa e articolata, oppure ha pesato parzialmente in questa direzione una vigilanza esercitata dall'ordine cistercense sul piccolo ente appenninico (con suggerimento di non praticare quell'opzione), oppure ancora hanno valso le avvedute considerazioni delle rettrici del monastero⁵⁵? Che Tiglieto sia la prima casa ci-

⁵² Per esempio *ibidem*, doc. 54, pp. 113-116: Andrea Fereto vende al monastero un castagneto nel territorio di Cosseria per 6 lire; *ibidem*, doc. 59, pp. 126-128: nel 1278 Giacomo figlio di Guione vende a Santo Stefano due appezzamenti di terra e di castagneto nel territorio di Cosseria per 36 lire.

⁵³ Rimando per brevità a RAPETTI 2007, p. 109 e sgg.

⁵⁴ POLONIO 1998, p. 12 e sgg.

⁵⁵ Diversa è l'esperienza di un altro monastero cistercense femminile di area subalpina, perché Santa Maria di Pogliola, presso Morozzo, a vent'anni dalla sua fondazione e cioè a partire dal 1200 avvia una grangia nei pressi della distante Villa (Falletto): GRILLO 2003, p. 364 e sgg.

stercense fondata nella penisola mette invece fuori da ogni impegno comparativo la condizione del monastero di Santo Stefano: mentre alla fondazione dell'istituto maschile è contestuale una protezione pontificia, datata 1132⁵⁶, la notizia più antica di una protezione papale nel mutilo cartario dell'ente di Millesimo data 1262 ed è ricevuta peraltro nel contesto di più provvedimenti identici rivolti indistintamente a molte fondazioni cistercensi⁵⁷.

Si può aggiungere che un esiguo numero di lasciti testamentari o di dedizioni al monastero, forse più che l'esempio fornito dai signori locali nel dare sostegno a Santo Stefano, parla di un'attendibilità gestionale acquisita nel tempo, della capacità di costruire positive relazioni locali e di proporsi quale rifugio per alcuni anziani dei villaggi limitrofi⁵⁸. È invece possibile riscontrare, se non proprio un rapporto causa-effetto, almeno una significativa concomitanza tra la presenza di un certo numero di monache di provenienza genovese in seno alla comunità e la concessione, da parte del comune di Genova, di ripetuti esoneri annuali da pedaggi o da altre imposizioni per il transito di prodotti acquisiti o venduti dal monastero, per un valore non superiore a 35 lire. Le autorizzazioni di questo tipo pervenute, con una certa casualità, datano tra il 1279 e il 1295⁵⁹, mentre di membri della comunità monastica che mostrano latamente un interesse genovese per Santo Stefano e per la zona in cui sorge si ha notizia non prima del 1274. Tale interesse è molto sostanzioso, come si constata grazie al fatto che i notai roganti esplicitano vuoi l'indicazione di provenienza, vuoi la qualificazione cognominale di queste donne. Nel 1274, essendo badessa Giacoma, di otto monache quattro sono genovesi: tre con una generica provenienza *de Ianua*, mentre Agnese porta l'inconfondibile cognome Malocello⁶⁰. Una certa stabilità di provenienze genovesi si avverte an-

⁵⁶ *Tiglieto* 1923, doc. 3, pp. 230-232.

⁵⁷ La notizia si legge in *SANTISE* 1990-1991, doc. 57 del 1277, pp. 121-124.

⁵⁸ *Ibidem*, doc. 29 del 1258, pp. 54-56; doc. 51 del 1276, pp. 104-106; doc. 60 del 1278, pp. 129-130; doc. 75 del 1299, pp. 163-166.

⁵⁹ *Ibidem*, doc. 61 del 1279, pp. 130-131; doc. 67 del 1285, pp. 142-143; doc. 70 del 1287, p. 150; doc. 72 del 1295, pp. 154-155: tra la documentazione di questo tipo, data la sua breve validità, possono essersi verificate più facilmente perdite.

⁶⁰ *Ibidem*, doc. 43, pp. 84-87; due monache comunque provengono ancora da Monesioglio, una da Saliceto e una da Vercelli. La presenza di donne genovesi si può forse anticipare. Aldina, che è moglie di Giovanni Spinola e proviene dalla famiglia genovese Basso, nel suo testamento del 1258 destina 20 soldi *priore monasterii de Millesimo*: non è fatto il nome di questa religiosa, forse una congiunta, ma negli altri lasciti più il riferimento è generico a monasteri

che nel 1290 quando, sotto l'abatissato di Alasia *de Mauritio*, su tredici componenti della comunità di almeno tre sembra dichiarata la mera origine nella maggior città ligure⁶¹, che è evidentemente considerata l'informazione più significativa di cui lasciare traccia.

La scelta di conversione alla vita cistercense pare più severa rispetto a una monacazione in ambito urbano, specie se il termine di confronto è il monastero di Sant'Andrea della Porta, che rigetta la clausura. Occorre tuttavia guardare soprattutto ai fili che almeno tenuamente permangono tra alcune importanti famiglie genovesi, le loro figlie e magari le loro vedove entrate nel distante chiostro del Ponente ligure. Queste donne hanno qualche opportunità di rendere più fluide anche le relazioni tra la città e la poco arrendevole stirpe marchionale carrettesca, senza però che riescano ad accedere al vertice della comunità monastica e a orientare l'amministrazione del patrimonio. La pluralità di provenienze delle monache, che è forse un aspetto a cui l'ordine cistercense può prestare attenzione, tiene aperta la possibilità di dinamiche articolate, evitando che si affermi una linea vuoi 'marchionale' vuoi 'genovese'.

3.3. *Sant'Andrea della Porta: un contesto di frequenti tensioni*

Per valutare appieno la qualità delle relazioni tra le donne entrate nella comunità di Sant'Andrea della Porta e le famiglie di origine sarebbe necessario conoscere quale sia l'effettivo patrimonio monastico, della cui composizione si ha un'idea alquanto impressionistica: come vedremo, il monastero lamenta negli anni Quaranta una carenza di risorse. In primo luogo, per dare un'idea della lacunosità delle informazioni desumibili dal solo cartario monastico pervenuto, va evidenziato come sia piuttosto dalla normativa cittadina che si ha notizia di un coinvolgimento della casa benedettina nei tentativi del comune di Genova di trovare soluzione a una condizione di strutturale dissesto economico. Al pari di una ventina di altri istituti religiosi e ciascuno in misura diversa, Sant'Andrea della Porta, almeno dagli Novanta del Duecento, è stato – di necessità – coinvolto per 200 lire in due diverse

e ospedali oppure, solo in un altro caso, è specifico, con destinataria Aidela, monaca di Latronio: ASGe, *Notai Antichi*, 96, not. Manuel di Albaro, c. 46r-v, 1258 novembre 26.

⁶¹ SANTISE 1990-1991, doc. 71, pp. 151-154. L'incertezza deriva dal fatto che non si comprende se l'indicazione *de Ianua* valga solo per il nome di una Agnese o anche per i precedenti nomi; due donne provengono ancora da Monesiglio, una da Saliceto e un'altra da Alba.

compere del sale: si tratta di un prestito concesso al comune cittadino che ripaga con una rendita⁶².

È evidente che l'interesse di alcune potenti famiglie genovesi verso questa casa femminile, prestigiosa per la sua antichità e la più vicina fra le tante altre al cuore pulsante della città, non va brutalmente ricondotto a una mera questione di controllo patrimoniale, benché un'accorta amministrazione dei suoi variegati beni risulti essenziale per il decoro e per l'attendibilità complessivi dell'istituto. Accanto a tutto l'aspetto devozionale e religioso che non trova il giusto spazio nella mia analisi, altrettanto motivanti sono infatti sia l'onore che discende dal vedere un membro della propria discendenza accolto nella comunità o eletto ai suoi vertici, con le connesse opportunità di mediazione sociale rispetto alla *contrata* e al territorio parrocchiale in cui l'ente è radicato, sia le interazioni tra famiglia e famiglia che possono svilupparsi in un contesto diverso dall'agone politico e istituzionale.

Vedremo come si possa parlare di ben identificabili famiglie e dell'esclusione di quelle di maggior rango, dal momento che si leggono via via più spesso nella documentazione i cognomi delle monache, che di frequente prendono collettivamente parte alle transazioni e alla stipulazione di nuovi contratti. È una pratica del tutto opposta – su cui è difficile azzardare spiegazioni convincenti – rispetto a quanto si constata per i coevi monasteri maschili di Genova⁶³ e che di fatto inibisce ogni tentativo di mettere in parallelo le rispettive vicende con attenzione al versante delle famiglie di origine dei componenti le comunità: e ciò a fronte di una documentazione pervenuta di straordinario spessore numerico⁶⁴. Manifestandosi con i loro cognomi, in

⁶² *Regulae comperarum* 1901, cap. 159, coll. 92-93 (e coll. 193, 586). Il coinvolgimento varia da ente a ente e non è chiaro a quali criteri ubbidisca se non a un'immediata disponibilità di denaro contante: tra le case femminili, per esempio, San Tommaso si è impegnata per 388 lire, mentre Sant'Agata *de capite pontis* per 800, Santo Spirito del Bisagno (su cui oltre, testo corrispondente alle note 106 e 107) per 1.075.

⁶³ Con i cognomi sono invece spesso qualificati i canonici della cattedrale, sicuramente a contatto con i fedeli, come si ricava da molti documenti del *Liber privilegiorum*; ma si veda anche FIRPO 2006. Il quadro complessivo per gli ecclesiastici genovesi, riguardo la loro nomina completa, segue una cronologia un po' diversa da quanto suggerisce VARANINI 2017, p. 370 e nota 24, anche sulla scorta di CARPEGNA FALCONIERI 2006, p. 200, con riferimento al contesto romano.

⁶⁴ Lascio nuovamente parlare le cifre: si tratta di 720 documenti per Santo Stefano e di 700 per San Siro.

un certo senso necessari anche per il frequente contatto con l'esterno, le donne entrate nel chiostro non sembrano affatto 'morte al mondo'.

Si possono adesso mettere in fila tutte le informazioni pervenute sui soli investimenti miranti all'incremento del patrimonio monastico nel corso del Duecento, che come è ovvio non esauriscono tutte le attività latamente economiche: questa trattazione separata di elementi diversi – che in modo artificioso disgiunge aspetti in realtà connessi in modo strutturale – consente di non diluire le informazioni in una cronologia unica. Alcuni esborsi sono notevolissimi. Nel 1219 il monastero compra da due coniugi un terreno con case situato nelle sue immediate vicinanze per 450 lire⁶⁵. C'è un buon consolidamento di Sant'Andrea della Porta nella privilegiata località extraurbana di Coronata, sia sistemando alcune pendenze, sia soprattutto con due sostanziosi nuovi investimenti, per 60 e 43 lire, datati 1221⁶⁶. Rendite regolari, ma di entità inaccertabile, sono l'obiettivo connesso all'acquisizione di quote del pedaggio di Voltaggio (nell'Oltregiogo) tra il 1225 e il 1226, che implica un esborso di 220 lire⁶⁷; ancora nel 1226 si procede all'acquisto di un terreno lungo il fiume Bisagno versando 83 lire. Nel 1228 si integrano nel patrimonio monastico due appezzamenti di terra in Terralba (poco oltre il Bisagno) con le relative strutture pagando 300 lire⁶⁸; nel 1231 per il modestissimo acquisto di una casa, insistente su terra monastica, Sant'Andrea della Porta paga 3 lire a un fabbro ferraio⁶⁹; nel 1235 l'investimento per alcuni edifici e un terreno in Genova, nella contrada del Brolio, costa 270 lire⁷⁰. Già nel 1250 una nuova permuta di Sant'Andrea della Porta in località Coronata indica un arresto, che parrebbe definitivo, dell'incremento patrimoniale tramite acquisto, lasciando tra l'altro aperto, come è tipico, un problema: l'equivalenza del valore delle terre oggetto di scambio è effettiva⁷¹? Per quanto riguarda l'area extraurbana, i riferimenti a Coronata sono in conclusione tutto quello di cui si dispone per sondare la capacità del monastero di vivere dei suoi prodotti agricoli (e di commerciarli), e per compren-

⁶⁵ *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 32, pp. 131-133.

⁶⁶ *Ibidem*, Parte I, docc. 17-18, pp. 22-26.

⁶⁷ *Ibidem*, doc. 20, pp. 28-29.

⁶⁸ *Ibidem*, doc. 22, pp. 31-32.

⁶⁹ *Ibidem*, doc. 24, p. 34.

⁷⁰ *Ibidem*, doc. 29, pp. 39-40.

⁷¹ *Ibidem*, doc. 43, pp. 52-53.

dere aspetti importanti della sua solidità economica e dunque, di rimbalzo, anche dell'appetibilità complessiva di un suo controllo⁷², che è la vera questione di interesse in questa sede.

Senza dimenticare che le perdite documentarie non sono valutabili, è bene sottolineare come questa campagna di ampliamento patrimoniale duri un quindicennio e sia tutta condotta durante l'abatissato di Sibilla, di cui non è specificata la provenienza familiare. Occorre adesso dare la giusta evidenza al fatto – seguendo la precisa prospettiva dell'indagine qui condotta – che i cognomi di coloro che cedono terre ed edifici all'istituto benedettino non si ritrovano tra quelli delle monache⁷³. Le relazioni familiari che congiungono l'esterno con l'interno del chiostro sembrano dunque, almeno in questa fase, seguire canali diversi da quelli dei trasferimenti proprietari: si tratta di una soddisfacente acquisizione, nella prospettiva adottata in questa indagine, che è mirata a riconoscere la qualità della presenza fondiaria di Sant'Andrea della Porta solo quando appare chiaramente condizionata e orientata dalle provenienze familiari delle monache.

Prima di riprendere la vicenda di Sant'Andrea della Porta sotto il profilo dell'amministrazione patrimoniale, è giunto il momento di illustrare una decisione assunta dalla comunità nel luglio del 1243. Sono riunite nella *caminata* del monastero la badessa Adalasia, una *de Bulgaro*⁷⁴, la priora (cioè

⁷² Sull'esile base documentaria disponibile per Sant'Andrea della Porta, risulta difficile il confronto con situazioni come quella del contado milanese caratterizzato anche dalla presenza di beni del Monastero Maggiore, analizzata in maniera esemplare da OCCHIPINTI 1982 (sebbene una simile analisi non sia centrale rispetto ai mirati obiettivi della ricerca qui condotta). Si veda anche sopra, nota 8.

⁷³ Laddove per anni vicini non sono dichiarati i cognomi negli atti del cartario, altre fonti possono occasionalmente sopperire all'informazione sulle parentele. Per esempio nel 1202 Adalasia, vedova di Ansaldo Bufferio, nel suo testamento lascia *mee consanguinee Sofie, monache Sancti Andree, in pellibus sibi habendis soldos XX*: Guglielmo da Sori 2015, doc. 844, pp. 719-720, oppure nel 1253 alla monaca Giovanna Rubea sono destinati 40 soldi in entrambi i testamenti di Adalasia *de Guidone*: ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de Predono*, cc. 119v-120r, 1253 ottobre 21 e cc. 121r-122r, 1253 ottobre 28.

⁷⁴ Che la donna sia una *de Bulgaro*, lo si apprende dal testamento di Guglielma, vedova di Marino *de Bulgaro*, che nel 1254 fa scrivere che 33 lire e del vino siano *in distribuzione Adalaxie, filiee mee, abbatisse monasterii Sancte Andree de Porta*, alla quale assegna poi 10 lire: ASGe, *Notai Antichi*, 53, not. Simon Bastone, c. 9, 1254 luglio 23. Va dunque corretta la serie delle badesse indicata in Sant'Andrea 2002, p. L, che distingue tra due successive Adalasia: la prima, senza indicazione familiare, almeno dal 1243 al 1256, la seconda qualificata come *de*

una consorella con funzioni concrete di amministratrice) Maria Suppa, dodici monache e sei *redditae, receptae et offertae in dicto monasterio*. Dal momento che i proventi sono diminuiti, si valuta che l'istituto possa consentire il mantenimento di non più di quattordici monache (e di accogliere una nuova sorella solo a patto che rientri in quel numero massimo). Si promette, fatta salva l'autorità della Sede Apostolica in materia, di attenersi alla disposizione *ponendo omnes manus in manibus abbatisse*. Non si prestano a questo gesto di obbedienza – si noti, di sapore anche vassallatico, che ci fa immaginare plasticamente la distanza emotiva tra il vertice e la base monastica – due monache fra le più anziane, se si bada alla loro posizione nell'elenco delle presenti: Adalasia *de Castello* (la prima dopo la priora) e Giacomina Grillo (la quarta)⁷⁵ appartengono, inutile dirlo, a due illustri famiglie cittadine. Meno di un mese dopo, all'inizio di agosto, l'arcivescovo Giovanni, presente il priore del cenobio di Santo Stefano, dà la propria approvazione a tale *statutum*⁷⁶, che riceverà conferma da Alessandro IV nel 1256⁷⁷. Si consideri però al fatto che il numero di *redditae, receptae et offertae* non è piccolo e parla sia dell'attrattiva esercitata dalla comunità di Sant'Andrea, sia della possibilità di selezionare le candidate monache.

Un intervento, se non un'interferenza di altissimo livello, sotto la ravinata data del 3 ottobre 1244, complica questo quadro in cui una nuova e più prudente badessa, senza raccogliere unanime consenso, sembra segnare uno stacco dalla più ardita conduzione di Sibilla, che in tre lustri ha orchestrato esborsi per quasi 1.500 lire (o forse più). E non si tratta di un intervento che, si direbbe, tenga conto dello *statutum* appena approvato. Innocenzo IV, il quale è innanzitutto un esponente dell'ampio e potente consortile Fieschi, dislocato tra Genova e il Ponente ligure, invita la badessa e le monache ad accogliere come *soror* Sibillina, figlia di Ingo Tornello, membro

Bulgaro, almeno dal 1262 al 1279. Si tratterebbe così di un abbatinato più che trentennale. La presenza simultanea a quella della badessa *de Bulgaro* di una monaca Adalasia *Bulgara* in un atto datato 1243 (*Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 34, pp. 43-44) può essere ascritta a un *lapsus calami* del notaio oppure rappresentare la realtà, data la pratica di ospitare più di una donna della medesima famiglia in una comunità monastica e il frequente ricorrere del nome Adalasia nelle scelte onomastiche del tempo.

⁷⁵ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 34, pp. 43-44.

⁷⁶ *Ibidem*, doc. 35, p. 45.

⁷⁷ Con la specificazione che quel limite potrà venir superato qualora aumentassero gli introiti monastici: *ibidem*, doc. 45, pp. 55-56.

di una famiglia di buon peso in città⁷⁸. La giovane non è riconoscibile nella documentazione successiva, ma la pressione pontificia parla di un ente dal prestigio inscalfito. Ma a questo prestigio corrisponde davvero altrettanta solidità economica, tale da rendere per più versi appetibile una tendenziale egemonia sull'ente da parte di una famiglia dell'aristocrazia cittadina con la mediazione di una sua donna collocata al vertice?

Torniamo perciò agli aspetti latamente gestionali. In primo luogo, si deve prendere atto di due distinte ed energiche fasi di valorizzazione e riordinamento patrimoniale. A una si è già fatto riferimento per gli anni 1255-1256, quando sono concessi in livello, con almeno 13 contratti, appezzamenti prossimi al monastero che dovrebbero garantire entrate costanti⁷⁹. La seconda, di tenore analogo, copre gli anni 1279-1283, sotto l'abatissato prima di Adalasia *de Bulgaro*, autrice del primo atto, e poi di Simona *de Camilla*: almeno 17 sono relativi a terreni più dispersi e riguardo ai quali si fa riferimento solo di rado alla facoltà di edificare⁸⁰. Qualche altro negozio di affitto e di livello è comunque acceso o rinnovato anche in altri anni⁸¹.

I rimanenti documenti di tenore gestionale distribuiti lungo il secolo riconducono per lo più a situazioni conflittuali, perché queste tensioni determinano la produzione documentaria; ma non manca, specie inizialmente, qualche spunto che consente di mappare altre proprietà monastiche. Nel 1219 si apprende della prima dipendenza extraurbana di Sant'Andrea della Porta. Onorio III affida infatti al preposito della chiesa genovese di San Donato e a un canonico della cattedrale di San Lorenzo il giudizio in una causa vertente tra il monastero e alcuni uomini di Vado e Savona riguardo terre e possedimenti della chiesa di San Genesio⁸². Nel 1231 la concessione della comunità di Sant'Andrea della Porta a Damigella, moglie di Gaugia *de Montalto*, di risiedere come conversa nella chiesa di Santa Sabina di Valle, presso Gavi⁸³, porta alla luce una seconda dipendenza e conferma che è vivo l'interesse per l'area

⁷⁸ *Ibidem*, doc. 36, p. 46.

⁷⁹ *Sant'Andrea* 2002, Parte II, docc. 10-25, pp. 106-124.

⁸⁰ *Ibidem*, docc. 42-43, pp. 149-154; docc. 36-41, pp. 138-149; docc. 44-47, pp. 155-159; doc. 86, pp. 261-262 e le notizie contenute in questi documenti.

⁸¹ Si tratta di pochi atti: *ibidem*, doc. 74 del 1275, pp. 229-231; doc. 85 del 1286, pp. 259-260; doc. 48 del 1290, pp. 160-162; doc. 49 del 1294, pp. 163-166; doc. 50 del 1300, pp. 166-169.

⁸² *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 16, pp. 21-22.

⁸³ *Ibidem*, doc. 26, pp. 36-37.

dell'Oltregiogo, già emerso con l'acquisizione di quote del pedaggio di Voltaggio; ma parla anche della capacità di costruire solide relazioni con le famiglie locali, non necessariamente di gran peso sociale ed economico.

Tra il 1234 e il 1238, in quattro occasioni (durante l'abatissato di Sibilla, accertabile fino al 1235)⁸⁴, il monastero ricorre a Gregorio IX per cause relative a somme di denaro di entità non precisata, a decime e a possedimenti genericamente evocati, con alcuni 'colpevoli' indicati per nome, cui segue una generica indicazione di altri *cives*, aprendo uno scenario di tensioni non ben circoscritte, su una pluralità di fronti⁸⁵. Non si vede l'esito delle cause, in cui pare essere evitata con intenzione l'autorità laica o sembra che si sia preso atto della sua incapacità di tutelare i diritti della casa femminile. Semplicemente, si leggono i nomi dei religiosi cui il pontefice affida il giudizio. Del primo caso menziono il coinvolgimento di Pasquale Grillo nonostante, o forse proprio perché, una donna Grillo è entrata nel chiostro: Giacoma già nel 1231 è una delle monache⁸⁶, ma una consuetudine delle figlie di questa famiglia con Sant'Andrea della Porta si ricava anche dall'ingresso recente nel chiostro di Petr(in)a Grillo nel 1250⁸⁷. Del terzo caso sottolineo che il conflitto è con l'arcivescovo di Genova, mentre dell'ultimo che il contenzioso è duplice. Da un lato con il capitolo della chiesa di Sant'Ambrogio, situata non distante da Sant'Andrea della Porta, tanto da far credere che possano essere nuovamente in questione diritti parrocchiali, dall'altro con Guglielmo Malocello. A questo proposito si badi al fatto che una monaca Giacoma Malocello è menzionata nel 1231⁸⁸ e si ricordi che la famiglia vedrà una sua giovane anche a Santo Stefano di Millesimo, come si legge sotto l'anno 1274⁸⁹.

È del 1240 la prima occasione in cui si può vedere riconosciuto che il monastero ha contratto un debito, con esiti davvero interessanti e del tutto inusuali, inizialmente non prevedibili. In un dettato documentario poco

⁸⁴ *Ibidem.*

⁸⁵ *Ibidem*, docc. 28-32, pp. 38-43.

⁸⁶ *Ibidem*, doc. 26, pp. 36-37.

⁸⁷ *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 10, p. 106-108. Per Petra Grilla priora si veda oltre, testo corrispondente alle note 118-119. Una giovane Aiguineta Grillo (l'età si può ricavare dal fatto che è l'ultima monaca in elenco) è attestata nel chiostro almeno dal 1294: *ibidem*, doc. 49, pp. 163-164.

⁸⁸ *Ibidem*, Parte I, docc. 25-26, pp. 35-37.

⁸⁹ Sopra, testo corrispondente alla nota 60.

limpido, la somma prestata oscilla tra 103 e 172 lire ed è accordata dal prete Mangodo della chiesa genovese di San Damiano. Nel 1245 costui cede il debito a Lanfranco *de Insulis*, così palesando la difficoltà incontrata nel recuperare quella cospicua somma. La cessione è però poi bene orientata, dal momento che l'importo da saldare diventa in pratica la dote che nel 1246 accompagna l'ingresso nella comunità monastica di Giacomina, figlia dello stesso Lanfranco, oltre a dover valere, quasi a non perdere l'occasione, anche *pro remedio anime* del creditore e dei suoi genitori⁹⁰. È impossibile intuire come e quando sia stata orchestrata una simile riconversione del debito e se abbia pesato più il desiderio di vedere una figlia prendere il velo oppure la volontà monastica di irrobustire la comunità. Va tuttavia apprezzata l'interlocuzione sviluppata, che contempla piani diversi e non brutalmente riconducibili alla mera questione del denaro da versare. Si ricordi che è del 1243 lo *statutum* che limita il numero delle monache a quattordici in ragione delle ristrettezze economiche di Sant'Andrea della Porta.

Quel debito contratto inizialmente con un sacerdote non è occasionale: nel 1245 Sofia, figlia di Ugo Fornari, rilascia quietanza alla badessa Adalasia *de Bulgaro* di 20 lire a parziale soluzione di un debito di 210⁹¹. Il rapporto di Sant'Andrea della Porta con la famiglia Fornari, dalla notevole rilevanza soprattutto nei decenni a cavallo del 1200, ha in questi anni buono spessore, perché nel 1248 Innocenzo IV attua una nuova sollecitazione, invitando badessa e monache ad accogliere come monaca Franceschina, figlia di Giacomo Fornari, che il pontefice qualifica come proprio consanguineo. Difficile, ma forse non impossibile, vedere in quella parzialissima composizione debitoria – in ragione del modo non lineare di gestire i debiti, come si è appena visto – qualcosa che contribuisca a oliare l'ingresso nel chiostro della ragazza, il cui coltivato talento si evince dalla definizione di *puella litterata*⁹²: al pari di Sibillina, figlia di Ingo Tornello, Franceschina Fornari non figura però nei successivi elenchi delle monache. Anche i debiti e la loro gestione, che paiono ben più che un semplice problema di scarsità temporanea di numerario, data l'entità delle cifre in ballo, concorrono a disegnare il profilo monastico complessivo e l'attrattiva di Sant'Andrea per i suoi interlocutori.

⁹⁰ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 33, p. 43; doc. 38, pp. 47-48; doc. 40, pp. 48-49. Giacomina è poi regolarmente attestata quale monaca dal 1255: Parte II, doc. 2, pp. 96-98.

⁹¹ *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 37, p. 47.

⁹² *Ibidem*, doc. 41.

Stante questa situazione di debolezza su più versanti, nel 1248 Innocenzo IV prima accorda al monastero l'immunità da imposte ecclesiastiche – senza che si possa vedere l'analogo per i due grandi cenobi maschili benedettini, San Siro e Santo Stefano – e poi dà mandato a un canonico di San Lorenzo di far cessare le vessazioni e le estorsioni operate a danno dell'ente da parte dell'arciprete della pieve di Bavari, del *miles* Giacomo *de Burgaro* e di altri. Adesso almeno parte del contenzioso è relativo a beni sparsi nell'area extraurbana, perché Bavari si trova poco a est della città, nell'interno. Ma in questa diffida collettiva pesa il nome di quel *miles*, perché almeno dal 1243 è badessa la sopra citata Adalasia *de Bulgaro*; lo stesso Giacomo *de Burgaro* nel suo testamento datato 1296, oltre a eleggere la propria sepoltura presso la chiesa di Sant'Andrea della Porta, dispone che siano saldate entro 8 anni le 86 lire non ancora versate delle 100 promesse per la monacazione della figlia Marietta⁹³: c'è dunque un nesso tra soluzione dei conflitti e ingressi e progressione gerarchica dentro il chiostro (con qualche somiglianza con l'abbinata estinzione del debito e dotazione monastica)?

In ogni caso non mancano occasioni per richiedere altri interventi papali e le rappresentanti della comunità monastica hanno evidentemente sempre buoni tramiti per l'accesso ai pontefici. Nel 1261 Urbano IV si fa carico di affidare all'arciprete della pieve di San Martino di Sampierdarena la causa tra il monastero e una serie di cittadini savonesi⁹⁴, mentre nel 1286 Onorio IV delega al vescovo di Noli il giudizio sulla causa vertente tra il cenobio e l'arcivescovo di Genova, relativa a una colletta di 49 soldi imposta al monastero, che ne era stato esonerato già dall'arcivescovo Ugo nel tardo secolo XII⁹⁵. Chi ha istituzionalmente titolo per una vigilanza sul retto comportamento monastico, dunque, si trova in realtà spesso in contrasto con la casa di Sant'Andrea della Porta.

4. *Tra cautela, divisioni e rinnovamento*

I legami delle monache con le famiglie d'origine hanno per entrambi i monasteri una maggiore visibilità documentaria alla fine del periodo qui in

⁹³ *Ibidem*, doc. 52, pp. 61-62.

⁹⁴ *Ibidem*, doc. 48, p. 57; la causa probabilmente inserisce ancora quanto verte attorno alla chiesa di San Genesisio (sopra, testo corrispondente alla nota 82).

⁹⁵ Sopra, nota 23.

considerazione. Poco si può aggiungere a quanto si è osservato per la cauta comunità cistercense di Santo Stefano a Millesimo, con la sua prudente gestione patrimoniale e il suo ponderato e variegato reclutamento da un'area abbastanza larga che comprende l'area subalpina meridionale e la maggior città ligure. Sotto il profilo delle interazioni con le famiglie cittadine che possono fornir loro giovani reclute o anche più maturi convertiti alla vita cenobitica, la vicenda dei due grandi monasteri benedettini maschili di Genova resta poco valutabile, pur crescendo esponenzialmente la mole delle carte pervenute grazie ai loro archivi.

Si può invece articolare meglio questo discorso nel caso di Sant'Andrea della Porta concentrando l'attenzione proprio sugli ultimi anni del Duecento e senza limitare lo sguardo alle famiglie aristocratiche cittadine: ma intanto l'impressione è che la provenienza delle monache, fino alla fine del Duecento, sia esclusivamente genovese, secondo una dinamica tutta locale, benché si sviluppi in un grande e importante centro urbano. Aver posto un limite al numero delle monache, come statuito nel 1243, implica del resto la possibilità di esercitare una selezione qualora vi siano più candidate. Si ricordi come manchi la possibilità di verificare se abbiano avuto esito le sollecitazioni, attuate dal papa Fieschi, ad accogliere due giovani donne nel monastero⁹⁶. Infine, con la sua mancanza di una vera clausura, l'istituto può sembrare una sede (più) accettabile anche agli occhi di quelle novizie per cui il chiostro non è una scelta di vita attuata del tutto volontariamente.

Ho dato appunto la necessaria enfasi al fatto che nel novembre del 1299 la comunità, apparentemente senza eccezioni e pur attraversando una fase difficile, come tra poco si vedrà, si rifiuti di applicare le disposizioni del neo arcivescovo Porchetto Spinola che rigetta la richiesta di prorogare il termine per l'applicazione delle sue disposizioni relative alla clausura. Occorre badare a un particolare di un certo peso, soffermandosi su quello Ianuino Rampegollo, dal cognome singolare e molto riconoscibile, che agisce quale procuratore del monastero nell'appello alla Sede Apostolica contro tale decisione. Ianuino è sicuramente un congiunto della monaca Mabelina Rampegolla, attestata almeno dal 1279-1280 e ancora viva nel 1302⁹⁷.

⁹⁶ Sopra, note 78 e 92 e testo corrispondente.

⁹⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 105, not. Antonio di Quarto, cc. 220r, 1280 dicembre 6; *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 51, pp. 169-173.

Ma Ianuino è anche il *lanerius* padre, ormai defunto, di Samuele il quale nell'aprile del 1300, insieme con Raffeto di Ventimiglia, figlio di Ottone Raffo, prende a livello un terreno di Sant'Andrea della Porta su cui insiste una loro casa, impegnandosi per un canone di 14 lire annue⁹⁸: si tratta di una cifra alquanto sostenuta per una locazione che potrebbe comunicare come Samuele, di cui non è indicata l'attività, occupi una posizione sociale migliore di quella paterna⁹⁹. È difficile comprendere a fondo come mai per un incarico così delicato, in cui è indispensabile rivolgersi nelle debite forme e con il debito rispetto alla Sede Apostolica, il monastero abbia deciso di affidarsi a un artigiano dedito a un mestiere assai comune, sebbene fosse forse in posizione apicale nella sua corporazione¹⁰⁰. Per Mabelina – accettata in un contesto prevalentemente aristocratico ma in difficoltà economiche e relazionali – e di rimbalzo per la sua famiglia, l'ingresso nella comunità monastica rende in ogni caso palese un certo progresso sociale. Al tempo stesso, tale ingresso consente che il patrimonio familiare resti coagulato attorno al figlio Samuele, senza la dispersione causata dalla dotazione delle figlie che costruiscono una nuova famiglia¹⁰¹. Questa inclusione manifesta in modo tangibile anche la capacità del monastero, non rigidamente elitario, di sviluppare costruttive relazioni nell'immediato circondario mettendo a frutto il proprio patrimonio immobiliare in una fase, come il tardo Duecento, in cui è vitale almeno qualche buon contatto con la variegata compagine dei ceti sociali legati ai mestieri e alle professioni.

Dopo avere osservato le singole monache nelle specifiche contingenze in cui si vedono loro congiunti coinvolti nella vicenda monastica, è adesso necessario uno sguardo alla composizione della comunità di Sant'Andrea della Porta nel suo insieme e nel tempo: in quale misura il monastero riflette

⁹⁸ *Ibidem*, doc. 50, pp. 166-169.

⁹⁹ *Ibidem*: per due terzi Samuele Rampegollo e per un terzo l'altro contraente. Sui lanaioli come gruppo sociale assai nutrito ma ai gradini più bassi della scala sociale il rimando è di necessità a LOPEZ 1936.

¹⁰⁰ Soprattutto se si bada al fatto che in un'altra occasione, nel 1246, la badessa Adalasia *de Bulgaro* e le monache del monastero di Sant'Andrea rilasciano procura al prete Guglielmo, canonico della chiesa di San Giorgio, per rappresentarle presso la curia pontificia: ASGe, *Notai Antichi*, 34, not. Nicolò della Porta, c. 22r, 1246 luglio 16.

¹⁰¹ Si tenga conto che nel 1285 Ianuino Rampegollo ha sistemato altre due figlie, Simonina e Dulcina, nel monastero di Santa Caterina di Voghera con una dote cumulativa di addirittura 100 lire: *Voghera e Genova* 1908, doc. 420, pp. 280-281. RAPETTI 2017 ha fornito un inquadramento del problema della mobilità sociale in ambito ecclesiastico.

il panorama sociale e politico genovese, specie a fine Duecento? Un buono spunto è la constatazione che l'apporto di donne della famiglia Doria si arresta dopo l'inclusione nel monastero di Bellenda, la monaca ricordata nel 1158¹⁰², e suggerisce di volgersi alla stratificata aristocrazia cittadina, a partire da quelle che la storiografia ha definito *quatuor gentes*, vale a dire le famiglie, o meglio ormai le consociazioni familiari note come alberghi¹⁰³, che condizionano a lungo le dinamiche politiche cittadine: Doria e Spinola, a lungo alleati, e Fieschi e Grimaldi, egualmente vicini. Si nota infatti una duratura e significativa assenza in Sant'Andrea della Porta di monache che provengono da questo esclusivo *milieu* sociale. Ha dunque una sua eloquenza il dato che almeno dal 1280 compaia fra le *sorores*, quasi a segnare un primo cambio di passo, una Andriola *de Flischo*, che farà carriera, figurando come badessa dal 1323¹⁰⁴.

Sono le famiglie di un'aristocrazia meno 'pesante' che lungo il Duecento compiono una discreta scommessa sul monastero – e sul suo patrimonio materiale e di relazioni – in parte in ragione del numero di figlie. Se prendiamo i *de Bulgaro*, oltre alla badessa Adalasia attestata ai vertici della comunità almeno dal 1243 al 1279, a partire dal 1282 e fino all'inoltrato secolo XIV Marietta e Catalina *de Bulgaro* sono simultaneamente monache¹⁰⁵, e anche tolte al mercato matrimoniale, alleggerendo la famiglia dal salasso della dote da versare allo sposo, ben più pingue di quella monasti-

¹⁰² Sopra, nota 17 e testo corrispondente. Si può ascrivere a un contesto familiare di media aristocrazia la anziana monaca Mabilia Contarda, attestata una volta nel 1212 e due volte nel 1231 sempre seguendo, nell'elenco delle consorelle, i nomi della badessa e della priora (*Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 88, pp. 264-265; Parte I, docc. 25 e 26, pp. 35-37): sulla famiglia genovese Contardi, GUGLIEMOTTI 2018, pp. 90-94.

¹⁰³ Per gli alberghi rimando al fondamentale studio introduttivo di GRENDI 1975 e poi, per prossimità cronologica, ai recenti casi specifici affrontati da GUGLIEMOTTI 2017 e BEZZINA 2018b.

¹⁰⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 105, not. Antonio di Quarto, cc. 220r-221v, 1280 dicembre 6; *Sant'Andrea* 2002, Parte I, doc. 60, p. 71.

¹⁰⁵ Marietta è ricordata dal 1280 e poi fino al 1323 (ASGe, *Notai Antichi*, 105, not. Antonio di Quarto, c. 220v, 1280 dicembre 6; *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 36, pp. 138-142 e doc. 86, pp. 261-262); Catalina dal 1282 fino al 1311 (*ibidem*, doc. 35, pp. 138-142 e doc. 84, pp. 257-259). ORIGONE 1984, p. 138, segnala un certo « vuoto politico » della famiglia *de Bulgaro* nella seconda metà del secolo XIII rispetto alla fase precedente: è lecito pensare che possa rafforzarsi – a mo' di parziale bilanciamento – la scommessa sugli enti religiosi, come mostra anche quanto esposto nella nota successiva.

ca¹⁰⁶. La composizione della comunità è dunque esito di molte variabili e la sua coloritura può cambiare nel tempo.

Per dare piena concretezza a questa affermazione e superare l'impressione di ovvietà, posso illustrare la composizione nel 1269 di un altro istituto benedettino femminile situato poco fuori Genova, quello di Santo Spirito *de Bisanne* (del Bisagno), come emerge da un contratto di locazione alla cui stipulazione prendono parte tutte le venticinque appartenenti alla comunità¹⁰⁷: del ricco tessuto monastico femminile in città, si colgono infatti pochi brandelli grazie a quello in cui ci si imbatte spesso per caso nello spoglio dei cartolari notarili che, come è noto, nel contesto genovese sono straordinariamente numerosi¹⁰⁸. Anche l'estrazione sociale dei membri di questa casa, che raggiungono un numero poco più alto di quelli di Sant'Andrea, non è esclusivamente aristocratica. Nell'elenco delle monache i cognomi sono però indicati con una certa irregolarità: da un lato non si leggono quelli che dovrebbero venire di necessità precisati, qualora fossero presenti donne delle *quatuor gentes*, dall'altro la mancata precisazione rende plausibile una provenienza diversa da quella dei ceti privilegiati. La casa prossima al fiume Bisagno raccoglie più novizie, stando ai diminutivi, e donne in vario modo dedite alla vita monastica. Ma soprattutto presenta uno *stock* di cognomi di famiglie aristocratiche – Cybo, Mallone con due consanguinee, Osbergato,

¹⁰⁶ Il testamento di Giacomo *de Bulgaro* del 1296 indica in 100 lire la dote monastica della figlia Marietta, peraltro versata in comodissime rate (sopra, nota 92 e testo corrispondente), mentre un po' superiore sembra quella di Giacomina *de Insulis* (sopra, nota 89 e testo corrispondente). Si pensi a cosa può significare per una famiglia numerosa, per quanto di prestigiosa aristocrazia, alleggerirsi della dote per le figlie. È il caso di Guglielmo Embriaco il quale, stando ai lasciti disposti per le nipoti da Guglielma vedova di Marino *de Bulgaro* nel proprio testamento del 1254, ha collocato Verde nel monastero di Sant'Andrea, Giacoma nel monastero di Sant'Agata e Caracosa nel monastero di Santa Marta. Il vantaggio di mantenere compatto il patrimonio familiare andrebbe tutto a quello che pare l'unico figlio di Guglielmo Embriaco menzionato nel testamento, vale a dire Andriolo (ASGe, *Notai Antichi*, 53, not. Simon Bastone, c. 9, 1254 luglio 23). Per quanto riguarda l'entità delle doti dell'aristocrazia nel tardo Duecento, si veda in questo volume il Capitolo IV: nei sette casi in indagine si parla di valori disposti tra 700 e 1.000 lire.

¹⁰⁷ In occasione della stipulazione di un contratto di affitto di beni monastici nella podesteria di Recco: ASGe, *Notai Antichi*, 92, not. Vivaldo della Porta, c. 24v, 1269 dicembre 27. La vicenda del monastero Santo Spirito *de Bisanne* è al momento nota praticamente solo perché figura di frequente tra quelli per cui si dispongono lasciti pii nei testamenti.

¹⁰⁸ Sopra, nota 8.

Tartaro – mai ricorrenti nella comunità di Sant’Andrea della Porta, con l’eccezione di una monaca Malocello, famiglia che nel destinare al chiostro alcune delle proprie donne sembra perseguire una politica di disseminazione in più monasteri come uno dei tratti distintivi, identitari.

L’elenco delle componenti la comunità monastica di Sant’Andrea della Porta cronologicamente più vicino a quello di Santo Spirito reca la data del 1275: intanto, vi figurano in tutto solo undici religiose e, dopo la badessa Adalasia *de Bulgaro*, si leggono i cognomi Embriaco (con due donne, e Verde è la priora¹⁰⁹), Lercari, *de Mari*, Grillo, Bancherio, *de Camilla*, oltre a *de Insulis* (con la Giacoma sopra citata¹¹⁰) e a quelli di altre due monache non ascrivibili a famiglie aristocratiche¹¹¹. La diversa composizione delle due comunità monastiche, e si direbbe il diverso bacino di reclutamento, non implica tuttavia relazioni pacifiche all’interno di ciascuna o almeno nel monastero di cui è pervenuta documentazione.

Che il consenso attorno alla badessa di Sant’Andrea della Porta non sia sempre unanime si è visto in un’occasione fondamentale come quella della determinazione del numero massimo dei membri della comunità monastica nel 1243, con due sole dissidenti uscite allo scoperto¹¹². Si comprende però come il documento in cui si statuisce il limite di quattordici monache diventi lo strumento da contestare o da brandire quando si affronta la selezione delle candidate a entrare nel monastero. Queste giovani hanno alle spalle famiglie in grado di misurare gli elementi di prestigio sociale e la componente di sollievo economico nel piazzare una figlia nella comunità: e ciò anche nella prospettiva che possa condizionare l’orientamento o diventare la guida di un ente che ha un peso di fatto nei compositi assetti cittadini, benché non sia ricco e solido come le coeve case benedettine maschili.

In particolare, un tormentato episodio del reclutamento – che porta in prospettiva a venti il numero delle monache, superando di sei unità il limite fissato nel 1243 – è puntualmente certificato sotto l’anno 1280 nel solo re-

¹⁰⁹ Costei fa parte della comunità almeno dal 1254 (oltre, nota 115). Nel 1269 è inoltre menzionata nel testamento di Giacomina, moglie di Nicola Embriaco, che assegna 5 lire appunto *Viridi, monace Sancti Andree cognate mee*: ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, cc. 193v-194r, 1269 luglio 21.

¹¹⁰ Sopra, nota 89 e testo corrispondente.

¹¹¹ *Sant’Andrea* 2002, Parte II, doc. 74, pp. 229-231.

¹¹² Sopra, note 74 e 75 e testo corrispondente.

gistro del notaio Antonio di Quarto (e non nell'archivio monastico, benché amputato dalle dispersioni), segno di una spaccatura interna, adesso letteralmente a metà: una spaccatura non componibile, anzi avvenuta con tutta la volontà di render pubblico il dissidio all'esterno. Ma va considerata più che plausibile l'ipotesi di una contrapposizione sviluppata prevalentemente all'esterno che trova risonanza concreta nella comunità monastica; contribuirebbe a meglio chiarire i contorni della vicenda conoscere quante monache anziane e anzianissime – memoria vivente della storia dell'ente ma anche prossime a venir sostituite – facciano parte della comunità.

Nel 1280, il 6 dicembre, la neobadessa Simona *de Camilla*, circondata dalle sette consorelle Sibilla Lercari, Giacoma *de Insulis*, Audina Pignola, Sibelina Bancherio, Giacoma Tornella¹¹³, Petrina Grillo e Isolda Grillo, *dennunciavit* che alcune monache dissentono rispetto all'ingresso in monastero di tre *puellae*. Le candidate novizie sono Orietta, figlia di Rubaldo Bollera-
to¹¹⁴, Giacomina, figlia di Ugo Lercari, e Ughetta, figlia di Luchetto Grillo. Tale reclutamento, che viene effettivamente attuato, è con ogni evidenza – in due casi su tre – in parte ispirato da una strategia elementare, cioè di aumentare il numero di componenti della medesima famiglia nella comunità, quasi a pareggiare quanto si è realizzato in campo avverso. Coloro che manifestano la propria contrarietà rifiutandosi di prender parte al *capitulum*, e rimanendo anzi provocatoriamente all'aperto (e al freddo), nell'orto-giardino adiacente a una loggia dell'edificio monastico, sono infatti la priora Verde Embriaco, che rende manifesto un conflitto anche di vertice, e le sette monache Alasia Embriaco¹¹⁵, Sibelina *de Camilla*, Marietta *de Bulgaro*, Catalina *de Bulgaro*, Francolina Adalarda, Simonetta Capella e Andriola Fieschi.

¹¹³ Tornella è esponente di quella famiglia che aveva confidato nella capacità persuasiva del papa Fieschi per collocare una propria esponente in Sant'Andrea: sopra, nota 77 e testo corrispondente.

¹¹⁴ Su costei, ascrivibile a una famiglia di piccolo-media aristocrazia che di lì a poco parteciperà alla istituzione di un albergo, GUGLIELMOTTI 2017, pp. 82, 107 (con riferimento a *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 48, pp. 160-162).

¹¹⁵ Stando a un testamento sopra citato (sopra, nota 74), c'è una parentela tra le due donne Embriaco e la badessa, dal momento che Guglielma *de Bulgaro*, nelle sue ultime disposizioni del 1254, detta che siano lasciate 3 lire a Verde, figlia di Guglielmo Embriaco e palesemente sorella di Andriolo, figlio di Guglielmo Embriaco e indicato quale nipote della testatrice. A manifestare quando resta celato nella vicenda di uno più antichi monasteri maschili genovesi, si badi comunque al fatto che più o meno contestualmente, nel 1292, San Siro delibera nuove regole relative all'accettazione dei monaci, tra cui si legge la severa proibizione – maturata evidentemente

Si possono mettere in evidenza almeno tre dati. Innanzitutto, il ‘partito’ *de Bulgaro*, che aveva governato la comunità per più di un trentennio, si oppone a quello subentrato in una alternanza di fatto, che ha conquistato l’abatissato di strettissima misura. In secondo luogo, la comune provenienza dalla famiglia *de Camilla* non implica affatto condivisione di vedute. Infine, ha forse scompaginato i giochi precedenti l’inclusione di una *de Flischo*, il vigoroso raggruppamento familiare che sa esprimere e collocare molti propri membri nelle istituzioni religiose, non solo genovesi. Contestualmente, il *capitulum* dimezzato conferma l’ingresso in monastero della già citata Mabelina Rampegolla, avvenuto sul finire dell’anno precedente¹¹⁶, mantenendo molto alto il numero delle consorelle.

Un’altra vistosa lacerazione si coglie inequivocabilmente nel 1298, quando si deve ancora una volta ricorrere all’autorità pontificia¹¹⁷ affinché si smorzi la tensione per ottenere il governo dell’ente monastico e il connesso controllo dei suoi variegati rapporti: solo adesso acquisisce piena visibilità documentaria una questione oltremodo tipica della vita comunitaria monastica, cioè la competizione per l’abbaziato e l’abatissato¹¹⁸. Innanzitutto, da questa competizione per la guida della comunità sono ormai escluse le due monache *de Bulgaro* ancora presenti¹¹⁹.

Dopo la morte di Simona *de Camilla* nel 1294, autrice di un problematico reclutamento e di una campagna di riordino patrimoniale¹²⁰, si è verifi-

in base a un’esperienza vissuta e non solo osservata – di accogliere parenti di sangue o acquisiti dei membri della comunità: *Item ordinamus, ad evitandas conspirationes que contingunt aliquando fieri in monasterio, diabolo suadente, quod nullus frater, nepos, consanguineus aut qui attineat quoquo gradu alicui monacho monasterii nostri predicti possit umquam rescipi in dicto nostro monasterio in monachum seu conversum* (San Siro 4 1998, doc. 890, pp. 148-149).

¹¹⁶ ASGe, *Notai Antichi*, 105, not. Antonio di Quarto, cc. 220r-221v, 1280 dicembre 6.

¹¹⁷ *Sant’Andrea* 2002, Parte I, doc. 53, pp. 63-64. L’atto è preceduto dalla delega conferita (il 15 febbraio del 1298) congiuntamente dalle due elette a Guizone di Pedona, chierico e familiare di Guglielmo, diacono cardinale di San Nicola in Carcere Tulliano, al *magister* Giovanni di Genova, canonico di Savona, e al presbitero Giacomo di Zignago per presentare al papa la rinuncia all’elezione e agli appelli avversi alla sentenza di annullamento della stessa elezione preannunciata dall’arcivescovo di Genova: *Stefano di Corrado* 2007, doc. 239, pp. 294-295.

¹¹⁸ Un bel caso di conflitto per l’abatissato – ma più tardo di un secolo e mezzo rispetto a quello di Sant’Andrea della Porta – ripercorso di recente è GAZZINI 2019 (utile anche per la bibliografia citata).

¹¹⁹ Sopra, nota 105 e testo relativo.

¹²⁰ Sopra, testo corrispondente alle note 79 e 112.

cata infatti l'elezione simultanea di due badesse. Non è difficile, in base alle mere menzioni cognominali, ascrivere alla priora Petra Grillo, a capo del monastero dalla morte della superiora, e alla monaca Sibia *de Camilla* quanto meno un'intenzione, per la prima, di rinnovamento rispetto alla precedente conduzione e, per la seconda, di continuità familiare nel governo del monastero. Possiamo ascrivere il mancato appoggio di Sibia *de Camilla* nel 1280 alla precedente badessa Simona *de Camilla* a una tensione di natura familiare, forse di impronta generazionale o in merito all'opportunità di sostenere l'una o l'altra congiunta. In ogni caso, ciascuna delle neolette potrebbe essersi fatta forte almeno di una consanguinea tra le elettrici, vale a dire Aiguineta Grillo e Giovanna *de Camilla*¹²¹. Ma in ogni caso si è interrotta l'alleanza fra Grillo e *de Camilla* visibile un quindicennio prima, nel 1280, al momento di assumere l'impegnativa scelta di allargamento della comunità monastica¹²².

È quasi inutile sottolineare che i termini di questo conflitto interno alla comunità monastica potrebbero risultare più chiari qualora si fosse in grado di misurare meglio le relazioni che intercorrono fuori dalle mura monastiche almeno tra le famiglie Grillo e *de Camilla*. Esponenti *de Camilla* non paiono inseriti in un largo schieramento politico riconoscibile proprio a fine Duecento, di cui andrebbe accertata la stabilità nel tempo e che include alcune delle famiglie finora citate¹²³. E ci si può chiedere se la rivalità politica delle famiglie di provenienza delle due badesse simultaneamente elette esaurisca la loro competizione, che potrebbe estendersi alla concorrenza di natura commerciale ed economica.

¹²¹ Citate per esempio già nel 1294, *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 49, pp. 163-166. Nella seconda metà del Duecento, la scommessa dei *de Camilla* sugli enti religiosi è alta, dal momento che nel 1264 hanno da poco fondato la chiesa di San Paolo, *sita iuxta domos ipsorum*, nominando quale rettore Giovanni, che giura fedeltà all'arcivescovo di Genova, come attesta il *Liber privilegiorum* (doc. 150, pp. 220-221).

¹²² Sopra, nota 113 e testo relativo.

¹²³ Né i Grillo né i *de Camilla* figurano presenti in un largo schieramento politico ricordato nel 1288 (Grimaldi, Fieschi, *de Nigro*, de Castro, Mallone, Salvatico, Embriaci, de Marino, Malocello, Fallamonica, Piccamiglio, Guisulfi e Cybo: *Annali genovesi* 5 1929, p. 92), mentre solo i Grillo partecipano a un altro schieramento, in parte coincidente con il primo e identificabile (benché forse non interamente) nel 1297 perché molti suoi esponenti sono messi al bando (Grimaldi, Fieschi, Malocello, Avvocato, Grillo, *de Nigro*: CARO 1975, 2, pp. 224 e 398-399, sulla base di quanto si ricava dall'unico registro di un notaio pervenuto per quell'anno, vale a dire Giacomo di Albaro, che opera per il giudice del podestà).

Come prevedibile, l'esito della duplice elezione è rigettato dall'arcivescovo Iacopo da Varagine. Petra Grillo e Sibia *de Camilla* compiono atto di rinuncia addirittura nelle mani del cardinale Guglielmo di San Nicola in Carcere Tulliano, così che il pontefice dà mandato di risolvere la controversia allo stesso arcivescovo, al priore dei domenicani e al guardiano dei frati minori genovesi, sicuramente a giorno dei conflitti nel monastero e non insensibili alle dinamiche tra le grandi famiglie cittadine. La soluzione, che dovrebbe superare le contrapposizioni interne, è trovata al di fuori del perimetro urbano e certo non ignora alcune fresche contingenze politiche. Già nell'aprile del 1300 si vede attiva, e apparentemente avulsa dalle dinamiche precedenti, la badessa Isabella di Ponzone, dell'ormai molto ramificato ceppo aleramico radicato soprattutto oltre l'Appennino ligure (ora nel segmento meridionale della provincia d'Alessandria). La sua scelta appare riconducibile a un salutare e variegato interscambio città-territorio e alla presa d'atto di un complessivo e recente (ri)avvicinamento dei marchesi di Ponzone a Genova¹²⁴.

È il risultato, in definitiva, anche di un temporaneo passo indietro attuato da quelle famiglie genovesi che hanno collocato le proprie figlie nella comunità di Sant'Andrea della Porta, contemplando la prospettiva che potessero ricoprire posizioni di vertice. Si tratta di un passo indietro non irrilevante, se si ribadisce che proprio gli ultimi anni del secolo sono segnati da conflitti molto accesi, che portano al bando – come si illustra in altro capitolo di questo libro e come occorre adesso precisare – di non pochi membri dell'*élite* cittadina, compresi alcuni uomini Fieschi e Malocello¹²⁵. Nemmeno va esclusa la prospettiva, da parte delle famiglie genericamente di maggior peso nel contesto cittadino, che accettare esponenti dei vicini marchesi di Ponzone in qualche posizione sì di prestigio, ma non nell'ambito delle istituzioni e degli uffici civili, ne implichi una certa neutralizzazione. Accanto alla nuova badessa, la priora Petra Grillo resta a segnalare una continuità, peraltro diversa da quella del gruppo familiare *de Camilla*¹²⁶.

¹²⁴ L'elezione di Isabella di Ponzone consuona sia con la presenza quale monaco nel cenobio di San Siro di Guglielmo di Ponzone (indifferentemente che si tratti di una provenienza solo territoriale o dalla stirpe marchionale), attestato nel 1303 (*San Siro* 4 1998, doc. 929, p. 190), sia soprattutto con l'avvicinamento dell'articolata stirpe dei Ponzone al comune di Genova, verificabile in una serie di accordi datati 1290 (*Libri Iurium* I/7 2001, docc. 1175-1179, pp. 35-56). Si veda anche in questo volume il Capitolo VII, paragrafo 2.4.

¹²⁵ Capitolo IV e sopra, nota 121.

¹²⁶ *Sant'Andrea* 2002, Parte II, doc. 50, pp. 166-169. Per ricchezza di informazioni sulle provenienze familiari delle monache e delle badesse da loro scelte il caso di Sant'Andrea della

Opere citate

- Annali genovesi* 5 1929 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLXXX al MCCLXXXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 5, Roma 1929 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- BALZARETTI 2013 = R. BALZARETTI, *Women, Property and Urban Space in Tenth-Century Milan*, in *Gender and the City before Modernity*, a cura di L. FOXHALL - G. NEHER, Hoboken (New Jersey) 2013, pp. 57-85.
- BASSO 1997 = E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (secc. X-XV)*, Cavallermaggiore 1997 (Le testimonianze del passato. Fonti e studi, 9).
- BASSO 2015 = E. BASSO, *Contratti agrari e forme di dipendenza servile nel Genovesato e nel Ponente ligure*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. LLUCH BRAMON - P. ORTI GOST - F. PANERO - L. TO FIGUERAS, Cherasco 2015 (Insediamenti umani, popolazione, società, 8), pp. 307-341.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in «ASLi», n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *Porchetto Spinola*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 93, Roma 2018, pp. 730-733.
- Bonvillano* 1939 = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIEMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del sec. XII, III).
- CARIBONI 2015 = G. CARIBONI, *Cistercian Nuns in Northern Italy: Variety of Foundations and Construction of an Identity*, in *Women in the Medieval Monastic World*, a cura di J. BURTON - K. STÖBER, Turnhout 2015, pp. 53-74.
- CARO 1975 = G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, «ASLi», n.s., XXIV-XXV (1974-1975).
- CARPEGNA FALCONIERI 2006 = T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Strumenti di preminenza: benefici e carriere ecclesiastiche (secoli XII-XIV)*, in *La nobiltà romana nel Medio Evo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006 (Collection de l'École française de Rome, 359), pp. 199-210.
- CARRARO 2015 = S. CARRARO, *La laguna delle donne. Il monachesimo femminile a Venezia tra IX e XIV secolo*, Pisa 2015.
- CERVINI 2002 = F. CERVINI, *Liguria romanica*, Milano 2002.
- COSSANDI 2018 = G. COSSANDI, *Il potere delle badesse nello specchio della documentazione duecentesca del monastero di Santa Giulia di Brescia*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 73/2 (2018), pp. 357-378.

Porta è accostabile a quello del monastero veneziano di San Zaccaria, sui cui ampiamente RAPETTI 2016; molti utili spunti riguardo l'area veneziana anche in CARRARO 2015; su due badesse duecentesche del cenobio di Santa Giulia di Brescia si veda COSSANDI 2018.

- DAGNINO 1982 = A. DAGNINO, *Ricerche di architettura romanica a Genova. Il monastero di Sant'Andrea della Porta*, in *Storia monastica* 1982, pp. 173-257.
- DAGNINO 1990 = A. DAGNINO, *Sant'Andrea della Porta*, in *Medioevo demolito*, a cura di C. BOZZO DUFOR, Genova 1990, pp. 25-56.
- DESTEFANIS 2018 = E. DESTEFANIS, *I monasteri femminili e i loro rapporti con il mondo ecclesiastico nell'Italia altomedievale*, in « Studi medievali », s. III, LIX/2 (2018), pp. 469-503.
- DI FABIO 1982 = C. DI FABIO, *Ricerche di architettura altomedievale e romanica a Genova. Il monastero di San Tommaso*, in *Storia monastica* 1982, pp. 103-171.
- DI FABIO 2016 = C. DI FABIO, *Genova, XII-XIII secolo. Arte in una città europea e mediterranea: percorsi e cesure*, in *Genova nel medioevo. Una capitale del Mediterraneo al tempo degli Embriaci*, Genova 2016, pp. 54-69 e 216.
- Ecclesia in medio nationis 2011 = Ecclesia in medio nationis. *Reflections on the study of monasticism in the central Middle Ages*, a cura di S. VANDERPUTTEN - B. MEIJNS, Leuven 2011.
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- FIRPO 2006 = M. FIRPO, *La famiglia Fieschi dei conti di Lavagna. Strutture familiari a Genova e nel contado fra XII e XIII secolo*, Genova 2006 (Collana di studi fondazione conservatorio Fieschi).
- GAZZINI 2019 = M. GAZZINI, *L'abatissato conteso. Rossi contro Stampa per il controllo del monastero di Santa Maria in Valle di Milano (1449 - ante 1466)*, in « Archivio Storico Lombardo », CXLV (2019), pp. 53-69.
- Giovanni scriba 1934-1935 = M. CHIAUDANO e M. MORESCO, *Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GRILLO 2003 = P. GRILLO, *Il monastero di Pogliola nella concorrenza dei poteri (1180-1280)*, in *All'ombra dei signori di Morozzo: esperienze monastiche riformate ai piedi delle Marittime (XI-XV secolo)*, a cura di R. COMBA - G.G. MERLO, Cuneo 2003, pp. 349-379.
- Guglielmo da Sori 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova - Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notarium Itinera, I).
- GUGLIELMOTTI 1990 = P. GUGLIELMOTTI, *I signori di Morozzo nei secoli X-XIV: un percorso politico del Piemonte medievale*, Torino 1990 (Biblioteca Storica Subalpina, CCVI).
- GUGLIELMOTTI 2005 = P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (E-Book Monografie, 3).
- GUGLIELMOTTI 2012 = P. GUGLIELMOTTI, *Patrimoni femminili, monasteri e chiese: esempi per una casistica (Italia centro-settentrionale, secoli VIII-X)*, in *Dare credito alle donne: presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. PETTI BALBI e P. GUGLIELMOTTI, Asti 2012, pp. 37-49.

- GUGLIELMOTTI 2013 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova*, Spoleto 2013 (Il medioevo nelle città italiane, 6).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, « *Agnacio seu parentella* ». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientela a Genova nel pieno Duecento*, in « *Notariorum Itinera* ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3), pp. 85-110.
- Liber privilegiorum* 1962 = D. PUNCUH, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962 (Fonti e studi di storia ecclesiastica, 1).
- Libri Iurium* I/7 2001 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/7, a cura di E. PALLAVICINO, Genova-Roma 2001 (Fonti per la Storia della Liguria, XV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXXV).
- Liguria monastica* 1979 = *Liguria monastica*, Cesena 1979 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, II).
- LOPEZ 1936 = R. LOPEZ, *Le origini dell'arte della lana*, in *Studi sull'economia genovese nel medioevo*, Torino 1936 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, VIII), pp. 65-204.
- LUCIONI 2001 = A. LUCIONI, *La storiografia fruttuariense*, in *Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio*, a cura di G. ANDENNA, Milano 2001, pp. 301-322.
- LUCIONI 2010 = A. LUCIONI, *L'abbazia, l'episcopato, il papato e la formazione della rete monastica di S. Benigno di Fruttuaria nel secolo XI*, in *Il monachesimo del secolo XI nell'Italia nordoccidentale*. Atti dell'VIII Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Cesena 2010, pp. 237-308.
- MACCHIAVELLO 1997 = S. MACCHIAVELLO, *Per la storia della cattedrale di Genova. Percorsi archeologici e documentari*, in « *ASLi* », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 21-36.
- Monachesimo femminile* 2019 = *Il monachesimo femminile in Italia nei secoli VIII-XI: famiglia, potere, memoria*, a cura di V. WEST HARLING, in « *Reti Medievali Rivista* », 20/1 (2019), pp. 327-578.
- Monachesimo italiano* 1998 = *Il monachesimo italiano nell'età comunale*, a cura di F.G.B. TROLESE, Cesena 1998 (Italia benedettina, XVI).
- Monumenta Aquensia* 1790 = *Monumenta Aquensia*, a cura di G.B. MORIONDO, Torino 1790, II.
- OCCHIPINTI 1982 = E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Milano 1982.
- ORIGONE 1984 = S. ORIGONE, *La famiglia « de Bulgaro » a Genova (secc. XII-XV)*, in *Genova e la Bulgaria nel medioevo*, Genova 1984 (Collana di fonti e studi diretta da Geo Pistrino, 42), pp. 125-147.
- PANERO 1999 = F. PANERO, *Monasteri cistercensi maschili e femminili dell'area subalpina: strutture patrimoniali a confronto (secoli XII-XIII)*, in *Il monastero di Rifreddo e il monachesimo cistercense femminile nell'Italia occidentale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, Cuneo 1999, pp. 189-209.

- Patrimonio delle regine* 2012 = *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo*, a cura di T. LAZZARI, in « Reti Medievali Rivista », 12/2 (2012), pp. 123-298.
- PETTI BALBI 2007 = G. PETTI BALBI, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 (E-Book Monografie, 4).
- PISTARINO 1966 = G. PISTARINO, *Monasteri cittadini genovesi*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare: sec. X-XII*. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino, Torino 1966, pp. 237-281.
- PISTARINO 1982 = G. PISTARINO, *Storia e leggenda di San Venerio*, in *Storia monastica* 1982, pp. 11-38.
- POLONIO 1979 = V. POLONIO, *Monache cistercensi a Noli: Santa Maria del Rio*, in *Liguria monastica* 1979, pp. 363-399.
- POLONIO 1982 = V. POLONIO, *Un'età d'oro della spiritualità femminile a Genova: devozione laica e monachesimo cistercense nel Duecento*, in *Storia monastica* 1982, pp. 299-403.
- POLONIO 1997 = V. POLONIO, *Il monachesimo femminile in Liguria dalle origini al XII secolo*, in *Il monachesimo femminile in Italia dall'alto medioevo al secolo XVII a confronto con l'oggi*, a cura di G. ZARRI, Negarine di San Pietro in Cariano (Verona) 1997, pp. 86-119.
- POLONIO 1998 = V. POLONIO, *I Cistercensi in Liguria (secoli XII-XIV)*, in *Monasteria Nova. Storia e architettura dei Cistercensi in Liguria. Secoli XII-XIV*, a cura di C. BOZZO DUFOR - A. DAGNINO, Genova 1998, pp. 3-79.
- POLONIO 2002 = V. POLONIO, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002 (Italia sacra, 67).
- POLONIO 2016 = V. POLONIO, *Un santo e due arcivescovi della Genova medievale. Cognomi immaginari e conservatorismo storiografico*, in « ASLi », n.s., LVI (2016), pp. 259-278.
- POLONIO 2018 = V. POLONIO, *I Cistercensi in Liguria nelle fonti dell'Archivio di Stato*, in « *In monasterio reservetur* ». *Le fonti per la storia dell'Ordine cistercense in Italia*, a cura di R. CATALDI, Cesena 2018 (Italia benedettina, XLIII), pp. 23-45.
- RAPETTI 1999 = A. RAPETTI, *Monasteri femminili cistercensi: aspetti di organizzazione interna*, in *Il monastero di Riffredo e il monachesimo cistercense femminile nell'Italia occidentale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, Cuneo 1999, pp. 165-187.
- RAPETTI 2013 = A. RAPETTI, *Storia del monachesimo medievale*, Bologna 2013.
- RAPETTI 2016 = A. RAPETTI, *Una comunità e le sue badesse. Organizzazione e reclutamento a San Zaccaria (IX-XIII secolo)*, in « In centro et oculis urbis nostrae ». *La chiesa e il monastero di San Zaccaria*, a cura di B. AIKEMA - M. MANCINI - P. MODESTI, Venezia 2016, pp. 23-36.
- RAPETTI 2017 = A. RAPETTI, *Monachesimi e mobilità tra XI e XV secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, 3, *Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV)*, a cura di S. CAROCCI - A. DE VINCENTIIS, Roma 2017, pp. 211-232.
- RAPETTI 2019 = A. RAPETTI, *Uscire dal chiostro. Iniziative di riforma e percorsi di autonomia di un monastero femminile (Venezia, secolo XII)*, in « Reti Medievali Rivista », 20/2 (2019), pp. 1-27.
- Regulae comperarum* 1901 = *Regulae comperarum capituli*, in *Leges Genuenses, inchoaverunt Cornelius Desimoni et Aloisius Thomas Belgrani, explevit et edidit Victorius Poggi*, Torino 1901 (Historiae Patriae Monumenta, XVIII), coll. 37-342.

- Roma religiosa* 2018 = *Roma religiosa. Monasteri e città (secoli VI-XVI)*, a cura di G. BARONE - U. LONGO, in « Reti Medievali Rivista », 19/1 (2018), pp. 263-543.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi per lo studio del territorio (secoli XII-XIV)*, in « Scrineum Rivista », 16 (2019), pp. 115-167.
- San Siro* 1 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 1, (dal 952 al 1224), a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, V).
- San Siro* 2 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 2, (dal 1225 al 1253), a cura di S. MACCHIAVELLO, M. TRAINO, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VI).
- San Siro* 3 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 3, (dal 1254 al 1278), a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VII).
- San Siro* 4 1998 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 4, (dal 1279 al 1328), a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, VIII).
- Sant'Andrea* 2002 = *Le carte del monastero di Sant'Andrea della Porta di Genova (1109-1370)*, a cura di C. SOAVE, Genova 2002 (Fonti per la Storia della Liguria, XVIII).
- Santo Stefano* 1 2009 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, 1, (965-1200), a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIII).
- Santo Stefano* 2 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, 2, (1201-1257), a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIV).
- Santo Stefano* 3 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, 3, (1258-1293), a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXV).
- Santo Stefano* 4 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, 4, (1294-1327), a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXVI).
- San Venerio* 1920-1933 = *Le Carte del monastero di San Venerio del Tino*, a cura di G. FALCO, Torino 1920-1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCI).
- SANTISE 1990-1991 = A. SANTISE, *Il monastero cistercense di S. Stefano di Millesimo nella documentazione inedita dei secoli XIII e XIV*, tesi di laurea, rel. G. SERGI, Università di Torino 1990-1991.
- SERENO 2009 = C. SERENO, *Il monastero cistercense femminile di S. Michele d'Ivrea. Relazioni sociali, spazi di autonomia e limiti di azione nella documentazione inedita dei secoli XIII-XV*, Torino 2009 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CCXXII).
- Stefano di Corrado* 2007 = *I cartolari del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1303)*, a cura M. CALLERI, Genova 2007 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XII).
- Storia monastica* 1982 = *Storia monastica ligure e pavese. Studi e documenti*, Cesena 1982 (Italia Benedettina, V).
- S. Venerio del Tino* 1986 = *S. Venerio del Tino: vita religiosa e civile tra isola e terraferma in età medioevale*. Atti del convegno, Lerici, La Spezia, Portovenere 18-20 settembre 1982, La Spezia - Sarzana 1986.
- Tiglieto* 1923 = F. GUASCO DI BISIO - F. GABOTTO - A PESCE, *Carte inedite e sparse del monastero di Tiglieto (1127-1341)*, Torino 1923 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXIX).

VARANINI 2017 = G.M. VARANINI, *Strategie familiari per la carriera ecclesiastica (Italia, sec. XIII-XV)*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, 3, *Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV)*, S. CAROCCI - A. DE VINCENTIIS, Roma 2017, pp. 361-398.

Voghera e Genova 1908 = G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325)*, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XLVIII).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Prima della fine del secolo XIII, i due monasteri femminili liguri di cui è pervenuta documentazione manifestano in modo differenziato l'influenza che le famiglie d'origine delle religiose tendono a esercitare sulle due comunità monastiche. Questa influenza viene assorbita in un sistema di apparentemente pacifico bilanciamento tra monache genovesi e monache di altra provenienza nel monastero cistercense di Santo Stefano di Millesimo, fondato nell'entroterra del Ponente ligure nel secondo decennio del Duecento, forse vigilato dall'ordine cistercense cui appartiene. Nel caso del monastero che resta irriducibilmente benedettino (e insofferente alla clausura) di Sant'Andrea della Porta a Genova, non è chiaramente dimostrabile un'interferenza delle potenti famiglie cittadine che sistemano le proprie figlie nel monastero, che sembra disporre di un buon patrimonio senza essere particolarmente prospero. Specie negli ultimi anni in esame, si manifestano da un lato dei conflitti interni che forse riecheggiano quelli esterni tra famiglie dell'aristocrazia schierate in fazioni avverse, dall'altro una capacità di reclutamento nelle fasce emergenti del Popolo.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, monasteri, cistercensi, benedettini, Santo Stefano di Millesimo, Sant'Andrea della Porta a Genova, reclutamento monastico, famiglie, patrimonio, doti monastiche, clausura.

Before the end of the thirteenth century, the two Ligurian female monasteries attested in the extant documentation show, albeit in different ways, the influence that the nuns' natal families tended to exert on the two monastic communities. This influence was absorbed in a system of apparently peaceful balance between Genoese nuns and nuns of other origins in the Cistercian monastery of Santo Stefano di Millesimo, founded in the 1210s in the hinterland of western Liguria, perhaps supervised by the Cistercian order to which it belonged. In the case of the monastery, which remained staunchly Benedictine (and increasingly intolerant of claustration) of Sant'Andrea della Porta in Genoa – which seems to have had a sound but not particularly prosperous patrimony – an interference on the part of the powerful urban families who settled their daughters in the monastery. Especially in the concluding years of the thirteenth century, one notices internal conflicts perhaps echoing on the one hand the external factional struggles among aristocratic families, and on the other a capacity for recruiting from among the emerging segments of the *Popolo*.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Liguria, monasteries, Cistercians, Benedictines, Santo Stefano di Millesimo, Sant'Andrea della Porta in Genoa, monastic recruitment, families, patrimony, monastic dowries, claustration.

IX. *Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII*

Roberta Braccia

1. *Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale*

Il 20 maggio 1225 un cittadino genovese, Gregorio Maiacio, nel dettare le ultime volontà al notaio Lanfranco, ricorda in più passaggi la propria *uxor*: intanto le lascia il suo letto, i suoi *guarnimenta* e *quicquid de domo mea et de rebus meis que sunt in domo*, e inoltre dispone che possa essere tutrice e curatrice dei loro figli, sia di quelli già nati sia di quelli che nasceranno. Infine, impiegando una formula assai diffusa nella prassi notarile dell'epoca, prevede che all'occorrenza la stessa *sit donna et domina filiorum meorum et rerum mearum mobilium et immobilium*, concedendole espressamente

potestatem vendendi, emendi, permutandi res eorum et mittendi negotiatum per mare et terras ad fortunam filiorum meorum et tractandi eos et res quas eis dimitto sicut egomet possem et quicquid inde fecerit firmum et ratum haberi volo¹.

Qualche decennio dopo, il 22 luglio 1258, Nicoloso Nariga, padre di Benvenuta, consegna ai castellani di Portovenere alcune lettere del podestà di Genova che autorizzano la propria figlia, da poco madre di una bambina, a svolgere la funzione di tutrice *cum uno ex propinquis ex parte patris*². Dalla documentazione si evince che Nicoloso si era rivolto al podestà genovese poiché alla figlia, rimasta vedova in gravidanza, era stato assegnato un *curator bonis*, tale Franceschino, il quale *postea dicta Benvenuta peperit filiam, contra voluntate dicte Benvenute* avrebbe voluto *in dicta cura remanere et operas suas ingerere*. Nicoloso era stato ascoltato e aveva ottenuto giustizia *secundum iuris formam* e *secundum formam capituli*: era infatti ritornato a Portovenere con un provvedimento mediante il quale il *curator bonis* veniva

¹ Lanfranco 1951, doc. 1402, p. 205.

² Tealdo de Sigestro 1958, doc. 8, p. 30.

formalmente privato di tale incarico e diffidato dalle autorità affinché *se de cetero non intromitat ... sub pena librarum XXV*. Grazie all'iniziativa del padre, Benvenuta si era sbarazzata così del suo curatore: prima *uxor*, poi *vidua*, infine *mater* e *tutrix* della propria figlia, poteva adesso gestire i beni di famiglia affiancata da un parente.

Questi due casi, che ruotano attorno alla figura della vedova, oltre ad anticipare temi e problemi oggetto del presente contributo, pur nella loro diversità, consegnano un'immagine molto nitida di alcune 'libertà' femminili, vale a dire di taluni diritti e poteri esercitabili nel Duecento dalle vedove genovesi sia sui figli sia sul patrimonio familiare; 'libertà' che, come si dirà, collocano le stesse in una posizione sicuramente privilegiata rispetto a quella occupata da donne di diverso *status* civile³.

Sebbene apprezzabili, si tratta tuttavia di libertà non solo condizionate dalle circostanze e dal rispetto di determinate regole, ma anche 'minori' rispetto a quelle generalmente vantate dagli uomini. Da questo punto di vista dunque i casi studiati in questo saggio non rappresentano un'eccezione⁴ confermando la persistenza nell'Europa bassomedievale e, in specie, nell'Italia comunale, nella società e nelle istituzioni, di una «sfavorevole considerazione della donna»⁵.

Altrettanto inconfutabile è la circostanza per cui in base allo *ius commune* e al diritto statutario l'ampiezza della capacità di agire delle persone fisiche, in generale, e delle donne, in particolare, sia dipesa per secoli da una serie di variabili che, secondo un uso storiografico e un linguaggio forse ormai datato ma efficace, possono essere elencate, declinate ed eventualmente com-

³ Sulla storia delle donne e del loro ruolo nella famiglia medievale, senza pretese di completezza, si rinvia alla rassegna bibliografica posta a corredo della raccolta di studi di KIRSHNER 2015 e alla raccolta di studi, che ha obiettivi di bilancio storiografico, *Vingt-cinq ans après* 2019.

⁴ Sono invece le eccezioni, rispetto al quadro ordinario, le nuove frontiere di indagine della più recente storiografia in materia di donne e diritti nel medioevo: si pensa, ad esempio, agli studi dedicati alla « invisibile », ma « possibile » cittadinanza delle donne, fra cui quello di KIRSHNER 2017; per restare in ambito genovese ci si riferisce agli studi dedicati alle iniziative patrimoniali assunte in maniera piuttosto autonoma dalle donne genovesi testimoniate dalla prassi notarile locale che risultano coinvolte in maniera significativa in varie imprese commerciali quali finanziatrici, quali contraenti nel contratto di *commenda* o quali creditrici nei contratti di prestito marittimo, si veda da ultimo BEZZINA 2018, pp. 84-90, nonché il volume collettivo *Dare credito alle donne* 2012.

⁵ DI RENZO VILLATA 1995, p. 466.

binata fra loro⁶. Tra queste variabili, esplicitate o presupposte dalla legislazione locale, testimoniate dalla prassi e riprese dalla dottrina, una posizione di rilievo occupano l'età, che nella prospettiva odierna è solitamente difficile stimare, e lo *status familiae*, parametro – quest'ultimo – corrispondente al 'ruolo' o 'posizione' assunti dalla persona nel proprio contesto familiare⁷.

Riguardo alle libertà, tra i soggetti 'meno liberi' o, se vogliamo, 'meno autonomi', spiccano quindi le donne e i minori, cioè la maggioranza della popolazione. Sono donne e minori ad attirare una speciale attenzione da parte del legislatore statutario e da parte della dottrina di diritto comune come testimoniano alcuni 'istituti di protezione', diretti a tutelare contemporaneamente sia la posizione di tali soggetti sia gli interessi della loro famiglia di appartenenza; si pensa alle norme concernenti la loro capacità negoziale e soprattutto a un istituto o, se vogliamo, un legame che li coinvolge entrambi, vale a dire la tutela materna, oggetto di queste riflessioni.

Al proposito è oramai noto che grazie soprattutto ai giuristi di scuola, l'impianto romanistico di matrice giustiniana – molto attento a tali soggetti e a istituti di protezione quali la tutela e la curatela – non solo venne adattato, ma addirittura volutamente 'tradito' e quindi modificato nel tempo in numerose parti. L'adattamento peraltro non fu sempre migliorativo: basti pensare che, come ha sottolineato Julius Kirshner, « nel contesto patrilineare delle comunità medievali italiane, le capacità legali delle donne erano ancora circoscritte, anche più che all'epoca di Papiniano », giureconsulto vissuto mille anni prima. Analogamente, ulteriore espressione emblematica di un 'tradimento' *in peius*, risulta essere proprio la rielaborazione del diffuso principio dell'*exclusio propter dotem*: se di fatti per il *Corpus iuris* le figlie e i figli ereditavano in modo almeno teoricamente uguale, « secondo i regimi patrimoniali medievali le figlie erano di solito escluse per legge dall'eredità », dovendosi accontentare di una dote spesso non proporzionata all'entità del

⁶ TRIFONE 1930; BESTA 1931; CAMPITELLI, 1983, in particolare pp. 181-188, nonché DI RENZO VILLATA 1995, pp. 460-470.

⁷ Le capacità delle donne possono quindi essere utilmente indagate in base alla loro situazione domestica e coniugale, nel ruolo di figlie, mogli, madri e vedove, secondo lo schema proposto, per esempio, da KUHEN 1999, il quale ha tuttavia ricordato l'esistenza di altri ruoli o posizioni assunti o assumibili dalle donne dell'epoca in grado di condizionare significativamente la loro capacità giuridica e d'agire: le donne in quanto monache, in quanto prostitute o in quanto protagoniste del mondo del lavoro (*ibidem*, p. 432).

patrimonio paterno⁸. La parabola di questo articolato tradimento, innescato da usi locali e pratiche sociali e alimentato dal legislatore statutario con la complicità della dottrina, si perfezionò senza dubbio nel corso dell'età moderna, incontrando nel frattempo non poche resistenze.

Come sembra testimoniare la prassi notarile genovese duecentesca in tema di tutela vedovile, sono i notai a sostenere tali resistenze, consentendo a un numero significativo di vedove di agire più 'liberamente' di quelle sposate o di diverso *status* civile e sottraendole così al generale clima di forte condizionamento nonché di restrizione delle capacità femminili che avrebbe investito e connotato la società genovese, italiana ed europea nei secoli successivi.

2. *Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis*

L'assimilazione delle donne ai minori indusse il legislatore statutario, i giuristi e gli operatori del diritto a ritenere congrue norme, dottrine e pratiche tese a limitare, talvolta drasticamente, la capacità negoziale di entrambi; in particolare il proibire a una donna di concludere in autonomia contratti validi – pena l'applicazione del principio di nullità – fu concepito come uno strumento di protezione duplice, finalizzato cioè ad avvantaggiare allo stesso tempo sia lei sia i suoi familiari. Nella Genova di età comunale, però, le donne, notoriamente attive e dinamiche nel mondo degli affari, del lavoro e nel mercato immobiliare, non sembrano attingere con frequenza a una 'protezione' così radicale.

Studi recenti, superando alcune impostazioni storiografiche che richiedevano opportuni aggiornamenti⁹, hanno confermato le ormai risalenti intuizioni di Giuseppe Salvioli (1857-1928), espresse in un breve saggio di fine Ottocento dedicato alla capacità contrattuale proprio delle donne genovesi tra secolo X e XI. Secondo Salvioli nella città ligure molte famiglie « spinte dai bisogni nuovi e riformatori del traffico » avrebbero permesso alle donne sposate di concludere validi contratti quasi del tutto autonomamente, cioè col semplice assenso del marito senza l'intervento dei parenti¹⁰. Tuttavia, a partire dal XII secolo, nelle regole formalizzate all'interno della normativa

⁸ Si rinvia a KIRSHNER 1999, p. 378.

⁹ Si veda GUGLIELMOTTI 2020.

¹⁰ Si veda SALVIOLI 1897. Sulla figura di Giuseppe Salvioli si rinvia alla voce di VESCIO 2013.

locale, in linea con quanto stava accadendo altrove, si registra un *trend* inverso volto a ridurre la capacità patrimoniale delle stesse: le libertà femminili cominciarono a ricevere una più attenta e puntuale attenzione da parte del legislatore, sicché il recinto normativo, sempre più fitto e articolato, entro il quale le donne avrebbero potuto muoversi, inesorabilmente si restrinse¹¹.

Intanto va ricordato che la legislazione statutaria genovese due-trecentesca dedica alle donne e ai minori buona parte del libro III intitolato *De minoribus sive tutorum ipsorum et de racione mulierum et ultimis voluntatibus*. È da sottolineare fin d'ora la circostanza per cui, escluse le prime tre rubriche di incerta datazione, le norme restanti risultano essere *statuta facta de anno 1288*¹².

Tuttavia lo stile – se così si può dire – di queste norme evoca quello dei precedenti *brevia* che, risalenti al secolo precedente, dedicano a tale ambito solo poche parole. Per esempio, relativamente ai minori, nel breve del 1143 si accenna alla capacità d'agire collegata al compimento della maggiore età con questo inciso: *de danda etate maioribus* [leggi: *minoribus*] *XX annorum sit in nostro arbitrio*, mentre negli statuti genovesi due-trecenteschi compare sul tema una norma più articolata¹³.

Per quanto concerne la capacità negoziale dei minori la successiva rubrica *De vendicione minoris et contractus valeat* si occupa specificamente dei contratti stipulati da maschi non ancora maggiorenni, che avessero però compiuto i 17 anni, o conclusi da femmine minori di 25 anni, che avessero

¹¹ Si fa riferimento a un ormai celebre provvedimento del 1143 mediante il quale i consoli del Comune genovese abolirono la *tercia*, assegno vedovile di origine franca, lasciando alle donne la possibilità di ricevere il solo antefatto: sul punto BRACCIA 2000-2001, pp. 84-88, e il Capitolo III di Denise Bezzina in questo volume.

¹² Di questa fonte statutaria, che affonda le sue radici nel secolo precedente, disponiamo non solo di differenti manoscritti, ma anche di una edizione; su tali testi si veda la scheda n. 421 in *Repertorio degli statuti* 2003. Per un confronto, si veda MAINONI 2012, pp. 82-91, che nell'ambito di una trattazione del ruolo delle donne nei testamenti pugliesi, comprese le tutrici, ha condotto un'analisi della normativa del regno normanno svevo.

¹³ Gli statuti genovesi sono pervenuti nella versione allestita per la colonia di Pera, presso Costantinopoli. *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 107, *De danda ectate minoribus*, pp. 114-115: *De danda ectate minoribus qui annos XVIII compleverint sit in meo arbitrio, et si in maiori XVIII annis concessio per inde habeatur et valeat ac si a principe esset ectatis venia concessa, in aliis vero negociis in quibus auctoritas mea fuerit necessaria talem prestabo auctoritatem qualem dabo in sententiis ante me latis, de quibus nullo modo bandum accipiam*.

però compiuto i 15 anni: in tali casi – recita la norma – i contratti di compravendita, permuta o cambio e altri negozi stipulati senza l'autorizzazione paterna erano considerati validi se conclusi col loro giuramento, accompagnato dal parere favorevole di due parenti o vicini ritenuti idonei a esprimerlo: *iuramento facto consilio duorum propinquorum vel duorum vicinorum qui sint boni et utiles*¹⁴.

Si specifica, tuttavia, che se uno dei contraenti fosse stato una donna sposata minorenni, oltre al giuramento e al *consilio propinquorum*, dovesse essere imprescindibile l'autorizzazione del marito, cioè era necessario agisse *de consensu et voluntate mariti sui*, a pena di invalidità dell'atto.

Alla donna maggiorenne, sposata e non sposata, è invece dedicata un'altra parte della rubrica in questione che permette alle stesse di concludere validi contratti di valore superiore alle 10 lire, a condizione che il marito, se presente, e in ogni caso due *propinqui* avessero dichiarato di essere d'accordo¹⁵.

Un'ulteriore ipotesi presa in considerazione da tale norma statutaria concerne poi il caso di assenza del marito:

possit tamen mulier habens maritum absentem contrahere et finem facere aut se et sua obligare si habuerit publicum instrumentum in quo contineatur expressim quod voluntas mariti sui est ut contrahere possit et se obligare et finem facere. Hoc idem observabo in muliere maritum absentem habens ultra unum contractum in anno de libris X sine voluntate mariti possit celebrare aut finem vel obligationem facere [corsivo mio].

Ne consegue pertanto che, secondo la legislazione cittadina, le donne genovesi maggiorenni e sposate potevano concludere autonomamente contratti di valore pari o inferiore a 10 lire, una cifra di tutto rispetto se si pensa,

¹⁴ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 109, pp. 115-117. Si ricorda che nell'esperienza giuridica bassomedievale vi è un uso imponente del giuramento in ogni ambito, sia giuspubblicistico sia giusprivatistico, dove tale uso è particolarmente frequente in materia negoziale. Come è stato sottolineato « al giuramento confirmatorio si fa spesso ricorso al fine di produrre effetti giuridici che sarebbero proibiti ed ostacolati da un'applicazione rigorosa delle norme di diritto romano-giustiniano »: CONDORELLI 2009, p. 311.

¹⁵ *Omnes eius contractus, obligationes seu fines quas a libris X supra mulier maior annorum XXV faciat aliis personis voluntate mariti et consilio duorum propinquorum vel vicinorum aut quos propinquos et vicinos appellet, et si maritum non habuerit consilio duorum propinquorum sicut supra dictum est, firmas et ratas habebo, deficiente supradicta voluntate non habebo, deficiente supradicta solempnitate non habebo firmum finem vel contractum factum a muliere si contractus, finis vel obligacio excesserit libras X, quo casu eciam ipsos ratum non habebo [corsivo mio].*

ad esempio, che negli anni Settanta del Duecento con 14 lire si aveva la possibilità di acquistare una barca a vela¹⁶. Tale autonomia poteva essere ampliata qualora, in assenza del marito, una donna genovese sposata risultasse in possesso di un idoneo *instrumentum publicum* (in sostanza una procura generale del marito): in questo caso poteva concludere validamente anche contratti di valore superiore alle 10 lire.

Lo stile di ‘scrittura’ delle norme statutarie genovesi, o meglio la tecnica legislativa utilizzata, tende a rendere un po’ oscuri i contenuti impliciti sottesi alle norme stesse; per ovviare in qualche modo al problema si impone quindi un confronto con la legislazione cittadina trecentesca successiva, profondamente rivista per quel che concerne la forma, e più articolata sotto un profilo contenutistico¹⁷.

Il confronto tra gli statuti più antichi e quelli del 1375 risulta di indubbia utilità anche perché la sostanziale cristallizzazione della normativa statutaria civile nonché la sua lunga durata – fenomeni questi che accomunano molte tradizioni statutarie in altri contesti politico-istituzionali – permettono agli studiosi una utilizzazione più disinvolta e dilatata nel tempo di questa fonte. In altre parole lo statuto locale – nonostante la sua inesorabile e intrinseca obsolescenza – tende a mantenersi comunque vivo e vitale, circostanza che gli consente di essere una testimonianza sempre utile per comprendere meglio sia le precedenti sia le successive pratiche del diritto, cioè il composito e fluido mondo della prassi. Intanto negli statuti del 1375 compare una corposa rubrica statutaria dedicata alla capacità contrattuale delle donne e dei minori all’interno del libro III sui *contractibus et patts quibusdam sepius frequentatis*¹⁸. La norma in questione è rubricata *Quod contractus minorum et mulierum valeat ut infra et de mulieribus non detinendis personaliter pro debito*.

Rispetto alla legislazione statutaria duecentesca sopra richiamata, per la validità dei contratti stipulati dai minori (maschi che hanno compiuto 17 anni e femmine che ne hanno compiuti 15) privi di padre o ascendenti pa-

¹⁶ BEZZINA 2015, p. 126.

¹⁷ Come si è avuto occasione di rilevare altrove, la novità più evidente introdotta dagli statuari del 1375 è senza dubbio l’unificazione formale del dettato delle norme: fu eliminata infatti definitivamente la formula del *breve*, utilizzata ancora nella redazione statutaria precedente (BRACCIA 2018, p. 151).

¹⁸ Si vedano gli statuti di Genova del 1375 in ASGe, Ms. 123, c. 53v e sgg., oppure ASGe, Ms. 124, c. 47v e sgg. (se ne vedano le schede in *Repertorio degli statuti* 2003, p. 283).

terni, si aggiungono ulteriori cautele, che rendono l'atto stipulato – se vogliamo – ancora più solenne: si impone ai parenti o ai vicini di giurare

se credere dictum contractum seu obligationem vel remissionem non fieri ad lexionem dicti minoris sed ad utilitatem eius teneatur quilibet magistratus dictum contractum remissionem, finem et obligationem firmum habere et tenere, ita quod dictus minor non possit petere seu habere restitutionem in integrum.

Per quanto concerne le donne maggiorenni la norma dispone invece che costoro non potessero validamente concludere contratti o essere parte in obbligazioni senza il consenso del marito, del padre o, in loro assenza, di almeno due vicini di casa (*Et si non habuerit patrem vel avum nec maritum cum et de consilio duorum propinquorum vel vicinorum ut supra*)¹⁹. Una regola che, con alcune sfumature più o meno marcate, si trova in altri statuti liguri, inclusi quelli in cui non circolò direttamente il modello statutario genovese²⁰. Una regola che, declinata in vari modi, si può reperire anche in altri contesti politico-istituzionali²¹.

¹⁹ BRACCIA 2004, pp. 35-36.

²⁰ Si vedano poi, per esempio, tra i numerosi statuti liguri quelli di Albenga (1288), libro II, cap. 61, *Ut vendicio et contractus minoris valeant*; Finale (1311), cap. 16 *de contractibus minorum vel mulierum*; Varazze (1345), libro II, cap. 39, *Quod contractus mulierum cum consensu viri sint rati et firmi*; Albisola (1389), cap. 11, *De testamentis et ultimis voluntatibus et aliis contractibus mulierum*; Noli (XV secolo), libro II, cap. 21, *De contractibus minorum et mulierum*; Finale (1449), libro III, cap. 1, *Qualiter contractus minorum et mulierum fieri debeant*; Maremo (1487) cap. 9, *De contractibus minorum et mulierum*; Carcare (XVI secolo), cap. 17, *De contratti delle donne*; Pallare (1539), cap. 36, *De venditione facta per maritum et uxorem firma habenda*; Onzo (1580), libro II, cap. 9, *De contractibus minorum et mulierum*; Balestrino (1610), libro II, cap. 14, *De contratti di donne o minori*; Garlenda e Paravenna (1618), libro I, cap. 7, *De contractibus minorum et mulierum*. Tutti questi statuti, manoscritti o a stampa, sono stati schedati nel *Repertorio degli statuti* 2003, cui si rinvia per ulteriori informazioni e notizie.

²¹ Anche la dottrina di diritto comune è concorde nel ritenere che il giuramento non abbia efficacia quando nella stipulazione di contratti con donne e minori non sia stato ottenuto e prestato il consenso *proximiorum*, richiesto esplicitamente dallo statuto: BARTOLO DA SASSOFERRATO 1590, ad l. *Si quis pro eo*, D. 46, 1, 56 (57), c. 73v. Per una sintesi delle soluzioni adottate dalla dottrina e dalla legislazione è ancora utile, sebbene ormai datata, la ricognizione proposta da LEICHT 1944, pp. 50-53. Sulla questione si è soffermato EDIGATI 2010, che ha notato come « quanto alle funzioni di controllo, in certi luoghi si richiese il solo consenso del marito, in altri dovettero intervenire anche gli agnati ed altrove ancora si impose in aggiunta il decreto del giudice. Circa il soggetto passivo, esso fu talora la semplice *mulier*, maggiore di una certa età, talaltra la *uxor*, escludendo quindi nubili e vedove. Infine, i beni investiti potevano essere la totalità del patrimonio femminile od il solo fondo dotale, mentre gli

È di un certo interesse, in relazione alla disciplina richiamata, una norma dei ben più tardi statuti della comunità ligure di Sassello (nell'attuale provincia di Savona). Nella redazione della metà del secolo XVI palesemente si indicano le ragioni per le quali una limitazione della capacità contrattuale della donna era assolutamente indispensabile. Poiché raramente sono riferiti e specificati all'interno degli statuti le circostanze originanti l'intervento legislativo se ne riportano per intero i contenuti:

Havendo inteso li Magnifici Signori Ceva e Gio. Antonio d'Oria servarsi uno abuso in questa Corte di del (sic) Saxello che alle volte alcune femine se obligano e loro e li beni e dote loro con iuramento semplicemente, e che con simile obligatione resteno dal iudicante della Corte tenute per valide e legittime, cosa che in vero non è ne conveniente ne dovuta, e da quelle ne succede troppo preiudicio a loro stesse e a suoi heredi o successori, perché vogliando loro signorie provvedere et obviare a tale consuetudine et abuso, ordineno e comandano

che la donna possa concludere validamente un contratto prestando giuramento e senza il consenso del marito, del padre o di due vicini di casa solo

dove fusse alcuna dona vedova o quale non ne havessi havuto marito per mantinimento suo e di suoi fillioli, se ne havesse e li occorressi necessità e bisogno di comprare vituaglie per lo sustentamento suo e di suoi figlioli ... tanto sino alla quantità de libre cinque di moneta di Genoa e non più²².

In alcuni statuti, poi, in linea e in sintonia col modello genovese, a completare questa regola, è previsto che il marito o l'agnato dovessero giurare di credere che *dictum contractum obligationem vel remissionem fieri ad utilitatem non ad lesionem*, ovvero che l'atto per il quale il consenso veniva dato e il giuramento andava prestato produceva un vantaggio nei confronti della donna senza danneggiarla²³.

Sul capitolo statutario genovese trecentesco dedicato ai contratti delle donne e dei minori val la pena ricordare i punti più significativi di un *consilium* del giurista genovese Bartolomeo Bosco (...1395-1433/37) relativo

atti potevano ridursi ai soli negozi contrattuali ed obbligazioni oppure estendersi anche al testamento e ad atti unilaterali » (*ibidem*, p. 61).

²² Archivio del Comune di Sassello, Archivio storico I, 1/5, *Statuti di Sassello* (1550), cap. 23, *Decretum de contractibus mulierum*.

²³ Si vedano, tra i vari, gli statuti di Finale (1311), cap. 16, e gli statuti di Loano (1602), libro I, cap. 37 (*Repertorio degli statuti* 2003, pp. 273 e 321).

proprio alla corretta interpretazione di questa norma e alla sua estensione applicativa²⁴.

Bosco intanto afferma che *dictum statutum fuit conditum principaliter in favorem mulierum et fundatum super hac pia et naturali ratione inspecta eorum fragilitate*: in altri termini lo statuto genovese avrebbe recepito un principio unanimemente condiviso dalla coeva dottrina di diritto comune cioè quello secondo il quale tutto il genere femminile si connotava per una sua intrinseca *fragilitas*²⁵. Dichiarò inoltre che *quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis [...] talis comprehendit civem illius territorii ubicumque existentem*: un principio dunque talmente ‘giusto’ e cogente da doversi estendere ovunque e pertanto anche a quei luoghi legati politicamente alla Dominante genovese sebbene normativamente indipendenti da questa (nel caso di specie il riferimento è alla *civitas foederata* di Savona)²⁶.

Nel terzo libro dei più antichi statuti genovesi, riscritti e riproposti nei testi statutari successivi, oltre alla disciplina relativa alla capacità contrattuale delle donne e dei minori, si trovano anche numerose disposizioni concernenti ulteriori istituti tipici e fondamentali del diritto delle persone e della famiglia: la tutela e la curatela dei minori. Una presenza assai significativa, da un punto di vista dei contenuti e della consistenza delle norme, che può essere in parte collegata al rinascimento giuridico medievale e, quindi, al recupero e alla circolazione dei testi giustinianeî, processi avviati nel frattempo dalla Scuola di Bologna: è noto, infatti, che il Digesto dedica all’argomento addirittura due libri (il 26 e il 27), il Codice una cinquantina di titoli del libro quinto e, infine, le Istituzioni 14 titoli del primo libro²⁷.

²⁴ BARTOLOMEO BOSCO 1620, *consilium XXXV, De intellectu capituli Ianuae quod contractus minorum et mulierum*; per indicazioni biografiche e bibliografiche su Bartolomeo Bosco e sulla sua raccolta di *consilia*, si rinvia a PIERGIOVANNI 2013.

²⁵ Sulla elaborazione e diffusione del concetto di *fragilitas sexus* si veda, per esempio, il contributo di GRAZIOSI 2002.

²⁶ Trattandosi poi di norme concepite in favore della *mulier* ecco che tali rubriche statutarie, a Genova come altrove, divenivano *favorabilia* e quindi da interpretarsi latamente; inoltre non essendo la nullità del contratto stipulato da una donna prevista per ‘favor pubblico’, « non era attivabile da un *quivis de populo* (come un’azione popolare), ma solamente dalla donna »: EDIGATI 2010, p. 67.

²⁷ DI RENZO VILLATA 1992, pp. 320-321, dove si sottolinea come la materia tutelare abbia suscitato « il vivissimo interesse della Scuola di Bologna che riservò all’istituto una capillare attività esegetica tesa a sviscerarne tutti i profili, spesso in sintonia con le esigenze della vita

Inoltre, in sintonia con quanto si registra in vari contesti dell'Italia settentrionale e centrale, soprattutto in Veneto e in Toscana, va sottolineato che anche a Genova venne istituita in età comunale una magistratura *ad hoc* con la funzione di proteggere sia il patrimonio di defunti o assenti o latitanti sia quello di minori privi rispettivamente di curatore o di tutore²⁸. A questa magistratura, dapprima eletta in seno al consiglio dei notai e poi mediante il collegio dei sindacatori, fanno esplicito riferimento sia una rubrica degli statuti genovesi più antichi sia una norma degli statuti trecenteschi poi cristallizzata nella legislazione statutaria successiva²⁹. Compito di tale magistratura consisteva nel dare o confermare i tutori, scegliendo dapprima tra i parenti e, in assenza di questi, nominandone uno d'ufficio³⁰.

3. *Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola*

Nei primi secoli del basso medioevo «l'esclusione delle donne dalla tutela costituiva una delle tante applicazioni della regola [ulpiana] per cui queste dovevano essere esonerate da tutti gli uffici pubblici e civili»³¹.

quotidiana del diritto». In particolare i glossatori civilisti si sforzarono di «inquadrare nel sistema» la tutela materna in una delle specie «classiche»: tutela legittima, tutela dativa e tutela anomala o *irregularis* (*ibidem*, p. 324).

²⁸ DI RENZO VILLATA 1992, pp. 330-339, con riferimento anche al contesto genovese.

²⁹ Su questa magistratura, che meriterebbe ricerche e indagini più approfondite, si vedano gli *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 103, *De octo [?] tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis*, pp. 109-113. In entrambe le redazioni statutarie si stabilisce che potevano essere assunti per tale ufficio solo *bonos et legales homines literatos seu literam scientes qui sint bone condicionis et fame, cives Ianuae et oriundi de civitate Ianue vel districtu, et qui expendant et avarias faciant in comuni*. A sottolineare la rilevanza di tale attività giurisdizionale val la pena ricordare che tra i privilegi confermati dall'imperatore Federico II nel 1220 al comune di Genova, privilegi già concessi dai suoi predecessori incluso Federico I, si menziona esplicitamente la *potestas dandi tutores et curatores et mundualdos* nell'ambito del proprio *districtus*: *Libri Iurium* I/2 1996, doc. 287, p. 37.

³⁰ In base a quanto stabilito dal capitolo statutario 103 del libro III, *De octo [?] tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis* sopra menzionata, la scelta avrebbe dovuto cadere su quello tra i parenti *melior et iunior*: secondo Di Renzo Villata tale norma, se confrontata con teorie e pratiche diffuse a quel tempo in materia, si segnala «per la sua anomalia, perché l'età del soggetto investito, al di là dei limiti minimi e massimi ... non costituisce mai uno degli elementi cui fondare la designazione del tutore. Che poi costui debba anche essere *iunior* appare ancora più strano, stante la funzione surrogatoria del potere paterno» (DI RENZO VILLATA 1979, p. 388).

³¹ DI RENZO VILLATA 1975, p. 140. Si vedano della stessa autrice – oltre alla citata monografia i seguenti contributi: DI RENZO

Questa regola celeberrima, consolidata dal diritto romano giustiniano, era in linea con le molteplici limitazioni della capacità d'agire delle donne assai diffuse, sebbene diversamente declinate, in tutta l'Europa di *civil law*. Incapaci di provvedere a se stesse, le donne non avrebbero infatti potuto e dovuto occuparsi di altri. Tuttavia, proprio in materia tutelare, lo stesso Giustiniano aveva sancito una importante eccezione a tale regola: il *legislator uxoris* non solo ammise la tutela materna, permettendo alle vedove di amministrare i beni di famiglia e di esercitare la potestà genitoriale, ma precisò altresì che, oltre alla madre, anche la nonna e altre figure femminili appartenenti alla famiglia avrebbero potuto assumere tale *officium*³².

Non è un caso, quindi, che nel basso medioevo, con il conforto della *scientia iuris* bolognese e con il supporto dello *ius proprium*, la madre e la nonna del fanciullo impubere potessero pretendere e assumere tale incarico; non solo, « la loro candidatura era vista con tale favore da venire posposte ai soli tutori testamentari e da precedere, invece, nell'ordine di preferenza i tutori legittimi e quelli di nomina magistratuale »³³.

Del resto, come confermano gli esiti recenti e meno recenti di numerose ricerche dedicate alla condizione vedovile delle donne nel medioevo, proprio le vedove diventarono spesso titolari di un patrimonio sufficiente a consentire loro una certa indipendenza³⁴. Una indipendenza che parrebbe rafforzata e

VILLATA 1979, con moltissimi riferimenti alla legislazione statutaria e alla prassi notarile genovese e DI RENZO VILLATA 1986; utile, inoltre, per le tematiche qui affrontate DI RENZO VILLATA 2002.

³² Per il diritto giustiniano poteva essere ammessa alla tutela persino la concubina previa adozione di determinate cautele. Brevi osservazioni di sintesi su tale 'apertura', offerta dal diritto giustiniano, in GUERRA MEDICI 1996, p. 79 e sgg.

³³ DI RENZO VILLATA 2002, p. 426 nt. 105, dove tra l'altro l'Autrice cita un documento bolognese del 1270 di riconoscimento della tutela testamentaria conferita dal *de cuius* alla moglie per il tramite di un giudice della curia podestarile di Bologna, cui sono aggiunte le clausole riguardo al giuramento della madre, la promessa di amministrare nell'interesse del fanciullo e di render conto dell'amministrazione dei beni, oltre alla rinuncia alle seconde nozze, all'eccezione opponibile a suo favore in forza del senatoconsulto velleiano che, come noto, consentiva di inficiare le obbligazioni assunte dalle donne a favore di altre persone. In merito al valore e alla portata di quest'ultima clausola si vedano le interessanti osservazioni di FENU 2014.

³⁴ KUHEN 1999, p. 449: « libere dal marito e probabilmente anche dal padre, ma al tempo stesso investite verosimilmente della cura dei figli, le vedove possono essere considerate come donne promosse a ruoli di maggiore responsabilità legale, o addirittura come potenziali protagoniste di "scelte di vita indipendenti" ».

dilatata quando la vedova, indicata quale tutrice testamentaria dei figli, avesse ricevuto esplicitamente dal *de cuius* diritti ulteriori, *in primis* quelli connessi alla disponibilità del patrimonio familiare. Sotto questo profilo, gli atti notarili genovesi testimoniano l'uso ricorrente della formula *relinquo uxorem meam dominam et usufructuariam*, cui era collegata frequentemente la espressa concessione di una procura generale³⁵. Tuttavia la presenza di questa espressione, diffusa anche in realtà diverse da quella ligure e genovese, non deve trarre in inganno: è noto infatti che tale 'formula di stile' non originava né un *dominium*, cioè un diritto di proprietà, né un usufrutto in senso tecnico, ma garantiva alla vedova un semplice legato di alimenti³⁶. In altre parole tale investitura solenne «a null'altro autorizzava che a compiere le normali spese quotidiane, e anche queste con parsimonia; e ad avere «alimenti decenti», commisurati alla consistenza del patrimonio lasciato dal marito»³⁷.

Va ricordato, inoltre, che l'indipendenza della vedova era subordinata al mantenimento dello stato vedovile e, pertanto, destinata a venir meno in caso di nuove nozze. Nonostante rare eccezioni, il mantenimento dello stato vedovile rimane nel tempo la *conditio sine qua non* al fine di poter godere di eventuali diritti di usufrutto sul patrimonio familiare e per esercitare la tutela sui figli nati durante la prima unione matrimoniale.

A mero titolo di esempio, si riporta un estratto del testamento dettato da Pietro Curto, un marito savonese, nel 1214:

Praterea constituo te dominam et tutricem filiorum meorum et bonorum meorum, si in hac vita trasmigrabor, dum stare volueris honeste in domo mea Si vero maritum ac-

³⁵ Un'ampia ricognizione di documenti che testimoniano l'utilizzazione di tale formula nella prassi notarile genovese nel Trecento è stata effettuata da PETTI BALBI 2010. La locuzione *donna et domina* è ampiamente utilizzata anche nei testamenti di epoca precedente (secoli XII-XIII). A titolo d'esempio, si riporta la formula impiegata nel testamento di Pietro de Silo del 1190: *Suam uxorem dimittit domnam et dominam et tutricem rerum et filiarum ad faciendum quod placuerit et ita quod sua socera et sua uxor habeant habitationem domus in vita sua. Et de rebus sua uxor possit mittere et facere et per mare et per terram causa negociandi et recipiendi et dandi potestatem habeat plenarie, sicut ipsemet habet vel habuit aliquo modo* (Guglielmo Cassinese 1938, doc. 7, p. 6). La formula è molto simile a quella adottata per il testamento di Gregorio Maiaico del 20 maggio 1225, citato alla nota 1.

³⁶ Ciò è stato rimarcato da Giovanni Chiodi che ha illustrato questa celebre consuetudine interpretativa alla luce di quanto emerge dal pensiero di alcuni glossatori, principali esponenti della *scientia iuris* dell'epoca: CHIODI 1997, p. 428 e sgg.

³⁷ BELLOMO 1996, p. 41. Sul punto è ritornata brevemente anche MORELLO 2016, p. 393.

cipere volueris ... statuo et hordino filios meos et filias meas ... heredes omnium meorum bonorum³⁸.

Analogamente in un testamento genovese rogato nel 1210 il disponente prevede per i figli superstiti quanto segue:

do tutricem et curatricem massariam uxorem meam quam volo esse donnam et dominam de filiis et rebus meis et do ei potestatem vendidi, impignorandi, negotiandi et tractandi res quas eis dimitto sicut ego possem et maritandi filiam meam predictam Que faciat consilio dicti Johannis cognati mei et dicti Anselmi de Casanova. Hec omnia habeat quamdiu sine viro et cum filiis meis stare voluerit³⁹.

In tale documento si specifica che nel caso in cui la vedova avesse voluto risposarsi a svolgere la funzione di tutori e curatori sarebbero stati gli stessi *consiliatores*:

Si forte virum acceperit vel cum filiis meis stare noluerit habeat et extrahat de bonis meis rationes suas ... et tunc volo quod habeant tutelam et curam de filiis meis Johanne cognatus meus et dictus Anselmus⁴⁰.

Tale previsione è abbastanza frequente poiché le vedove, spesso assai giovani, solitamente erano destinate a contrarre un nuovo matrimonio⁴¹. A questo proposito, si può menzionare un atto genovese risalente al 1191 in

³⁸ *Guglielmo* 2009, doc. 12, pp. 13-14.

³⁹ *Lanfranco* 1951, doc. 519, p. 232. Nel testamento di Balduino de Caprili, redatto nel 1201, la formula è la seguente: *Aldicem meam uxorem constituo, dimitto et trexo donnam et dominam de omnibus meis bonis et de omnibus filiis meis et eam eis do et confirmo tutricem et curatricem et administratricem et rerum et filiorum dum voluerit stare cum filiis meis asque marito*. In questo testamento non viene indicato alcun consigliere; si confronti con *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 351, p. 173. Questa specificazione manca anche nel testamento di Pietro de Silo risalente al 1190, citato sopra, alla nota 33.

⁴⁰ In un testamento redatto il 9 ottobre 1186, Anselmo Porcello dispone quanto segue: *Mariam uxorem meam do tutricem filiis meis et volo ut sit domina meorum rerum et filiorum dum ipsa vixerit. Si vero ipsa alico casu a tutela defuerit sint tunc in tutela consulum communis*: *Oberto Scriba* 1940, doc. 112, p. 43.

⁴¹ La capacità matrimoniale femminile, secondo il diritto canonico, si acquisiva con il compimento dei dodici anni. Di conseguenza il rischio di rimanere vedove in giovane età era particolarmente elevato, senza contare che dovevano essere piuttosto frequenti i matrimoni tra uomini maturi e donne giovanissime, come ha fatto notare, tra gli altri, *LETT* 2014, pp. 238 e 244, sottolineando proprio come la differenza di età abbia determinato una maggiore presenza di vedove rispetto a quella dei vedovi nella documentazione tardo-medievale.

cui gli attuali tutori degli eredi di Bonsignore Gatti dichiarano di aver ricevuto una somma di denaro dalla loro precedente tutrice, vedova dello stesso Bonsignore Gatti, evidentemente decaduta da tale incarico, forse per essere entrata in una nuova famiglia⁴².

È invece piuttosto raro che lo sposo indichi esplicitamente nelle ultime volontà quale possibile tutrice dei figli la nonna *ex parte patris*, escludendo la propria moglie ancora in vita. Questa fattispecie sembra concretizzarsi, per esempio, in un testamento parimenti genovese del 1198 in cui il disponente indica non solo quale tutrice dei suoi figli la propria madre – salvo aggiungere anche il nome di colui che avrebbe dovuto assisterla come *consiliator* nello svolgimento di tale funzione – ma addirittura specifica:

Et matrem meam dimitto donam et dominam et tutricem de meis filiis et de omnibus meis bonis et quod valeat vendere de meis bonis pro suvenire suis necessitatibus et meorum filiorum. Et Deo et Hugolino filio Bocutii de Mari filios meos comito et quod ipse sit consiliator de matre mea et filiorum meorum⁴³.

Se nella prassi notarile genovese, in particolare nei testamenti, si registra l'uso di individuare quali tutrici naturali della prole la madre o, più raramente le ascendenti, anche gli statuti cittadini non lasciano spazio a dubbi interpretativi circa la possibilità per le stesse figure femminili di esercitare la tutela e la curatela sui minori, come suggerisce chiaramente l'automatica ricorrenza dell'espressione *tutor vel curator, tutrix vel curatrix* ogni qualvolta si faccia riferimento a tali soggetti o a tale ufficio.

Inoltre, forse proprio al fine di garantire tale opzione, contrastando la diffusione di usi e pratiche ritenuti dannosi per i *pupilli* e per gli *infanti*, a integrazione del *volumen statutorum*, si diede vita alla prima delle nuove rubriche inserite nel libro III (1288) che sancisce espressamente il diritto per madri e per ascendenti di minori di essere ammesse a esercitare la tutela, in luogo di tutori nominati a loro insaputa⁴⁴.

⁴² Guglielmo Cassinese 1938, doc. 428, pp. 170-171.

⁴³ Bonvillano 1939, doc. 133, p. 64. Anche nel testamento di Iterio Longo, già vedovo, risalente al 21 settembre 1191, viene indicata la propria madre Sibilia quale possibile tutrice del figlio *Donumdeus*: Guglielmo Cassinese 1938, doc. 1068, p. 420. Il 14 agosto 1202, Guglielmo Embriaco *mator*, dettando le sue ultime volontà, indica la madre contutrice dei suoi figli insieme alla moglie: Guglielmo da Sori 2015, doc. 886, p. 757.

⁴⁴ Statuti della colonia genovese 1871, libro III, cap. 105, *Infrascripta statuta de novo facta per dominos capitaneos et antianos MCCLXXXVIII*, pp. 113-114: *Statuimus quod si aliquis datus vel*

Il legislatore statutario genovese mostrava dunque di considerare la madre o la ascendente *ex parte patris* tutrici naturali dei minori, comunque da preferire rispetto ad altri familiari, purché entrambe non avessero mutato nel tempo il loro *status familiae* cioè si fossero astenute dall'entrare a far parte di una nuova famiglia attraverso la celebrazione di un ulteriore matrimonio⁴⁵.

La norma citata si accompagna ad altre norme statutarie, evidentemente più risalenti poiché formulate ancora secondo lo stile tipico dei *brevia*, tra cui quella riguardante le modalità di impiego del patrimonio di minori (*De pecunia minorum collocanda*) e quella concernente la possibilità per il tutore o il curatore designato di rifiutare l'incarico (*Qualiter tutela vel cura refutari possit*)⁴⁶. In particolare, essa si combina con una norma dedicata al diritto vantato dalla madre o dai fratelli di un minore di diventare tutori o curatori dello stesso nel caso in cui il padre, poi defunto, non avesse potuto o voluto esprimere in merito la sua volontà⁴⁷.

confirmatus fuerit tutor aliquibus pupillis vel infantibus matre vel avia ipsarum pupillarum vel infantium ignorante, quod mater ipsa vel avia non obstante tali datione vel confirmatione admittatur ad suscipiendum tutelam ipsorum pupillorum vel infantium unius vel plurium perinde ac si dicta datio vel confirmatio facta non esset, et si mater vel avia tutelam susceperit. Ex tunc sit cassa et irrita et nullius valoris datio seu confirmatio prius de alio facto, et ipsa mater vel avia tutrix sit et esse debeat ac si nulla datio alia vel confirmatio facta esset. Salvo quod predicta non trabantur ad aliquos tutores constitutos seu relictos in testamento seu ultima voluntate, nec possit esse tutrix mater vel avia vel tutelam suscipere postquam ad secunda vota transivit [l'evidenziazione è mia]. Come si può notare, si distingue tra *pupilli* e *infanti*, senza mai specificarne la differenza che probabilmente doveva ricavarsi da altre fonti, incluso il diritto romano giustiniano e, quindi, il diritto comune secondo i quali l'*infans* era il minore di sette anni, mentre il pupillo era il minorenni maggiore di sette anni.

⁴⁵ Si ritiene, inoltre, che anche a Genova l'assunzione di tale ufficio non fosse automatica neppure in caso di tutela testamentaria e legittima: DI RENZO VILLATA 1992, p. 332.

⁴⁶ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, rispettivamente cap. 108, p. 115, e cap. 122, pp. 122-123.

⁴⁷ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 153, *Quod fratres et matres admittantur ad tutelam et curam minorum*, pp. 145-146: *Si debeat dari tutor vel curator alicui minori cui pater de tutela vel cura non providerit et mater ipsius minoris velit esse tutrix vel curatrix ipsius minoris, admittatur ad ipsam tutelam vel curam et adiungatur ei unus ex propinquieribus et magis ydoneis ex linea paterna prestita ab ipsis caucione ydonea secundum formam iuris, et si non inveniatur propinquus ex linea paterna adiungatur eidem mulieri aliquis ydoneus ex linea materna tamen utilior pro ipso minore. Si vero non inveniatur ydonei ex linea paterna vel materna admittatur ipsa mater ad dictam tutelam sola sine aliquo adiuncto. Possint etiam esse tutores et curatores fratres et patruus minoris et ad ipsas tutellas et curas admitti sine aliqua pena e-*

Si specifica poi che la madre nell'esercitare la tutela dativa sui propri figli dovesse essere comunque affiancata da un familiare (un *propinquus*), preferibilmente un parente del marito, cioè un parente dei pupilli in linea paterna. Solo nel caso in cui non si fosse reperito alcun familiare, neppure *ex linea materna*, la madre poteva esercitare la tutela 'in solitudine', cioè autonomamente, *sine aliquo adiuncto*.

Tuttavia, in relazione a questa ipotesi, è interessante sottolineare come tale norma, risalente alla fine del XIII secolo, sia stata successivamente riscritta e integrata nella seconda metà del Trecento:

Si debeat vel petatur dari tutor vel curator alicui minori cui pater de tutela vel cura non preverit vel preverit sed dictam tutelam vel curam qualibet occasione non execuerit et mater ipsius minoris vellit esse tutrix vel curatrix admittatur ad tutelam vel curam et adiungatur ei unus ex propinquieribus et magis ydoneis ex linea paterna prestita ab ipsius ydonea caupione secundum formam iuris. Prius tamen citatis tribus propinquis ex parte patris de melioribus et utilioribus pro ipso minore si volunt adiungi seu admitti ad tutelam vel curam dictorum minorum cum dicta matre vel si non reperiaturs tres saltem ex eis tot quot poterunt inveniri. Et si de propinquis inveniri non poterunt seu nolent esse tutores vel curatores citentur tres ex melioribus et utilioribus ex linea materna seu si tot inveniri non poterunt saltem quot inveniri poterunt si volunt admitti seu adiungi cum matre ad tutelam seu curam dictorum minorum. Et si non inveniantur vel nollet propinquus ex linea paterna vel materna ydoneus dicta mater possit esse tutrix vel curatrix sola sine aliquo adiuncto *cui tamen adiungantur duo consilarii qui magistratui utiliores videbuntur cum et de quorum consilio administrare debeat*. Si vero frater vel consanguineus iermanus defuncti tunc esset absens et postea redderit Ianuam adiungatur et adiungi debeat dicte matri in casu quo vellit dictus redditus et dummodo non sit ydoneus et habilis [corsivo mio] ⁴⁸.

Sebbene riguardo a una fattispecie molto peculiare, ma cruciale, la potenziale autonomia della vedova genovese subisce pertanto, a partire dal XIV secolo, un certo ridimensionamento: nel caso in cui non fosse stato reperito alcun familiare non avrebbe più potuto esercitare la tutela autonomamente, cioè *sola sine aliquo adiuncto*, ma – a differenza di quanto stabilito dagli statuti precedenti – avrebbe dovuto essere affiancata da due consiglieri nominati dal magistrato cittadino (di conseguenza i minori avrebbero dovuto essere gestiti addirittura da tre tutori).

ciam si habeant comunionem vel res comunes cum minoribus, vel sint debitores vel creditores minorum [l'evidenziazione è mia].

⁴⁸ *Statuti di Genova del 1375*, libro IV, cap. 16, *Quemadmodum admittatur mater cum aliquo ad tutelam vel curam filiorum*.

Nel Duecento a occuparsi della nomina dei tutori (cosiddetta tutela dativa), in assenza di tutori legittimi (e la madre, secondo la dottrina, non rientrava formalmente in tale categoria), o a confermare tutori testamentari (indicati tali con testamento) sono proprio i *consules de iustitia*, che effettuavano – come emerge anche dalla documentazione della prassi – un’intensa attività di controllo durante lo svolgimento di tale incarico, un controllo che anticipa e spiega l’irrigidimento del legislatore statutario trecentesco sopra descritto. Così risulta, per esempio, sia nel caso (1238) di Alda, moglie di Nicoloso Nepitella, tutrice e curatrice testamentaria dei figli di costui, sia in quello (1241) di Giovanna, moglie di Giovanni Embriaco, tutrice testamentaria dei figli, entrambe confermate dai magistrati cittadini⁴⁹.

4. *Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi*

La straordinaria ricchezza delle fonti notarili genovesi, edite e inedite, permette di osservare da vicino l’agire dei tutori e, in specie, delle vedove tutrici, sebbene da un punto di vista quantitativo il numero documenti che coinvolgono queste ultime non sia proporzionato al numero dei testamenti in cui sono indicate potenzialmente come tali, assai più consistente⁵⁰.

Intanto si ricorda che, in generale, come stabilito dagli statuti cittadini, in occasione dell’apertura di una successione tutori e curatori di eventuali

⁴⁹ Si rinvia, rispettivamente, a ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 183v-185r, doc. del 1238, dicembre 14 dicembre, il caso di Alda nominata marito nel suo testamento e confermata nell’incarico dal console di giustizia Tancredo, che alla presenza di alcuni notai provvede a redigere il ricco inventario dei beni del defunto marito; e a ASGe, *Notai Ignoti*, 2, not. Andrea di Frassineto, c. 100r-v, c.n.n., doc. del 1241, giugno 17: *Ego Iohanna uxor quondam Iohannis Embriaci tutrix relicta ab intestamento ab ipso Iohanne filiis masculiis ... et cumfirmata per consules in dicta tutela et consecuta pro ipsis filiis meis per manum Acconem Homobonem iudicem in integram restitutione ad conficiendum inventarium pro eis*, cui segue l’inventario dei beni facenti parte della massa ereditaria. A titolo esemplificativo si ricorda che il 3 settembre 1230, anche Sibilia, vedova di Rubaldo Mallono, confermata dal console di giustizia Enrico Racamo di Spigno tutrice insieme con Ansaldo Gaeta dei figli avuti dal marito, fece lo stesso: ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 38-39v.

⁵⁰ Per le riflessioni che seguono, come per quelle precedenti, si sono considerati prevalentemente documenti notarili, editi e inediti, riferibili al contesto politico e giurisdizionale genovese, privilegiando in particolare gli atti rogati nel distretto o in località direttamente subordinate al comune genovese. Per ragioni legate all’omogeneità del tessuto sociale, economico e giuridico, si è preferito prestare un’attenzione minore nei confronti di realtà liguri, *in primis* quelle signorili, ma anche nei confronti di alcune *civitates foederate*, dotate di un considerevole grado di autonomia politica e giurisdizionale rispetto alla Dominante, quali Savona e Albenga.

minori, nominati e confermati, dovevano far redigere pubblicamente un inventario dei beni facenti parte della massa ereditaria entro un determinato numero di giorni⁵¹. Inoltre il magistrato cittadino avrebbe dovuto intervenire ogni qualvolta una parte cospicua di tali beni divenisse oggetto di qualche negozio giuridico, come nel caso in cui il tutore e il curatore intendessero vendere all'asta i beni del minore; questi ultimi dovevano procedere *auctoritate consulatus* e poi far scrivere in un apposito cartolario sia l'entità del ricavato sia il nome degli acquirenti, cioè *pecunia rerum et nomina emptorum* affinché *utilitas minoris melius observetur*⁵². Insomma, gli statuti genovesi, in linea con quanto si registra altrove, formalizzano una serie di cautele predisposte nell'interesse e a vantaggio dei minori al fine di scongiurare possibili frodi commesse dai tutori a loro danno.

Ciò nonostante la legislazione statutaria genovese, più disinvolta e permissiva rispetto ad altre, consentiva al tutore di investire i beni pupillari per mare e per terra in assenza di una specifica volontà manifestata in tal senso nel testamento dal padre dei minori⁵³; si legge infatti nel capitolo *De tutore et curatore potestatem non habentibus mitendi per marem pecuniam minorum*:

Si quis vel si qua Ianue civis decessit vel decesserit et in eius ultima voluntate tutorem vel curatorem vel tutores seu curatores filiis dimiserit vel dimisit licet in eius ultima voluntate ipsi tutori vel curatori *non dimiserit licenciam et potestatem portandi et mitendi cum carta per mare et terram res ipsorum minorum laboratum ad fortunam et proficuum eorum, tamen si inde commonitus ero ab altero ipsorum tutorum dabo ei licenciam et potestatem portandi ad proficuum et fortunam eorum sicut mos est Ianue miteri et portare, et inde laudem ei fieri faciam nisi testator hoc specialiter in eius ultima voluntate vetaverit, cum pocius intelligendum sit testatorem hoc et ignorancia dimisisse quam alia de causa illud idem facere tenebor in tutoribus vel curatoribus datis sive constitutis per consules vel potestates [corsivo mio]*⁵⁴.

⁵¹ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 103, *De octo [?] tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis*, pp. 109-113: sul punto si veda DI RENZO VILLATA 1979, p. 401. A testimoniare l'obbligatorietà di tale adempimento vale la pena ricordare un documento risalente al 12 dicembre 1242 in cui Auria, vedova tutrice dei propri figli, si scusa di non aver fatto redigere l'inventario dei beni del marito defunto: ASGe, *Notai Antichi*, 26.I, not. Andrea Forte, c. 13v.

⁵² *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 123, *Quod tutores sive curatores calagam faciant auctoritate consulatus*, p. 123.

⁵³ Questa scelta normativa concernente la materia tutelare, minoritaria rispetto a quanto si registra nella generalità dei casi, risulta non a caso in linea con quella pisana, come è stato opportunamente evidenziato da Di Renzo attraverso una attenta comparazione tra realtà statutarie differenti: DI RENZO VILLATA 1979, p. 407.

⁵⁴ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 120, pp. 121-122.

Il legislatore statutario sembra aver sacrificato l'eventuale diversa volontà del testatore di fronte all'esigenza di non ostacolare le attività commerciali e i traffici cittadini.

Non era tuttavia infrequente che fossero gli stessi testatori a prevedere espressamente per i tutori e, in specie, per la vedova tutrice la possibilità di fare investimenti⁵⁵. Emblematico risulta essere nel 1225 il caso della moglie di Gregorio Maiacio, già menzionato all'inizio di queste riflessioni, che nel testamento concede alla consorte *potestatem vendendi, emendi, permutandi res eorum et mittendi negotiatum per mare et terras ad fortunam filiorum meorum*⁵⁶.

Spesso, ma non sempre, quando tutrice dei minori è la madre rimasta vedova, si trovano coppie di tutori, vale a dire la donna affiancata da un uomo, un parente o un maschio adulto: così accade nel caso di Mabilia, moglie del fu Rogerio *Noxencius*, che nello stesso giorno stipula ben tre commende per conto dei figli, quale tutrice testamentaria degli stessi, d'accordo con Ogerio *de Insulis*, indicato dal *de cuius* loro cotutore (1203)⁵⁷, e nel caso di Benvenuta di Portovenere, citato in apertura di questo saggio, affiancata nella tutela della figlia dal proprio padre (1258)⁵⁸.

Per contro ci sono anche casi in cui il numero risulta essere superiore, cioè i tutori sono tre: una circostanza che non stupisce, visto e considerato che gli statuti trecenteschi sopra citati, in presenza di una vedova tutrice

⁵⁵ Si cita da DI RENZO VILLATA 1979, pp. 407-408, che ha individuato vari casi e in particolare, tra gli altri, un documento genovese del 1205, attraverso il quale il testatore nomina la moglie unica tutrice e curatrice dei propri figli minori, conferendole la *potestas mittendi ad laboratum per mare et terram ad fortunam* dei propri figli, consigliata dal proprio padre e dal cognato (*ibidem*, p. 408).

⁵⁶ Lanfranco 1951, doc. 1402, p. 205 (sopra, nota 1).

⁵⁷ Giovanni di Guiberto 1939, docc. 691-693 del 1203 settembre 21, rogati a Genova. Nel testamento di Guglielmo Robino, confezionato il 26 aprile 1191, sono indicati quali possibili tutori dei figli sia la moglie sia il suocero: *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 510, pp. 203-204.

⁵⁸ Sopra, nota 2, ma anche, per esempio, nel caso dei figli del defunto Oberto Colombo, sottoposti alla tutela della moglie Bensevega e a quella di Guglielmo Airaldo, tutore testamentario degli stessi, come risulta dall'inventario dei beni di famiglia redatto a Genova il 12 gennaio 1238 alla presenza di Oberto Cassano, console di giustizia, e del notaio Giovanni da Sori: ASGe, *Notai antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 160v-r. Risulta invece agire come unica tutrice, comunque consigliata da due *propinqui*, Mabilia Leccavela, caso emblematico di vedova 'in azione' decisamente intraprendente, di cui si è occupata Denise Bezzina nel Capitolo XI, mentre altri casi di vedove tutrici, tutte operanti nel territorio ligure, sono stati trattati da Paola Guglielmotti nel Capitolo VII, entrambi in questo volume.

non testamentaria, ma individuata e nominata dal giudice, sembrano fissare questo numero. Corrisponde a questa fattispecie, per esempio, il caso dei figli del notaio Guglielmo di Albaro affidati a tre tutori: Simone di Albaro notaio, Giacomina, loro madre e vedova di Guglielmo, nonché Michele *Vatacii*; tutti e tre, il 7 maggio 1299, agiscono di comune accordo e per conto dei minori per conferire ad Andriolo Gambono *in accomendacione* 224 lire in tessuti lombardi da commerciare in Romania⁵⁹. Nella stessa situazione si vennero a trovare nel 1205 Pietro e Giovanni, figli di Idone de Pallo, i quali, oltre alla madre Aimelina, disponevano di altri due tutori: Guglielmo Mamento e Ogerio loro fratello. Sono peraltro numerosi i documenti che testimoniano come i tre tutori, di comune accordo, abbiano ripetutamente investito il denaro dei minori in varie *accomendaciones*⁶⁰.

Nella prassi notarile genovese le regole e le eccezioni cui si è accennato si ‘mescolano’ con il risultato che, a scanso di equivoci, i notai incaricati di rogare gli atti compiuti da vedove tuttrici tendono a registrare quasi sempre la presenza di almeno due *propinqui* e *vicini*, i quali oltre a integrare utilmente la volontà della donna agente nelle vesti di consiglieri, fungono pure da testimoni: per esempio, in un documento confezionato a Genova nel 1288, si stipula un contratto di commenda tra due coniugi, da un lato, e Rossina, vedova di tale Venturo e tuttrice dei propri figli, dall’altro, che agendo per conto degli stessi conferisce in tale società la somma di 10 lire, alla presenza e con il consiglio di suoi due vicini⁶¹.

Con le stesse modalità, Beatrice, vedova di Simone Vento e tuttrice dei propri figli, il 15 giugno 1268 affitta un immobile-bottega d’accordo con il co-

⁵⁹ ASGe, *Notai antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, cc. 41r-v. Peraltro in un documento di poco precedente, risalente al 15 aprile 1299, i tutori di costoro risultano essere Simone di Albaro, Michele Vatacii e *Simone Vatacii* (si badi, almeno due notai), mentre non figura il nome della madre Giacomina: *ibidem*, c. 29r-v.

⁶⁰ *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 1153 del 1205 maggio 11, pp. 523-524; doc. 1173 del 1205 maggio 13, p. 10; si veda inoltre doc. 1362 del 1205 giugno 1, p. 105, e doc. 1423, del 1205 giugno 7, pp. 132-134.

⁶¹ ASGe, *Notai antichi*, 75/II, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 88v, 1288 marzo 31. Questo caso è stato ricordato anche da BEZZINA 2015, p. 162. Tale ‘moltiplicazione’ dei ruoli assunti dai testimoni è evidente in un atto rogato il 13 marzo 1299, in cui la moglie si dichiara debitrice insieme al marito di una certa somma: *Et dicta Iohanina, abrenunciavit iuri ypothecarum, senatui consulto et omni iuri et fecit predicta omnia in presentia, consensu et voluntate dicti viri sui et consilio infrascriptorum testium quos eius propinquos et consiliatores in hoc casu elegit et appellavit* (ASGe, *Notai Antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, c. 1r-v).

gnato Giacomo⁶², il 29 aprile 1270, loca una casa di loro proprietà a Donatino de Clavaro dichiarando quali suoi consiglieri Giovanni Vento e Nicola Vento (rispettivamente padre e figlio), entrambi *propinqui*⁶³, mentre il 13 settembre 1274, anche a nome del figlio Giorgio, rinnova l'affitto di un ulteriore immobile di loro proprietà a due artigiani genovesi, alla presenza del cognato e di un altro testimone⁶⁴. Come Beatrice, un'altra donna della famiglia Vento, Argentina, vedova di Nicola e tutrice dei figli, il 2 dicembre del 1300 affitta una bottega di loro proprietà a Pietro Lupino dichiarando Acurso formaggioio e Pietro *de Collis* coltellinaio suoi consiglieri quali *propinqui et vicini*⁶⁵.

Quando le vedove tutrici assumono, per così dire, decisioni patrimoniali di maggior rilevanza (investimenti finanziari, acquisto e soprattutto alienazioni di beni immobili) fanno la loro comparsa nell'orizzonte della prassi, figure istituzionali del comune cittadino già incaricate, come si è detto, di *dare* o *confirmare* tutele e curatele, vale a dire i *consules de iustitia*. Il 22 aprile 1299 Catalina, vedova di Lucheto *Podixius*, e tutrice del loro figlio Giorgino, erede della nonna paterna (anch'essa indicata quale sua precedente contutrice), cede un credito pervenuto a Giorgino a Benvenuto di San Giorgio e tale vendita è convalidata dal console di giustizia⁶⁶. Dall'atto, rogato dal notaio Damiano di Camogli, risulta sia che il 13 febbraio 1298 Catalina era stata confermata *in ipsa tutela per dictum consulem civitatis prout continetur in actis consulatus civitatis Ianuae* sia che contemporaneamente era stato redatto l'inventario dei beni⁶⁷.

⁶² ASGe, *Notai antichi*, 72, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 11r.

⁶³ *Ibidem*, c. 56v.

⁶⁴ *Ibidem*, c. 124v.

⁶⁵ ASGe, *Notai antichi*, 74, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 34v.

⁶⁶ ASGe, *Notai antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, cc. 31v-32r.

⁶⁷ Un esempio simile, risalente al 5 agosto 1259, è quello di Alasia, vedova di Guglielmo Travaca, *tutrix testamentaria* del figlio Giovannino, confermata in tale ufficio da Guglielmo Rubeo, giudice del comune di Ventimiglia, la quale prima di assumere l'incarico procede all'inventario dei beni dichiarando che *premisso venerabili signo crucis et manu propria impresso, antequam me immisceam ipsi tutele vel de bonis inventis in ipsa aliquid attingam ... de bonis inventis in ipsa inventarium facere inchoavi* (Giovanni di Amandolesio 1985, doc. 115, p. 106). Come nell'estremo Ponente ligure, anche nell'estremo Levante ligure risultano casi in cui l'inventario era redatto solennemente alla presenza del podestà e di tre notai (Giovanni di Giona 1955, doc. 409 del 5 marzo del 1275, e doc. 411, s.d. ma 1275, su cui DI RENZO VILLATA 1979, p. 403).

La formula più ampia e corretta, proposta e utilizzata da taluni notai, chiamati ad assistere tutori e tutrici in occasione di disposizioni patrimoniali di una certa rilevanza, avrebbe dovuto quindi includere una serie di dati: il giorno della nomina o della *confirmatio* nella tutela e quello dell'inventario, di solito, ma non sempre, contestuale⁶⁸.

Un'identica procedura viene seguita anche Oltremare, esattamente a Nicosia, quando, il 21 giugno 1297, a poca distanza dall'apertura della successione di tale Nicola Carbone, il notaio Lamberto di Sambuceto registra la seguente dichiarazione:

In nomine Domini amen. Ego Sibilia uxor quondam Nicole Carboni, tutrix Thome, Marie et Aloyse, filiorum meorum et dicti quondam Nicole, ut de tutela constat in actis curie de Nicossia 1297, die 18 junii, et de inventario constat per instrumentum scriptum manu notarii infrascripti dicto mense et die.

Tanto premesso Sibilia dà mandato a Pexio *de Anfossi*, cittadino genovese, di investire *ad risicum et fortunam* per conto suo e dei minori un credito avanzato dal defunto marito⁶⁹.

Come si è detto, quale eccezione alla regola secondo cui alle donne, per natura inaffidabili, non poteva essere affidato nessuno, tutrici naturali dei minori venivano considerate anche le nonne, preferibilmente quelle *ex parte patris*. A tal proposito si può dire che non sono molti i documenti rinvenuti relativi a nonne tutrici che agiscono per conto dei nipoti. A titolo di esempio, guardando un po' oltre il termine cronologico qui adottato, si segnala

⁶⁸ L'adempimento di tali formalità era previsto per qualsiasi nomina a tutore: si veda, per esempio, il caso di Ianoto de Plazio *domicellus archiepiscopi*, nominato tutore e curatore di Isolda, figlia di Agnesina di Savignone, dal console della città il 1 aprile del 1299, che lo stesso giorno provvede a compilare l'inventario dei beni dell'orfana (ASGe, *Notai antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, c. 13r (nomina) e c. 13r-v (inventario)). A titolo esemplificativo, si veda il caso, risalente al 26 luglio 1231, di Bertoloto *Batifolium*, nominato dal console di giustizia Enrico Bonovicino, *tutor* di Ugeto e *curator* di Pignolina, Mabilina e Iacobina figli del fu Pignolo *de Figario*, che immediatamente dopo l'assunzione di tale incarico procede alla redazione dell'inventario (ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 76v-77r); o ancora il caso di Lanfranco Mallono, nominato il 18 ottobre 1238 tutore di Ideto, Sibilina e Aldeta, figli del fu Nicoleta [Nicole] *de Pallo*, vedovo e deceduto *ab intestato*, (ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, c. 179r); infine il caso, risalente al marzo del 1271, di Franceschina *uxor quondam Michaellus Bechafimi* che fu *confirmata et data in tutelam* dei sei figli *per consulem ianuensem de iusticia* (ASGe, *Notai Antichi*, 65, not. Ogerio Osbergerio, cc. 138v-139v).

⁶⁹ *Lamberto di Sambuceto* 1983, doc. 55, p. 68.

quello di Alasina, vedova di Guglielmo *de Pagano*, madre del defunto Giovanni, tutrice del nipote Bellengono, figlio di quest'ultimo, la quale il 20 febbraio 1310, alla presenza di due autorità religiose, conferisce mandato a due individui di affittare una casa del nipote situata a Nîmes⁷⁰. Inoltre val la pena ricordare il caso, risalente al 1260, di una nonna materna tutrice: si tratta di Alda, vedova ed esecutrice testamentaria del marito, ma anche contutrice dei propri nipoti insieme alla figlia Iacoba, che concede al monaco Oliverio di estrarre pietre da un fondo di proprietà del marito, poi lasciato in legato al genero Lanfranco Simione, marito di Iacoba prematuramente scomparso; in questa circostanza madre e figlia, vedove entrambe e di comune accordo, agiscono consigliate da due *propinqui et vicini*⁷¹.

Il ventaglio delle scelte patrimoniali e familiari assunte dalle vedove tutrici, per lo più madri, di rado nonne, tendenzialmente impegnate soprattutto in investimenti finanziari e nella gestione fruttuosa di beni immobili, può essere integrato da testimonianze ulteriori: il 4 marzo 1247 Ermelina, vedova, alla presenza di due *propinqui*, stipula un contratto di apprendistato con un fabbro, cui affida il proprio figlio, impegnandosi a lasciarglielo per almeno 8 anni⁷²; il 3 febbraio 1248 Adalasia, vedova, provvede a costituire la dote per la figlia Giovannina, di cui è tutrice, accordandosi col futuro genero, alla presenza di due vicini⁷³.

Certamente si tratta di un quadro suscettibile di essere ampliato e arricchito con maggiori dettagli e con nuove sfumature mediante l'ausilio di indagini ulteriori, ma che conferma come le vedove tutrici genovesi, a differenza di altre categorie di donne, fossero in grado con le loro decisioni di orientare significativamente – se non addirittura segnare profondamente – il destino dei propri figli e dei propri nipoti.

⁷⁰ Leonardo de Garibaldo 2017, doc. 27, pp. 49-51.

⁷¹ *Libri Iurium* I/4 1998, doc. 759 del 1260 maggio 18, pp. 342-344. Nell'atto si ripete più volte sia che Alda agisce *tamquam distributrix et fideicommissaria* del marito *tamquam tutrix dictorum filiorum et heredum Lanfranci* sia che Iacoba *ipsorum minorum mater* è anche *tutrix illorum*. Entrambe agiscono *renunciantes beneficio senatus consulti Velleiani et facientes predicta consilio Anselmi Bufferii et Ideti Alpani, quos in hoc casu nostros propinquos et vicinos appellamus*.

⁷² ASGe, *Notai antichi*, 31/I, not. Matteo de Predono, c. 53r, 1247 marzo 4.

⁷³ *Ibidem*, c. 22v, 1248 febbraio 3.

Opere citate

- BARTOLO DA SASSOFERRATO 1590 = BARTOLI A SAXOFERRATO, *In secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, 1590.
- BARTOLOMEO BOSCO 1620 = BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani 1620.
- BELLOMO 1996 = M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Roma 1996.
- BESTA 1931 = E. BESTA, *Le persone nella storia del diritto italiano*, Padova 1931.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *Charting the extradots (non-dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in «Journal of Medieval History», 44/4 (2018), pp. 422-438.
- Bonvillano 1939 = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del sec. XII, III).
- BRACCIA 2018 = R. BRACCIA, *Law and Society*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 144-164.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, "Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXX/1-2 (2000-2001), pp. 76-128.
- BRACCIA 2004 = R. BRACCIA, *Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria*, in *Storia della cultura ligure*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2004, I, pp. 19-36.
- CAMPITELLI 1983 = A. CAMPITELLI, *Persona (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 181-193.
- CHIODI 1997 = G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1997.
- CONDORELLI 2009 = O. CONDORELLI, *Il testamento confermato dal giuramento tra diritto civile e diritto canonico (secoli XIII-XVIII)*, in *Der Einfluß der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, I, a cura di O. CONDORELLI - F. ROUMY - M. SCHMOEKEL, Köln-Weimar-Wien 2009, pp. 311-336.
- Dare credito alle donne* 2012 = *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età Moderna*. Convegno internazionale di studi, Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura G. PETTI BALBI - P. GUGLIEMOTTI, Asti 2012.
- DI RENZO VILLATA 1975 = M.G. DI RENZO VILLATA, *La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori*, Milano 1975.
- DI RENZO VILLATA 1979 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Dottrina, legislazione e prassi documentaria in tema di tutela nell'Italia del Duecento*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques*. Actes du colloque de Montpellier, 12-14 décembre 1977, Milano 1979, pp. 375-433.
- DI RENZO VILLATA 1986 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Note per la storia della tutela nell'Italia del Rinascimento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Roma 1986, pp. 59-95.

- DI RENZO VILLATA 1992 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Tutela (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV (1992), pp. 315-359.
- DI RENZO VILLATA 1995 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto italiano delle Discipline Privatistiche-Sezione civile*, IV edizione, XIII, Torino 1995, pp. 457-527.
- DI RENZO VILLATA 2002 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Il volto della famiglia medievale tra pratica e teoria nella Summa totius artis notariae*, in *Rolandino e l'Arte notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea V), pp. 422-446.
- Dizionario Biografico* 2013 = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. BIROCCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, Bologna 2013.
- EDIGATI 2010 = D. EDIGATI, *Ut mulier non circumveniat. La capacità di agire della donna in età moderna fra ius commune e ius proprium*, in *Nobildonne, monache e cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica nella Toscana granducale*, Atti del convegno internazionale di studi, a cura di M. AGLIETTI, postfazione di G. ZARRI, Pisa 2010, pp. 59-76.
- FENU 2014 = C. FENU, *La clausola giuridica di rinuncia ai benefici del senatoconsulto velleiano e la tutela pupillorum materna in un documento inedito dell'Archivio notarile antico di Udine*, in «Metodi e Ricerche», n.s., XXXIII/1-2 (2014), pp. 3-14.
- Giovanni di Amandolesio* 1985 = *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, a cura di L. BALLETTTO, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino).
- Giovanni di Giona* 1955 = *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, a cura di G. FALCO - G. PISTARINO, Torino 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 177).
- Giovanni di Guiberto* 1939 = *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLL - H.C. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939, 2 voll.
- GRAZIOSI 2002 = M. GRAZIOSI, «*Fragilitas sexus*». *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. FILIPPINI - T. PLEBANI - A. SCATTIGNO, Roma 2002, pp. 19-38.
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- Guglielmo* 2009 = *Il cartulare di "Uberto", II, Atti del notaio Guglielmo. Savona 1214-1215*, a cura di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- Guglielmo da Sori* 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova, Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notarium Itinera, I).
- Guglielmo Cassinese* 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: New Perspectives and Past Approaches*, in *Comparing two Italies: Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020, pp. 167-187.

- KIRSHNER 1999 = J. KIRSHNER, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN, Bologna 1999, pp. 377-429 (ora in KIRSHNER 2015).
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- KIRSHNER 2017 = J. KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017, pp. 195-228.
- KUHEN 1999 = T. KUHEN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN, Bologna 1999, pp. 377-431.
- Lamberto di Sambuceto 1983 = *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (11 ottobre 1296-2 giugno 1299)*, a cura di M. BALARD, Genova 1983 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 39).
- Lanfranco 1951 = *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri del sec. XIII, VI).
- LEICHT 1944 = P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato, Parte III, Le obbligazioni*, Roma 1944.
- Leonardo de Garibaldo 2017 = *Leonardo de Garibaldo (Genova 1310-1311)*, a cura di M. CALLERI - A. REBOSIO - A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera, IV).
- LETT 2014 = D. LETT, *Uomini e donne nel medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014.
- Libri Iurium I/2 1996 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/2*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1996 (Fonti per la Storia della Liguria, IV).
- Libri Iurium I/4 1998 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/4*, a cura di S. DELLACASA, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, XI).
- MAINONI 2012 = P. MAINONI, *A proposito di fiducia: mogli, tutrici ed "epitropisse" nei testamenti pugliesi (secoli XIII-XIV)*, in *Dare credito alle donne* 2012, pp. 75-100.
- MORELLO 2016 = M. MORELLO, *Humanitas e diritto: la condizione giuridica della donna nella famiglia dell'età pre-moderna*, in « Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche », 67/3-4 (2016), pp. 367-396.
- Oberto Scriba 1940 = *Oberto Scriba de Mercato (1186)*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai Liguri del sec. XII, IV).
- PETTI BALBI 2010 = G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 153-182.
- PIERGIOVANNI 2013 = V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco*, in *Dizionario Biografico* 2013, pp. 313-314.
- Repertorio degli statuti 2003 = *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX).

- SALVIOLI 1897 = G. SALVIOLI, *La capacità giuridica delle donne a Genova nei secoli X e XI*, in « Rivista di storia e filosofia del diritto », I (1897), pp. 198-206.
- Statuti della colonia genovese 1871* = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Tealdo de Sigestro 1958* = G. PISTARINO, *Le carte portovenereesi di Tealdo de Sigestro (1258-1259)*, Genova 1958 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, VII).
- TRIFONE 1930 = R. TRIFONE, *Le persone e le classi sociali nella storia del diritto italiano*, Napoli 1930.
- VESCIO 2013 = N. VESCIO, *Salvioli Giuseppe*, in *Dizionario Biografico* 2013, pp. 1777-1780.
- Vingt-cinq ans après 2019* = *Vingt-cinq ans après: les femmes au rendez-vous de l'histoire. Études réunies* par E. ASQUER - A. BELLAVITIS - G. CALVI - I. CHABOT - C. LA ROCCA - M. MARTINI, Rome 2019 (Collection de l'École française de Rome, 561).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Oltre a verificare la corrispondenza tra norme, dottrina e prassi in materia di vedove tutrici nel contesto genovese di età comunale, obiettivo di questo saggio è spiegare come e in che modo molte vedove assunsero e esercitarono il compito di tutrici dei propri figli. Attraverso un campione significativo di documenti notarili liguri rogati tra XII e XIII secolo, editi e inediti, questa ricerca conferma come l'assunzione del compito di tutrice (o curatrice) abbia reso un congruo numero di donne rimaste vedove assai più 'libere' di altre, cioè capaci, pur con le dovute cautele imposte dalla legge e dagli usi, di incidere sul futuro dei propri discendenti (figli e nipoti ancora minori) assumendo decisioni di rilievo nella gestione del patrimonio familiare loro destinato.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIV, Genova, Liguria, tutela, diritto, vedove tutrici, statuti, documenti notarili.

In addition to verifying the extent to which norms, doctrine and practice match while considering widows as guardians in communal Genoa, this essay explains how and in what ways many widows took on and exercised the role of legal guardians of their children. Through a broad sample of published and unpublished notarial documents dating from the twelfth and thirteenth centuries, this research confirms how the position of legal guardian (or curator) endowed a significant number of women who decided to remain widows with much more 'freedom' than others, i.e. they were able, albeit with certain restrictions imposed by law and custom, to influence the future of their descendants (children and grandchildren who were still minors) by taking important decisions in the management of the family estate destined for them.

Keywords: Middle Ages, 12th-14th centuries, Genoa, Liguria, guardianship, law, widows-tutors, statutes, notarial registers.

X. *Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII*

Paola Guglielmotti

1. *Tra normativa, storiografia e fonti*

1.1. *Gli statuti di Albenga e Genova*

Il testamento medievale è innanzitutto un atto integrativo e derogatorio rispetto alla normativa vigente per chi muore *ab intestato*, uomo o donna che sia¹. Come è noto, chi detta le proprie ultime volontà da un lato apre a lasciti che hanno per finalità la salvezza dell'anima², dall'altro cerca di dare più articolata e diversa sistemazione del proprio patrimonio rispetto a quanto prevedono legge e consuetudine.

Gli statuti di Genova e di Albenga, cioè la normativa più risalente anche in materia di testamenti su cui si può contare per l'arco di tempo preso in considerazione in questo libro, pongono pochi limiti alla facoltà di testare delle donne che nelle due città – come peraltro nel resto della regione tirrenica – certo non si ritraggono rispetto a questa possibilità, benché si possano osservare casi di coercizione più o meno palese delle loro intenzioni esercitata da mariti e parenti. Una simile e ampia facoltà di testare prevista dalla legge – senza che la donna debba agire con il consiglio del coniuge o di altri – non è affatto una realtà ovvia³. In un'Italia in cui si sta rielaborando il diritto romano anche sulle successioni patrimoniali in modi e tempi diversi

¹ Lo ha ricordato di recente anche CHABOT 2010, p. 232. Una recente e buona illustrazione della formalità necessarie perché un testamento (nuncupativo) sia considerato valido in BASSANI 2018, pp. 234-236.

² BARTOLI LANGELI 2008, soprattutto pp. 399-406.

³ Risulta del tutto eccezionale che il testamento di Bruneta Corsa del 1277 sia dettato tenuto conto del consiglio di *propinqui, vicari e consiliatores*, che in realtà sono i testimoni all'atto: la menzione di costoro è probabilmente determinata dal fatto che, pure in un contesto in senso lato genovese, l'atto ha luogo a Laiazzo, a Cipro (*Notai genovesi in Oltremare* 1989, doc. 45, pp. 265-267).

da città a città, con situazioni ben riconoscibili soprattutto nel secolo XIV, si può precisare che l'accesso al testamento da parte delle donne in Liguria è analogo, per esempio, a quello che si riscontra a Venezia, mentre a Firenze non è prevista una simile autonomia⁴.

Prima di richiamare le acquisizioni storiografiche relative al caso genovese e di calarmi poi nel vivo della prassi riscontrabile in ambito ligure, entrerà nel campo assai battuto dell'analisi dei testamenti⁵ muovendo proprio dalla circoscritta normativa⁶. Gli statuti di Albenga, che datano 1288, quasi non affrontano la disciplina testamentaria, guardando piuttosto a chi muore intestato⁷. Quelli della maggior città ligure, pervenuti nella stratificata redazione allestita all'inizio del Trecento per la colonia di Pera, presso Costantinopoli, contengono solo due capitoli concernenti chi intenda dettare disposizioni di ultime volontà, sicuramente un ambito meno normato rispetto a quello della dote⁸. Tali capitoli sembrano riscritti, come la gran parte di quelli che regolano il diritto di famiglia, egualmente nel 1288⁹. Si può con buona ra-

⁴ È ancora CHABOT 2010 che presenta un sintetico quadro d'insieme; la medesima limitazione della facoltà di testare si riscontra per esempio in un centro minore come la Gubbio trecentesca, su cui LUONGO 2019, p. 63 e sgg., pur nell'ambito di una più che discreta autonomia patrimoniale femminile verificabile *de facto*; un punto di partenza è KLAPISCH-ZUBER 1985; per una buona contestualizzazione si veda anche GIULIODORI 2005, soprattutto p. 653 e sgg.

⁵ Ne segnalo selettivamente alcune tappe importanti: Nolens intestatus decedere 1985; la raccolta di studi *Margini di libertà* 2010 e in particolare il contributo di ROSSI 2010, introduttivo al testamento; MAINONI 2011, rilevante per la lezione di metodo e la messa a fuoco di molte prospettive di ricerca; RAVA 2016 (gli ultimi due sono utili anche per il dibattito sulla letteratura precedente). Si vedano oltre le note al paragrafo 5.

⁶ Sulla «sporadica presenza di capitoli dedicati alla successione testamentaria» negli statuti due-trecenteschi delle città italiane ROSSI 2010, in particolare p. 55. Chi non si preparava alla propria dipartita dettando testamento doveva presumibilmente avere qualche nozione delle regole locali della successione non testata.

⁷ *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 90, *Ut mulier tradita in matrimonium non habeat facultatem amplius requirendi*, p. 289, in cui si fa un preliminare riferimento a un generico parente che nel testamento effettui un lascito per la dotazione di una figlia o di un'erede, mentre solo in seconda battuta si legge un riferimento al padre.

⁸ Sopra, nota 5. Sul sistema dotale a Genova oltre a BRACCIA 2000-2001, pp. 84-96, con ampio rimando alla letteratura precedente, si veda in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina.

⁹ *Statuti della colonia genovese 1871: Infrascripta statuta de novo facta per dominos capitaneos et antianos MCCLXXXVIII*, p. 113 (e cfr. l'elenco delle rubriche a p. 6). A Genova

gione dire riscritti, giacché il fatto che siano formulati alla prima persona singolare dovrebbe farne risalire di molto una prima redazione (in quanto testo del *breve* giurato dal console o dal podestà nell'assumere il suo ufficio) ¹⁰.

Va tuttavia accantonato il capitolo rivolto ai *navigantes* che, trovandosi fuori patria, sono sempre tenuti a rivolgersi a un notaio per dettare testamento ¹¹, poiché ben raramente le donne possono essere incluse nella categoria indicata da quel plurale omnicomprendente. Si può in realtà considerare solo il lungo capitolo *De testamentis sive ultime voluntatis*, la cui *ratio* principale è che il giudice chiamato a deliberare accetta in pratica qualsiasi scelta effettuata dal testante purché sia rispettata l'attribuzione della *falcidia*, innanzitutto per i figli e poi per altri discendenti cui è lecito sporgere eventuale querela. La *falcidia* è una quota minima di cui non viene fissata l'entità negli statuti, limitandosi qui il legislatore ad aggiungere un generico *secundum quod leges definiunt* e rimandando forse a normativa più contingente e mutevole nel tempo conosciuta ai notai e a chi testava, ma rinviando sicuramente alla *lex Falcidia* (secolo I a.C.), che prevedeva almeno un quarto dell'eredità ¹². Il capitolo lascia in questo modo capire quali devono essere i corretti comportamenti, allo stesso modo di uomini e di donne, come rende inequivocabile l'iniziale e comprensivo *Si quis* ¹³. Solo nella parte conclusiva contempla specificazioni relative alle doti femminili, cioè alla cruciale gestione di quello che i notai definiscono spesso, non a caso, *patrimonium*: vale a dire quel compenso, non necessariamente monetizzato anche quando se ne dichiara un valore in numerario, accordato alle figlie quale rinuncia all'eredità.

Questa norma concerne l'uso che un figlio o una figlia possono fare della dote materna. La madre mantiene la piena facoltà di disporre per via

non c'è una legge che disciplini la successione *ab intestato*: ma al riguardo si veda nuovamente in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina.

¹⁰ ASCHERI 2000, p. 169; PIERGIOVANNI, pp. 25-26, 30.

¹¹ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 145, *De illis qui testantur in diversas mundi partes*, pp. 139-140.

¹² Le legge prende il nome dal tribuno Falcidio che la propose nel 41 o 40 a.C.: di conseguenza occorreva ridurre proporzionalmente gli altri legati, che in età medievale ricadono solitamente nella categoria *pro anima*.

¹³ Lo dimostra persuasivamente KIRSHNER 2017, p. 208 (richiamando il giurista Ulpiano), nell'evidenziare « le circostanze in cui le donne venivano pubblicamente riconosciute come cittadine e partecipavano alla vita delle città bassomedievali italiane » (p. 196).

testamentaria, salva sempre la *falcidia* per i figli e discendenti. Ciò anche qualora quel figlio o quella figlia ne avessero ormai l'usufrutto, a differenza di quanto poteva avvenire per altri beni del nonno paterno o del padre in cui costoro fossero subentrati *contra* le ultime volontà del nonno o del padre, con una alienazione approvata dal giudice. Si può capire come la norma apra un'area di potenziali tensioni. La normativa poi precisa – entrando nel delicato campo in cui possono essere incluse ragazze giovanissime – che se una figlia non ha ricevuto la dote o non ha prole (che deve di necessità ricevere un'eredità) non può testare senza l'autorizzazione paterna, ma le è consentito prevedere lasciti *pro anima* attingendo alla dote qualora il suo ammontare sia stato fissato a più di 50 lire¹⁴. Si mette perciò decisamente avanti la famiglia ma non si precisa altro. È difficile tuttavia verificare quali siano gli scarti tra norma e prassi e quale sia nel tempo l'effettiva disponibilità dei beni da parte delle donne. Quella di 50 lire è una soglia che penalizza soprattutto le donne dei ceti artigiani, se si considera, per esempio, che solo una decina di anni dopo, nel 1297, sette *uxores* esponenti della migliore aristocrazia cittadina, nel reclamare le proprie doti perché i mariti sono stati banditi da Genova, indicano valori disposti tra 700 e 1.000 lire¹⁵.

Per meglio apprezzare la situazione della maggior città ligure, merita richiamare il *Constitutum Legis* di Pisa, datato nella seconda metà del secolo XII: questo, nel fissare per le testatrici importi in proporzione del loro 'patrimonio personale' e non una soglia monetaria come nel (più tardo) caso genovese, esprime tutte le intenzioni dei legislatori di stabilire un principio quanto mai duraturo e di non dover ritornare presto sull'argomento. Nel capitolo XXXVI, si dettaglia infatti come le donne possano alienare beni o

¹⁴ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 144, *De testamentis sive ultimis voluntatis*, pp. 138-139 (perciò sotto le 50 lire solo *patre volente*). Tracce di normativa precedente, che doveva verosimilmente includere quella testamentaria, si leggono nelle disposizioni di ultima volontà di Alda, figlia del fu Raimondo di Sori (località che ricade nel più immediato *districtus* genovese), dettate nel 1217, laddove si specifica un lascito di 50 lire al marito Niccoloso, in cui va contata la dote, facendo riferimento a quanto gli possa competere *secundum formam capituli de uxorbis premortuis occasione antifacti, facti vel presunti, in bonis viri: Santa Marie delle Vigne* 1969, doc. 89, pp. 100-102. Di *falcidia* si parla negli altri contesti urbani liguri: a Savona, come si ricava per esempio dagli atti di un procedimento avviato nel 1204 contro dei tutori in merito alla quota di un'eredità (accordata *ratione falcidie*) spettante anche ai figli del ricorrente: *Martino* 1974, doc. 79, pp. 53-54; e a Ventimiglia, come si legge nel testamento di Alasina *de Dandala* (oltre, paragrafo 5.2).

¹⁵ Si veda in questo volume il Capitolo IV.

disporre di lasciti testamentari – operazioni significativamente poste sul medesimo piano, esprimendo la volontà di un controllo generalizzato – solo a patto che osservino specifiche condizioni: queste hanno l’obiettivo, via via più chiaro, della tutela del patrimonio della famiglia e della sua discendenza. Le nubili e quelle senza figli possono cedere tutti i propri averi; le sposate e quelle senza figli possono alienare tutta le loro proprietà diverse dalla dote e dai *donamenta*; le vedove con figli possono alienare metà delle proprie sostanze; alle sposate con figli è consentito cedere la quarta parte di quanto posseggono. La novità del provvedimento si ricava anche dal fatto che le disposizioni sono formulate alla prima persona plurale, intendendo il collegio che sta rielaborando la normativa¹⁶.

Una specificazione di un certo peso e che pone sullo stesso piano i due soggetti della coppia coniugale si legge a conclusione di un altro capitolo degli statuti genovesi, rivolto a disciplinare quale quantità della dote deve rimanere al marito quando la moglie muore. Una preoccupazione della norma è che si tratti di un matrimonio effettivo, caratterizzato da una protratta convivenza¹⁷. Il marito deve percepire della dote nella misura di quanto ha accantonato di antifatto, ribadito che questo non deve superare la cifra di 100 lire fissata in concomitanza dell’abolizione della *tercia* nel 1143, vale a dire il diritto della donna a ereditare un terzo dei beni del marito (un provvedimento su cui ritornerò più volte)¹⁸, ma con una precedenza lasciata ai figli (maschi o in subordine femmine). Nonostante queste condizioni, *tam maritus quam uxor* possono destinarsi vicendevolmente dei beni¹⁹: tale doveva essere in definitiva la prassi, poi ripresa e formulata in norma.

¹⁶ *Costituti di Pisa* 2003, cap. 36, *Qualiter mulieribus permissum est alienare vel in ultima voluntate relinquere*, pp. 96-101, su cui di recente DUVAL 2018, p. 139 (che usa una precedente edizione). Un’efficace presentazione degli sviluppi statutari e testamentari di lungo periodo in area senese in LUMIA-OSTINELLI 2003. Per la vedovanza sono punti di partenza *Veuves* 1993 e *Widowhood* 1999.

¹⁷ Sul matrimonio a Genova e in Liguria, si veda POLONIO 2001 e in questo volume il contributo di Denise Bezzina, Capitolo III, mentre per quanto riguarda le unioni di fatto si veda BRACCIA 2016 e la bibliografia qui citata.

¹⁸ *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 64, pp. 105-107; si veda anche oltre, note 28, 40, 41 e testo corrispondente.

¹⁹ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, *Que quantitas dotium remanere debeat marito uxore defonta*, pp. 126-127. CHABOT 2010, p. 207, ha riassunto bene che «Il diritto romano non ammetteva nessuna successione tra marito e moglie: dei rispettivi beni dei coniugi erano eredi i discendenti della coppia, ma in assenza di figli il coniuge superstite non acquisiva alcun

Si può infine accantonare la considerazione dei più antichi statuti di Savona, pur precedenti quelli di Albenga e Genova che si sono potuti prendere in considerazione. Databili al terzo decennio del secolo XIII, nelle parti pervenute che hanno quale oggetto i testamenti gli statuti savonesi non si occupano infatti di disciplinare la trasmissione patrimoniale all'interno della famiglia²⁰. Quale altra testimonianza utile di una probabile varietà di diritti locali, sono antecedenti agli statuti finora menzionati anche quelli di un minuscolo villaggio situato nell'entroterra del Ponente ligure e fondato nel 1248 nell'ambito delle iniziative di consolidamento territoriale attuate dai marchesi di Clavesana. Si tratta di Zuccarello, la cui normativa messa per iscritto nel 1281 riprende quella della vicina e preesistente località di Coedano²¹. Basti però dire come nell'unico capitolo dedicato ai testamenti la preoccupazione concerna innanzitutto il fatto che le ultime volontà di un testatore vengano espresse solo oralmente, al cospetto di un sacerdote e due uomini, e non riguarda di certo il genere, dal momento che per tale eventualità si fa riferimento ad *aliqua persona*²².

Non è in ogni caso superfluo ricordare che sia per gli uomini sia per le donne – come è ormai acquisito – il testamento non implica una garanzia assoluta della sua esecuzione: rappresenta innanzitutto un disegno, una ben meditata intenzione, anche di proiezione del sé dopo il decesso, in una dimensione certo profondamente emotiva e religiosa e, quasi sempre, di programmata continuità familiare e di stirpe²³. Si tratta di uno strumento di prospettiva temporale diversa a seconda dell'età e dello *status* complessivo di chi testa e dei destinatari delle devoluzioni, duttile per tipologie di sostanze prese in considerazione e per l'eterogeneità dei soggetti coinvolti e coinvolgibili, aperto a clausole che prevedono la sostituzione di un designato all'altro. È integrabile da codicilli, è ultimo ma revocabile e riscrivibile a distanza di tempo, quando

diritto. La dote della moglie defunta faceva ritorno nella famiglia che l'aveva costituita al tempo del matrimonio, la vedova riprendeva la sua dote ma non ereditava il patrimonio del marito ».

²⁰ *I più antichi statuti di Savona* 1997, p. 127, per la datazione, e pp. 164-165, per il cap. 116, *De testamentis componendis*, che statuisce come per tutti i testamenti, maschili e femminili, che si riferiscono a un patrimonio superiore a 5 lire, occorre versare una decima per lo sviluppo del porto cittadino.

²¹ GUGLIELMOTTI 2005, pp. 80-87.

²² *Statuti di Zuccarello* 1999, cap. 61, *De testamentis*, p. 57.

²³ Per lo specifico contesto genovese si veda il caso affrontato da BEZZINA 2019 e la bibliografia qui citata.

possono essere mutate molte condizioni. È infatti un documento dispositivo, talora molto solenne, la cui traduzione in pratica non risulta però con esattezza misurabile sia per quanti vi sono coinvolti, in qualità di eredi, destinatari, esecutori testamentari e distributori del patrimonio, sia, a maggior ragione, per chi se ne propone lo studio²⁴. Non va peraltro perso di vista il fatto che in un testamento l'inclusione o l'esclusione di un individuo può assumere il significato di un riconoscimento o di un disconoscimento relazionale e affettivo, così caricandosi di un peso sia materiale sia dimostrativo.

1.2. *La storiografia sul caso genovese*

L'attenzione storiografica si è già rivolta proprio al documentatissimo caso della maggior città ligure; ma anche la massa di atti di ultima volontà a disposizione per il circondario urbano e il più largo ambito ligure è considerevole, costituendo un insieme che è probabilmente incomparabile con quanto pervenuto per la medesima altezza cronologica in relazione ad altri contesti urbani e regionali²⁵. Al di là del già molto edito, gli scavi documentari attuati nei cartolari notarili per questa ricerca hanno intaccato solo in parte quanto potrebbe ancora emergere da una ricognizione completa di tutto l'inedito, soprattutto per la seconda metà del secolo XIII coperta da una documentazione di mole crescente; tornerò oltre sulla questione della distribuzione dei testamenti nei registri dei notai. Posso tuttavia sottolineare fin d'ora come quanto reperito (e in questa sede non direttamente utilizzato) è solo una scheggia, benché notevole, delle ultime disposizioni cui è stata data veste scritta nei secoli XII e XIII²⁶.

Una massa documentaria come quella cui si può avere accesso, e che pone grandi problemi di gestione, è già stata sondata, lasciando sia cogliere le prevalenti scelte di fatto, sia misurare specifici elementi che articolino il qua-

²⁴ Tra le più efficaci sintesi di cosa sia un testamento tra Due e Quattrocento si veda BARTOLI LANGELI 2008, pp. 399-406.

²⁵ Per esempio, 14 sono gli atti di ultima della seconda metà del secolo XII conservati per Bergamo (BROLIS - ZONCA 2010, che non sottolineano tuttavia come si tratti di disposizioni solo maschili), mentre sono 89 i testamenti femminili di veneziane e forestiere pervenuti per il lasso di tempo 1200-1261 (*"Ego Quirina"* 2015); infine, a dare efficacemente il senso delle perdite in altri contesti è il fatto che si possano contare addirittura un centinaio di testamenti bolognesi per una sola settimana del 1265 (BERTRAM 1989).

²⁶ Si veda in questo volume il Capitolo II di Valentina Ruzzin e RUZZIN 2019.

dro delle disposizioni maschili e femminili. Si sono cimentati in questo campo Diane Owen Hughes, soprattutto nel 1976 e con condizionamenti duraturi, Steven Epstein nel 1984 e Giovanna Petti Balbi nel 2010²⁷. I loro risultati, in termini di contenuto e di metodo, vanno presentati distesamente e messi a frutto per la ripresa di interrogativi calibrati, specie in una prospettiva di genere, e per una migliore messa a fuoco di alcuni problemi. Inutile, del resto, duplicare interamente le loro principali e assodate acquisizioni in questa sede.

Allieva di Roberto S. Lopez, e da lui introdotta allo studio dei cartolari notarili, Hughes si è rivolta precocemente all'indagine delle strutture profonde della società, in consonanza con l'approccio antropologico che negli anni Settanta veniva adottato anche nelle ricerche storiche. Di conseguenza, benché la sua attenzione si concentri molto sul secolo XII, e sul breve consolare genovese del 1143, cruciale ma evocato con rapidità, che abolisce il diritto delle neovedove a un terzo del patrimonio familiare (su cui si tornerà fra breve)²⁸, la cronologia abbracciata da Hughes è di necessità molto ampia, includendo il secolo XIV, grazie alla calibrata scelta di specifici casi molto 'parlanti'. L'esordio del suo articolo sui testamenti dell'Europa medievale, in cui campeggia la casistica genovese, è comunque chiarificatore: «Si potrebbe sostenere che i sistemi di successione ereditaria rappresentano l'aspetto economico delle strutture di parentela, assicurando la distribuzione regolata dei beni accumulati»²⁹.

Si deve a Hughes il riconoscimento di un *trend* generale che almeno dal secolo XII collega l'affermazione dei lignaggi con un orientamento del patrimonio familiare lungo l'asse maschile, e, più nello specifico, con la sottolineatura che uno dei più vistosi aspetti del testamento genovese nella seconda metà del secolo XII è il suo interesse mirato alla diretta trasmissione del patrimonio ai figli maschi, i veri eredi; alle figlie si tende ad accordare null'altro che la dote (cioè una precoce *exclusio propter dotem* anche se a livello normativo può essere letta solo negli statuti tardo duecenteschi³⁰).

²⁷ HUGHES 1976, EPSTEIN 1984, PETTI BALBI 2010.

²⁸ Su cui si veda oltre, testo corrispondente alle note 40 e 41. Altri contributi di Hughes danno più spazio a questo cruciale documento: si veda per esempio HUGHES 1975 e HUGHES 1977.

²⁹ HUGHES 1976, p. 929 (ho introdotto correzioni alla punteggiatura).

³⁰ Si veda per esempio GIULIODORI 2005, p. 652; a Siena tale esclusione data dal 1262 (*ibidem*, p. 664).

Hughes ha costruito un « binary model » in considerazione delle strutture familiari della società genovese, che risulterebbe composta sostanzialmente da due blocchi: tale visione è stata a lungo confermata in modo più o meno esplicito. Perciò, l'aristocrazia cittadina segue il *trend* descritto, mirando nelle disposizioni testamentarie al « vantaggio del gruppo d'affari patrilineare »³¹ costituito dai figli e dai nipoti maschi e in assenza di questi dai collaterali, vale a dire dai fratelli dei testatori, e poi da ulteriori beneficiari o eredi seguendo i diversi gradi di parentela e di affinità. L'orizzonte relazionale degli artigiani sarebbe invece circoscritto alla famiglia coniugale e marito e moglie tenderebbero, di preferenza, a designarsi vicendevolmente eredi, con scarso allargamento dei lasciti a favore della cerchia dei parenti e degli affini. Proprio a proposito della famiglia artigiana a Genova dobbiamo a Denise Bezzina il suggerimento, formulato da breve, di far cadere una «oversemplication» e di rilevare piuttosto le notevoli sfumature di comportamenti familiari adottati in un variegatissimo contesto sociale³². Un altro problema che pone questo contributo di Hughes, i cui principali contenuti sono affrontati o ripresi in altri suoi articoli degli anni Settanta, è l'esiguità del campione documentario costruito per la sua sintesi. L'autrice ne è consapevole dal momento che, oltre all'edito, ha effettuato lo scandaglio solo di pochi cartolari notarili³³.

Al libro di Epstein del 1984, *Wills and Wealth in Medieval Genoa*, va riconosciuto carattere pioniere per il grande impegno di sistematizzazione degli ingenti dati raccolti in qualche centinaio di atti e perché si comincia a mettervi in pratica, quasi di necessità, anche un approccio di genere. Lo storico statunitense – allievo di quel David Herlihy che aveva contribuito risolutamente allo studio delle famiglie muovendo dal più tardo caso toscano³⁴ – ha sfruttato i testamenti, maschili e femminili, innanzitutto per disegnare un buon affresco della società genovese tra metà secolo XII (risale al 1156 il primo testamento rinvenibile nel più antico cartolare genovese, quello di

³¹ HUGHES 1976, p. 940.

³² BEZZINA 2017, le citazioni a pp. 112 e 129.

³³ HUGHES 1976, in particolare la nota 31 a p. 949 (in cui si rinvia a HUGHES 1975): « La media [dei] figli relativa a 27 testamenti artigiani è di 1,8 contro 3,5 per 25 testamenti aristocratici. Dati il campione ridotto e le età ignote o incerte dei testatori, questi valori rimangono semplicemente indicativi ».

³⁴ HERLIHY - KLAPISCH-ZUBER 1979.

Giovanni scriba) e metà del XIII (anzi il 1253, quando si chiude l'ultimo dei 27 registri notarili presi in esame)³⁵. Per esempio, Epstein ha valorizzato e tradotto in statistiche le occorrenze di specifiche attestazioni onomastiche oppure si è a lungo soffermato sulle opzioni devozionali praticate³⁶.

Per quanto attiene le motivazioni testamentarie, questo autore ha individuato, indistintamente per uomini e donne, quattro momenti in cui si reputa necessario dettare le proprie ultime volontà: prima di intraprendere un viaggio, prima della conversione allo stato religioso, in occasione di grave malattia e quando si intenda orientare con più o meno vigore il futuro di soggetti prossimi e meno prossimi³⁷. Si tratta in realtà, come è necessario integrare, di quanto prevedono i formulari a disposizione dei notai³⁸. Tornerò più avanti sul tema delle motivazioni per aggiungere una specificazione, a mio parere indispensabile e decisiva. Per quanto riguarda le sole devoluzioni attuate nel contesto delle famiglie, Epstein ha articolato la propria indagine in due precise direzioni, su cui è necessario soffermarsi valorizzando le acquisizioni sia di contenuto sia di metodo.

Occorre tuttavia preliminarmente sottolineare come lo studioso dia per scontato che lungo quei cent'anni non avvenga alcuna apprezzabile evoluzione nelle scelte testamentarie di fondo, quelle che nel loro insieme danno conto dello strutturarsi delle famiglie sul piano patrimoniale³⁹. Ma soprattutto, questo studioso ha guardato solo di sfuggita al provvedimento – di pochissimo precedente gli anni da cui fa decorrere la propria indagine – che riconfigura le relazioni in seno alle famiglie e ha ripercussioni decisive sia sulla costituzione del *patrimonium* delle donne coniugate, sia sul regime dei lasciti che uomini e donne possono disporre. Il già citato breve consolare del 1143 cancella infatti la forte tutela economica delle neovedove, le quali

³⁵ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 47, pp. 23-24; EPSTEIN 1984, pp. 1-3.

³⁶ *Ibidem*, pp. 39-40 e 136-166.

³⁷ *Ibidem*, p. 45.

³⁸ Per il formulario di Ranieri da Perugia, del primo secolo XIII, rimando per brevità a CALLERI 2019b.

³⁹ Non è un caso del resto se questo autore attinga largamente ai commenti sulla società e sulle dinamiche familiari formulati dall'arcivescovo genovese Iacopo da Varagine nella sua *Chronica*, portata a compimento poco prima di morire nel 1298. Epstein non mette in dubbio che tali commenti – certo, dal prevalente tono morale – siano tutti calzanti anche per un periodo antecedente la vita del grande predicatore domenicano.

perdono il diritto, che aveva radici altomedievali, a entrare in possesso di un terzo del patrimonio del marito. Ne consegue un diverso regime dotale, con questo *patrimonium* inteso quale anticipo dell'eredità, e una regolamentazione della donazione maritale, l'antefatto fissato al momento dell'unione coniugale, cui si pone un tetto di 100 lire⁴⁰. È tuttavia opportuno precisare – come Epstein non fa (e nemmeno Hughes) – che per la fase precedente la metà del secolo XII gli archivi di chiese e monasteri liguri non hanno in pratica conservato dichiarazioni di ultime volontà antecedenti il 1143 che possano fungere da termine di confronto⁴¹.

La famiglia con gli eredi principali – i figli, nocciolo della discendenza – è dunque la prima direzione cui ha guardato l'autore statunitense, considerando appunto numero e genere, clausole specificate e designazione di tutori.

Sul piano quantitativo, Epstein ha definito una casistica di orientamento generale che distingue tra le scelte di coniugate/i, vedove/i, nubili e celibi, che tutti insieme menzionano un maggior numero di eredi maschi tendendo a marginalizzare ed escludere la componente femminile⁴²: il risultato resta tuttavia un po' freddo. Aggiungo che questo studioso, nel fornire esemplificazione in modo compresso, talora omette la datazione dei testamenti che suntegga.

⁴⁰ EPSTEIN 1984, p. 249 nota; BRACCIA 2000-2001, p. 84 e sgg.

⁴¹ L'unico testamento precedente il 1143 è pervenuto all'interno del cartario del monastero di Santo Stefano e data 1105: in questa *carta indicamenti* Amico Calvo non menziona chiaramente donne, lasciando alla comunità monastica tutti i propri beni situati fuori Genova, al nipote Oberto una casa di modo che possa pagare al monastero 20 lire e ai figli di Giovanni Longo (un parente acquisito?), parimenti suoi nipoti, ma senza che ne sia indicato il nome e il genere, un'altra casa (*San Stefano* 1 2009, doc. 105, pp. 187-188).

⁴² Riporto qui il nucleo principale: «Three hundred and seventy-seven testators – 182 males and 195 females – name 943 children: 558 sons and 485 daughters (another clear sign that the wills undercount daughters). It is useful to distinguish six groups of parents: married men (142), widowed men (37), single men (3), married women (92), widowed women (102), single women (1). (Three single men had children but no legal wives.) The difference in marital status is striking: widowed males were not at all common, whereas 52 percent sample of twenty-one known instances of remarriage includes fifteen men and six women. Single-parent families made up over one-third of those with children, but in many, if not most of these cases, the children were no longer minors» (EPSTEIN 1984, p. 74). Sulla base dei risultati proposti da Epstein, KITTEL 1998 ha condotto un confronto tra i testamenti dettati a Genova e a Douai, rilevando nel borgo delle Fiandre francesi una distribuzione più larga del patrimonio ereditario lungo un asse orizzontale.

Sul piano qualitativo, indispensabile per variegare il quadro, lo storico statunitense si è soffermato a lungo su pochi e selezionati casi tali da mostrare la complessità relazionale in cui si operano le scelte testamentarie di personaggi che godono di buone sostanze. In particolare, ha dedicato una lunga trattazione al caso di Enrico *Detesalve*, il quale fa testamento nel 1220 e deve districarsi tra un totale di 11 figli tra maschi e femmine generati da due matrimoni, e al caso di Giovanna Pevere, la quale nel 1226 – non casualmente facendo base a casa di un fratello – detta le proprie ultime volontà, che rispecchiano le complesse e conflittuali relazioni tra la propria famiglia di origine e il nucleo familiare in cui è entrata per matrimonio⁴³.

La seconda direzione battuta da Epstein è quella dei lasciti disposti da soggetti privi di figli per i quali, fedele a un primo approccio quantitativo, fornisce un orientamento anche sotto forma di tabella. Nel compendiare questi risultati, accantono l'esposizione delle devoluzioni a favore di servi di entrambi i sessi e di quelle contemplate nell'ambito di relazioni clientelari (in senso commerciale e fra artigiani e apprendisti) e di amicizia che possono sottrarre risorse a eventuali parenti, come è lecito semplificare nella prospettiva che ho assunto per la mia indagine. Mi concentro invece sulle devoluzioni descritte da Epstein a favore di destinatari con cui chi decide di testare ha una parentela di sangue o acquisita. Le categorie individuate sono allora 'mariti e mogli' e 'resto della famiglia' e nella messa a fuoco dei principali problemi lo studioso si sofferma di necessità su casi specifici; nel commentarli solleva opportunamente, dove necessario, un problema che percorre tutto il libro, vale a dire l'età dei testanti, spesso difficile da intuire.

Per quanto riguarda la prima categoria, lo storico statunitense rimarca l'asimmetria delle disposizioni. Da un lato, il marito deve prevedere una – spesso teorica – restituzione della dote e un conferimento dell'antefatto alla donna e può fissare incentivi materiali a non contrarre nuovo matrimonio, lasciando però sospesa la minaccia dell'estromissione dalla casa coniugale e la perdita dell'usufrutto di beni. Dall'altro lato, la moglie non è affatto tenuta a legare al marito un 'minimo garantito' e nemmeno può porre condizioni che scoraggino un successivo matrimonio del vedovo, benché nella prassi le donne, con o senza figli, destinino di frequente al coniuge dei beni

⁴³ EPSTEIN 1984, cap. 3, pp. 67-97; il caso era stato già trattato da HUGHES 1975, p. 13 e HUGHES 1979, p. 175 e adesso, molto più distesamente e con attenzione alla particolare tipologia dell'atto, che è un testamento *in scriptis*, da CALLERI 2019b.

o il loro usufrutto⁴⁴. In realtà, nell'ambito di questa trattazione non sempre lineare, data la ricchezza della casistica presentata, Epstein si rivolge ad altri temi, come le competenze reali sull'antefatto, che tende a restare al marito qualora la moglie gli premuoia⁴⁵, e ragiona sugli individui – di ambo i sessi – e la loro propensione o meno a contrarre secondi (e terzi) matrimoni, anche nella prospettiva di generare diversi *set* di figli.

Nell'introdurre la categoria 'resto della famiglia' cui provvedono testatori e testatrici senza figli, e premettendo che i tanti immigrati che alimentano i ceti artigiani di una città attrattiva come Genova finiscono con l'allentare i loro legami con la zona d'origine, l'autore si interroga su quale sia l'effettiva rete parentale di ciascuno/a, dal momento che, non essendoci un obbligo a menzionare tutti, affiorano soprattutto le chiare preferenze. Epstein constata tuttavia una tendenza, maschile e femminile, a risalire agli zii del lato paterno (rilevabile grazie a una terminologia specifica che sa distinguere tra i due lati dell'ascendenza) e deve di necessità ricorrere a un'analisi di tipo qualitativo soffermandosi su qualche caso particolarmente chiarificatore.

Il ben più recente articolo di Giovanna Petti Balbi su pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova è in realtà rivolto al solo Trecento. Non ne proietta tutti i risultati a ritroso sui secoli precedenti, benché siano utili a confermare la durata di una tendenza plurisecolare, ma ne individua alcuni aspetti utili, anche in termini comparativi, ai fini della presente indagine. In primo luogo, va valorizzata una selezione documentaria attuata sui registri o filze – che per il secolo XIV sono pervenuti nell'ordine di 4 o 5 centinaia – di notai dal riconoscibile profilo professionale, tra cui uno al servizio della curia arcivescovile (Leonardo *de Garibaldi*) e un altro decisamente preferito dall'aristocrazia cittadina (Tommaso di Casanova), che menzionano solo a titolo d'esempio delle dichiarate motivazioni della scelta praticata. La più che ragguardevole cifra di oltre 300 testamenti femminili schedati (l'autrice ricorda che la popolazione di Genova è stimata attorno ai 50-60.000 abitanti prima della grande peste) non induce comunque Petti Balbi a mettersi sulla strada dell'analisi quantitativa. La storica genovese, che avvisa rispetto al pericolo delle generalizzazioni, indica invece alcune tendenze: innanzitutto, in materia di 'stato civile', riscontra fra i testatori

⁴⁴ EPSTEIN 1984, cap. 4, pp. 98-135: il suggestivo titolo, *A Good Wife without a Husband*, è un po' fuorviante.

⁴⁵ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, pp. 126-127.

una sostanziale equivalenza numerica tra vedove e sposate, a fronte di un maggior numero di uomini con moglie vivente rispetto ai vedovi o celibi.

Nel complesso, Petti Balbi riconosce le maggiori potenzialità testamentarie per quella donna che si trovi in stato di vedovanza e sia stata lasciata dal defunto nella condizione di *donna et domina*, vale a dire con la disponibilità, magari solo temporanea, del patrimonio coniugale da gestire e trasmettere agli eredi.

Evidenzia poi la capacità non rara, soprattutto delle donne dell'aristocrazia, di attuare scelte eversive rispetto alla norma e «una certa intraprendenza nel violare il tradizionale sistema patrilineare con pratiche e comportamenti orizzontali e affettivi che mettono in crisi assetti familiari e sociali», premesso appunto che lo *status* sociale rimane l'elemento più condizionante le prospettive testamentarie, in consonanza con l'interpretazione di Hughes: « queste scelte, che propongono una visione meno rigida dell'organizzazione familiare, già diffuse all'interno dei ceti artigiani, sono forse un portato dei mutamenti politico-istituzionali avvenuti dopo il 1339, quando in un clima di grande mobilità sociale i popolari giunti al potere, pur aspirando a parentele gratificanti con esponenti dell'antica nobiltà, sembrano voler abbandonare del tutto la dimensione orizzontale della loro organizzazione sociale ». Ecco un invito, che andrebbe raccolto anche per il secolo e mezzo qui in considerazione, a non trascurare connessioni con le dinamiche politiche di maggior rilievo per le scelte attuate da donne che sembrano in grado di costruirsi « margini di libertà »⁴⁶.

1.3. *I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?*

Posso perciò adesso formulare due prime domande di base utili per la mia indagine sui testamenti soprattutto femminili. Non sto infatti a insistere sul dato evidentissimo che non si può prescindere da un frequente confronto quelli maschili⁴⁷, benché poi il fatto che emergano spazi di negozia-

⁴⁶ PETTI BALBI 2010; la citazione a p. 173.

⁴⁷ Non pare questa essere la scelta attuata da SORELLI 2010, che del caso veneziano considera esclusivamente i testamenti femminili; diversa è la lezione che si apprende da altri contributi in *Margini di libertà* 2010 e da MAINONI 2011, la quale presenta, fra l'altro, una rassegna degli studi che si sono occupati anche del problema della proporzione tra testamenti maschili e femminili (pp. 199-201).

zione e margini di scelta per tante donne rende meno monolitici i blocchi dei testamenti di uomini e donne. E non c'è qui spazio per una ricerca con finalità comparative, che tuttavia pare necessaria, mirante a soppesare i condizionamenti subiti in sede testamentaria anche da uomini, quando sono viventi il padre, il nonno o gli zii, per non parlare di quando i figli si rivelano scopertamente bramosi.

Vengo alle domande. La prima è quanto mai ricorrente tra chi studia i testamenti quando può trattarne una grande quantità e deve integrare un approccio statistico con una lettura qualitativa⁴⁸. I 377 atti di ultima volontà – davvero una notevole massa critica – reperiti da Steven Epstein e i circa 300 fatti emergere da Giovanna Petti Balbi per queste analisi sono adeguatamente rappresentativi di tutti quelli invece andati perduti oppure il gran numero di variabili in campo per ogni testamento dovrebbe in ogni caso dissuadere da un approccio quantitativo? Meno ovvia è la seconda domanda: secondo quali criteri si può eleggere a significativo ed eloquente proprio uno specifico testamento e non un altro⁴⁹?

Non ci sono risposte facili e immediate per questi interrogativi, utili di per sé. Ma il sostanzioso campionario genovese a cui si sono rivolti Epstein e Petti Balbi può esimermi dal praticare la strada quantitativa. Uno sguardo ravvicinato alla struttura delle fonti accessibili permette in ogni caso di accostarsi a soluzioni, per quanto parziali. Nei contesti archivistici di altre città, come a Venezia, dove esisteva uno specifico archivio o ufficio notarile preposto alla raccolta e alla conservazione di documenti, o come Bologna, dove « chi faceva testamento godeva della possibilità di lasciarne copia presso le sacrestie dei due ordini Mendicanti »⁵⁰, questi atti risultano di agevole individuazione, talora facilitando, per esempio, il ritrovamento di più testamenti dettati dal medesimo soggetto. A Genova e in generale in Liguria i testamenti vanno invece reperiti, con l'eccezione dei pochi traditi negli archivi delle chiese, nei registri dei notai e anzi nella maggior parte dei casi duecenteschi in unità archivistiche che assemblano senza ordine fascicoli redatti da notai di-

⁴⁸ Si veda per esempio RAVA 2016.

⁴⁹ Ovviamente dei casi, relativi a personaggi noti, che non pongono problemi, sono per esempio quelli trattati da BARTOLI LANGELI 2008 (Enrico Scrovegni, allo stesso tempo cittadino padovano e veneziano) e da BEZZINA 2019 (Manuele Zaccaria, membro di una famosa famiglia genovese).

⁵⁰ GIULIODORI 2010, p. 240.

versi. In ogni caso nelle città liguri è meno rara rispetto ad altre situazioni urbane l'eventualità di trovare in un medesimo registro o fascicolo ulteriori informazioni cronologicamente ravvicinate sui soggetti testanti, come si vedrà per esempio affrontando il caso di Adalasia *de Guidone*⁵¹.

Comincio a dare un primo ordine di idee attraverso qualche dato, molto all'ingrosso, rivolgendomi ai casi in certo senso più semplici, vale a dire alle unità archivistiche che corrispondono a cartolari praticamente integri, di cui è responsabile un unico notaio: il più immediato è il frequente scarto numerico tra testamenti di uomini e di donne che è di interesse in quanto può essere assunto a indicatore delle iniziative femminili e dell'intensità del controllo maritale o paterno⁵². Si tratta di una strada un po' diversa e, credo, meglio commisurata alle caratteristiche del contesto delle fonti liguri rispetto a quella di confrontare il mero totale dei testamenti maschili e il mero totale dei testamenti femminili estratti dalla massa dei cartolari⁵³. Nel più antico registro genovese, quello di Giovanni scriba che raccoglie 1.306 atti rogati tra il dicembre 1154 e l'agosto 1164 e che è anche quello più a ridosso dell'abolizione della *tercia*⁵⁴, si contano 6 testamenti femminili e 22 testamenti maschili: a parte il notevole divario numerico, si può aggiungere quale primissima informazione sia che tra quelli maschili 2 sono dettati dal medesimo Ogerio Vento a 7 mesi di distanza, sia che 'correda' il secondo di questa coppia di testamenti un atto in cui la moglie Alda, certo poco spontaneamente, dichiara di rinunciare alla restituzione della propria dote⁵⁵: abba-

⁵¹ Oltre, paragrafo 5.1.

⁵² Utili osservazioni di taglio comparativo, per un periodo successivo, in CHABOT 2010, pp. 211-214. Nello specifico contesto genovese, si può considerare anche una diversa prospettiva quantitativa: quanti testamenti sono accessibili per lo studio di una famiglia? Per le sei famiglie che nel 1297 danno vita all'albergo Squarciafico ho individuato non più di tre testamenti in tutto per la fase antecedente: GUGLIELMOTTI 2017, pp. 73-79.

⁵³ Si veda al proposito MAINONI 2011, p. 200, nota 15, sulla diversa pregnanza delle statistiche a seconda della sede di conservazione o di tradizione documentaria.

⁵⁴ Si può ancora leggere un riferimento alla *tercia* nel testamento di Otta Fornara, datato 1158. La donna è due volte vedova. Menziono selettivamente, tra le sue disposizioni, che *de antefacto et terciā mea* Otta Fornara lascia un terzo ciascuno al figlio Lamberto, alla figlia Pagana (il cui padre è il fu Ogerio *magister*) e al nipote *Suçopel: Giovanni scriba* 1934-35, doc. 376, p. 72.

⁵⁵ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 1006 del 1162 novembre 19, pp. 99-101; doc. 1047 del 1163, maggio 11, pp. 122-124; doc. 1048, del 1163, maggio 11, p. 124. Di datazione alta sono anche le circa 135 carte di mano del notaio Oberto di Piacenza, vergate tra il 26 dicembre 1196 e il 9 marzo 1198: dei 1.143 documenti 3 sono i testamenti maschili e 2 quelli femminili: ASGe, *manoscritto* 102.

stanza per affermare che una lettura anche in chiave di genere delle scelte testamentarie è indispensabile.

Alla fine del Duecento il cartolare di cui è unico autore Giacomo di Albaro contiene 413 atti datati tra il gennaio del 1295 e il dicembre del 1297 e scritti per una clientela alquanto varia, lavorando oltretutto questo notaio spesso per il comune di Genova in una fase molto conflittuale della vita cittadina⁵⁶. I testamenti maschili risultano 7, mentre uno solo è quello femminile⁵⁷. Se ci fermassimo qui, potremmo dire che tale rapporto riflette la compressione degli spazi di azione delle donne, in consonanza innanzitutto con quanto fissano gli statuti genovesi: questi, in un provvedimento del 1288, ma verosimilmente ripreso da normativa precedente, pongono o precisano un tetto di 10 lire agli investimenti che una donna può compiere nell'arco di un anno senza ricorrere all'autorizzazione – si badi, scritta – del marito o di due *propinqui et vicini*⁵⁸.

Per questi ordini di cifre, tuttavia, basta poco per attenuare se non per ribaltare le impressioni. Nei registri compilati da Stefano di Corrado di Lavagna, tra i 194 atti di datazione marzo-maggio 1288 e rogati nel proprio luogo natale o nella vicina Chiavari, si leggono 2 testamenti femminili e uno maschile⁵⁹. Quando il medesimo notaio lavora per la curia vescovile genovese e di conseguenza è visto forse con maggior favore di altri professionisti da parte di una clientela femminile, tra il marzo del 1296 e il febbraio del 1300 si contano 3 testamenti di uomini e 5 di donne su un totale di 267 documenti⁶⁰. Guardiamo al contesto di un'altra città ligure. A Savona, tra i 721 atti del notaio Giovanni, dal maggio 1213 all'aprile 1214, sono 9 i testamenti femminili e 25

⁵⁶ La fine del secolo XIII è stata ancora poco analiticamente indagata sotto il profilo politico-istituzionale: sparsi riferimenti in GUGLIEMOTTI 2017, anche con rimando a POLONIO 2003.

⁵⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, cc. 26v (maschile), 27r-v (maschile), 35r (maschile), 46v (maschile), 49r-50r e 51r-v (entrambi del medesimo testatore), 92r (femminile), 103r-v (maschile).

⁵⁸ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 109, *De venditione minoris et contractus valeat*, pp. 115-117, in particolare pp. 116-117. Una trattazione più completa di tale statuto in questo volume, al Capitolo VI, da parte di Denise Bezzina.

⁵⁹ *Stefano di Corrado* 2012.

⁶⁰ *Stefano di Corrado* 2007. Nell'affrontare il caso del notaio Ingo *Contardi*, di cui è pervenuta una discreta quantità di carte e che è stato attivo lungo gli anni Trenta-Sessanta del Duecento a Genova per una clientela abbastanza mista, ma caratterizzata dalla presenza di un gruppo di drappieri e dei loro fornitori, ho cercato, senza successo, di verificare se le mogli di costoro avessero scelto quel professionista per dettare i propri testamenti: GUGLIEMOTTI 2018.

quelli maschili⁶¹: dal momento che la dettatura delle ultime volontà rappresenta un livello minimo di *agency* femminile, questo sembra leggermente più basso che a Genova, ma se teniamo conto che tra i 467 atti del notaio Guglielmo datati dal giugno 1214 al luglio 2015, 2 dichiarazioni di ultime volontà sono espresse da donne e 3 da uomini⁶², la quasi parità farebbe dubitare dell'affermazione. Nei 411 documenti compresi tra maggio 1259 e marzo 1275 del registro di Giovanni di Giona di Portovenere, all'estrema periferia orientale della Liguria, 7 sono i testamenti maschili contro i 4, anzi 5 femminili⁶³.

Occorre perciò prudenza estrema nell'affidarsi alla mera contabilità per questo genere di dati. Mi dichiaro perciò piuttosto astensionista anche rispetto a un'altra questione, se siano cioè gli uomini o le donne più propensi a ritornare sulle decisioni testamentarie⁶⁴. Ciò nonostante, ai testamenti plurimi dedicherò più avanti una piccola trattazione, consapevole però che quel che conta davvero è poi la trasmissione dei beni effettiva. I segni della capacità e della possibilità di agire delle donne lungo l'arco della propria vita, peraltro, solo in parte sono rilevabili nelle ultime volontà, per quanto meditate dalle testatrici. Raramente siamo in grado di contestualizzare un testamento rispetto ad altri atti di quella stessa donna o della sua famiglia: è un'occasione in cui non sempre la donna – e certo qualche uomo – può godere di piena libertà, lì concentrandosi aspettative e pressioni della parentela, senza infine dimenticare il dato della esecuzione testamentaria che, come si è ripetuto, è di rado verificabile. Ma una limitazione notevole dell'analisi deriva dal fatto che si è spesso in grande difficoltà rispetto all'accertamento, pur molto approssimativo, dell'età della testatrice: una vedova con figli può essere nella prospettiva odierna una fresca ventenne, data la precoce età con cui si giungeva spesso al matrimonio⁶⁵.

⁶¹ *Giovanni* 2013.

⁶² *Guglielmo* 2009.

⁶³ La donna in questione, infatti, detta due testamenti a distanza ravvicinata: si veda oltre, paragrafo 5.3.

⁶⁴ In linea di massima, è finora emerso che soprattutto le donne sono inclini a testare più di una volta. Lo si è osservato soprattutto nel caso veneziano (peraltro indagato sotto il profilo dei comportamenti testamentari femminili), a proposito del quale SORELLI 2010, pp. 185 e 188, sostiene che «sembra tipicamente femminile l'abitudine tardomedievale dei testamenti multipli». Si veda anche ROSSI 2019, pp. 261 e 262 e note 21-29.

⁶⁵ GAUDEMET 1989, pp. 147-148: una ragazza poteva legittimamente sposarsi una volta compiuti i 12 anni, mentre i maschi dopo i 14.

L'opzione dell'analisi qualitativa, anche scendendo in gran dettaglio, si impone perciò per potersi calarsi con efficacia nelle dinamiche familiari e patrimoniali, premesso che è già stata dimostrata una tendenza molto generale di privilegio della linea maschile, ma rispetto alla quale testamenti redatti nello stesso torno di anni possono essere anticipatori o senz'altro guardare ancora all'indietro o semplicemente testimoniare di scelte in cui prevale l'affezione. Un « tracciato agnatico »⁶⁶, tra l'altro, che risulta assai condizionato dal numero stesso dei figli vuoi nati in una specifica famiglia nel contesto della più larga parentela, vuoi nati da genitori rimasti vedovi e risposatisi.

Non spesso si può constatare la cristallina chiarezza di attribuzione alla discendenza maschile delle più qualificate sostanze di famiglia, come nel testamento della savonese Richelda *de Barcaria*, che nel 1182 dispone *quod filii mei masculi habeant domum meam cum turre*, mentre tutte le altre proprietà verranno spartite *pariter*⁶⁷, evidentemente anche con delle figlie. Analogamente, nel senso della trasmissione di una proprietà qualificante al solo figlio maschio, è un caso di fine Duecento in cui si leggono – come è raro reperire – disposizioni testamentarie seguite alla lettera riguardo i beni di maggior pregio e di significato identitario per la famiglia. Nel 1295 la genovese Elena, moglie del maestro d'ascia Opecino di Levanto e figlia del fu Giovanni *de Donato de Castro*, dà concreto seguito a quanto aveva fatto mettere per iscritto la defunta madre Sibillina l'anno precedente. Vende infatti al fratello Ottolino per 60 lire una casa *in contrata Castri* (di cui mantiene l'usufrutto), confinante per un lato con la *domus magna* dello stesso Ottolino⁶⁸, tutelando così il nucleo proprietario qualificante la famiglia che si organizza attorno alla discendenza maschile.

Sul piano della concretezza, rari sono i casi in cui si disponga per lo stesso individuo sia del testamento, sia dell'inventario *post mortem*⁶⁹, quest'ultimo

⁶⁶ Mutuo l'efficace espressione da GIULIODORI 2005, p. 659.

⁶⁷ Arnaldo Cumano 1978, doc. 1070, p. 540. La donna sembra voler rimettere in un ordine opportuno quanto accaduto, cioè che le sia pervenuta quota della fortificazione, dal momento che nel 1178 Arnaldo *Curlaspedo* dichiara di aver ricevuto, in pagamento della dote della moglie Richelda del fu *Barcaria* la somma di 31 lire, 25 delle quali rappresentano il prezzo della parte, a lei spettante, della *turris perforata*: *ibidem*, doc. 18, p. 11.

⁶⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 7r-v, 1295 febbraio 7.

⁶⁹ Di inventari si parla in *Statuti della colonia genovese* 1871, libro I, cap. 25, *De laudibus et cartis execucionis mandandis*, pp. 42, 43; cap. 103, *De octo tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis*, p. 110.

indispensabile – come affermano gli statuti – perché si possa procedere all’esecuzione delle volontà testamentarie senza trascurare i possibili creditori⁷⁰. Peraltro è frequente che nei documenti che dovrebbero registrare gli inventari i notai lascino vuoto lo spazio destinato all’elenco dei beni (e spesso all’elenco dei documenti) reperiti nell’abitazione del defunto. Le cause di questa frequente realtà di fatto andranno affrontate in altra sede, limitandoci a constatare adesso che si riscontra spesso rispetto a individui i cui contorni sociali farebbero escludere che siano deceduti *ab intestato*: non mi sono imbattuta, peraltro, in casi di donne di cui siano giunte sia le dichiarazioni di ultime volontà, sia l’inventario⁷¹.

Va infatti dichiarato un ambito di incertezza comune a ultime volontà maschili e femminili quando manchi l’inventario e si enunci semplicemente chi è designato erede. Scelgo un testamento tardo che ben rappresenta la tendenza di massima del periodo qui in esame. Nel 1298 Marietta, vedova di Federico di Varazze e dunque senza apparentemente avvertire immediate pressioni coniugali, fa testamento in casa propria disponendo per i cinque figli. Giacomino, l’unico maschio, è istituito erede, mentre a Cigalina, *iure institutionis*, vanno 25 lire, a Aidelina per la sua dote futura 25 lire, a Marietta e a Francolina, monache l’una a Voghera e l’altra a Pavia, 3 lire ciascuna⁷². Che cosa in concreto riceverà Giacomino? È lecito e possibile stimare la sua eredità – che potrà subire assestamenti prima che la madre muoia – in base a quanto è assegnato alle figlie?

Ancora nel campo di quanto possono testimoniare i cartolari, devo precisare di non aver reperito attestazioni di donne pronte a trasmettere quote del debito pubblico, con le derivanti rendite, o indicare la strada di investimenti in quell’ambito. Non escludo che sia un’eventualità verificabile, ma sono in grado di illustrare come Tomaso Stancone, che palesa un gran ricchezza, nel 1296, integrando un testamento precedente, specifichi anche che, qualora la figlia Giacomina coniugata con Francolino Spinola morisse entro due anni, le 500 lire a lei destinate siano investite in comper del comune, così seguendo il desiderio della nipote Tomasina, figlia di Giacomina,

⁷⁰ Un buon numero di inventari maschili, completi, sono pubblicati da LOPEZ 1936, Parte terza.

⁷¹ Il testo cui far riferimento per la confezioni degli inventari è adesso RUZZIN 2019.

⁷² *Stefano di Corrado* 2007, doc. 242, pp. 299-300. Tra altri lasciti, spicca per contrasto quello alla serva Ruffinella che, oltre a delle vesti, riceverà 5 lire, cioè più delle figlie monache.

per alimentare la sua dote (*ad suum maritare*)⁷³. Di lì a poco, nel 1300, Marino Brondo, speciale più che abbiente, tra le elargizioni *pro anima* fa figurare innanzitutto 25 lire per Nicolosa, figlia del fratello Lanfranco: questa cifra deve essere collocata *in tuto loco pro ipsa ad lucrandum*, di modo che quando la ragazza si sposerà potrà contare su *capitale et lucrum*⁷⁴.

Nella drastica selezione dei testamenti individuati ho cercato di rappresentare, pur tenendo conto dei limiti documentari di fatto, l'intera regione, guardando quanto possibile anche fuori Genova (e alle 'colonie'), senza rilevare notevoli differenze di prassi. Ma soprattutto mi sono sforzata di dar conto della grande articolazione economica del contesto ligure, senza ricondurre di necessità le opzioni attuate in sede testamentaria all'interno di uno schema binario aristocrazia *versus* classe artigiana (perché i ceti rurali restano piuttosto celati)⁷⁵. I secoli XII e XIII esprimono infatti una scala sociale molto graduata e spinte alla mobilità che solo di recente si è cominciato a sondare e che si possono apprezzare, nel caso delle donne, se le si colloca nei contesti familiari e lavorativi⁷⁶. È necessario perciò riconoscere le variabili in campo e l'effettiva gamma di scelte a disposizione delle donne in materia di ultime volontà. Inutile dire, infine, che l'indagine qui privilegiata fa torto delle possibili letture di questi testamenti in senso religioso e devozionale⁷⁷. Menzionerò i lasciti pii solo nella prospettiva di dare un ordine di idee della consistenza complessiva del patrimonio e del rapporto tra questi e quanto assegnato a eredi e designati.

⁷³ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 51r-v, 1296 giugno 27. Un'efficace menzione dell'acquisizione di quote del debito pubblico si può per esempio leggere, al di fuori di un contesto rigorosamente testamentario ma con la compartecipazione di una donna, in *Stefano di Corrado* 2007, doc. 319, pp. 410-412: nel 1298 Pietro Passera vende ai coniugi Benedetto *de Carmadino* e Giovannina 6 luoghi della compera di 200.000 al prezzo di 600 lire, da essi vincolati a garanzia della dote della stessa Giovannina.

⁷⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 130, not. Giovanni Draco, c. 214r-v, 1300 settembre 5.

⁷⁵ Per uno schema dicotomico di diversa natura, cioè vedova nobile - vedova contadina, si veda il caso lionesse trattato da LORCIN 1981, pubblicato non a caso negli stessi anni dei lavori di D.O. Hughes.

⁷⁶ La ricerca collettiva più recente è « *Notariorum itinera* » 2018, che va integrata con ROVERE 2016; molti spunti in BEZZINA 2015 e GUGLIEMOTTI 2017, in particolare cap. V.

⁷⁷ Su questo tema è adesso fondamentale ROSSI 2019, anche per il rimando alla letteratura precedente; chiavi di lettura utili si potrebbero ricavare da una considerazione della dimensione retorica dei testamenti cui i notai non sono insensibili e che si può apprezzare nell'arenga (GRÉVIN in corso di pubblicazione).

Ho dunque nutrito molta fiducia non tanto nella possibilità di scoprire una maggiore o minore frequenza di determinati comportamenti testamentari femminili, ma nel fatto che i molti casi particolari restituiscano il tono di un contesto non banalizzabile⁷⁸. L'interrogativo di fondo è stato già formulato con efficacia: quanto spesso e in qual modo – come occorre ribadire – «una volta entrate in una nuova famiglia, la famiglia maritale, [le] donne tendevano ad assumere pienamente la nuova identità di appartenenza e agivano concretamente, quando ce ne fosse necessità e occasione, quali autentici baluardi della trasmissione patrilineare esclusiva del patrimonio domestico»⁷⁹.

C'è ancora spazio interpretativo per mostrare i margini di azione e di iniziativa delle donne, specie in un secolo come il Duecento in cui possono manifestarsi comportamenti che tendono vuoi a svincolarsi da norme scritte e non scritte, vuoi ad aderirvi con ostinazione.

2. Condizioni

Mi propongo adesso di fornire qualche coordinata di massima, in modo da cominciare a inoltrarsi nel vivo della documentazione. La scontata premessa è che casi spendibili per chiarire uno specifico aspetto possono ovviamente risultare esplicativi anche per altri. Liquido qui una condizione importante per gli atti testamentari, vale a dire che vi siano cinque testimoni idonei⁸⁰, mentre per quanto riguarda le potenzialità e le effettive disponibilità patrimoniali delle donne rimando ad altri capitoli di questo libro. Va da sé che la scelta di favorire una linea di discendenza, tipicamente quella maschile, o un segmento della parentela ha maggiore peso quando i testatori sono uomini, dal momento che in seno alla famiglia è solitamente loro la maggiore disponibilità patrimoniale. Al contrario, accomuna uomini e donne nella loro scelte la consapevolezza che sono esenti da tasse sia i lasciti a parenti fino al terzo grado e a i domestici, sia le spese per la sepoltura, così potenzialmente influenzando le scelte testamentarie⁸¹.

⁷⁸ È il solido insegnamento che si è appreso da GINZBURG 1976.

⁷⁹ LAZZARI 2018, p. 55. Per una comparazione con il contesto fiorentino del Tre-Quattrocento, rinvio a CHABOT 1998.

⁸⁰ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 144, pp. 138-139.

⁸¹ SIEVEKING 1906, I, p. 90.

2.1. *Costi e motivazioni*

Ho riportato in precedenza quali siano le situazioni che, stando a Epstein e Petti Balbi (e ai formulari notarili), motivano una donna a fare testamento. In ogni caso, preliminarmente si deve poter affrontare la spesa dell'atto, tra i più costosi nel tariffario dei notai. Tra la fine del secolo XII e l'inizio del Duecento, come ha da poco ricostruito Marta Calleri, possono venire richieste cifre variabili per lo più attorno a un soldo, in ragione della natura stessa dell'atto, spesso complessa⁸². Un'idea dell'incidenza di questo contratto sui bilanci e sui testamenti dei singoli si misura, nel caso dei personaggi più umili, quando in pratica il lascito monetario, di pochissimi soldi, può essere rivolto solo alla chiesa eletta a sepoltura e a una modesta donazione *pro anima*, e il resto consta di oggetti d'uso corrente destinati ai parenti prossimi.

Anche cambiare idea, decidendo un nuovo testamento o di aggiungere un codicillo, ha ovviamente un costo che non tutti o tutte possono permettersi, mentre non sono scelte sempre decifrabili nella prospettiva odierna come siano individuati i testimoni (occasionalmente o in qualche modo coinvolti o interpellati per le loro competenze) e il luogo di rogazione (l'abitazione di chi testa o altri luoghi, come l'abitazione dei vicini di casa, le sedi del potere, una chiesa)⁸³. Consideriamo gli interrogativi che solleva un tardissimo atto. Naina del fu Lazzaro nel 1299, tra altre disposizioni, delega il marito Giovanni *de Bruxeto* di Molassana (nella Val Bisagno prossima a Genova), istituito erede, a individuare a propria discrezione, *pro anima* della testatrice, i *propinquos vel propinquas* cui lasciare 3 lire e 10 soldi. Chi può dire se per questa decisione Naina, che si è recata dal notaio che roga di fronte al palazzo dell'arcivescovo genovese, ha potuto agire in piena libertà o ha subito preve pressioni da parte del marito? Come mai il notaio ha aggiunto quel davvero insolito *propinquas*⁸⁴?

Fatta questa premessa, e aggiunto che non sono riuscita a mettere a fuoco eventi esterni che consiglino di procedere alla dettatura del testamento, come conflitti intracittadini o ondate epidemiche, per esempio, è indispensa-

⁸² CALLERI 2019a, p. 7.

⁸³ Per quanto riguarda la riservatezza dei testimoni, si veda "Ego Quirina" 2015, p. XXXVII, dove si spiega come a Venezia si potesse provvedere con cedole di produzione 'domestica', cioè già compilate, e fatte pervenire al notaio.

⁸⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 119, not. Giovanni Draco, c. 168r, 1299 marzo 28.

bile integrare le motivazioni citate da Epstein e Petti Balbi con un'altra condizione decisiva: un cambiamento di *status* economico che nel caso delle donne può, ma non necessariamente, coincidere con la vedovanza. Intanto, come si è già visto, a Genova e nel suo distretto, a Ventimiglia e anche a Portovenere la locuzione cui il marito ricorre per dare alla potenziale futura vedova pienezza di ruolo e di prerogative nella abitazione coniugale è solitamente *domna et domina*: laddove *domina* va inteso senza alcuna enfasi, dal momento che deve mantenersi casta e servizievole verso coloro che nella casa rimangono. Si tratta di un 'riconoscimento' dovuto soprattutto al fatto di essere considerata affidabile nei comportamenti rispetto ai figli ancora minori⁸⁵. A Savona è in uso un'altra locuzione, di diversa eloquenza, vale a dire *domina et potens* (*bonorum suorum* oppure *de bonis meis usufructando*)⁸⁶, laddove *potens* va proprio inteso come opposto di *pauper*⁸⁷. La permanenza della vedova nel nucleo familiare che ha creato con il marito induce, in linea di massima, a non separare la sua dote dal patrimonio coniugale, con beneficio innanzitutto dei figli.

In ogni caso, si può comprendere come, irrobustita la propria situazione economica – di solito grazie a un'eredità e senza escludere il ritorno di qualche buon investimento – si reputi necessario guardare al modo in cui disporre nella prospettiva di una dipartita. Inutile dire che ciò può concorrere a spiegare l'impressione di un maggior numero di vedove, le quali avvertono maggiormente la necessità di difendere il proprio patrimonio, rispetto ai vedovi⁸⁸. È infatti verosimile che rivolgersi al notaio per testare costituisca anche un tentativo di proteggere, descrivendolo in un momento dato, quel patrimonio, grande o piccolo che sia. L'eventualità di un rafforzamento (o di un depauper-

⁸⁵ Addirittura una locuzione usata dal notaio di cui è pervenuto il più antico registro semplificata, sotto l'anno 1160, in *stare absque viro ut bona femina: Giovanni scriba* 1934-35, doc. 1006, pp. 99-101. Si veda comunque al proposito, in questo volume, il contributo di Roberta Braccia, Capitolo IX, al paragrafo 3. Anche a Venezia è in uso la locuzione *domna et domina* (SORELLI 2012, p. 26), mentre a Bergamo si può ricorrere a *domina et massaria* (BROLIS - ZONCA 2010, p. 374). Naturalmente, può assumere toni conflittuali la relazione con dei figli adulti, quasi fossero dei 'nemici in casa': oltre a LAZZARI 2018, p. 54, rimando al contributo di Denise Bezzina, in questo volume, al Capitolo III.

⁸⁶ Per esempio in *Martino* 1974, doc. 22, p. 21 (1204) e *Giovanni* 2013, doc. 44, pp. 35-36 (1214).

⁸⁷ BOSL 1964.

⁸⁸ È quanto rileva EPSTEIN 1984, pp. 68, 109, che comunque fornisce anche altre ragioni (i disincentivi a un secondo matrimonio della vedova da parte dei mariti che testano).

ramento) dei propri beni lungo la vita può ripetersi; nel corso di questa indagine non ho tuttavia reperito secondi o terzi testamenti femminili che sembrano suggeriti da una mutata situazione patrimoniale diversa da quella che si verifica con la vedovanza.

2.2. Sistemazioni preliminari al testamento

Può accadere che la dettatura di un testamento richieda un riordino preliminare del patrimonio da cui si può effettivamente attingere o qualche intervento che prevenga contestazioni⁸⁹. Ciascuna messa a punto delle proprie competenze può avere diverse accentuazioni e parlare in modo diverso delle relazioni interne a famiglia e parentela: oltre alle quattro diverse situazioni che presento, rinvio al caso di Giacomo Guercio e sua moglie Adelina, datato 1279, che tratterò più avanti, nel contesto dei testamenti simultanei di coniugi⁹⁰.

Proprio per prevenire obiezioni da parte di quella che sembra l'unica erede, nel 1185 Bellenda Torta attua una cessione precedente al testamento, entrambi recanti la medesima data, e dona alla chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne una casa situata su terra di proprietà della chiesa stessa. Tra i pochi destinatari di piccole somme e di oggetti domestici figura infatti la nipote Supergia, cui sono assegnate solo *pelles meas copertas de vermilio*⁹¹. Resta la lecita curiosità di conoscere il comportamento di Bellenda Torta qualora l'unico erede fosse un maschio.

Le scelte di Aidelina attuate nel 1259 potrebbero avere una ragione nell'assenza di rapporti manifesti con la generazione precedente della propria famiglia di origine e nell'aver percepito un'eredità che le consente di porre

⁸⁹ Nel contesto ligure pare regola generale, senza bisogno di essere ripresa dagli statuti, che, nelle sistemazioni patrimoniali preliminari alla dettatura del testamento o ai ripensamenti successivi, devono essere escluse le *donationes inter vivos* tra moglie e marito (in entrambe le direzioni). Al divieto ha rivolto attenzione, collocandolo nel contesto largo della ripresa del diritto romano che ha luogo tra secolo XII e XIII e della sua fissazione anche nel diritto canonico dagli inizi del XIII, LAURENT-BONNE 2012, il quale ha inoltre spiegato che seguendo lo *ius commune* il divieto è motivato dalla volontà di evitare «Mutual Despoliation», «Purchase of Conjugal Harmony», «Neglect of Children's Education», mentre nel diritto canonico la proibizione mira sia a evitare il peccato di lussuria che rende le donne peccatrici, sia a tutelare i tre beni coniugali fissati da Agostino (*fides, proles, sacramentum*). Una precedente messa a punto in BRACCIA 2000-2001, in particolare p. 93.

⁹⁰ Si veda oltre, paragrafo 4.3.

⁹¹ *Santa Maria delle Vigne* 1969, docc. 43 e 44, pp. 47-48.

ordine nella propria situazione coniugale. Il 9 settembre conferisce infatti 200 lire corrispondenti alla sua dote al marito Nicola Grasso, che le corrisponde un antefatto di 100 lire, e subito dopo, il medesimo giorno, procede con il testamento, legando 10 lire alla sorella e fissando a 50 lire i lasciti pii, la cui consegna deve essere curata dal marito, istituito erede per tutto il resto⁹².

Un'operazione non semplice, di cui si avverte l'intenzionale opacità, risale al 1269, al 20 di luglio, proprio il giorno prima che Giacomina, figlia del fu Giacomo di Bargagli e moglie di Nicola Embriaco, decida a dichiarare le proprie ultime volontà. Chiaramente un consanguineo, Corrado Embriaco fa mettere per iscritto dal notaio Vivaldo della Porta di riconoscere a Nicola Embriaco che tutti i beni che sua moglie Giacomina aveva acquistato al prezzo di 500 lire (come da documento redatto dal notaio Enrico della Porta il 16 luglio) erano in origine dello stesso Nicola e venduti con il consenso e per mandato di questi da Corrado stesso, il quale fa cadere ogni proprio eventuale diritto⁹³. Quello che si può comprendere, anche sulla scorta di quanto sappiamo su doti, extradoti e il connesso non lineare e non immediato passaggio di denaro, merci e diritti patrimoniali da una persona e da una famiglia all'altra, è che si procede a una divisione delle competenze di modo che i lasciti previsti da Giacomina possano essere effettivi, con un punto fermo nell'istituzione del coniuge quale erede, dal momento che non sono nominati figli (viventi)⁹⁴.

In un contesto 'ligure' ma fuori patria, a Cipro, Giacoma figlia del fu Anselmo *de Silvano* ripiana un debito di 400 bisanti del marito Giovanni *balistarius*, come attesta la relativa quietanza del 25 gennaio 1297 e rilasciata dal creditore Gianotto *de Silvano*, cioè il fratello della donna. Liquidare le pendenze del marito con la propria famiglia pare operazione finalizzata a dettare testamento senza nulla riservargli. Oltre a indicare alcuni lasciti pii, il 3 febbraio la donna si limita infatti a destinare 4.000 bisanti ciascuno ai fratelli Gianotto e Agnesota, istituiti eredi *equaliter* per tutto il resto; la contestuale manomissione della *sclava* Anna completa il quadro dell'estromissione del marito dall'orizzonte patrimoniale di Giacoma⁹⁵.

⁹² ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Corrado di Capriata, c. 56r, 1259 ottobre 19.

⁹³ ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, c. 193v, 1269 luglio 20. Sulla famiglia Embriaco tra i secoli XII e XIII un primo inquadramento in ORIGONE 2001.

⁹⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, cc. 193v-194r, 1269 luglio 21.

⁹⁵ *Notai genovesi in Oltremare* 1983, docc. 28-30, pp. 38-41.

2.3. *Pressioni familiari versus distacco del contesto familiare*

Non devono essere rare le pressioni familiari – dall’insistenza alla subornazione – sulle donne al momento di testare, e soprattutto prima (e qui si possono non escludere le percosse). L’atto di ultime volontà è infatti punto di arrivo di dinamiche che dobbiamo per quanto possibile cercare di ricostruire in trasparenza, senza limitarci alla lettera degli strumenti dispositivi. La vicenda che presento è complessa e serve a introdurre anche al tema, strettamente connesso, della piena disponibilità di quanto è menzionato negli atti di ultime volontà. Non sempre la dote su cui la donna fa conto per disporre in sede testamentaria è con facilità convertibile in moneta, risultando frammista ad altri beni coniugali, dal momento che il marito la tratta come una sua proprietà e i figli adulti ne possono usufruire, come si è detto esponendo la normativa statutaria genovese.

La donna di cui tratterò adesso appare nubile, adulta e con una disponibilità – quanto meno dichiarata – di un gran patrimonio tramutabile in dote o in una sostanziosa integrazione dei beni della famiglia che avesse già creato sposandosi. E infatti tra i testimoni si conta un giudice, una presenza non casuale quando la situazione appare intricata e non si intendono offrire appigli per contestazioni. La vicenda può essere meglio compresa perché il frammento di registro del notaio Oberto di Piacenza riporta altri due documenti utili a far chiarezza sul contesto familiare e le scelte della testatrice.

Il 18 gennaio 1197 Alda, figlia di Guglielmo Toxico, *faci[t] dispositio-nem* in merito ai propri notevoli beni, di cui (si) avverte necessario dichiarare preliminarmente l’origine: 250 lire *que mihi pervenerint ex successione olim patris mei*. La morte di Guglielmo Toxico deve essere recente: nella definizione di paternità che rende riconoscibile la donna non si menziona infatti ancora un *quondam*. Le altre sostanze elencate corrispondono all’antefatto della madre Adalasia e a quanto è stato ereditato o donato da parte degli zii paterni (*barbani*). Di queste 250 lire, costituiranno un lascito *pro anima* 20 lire o più (una volta pagato il *decenum* all’opera della cattedrale) a discrezione di Buonvassallo Toxico, Ottone, Pascale ed Enrico, fra di loro fratelli e zii di Alda, presenti all’atto. Qui si ha una piena dimostrazione della tendenza a risalire alla parentela del ramo paterno. Solo 50 lire – appena un quinto della cifra su cui la donna sembra far conto – andranno infatti alla madre e ai fratelli o a colui o a coloro cui Alda volesse destinarli (che esistano o meno parenti del lato materno). Si capisce perfettamente come il criterio che ispira l’atto è una definizione cautelativa di una ripartizione patrimoniale di fatto imposta ad

Alda. Di tutto il resto sono infatti istituiti eredi gli zii già menzionati, che così vedono meno remota l'eventualità di mantenere pressoché integro il proprio patrimonio detenuto insieme con il defunto Guglielmo. Novità rispetto a tale definizione potranno essere introdotte solo previa autorizzazione degli zii, a meno che Alda non generi dei figli, maschi o femmine che siano ⁹⁶.

Ma è piena e reale la disponibilità della somma e dei beni dichiarati da Alda nel momento preciso in cui si rivolge al notaio? Si ha ragione di dubitarne, benché sia solo tale disponibilità che, in teoria, abilita Alda a fare testamento. Occorre badare a quella norma ricordata in apertura, che ha evidentemente un'origine risalente ed è ripresa e riadattata nell'aggiornamento statutario avviato nel 1288, prevedendo che una donna senza prole possa fare elargizioni *pro anima* solo qualora la dote assegnatole superi le 50 lire ⁹⁷. Il medesimo giorno in cui è redatto il testamento, i quattro zii Toxico promettono alla cognata, cioè Adalasia coniugata a Guglielmo Torrello in seconde nozze, di pagarle 200 lire entro un mese dall'eventuale morte della figlia Alda, qualora questa non avesse lasciato figli: la somma corrisponde all'antefatto che il padre di Alda aveva fissato per Adalasia e che questa *concesserat* ad Alda ⁹⁸. La promessa contiene parecchio non detto e si può pensare che l'antefatto costituito da Guglielmo Toxico sia transitato dagli zii alla nipote con un tramite solo formale in Adalasia.

Qualche giorno dopo, il 24 gennaio, gli zii procedono a un più impegnativo riassetto patrimoniale e vendono a un personaggio non identificabile, a causa della caduta del testo, una terra detenuta in comune in località Campo Fiorentino, così seguendo il dettato di un recente lodo dei consoli di giustizia (quelli *deversus burgum*) e mostrando come si siano attivati per tempo al fine di dare alla nipote l'ammontare che le spetta. Più che una complessa contesa proprietaria di cui non afferriamo tutti termini, infatti, è qui di interesse il fatto che il prezzo pattuito è di 200 lire, cioè un po' meno della liquidità su cui Alda figlia di Guglielmo Toxico ha dichiarato di contare proprio in esordio del testamento ⁹⁹. Si può dire che nel testamento si è

⁹⁶ ASGe, *Manoscritti*, 102, not. Oberto di Piacenza, c. 26v, 1197 gennaio 18. L'atto è rogato a casa di Guglielmo Torrello minore – che si comprende essere l'abitazione della madre Adalasia – il quale figura tra i testimoni.

⁹⁷ Sopra, note 14 e 15 e testo corrispondente.

⁹⁸ ASGe, *Manoscritti*, 102, not. Oberto di Piacenza, c. 26v, 1197 gennaio 18.

⁹⁹ *Ibidem*, c. 29r, doc. del 1197 gennaio 24.

giocato di lieve anticipo rispetto a questa operazione, in cui si monetizza un investimento precedente. La vicenda relativa alla disponibilità effettiva va accostata a quella, che tratterò oltre, di Adalasia *de Guidone* e delle sue scelte testamentarie nel 1253: la gran parte del patrimonio di questa due volte vedova da cui occorre attingere le risorse per molti destinatari corrisponde a 700 lire, cioè il valore di dote, extradote e antefatto ‘immobilizzati’ in alcuni edifici nella collina di Castello a Genova¹⁰⁰.

Sembra agire sotto attenta vigilanza anche Sibilia che, senza figli, nel 1197 fa una *donacionem causa mortis in presenciam patris mei*, Giovanni di Montogio, stando appunto nella casa paterna a Genova¹⁰¹. In un documento giunto mutilo, dopo aver fissato il *decenum* per l’opera della cattedrale, la donna fa scrivere che il *residuum* sia distribuito secondo le indicazioni del padre. Conferma al marito null’altro che 20 soldi, *iussu et precepto iam dicti patris mei*¹⁰²: proprio al genitore e ai due fratelli vanno non a caso tutti i restanti beni in parte eguali così come vanno eventuali competenze sulle proprietà di un defunto zio paterno. Ci si può chiedere se a tali scelte la donna sarebbe potuta pervenire egualmente e se la dichiarazione di agire seguendo la volontà del padre copra una scelta che avrebbe comunque effettuato: come occorre ribadire, il matrimonio non emancipa dalla tutela paterna¹⁰³. Il risultato è che, quale che sia l’entità di queste non descritte sostanze, la famiglia di origine di Sibilia riesce a mantenere indiviso il patrimonio.

Per converso, ci sono casi in cui la testatrice sembra essere svincolata dalle richieste familiari. Mi rivolgo, perché esauriente, al solo caso limite di Verde, la quale procede alle dichiarazioni di ultime volontà nel 1258. Si qualifica secondo il defunto padre Marchisio, esponente della prestigiosa e potente famiglia della Volta, e nel corso del testamento si apprende che è vedova di Giacomo *Pell[...]* *de Sancto Laurencio*, una nomina che esclude l’appartenenza all’aristocrazia. Qualora tutte le sue disposizioni abbiano seguito, il risultato sarebbe la frantumazione di un cospicuo patrimonio per la

¹⁰⁰ Si veda oltre, paragrafo 5.1.

¹⁰¹ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 691, p. 590.

¹⁰² Per un altro caso, del 1191, in cui si menziona la *iussio* paterna, si veda oltre, nota 129 e testo corrispondente.

¹⁰³ Come si ricava, per esempio, da *Statuti della colonia genovese* 1871, libro I, cap. 7, *De prestanda auctoritate mulieri vidue que sit in potestate patris petere dotes et rationes suas*, pp. 21-22; si veda anche KUHEN 1999.

(deliberatamente) mancata individuazione di un erede diverso da un figlio, senza che nemmeno si avverta la necessità di menzionare la *falcidia*. Dall'unione matrimoniale, in anno non accertabile, con un appartenente ai ceti popolari – per inciso, il testamento è redatto proprio negli anni del capitano del Popolo di Guglielmo Boccanegra, 1257-1262 – non origina infatti né una discendenza né un senso di appartenenza alla famiglia in cui Verde è entrata, benché ne restino quasi invisibili i contorni. La vedova infatti abita nella casa dei canonici della cattedrale di San Lorenzo e fa di due sacerdoti i propri fidecommissari, così palesando il suo scollamento da un contesto parentale e l'appartenenza a un'altra dinamica relazionale.

Verde può disporre di almeno 600 lire, oltre a terre poco fuori Genova, a Marassi, e oggetti non specificati. Circa 55 lire vanno distribuite a enti religiosi e assistenziali e perché siano cantate 1.000 messe *pro anima* della testatrice e del suo defunto marito. Addirittura 300 sono affidate ai due fidecommissari per lasciti pii a loro discrezione, con una inusuale, data l'alta cifra in ballo, beneficenza diffusa – ciascuna assegnazione non deve superare una lira – che decurta ostentatamente le assegnazioni per tutti gli altri nominati nelle dichiarazioni di ultima volontà. Non è indispensabile, benché sia facile, pensare a una severa estromissione di Verde dal contesto familiare della Volta o a un deliberato isolamento scelto da lei stessa rispetto alla famiglia d'origine. E nemmeno vanno escluse a priori una forte necessità di espiare i propri peccati o pressioni da parte del contesto religioso in cui vive. Tuttavia il testamento, già in questa prima parte, ha una sua inequivocabile eloquenza nella qualità dei beneficiati e nell'entità delle somme assegnate.

Nel documento, del resto, non si scorge quella tipica polarizzazione su una larga rete femminile che, come si dirà, è riscontrabile nel caso di tante altre testatrici, e anzi le ben 25 lire lasciate da Verde alla serva Giovannetta, sciolta dai suoi vincoli di servitù e ben dotata di suppellettili, sottolineano una certa limitatezza numerica delle donne menzionate nel testamento. Oltre a Giovannetta, sono beneficiarie di 5 lire ciascuna la moglie di Simone Podisio, una nipote di cui non è fatto il nome né il tipo di consanguineità, figlia del fu Rubaldo Alberto, e finalmente una della Volta, Lorenzina figlia del fu Rubaldo, per 5 lire, cioè in pratica quella che appare la cifra minima ricorrente nel testamento e però un quinto della somma accordata alla serva Giovannetta.

Anche tra i destinatari maschi ci sono della Volta, a dimostrazione di legami familiari non del tutto negati ma spogli da una colorazione affettiva o da un'intenzione di sostenere con energia la stirpe di provenienza. Giovanni, figlio del fu Ingo, si vede assegnare 10 lire, il fratello Giacomo, 5 lire, Lan-

franco *Girbe*, un altro figlio di Ingo della Volta, egualmente 5 lire. L'unico nipote che non rientra in questa parentela, cioè il non nominato figlio di Giacomo Ligaporco, riceverà un lascito di 125 lire, la cui entità dice davvero moltissimo per contrasto. Due altri destinatari sono il cugino Oberto *Fornarii*, 6 lire, e un vicino, il figlio di Oberto Randello *de Sancto Laurencio*, 3 lire. Tutti gli altri beni di Verde, di inaccertabile entità, dovranno essere venduti in un'asta pubblica e i proventi redistribuiti dai fidecommissari *pro anima* della testatrice e del coniuge. La stessa assenza di cessioni 'affettuose' di oggetti (*rauba et utensilia*) suggerisce desolazione affettiva e risentimento.

2.4. *Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione*

Testamenti maschili e femminili condividono come è ovvio moltissimi tratti comuni, dal momento che la legge, come si è visto, non fa in linea di principio differenza. Ne seleziono tre, anche se altri indicatori potrebbero rivelarsi utili a far emergere specifiche accentuazioni: per esempio, la presenza di giudici tra i testimoni, che è un avvertimento rispetto alla accortezza delle scelte attuate. Ma un censimento che compari il numero di queste occasioni tra le donne e tra gli uomini risulta di fatto impraticabile, oltre a farci inoltrare nel campo troppo spinoso della casualità con cui sono sopravvissuti i registri a nostra disposizione.

Un tratto comune è certamente l'attenersi – un attenersi convinto per quanto riguarda l'aspetto dei contenuti – alle locuzioni proposte dai notai relativamente alla discendenza legittima di eredi e beneficiari dei lasciti quando si preveda una sostituzione nel destinatario effettivo in caso di sua morte precoce: con minime varianti si tratta di *Et si aliquis eorum obierit sine here-de legitimi coniugi*, nel 1190¹⁰⁴ o di *Si aliquis eorum sine erede legitimi coniugii ex se nato diceret* nel 1201¹⁰⁵. Ho scelto con intenzione due locuzioni attinte dai formulari notarili e alquanto risalenti per sottolineare come il notaio ricordi e sottolinei al cliente alternative secche relative alla qualità della discendenza, quasi si dovessero portare anticipatamente a norma i concreti comportamenti sociali in materia matrimoniale. Al contrario, questi restano spesso fluidi e la dinamica che conduce al cambiamento di *status*, a coniugato/a si stabilizza con lentezza in un atto unico che riceva riconoscimento da parte dell'istituzione laica e di quella religiosa, come è già stato

¹⁰⁴ *Bonvillano* 1939, doc. 7, pp. 5-6.

¹⁰⁵ *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 390, pp. 189-190.

dimostrato e come ricorda anche Denise Bezzina in questo volume. Se le convivenze *more uxorio* erano pratiche di fatto accettate¹⁰⁶, chi testa discrimina rispetto alla pienezza e alla qualità di un'unione¹⁰⁷.

Un secondo aspetto è il ricorso al termine *falcidia*, indispensabile per porre un limite indiscutibile a eventuali pretese richiamando la legge. È una situazione in cui possono trovarsi allo stesso modo uomini e donne e non ho francamente avvertito una differenza di genere in merito alla frequenza. Lo dimostra in maniera quasi ideale una convenzione reciproca, datata 1180, tra i coniugi savonesi Raimondo Aicelino e Smerilia intesa a diseredare i figli, fatta salva la *falcidia*, in caso di colpa contro il genitore superstite¹⁰⁸. Dunque si tratterebbe di inseguire le sfumature in una discreta casistica – come si osserverà nel caso di Adalasia *de Guidone*, autrice di più di un testamento nel 1253 – per afferrare in quali situazioni si intenda attribuire nulla più del minimo per legge, che tuttavia non ci è noto, poiché gli statuti genovesi rimandano a normativa non pervenuta e il preciso riferimento al diritto romano, nella misura di un quarto del patrimonio, sembra disatteso¹⁰⁹.

La menzione di *falcidia* più risalente si legge sotto l'anno 1156 e la riserva Raimondo Pictenado alla creatura (*heredum de falcidia*) di cui è gravida la moglie, istituita invece erede di tutto il resto, tranne della coppia di servi che il testatore condivide con il proprio fratello: una nascita che sembra turbare l'equilibrio dei coniugi, dalle modeste sostanze, come chiariscono – a dispetto della proprietà dei servi – i lasciti i pii e un contestuale (e rarissimo) inventario patrimoniale¹¹⁰. Posso limitarmi a illustrare altri tre casi, dal momento che la *falcidia* ricorre come si vedrà in tanta documentazione citata in questo lavoro. Ma soprattutto occorre chiedersi, pur senza soddisfacente risposta, se la nozione di *falcidia* così come attestata nel più antico cartolario notarile sia potuta evolvere nel corso dei decenni che portano alla redazione pervenuta degli statuti.

¹⁰⁶ BRACCIA 2016; VALLERANI 2018; si veda anche il Capitolo III in questo volume.

¹⁰⁷ Nei testamenti, lasciti a figli nati da unioni non considerate legittime, ancora in età abbastanza alta, si leggono per esempio in *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 880 del 1161, pp. 37-38 (*iudico... Enricheto filio mei naturali libras III*) e in *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1459 del 1191, p. 135 (*Ansaldino filio suo naturali legat libras XXV*): a questi figli sono comunque destinate sostanze di entità non disprezzabile.

¹⁰⁸ *Arnaldo Cumano* 1978, doc. 585, pp. 318-319.

¹⁰⁹ Sopra, nota 12 e testo corrispondente.

¹¹⁰ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 47 a e b, pp. 23-25.

Grazie a quanto concede il richiamo a questo istituto, nel 1238, Anantessa, moglie del fu Iacopo *de Predi* che vive nella ‘colonia’ di Bonifacio in Corsica, può scegliere come finalizzare fruttuosamente e selettivamente i propri beni, in una prospettiva che ignora un criterio di equità ed esclude *propter dotem*, cioè per costituire almeno una dote adeguata: 20 soldi (cioè una lira) vanno *pro falcidia* a ciascuna delle figlie Acolina e Agnese, mentre alla nipote Tobia, figlia della figlia Giovanna, *ad suum maritare* va la propria casa di abitazione. Qualora Tobia muoia senza eredi l’edificio andrà alla madre e agli altri figli di questa; Giovanna è poi istituita erede di tutto il resto, che risulta come al solito di entità inaccertabile¹¹¹.

La *falcidia* è il cuore del codicillo che Iuleta, moglie di Fulco esponente della famiglia Zaccaria in rapida ascesa, deve di necessità aggiungere perché risulti valido il testamento di fine maggio 1248, che tutto è tranne un fedele specchio dell’assetto familiare. A metà giugno, oltre a integrare con solo 50 lire la richiesta del coniuge di 100 (forse un saldo della dote), la donna deve infatti destinare la modestissima cifra di 2 lire *pro falcidia seu debito* a ciascuna delle quattro figlie femmine, ignorate invece nel documento di ultime volontà che istituisce eredi, prevedibilmente, i tre figli maschi e che lega ad altre due figlie, una nubile e una sposata, 10 e 5 lire¹¹². Il testamento rispecchia forse una strategia non aggiornata al numero effettivo dei figli? Possiamo pensare sia stata la giovanissima età delle quattro bambine (i cui nomi sono dati in forma diminutiva), con l’incertezza che potessero giungere al matrimonio, a posticipare a tal punto la preoccupazione di contribuire alla loro dote che Iuleta ne rimuove la menzione, nonostante la presenza di un giudice, Pietro *de Nigro*, al momento della dettatura del primo atto¹¹³? Di certo la somma prevista per queste bambine, le quali devono apprendere presto come per una dote si debba insistere, è ben lontana dall’essere una frazione di un quarto dei beni materni se si bada, come tra breve si vedrà, alla disponibilità complessive manifestate da Iuleta.

¹¹¹ Bonifacio 1936, doc. 58, p. 27.

¹¹² LOPEZ 1933, Appendice, I, pp. 243-244, docc. del 1248 maggio 28 e giugno 15; il caso di Iuleta, madre del famoso Benedetto, è trattato anche da EPSTEIN 1984, p. 81. Sul diseredamento è fondamentale KIRSHNER 2000.

¹¹³ Per la famiglia *de Nigro* rinvio a BEZZINA 2018; il giudice Pietro *de Nigro* (su cui NUTI 1991) è presente anche al primo testamento di Manuele Zaccaria: BEZZINA 2019. Al dato che i testamenti possano non risultare lo specchio delle famiglie è poco sensibile EPSTEIN 1984, in particolare pp. 69 e 70.

Nel lungo testamento del 1254 di Alda, la malata e benestante moglie del fu Guglielmo *de Mari*, si liquida fra l'altro la posizione delle tre figlie nate dal primo matrimonio con Giacomo *de Gandulfo*, entrambe famiglie della buona aristocrazia genovese. Alle tre ragazze, oltre a quanto il loro padre ha lasciato ad Alda, di entità non specificata e comprensivo dell'antefatto, sono destinate 25 lire ciascuna, *iure... falcidie*. Questa specificazione sembra dovuta anche all'incombente presenza di quattro esponenti della potente famiglia *de Mari*, accompagnati da un giudice, al momento della dettatura delle ultime disposizioni da parte della due volte vedova: ci si trova nella casa del secondo coniuge e da parte dei maschi di famiglia è facile vigilare sul fatto che sia privilegiata la posizione degli altri quattro figli di Alda avuti dal secondo matrimonio, in pari numero maschi e femmine¹¹⁴.

Il terzo aspetto su cui merita soffermarsi è la scelta di istituire eredi alla pari (*equaliter*, molto più raramente *pariter*¹¹⁵), specie quando si tratti di figli di entrambi i sessi e quando non pare che le figlie siano state dotate e dunque escluse *propter dotem*. È un'opzione di eguaglianza successoria che ha un antecedente nel diritto romano¹¹⁶ e che è esercitata di frequente tanto da uomini quanto da donne, ma di nuovo senza poter proporre dati incontrovertibili di una prevalenza degli uni o delle altre. Sulla decisione, quale che sia il genere del testatore, possono pesare motivazioni diverse, talora intrecciandosi. È vero che può essere maturato un sentimento di equità e di pari affetto verso tutta la figliolanza, ma può anche trattarsi della consapevolezza che figli e figlie sono ancora piccoli e non si può essere certi della loro sopravvivenza di lì a qualche anno. Oppure può trattarsi della volontà di posticipare a un successivo testamento la scelta di eredi privilegiati, oppure ancora del desiderio di disinteressarsi di eventuali conflitti tra gli eredi, a causa di pressioni esercitate sia dai figli sia dalle figlie in età per farlo. Qualora si tratti di testatrici con figli di entrambi i sessi, può valere la consapevolezza che altri hanno già provveduto o provvederanno a un miglior trattamento degli eredi maschi. In ogni

¹¹⁴ ASGe, *Notai Ignoti*, 20, not. Guglielmo di Pegli, c.n.n., 1254 luglio 26.

¹¹⁵ *Pariter* si legge in nel testamento del 1217 di Alda, figlia del fu Raimondo di Sori, istituendo eredi i tre figli maschi e gli eventuali figli o figlie che potrà generare: *Santa Maria delle Vigne* 1969, doc. 89, p. 101.

¹¹⁶ Per un confronto con i casi bolognese e veneziano (in quest'ultimo la dote doveva risultare « adeguata allo status della famiglia di provenienza ») di metà Duecento e per il richiamo al *Corpus iuris civilis* giustiniano (che prevedeva l'eguaglianza successoria), si rinvia a GIULIODORI 2005, p. 658 e nota 24, p. 659; si veda anche CHABOT 1996, p. 51.

caso, sicuramente – ed è un aspetto decisivo – c'è indifferenza rispetto al fatto che i beni trasmessi ne risultino frazionati.

Quando il patrimonio in ballo è esiguo, del resto, risulta facilissimo pervenire alla scelta di non favorire alcuno dei figli, come rende chiaro la situazione di Ottone, figlio di Rubaldo Gimbo, che nel 1192 ha 10 lire in tutto da dividere *pariter* tra i figli e le figlie Montanaria, Guglielmetta, Simonetta, Obertino e Enrichetto¹¹⁷. Non è certo un caso poi che non si ritrovi l'opzione *equaliter* per gli eredi presso i membri delle famiglie potenti, quando abbiano grandi disponibilità, perché le scelte intraprese tendono a rispondere a una strategia articolata che ha un corrispettivo nell'articolazione stessa del patrimonio in case, terre e beni mobili.

Infine non va escluso, e mi sembra un dato non neutro, che con *equaliter* si intenda in realtà, almeno in qualche caso, la fruizione comune (redditi inclusi) di un patrimonio da mantenere indiviso: si tratta spesso di *omnia alia bona*, si badi, mai descritti ed enumerati e apparentemente non notevoli. Fanno propendere verso questa interpretazione due testamenti. Il primo è dettato nel 1200 da Stefania, vedova di Martino *Luce*, stando a Genova e dichiarando che *reliqua bona mea... dimitto meis filiis Willelmo et Iordano et meis filiabus Iohanne et Mabilie equaliter in fradeschia*¹¹⁸. Il secondo data 1245, ed è redatto in un contesto genovese ma a Bonifacio (Corsica): Cara, già vedova del *magister* Simone e adesso moglie di Giovanni Grunio di cui non si fa altra parola, istituisce erede la sorella Giacomina, precisando che dopo il decesso di questa tutti i beni devono pervenire *pleno iure filiis suis omnibus, tam feminis quam masculis comuniter in fradescam*¹¹⁹.

Da una casistica assai varia e scaglionata nel tempo mi limito a selezionare tre situazioni che lasciano vedere una tutela della componente femminile della discendenza. Il primo è un esempio raro di equiparazione tra figli di padri diversi, tanto più notevole perché la primogenita è una femmina: una decisione indubbiamente più agevole qualora a testare sia un padre il quale, oltretutto, forse non avverte nemmeno sempre la necessità di dichiarare se i figli sono tutti nati dal medesimo matrimonio. Nel 1198, di fronte ai consoli della pieve di Nervi, il villaggio costiero poco a ovest di Genova, ha luogo un'inchiesta testimoniale di un testamento non redatto, vale a dire

¹¹⁷ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1810, pp. 271-272.

¹¹⁸ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 357, pp. 296-297.

¹¹⁹ *San Benigno* 1983, doc. 14, pp. 14-15.

le ultime volontà espresse sul letto di morte da Adalasia, moglie di Giordano, come sollecitano Altilia moglie di Idone *de Puteo*, verosimilmente la madre della testatrice, e appunto suo genero Giordano. In particolare, oltre alle *rationes* spettanti al marito, la defunta aveva disposto che i restanti beni venissero divisi *equaliter* tra la figlia *Aeleta*, generata dal primo matrimonio con Buonvassallo, e gli altri figli avuti con Giordano, affidandoli tutti quanti al secondo marito e nominando, in modo alquanto insolito, la propria madre *donna et domina*, per l'evidente fiducia della cura con cui entrambi avrebbero trattato la prole nel suo insieme ¹²⁰.

Vedova del fornaio Guglielmo, nel 1256 la tessitrice *Lucha* provvede a dettare le proprie ultime volontà in modo assai meditato, con molte minute specificazioni, cassando precedenti testamenti. Per quanto riguarda la sua discendenza, lega alla figlia Giovannina *ante parte de bonis meis* 6 lire e solo dopo, come è norma, istituisce eredi di tutti i restanti beni, *equaliter*, i figli Giovannino e Nicolino affiancati dalla stessa Giovannina, che dunque può godere di un trattamento privilegiato ¹²¹.

Non si può certo sapere se Giacomina, vedova del notaio Nicola della Porta, abbia orecchiato qualche elementare conoscenza in materia di diritto. Ma la sua opzione non pare diversa da quella Ottone, figlio di Rubaldo Gimbo nel 1192 in ragione dell'esiguità dei beni a disposizione, come si misura dai modestissimi lasciti pii e dalle sole vesti destinate a tre donne. Nel 1282 Giacomina detta dall'abitazione coniugale le ultime volontà lasciando *equaliter* a cinque figli maschi e alla figlia *Lexsina* tutti i propri beni mobili e immobili ¹²².

2.5. *La coorte femminile*

Un tratto distintivo dei testamenti di molte donne rispetto a quelli degli uomini è sicuramente il favore dimostrato per il proprio *network* femminile, di solito assai articolato, anche quando poi siano istituiti eredi maschi ¹²³: una

¹²⁰ *Bonvillano* 1939, doc. 201, pp. 105-106.

¹²¹ ASGe, *Notai Antichi*, 31/I, not. Matteo *de Predono*, c. 233r-v, 1256, luglio 12; il fatto che *Lucha* sia tessitrice si ricava da questa specificazione: *et a fratre meo Wilielmo debeo recipere solidos XX et dico me debere dare pro texturis telle mee pro qualibet canna denarium unum et ultra supercotum denarios XII*.

¹²² ASGe, *Notai Antichi*, 40.II, not. Simone *Vatacii*, c. 62r, 1282 aprile 17.

¹²³ Si veda per esempio PETTI BALBI 2010, pp. 156-157. Può essere considerato esemplare in questo senso, anche per varietà di oggetti elencati, il testamento datato 1294 di Simonina

realtà di fatto così ricorrente e riconoscibile che non necessita di grande impegno dimostrarla. È un modo di tenere in costante circolazione risorse – piccole o minime – per altre donne, tra cui figurano quasi immancabilmente delle parenti, e di contribuire alla costituzione della dote di qualche ragazza (*ad suum maritare*) oppure, qualora la donna sia coniugata, alla formazione e al rafforzamento dell'extradote (quale che sia l'età della destinataria), spesso allora in maniera non apertamente dichiarata. Di solito queste disposizioni ricadono in quelle volontarie, o meglio nella categoria *pro anima*, risultando inframmezzate alle devoluzioni per gli enti religiosi, e non è escluso che in realtà includano restituzioni di microprestiti, magari attuati senza lasciare tracce scritte. L'interesse di simili disposizioni, come si è già avuto modo di sottolineare, sta anche nel fatto che possono costituire una sottrazione a quanto si prevede per gli eredi.

È una propensione che si avverte già nel periodo più alto coperto dai cartolari, perché nel 1156 Sibilia, figlia del fu Ribaldo Nocenzio, detta un testamento in cui, tra i lasciti previsti per coloro che non sono istituiti eredi, figurano quattro donne e non uomini¹²⁴. Ma perfino Iuleta moglie di Fulco Zaccaria, che si è visto non essere indiscriminatamente trepida verso tutta la figliolanza, nel 1248 enumera fra vari destinatari oltre alle sei figlie altre sette beneficiarie (con somme comprese tra 10 soldi e 2 lire): una è entrata per matrimonio nella potente famiglia della Volta, due sono figlie di altre famiglie importanti, una lavora come servitrice presso Iuleta e tre sono state nutrici dei suoi figli maschi¹²⁵.

A rendere il tono delle scelte mirate a sostenere la componente femminile della propria cerchia di conoscenze valgano anche le disposizioni di ultime volontà formulate da Contessa *de Vogueria* (Voghera, ora in Lombardia), vedova di Lanfranco Boccanegra, della parentela di colui che era stato il primo capitano del Popolo, una trentina di anni addietro. Nel 1287 costei può lasciare tutto il proprio patrimonio all'unica figlia Nicolosa, moglie di Luchetto Doria, detratte 100 lire per cui indica una moltitudine di beneficiari. Si tratta di parecchi monasteri e altri enti ecclesiastici, di pochi uomini entrati in religione, e di molte destinatarie, in numero che non si può calco-

del fu Guglielmo *taliator* e moglie di Giovanni *Tigocius*: l'edizione completa di quest'atto si legge quale n. 5 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

¹²⁴ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 51, pp. 27-28.

¹²⁵ Doc. citato sopra, alla nota 112.

lare, giacché in due casi Contessa provvede a figlie genericamente dichiarate al plurale: 5 lire a quelle di Bernardo Bruno e 6 lire a quelle del drappiere Nicola *que non sunt nupte vel dedicate*, più – in pratica a fondo perduto, come manifesta la modestia della cifra – 10 soldi ciascuna ancora alle due figlie di Nicola *redditae* in due diversi monasteri¹²⁶.

Infine Mussa, moglie di Timone di Varazze, nel 1297, forse proprio perché si sente prossima alla morte, non ha timidezza nel mostrare le proprie preferenze. Oltre ai lasciati pii, in un elenco rimasto mutilo prima della parte in cui si istituisce l'erede, lascia rispettivamente 4 e 2 lire alla sorella e al fratello, 5 lire ciascuna a quattro nipoti femmine e una pari cifra al nipote maschio, peraltro definito quale fratello di una di queste; alla figlia di un notaio così come a un'altra donna e alla di lei figlia sono destinate 5 lire ciascuna, mentre a una *Clarixia* spettano 3 lire¹²⁷.

3. Clausole sostitutive

Tutti i testamenti possono prevedere clausole in cui si indicano precise sostituzioni qualora gli eredi designati premorissero al o alla designante. Si tratta di ultime volontà meditate in una prospettiva cronologica abbastanza lunga, da parte di chi avverte un pericolo di vita o di chi vuole sgravarsi in maniera definitiva del problema delle scelte testamentarie. Le clausole sostitutive, solitamente piuttosto articolate, possono consentire uno sguardo più largo sia sulla parentela di chi detta le ultime disposizioni, sia sulla minor o maggiore libertà del testatore nel far affiorare delle preferenze familiari, perché è solo in quest'ambito che si esercita un'opzione. Il patrimonio in questione deve offrire qualche garanzia di consistenza e di durata.

Il caso di Drua mostra i confini palesi e precisi entro cui la donna si muove. Nel 1191 fa una *donationem causa mortis* in imminenza del parto¹²⁸.

¹²⁶ Voghera e Genova 1908, doc. 439, pp. 291-293 (si veda CHABOT 2000). Molto simile è il testamento di Adalasia, figlia del fu Anselmo Rataldo, che nel 1204 istituisce erede la figlia Iuleta, cui vanno 230 lire, destina 50 lire a testa al fratello Guglielmo e al marito Barca e 100 lire *per animam meam*. All'interno di queste 100 lire, Adalasia specifica che 20 soldi vadano alla propria balia Alda, *quando maritabitur*; 20 soldi a Lucetta, figlia di Lamberto Sperma, *ad suum maritare*; alle figlie del fu Ogerio Aflorati 40 soldi *equis partibus quando maritabuntur*: Santo Stefano 2 2008, doc. 285, pp. 24-26.

¹²⁷ Stefano di Corrado 2007, doc. 208, pp. 260-261.

¹²⁸ Guglielmo Cassinese 1938, doc. 397, pp. 157-158.

La donna si fa identificare come figlia di Ugo Poesio e agisce su sua ferma sollecitazione (*iussio*), a riprova del fatto che il matrimonio non emancipa dalla tutela paterna¹²⁹. Riguardo ai lasciti pii, definitane l'entità in 35 lire, lascia mano libera al padre, alla madre e al marito Ugo, che dovrebbe essere un membro della potente famiglia *Fornarii*, perché è a casa sua che sono dettate queste ultime volontà. Entrata in una famiglia di gran peso sociale e politico, la donna ha due figli maschi, ancora piccoli, Uguito e Lambertino, e tutto il testamento è costruito su un'estenuante serie di ipotesi conseguenti il sesso della creatura che porta in grembo e poi sulle clausole relative ai diversi scenari che si aprono qualora ciascuno o più d'uno dei tre figli muoia senza eredi. La logica seguita è innanzitutto che se la nuova creatura fosse maschio, il matrimonio di Drua deve venir diviso *equaliter*. Guardo adesso a quanto è previsto solo nella prospettiva che nasca una bimba (*si fuerit venter femina*), cui saranno assegnate 40 lire, cioè la dote, che nel caso costei morisse senza eredi andranno a Lambert(in)o. Qualora Lambert(in)o morisse senza eredi, i suoi beni saranno spartiti a metà fra la bimba e Uguito. Qualora Uguito morisse senza eredi, i suoi beni saranno spartiti a metà tra la bimba e Ugo Poesio (o un suo erede): dunque una minima tutela testamentaria fornita da Drua, ma limitata dalla pressione del nonno materno della eventuale nascita, il quale persiste nel considerare la dote conferita alla figlia una cosa propria, secondo una logica che poi lentamente è temperata dagli statuti¹³⁰.

Nel 1258 Aldina, moglie di Giovanni Spinola, fa testamento e, dopo le disposizioni a favore delle chiese, lascia 200 lire al marito e il resto *equaliter* ai due figli Giacomino e Franceschino. Qualora questi muoiano deve succedere per metà il marito, mentre dall'altra metà deve essere tratto il contributo per l'opera della cattedrale e nel resto subentrino, anche in questo caso apparentemente alla pari, il fratello Enrico Basso e le sorelle Petra *de Belle-tis*, Aidelina, moglie di Giacomo Calvo, Giovannina, moglie di Giacomo *Vincigentis*, e Francolina¹³¹. Indiscutibile, in questo caso, la polarizzazione verso la famiglia d'origine, senza però distinguere tra fratello e sorelle.

¹²⁹ Sopra, testo corrispondente a nota 102.

¹³⁰ CHABOT 2010, pp. 207-208; nel caso bolognese questa logica è ben illustrata da GIULIODORI 2005 (per esempio p. 665, dove si chiarisce che «mancando il testamento..., in assenza di figli, sarebbe stato rispettato il diritto che stabiliva la restituzione di tutti i beni dotali della defunta alla famiglia d'origine»).

¹³¹ ASGe, *Notai Antichi*, 96, not. Manuel di Albaro, c. 46r-v, 1258 novembre 26.

Nell'atto di ultime volontà a cui si risolve nel 1269 Giacomina, coniugata a Nicola Embriaco e di cui si è già trattato in precedenza, si leggono clausole sostitutive quanto mai semplici rispetto a un gruppo quasi indistinto, forse perché tutto femminile e ancora infantile. La coppia non ha figli (viventi) e nella miriade di modesti lasciti fissati dalla donna spiccano quelli per la progenie della sorella, cioè cinque figlie o altre bimbe ancora a balia, nella misura di 10 lire a testa. Se qualcuna di loro morisse senza lasciare eredi legittimi, semplicemente la somma *deveniat et devenire debeat ad superstitem seu ad superstites et sic usque ad ultimam*¹³².

Quando nel 1274 Giovannina, moglie di Enrico Revello, decide di fare testamento – recandosi nella casa del notaio – non ha figli maschi. Dopo minime disposizioni di ordine pio, lascia tutti i propri beni alle tre figlie, *equaliter*, succedendo l'una all'altra in caso di dipartita precoce. Le successive clausole sostitutive menzionano esclusivamente donne: qualora tutte le figlie le premorissero, sono indicate quali beneficiarie la cognata Petra, figlia del fu Giovanni Colino e incaricata di attuare le disposizioni pie, e Porporina, moglie di Giacomo Pinelli, entrambe per una quarta parte dei suoi beni¹³³. In definitiva, la solidarietà femminile esclude il marito dai beneficiari.

Madre di due figlie e di un figlio, nel 1278 la genovese Sibillina, entrata nella famiglia Spinola sposando Inghetto, detta dalla casa coniugale un testamento singolarmente privo di lasciti pii, solo disponendo che 10 lire vadano alla chiesa dei domenicani, presso la quale intende essere sepolta¹³⁴. Il suo patrimonio corrisponde ad almeno 400 lire. Alle figlie Giacomina e Franceschina assegna ciascuna 50 lire, *ad eorum maritare seu dedicare*. Sibillina è generosa sia con il marito, cui oltre ai suoi diritti, cioè le competenze su parte della dote¹³⁵, lega 200 lire, sia con la madre, destinataria di 90. Tutto il resto va al figlio Nicola, ed è muovendo ipotesi sul futuro innanzitutto di costui che Sibillina prefigura diversi possibili scenari di sostituzioni. Qualora

¹³² ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, cc. 193v-194r, 1269 luglio 21.

¹³³ ASGe, *Notai Antichi*, 38, not. Simone Vatacii, cc. 200v-201r, 1274 luglio 14.

¹³⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 79, not. Leonino de Sexto, c. 238r-v, 1278 luglio 15.

¹³⁵ Qui è chiaro il riferimento alla norma che si conosce nella formulazione del capitolo statutario *Que quantitatis dotis remanere debeat marito uxore defonta: Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, pp. 126-127. Si tratta di una quota della dote equivalente a quanto il marito aveva fissato quale antefatto, ma solo della metà di quanto fosse stato stimato opportuno, qualora l'uomo non avesse determinato questo importo. Si veda anche BRACCIA 2000-2001, pp. 78 e sgg., 91 e sgg.

Nicola morisse prima di aver compiuto i 15 anni senza un erede legittimo, saranno le due ragazze a succedergli *equaliter*, o l'eventuale sopravvissuta fra le due. Qualora tutti e tre figli morissero prima del quindicesimo compleanno senza eredi, innanzitutto saranno destinate 50 lire *pro anima* della testatrice a discrezione del marito o, in caso di morte di questi, della madre; poi Sibillina lega 100 lire a ciascuno dei tre fratelli (Nicola, Rainerio e Ottobono) qualora anch'essi fossero ancora vivi e che riemergerebbero perciò solo in un'eventualità piuttosto remota, mentre tutto il resto andrebbe al marito.

4. *Testamenti simultanei di marito e moglie*

I testamenti simultanei di marito e moglie che ho reperito sembrano condizionati dal fatto che non vi sia una discendenza propria (in un caso c'è una sola figlia): tali atti manifestano un ripiegamento sulla coppia, che assume impegni principalmente mirati alla salvezza dell'anima, e si prestano in maniera ideale a far emergere le dinamiche coniugali, i rapporti di forza e la drastica selezione dei beneficiandi. Anche Epstein ha trattato di casi analoghi¹³⁶, ma ho ritenuto opportuno ritornare su questa tipologia di ultime volontà coordinate perché, non includendo le famiglie davvero abbienti o aristocratiche, consente di riconoscere il merito interpretativo di fondo di Diane Owen Hughes e dei suoi lavori degli anni Settanta e Ottanta: benché il suo schema, che oppone allo scarso contesto relazionale (prevalentemente orizzontale) degli artigiani l'articolato sistema di parentele degli aristocratici, vada addolcito e sfumato, specie nelle formulazioni più nette, come ha persuasivamente dimostrato Denise Bezzina lasciando emergere un contesto molto più mosso¹³⁷ e come provano gli studi orientati sulla mobilità sociale¹³⁸.

4.1. *Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206*

Nel 1206, a Genova, il coltellinaio Baldovino e la moglie Margherita, che intendono intraprendere un pellegrinaggio, si affidano al notaio Giovanni di Guiberto perché metta per iscritto le rispettive ultime volontà in un

¹³⁶ EPSTEIN 1984, p. 114 e sgg.

¹³⁷ BEZZINA 2017.

¹³⁸ A partire da *Mobilità sociale* 2010, ma si veda anche, per rimanere nel contesto genovese e specificamente nell'ambito dei notai, i testi citati sopra, alla nota 76.

unico atto, dove abbastanza prevedibilmente il marito figura in maggiore evidenza. Lo stesso formulario è mal piegato a reggere il plurale o a indicare in modo esplicito chi sia l'autore della gran parte delle disposizioni, perché è scontato si tratti di Baldovino; si direbbe siano decisi di concerto i lasciti pii e i saldi di piccoli debiti con cui si apre il testamento. Il primo riconoscimento di Baldovino è ritualmente attuato rispetto alle 25 lire portate in dote dalla sposa, a cui il coltellinaio aveva reagito con un accantonamento di ben 20 lire di antefatto. Tale riconoscimento equivale in pratica a quanto può stanziare Margherita, la cui unica devoluzione programmata, che esaurisce le sue individuali ultime volontà, fa riferimento a quei beni, specificando come 20 lire ciascuno debbano andare al coniuge e alla figlia Giovanna, che parrebbe adulta e nubile. L'effettiva determinazione del solo Baldovino si riconosce infatti nella disposizione successiva, in cui i genitori concordano sul fatto che, qualora entrambi perdessero la vita in quel viaggio, Giovanna riceverebbe 10 lire: con questa seconda assegnazione Margherita – di cui l'atto non mostra alcun contesto parentale e relazionale – dimezza infatti l'importo da lei stabilito per la figlia.

Viste nella prospettiva di Giovanna, per la quale le 10 lire ora ricordate hanno il sapore della *falcidia*, le indicazioni successive di Baldovino potrebbero essere interpretate come altrettante sottrazioni di quello che, se fosse stata un maschio, avrebbe con maggiore probabilità potuto ricevere. Il coltellinaio snocciola infatti un ragguardevole patrimonio tutto destinato innanzitutto ai propri immediati parenti della famiglia d'origine e misurabile anche dal fatto che in caso di decesso di entrambi i coniugi una coppia di servi con il loro figlio verrebbero sciolti *ab omni vinculo servitutis*: si tratta di una terra e di un castagneto in ambito extraurbano per la sorella Sofia o i suoi figli, di un altro appezzamento e di tutta la propria strumentazione da artigiano per i nipoti Guglielmino e Simonetto, di altre terre e di una casa nella pievania di Bargagli per il fratello Guglielmo, istituito proprio erede per i restanti beni. Oltre a ulteriori disposizioni di modesta entità – che comprendono 10 soldi a una Vera, definita *sua femina* – e lasciti pii, Baldovino aggiunge poi 40 soldi per ciascuna delle nipoti *Alaxina* e *Giacomina* e 20 soldi cumulativi per Guglielmino e Simonetto da attingere *de patrimonio* (cioè dalla dote) di Margherita¹³⁹. In un simile contesto dispositivo, è più che palese l'impotenza di

¹³⁹ *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 1912, pp. 400-402; questo caso è stato trattato sotto una prospettiva leggermente diversa e in modo più breve anche da BEZZINA 2015, p. 159.

Margherita, che non ha spazio di negoziazione e cui il marito non pensa di riservare alcunché.

4.2. Egidio e Benvenuta, 1254

Nel 1254 Egidio, figlio di Guglielmo Danelde di Pegli (il villaggio costiero subito a ovest di Genova), e la moglie Benvenuta si rivolgono al notaio genovese Ianuino *de Predono* per dettare i rispettivi testamenti. Si trovano già presso l'ospedale di San Giovanni di Pré, dove intendono finire i propri giorni. Pongono accuratamente ordine nelle proprie questioni economiche, perché i testamenti sono preceduti sia dall'atto con cui liberano un loro garante, egualmente di Pegli, dall'impegno di coprire una spesa di 5 lire, sia da due reciproci documenti di piena procura, di identico tenore, se non che per la donna sono presenti due consiglieri. Egidio e Benvenuta si designano l'un l'altro eredi di tutti loro beni, senza che dalle loro disposizioni emergano altri possibili destinatari, così che è difficile comprendere se esistesse e come fosse articolato il loro *network* di parenti e vicini, di fatto cancellato¹⁴⁰.

4.3. Giacomo Guercio *banbaxarius* e Adelina, 1279

I testamenti di un artigiano dedito alla lavorazione del cotone (*banbaxarius*), Giacomo Guercio, e di sua moglie, Adelina (figlia di un altro *banbaxarius*, Giordano), registrati il medesimo giorno del 1273, rendono oltremodo chiaro come, non appena si riescano a contestualizzare tali disposizioni rispetto a qualche altro atto (magari redatto immediatamente vicino nel registro del notaio)¹⁴¹, si possa spalancare un microsistema sociale: in questo caso non solo grazie all'assenza di figli ma anche alla gran sintonia nel procedere comune dei coniugi. Il fatto che molte cifre siano espresse in soldi e non in lire rende esplicito che il patrimonio familiare è stato accuratamente soppesato e che l'estrema attenzione prestata alla destinazione e alla ripartizione dei beni intende prevenire i conflitti per l'attribuzione di queste risorse. È uno di quei casi in cui molti legati, oltre a parlare del valore complessivo delle relazioni sottese, hanno davvero un grande significato nella prospettiva della salvezza dell'anima.

¹⁴⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 30.I, not. Ianuino *de Predono*, cc. 58v e 59r, 1254 aprile 20.

¹⁴¹ I testamenti si leggono in ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 120r e cc. 120v-121r, 1273 agosto 11.

La dettatura dei due testamenti ha luogo in un'*apotheca* dei canonici della cattedrale. Dopo aver elencato i dovuti lasciti pii a un numero imprecisabile di enti religiosi genovesi – indicati con il mero riferimento al comparto cittadino allargato – per la minima cifra di 2 soldi ciascuno, destinato 3 lire per le proprie esequie e aver incaricato il marito di dare 16 soldi *promissis canendis*, Adelina, il cui testamento è registrato per primo, enumera i propri legati. Lascia alla madre 5 lire, da attingere dalla dote e specificando come non le sia lecito pretendere altro, e 20 soldi (dunque 1 lira) rispettivamente alle due sorelle e a un nipote, mentre va al marito tutto il resto: beni la cui entità è al solito inaccertabile ma che in questo caso, come si vedrà, sono stati messi in buona parte al sicuro.

La superiore disponibilità dell'artigiano si coglie immediatamente dalla maggior sostanza dei lasciti pii, 50 lire, e dall'investimento per le spese funebri, 5 lire, cui provvederanno la moglie e il fratello di Giacomo Guercio, il calzolaio Giovanni. Si badi al fatto che per la sepoltura in San Lorenzo si dovrà intercedere presso i canonici ed eventualmente presso il clero di altre tre chiese cittadine, al fine di pervenire a un'accettazione che si intuisce difficile. Ma poi si aggiungono ulteriori 25 e 90 lire da destinare rispettivamente all'acquisto di grano e di tessuto per abiti da confezionare per i poveri, integrando queste somme con quanto si potrà ricavare dalla vendita delle proprie vesti: una grande ansia nella prospettiva della dipartita e della propria ultima dimora terrena. Ad alcuni parenti collegati al cognato (Oberto Gallo) Giacomo Guercio lascia 20 soldi ciascuno; a tre cognate (donne diverse da quelle menzionate dalla moglie) 40 soldi a testa e a un abitante di Vernazza 5 lire. Segue una disposizione non chiarissima ma che getta luce sulla profonda preoccupazione che trapela dal testamento, forse originata da un complesso giro di anticipi e restituzioni di denaro: è prorogata di un anno l'estinzione dei crediti che ha accordato e che paiono numerosi (con riferimento a tutte le ricevute) ma solo per coloro che diano garanzie adeguate. Alla moglie Adelina vanno 25 lire oltre a quanto le spetta di diritto, a un altro fratello, Guirardo, 10 lire, mentre alla nipote Giacomina due parti di quanto resta una volta risolti tutti gli altri legati *et solutis dotibus suis* [di Aidelina], *patrimonis et antefactis seu donacionibus propter nupciis*, mentre il restante terzo va al fratello Giovanni¹⁴².

¹⁴² Si veda anche, in questo volume, l'analisi al proposito svolta da Denise Bezzina, Capitolo III, paragrafo 4.2.

Gli atti vicini aiutano a chiarire il panorama delle iniziative della coppia e con quale oculatezza ci si sia avviati alle scelte testamentarie: è lecito chiedersi in quale misura possa aver pesato una consulenza sollecitata al notaio, cui ci si rivolge più di una volta. Un paio di settimane prima delle dichiarazioni di ultime volontà, Giacoma Pomeleria riconosce a Giovanni (il fratello di Giacomo Guercio) di aver ricevuto dalla cognata di questi, Adelina, *tot de rebus* per 31 soldi e che si impegna a restituire in due *tranches* l'anno venturo¹⁴³. Eccoci a un prestito: non è una gran cifra, non ne conosciamo evidentemente il tasso di interesse, ma Adelina è del tutto partecipe dell'attività 'non artigiana' del marito per il tramite del cognato. Il giorno medesimo della dettatura dei due testamenti Giacomo Guercio, facendo però base nella più riservata abitazione del notaio, riconosce di aver ricevuto quale *augmentum dotis* 100 lire dalla moglie, specificando poi – se ben si intende – che non è la prima occasione in cui ciò avviene¹⁴⁴: *sunt ultra alias quantitates quas alias a te habui et recepi* e di cui esistono due *instrumenta* che lo attestano. La cifra non è scelta a caso, perché l'artigiano le corrisponde altre 100 lire di antefatto, vale a dire il massimo fissato dalla norma genovese. Si tratta praticamente di un'assicurazione, perché queste somme vanno infatti considerate intangibili nella prospettiva della vedovanza della donna e sono sottratte a potenziali eredi (a meno che non si tratti di figli). In ogni caso, si può dubitare che il fratello di Giacomo, il calzolaio Giovanni, abbia intenzione di rivendicare alcunché, visto che lui stesso è quanto meno occasionale mediatore di quel giro di prestiti. A ulteriore garanzia, come testimonia l'ultimo atto del piccolo *dossier* che mostra un ulteriore spostamento del notaio, che adesso roga nell'abitazione di Giacomo Guercio, la madre di Adelina, Montanaria, prende l'impegno che, qualora nella coppia la figlia morisse prima del genero, osserverà le volontà espresse da entrambi, senza rivendicare altro¹⁴⁵, avendo bene inteso quale era stata l'effettiva finalità degli *augmenta dotis*.

¹⁴³ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 116r, 1273 luglio 27.

¹⁴⁴ *Ibidem*, cc. 119v-120r, doc. del 1273 agosto 11 (l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 9 del *Dossier documentario* nel Capitolo II). Sull'*augmentum dotis* si veda il contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III, paragrafo 4.3.1.

¹⁴⁵ *Ibidem*, c. 121r-v, 1273 agosto 11; Giacomo Guercio tiene in affitto la sua casa da un Doria.

4.4. *Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297*

Il 5 aprile del 1297 il notaio Guirardo di Lagneto, che detiene ancora quote di signoria e redditi nel luogo d'origine (nell'entroterra dell'estremo Levante ligure), e sua moglie Caracosa dettano i propri lunghi testamenti nella casa coniugale, in Genova, al notaio Stefano di Corrado di Lavagna, loro cognato¹⁴⁶. Non hanno figli ma possiedono un ragguardevole patrimonio ed è perciò interessante constatare come si comportino rispetto a una parentela apparentemente scarna. I lasciti a questi consanguinei, anche un po' alla lontana, figurano frammisti a una selva non molto ordinata di legati pii, che tendono a ricorrere in forma identica per l'uno e l'altro coniuge, e soprattutto di disposizioni a favore degli esponenti di un *network* tanto largo e articolato che nei riferimenti del marito include membri del consortile o albergo dei Fieschi, radicati tra Genova e la Riviera di Levante.

Di un patrimonio complessivo costituito da almeno 100 lire, dalla casa a Genova e da un'altra in Chiavari, oltre che da diritti e redditi la cui consistenza e la cui riscossione effettive sono difficili da apprezzare, Guirardo lascia 15 lire al nipote omonimo, che di mestiere è taverniere; a una innominata figlia di Camilla sua *consanguinea* 40 soldi; al cugino Rufino *de Fuxiliano* accorda 5 lire. Riconosce inoltre debiti con il *consanguineus* Leonardo *de Sigenbaldo*, cui lascia 10 lire e 2 soldi; alla cognata Marietta, moglie del notaio rogante, destina 100 soldi. Per Caracosa prevede l'usufrutto di tutti suoi beni qualora le premorisse. Manca qualsiasi riferimento esplicito alla dote ricevuta dalla moglie, con ogni evidenza inclusa e disciolta negli *omnia bona* di cui la donna avrà l'usufrutto e nei lasciti pii congiuntamente fissati.

Da un ammontare totale di almeno 100 lire, Caracosa attribuisce alla sorella Marietta, moglie del notaio Stefano di Corrado, 15 lire; alle sorelle Margherita e Giacomina lascia 10 lire ciascuna; destina 5 lire ad Aiguina, moglie del nipote Percivalle Moresco (qualora non sia da intendere come la nipote Aiguina, moglie di Percivalle Moresco); al marito Guirardo accorda l'usufrutto di tutti i suoi beni qualora le premorisse.

Con l'eccezione di Marietta, tramite di un importante contatto professionale di Guirardo, i due smilzi versanti parentali di marito e moglie restano apparentemente separati: e la preoccupazione per la salvezza dell'anima – palese tra l'altro nella volontà espressa di concludere la propria esistenza nel-

¹⁴⁶ *Stefano di Corrado* 2007, doc. 122, pp. 156-159, doc. 123, pp. 159-160.

l'ospedale nuovo di Chiavari, fondato dell'arcidiacono genovese Andrea Fieschi – prevale con nettezza su quella di dare una prosecuzione familiare al proprio patrimonio, a partire dall'evidentemente indegno o inadeguato nipote taverniere, per Guirardo, o su quella di sostenere con maggior vigore le sorelle di cui non è precisato lo *status*, per Caracosa¹⁴⁷.

5. Testamenti plurimi

Lo studio degli atti di ultima volontà plurimi potrebbe diventare un prezioso sottogenere nel campo ben arato di questa tipologia documentaria, stando alle ricerche finora condotte in altri contesti cittadini extraliguri¹⁴⁸. Si tratta, come prevedibile, di casi non numerosi ma che grazie all'osservazione ravvicinata si prestano particolarmente a far emergere il regime delle regole e delle interazioni di fatto nel medesimo contesto familiare così come le situazioni emotive e le propensioni psicologiche, che possono mutare nelle diverse fasi di vita e avere una incidenza non irrilevante nella trasmissione patrimoniale.

Mi limito a richiamare il fatto che già Steven Epstein (1984) ha affrontato anche sotto questo profilo la situazione genovese, presentando sei casi anteriori alla metà del Duecento, che coprono entrambi i generi e tutti i ceti sociali: di per sé una buona acquisizione. Due sono i testamenti molto distanziati – 1201 e 1237 – di Giulia, moglie di Guglielmo Balbo *de Castello* e già vedova di Sorleone Pevero, in tutto madre di tre figli, ma di cui uno le premuore, pur rimanendo le intenzioni della donna sostanzialmente le medesime. Gli atti

¹⁴⁷ Nelle destinazioni fissate da Guirardo non si nomina peraltro esplicitamente come parente Aiguina – moglie di Percivale Moresco e nipote di sangue o d'acquisto di Caracosa – alla quale sono attribuiti tutti i (non quantificati) diritti che la donna aveva sul patrimonio del padre defunto e della madre ancora vivente: la semplicità della dichiarazione non fa intendere l'onere delle operazioni precedenti, verosimilmente dei prestiti, da sanare al pari di altri debiti nella previsione di un abbandono della vita terrena senza pendenze economiche irrisolte.

¹⁴⁸ Ricordo, senza pretesa di completezza, alcuni casi, quasi tutti maschili e tutti successivi al periodo qui in considerazione. Sono trecenteschi, *ante* peste, i quattro testamenti del conte siciliano Matteo Sclafani editi di recente (RUSSO 2005); nel contesto dell'analisi del testamento datato 1336 del padovano Enrico Scrovegni, è stato giustamente sottolineato come si tratti della settima riformulazione delle sue ultime volontà (BARTOLI LANGELI 2008, pp. 416-417); cinque sono i testamenti, disposti tra il 1345 e il 1360, del giurista Alberico da Rosciate, indagati anche nella prospettiva della condizione giuridica della donna (STORTI STORCHI 2012). Sono quattrocenteschi i testamenti e i codicilli della udinese Profeta Valentinis (TILATTI 2010).

di ultima volontà di Contessa, moglie di Oberto Balbo di Sampierdarena, sono invece distanziati solo di 4 mesi, tra fine del 1232 e inizi del 1233, e la differenza tra l'uno e l'altro è l'arretramento della posizione delle due figlie femmine rispetto ai quattro maschi, superando una prima ripartizione alla pari¹⁴⁹. Di recente, sono stati analizzati in profondità da Denise Bezzina i due testamenti, datati 1271 e 1294, di un esponente di una nota famiglia genovese, Manuele Zaccaria. Mentre la preoccupazione principale nel primo è un'accorta ripartizione del proprio patrimonio tra la componente maschile della parentela, nel secondo sono facilmente riconoscibili come prioritarie le preoccupazioni religiose¹⁵⁰. Nessuna delle tre situazioni che ho potuto mettere a fuoco nel corso dello spoglio documentario presenta uno scarto cronologico così forte. Fra i testamenti della medesima donna non intercorrono che poche settimane o mesi, lasciando così almeno escludere che la riformulazione sia maturata nel passaggio da una classe d'età all'altra.

5.1. *I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia de Guidone*

Il caso che occorre adesso presentare senza risparmio di particolari, tutti funzionali a farne comprendere la logica, consente di inoltrarsi nel cuore dell'aristocrazia genovese, con la sua trama di relazioni e legami, in cui un singolo provvedimento può avere un notevole eco in una larga cerchia parentale. Poco più di una settimana separa la redazione di due lunghissimi testamenti, datati 21 e 28 ottobre 1253 e quasi completamente coincidenti, di Adalasia *de Guidone*, una vedova¹⁵¹. Adalasia non fornisce elementi relativi al proprio *status* in apertura dei documenti ma è in procinto di monacarsi o di dedicarsi a Dio (senza dichiarare in quale comunità religiosa). È sicuramente più che anziana e nella famiglia *de Guidone* è entrata quasi quarant'anni prima, come si apprende da un articolato riassetto patrimoniale

¹⁴⁹ EPSTEIN 1984, pp. 27-29. In "Ego Quirina" 2015, pp. XXXVI-XXVIII ci si sofferma sul fatto che nel contesto veneziano era abbastanza consueto per le donne testare in occasione delle gravidanze, fatto che contribuì ad aumentare il numero dei testamenti multipli femminili.

¹⁵⁰ BEZZINA 2019.

¹⁵¹ ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de Predono*, cc. 119v-120r, 1253 ottobre 21 e cc. 121r-122r, 1253 ottobre 28. (l'edizione completa del secondo testamento e del suo codicillo si leggono quali nn. 3 e 4 del *Dossier documentario* nel Capitolo II). Sui *de Guidone*, famiglia consolare di risalente origine, si veda, con una certa ampiezza, FILANGIERI 2010, pp. 68 nota 309, 70 nota 321, 80-85.

operato nel luglio del 1214 con la sorella Sibilia, coniugata con un esponente della prestigiosa famiglia Usodimare, e con il fratello Ansaldo, in ragione della recente morte del loro padre Ido Tabaco. In questa occasione Adalasia figura essere coniugata a *Donumdei de Guidone* e detenere beni ragguardevoli¹⁵². Dal matrimonio con *Donumdei* Adalasia ha avuto un figlio, Giovanni *de Guidone*, deceduto si direbbe da poco – senza una discendenza e non giovanissimo¹⁵³ – prima che la madre provveda a dettare le proprie ultime volontà nel 1253. Per completare la biografia essenziale della donna e districarsi nell'analisi dei due documenti – e di due codicilli e di ulteriori atti –, occorre dire che quello con *Donumdei de Guidone* è il secondo matrimonio. Il primo è avvenuto con un Embriaco – senza che si apprenda il nome di questo esponente di una notissima famiglia – da cui Adalasia ha generato il figlio Guglielmo Nigro Embriaco, presente tra i testimoni degli atti del 1214 e nominato nei due testamenti, una volta preceduto da *quondam*. Guglielmo Nigro Embriaco, un personaggio di spicco nella vita politica cittadina, è verosimilmente padre dei nipoti di Adalasia, Buonvassallo e Corradino: questi sono gli eredi ripetutamente menzionati nei due atti, ma di cui non si reputa necessario indicare la paternità. È del 1238

¹⁵² La sistemazione patrimoniale, articolata in almeno 9 atti, avviene tutta il 26 luglio del 1214: cerco di riproporla nel modo più sintetico. Adalasia moglie di *Donumdei de Guidone*, consigliata dal fratello Ansaldo Tabaco, vende alla sorella Sibilia, moglie di Nicola Usodimare, tutta la terra che possiede nel luogo detto Braida che fu del loro defunto padre Ido Tabaco; Nicola e Sibilia Usodimare vendono a Adalasia tutta la parte che possiedono e che possiede la loro figlia Mateldina di una casa di proprietà del defunto Ido Tabaco, posta *in mercato grani*, per 147 lire; Ansaldo dichiara di aver ricevuto da Adalasia 50 lire; Adalasia si dichiara debitrice nei confronti del fratello di 50 lire, che pagherà entro il mese di novembre; Sibilia si dichiara debitrice nei confronti del fratello Ansaldo di 50 lire, che pagherà entro il mese di novembre; Ansaldo Tabaco dichiara di aver ricevuto da Sibilia 50 lire derivanti da un legato del loro padre; Adalasia vende alla sorella Sibilia un terreno posto in località Braida per 270 lire; i coniugi Nicola Usodimare e Sibilia si dichiarano debitori nei confronti di Adalasia di 123 lire a saldo dell'acquisto della terra posta in Braida, che si impegnano a pagare entro 8 giorni dopo la festa di san Giovanni; Ansaldo Tabaco versa alla moglie Alda, in restituzione della dote, 100 lire che deve ricevere da Adalasia e Sibilia. Tutti gli atti si leggono in ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone Donati, cc. 11r-12v.

¹⁵³ L'ultima menzione a me nota di *Donumdei de Guidone* data 1234, quando figura quale uno dei *tre consules introitus maris*: ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Lantelmo, cc. 101v-102r, 1234 novembre 24. Giovanni *de Guidone*, a meno che non si tratti di un omonimo, figura quale testimone di un'operazione creditizia nel 1236: *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1010, pp. 119-120.

la più tarda notizia che ho reperito di questo primo figlio, citato nell'occasione come Guglielmo Nigro Embriaco *de Castro* ¹⁵⁴.

Il notaio Ianuino *de Predono*, che roga solitamente a Genova, per redigere i testamenti si è recato due volte là dove la donna al momento risiede: perciò non nella sua abitazione ¹⁵⁵, bensì in un edificio (*in thalamo*) della chiesa di Santa Maria *de Cella* a Sampierdarena (a pochi chilometri dal cuore cittadino), dove registra il 21 ottobre un atto per un altro cliente, cioè il locale ospedale. L'informazione sul luogo di residenza e di rogazione, che per Adalasia ha il significato di un distacco anche fisico da entrambe le famiglie in cui è entrata sposandosi, è necessaria per avviare l'analisi delle duplici dichiarazioni di ultima volontà puntando l'attenzione proprio sulla parte conclusiva dei due documenti, e cioè sugli elenchi dei testimoni.

Queste *notitiae testium* riflettono scelte delicate, perché i testamenti decidono del trasferimento di un buon patrimonio, almeno in teoria. La configurazione dei due elenchi è assai diversa. Mentre nel primo i cinque uomini non sono ascrivibili a nessuna famiglia nota o potente e la loro individuazione potrebbe essere relativamente casuale, nel secondo risultano sette testimoni, di cui quattro sono esponenti dei *de Nigro* ¹⁵⁶, uno è un *de Turca* e un altro un Lomellini, cioè famiglie dell'*élite* politica o economica genovese. Come mai questi uomini, i quali devono aver appreso della redazione del primo testamento, hanno deciso di portarsi a Sampierdarena, oltretutto sicuramente accompagnati da altri due *de Nigro*, i quali figurano tra i testimoni del codicillo dello stesso giorno e leggibile immediatamente dopo il secondo testamento? La presenza in particolare del giudice Pietro *de Nigro* manifesta l'importanza e la delicatezza dell'occasione. Premesso che la seconda redazione del testamento e il codicillo implicano ripensamenti, precisazioni e addizioni, si tratta dunque di un prestigioso gruppo familiare che, oltre a essere coinvolto nelle disposizioni testamentarie, offre un sostegno alla donna? Oppure esercita

¹⁵⁴ Insieme ad altri esponenti dell'aristocrazia cittadina, questo personaggio acquista per il comune una partita di grano da due cittadini di Arles: ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, c. 169v, 1238 maggio 22. Guglielmo Nigro Embriaco risulta il più anziano esponente della magistratura degli 'otto nobili' nel 1236: *Annali genovesi* 3 1923, p. 77. Su questo personaggio, mal distinguibile da altri omonimi della famiglia, GRENDI 1975, p. 276 e CANCELLIERI 1993. Sulla famiglia si veda anche ORIGONE 2001.

¹⁵⁵ Gli atti datati 1214 e citati sopra, alla nota 48, sono tutti redatti *sub porticu domus Donumdei de Guidone*, vale a dire la casa coniugale.

¹⁵⁶ Sui *de Nigro* si veda sopra, nota 113.

una pressione? Oppure attua una mediazione e una funzione di garanzia rispetto alle due famiglie in cui Adalasia è entrata sposandosi? Oppure ancora, come sono propensa a credere, siamo di fronte a una commistione di questi motivi?

Ripercorro adesso i contenuti comuni dei due atti, cioè la grandissima parte, premettendo che il patrimonio della due volte vedova è bipartito. Una parte corrisponde a dote, extradote ed antefatto e case situate nel quartiere di Castello/Castro ormai considerate un tutt'uno e rivendicate in precedenza *contra bona viri mei quodam Donumdei et heredis eius* (quest'ultimo è Giovanni). Ben si comprende il senso di *contra*, perché ottenere quei beni significava spostarli, in modo non più negoziabile, anche sull'asse ereditario del primo matrimonio mantenendo viva un'area di tensione e di conflitto con la parentela *de Guidone*. Se ne afferma più volte un valore di 700 lire – possiamo dire un valore forfettario concordato, dal momento che la disponibilità di quei possessi non pare completa? – e certamente non si può intendere tutta questa cifra quale moneta sonante. Le case di Castello dovevano essere in origine parte del patrimonio Embriaco, che in quel quartiere dispongono di abitazioni e di almeno una torre¹⁵⁷, e hanno perciò un forte significato identitario per la discendenza del primo matrimonio di Adalasia. La seconda parte, di cui non è chiarissima l'entità, è costituita da quanto le ha lasciato il figlio Giovanni: si tratta di una parte che mi pare ricada tutta sotto l'etichetta di *falcidia*, cioè di quello che è di necessità dovuto alla madre in mancanza di un testamento, cui non viene mai fatto esplicito riferimento, benché si ricorra al verbo *legare*¹⁵⁸.

Per quanto riguarda i lasciti pii, cioè agli enti religiosi, e i legati *ad personam*, cioè a un composito gruppo di parenti e clienti, basti dire che si tratta di una sessantina di destinatari. Il legato più alto per una chiesa (20 lire) è non a caso per Santa Maria della Cella a Sampierdarena che sta accogliendo Adalasia; è una chiesa diversa da quella in cui la donna chiede di essere sepolta, cioè San Giovanni *de Capite Arene*. Del *network* di Adalasia, la componente femminile appare indiscutibilmente più sostanziosa di quella maschile. Ricordo almeno le parenti, perché consanguinei maschi o parenti d'acquisto non sono riconoscibili in questa parte iniziale. Avverto però che il termine nipote lungo i due

¹⁵⁷ ORIGONE 2001, p. 73.

¹⁵⁸ Il riferimento implicito è a *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 126, *De solutione dotium mulieris*, pp. 125-126.

testamenti risulta talora abbastanza estensivo e vago: il suo significato concreto, al di là della componente affettiva, mi pare sia piuttosto richiamare un ambito parentale con cui conviene tenere vitali le relazioni. Queste parenti sono la nipote Sibillina, monaca del monastero di San Sepolcro (cui vanno 5 lire), la *consanguinea* Druda di San Benigno (2 lire), la nipote Barbarina (25 lire e il letto della testatrice), la nipote Toscana (18 lire), Sofia Usodimare, sicuramente congiunta della sorella Sibilia (40 soldi di cui la metà andranno a una donna povera), le nipoti *de Landrexino* (una lira ciascuna), la nipote Ottolina (5 lire). Tutti questi lasciti dovranno essere distribuiti da Buonvasallo Embriaco attingendo a dote, extradote e antefatto di Adalasia.

Si passa ai legati di maggiore sostanza. Ai nipoti Buonvasallo e Corradino Embriaco spetta quanto resta delle 700 lire. Vanno però detratti tutti i lasciti pii sopra menzionati che assommano esattamente a 150 lire e vanno detratte anche 100 lire per la nipote Giovanna *de Nigro* che *sit tacita e contenta*. Questa formula è comune nei testamenti per indicare l'eredità data anticipatamente, vale a dire la dote, escludendo che la ragazza o la donna possa reclamare altro. Si trova così una prima, e tuttavia superficiale, ragione della vigorosa presenza *de Nigro* alla redazione del secondo testamento, dal momento che già la prima versione contempla un 'minimo obbligatorio' per Giovanna, benché resti oscuro per quali tramite sussista questa parentela. Posso tuttavia azzardare che Alda moglie del fratello di Adalasia, l'Ansaldo Tabaco ricordato nel contesto di una sistemazione del patrimonio paterno attuata nel 1214, sia una *de Nigro* oppure che Adalasia stessa sia figlia di una *de Nigro*, e allora molte tessere del *puzzle* andrebbero a posto; qualche inquietudine, che non so come sciogliere, desta però l'articolata denominazione di Guglielmo Nigro Embriaco *de Castro*, che può essere una banale soluzione per evitare omonimie ma non esclude altri scenari parentali e altri assi ereditari¹⁵⁹.

Si procede ancora badando alle nipoti. L'esser venuta meno una discendenza diretta dal secondo matrimonio spiega come la due volte vedova guardi in più direzioni, e innanzitutto alla discendenza generata dal primo; è comunque acquisito che le plurimaritate riescano in linea di massima a includere i figli di precedenti unioni nelle disposizioni testamentarie¹⁶⁰. Chi può dire inoltre se Adalasia non abbia subito pressioni per allargare la rosa dei beneficiari, in virtù di legami non sempre dipanabili nella prospettiva della pre-

¹⁵⁹ Sopra, nota 151; alcune interessanti ipotesi in ORIGONE 2001, pp. 80-81.

¹⁶⁰ PETTI BALBI 2010, p. 165.

sente indagine? Si intravede in ogni caso non solo il grande intrico familiare che costituisce un'élite cittadina e l'effetto domino prodotto dai matrimoni e dalle morti, ma si comprende anche la necessità di essere puntualmente informati di cosa stia succedendo nelle diverse cerchie della parentela.

Tratte dalla dote di Adalasia, 105 lire devono andare alla nipote Giacomina, figlia del fu Guglielmino Embriaco, ma le subentrerà il già citato nipote Buonvassallo Embriaco (o le subentreranno gli eredi di questi) qualora Giacomina morisse senza una discendenza legittima. Adalasia riconosce di dover dare alla nipote Ottolina, già ricordata tra i lasciti *pro anima*, 80 lire *de quibus habet cartam* e affida al nipote Corradino Embriaco, in quanto erede dei suoi beni, il compito di saldare la metà della somma entro sei mesi dalla sua morte. Si è così passati alla parte dei testamenti dedicata alla composizione dei debiti: 77 lire sono dovute a Guglielmo *de Pagana* e nuovamente Corradino Embriaco è incaricato di saldarle *de parte sibi contingente de bonis meis*; 10 lire rappresentano il debito verso Giovanna *de Mirasol* che Adalasia deve estinguere al posto del figlio Guglielmo Nigro Embriaco e tale compito ricade ancora su Corradino Embriaco. La trasmissione dei debiti è una questione indubbiamente spinosa, tanto più quando quello che viene lasciato in eredità non è denaro contante: il caso ora in esame è particolarmente chiaro, ma doveva essere una situazione abbastanza ricorrente. Quasi a titolo compensativo, infatti, ai due nipoti vengono poi rimesse 40 lire di debito in tutto e in maniera distinta dall'eredità vera e propria.

Adalasia chiarisce inoltre la sua volontà che, salvi i diritti dei suoi eredi sulle 700 lire, nessuno sia autorizzato a chiedere ad Adalasia moglie di Francesco *de Nigro*¹⁶¹ la *falcidia* di 150 lire *quas sibi* [cioè ad Adalasia *de Guidone*] *legaverit* il figlio Giovanni *de Guidone*: qui la stringatezza del testamento non aiuta, ma dovrebbe trattarsi di un prestito fatto da Adalasia alla moglie del *de Nigro* in un momento antecedente il testamento e attingendo a sostanze diverse da quelle stimate 700 lire. In ogni caso, ad Adalasia è condonata questa somma e le sono destinate 30 lire di quei beni che competono ad Adalasia *de Guidone* per diritto successorio (*iure successio-nis*). Tutela e lascito, dunque, sono stati accordati dalla testatrice già nella prima redazione, quella datata 21 ottobre, senza che risulti necessaria la vigile presenza dei *de Nigro* tra i testimoni.

¹⁶¹ Francesco è tra i testimoni del secondo testamento.

Salto adesso alle parti conclusive ancora comuni ai due testamenti. Adalasia proroga di un anno per Oberto Piloso i termini di restituzione di un debito contratto con il figlio defunto Giovanni *de Guidone*, reitera che sono fatti salvi i diritti degli eredi sulle 700 lire di dote, extradote e antefatto e case nel quartiere di Castello, ribadisce che sono istituiti eredi per metà Buonvassallo e Corradino Embriaco, con il vincolo per Buonvassallo di dare l'usufrutto di 100 lire al fratello Lanfranchino fino alla morte di questi, e specifica infine che eventuali altri testamenti vanno dichiarati nulli.

Ecco le differenze, quelle tacitamente approvate, con uno sguardo attento a tutte le disposizioni nel loro insieme, dal gruppo dei *de Nigro*. Qualcosa sfugge alla piena comprensione perché, a causa di una certa reticenza informativa dei due testamenti, non sono dichiarate le parentele, a tutti i presenti però sicuramente note. Nel primo testamento, che in questa parte viene superato, Adalasia specifica innanzitutto che gli eredi, cioè i due nipoti Embriaco, non possono pretendere da Nicolao *de Guidone* niente in merito alla *falcidia* spettante alla testatrice, vale a dire beni in Sampierdarena che le provengono dal figlio Giovanni e su cui la donna mantiene l'usufrutto: ciò parla forse di un perdurante regime di indivisione e concorre a spiegare la presenza di Adalasia nel borgo fuori Genova e la scelta del luogo di sepoltura. La testatrice dispone inoltre che per un anno a venire i suoi eredi non possono pretendere da Giacomina figlia di Guglielmo Embriaco le 100 lire che Giovanni *de Guidone* aveva lasciato in eredità alla testatrice. Potrebbe trattarsi di un contributo alla dote che perciò esclude Giacomina dall'eredità concessa ai fratelli?

Nel secondo testamento, cioè quello che deve avere pieno vigore sostitutivo, la testatrice specifica per prima cosa che gli eredi designati non possono chiedere niente alla appena menzionata Giacomina figlia del fu Guglielmo Embriaco per quanto concerne la *falcidia* sulle 100 lire che provengono dal defunto figlio Giovanni *de Guidone* ad Adalasia, la quale concede quella *falcidia* a Giacomina. Eguale comportamento devono avere nei confronti della nipote Barbarina, già ricordata nei legati *ad personam*, per quanto concerne le 33 lire lasciatele sempre dal defunto figlio Giovanni *de Guidone*, rimettendo la vedova questa *falcidia* a Barbarina.

È il monotono ricorrere della parola *falcidia* che spiega meglio di ogni altro argomento la cautela e l'atteggiamento difensivo con cui Adalasia – sorretta da un qualche cognizione giuridica oppure ben guidata dal notaio? – procede nelle disposizioni testamentarie al fine di evitare contestazioni da

parte delle diverse cerchie familiari: i *de Guidone*, gli Embriaco e i *de Nigro*, questi ultimi nel ruolo complesso che sono chiamati a svolgere. Ma anche la funzione di mediazione e di garanzia offre per i *de Nigro* dei vantaggi concreti, oltre che accrescere la loro autorevolezza. Due donne di tale parentela vedono infatti irrobustito il proprio patrimonio.

Il codicillo scritto immediatamente dopo il secondo testamento, sempre in data 28 ottobre, rivela un'unica preoccupazione. Una volta saldate a Buonvassallo e Corradino Embriaco le 700 lire di dote, extradote e antefatto e case a Castello, Adalasia vuole che Giovannetta *de Nigro*, moglie di Simone *de Nigro*, abbia 100 lire dell'eredità di Giovanni *de Guidone*, che vanno considerate intangibili. Lo stesso Buonvassallo Embriaco è *presente et consenciente* al cospetto di cinque testimoni, di cui quattro, come si è detto, sono *de Nigro*, capeggiati dal giudice Pietro, nominato per primo. Resta parzialmente enigmatico in quale misura ai fini di questo consenso, oltre che alla logica di fondo dei due testamenti, pesi la duplice cessione dei diritti su degli investimenti operata da Adalasia a favore di questo nipote negli atti presenti nel registro di Ianuino *de Predono* e datati l'uno poche ore prima del testamento del 21 ottobre e l'altro l'11 dicembre: nel primo caso non è espresso un valore, mentre nel secondo sono in ballo 100 lire¹⁶². Fin qui si può parlare della giusta preoccupazione di una donna molto anziana a lasciare le cose ordinate e senza scie di conflitti. Una simile preoccupazione si incontra con una certa intraprendenza maturata dal maggiore dei suoi nipoti, il quale ha consapevolezza di quanto può esigere.


Ma quello che sicuramente colpisce è un nuovo codicillo dettato l'11 dicembre 1253, sempre a Sampierdarena, registrato ancora nel cartolario di Ianuino *de Predono*¹⁶³: un codicillo, si badi, non al secondo degli atti di ultima volontà bensì a un terzo testamento, dettato a un altro notaio, Pagano *de Sessa*, di cui non mi consta sia pervenuto materiale. Il codicillo, che certo non informa sulle novità introdotte nell'ultimo testamento, non affronta

¹⁶² Poche ore prima della dettatura del testamento con data 21 ottobre Adalasia trasferisce a Buonvassallo il diritto di rivendicare un investimento (*occasione capitalis*) fatto in precedenza con Filippo, figlio di Bonifacio Embriaco: ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de Predono*, c. 119v, 1253 ottobre 21. L'11 di dicembre del 1253 un'operazione analoga è fatta rispetto a una comenda (per 100 lire) con Lanfranchino Sardena: *ibidem*, c. 149r.

¹⁶³ ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de Predono*, c. 149r-v, 1253 dicembre 11: sono testimoni alcuni religiosi della casa degli ospedalieri in cui fa base Adalasia *de Guidone*.

nemmeno questioni cruciali sotto il profilo proprietario. Tradisce qualche lecita ansia rispetto al nipote Lanfranchino, la cui cura è affidata a Buonvassallo, e stabilisce sia che a Buonvassallo venga destinata una *capsia* che era stata di proprietà del figlio Giovanni *de Guidone*, sia che alla nipote Barbarina, come già nei precedenti testamenti, sia dato il letto di Adalasia completo del suo corredo. È opportuno interrogarsi se la donna, la cui palese inquietudine deriva dall'aver vissuto in un campo di tensioni fra tre diverse cerchie familiari, abbia subito dei condizionamenti nel contesto religioso in cui pare essersi rifugiata. Non ho reperito riscontri concreti in tale direzione. Questa ulteriore riformulazione delle volontà testamentarie non impedisce che Buonvassallo e Corrado Embriaco, che mai sono stati denominati quali *filii quondam*, nel mese di maggio del 1254 si qualificino *nepotes Adalasiae de Guidone quondam* nel chiudere le pendenze di una commenda ¹⁶⁴.

Ricostruzione genealogica della famiglia di Adalasia de Guidone



5.2. *I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dandala*

Nell'aprile 1259, a Ventimiglia, Alasina, moglie di Oberto *de Dandala* e nella disponibilità di un patrimonio non modesto, annulla il precedente

¹⁶⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 52, not. Guglielmo di Pegli, c. 102v e notula, 1254 maggio 16.

testamento e affida al medesimo notaio, Giovanni di Amandolesio, il compito di redigerne un altro ¹⁶⁵. L'operazione è indispensabile, perché la configurazione dei figli è cambiata rispetto al precedente atto datato aprile 1258 e la testatrice sta aspettando una nuova creatura.

Dal primo atto si comprende senza fatica che tre dei cinque figli nominati sono stati concepiti prima del matrimonio con l'ancora vivente Oberto *de Dandala*: l'uso al diminutivo dei nomi propri lascia intendere, ma con qualche margine di incertezza, che siano tutti bambini o ragazzi. Oltre a contenute donazioni *pro anima* affidate a una consanguinea e al marito e alla spesa per la sepoltura (in tutto 15 lire), infatti, Alasina attua dei lasciti ai figli Corradino, Nicoloso e Giovannina *pro falcidia*, la locuzione che rende riconoscibili i figli di una precedente unione: ai primi due 5 lire ciascuno, alla ragazza 10 lire *ad suum maritare* e tutti e tre devono ritenersi soddisfatti. Alla figlia Aldina sono assegnate 40 lire che, qualora morisse senza eredi legittimi, saranno dirottate sul figlio Guglielmino, istituito erede: ecco i figli di Oberto *de Dandala*. Si giunge poi alle sostituzioni in caso di morte senza discendenza. Se i due eredi nati dal secondo matrimonio e privilegiati morissero, dopo la morte di Oberto *de Dandala*, i beni legati loro devono essere distribuiti *pro anima* della testatrice in questo modo: 25 alla figlia Giovannina e 25 alla madre (più un modesto lascito pio). Qualora invece morissero prima del padre, Alasina dispone che il marito conservi in luogo sicuro questi beni affinché, dopo la sua morte, la madre e la figlia Giovannina ne possano entrare in possesso. Non conosciamo ovviamente quale sia la propensione di Oberto *de Dandala*, ma è apprezzabile lo sforzo di Alasina di non suscitare contrarietà rispetto ai figli avuti nel precedente matrimonio e di negoziare una buona soluzione per la prima figlia.

Passiamo al secondo testamento, in cui l'incinta Alasina lascia immutate le disposizioni per la sepoltura e i lasciti pii, affidati al marito, riguardo al quale specifica che abbia *integre* i suoi diritti (si intende sulla dote) e l'usufrutto di tutti i suoi beni. Alla morte del coniuge, di tali sostanze passeranno alla figlia Giovannina 20 lire, con un raddoppio dell'importo previsto l'anno precedente, mentre resta eguale la situazione dei due ragazzi Corradino e Nicoloso, destinatari di 5 lire di *falcidia* ciascuno. Guglielmino, il precedente erede generale, è evidentemente deceduto, perché vengono

¹⁶⁵ *Giovanni di Amandolesio* 1993, doc. 190, pp. 204-205; *Giovanni di Amandolesio* 1985, doc. 42, pp. 42-43.

adesso dichiarati eredi la figlia Enida (che immagino sia Aldina del precedente documento) e la creatura che nascerà. Se si trattasse di un maschio, costui sia erede *in toto* dopo la morte di Oberto *de Dandala*, detratte 20 lire per Enida, mentre nel caso di una femmina, sia erede alla pari con Enida ma, qualora entrambi decedessero, Giovannina riceverà 10 lire extra, Nicoloso altre 10 lire, la madre di Alasina 15 e il fratello di Alasina, Nicoloso 10: ecco un membro, e maschio, della famiglia di origine quale estrema eventualità.

5.3. *I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino Patarini*

Il caso meno complesso che adesso esporrò ha per scenario Portovenere, il villaggio all'estremo Levante ligure dove vigono consuetudini e statuti genovesi. Il secondo testamento, del 25 settembre 1262, è dettato a brevissima distanza dal primo, del 20 settembre, sempre al medesimo notaio, Giovanni di Giona¹⁶⁶. I problemi sono sorti soprattutto perché anche Bonaventurosa vedova di Stefanino *Patarini* ha concepito figli in entrambi i matrimoni. Significativo è il fatto che per la nuova redazione delle sue ultime volontà siano mobilitati fra i testimoni addirittura due giudici, così come Pietro *de Nigro* aveva fatto sentire la sua autorevole presenza alla redazione del codicillo di Iuleta Zaccaria e al primo codicillo della anziana Adalasia *de Guidone*. Nel caso di Bonaventurosa, è giustificata dalla sua dichiarata malattia la fretta per risolvere la contestazione delle scelte relative all'attribuzione di un patrimonio davvero modesto, ma dal grande peso reale e simbolico per tutti i membri della parentela interessati alla sua distribuzione.

Giungiamo a come sono destinati i beni di Bonaventurosa nelle ultime volontà espresse al notaio il 20 settembre al cospetto di otto testimoni. Al figlio Ugolino e al genero Bongiovanni compete distribuire i lasciti pii che assommano a 4 lire e mezza. Alle due nipoti nubili per parte del defunto fratello *Delovolsis* va il letto con tutto il suo corredo e alla nipote Berta, figlia della figlia Regina, 2 lire. A queste prime e 'tranquille' disposizioni segue, ma depennata, l'indicazione che al genero Bongiovanni siano date 5 lire. La vedova esprime poi la propria volontà che al figlio Ugolino siano attribuite 12 lire che corrispondono all'antefatto costituito dal defunto padre di Ugolino, Baldo, avendo la donna già fruito di questi beni che ritornano adesso nella disponibilità del figlio. Nell'affrontare la situazione del figlio

¹⁶⁶ *Giovanni di Giona* 1955, doc. 369, pp. 323-325, e doc. 370, pp. 325-327.

Venerio, nato dal più recente matrimonio con Stefanino *Patarini*, segue un'efficacissima definizione di *falcidia* nella prospettiva di Bonaventurosa, che il notaio verbalizza quasi alla lettera, dopo una premessa chiarificatrice di violenze subite o affermate dalla donna:

Venerium autem, filium meum, quem verberibus me affecisse, assero et dico et michi molestum et gravem extitisse, volo et iubeo quod de bonis meis et hereditate mea tantum habere et percipere debere falcidiam quam sibi per leges et iura denegare non possum, in ea falcidia ipsum michi heredem instituens, ab aliis bonis meis et rebus et hereditate et successione eundem excludens: ab omni alia parte, auxilio et subsidio bonorum meorum et hereditate mea et successione volo et iudico esse penitus alienum, ita quod ad eum vel alium pro eo de bonis meis et hereditate mea non possit nec debeat aliquid modo aliquo pervenire.

Resta aperto il problema dell'entità della *falcidia*, su cui si è detto che la normativa pervenuta non illumina ma che possiamo fondatamente immaginare nella misura di un quarto del patrimonio: tuttavia è chiara la volontà di escludere questo figlio dall'eredità vera e propria. Eredi di tutti gli altri beni sono infatti istituiti i due figli avuti da Baldo, vale a dire Ugolino e Regina, con un extra di 12 soldi per Ugolino che si era addossato le spese per la sepoltura della sorellastra omonima della madre, Bonaventurosa, e del periodo di malattia del patrigno Stefanino *Patarini*.

Sei giorni dopo i ripensamenti relativi al piccolo patrimonio di Bonaventurosa sono parecchi. I lasciti pii adesso constano di 6 lire e una piccola maggiorazione, da 2 a 3 lire, è concessa alla nipote Berta, mentre si ripristina il legato di 5 lire per il genero Bongiovanni e figura una somma anche per le figlie di Ugolino, cioè 5 lire. Compare però un piccolo lascito di 3 lire per il figlio Venerio, mentre restano immutati, rispetto a Ugolino, la 'restituzione' dell'antefatto materno e il saldo delle spese di cui si era fatto carico per i due membri della nuova famiglia costituita dalla madre.

Ma nel secondo testamento il dato più notevole è che Ugolino, Venerio e Regina, figli dei due matrimoni, risultino *equaliter* eredi di tutti i restanti beni, con implicita affermazione che la *falcidia* non è decorosa per un erede legittimo. Rimane comunque difficile dare ragione della simultanea presenza di Gallico *iudex de Portueneris* e di Giacomo *iudex* alla testa di altri sei testimoni, se non forse ipotizzando che madre e figlio abbiano sollecitato (e verosimilmente remunerato) un giudice ciascuno per pervenire a una conciliazione. Le percosse inflitte a Bonaventurosa da Venerio appaiono condonate. Dunque il secondo testamento incrementa verso l'alto, benché di poco, la consistenza di

alcuni lasciti, introduce nuovi beneficiari e di conseguenza diminuisce l'entità di quanto sarà spartito – in regime di perfetta parità tra i figli – di tutti gli altri beni non menzionati. Quanto si discosterà in fin dei conti questo risultato dalla *falcidia* accordata a Venerio nel primo testamento?

6. *Un bilancio di sfumature*

L'orientamento di massima a trasmettere i beni di famiglia privilegiando la linea maschile rilevato proprio per il contesto genovese fin dagli anni Settanta del secolo scorso, prima da Hughes e poi da Epstein, è facilmente confermato da questa ricerca. È stato tuttavia importante acquisire, allargando lo sguardo allo spazio ligure, che non poche donne nel dare disposizioni testamentarie possono attuare modeste deviazioni e operare aggiustamenti in quel movimento di fondo, colorando di sfumature la diffusa adesione al criterio che si sta imponendo e che ha trovato espressione nella norma scritta. Nell'apprezzare al contempo quante altre donne tendano a conformarsi convintamente al modello dominante, nulla esclude l'estendere a molti casi maschili quanto si è acquisito per il contesto femminile in termini di piccoli o più decisi scarti dalla norma. L'intenzione di questa indagine è stata di non dare aprioristicamente per scontate analogie o differenze di scelta tra uomini e donne in sede testamentaria, vale a dire un'occasione in cui il contesto pesa molto per entrambi, perché si incontrano pressioni esterne e istanze esistenziali, queste ultime solitamente in misura crescente con l'avanzare dell'età: lo dimostrano oltre ogni dubbio le ultime volontà del medesimo individuo dettate a grande distanza di tempo.

Si è riconosciuto infatti il permanere di qualche spazio decisionale – quale un'interpretazione lasca dei lasciti pii e legati *ad personam* – che può essere riempito a seconda della classe d'età, dei temperamenti, delle esperienze di vita, delle dinamiche interpersonali e probabilmente anche delle contingenze religiose, economiche, sociali e politiche collettive, che non riusciamo a soppesare ma che incidono comunque tutte sia su uomini sia su donne: dall'ascendente esercitato da membri di un ente religioso, magari con la loro predicazione, alle pressioni di *status*, alle vicende di mercato per chi produce e per chi commercia, alla dinamica del sistema fiscale locale fino ai conflitti intercittadini armati. Comprenderemmo ancor meglio questo spazio, ovviamente, se riuscissimo a collocare i protagonisti dell'indagine con maggior puntualità e completezza in un contesto di famiglia, di radicamento (quartiere urbano, villaggio o sua frazione) o di sradicamento (per immigrazione

recente, per matrimonio fuori dal vicinato o dal proprio villaggio d'origine), di gestione o di appartenenza clientelare, e così via. Ma se anche giudicassimo in base a un criterio di equità (che può risultare moderno e anacronistico) le intenzioni espresse in sede testamentaria, in qual modo può essere inteso ragionevolmente, per esempio, il gioco delle parti – tacito, concordato in spontaneità, obbligatorio, pazientemente elaborato – fra i due genitori rispetto a una figliolanza mista o magari costituita da soli maschi, quando come spesso accade conosciamo le ultime volontà di un solo membro della coppia? Ben poco riusciamo ad afferrare, del resto, delle scelte procreative effettuate in ciascuna famiglia, della profondità di un sentimento genitoriale, filiale o fraterno e di come risentano di tendenze generali¹⁶⁷.

Opere citate

Annali genovesi 3 1923 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCXXXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 3, Roma 1923 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).

Arnaldo Cumano 1978 = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).

ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000.

BARTOLI LANGELI 2008 = A. BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336)*, in C. FRUGONI, *L'affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella degli Scrovegni*, Torino 2008, pp. 397-540.

BASSANI 2018 = A. BASSANI, *A Coffor for the Will*, in *Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Cham 2018, pp. 231-247.

BERTRAM 1989 = M. BERTRAM, *Hundert bologneser Testamente aus einer November Woche des Jahres 1265*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 69 (1985), pp. 80-110.

BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).

BEZZINA 2017 = D. BEZZINA, *The Artisan Family in 12th- and 13th-Century Genoa: A Reappraisal*, in « Genesis », XVI/2 (2017), pp. 111-130.

¹⁶⁷ In questo senso, possono essere di interesse i testamenti di chi si è trasferito fuori patria (provvisoriamente o definitivamente?), perché aggiungono riconoscibili elementi di contesto a situazioni testamentarie altrimenti opache.

- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in « ASLi », n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- BEZZINA 2019 = D. BEZZINA, *The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, pp. 205-235.
- Bonifacio 1936 = V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, Genova 1936 (« Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria », I).
- Bonvillano 1939 = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del sec. XII, III)
- BOSL 1964 = K. BOSL, *Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum «Pauperismus» des Hochmittelalters*, in ID., *Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa*, München 1964, pp. 106-134.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: *la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », 30 (2000-2001), pp. 76-128.
- BRACCIA 2016 = R. BRACCIA, *Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: quasi matrimoni, matrimoni presunti o clandestini?*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, a cura di G. VIARENGO, Torino 2016, pp. 27-52.
- BROLIS - ZONCA 2010 = M.T. BROLIS - A. ZONCA, *Atti di ultima volontà a Bergamo nella seconda metà del XII secolo*, in « Reti Medievali Rivista », 11/1 (2010), pp. 351-405.
- CALLERI 2019a = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « Reti Medievali Rivista », 20/1 (2019), pp. 1-32.
- CALLERI 2019b = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Desalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in « Scrineum Rivista », 16 (2019), pp. 169-203.
- CANCELLIERI 1993 = J. CANCELLIERI, *Embriaco, Guglielmo (Niger, Nigro)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 42, Roma 1993, pp. 578-580.
- CHABOT 1996 = I. CHABOT, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996, pp. 47-70.
- CHABOT 1998 = I. CHABOT, *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XI^e-XV^e-XVII^e siècles)*, in *Femmes, dots at patrimoines*, « Clío. Femmes, Genre, Histoire », 7 (1998), pp. 51-72.
- CHABOT 2000 = I. CHABOT, *La beneficenza dotale nei testamenti del tardo medioevo*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, dal medioevo ad oggi*, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000, pp. 55-76.
- CHABOT 2010 = I. CHABOT, «*Io vo' fare testamento*». *Le ultime volontà di mogli e mariti, tra controllo e soggettività (secoli XIV-XV)*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 205-238.
- Costituti di Pisa* 2003 = *I costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale).
- DUVAL 2018 = S. DUVAL, *Women and wealth in late medieval Pisa (c. 1350-1420)*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », 130/1 (2018), pp. 137-150.

- “Ego Quirina” 2015 = “Ego Quirina”. *Testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261)*, a cura di F. SORELLI, Documenti trascritti da L. ZAMBONI - L. LEVANTINO, Roma 2015.
- EPSTEIN 1984 = S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge Mass e London 1984.
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- GAUDEMET 1989 = J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989 (ed. or. *Le mariage en Occident: les mœurs et le droit*, Paris 1987).
- GINZBURG 1976 = C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino 1976.
- Giovanni 2013 = *Il cartolare di 'Uberto', I, Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, Indici a cura di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- Giovanni di Amandolesio 1985 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 44).
- Giovanni di Amandolesio 1993 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVI).
- Giovanni di Giona 1955 = G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Borgo San Dalmazzo 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII).
- Giovanni di Guiberto 1939 = *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del sec. XII, V).
- Giovanni scriba 1934-1935 = M. CHIAUDANO e M. MORESCO, *Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- GIULIODORI 2005 = S. GIULIODORI, *De rebus uxoris. Dote e successione negli statuti bolognesi (1250-1454)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXIII (2005), pp. 651-684.
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GRÉVIN in corso di pubblicazione = B. GRÉVIN, *De Boncompagno au manuscrit «Fitalia» : les dimensions rhéyoriques du testament dans l'Italie du XIII^e siècle*, in *Les testaments dans l'Europe médiévale (XIII^e-XV^e siècles)*, Journée d'étude + séminaire de latin médiéval (traduction/interprétation), in corso di pubblicazione a cura di B. GRÉVIN - M. BARRY.
- Guglielmo 2009 = *Il cartolare di 'Uberto', II, Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Introduzione di A. ROVERE, Genova-Savona 2009 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIV).
- Guglielmo Cassinese 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).

- Guglielmo da Sori* 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- GUGLIELMOTTI 2005 = P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (E-Book Monografie, 3).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «*Agnacio seu parentella*». *Le genesis dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientela a Genova nel pieno Duecento*, in «*Notariorum itinera*» 2018, pp. 85-115.
- HERLIHY - KLAPISCH-ZUBER 1979 = D. HERLIHY - C. KLAPISCH-ZUEBER, *Les Toscans et leurs familles: Une étude du "Catasto" Florentin de 1427*, Paris 1979.
- HUGHES 1975 = D.O. HUGHES, *Urban growth and family structure in medieval Genoa*, in «*Past & Present*», (1975), 66, pp. 3-28.
- HUGHES 1976 = D.O. HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in «*Quaderni storici*», X/3 (1976), pp. 929-951.
- HUGHES 1979 = D.O. HUGHES, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in *La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici*, a cura di C.E. ROSENBERG, Torino 1979 (ed. or 1975).
- Ianuensis non nascitur sed fit 2019 = *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- KIRSHNER 2017 = J. KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017, pp. 195-228.
- KIRSHNER 2000 = J. KIRSHNER, *Baldus de Ubaldis on Disinheritance: Contexte, Controversies, Consilia*, in «*Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte*», XXVII (2000), pp. 119-214.
- KITTEL 1998 = E.E. KITTEL, *Testaments of two cities: A comparative analysis of the wills of medieval Genoa and Douai*, in «*European Review of History*», 5/1 (1998), pp. 47-82.
- KLAPISCH-ZUBER 1985 = CH. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chiacago 1985.
- KUEHN 1999 = T. KUEHN, *Figlie madri mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN, Bologna 1999, pp. 431-460.
- LAURENT-BONNE 2012 = L. LAURENT-BONNE, *Why prohibit donations between husband and wife in medieval Europe?*, in «*Frontiers of Law in China*», 7/4 (2012), pp. 644-655.
- LAZZARI 2018 = T. LAZZARI, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINI, Bologna 2018, pp. 37-56.
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II).
- Libri Iurium* I/6 2000 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, introduzione di E. PALLAVICINO, Genova 2000 (Fonti per la Storia della Liguria, XIII).

- LOPEZ 1933 = R. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento: Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano 1933.
- LOPEZ 1936 = R. LOPEZ, *Studi sull'economia genovese nel medio evo*, Torino 1936 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, VIII).
- LORCIN 1981 = M.-T. LORCIN, *Veuve noble et veuve paysanne en Lyonnais d'après les testaments des XIX^e et XV^e siècle*, in « Annales de démographie historique », (1981), pp. 273-288.
- LUMIA-OSTINELLI 2003 = G. LUMIA-OSTINELLI, « *Ut cippus domus magis conservetur* ». *La successione a Siena tra statuti e documenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXI/595 (2003), pp. 3-51.
- LUONGO 2019 = A. LUONGO, *Relativamente marginali. La condizione sociale delle donne nella Gubbio trecentesca*, in « Archivio Storico Italiano », CLXXVIII (2019), pp. 57-92.
- MAINONI 2011 = M.P. MAINONI, *Il potere di decidere. Testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV*, in « *Con animo virile* ». *Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV)*, a cura di EAD., Roma 2011, pp. 197-261.
- Margini di libertà* 2010 = *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, VII).
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona (1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, IX).
- Mobilità sociale* 2010 = *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010 (Collection de l'École française de Rome, 436).
- Nolens intestatus decedere 1985 = *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia 1985.
- Notai genovesi in Oltremare* 1983 = M. BALARD, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro di Lamberto di Sambuceto (11 ottobre 1296 - 23 giugno 1299)*, Genova 1983 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 39).
- Notai genovesi in Oltremare* 1989 = L. BALLETO, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 1279)*, Genova 1989 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 53).
- « *Notariorum itinera* » 2018 = « *Notariorum itinera* ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3).
- NUTI 1991 = G. NUTI, *Pietro di Negro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40, Roma 1991.
- ORIGONE 2001 = S. ORIGONE, *Gli Embriaci a Genova fra XII e XIII*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, pp. 67-81.
- PETTI BALBI 2010 = G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 153-182.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- I più antichi statuti di Savona* 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « ASLi », n.s., XXXVII/II (1997) pp. 115-212.
- POLONIO 2001 = V. POLONIO, *Consentirono l'un l'altro: il matrimonio in Liguria tra XI e XIV secolo*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, pp. 23-53.

- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- RAVA 2016 = E. RAVA, « *Volens in testamento vivere* ». *Testamenti a Pisa, 1240-1320*, apparati a cura di A. BARTOLI LANGELLI, Roma 2016 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n.s. 2).
- ROSSI 2010 = G. ROSSI, *Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 45-70.
- ROSSI 2019 = M.C. ROSSI, *Religiosità e scelte testamentarie femminili*, in *Vita religiosa al femminile (secoli XIII-XIV)*. Atti del XXVI Convegno Internazionale, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia 19-21 maggio 2017, Roma 2019, pp. 257-277.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Manuele Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in « ASLi », n.s., LVI (2016), pp. 309-327.
- RUSSO 2005 = M.A. RUSSO, *I testamenti di Matteo Sclafani (1333-1354)*, in « *Mediterranea. Ricerche storiche* », 2 (2005), pp. 521-566.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, pp. 1157-1181.
- San Benigno* 1983 = *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1983 (« ASLi », n.s., XXIII/I).
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Santo Stefano* 1 2009 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, 1 (965-1200)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIII).
- Serta antiqua et mediaevalia* 2001 = *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma 2001.
- SIEVEKING 1906 = H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo*, Genova 1905 (« ASLi », XXXV).
- SORELLI 2010 = F. SORELLI, *Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 183-203.
- SORELLI 2012 = F. SORELLI, *Diritto, economia, società: condizioni delle donne a Venezia nei secoli XII-XIII*, in « *Archivio Veneto* », 3 (2012), pp. 19-40.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti di Albenga* 1993 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO. Con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1993 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- Statuti di Zuccarello* 1999 = *Statuti comunali di Zuccarello del 1281*, a cura di N. CALVINI, Zuccarello 1999.
- Stefano di Corrado* 2007 = *I cartolari del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1300)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XII).
- Stefano di Corrado* 2012 = *Il cartolare del notaio Stefano di Corrado di Lavagna. Chiavari-Lavagna (1288)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XV).

- STORTI STORCHI 2012 = C. STORTI STORCHI, *La condizione giuridica delle donne nelle strategie testamentarie di Alberico de Rosciate (1345-1360)*, in *La condizione giuridica delle donne nel medioevo*, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2012, pp. 53-94.
- TILATTI 2010 = A. TILATTI, « Soror beate Helene ». *I testamenti e le altre volontà di Profeta Valentinis da Udine*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 257-276.
- VALLERANI 2019 = M. VALLERANI, *Le cause matrimoniali tra devianza e qualificazione giuridica: note sulle forme della coniugalità basso medievale*, in *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di D. ADORNI - E. BELLIGNI, Milano 2018, pp. 105-123.
- Veuves* 1993 = *Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge*, a cura di M. PARISSÉ, Paris 1993.
- Voghera e Genova* 1908 = G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325)*, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XLVIII).
- Widowhood* 1999 = *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di S. CAVALLO - L. WARNER, London 1999.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Dopo una premessa dedicata a ribadire che un testamento costituisce un progetto, senza di necessità prefigurare una realtà concreta, nel saggio sono passati in rassegna gli studi già condotti relativamente all'ambito genovese e che hanno consentito la solida acquisizione di un privilegio maschile nella trasmissione patrimoniale. Si impostano poi alcuni problemi del trattamento di questa tipologia documentaria nel contesto dei *cartularia* liguri dei secoli XII e XIII, compresa la necessità di non dare per scontato un condizionamento di genere, e si guarda alle condizioni in cui sono dettati gli atti di ultima volontà: costi e motivazioni, sistemazioni patrimoniali preliminari al testamento, pressioni familiari o distacco del contesto familiare, aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili. Dopo una breve analisi delle motivazioni che possono guidare la fissazione di clausole sostitutive rispetto a eredi e beneficiari, si osservano quattro casi di testamenti simultanei di marito e moglie e tre casi di testamenti plurimi femminili, tra cui spicca quello di Adalasia *de Guidone*.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIV, Genova, Albenga, Liguria, testamenti, *cartularia* notarili, patrimonio, agnazione, beneficenza dotale.

The article opens with a brief consideration on how wills constitute a project that does not necessarily transform into concrete reality, and a survey of past scholarship on Genoa which has already noticed the tendency to follow the male line in patrimonial transmission. The methodological issues in tackling this type of documents when considering Ligurian *cartularia* of the twelfth and thirteenth centuries are then addressed, including the need not to take gender differences for granted. The conditions in which last wills and testaments were dictated are then discussed: costs and reasons, patrimonial arrangements prior to the will, family pressures or detachment from one's family, are aspects common to both male and female wills. After a brief analysis of the reasons that may guide the inclusion of substitution clauses with respect to heirs and beneficiaries, four cases in which husband and wife draw up a will simultaneously are considered as well as three cases of multiple female wills, the most striking of which is Adalasia de Guidone's testament.


Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Albenga, Savona, Liguria, wills, notarial registers, patrimony, agnatism, dotal charity.

XI. *Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII*

Denise Bezzina

Prendere in considerazione alcune vicende di singoli personaggi femminili è funzionale a mostrare l'ampiezza delle possibilità con cui, nel contesto genovese tra la fine del secolo XII e almeno fino al pieno Duecento, le donne possono confrontarsi. Tali possibilità dipendono da molte variabili e da altrettante specifiche contingenze. Sono tuttavia persuasa che la ricchezza di scelte attuate e osservabili nei casi che esporrò nelle pagine che seguono siano anche la conseguenza di una normativa statutaria che, nonostante sia tesa a sfavorire le donne, non vanifica il diritto locale e il ricorso a prassi e usi che almeno fino alla prima metà del Duecento permettono loro di godere di alcuni margini di autonomia¹. Al contempo, un approccio basato su tale convinzione consente di non incasellare a forza le appartenenti ai diversi ceti entro modelli predeterminati e schemi semplificanti.

Come si può agevolmente immaginare, tuttavia, è molto più facile seguire le vicissitudini di donne dei ceti più abbienti in ragione della maggiore disponibilità di sostanze da investire rispetto quelle che provengono dalle fasce più povere della società: gli investimenti di un certo peso lasciano infatti tracce scritte, mentre restano invisibili tutte le piccole e minime transazioni per cui bastano la parola o un passaggio diretto, di mano in mano, di oggetti o denaro. La scelta dei singoli casi da sottoporre a esame è dipesa non tanto dal numero di attestazioni nelle fonti, ma piuttosto dalla qualità

This article is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 839001. GenALMA – Kinship, Alliance and Urban Space: The Genoese 'Alberghi' in the Late Middle Ages (c. 1150 - c. 1450). The project is being carried out at the CNRS – Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université), as host institution. The information and views set out in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official opinion of the Research Executive Agency (REA). The REA or any person acting on its behalf are not responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

¹ BRACCIA 2018, p. 9. Per una riflessione in tema di donne e diritti si rinvia a FECCI 2019.

della documentazione individuata. Ho preferito non ritornare su casi in una certa misura già noti², anche perché i rogiti che riguardano queste donne sono per la maggior parte contratti commerciali. Il mio intento, invece, è di mettere a fuoco altri aspetti dell'operato femminile, specialmente l'impatto delle loro scelte sull'assetto e sul patrimonio familiari. Quest'approccio nasce in parte da una considerazione della passata storiografia: diversi studiosi hanno già evidenziato la tendenza delle donne genovesi a investire le loro sostanze nei commerci tra la fine del secolo XII e gli inizi del secolo XIII, restituendo una visione generale ma troppo parziale dell'attività femminile³. Adesso occorre piuttosto dare spazio a casi che possano illustrare in modo diverso l'attitudine culturale di queste donne, in particolare nella capacità di tradurre in pratica chiari progetti patrimoniali. In questo senso, è necessario ribadire che risulta difficile operare un confronto con percorsi di altre donne provenienti dai ceti medio-alti della società in contesti urbani extragenovesi. La penuria di fonti private per i secoli XII e XIII in altre città impedisce una ricostruzione di singole vicende femminili per il periodo in oggetto e sebbene la storiografia, anche quella recente, non manchi di mostrare interesse per tale approccio, gli studiosi devono giocoforza limitare le loro considerazioni all'agire di donne dell'altissima aristocrazia⁴ o notissime figure femminili⁵.

² Per esempio, nonostante la messe di documenti che ne attesta le attività a cavallo fra i secoli XII e XIII, sono state escluse altre due donne di nome Mabilia: una moglie di *Caput Orgolii*, l'altra vedova di Ogerio Baltigario. Entrambe risultano molto attive come investitrici in imprese commerciali nella seconda metà del secolo XII. La prima opera con suo marito: *Giovanni scriba* 1934-35, docc. 2-4 del 1184 maggio 18, pp. 301-302, *Oberto scriba* 1940, docc. 99-101, ottobre 8, pp. 38-39; doc. 237, novembre 9, p. 88; *Oberto Scriba* 1938, doc. 75 del 1186 gennaio 30, p. 3; *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 722 del 1191 giugno 12, pp. 285-286. La seconda invece investe in autonomia: *ibidem*, doc. 383 del 1191 marzo 29, p. 152; doc. 413 del 1191 aprile 2, p. 164; doc. 916 del 1191 agosto 28, pp. 363-364; doc. 1051 del 1191, settembre 20, p. 414; doc. 1341 del 1191 novembre 19, pp. 91-92. Sono state escluse anche Simona *de Camilla* moglie di Tedisio Fieschi, e Simona della Volta, moglie di un altro Tedisio Fieschi, attive a metà secolo XIII, le cui attività sono riportate in FIRPO 2006, pp. 52, 63-66, 154, 173-175, 209-210. In questo volume, nel Capitolo X, paragrafo 5.1, Paola Guglielmotti ripercorre la vicenda quarantennale (tra il 1214 e il 1253) di Adalasia *de Guidone*, nonostante poi ne affronti concretamente solo i testamenti.

³ A questo proposito si può rimandare principalmente a JEHEL 1975, PISTARINO 1989 e ANGELOS 1994, e appare di conseguenza superfluo tracciare il profilo di coloro che possono fornirci solamente informazioni monocordi.

⁴ Naturalmente, come accennato, quando si parla di ricostruzione della gestione patrimoniale delle donne, per quanto riguarda la maggiore aristocrazia si dispone di fonti in parte per un arco cronologico molto alto, tale da permettere un'analisi più puntuale, come evidente, per citare

1. *Mabilia* de Lecavelis: *consolidare il patrimonio per il figlio*

I Leccavela sono un gruppo parentale apparentemente poco numeroso e scarsamente incline alla partecipazione politica⁶: si tratta della famiglia di cui *Mabilia* entra a far parte, come si evince dal primo riferimento pervenuto, vale a dire un contratto datato marzo 1190, nel quale la donna è qualificata come vedova di Opizzone Leccavela, forse lo stesso personaggio che ricopre la carica di console dei placiti nel 1183⁷. Le origini di *Mabilia* sono presumibilmente in un'altra famiglia dell'*élite* consolare. Fra i *consiliatores* che la affiancano in alcuni dei contratti da lei stipulati, infatti, la vedova indica

un esempio recente, dalla sezione monografica che prende in considerazione *Patrimonio delle regine* 2012. In ambito anglofono è stata prestata particolare attenzione al tema della *queenship*, ossia alla capacità di azione delle regine, anche attraverso ricostruzioni biografiche, da questo punto di vista si veda per esempio il recente *Queenship, Gender, and Reputation* 2016, oppure, per il bassissimo medioevo, si riscontra interesse per singoli casi in cui donne dell'alta aristocrazia che mostrano di possedere un elevato grado di *agency*, come il caso dell'inglese Lady Honor Lisle studiato in HANAWALT 1988. In questa medesima direzione si muovono alcuni degli studi proposti in *Pawns or Players* 2003 e *Victims or Viragos* 2005, esito di una serie di convegni tenutesi al Trinity College di Dublino tra il 1998 e il 2001. Tale approccio, volto a esplorare il rapporto tra donne e potere (e le sue conseguenze) è al centro del recentissimo CROUZET-PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 incentrato sulle vicende di Agnese Visconti, Beatrice di Tenda e Parisina Malatesta. Solo a partire dei secoli più tardi del medioevo e per il periodo rinascimentale è possibile tentare una ricostruzione dei percorsi di singole figure femminili provenienti anche dai ceti mercantili o comunque non propriamente aristocratici. Sempre dal contesto anglofono, si veda per esempio, il recente studio di REYERSON 2016 che ricostruisce le attività femminili a Montpellier nella prima metà del Trecento attraverso il caso di Angès de Bossones, ricca vedova di un cambiatore e mercante della città. Il maggior agio prosopografico nei secoli finali del medioevo e per tutta l'età moderna è dovuto alla presenza di tipologie di fonti diverse, quali i libri dei conti e le scritture femminili, come nei casi esaminati in GALASSO 2019.

⁵ Si pensi per esempio a Matilde di Canossa; in questa sede basti citare un unico e recente volume – utile anche per rimandi bibliografici – di un lunghissimo elenco di studi a lei dedicato: *Matilde di Canossa* 2016.

⁶ Per Genova è nota e sicura l'intera sequenza dei titolari delle magistrature cittadine e si può affermare con certezza che Opizzone Leccavela risulta console dei placiti nel 1148; la stessa carica è ricoperta nel 1183 da un personaggio omonimo e, negli anni 1205 e 1215, anche da Ansaldo: OLIVIERI 1860, p. 471.

⁷ *Oberto Scriba* 1938, doc. 271 del 1190 marzo 20, p. 107. Il secondo riferimento è di qualche mese più tardi quando compare come testimone insieme con un'altra donna, Altiglia Ferraria, e Guglielmo Clerico in un atto in cui un individuo, probabilmente di rango non elevato, dichiara di aver dato in dote a una certa Vera vesti e masserizie: *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 11 del 1190 dicembre 29, p. 7.

come congiunto Fredenzio Contardo⁸, appartenente a un altro gruppo familiare del ceto consolare i cui membri occupano posizioni politiche e istituzionali di rilievo dai primi decenni del secolo XII⁹. La donna viene assimilata molto presto dalla famiglia del marito, tanto che il notaio la registra spesso come Mabilia *de Lecavelis*, a indicare come, benché vedova, continui a essere integrata nel gruppo parentale che l'ha accolta¹⁰.

La vicenda di Mabilia, tutta incentrata sul suo impegno di riacquisire e consolidare il patrimonio del marito a favore del figlio, si può ricostruire attraverso un più che nutrito campione di contratti – oltre una trentina, tutti editi da gran tempo ma senza essere mai stati veramente ‘visti’ – rogati tra la fine del secolo XII e gli inizi del secolo XIII; si tratta di numeri eccezionali se si considera che per questa altezza cronologica, come già accennato, non esistono in altre situazioni urbane fonti di natura privata che possano documentare così nel dettaglio le azioni dei singoli, specialmente delle donne. Mancano riferimenti alle sue attività mentre il coniuge era ancora in vita, perciò riusciamo a seguire le iniziative di Mabilia solo in una precisa fase del suo ciclo esistenziale, la vedovanza: la condizione vedovile consente, come è solitamente riconosciuto, una più diretta partecipazione delle donne alla gestione autonoma sia delle sostanze personali sia del patrimonio familiare per conto dei figli¹¹. Ed è appunto nel 1190, in un momento in cui agisce a proprio nome, che compare per la prima volta nella documentazione disponibile: Mabilia vende a tre personaggi, descritti come messi del re di Francia, dei barili di vino prodotto nelle sue terre situate presso Quarto (nell'immediato Levante ligure) al prezzo di 10 lire, attestando in questo modo la sua capacità di intessere relazioni di natura commerciale che superano il contesto cittadino¹².

⁸ Costui è consigliere di Mabilia in una vendita: *consilio et auctoritate sui parentis Fredentii Gontardi*: *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 94 del 1191 gennaio 19, p. 39.

⁹ Quella dei Contardi è una famiglia i cui membri figurano con più assiduità dei Leccavela nei principali uffici comunali, ritenendo la carica di console o console dei placiti fin dagli anni Venti del secolo XII: OLIVIERI 1860, p. 466. Sulla famiglia si veda anche GUGLIEMOTTI 2018, pp. 89-90.

¹⁰ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 826 del 1191 luglio 12, pp. 330-331; doc. 955 del 1191 settembre 8, p. 379; doc. 1253 del 1191, ottobre 19, pp. 57-58.

¹¹ A questo proposito si rimanda al saggio di Roberta Braccia in questo volume, Capitolo IX.

¹² *Oberto Scriba* 1938, doc. 271 del 1190 marzo 20, p. 107.

È proprio perché Mabilia è rimasta vedova con prole ancora in età minorile svolgendo appieno il ruolo di tutrice e amministratrice sia dei propri beni, sia del patrimonio che l'unico figlio maschio eredita dal padre, che la sua vicenda è ripercorribile negli anni successivi alla morte del marito. Nel gennaio del 1191, infatti, Mabilia vende a Enrico Pomarolo *totum quod habet et videtur habere et possidere et suus maritus Opizo possedit* a Pomarolo e a Predamerza (due località non identificate, quasi certamente ubicate in Liguria) al prezzo di 160 lire, delle quali 40 sono la parte del figlio ed erede di Opizzone, mentre le rimanenti 120 spettano a lei (non è chiaro in questo caso se si tratti di beni dotali o extradotali)¹³. È dunque palese, anche da questa singola vendita, che Mabilia, pur avvalendosi come da prassi dell'ausilio di parenti che figurano quali consiglieri nei rogiti che la coinvolgono, si ritrovi a gestire un patrimonio fondiario (e immobiliare) sia personale sia familiare di entità non indifferente. Tuttavia è possibile, come si vedrà, che tali scelte siano dettate dall'immediata necessità di numerario. A febbraio del 1191, a tre settimane di distanza dalla vendita dei terreni appena citata, Mabilia, adesso in assenza di consiglieri, attua la locazione di una bottega che rientra nel suo patrimonio personale (*boteam suam de Terri*) per due anni contro la corresponsione di un canone annuo di 10 lire¹⁴.

Nei mesi successivi la donna opera ancora scelte importanti di consolidamento del patrimonio immobiliare personale in ambito urbano. A maggio, sempre del 1191, compra dal giovane genero, il ventenne Giovanni Avvocato, una casa (o case, perché il notaio usa l'espressione *domum sive domos*) ubicata a Genova dietro l'abitazione di Federico Alberici e valutata 240 lire: questa era in precedenza di proprietà del defunto marito ed era stata attribuita (in dote) alla loro figlia Adalasia, la diciottenne moglie del venditore¹⁵. È probabile che Mabilia non versi in una situazione finanziaria ottimale. Lo stesso fatto che per pagare la dote della figlia siano stati concessi degli immobili di famiglia – evidentemente ritenuti importanti, se la donna cerca di rientrarne in possesso – suggerisce l'ipotesi che i Leccavela in questi anni fossero a corto di denaro liquido.

Una dichiarazione di debito concordata poco dopo, nel luglio del 1191, evidenzia ulteriormente le difficoltà economiche, o i problemi di liquidità,

¹³ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 94 del 1191 gennaio 19, p. 39.

¹⁴ *Ibidem*, doc. 183 del 1191 febbraio 5, p. 75.

¹⁵ *Ibidem*, doc. 618 del 1191 maggio 14, pp. 245-246.

di Mabilia *de Lecavelis*. Da questo documento ricaviamo che una parte della somma (50 lire) per ricomprare la casa appena menzionata le viene prestata dalla madre Altilia, a cui cede una porzione dell'edificio dello stesso valore del prestito¹⁶. L'atto non specifica l'entità della quota ceduta alla madre, lasciando intendere un certo margine di negoziabilità qualora l'immobile fosse stato successivamente venduto. La poca chiarezza circa la quota di proprietà fa pensare che l'accordo potesse includere un'eventuale maggiorazione a favore della creditrice, una specie di 'tasso d'interesse': in pratica, poca fiducia tra madre e figlia.

Ad ogni modo, occorre prestare attenzione al fatto che Mabilia attua l'acquisto dell'immobile, presumibilmente parte del patrimonio del marito (e non un bene portato in dote o extradote da Mabilia), a proprio nome e non in veste di tutrice del figlio. Pochi giorni prima, Mabilia aveva stipulato due contratti di *mutuum*, prima con Oddone di Melazo¹⁷ e poi con Suzobono¹⁸, entrambi per l'esigua (almeno per quanto riguarda i ceti aristocratici) cifra di 15 lire che la vedova dichiara necessarie a pagare la dote della figlia. Sappiamo che la dote era già stata pagata, ed è quindi plausibile che i soldi servissero a chiudere il pagamento degli immobili che aveva acquistato dal genero. Per saldare l'importo di denaro dovuto, in conclusione, Mabilia si vede costretta a cedere ai suoi creditori, fino all'estinzione del debito, il canone di una casa e una *statio* (un magazzino): anche questa proprietà costituiva molto probabilmente parte del patrimonio personale della vedova.

Mabilia vuole chiaramente rientrare in possesso dei beni di famiglia. A luglio, la donna acquista a nome del figlio Ottolino, al prezzo di 60 lire, e nuovamente dal genero Giovanni Avvocato, una quota di metà *statio* ubicata in Canneto (nel cuore della città), confinante con la *domus heredis Opizonis Lecavele* e con la casa di un altro membro della famiglia Leccavela, Ansaldo, nipote di Mabilia, il quale spesso compare accanto a lei nel ruolo di consigliere o di testimone. Anche questa parte di *statio* rientra nella dote corrisposta alla figlia ed era stata stimata 760 lire, cifra oltremodo alta se si considera la tipologia immobiliare oggetto della transazione¹⁹ (l'atto non specifica se il valore sia stato attribuito da pubblici estimatori o se sia frutto di un accordo

¹⁶ *Guiglielmo Cassinese* 1938, doc. 826 del 1191 luglio 12, pp. 330-331.

¹⁷ *Ibidem*, doc. 808 del 1191 luglio 4, p. 323.

¹⁸ *Ibidem*, doc. 824 del 1191 luglio 12, p. 330.

¹⁹ *Ibidem*, doc. 796 del 1191 luglio 2, p. 319.

tra le due famiglie). Tuttavia, è proprio questa compravendita che meglio illustra come Mabilia versi in una situazione economica poco felice. Al contratto, infatti, segue la *promissio*, stipulata lo stesso giorno, in cui Giovanni Avvocato si impegna a restituire a Mabilia l'intera porzione dell'immobile dato in dote alla figlia qualora la suocera riesca a corrispondergli le rimanenti 700 lire entro cinque anni²⁰. La prima transazione, dunque, costituisce una specie di acconto, che Mabilia versa al genero per assicurarsi che l'immobile rientri in possesso dei Leccavela. Risulta palese, infatti, anche in considerazione delle confinanze degli edifici, che questo accordo rappresenta un tentativo di consolidare l'assetto insediativo della famiglia che ha accolto Mabilia; una mossa certamente volta a favorire all'interno del nucleo familiare la posizione del figlio maschio Ottolino, l'unico erede designato del patrimonio del defunto Opizzone.

Per comprendere meglio queste operazioni relative al patrimonio immobiliare cittadino dei Leccavela occorre tuttavia fare un passo indietro e prendere in considerazione un contratto rogato pochissimi mesi prima. Il 3 marzo 1191 viene redatta la carta dotale di Adalasia, la figlia di Mabilia definita già *uxor* di Giovanni Avvocato. Nell'atto si specifica che lo sposo ha ricevuto 400 lire in *mobilia* e 600 lire in *posse domus quondam Opizonis Leccavele*, rilasciando quietanza e stabilendo un antefatto di 100 lire per la moglie. Non solo: Giovanni pone a garanzia dei beni ricevuti in dote la sua casa ubicata in *curia Feni* e delle case con annessa torre che possiede in *ora Sancti Laurentii*, cioè in prossimità della cattedrale. Significativamente, nel documento non si fa riferimento a chi cede le proprietà in dote.

Va sottolineato che si tratta di una cifra straordinariamente alta per quegli'anni, quando la dote di una ragazza aristocratica di media non superava le 200-400 lire, raramente con trasferimenti di proprietà immobiliari. Si tratta di un impegno non indifferente da parte di chi (forse il padre? Un parente?) aveva preso accordi con la famiglia del nubendo. Al contempo, una dote di tale entità dimostra come le donne possano essere di centrale importanza nelle strategie matrimoniali dell'aristocrazia. Nonostante ciò, Adalasia compare da sola, senza la madre: un'assenza che stride, data l'onnipresenza della vedova di Opizzone. Allo stesso modo sono assenti fra gli astanti membri della famiglia Leccavela, cosa poco consueta, anche se la giovane donna si dichiara già sposata, perché il contratto implica il passaggio di beni

²⁰ *Ibidem*, doc. 797 del 1191 luglio 2, pp. 319-320.

ingenti dalla sua famiglia di origine al nucleo familiare che la accoglie. Nella casa in cui è rogato l'atto dotale sono invece presenti sia i parenti di Giovanni – Guglielmo Pevere e Giacomo *de Turca* – in veste di consiglieri, poiché evidentemente il giovane non è ancora stato emancipato, sia sua madre Iuleta, anch'essa nel medesimo ruolo²¹.

In tutto, Giovanni Avvocato riceve in dote beni per il valore di 1.000 lire, la stessa cifra complessiva che Mabilia si impegna a sborsare pochi mesi dopo per riottenere le proprietà appartenute al defunto marito. Tuttavia i valori dei singoli beni non collimano: nella dote viene fatto riferimento a un'unica casa stimata 600 lire (gli altri beni concessi in dote sono indicati genericamente come *mobilia*, masserizie, per il valore di 400 lire), mentre nei due atti rogati successivamente alla carta dotale sono due i beni che vengono stimati 1.000 lire e che Giovanni dichiara essergli pervenuti come patrimonio della moglie: una casa e una quota di una *statio* il cui prezzo appare per l'epoca esorbitante.

Se si tiene conto simultaneamente del contenuto dei tre documenti, sorgono diversi interrogativi: dobbiamo ritenere che i beni sono stati attribuiti come dote senza il consenso di Mabilia? O meglio, Mabilia ha ricevuto pressioni dai suoi parenti per concedere i beni al genero? La quota della *statio* è davvero passata di proprietà con la dote? Il valore degli immobili è effettivo oppure (più probabilmente) è stabilito in base alla necessità di fissare un importo equivalente a quello della dote? Dal momento che nell'atto dotale si menzionano anche dei beni mobili, dobbiamo pensare che le 400 lire di differenza costituiscano una sorta di tasso d'interesse a vantaggio di Giovanni Avvocato? In definitiva, appare evidente che Mabilia dispone di una certa capacità di contrattazione ma, se consideriamo insieme questo *set* di documenti, è ancora più evidente la sua determinazione a ricompattare i beni della famiglia del marito.

È probabile che Mabilia sia rimasta vedova in giovane età: il fatto che sua figlia dichiarò di avere diciotto anni lascia intendere che quando la madre è attestata la prima volta possa avere poco più di trent'anni²². Tuttavia la

²¹ Gli altri personaggi menzionati nell'atto sono parenti di Iuleta, la madre di Giovanni: Fulco *Arnaldi*, Guglielmo *de Pallo* e Tealdo figlio di Bertramo, *comes* di Lavagna (cioè membro dell'ampio raggruppamento familiare presente anche a Genova per lo più sotto il cognome Fieschi): *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 253 del 1191 marzo 3, pp. 102-103.

²² Anche perché i dati in nostro possesso indicano che le ragazze di ogni estrazione sociale si maritavano appena raggiunta la pubertà. Del resto la legge canonica stabiliva che una

donna entrata nei Leccavela opera la chiara scelta di non risposarsi, tanto che dopo il 1205 è identificata in relazione a suo figlio, ormai maggiorenne. Da quest'anno in poi, infatti, Giovanni di Guiberto – che insieme con l'altro collega Guglielmo Cassinese potrebbero essere i notai di fiducia della donna²³ – la indica come Mabilia *mater Ottonis Lecavele*²⁴, forse perché l'unico figlio maschio superstite²⁵ nato dal matrimonio con Opizzone, ormai raggiunta la maggiore età (adesso menzionato infatti come Ottone e non più con il diminutivo Ottolino) comincia ad assumere le responsabilità di capofamiglia²⁶. La scelta di Mabilia di non risposarsi è dettata con tutta probabilità anche dal fatto che la famiglia del marito è poco numerosa rispetto ad altri gruppi parentali di ceto consolare. In questi medesimi anni è attestato solo il nipote Ansaldo, che, come si è detto, spesso funge da suo consigliere²⁷. La decisione di rimanere nella casa coniugale a occuparsi del figlio e della gestione del patrimonio di famiglia, dunque, può essere stata una scelta molto ponderata da parte della vedova²⁸. All'interno di un nucleo fa-

ragazza poteva legittimamente sposarsi una volta compiuti i 12 anni; i maschi una volta raggiunti i 14 anni. Su questo aspetto si rinvia a GAUDEMET 1989, pp. 147-148; per Genova si rimanda a POLONIO 2001. È dunque plausibile che nei primi anni del Duecento Mabilia sia ancora molto giovane, ammesso che non abbia contratto matrimoni precedenti e non abbia generato altra prole.

²³ Quasi tutta la documentazione che riguarda Mabilia *de Lecavelis* proviene infatti dai registri di questi due notai.

²⁴ *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, doc. 1032 del 1205 maggio 6, pp. 480-481; doc. 1087 del 1205 maggio 8, pp. 504-505; doc. 1611 del 1206 marzo 12, p. 242; doc. 1964 del 1206 aprile 26, pp. 436-437.

²⁵ Non è accertabile se prima della vedovanza Mabilia abbia avuto altra prole dall'unione con Opizzone Leccavela.

²⁶ Il notaio lo registra come *heres quondam Opizonis Lecavele* in una serie di contratti rogati negli anni 1191-1192. Datano al 1191: *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 70 di gennaio 15, p. 29; doc. 202 di febbraio 11, p. 82; doc. 272 di marzo 7, p. 110; doc. 284 di marzo 12, p. 116; doc. 310 di marzo 18, p. 125; doc. 507 di aprile 24, p. 202; doc. 673 di giugno 1, p. 266; doc. 808 di luglio 4, p. 323; docc. 824-826 di luglio 12, pp. 330-331; doc. 1269 di ottobre 22, p. 63; doc. 1276 di ottobre 24, p. 65; doc. 1295 di ottobre 24, p. 71. Sono invece rogati nel 1192: *ibidem*, doc. 1630 di 27 febbraio, p. 208 e doc. 1743 di 12 marzo, p. 251.

²⁷ Per esempio in *Oberto Scriba* 1938, doc. 271 del 1190 marzo 20, p. 107.

²⁸ Per una donna dell'aristocrazia risposarsi significa anche correre il rischio di subire pressioni sia dalla famiglia del defunto marito, sia dalla nuova famiglia che l'accoglie. Si veda per esempio il caso, citato da Paola Guglielmotti nel Capitolo V, al paragrafo 5.3, di Alda, vedova di Ogerio Nepitella e risposata con Lanfranco Cancelliere, la quale si deve difendere

miliare così ristretto, infatti, la donna poteva rivendicare un più ampio margine di manovra nel gestire sia le proprie sostanze, che entro gli inizi del secolo XIII appaiono ingenti, sia l'eredità del marito in veste di tutrice dell'unico figlio maschio. È una condizione che le permette di progettare in prima persona – senza troppe ingerenze da parte dei parenti – strategie precise, mirate al consolidamento del patrimonio familiare e a rafforzare in seno alla famiglia dei Leccavela la posizione del figlio Ottone.

Mabilia pare davvero riuscire a ritagliarsi un personale spazio di manovra: nel giugno del 1201 concede in locazione – l'atto è rogato *in domo eiusdem Mabilie*, probabilmente una delle case che aveva comprato dal genero – per un anno a Bencio Guastono di Pavia una *statio*, ubicata in Canneto, al prezzo di 31 lire²⁹. Si tratta verosimilmente dello stesso immobile per il quale dieci anni prima Mabilia aveva versato un 'acconto' al genero Giovanni, il quale si era impegnato a trasferirle la proprietà di tutta la quota (metà *statio*) in suo possesso qualora la donna fosse stata capace di corrispondergli la cospicua somma di 700 lire. Tale negozio sembra suggerire la capacità di accumulare ricchezze, perché il contratto è relativo all'affitto dell'intero immobile: è quindi plausibile che nell'arco dei dieci anni Mabilia abbia riottenuto anche l'altra quota, sempre che non fosse già rientrata in suo possesso. È infatti probabile che la metà della *statio* sia stata restituita a Mabilia per un caso fortuito: un documento datato 1206 la vede investire una somma di denaro in commerci nell'attuale Algeria, a Bugia, per conto della figlia Adalasia, qui definita *uxor Enrici Guercii*³⁰. È implicito da questo riferimento che nel frattempo Adalasia sia rimasta vedova, risposandosi dopo poco tempo con un esponente di una famiglia di notevole peso³¹, e che di conseguenza sia rientrata in possesso della dote. Non è dato sapere se Mabilia sia stata in grado di ottemperare alle condizioni pattuite con Giovanni Avvocato, riacquisendo la casa che era confluita nella dote di Adalasia prima della morte del primo marito. Tuttavia, qualora l'immobile fosse rimasto in mano a

dalle pretese sia del primo suocero, sia dal figlio del secondo marito. Si consideri inoltre l'agire delle vedove delle famiglie che poi costituiranno l'albergo Squarciafico nel 1297, visibili nella documentazione sia in qualità di tutrici che gestiscono l'eredità dei figli maschi, sia intente ad amministrare i propri beni e a custodire i denari familiari: GUGLIELMOTTI 2017, pp. 80-88.

²⁹ *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, doc. 197 del 1201 giugno 17, pp. 106-107.

³⁰ *Ibidem*, doc. 1610 del 1206 marzo 12, p. 242.

³¹ Sui Guerci si veda BASSO 2014.

Giovanni fino all'ultimo, Mabilia sarebbe riuscita a convincere la figlia, esercitando le necessarie pressioni, a farle riottenere la casa di famiglia.

Entro i primi anni del Duecento Mabilia riesce a risolvere i suoi problemi economici ed è sicuramente in possesso di denaro liquido. Avvalora questa affermazione un contratto di commenda, che il figlio Ottone stipula nel 1205 a nome della madre, rischiando la notevole somma di 101 lire *implicatas in unctiis XLVII auri de tarenis vetulis* in una missione commerciale nel Levante. Ottone si impegna a far avere *in potestate eiusdem Mabilie vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali*: si tratta di un'espressione formulaire, certo, ma è comunque implicito che la donna possiede autorevolezza, mantenendo saldo il legame con il figlio, ormai adulto ed emancipato, con cui il quale la donna continua ad amministrare il suo patrimonio personale³². Poco meno di un anno dopo, nel marzo del 1206, la si ritrova nuovamente come investitrice, mentre rischia una somma altrettanto notevole – l'equivalente di 60 lire e 11 soldi in tessuti – in un'impresa commerciale con meta ancora in Bugia³³, mentre il mese dopo investe 88 lire e 7 soldi in *telis de Alamannia sive baldinellis* (delle quali 4 lire sono di Ogerio di Cogorno), in una commenda con Rubaldo Galleta per affari in Sicilia³⁴. È probabile che Mabilia sia diventata *draperia*, seguendo le inclinazioni commerciali del figlio, che pare essere coinvolto nel commercio di stoffe³⁵. Si tratta di un'attività con un altissimo potenziale remunerativo, che vede coinvolti anche altri individui provenienti da importanti famiglie genovesi³⁶.

³² *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, doc. 1087 del 1205 maggio 8, pp. 504-505. A proposito di investimenti, è probabile che appartenga proprio a Mabilia l'appezzamento di terra venduto nel 1206 da un'omonima tramite un atto, acefalo, rogato *sub porticu Ottonis Lecavele*: *ibidem*, 2, doc. 1563 del 1206 marzo 9, p. 218.

³³ *Ibidem*, doc. 1611 del 1206 marzo 12, p. 242.

³⁴ *Ibidem*, doc. 1964 del 1206 aprile 26, pp. 436-437.

³⁵ Nell'atto seguente Ottone Leccavele si accorda proprio con Rubaldo Galleta sul prezzo di una pezza di stoffa inviata a Ceuta: la metà del ricavato sarebbe dovuto andare a un'altra Mabilia, la moglie di Rubaldo Galleta. Dall'atto traspare come i protagonisti non siano *partner* commerciali occasionali, bensì soci in affari: *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, doc. 1965 del 1206 aprile 26, p. 437.

³⁶ Qui occorre sottolineare che quasi certamente la *statio* acquistata in precedenza da Mabilia si trova vicino ad altri simili magazzini in un quartiere molto frequentato dai drappieri nella prima metà del Duecento. Una delle *staciones* ubicate nel quartiere è infatti il luogo dove roga Ingo Contardi, un notaio che fra i suoi clienti annovera diversi drappieri ed è forse imparentato con la famiglia Contardo, a cui anche Mabilia *de Lecavelis* è legata da vincoli di paren-

Le ultime menzioni di Mabilia datano 1211 e sono relative alla successione della figlia Adalasia. Da due atti rogati nel settembre di quell'anno ricaviamo che Mabilia aveva ceduto al secondo genero ogni diritto che le poteva spettare sul patrimonio di Adalasia. Si può credere che sia sorta una controversia circa l'eredità (probabilmente costituita in larga parte dai beni dotali) della donna³⁷. Infatti Adalasia risulta ormai deceduta nel 1206, quando suo marito Enrico Guercio dichiara di aver ricevuto alcuni oggetti che appartenevano alla moglie e che erano in casa di suo cognato Ottone³⁸.

Mancano notizie delle attività di Mabilia successive al 1211³⁹. L'inventario dei beni del figlio Ottone – che nel frattempo si era sposato con una Mallone, di antica famiglia consolare⁴⁰ – compilato nel 1240, chiarisce che la donna è morta da tempo. Lo stesso documento, però, lascia intuire come l'opera di riaccorpamento e consolidamento del patrimonio familiare a favore del figlio messa in atto dalla madre negli ultimi anni del secolo XII abbia portato i suoi frutti: il patrimonio immobiliare urbano dei Leccavela appare, a distanza di oltre quattro decenni, ancora compatto. Fra i beni trasmessi in eredità ai tre figli maschi di Ottone – Stefano, già maggiorenne e probabilmente emancipato, e i due minori Obertino e Opizzino – sono menzionate ben cinque proprietà urbane tenute *pro indiviso* dai fratelli o insieme con altri parenti membri della famiglia Leccavela. Possiedono infatti una quota di una casa con torre in comproprietà con Guglielmo ed Enrico Leccavela, ubicata *in campetum Lecavelorum*, un'altra casa suddivisa in quote eguali fra i tre fratelli e ubicata nello stesso luogo, due parti di una terza casa attigua da un lato a quella degli Alberici e da un secondo lato a un'altra casa di loro proprietà, e infine una casa con torre ubicata in *Cannetum*: queste ultime sono quasi certamente le medesime due proprietà che Mabilia aveva tanto insistito a ri-acquistare dal genero Giovanni Avvocato quasi cinquant'anni prima.

tela. Per la parentela di Mabilia si rinvia a nota 8 e relativo testo; ripercorre le attività di Ingo Contardi, avanzando anche ipotesi sulle sue origini, GUGLIELMOTTI 2018, p. 97 e sgg.

³⁷ *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, docc. 2067 e 2069 del 1211 settembre 19, pp. 505-508.

³⁸ *Ibidem*, doc. 1752 del 1206 marzo 24, pp. 315-316.

³⁹ Almeno dai registri e frammenti di cartulari consultati per il presente studio. Non si esclude che altri riferimenti a questa donna possano affiorare in futuro dallo spoglio della rimanente documentazione notarile.

⁴⁰ Nell'inventario viene fatto riferimento ad Ansaldo Mallone *avunculus* (e quindi zio materno) dei figli di Ottone: ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 234v-235r, 1240 luglio 4.

È anche possibile che le stesse proprietà siano rimaste in mano alla famiglia lungo tutto il Duecento, o che gli investimenti immobiliari nel corso degli anni siano stati orientati a rafforzare la presenza dei Leccavela nel quartiere. Nel 1274, un'altra vedova entrata a far parte della famiglia che ha accolto Mabilia, Petrina – registrata dal notaio con il *cognomen* del marito, cioè *Petrina Lechavellum uxor quondam Oberti Lechaveli*⁴¹ – affitta per due anni dietro corresponsione di un canone di 6 lire annue al *calegarius* Armano una bottega situata in adiacenza di una torre sempre in *Cannetum*⁴² dove il gruppo parentale risiede dalla fine del secolo XII.

2. *Aimelina figlia di Guglielmo Rataldo: amministrare il patrimonio con l'ausilio del marito*

Sempre al periodo compreso tra la fine del secolo XII e i primi decenni del secolo XIII data la vicenda di Aimelina, figlia di Guglielmo Rataldo, ricostruibile sulla base solo di una manciata di documenti, ma qualitativamente di grande interesse. Per capire appieno quello che la documentazione ci restituisce riguardo questa donna occorre però preliminarmente tracciare un sintetico profilo della sua famiglia di origine.

Da una ricostruzione genealogica, di necessità frammentaria, il gruppo familiare dei Rataldo appare abbastanza ristretto. Nella seconda metà del secolo XII risultano particolarmente attivi solamente Guglielmo e i suoi diretti discendenti. Entro gli inizi del Duecento Guglielmo ha infatti almeno sei figli, tre maschi (Ansaldo, Rolando e Lanfranco) e tre femmine (Adalasia, Aimelina e un'altra di cui non è noto il nome)⁴³. Non si riscontrano invece riferimenti ad altri membri della famiglia allargata, tranne che per Adalasia, sorella o forse nipote di Guglielmo⁴⁴. I Rataldo, inoltre, non appartengono all'*élite* consolare e

⁴¹ Forse Obertino, nipote della stessa Mabilia e citato nell'inventario menzionato nella nota 39 e relativo testo.

⁴² ASGe, *Notai Antichi*, 73, not. Leonardo Negrino, c. 29v, 1274 settembre 22.

⁴³ Si rimanda alle tavole genealogiche in calce.

⁴⁴ Nel suo testamento si dichiara *filia condam Ansaldi Rataldi* e lascia un legato a Guglielmo, che dichiara suo fratello: *De aliis bonis meis dimitto libras quinquaginta fratri meo Wilielmo* (*Santo Stefano* 2 2008, doc. 285 del 1204 settembre 26, pp. 24-26). L'alta incidenza di casi di omonimia oltre al fatto che nel 1204 Ansaldo, il figlio di Guglielmo, è, come si vedrà, da tempo deceduto, rende molto difficile collocare questa donna nella ricostruzione genealogica della famiglia: Adalasia quindi potrebbe essere non la sorella, bensì la nipote di Guglielmo Rataldo. Le due ipotesi sono ricostruite nelle tavole genealogiche in Appendice.

non riescono mai a farsi largo nell'arena politica cittadina⁴⁵. Questo mancato coinvolgimento a livello istituzionale (o disinteresse a venir direttamente coinvolti a livello istituzionale?⁴⁶) non compromette l'ascesa economica e sociale della famiglia di Aimelina. Verso la fine del secolo XII, alcuni membri del gruppo parentale sono molto attivi investendo in *accomendaciones*, talvolta di concerto con esponenti di famiglie eminenti, e dispongono di capitali tali da consentir loro di rischiare nel commercio a lungo raggio⁴⁷.

L'agiatezza economica permette ai Rataldo di costruire un importante *network* di socializzazione, ma verso la fine del secolo XII, nel 1191, uno dei personaggi più attivi della famiglia, Ansaldo, figlio (quasi sicuramente il maggiore), di Guglielmo e fratello di Aimelina, appare già deceduto⁴⁸. Per una famiglia di recente origine e tutto sommato ristretta, e in un contesto assai competitivo come Genova nella prima età comunale, la morte di Ansaldo, il maggiore dei fratelli e potenzialmente erede della *leadership* di un gruppo parentale agiato ma non consolidato a livello politico, crea di certo un vuoto. È inoltre assai probabile che in questi stessi anni non ci sia un altro discendente maschio che possa raccogliere subito l'eredità della famiglia: Lanfranco, avuto dalla seconda moglie, Donnicella⁴⁹, forse non era ancora nato nel 1191, mentre si dispone di un solo contratto datato 1202 in riferimento a Rolando, l'altro fratello superstite⁵⁰. A fronte di queste constatazioni è quasi implicito che l'elemento femminile diventi centrale nell'elaborazione di un progetto di consolidamento familiare. È proprio su Aimelina e sul suo

⁴⁵ Non riescono infatti ad accedere alle più alte magistrature cittadine. Almeno un membro della famiglia svolge funzioni di ufficiale durante il periodo podestarile: in un inventario si registra la presenza di un *Obertus Rataldus guardator* (già defunto quando viene rogato l'atto), ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 161r-162v, 1238 gennaio 16. Verso l'inizio degli anni Cinquanta del Duecento, invece, si ritrova un *Iacobus Rataldus* fra i membri del consiglio che affianca il podestà: *Libri Iurium* I/4 1998, doc. 748 del 1252 giugno 5, pp. 262-270; *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1031 del 1254 novembre 20, pp. 170-172.

⁴⁶ Sul mancato coinvolgimento a livello politico di questa famiglia si veda FILANGIERI 2010, pp. 177-178.

⁴⁷ Si veda BEZZINA 2008.

⁴⁸ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1452 del 1191 dicembre 23, p. 132.

⁴⁹ *Santo Stefano* 1 2009, doc. 251 del 1198 maggio 17, pp. 363-364: un versamento è previsto *Donexelle sue uxori e filio suo Lanfranco* in riferimento a Guglielmo.

⁵⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 4, not. Oberto Scriba *de Mercato*, c. 94v, 1201 giugno 21: *terr[ae] Rolandi fratris tui* riferito ad Aimelina.

matrimonio che si concentrano gli interessi della famiglia dopo la scomparsa di Ansaldo.

Che i Rataldo, al pari di tutti gli altri gruppi parentali dei ceti alti, siano inclini a puntare su unioni matrimoniali di prestigio, è in realtà evidente fin dalle prime attestazioni della famiglia. Se infatti i pochi membri maschi non appaiono attivi nella sfera politica, la strategia matrimoniale perseguita da Guglielmo lascia trasparire la volontà di inserirsi saldamente nella rete di alleanze dell'aristocrazia consolare. Ansaldo aveva sposato Buferia, figlia di Ansaldo Buferio, di famiglia dell'*élite* politica⁵¹. Con i figli maschi forse ancora in età minorile e senza una fitta rete di parenti che potessero concretamente tutelare gli interessi patrimoniali della famiglia, era tuttavia necessario investire in un'alleanza di alto livello per tentare di affermare (o accrescere) il prestigio della famiglia, nell'attesa che uno dei figli minori fosse in grado di raccogliere l'eredità del padre. Risulta allora significativo che verso la fine del secolo XII Aimelina sia data in sposa a Fulco di Fulco *de Castello*⁵². Il giovane, il cui padre è il primo e unico genovese a reggere la carica di podestà della città ligure (1205)⁵³, proviene da un'eminente famiglia del ceto consolare i cui membri occupano le più alte magistrature fin dai primi anni del comune; lui stesso per ben due volte sarà console⁵⁴.

È molto probabile, dunque, che la prematura scomparsa di Ansaldo induca Guglielmo a investire in una coalizione matrimoniale di vertice in modo da consolidare l'ascesa economica della famiglia anche sul piano politico con la speranza, forse, che questo legame potesse agevolare nel prossimo futuro i due figli maschi ancora minorenni. Per tal motivo era indispensabile privarsi di una porzione più larga del patrimonio familiare per dotare Aimelina. Pur non disponendo della sua carta dotale, possiamo facilmente ricostruire

⁵¹ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1452, del 1191 dicembre 23, p. 132: Ansaldo Buferio riceve il patrimonio di 100 lire di Buferia *uxor quondam Ansaldi filii eiusdem Wilielmi Rataldi*. Non sappiamo a chi sia data in sposa Adalasia, l'altra sorella di Ansaldo di cui conosciamo il nome, mentre un'altra sorella ancora di cui non è specificato il nome nella documentazione a noi pervenuta, risulta già deceduta nel 1201 quando il marito Ogerio Baiamonte, di famiglia prettamente mercantile, fa testamento: *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, doc. 193 del 1201 giugno 15, pp. 104-105.

⁵² Nel 1201 risulta già sposata a Fulco di Fulco *de Castello*: ASGe, *Notai Antichi*, 4, not. Oberto scriba *de Mercato*, c. 94v, 1201 giugno 20.

⁵³ *Annali genovesi* 2 1901, p. 36.

⁵⁴ Nel 1207 e nel 1215: OLIVIERI 1860, p. 465.

il patrimonio personale della giovane attraverso le ultime volontà di suo marito Fulco e alcune altre imbreviature.

Il testamento di Fulco *de Castello*, datato 1213, dedica non poco spazio alla moglie. Sono proprio le informazioni contenute in questo atto che risultano centrali per capire la fisionomia del patrimonio personale della donna. Ad Aimelina era stata corrisposta una dote di 500 lire, cifra cospicua se si pensa che a questa altezza cronologica le doti delle donne aristocratiche in media ammontavano a circa 200, e che inoltre disponeva di una *extrados*. Il fondo extradotale di Aimelina non risulta esattamente quantificabile, così che non si può comprendere se superasse o meno la cifra corrisposta in dote: non è chiaro perciò quale margine di manovra la famiglia natale della sposa aveva deciso di concederle. Ad ogni modo, Fulco dichiara che una somma proveniente da questo fondo è servita a comprare *dua loca* della gabella del sale, specificando poi che questi diritti *scripta super dictam uxorem meam sunt et de suis extradotibus empta fuerunt*. Oltre a ciò, ricorda altre 50 lire in beni extradotali impiegate per acquistare un pedaggio dai marchesi del Monferrato, un acquisto che probabilmente Aimelina attua per consolidare le strategie patrimoniali della famiglia⁵⁵.

Un documento datato 1201 informa inoltre che Guglielmo Rataldo aveva in precedenza donato alla figlia la sua casa con torre ubicata in Palazzo, in pieno centro cittadino. Non è dato però sapere se la casa con torre rientri nelle 500 lire di dote o se la proprietà sia accordata alla donna dopo il matrimonio con Fulco. Quale sia il caso, è certamente molto significativo che una proprietà con una forte connotazione politico-militare sia concessa a una donna: si tratta di un tipo di bene che altrove nel mondo comunale raramente viene trasmesso per la linea femminile⁵⁶. Nello stesso atto, Guglielmo cede alla figlia, che agisce insieme con il marito, anche tutti i diritti da lui posseduti su tutte le proprietà dislocate tra Pegli e Arenzano, nell'immediato Ponente genovese, che in quel momento sono in mano a Rolando,

⁵⁵ ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Pietro Ruffo, c. 132r, 1213 maggio 10 (l'edizione completa di quest'atto è data quale n. 19 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

⁵⁶ È assodato che già a partire dalla fine del secolo XII e gli inizi del Duecento si comincia a restringere l'accesso delle donne a proprietà chiave del patrimonio familiare (le torri, in primo luogo): FAINI 2014 e in questo volume i Capitoli IV e VI. Progressivamente, i governi comunali di alcune città cominciano anche a legiferare in tal senso; per un confronto tra diverse situazioni si rinvia a LUMIA-OSTINELLI 2003, p. 15.

fratello di Aimelina⁵⁷. La documentazione chiarisce come il padre decide di mobilitare ingenti sostanze per favorire questa alleanza, scegliendo, forse, di giocare tutte le sue carte sulla figlia, in assenza di un discendente diretto che poteva, in quel preciso momento, svolgere lo stesso ruolo che aveva rivestito Ansaldo, almeno dal punto di vista del consolidamento economico del gruppo familiare. Un'altra vicenda familiare però potrebbe aver contribuito a incrementare le sostanze a disposizione di Aimelina. Nel 1198, Agnese, la madre della ragazza, risulta deceduta da tempo, e questo significa che Aimelina può aver ereditato anche parte dei beni materni, incrementando così la propria dote (o le proprie sostanze extradotali).

Per estendere il ragionamento su quanto possano contare per il consolidamento di una famiglia le strategie giocate sui patrimoni femminili, è opportuno fare un confronto con quanto aveva ricevuto come dote la moglie di Ansaldo, il fratello defunto di Aimelina. Il documento – redatto nel 1191 – che conferma l'avvenuta morte del rampollo dei Rataldo, è infatti la quietanza per la restituzione della dote di Buferia, figlia di Ansaldo Buferio. A Buferia erano state accordate solamente 100 lire, una cifra di gran lunga inferiore a quanto solitamente concesso alle ragazze aristocratiche⁵⁸. Una dote così modesta rispetto agli standard del tempo può essere intesa come una spia del contenuto rilievo, tutto sommato, dei Rataldo al tempo dell'alleanza matrimoniale con i Buferio, avvenuta almeno un decennio prima dell'unione fra Fulco *de Castello* e Aimelina. Se consideriamo che nel 1191 il figlio maggiore di un mercante in ascesa si è dovuto accontentare di una dote decisamente al di sotto delle aspettative per intrecciare un'alleanza con una famiglia di ceto consolare (seppur relativamente modesta), è quanto mai significativo che per consolidare la posizione della famiglia e fare un 'salto' in avanti lungo la scala sociale si ritenga necessario cedere una quota importante del patrimonio familiare, tanto più perché comprensiva di un immobile come la torre che evoca prestigio e potere.

Nonostante le ingenti sostanze entrate nella disponibilità di Aimelina, alcune delle quali sicuramente quota della *extrados* che avrebbe dovuto gestire in autonomia, i pochi documenti in nostro possesso non la mostrano muoversi in maniera indipendente dal marito: i coniugi paiono sempre agire di comune accordo, nella gestione di beni anche appartenenti alla famiglia

⁵⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 4, not. Oberto scriba *de Mercato*, c. 94v, 1201 giugno 20.

⁵⁸ Si veda nota 45.

della donna. Proprio a questo riguardo, Aimelina agisce in perfetta sintonia con il marito: nel 1204 compare a fianco del coniuge in una vertenza con il monastero appena extraurbano di Santo Stefano riguardante un *balneum* (un bagno di uso anche pubblico), un orto e le pertinenze che il padre di Aimelina, all'epoca ancora vivente, aveva donato all'istituto religioso e che i coniugi volevano fosse annullata⁵⁹. L'arbitrato si risolve con un patto fra le due parti: al monastero rimaneva il possesso del *balneum* e delle terre, mentre ad Aimelina, una volta morto il padre, sarebbe spettato un terzo degli introiti derivanti. Occorre rilevare che nonostante Guglielmo sia ancora in vita, è proprio Aimelina che si interessa con il marito di questo bene donato dal padre all'ente religioso. La coppia sembra essere molto legata anche al padre di Aimelina, dal momento che deve aver agito con il suo beneplacito.

Potremmo ritenere ulteriore indizio della vicinanza di Fulco *de Castello* alla famiglia della moglie il fatto che in un documento del 1201 il notaio lo identifichi come *Fulco Rataldus, filius Fulconis de Castello*⁶⁰: una soluzione quanto mai anomala se consideriamo che a Genova il sistema antroponimico, almeno per quanto riguarda i ceti più elevati, si era già assestato verso la fine del secolo XII con il diretto passaggio di padre in figlio del *cognomen* di famiglia⁶¹. Tuttavia, sussiste il dubbio che si tratti del figlio di Fulco e Aimelina che, con il nonno paterno, anch'egli di nome Fulco, ancora in vita, adotta il *cognomen* della madre per distinguersi dal padre⁶².

Che il rapporto fra i due coniugi debba essere stato connotato da notevole concordia si deduce ancora una volta dal testamento di Fulco. Nelle sue ultime disposizioni, Fulco non solo lascia alla moglie Aimelina le sostanze a

⁵⁹ *Santo Stefano* 2 2008, doc. 288 del 1204 dicembre 2, pp. 28-30. A Guglielmo Rataldo era già stato concesso l'usufrutto a vita, contro la corresponsione di un canone annuo di un bisante, del *balneum* e delle terre che egli stesso aveva donato al monastero: *ibidem*, docc. 280 e 281 del 1203 agosto 17, pp. 17-19.

⁶⁰ *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, doc. 417 del 1201 agosto 19, p. 200. Nel documento precedente, rogato lo stesso giorno, il notaio lo registra semplicemente come Fulco *Rataldus*: *ibidem*, doc. 416, pp. 199-200. Fulco *de Castello* è citato come Fulco Rataldo in altri tre atti del medesimo notaio, due dei quali rogati a distanza di anni: *ibidem*, doc. 291 del 1201 luglio 16, pp. 147-148; *Giovanni di Guiberto* 1939-1940, doc. 1315 del 1205 maggio 28, p. 85; doc. 1410 del 1205 giugno 2, p. 126.

⁶¹ Per un'introduzione agli sviluppi del sistema antroponimico nelle diverse aree a partire dai secoli centrali del medioevo si rimanda al recente COLLAVINI 2012.

⁶² Il marito di Aimelina viene in genere registrato come *Fulco, filius Fulconis de Castello*.

lei spettanti, ma dichiara che la dote dovrà essere pagata in numerario e, qualora ciò non fosse possibile, l'assegno maritale sarà corrisposto in beni concedendo alla donna la facoltà di scegliere. Oltre alle sue *raciones*, assegna alla moglie anche terre con una casa, una vigna e alberi ubicati in *Alegaria*, stimati 200 lire. Fulco naturalmente dichiara erede il figlio omonimo e, qualora fosse deceduto senza legittimi eredi, gli sarebbero succeduti gli zii, Guglielmo e Merlo. Nonostante queste disposizioni privilegino la famiglia di origine, Fulco decide di 'blindare' la posizione della moglie, che nel frattempo aveva perso il padre⁶³, rispetto ai suoi parenti e di proteggerla in caso di contenzioso aggiungendo che, qualora i suoi due fratelli *molestent vel inquietent* Aimelina, l'eredità sarebbe passata interamente a lei⁶⁴. E qui occorre sottolineare che Fulco non inserisce la clausola, comune a tutti i testamenti, che costringeva la moglie a rimanere vedova se voleva avere l'intera eredità (e non solo la dote). Stabilisce invece che la vedova avrebbe dovuto rimanere con suo figlio, affidandole piena potestà sul ragazzo e così mostrando la sua totale fiducia.

Si tenga inoltre presente che Aimelina proviene pur sempre da una famiglia poco rilevante a livello politico e che i contenziosi sulla restituzione della dote ed eventuali lasciti testamentari fra vedove e parenti acquisiti erano assai frequenti. Il gesto di Fulco appare dunque un'azione consapevole e ponderata, e soprattutto sincera, di un marito che vuole tutelare la moglie dopo il suo decesso, dimostrando così come i due fossero legati da un rapporto di autentico affetto. È meno felice il destino della famiglia di origine di Aimelina. In parte perché il gruppo parentale è troppo ristretto, il progetto patrimoniale (e forse anche politico) di Guglielmo Rataldo alla fine fallisce: entro pochi decenni i Rataldo perdono rilevanza economica e nessuno dei discendenti maschi rivestirà mai ruoli politici di rilievo, mentre gli alleati *de Castello* manterranno una certa preminenza lungo tutto il Duecento.

3. *Simona vedova di Opizzone Fieschi: gestire il patrimonio per conto dei nipoti*

Se finora abbiamo visto agire donne relativamente giovani, un caso quanto mai emblematico è illustrato da un piccolo *dossier* documentario che permette di seguire le attività di una donna ormai matura entrata nella seconda metà del

⁶³ Nel testamento Fulco dichiara che restituiva la dote che aveva ricevuto a *Wilielmo Rataldo quondam patre suo*, cioè di Aimelina.

⁶⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Pietro Ruffo, c. 132r, 1213 maggio 10.

Duecento a far parte della famiglia Fieschi, senza che ne sia nota quella d'origine. Si tratta di gruppo parentale molto rilevante nel panorama politico cittadino: Fieschi e Grimaldi insieme con Doria e Spinola (a cui i primi due gruppi parentali sono normalmente contrapposti) – le cosiddette *quatuor gentes* – sono considerate le più potenti a Genova alla fine del secolo XIII.

Risalgono agli ultimi decenni del Duecento le poche attestazioni reperite su Simona, vedova di Opizzone Fieschi e madre di Ugolino, conte di Lavagna, deceduto molto probabilmente attorno al maggio del 1280. In realtà, verso la metà del secolo sono attestate altre due donne di nome Simona sposate ad altri membri della famiglia Fieschi e che, in modo simile all'omonima attiva a fine Duecento, mostrano una certa capacità di gestione nel mobilitare beni di loro proprietà⁶⁵. La prima è Simona figlia ed erede di Raimondo della Volta che nel 1250 figura quale moglie di Tedisio Fieschi, figlio di Opizzo. Nel 1288 risulta vedova ed è ancora impegnata nella gestione del proprio patrimonio⁶⁶. L'altra è invece identificabile come Simona *de Camilla*, moglie di un altro Tedisio, figlio di Ugo – registrata anche come *Symona de Flisco comitissa*⁶⁷ – molto attiva nell'amministrazione tanto dei propri beni, quanto di quelli del figlio in qualità di vedova tutrice. Se si considera che gli interessi dei Fieschi sono collocati nel Levante ligure, in una zona abbastanza distante, è significativo che sia quest'ultima Simona, sia la protagonista dei documenti di cui ora si parlerà, Simona vedova di Opizzone Fieschi, mantengano il titolo di *comitissa* pur risiedendo in città. Queste attestazioni, in controtendenza rispetto a quanto si può evincere dalla documentazione che evidenzia come nella seconda metà del secolo XIII gli effetti del processo di erosione dei diritti patrimoniali femminili comincino a palesarsi in modo più esplicito⁶⁸, sembrano indicare che le donne entrate in seno ai Fieschi siano responsabilizzate nella ge-

⁶⁵ Le vicende delle due omonime sono parzialmente ricostruite in FIRPO 2006, pp. 52, 63-66, 154, 173-175, 209-210.

⁶⁶ Vende una casa presso la chiesa di San Giorgio a un membro della sua famiglia di origine: ASGe, *Notai Antichi*, 75.2, not. Guglielmo di San Giorgio, c. 132r-v, 1288 agosto 18.

⁶⁷ Lo si legge in un documento del notaio Giovanni Vegio quando, agendo a nome del figlio Nicolosio, del quale è *curatrix*, promette di corrispondere la rimanente quota della dote (225 lire) della figlia Caracosa al consuocero Nicola Grimaldi, padre di Bonifacio: ASGe, *Notai Antichi*, 20.1, not. Giovanni Vegio, c. 154v, 1248 giugno 20.

⁶⁸ Basti pensare alla tendenza ad assimilare la dote con i beni non dotali, che in taluni casi priva le donne della possibilità di gestire i propri beni in autonomia: BEZZINA 2018 e Guglielmotti, Capitolo V in questo volume.

stione delle ricchezze della famiglia e forse anche nella rappresentanza della larga stirpe in cui sono entrate.

Rispetto alle altre due omonime, il caso di Simona vedova di Opizzone ha comunque una sua peculiarità, perché la sua *agency*, così come la sua idea di lignaggio, emergono attraverso una causa che il suo stesso nipote intenta contro di lei. Simona è visibile la prima volta in due documenti redatti lo stesso giorno, il 22 marzo 1280, da cui si ricava che uno dei quattro figli di Ugolino Fieschi, Sorleone – che poi diventerà vescovo della diocesi ligure di Brugnato⁶⁹ – era stato ‘dimenticato’ nel testamento paterno redatto pochi mesi prima⁷⁰. Il primo atto riporta il testo della petizione che Sorleone, agendo con l’autorizzazione del suo curatore, Ugo presbitero della chiesa di San Salvatore di Lavagna, presenta al podestà pavese Cavalcabò *de Medicis* per reclamare la sua porzione di eredità. È chiaro che la nonna è determinata a seguire alla lettera quanto riportato nel testamento del figlio e quindi a escludere il nipote, poiché Sorleone dichiara di agire *contra dominam Simonam aviam*. Simona appare in veste di curatrice e tutrice dei suoi nipoti, gli altri tre figli maschi di Ugolino, ossia il maggiorenne Percivalle e i due minori, Pietrino e Giacomino⁷¹. Pare subito evidente il motivo per cui Sorleone è stato escluso dal testamento. Il nipote è infatti canonico presso la chiesa di San Salvatore di Lavagna⁷² e dunque, qualora gli fosse stata trasmessa la ‘sua’ porzione di eredità, la quarta parte del patrimonio della famiglia sarebbe stata incamerata dall’ente di appartenenza: una chiesa che è comunque strettamente collegata alla ramificata famiglia Fieschi.

Suona come un’anomalia l’esclusione di Sorleone dal testamento, poiché ciò va contro le leggi successorie⁷³, anche se Sorleone doveva aver già ricevuto

⁶⁹ Ma solo per un anno, dal 1295 al 1296: FIRPO 2006, p. 39.

⁷⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 49, not. Simone *Vatacii*, cc. 2v-3r, 1280 marzo 22 (la trascrizione completa di questo atto si legge quale n. 15 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

⁷¹ Nella ricostruzione genealogica Marina Firpo indica erroneamente Bonifacio Fieschi, vescovo di Ravenna dal 1275 al 1294, come figlio di Ugolino: FIRPO 2006, p. 287. In realtà Bonifacio appartiene al ramo parmense dei Fieschi, i cui legami parentali con quello genovese non sono ancora del tutto chiari: BOESPFLUG 1997.

⁷² Su questo ente si rinvia a CARAVANA - DUFOR BOZZO - FUSCONI 1999.

⁷³ Da questo punto di vista si potrebbe attuare un paragone con il testamento di un altro membro dell’aristocrazia genovese, vale a dire Manuele Zaccaria, che detta il primo testamento dieci anni prima di Ugolino Fieschi con estrema cura nella appropriata formulazione dell’atto, così da essere sicuro che in caso di morte il suo patrimonio sarebbe stato trasmesso intatto per via agnaticia: BEZZINA 2019.

la sua parte al momento di ingresso nell'ente religioso; il testamento paterno per poter essere ritenuto valido doveva infatti riportare la somma che gli era stata corrisposta. Nella petizione presentata al podestà, Sorleone – che sarà sicuramente ricorso a un esperto di diritto per redigerla – dichiara infatti di essere erede del padre *pro quarta parte ab intestato*, come se volesse sottolineare l'invalidità di un atto di ultime di volontà in cui non sono elencati tutti i discendenti diretti⁷⁴. Un'ipotesi per una così grave trascuratezza da parte del notaio è che il testamento sia stato redatto poco tempo dopo la formale introduzione del principio di *exclusio propter dotem* negli Statuti cittadini. Il capitolo in questione, che non reca data, ma che sicuramente risale ai decenni compresi tra il 1270 e il 1318⁷⁵, prevede che possano essere esclusi coloro che hanno ricevuto una dote per entrare in un ente monastico⁷⁶. Di conseguenza il notaio che ha rogato lo strumento, Guglielmo di Benvenuto di Marino di Reza⁷⁷, e forse anche il padre, potrebbero aver pensato che, dal momento che a Sorleone era stata già corrisposta la sua porzione di eredità, il nome potesse essere ommesso⁷⁸.

⁷⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 49, not. Simone Vatacii, cc. 2v-3r, 1280 marzo 22.

⁷⁵ L'evoluzione del diritto genovese nel corso del Duecento è molto incerta. Le leggi cittadine furono riordinate e riformate dal giurista bolognese Iacopo Baldovini nel 1229. I cosiddetti Statuti di Pera, l'unica testimonianza a noi pervenuta della legislazione genovese, datano al 1316-1318, ma raccolgono le leggi vigenti negli ultimi decenni del secolo XIII insieme con norme molto più risalenti, databili all'età tardo consolare, facilmente riconoscibili dall'uso del pronome *ego*. Si tratta, insomma, di una compilazione molto stratificata. Per questo motivo non è possibile datare con certezza l'introduzione nella normativa del principio di *exclusio propter dotem*: anche se nella prassi è già evidente a partire dalla seconda metà del secolo XII, si può solo affermare che il capitolo che la regola nel codice di legge data alla seconda metà del secolo XIII perché non è redatto nella prima persona singolare. Su questo aspetto si rinvia alla discussione sulla dote nel Capitolo III in questo stesso volume. Sull'evoluzione del diritto a Genova nel corso del Duecento si veda in sintesi BRACCIA 2018, pp. 149-150 e la bibliografia citata.

⁷⁶ Il capitolo *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre* riporta: *Item si quis masculus vel femina silicet in bonis paternis vel maternis in ecclesia vel monasterio erit vel fuerit traditus vel tradita, redditus vel reddita non habeat ipse vel ipsa seu quecumque persona eius occasione facultatem sive licenciam quicquam postea requirere in bonis patris vel matris* (*Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. CXXXVI, p. 133). Su questo aspetto si rimanda anche al Capitolo III in questo volume.

⁷⁷ Non possiamo tentare di risolvere questo problema analizzando il rogito poiché gli atti di Guglielmo di Benvenuto di Marino di Reza sono andati perduti. Il notaio è forse identificabile come il figlio di Benvenuto di Reza, un altro professionista di cui non ci sono pervenuti gli atti ma che è menzionato in un documento relativo a Simona *de Camilla*, moglie di Tedisio Fieschi: ASGe, *Notai Antichi*, 20.1, not. Giovanni Vegio, cc. 115v-116r, 1248 giugno 20.

⁷⁸ È certo che si tratta di una omissione del nome perché Sorleone non contesta che gli sia

Il pronunciamento del giudice dà ragione a Sorleone, dichiarando il testamento di Ugolino nullo – poiché *non fuit factum secundum regulas iuris*⁷⁹ – e stabilendo che Sorleone doveva ricevere la quarta parte dei beni del padre. Nonostante Simona fosse intenzionata a seguire quanto dettato dal testamento, è condannata dal podestà a dare al nipote la parte di eredità che gli spetta. Appare però significativo che la donna abbia tentato di difendere il patrimonio della famiglia fino in fondo – probabilmente consapevole che le possibilità che le venisse data ragione in sede giudiziaria erano minime –, opponendosi alle legittime proteste del nipote per favorire gli interessi degli altri tre figli maschi: segue in tal modo un disegno che privilegia il passaggio del patrimonio a chi ha il potenziale di stringere alleanze matrimoniali con altre famiglie eminenti e dare prosecuzione al lignaggio.

Simona cerca infatti di rafforzare la sua dinastia (o meglio, quella del defunto marito) anche tramite ponderate alleanze matrimoniali. Ancora prima, tuttavia, la osserviamo impegnata a gestire il patrimonio dei nipoti maschi. Si dispone di due atti rogati un paio di anni dopo la vertenza contro Sorleone, segno che, nonostante la perdita della quarta parte dei beni della famiglia, il potere di gestione delle risorse e delle strategie familiari resta in sua mano. Nel luglio 1282, compra terre del valore di 60 lire da Giovannino Piccamiglio, dichiarando di agire a favore dei nipoti Percivalle, Giacomino e Pietrino⁸⁰.

Un mese dopo, in qualità di tutrice, stipula il contratto dotale della nipote Simonina, anch'essa figlia di Ugolino, che viene data in sposa a Saladino Doria del fu Meliano⁸¹. Il matrimonio pare suggellare un'alleanza preesistente tra le due famiglie. Pochi anni prima, nel 1275, Bernabò Doria aveva infatti sposato Eleonora Fieschi, uno sposalizio che la storiografia di impronta erudita ha reputato che fosse stato contratto anche per porre rimedio a un delitto commesso da Branca Doria, padre di Bernabò⁸². Si tratta, come occorre sottoli-

stata corrisposta una somma troppo piccola (in forma di *falcidia* o di dote), ma che il suo nome è assente dal testamento. Che la ragione di questa 'svista' sia la recente introduzione del principio di *exclusio propter dotem* – e che di conseguenza il notaio possa aver ritenuto non necessario registrare una somma di denaro già corrisposta questa forma – può costituire una valida ipotesi.

⁷⁹ ASGe, *Notai Antichi*, 49, not. Simone *Vatacii*, cc. 2v-3r, 1280 marzo 22.

⁸⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 120.2, not. Simone di Albaro, c. 15r, 1282 luglio 7.

⁸¹ *Ibidem*, c. 27v, 1282 agosto 7.

⁸² *Codice diplomatico* 2 1903, p. XXIII. Intento ad acquisire i vasti possedimenti in Sardegna del suocero Michele Zanche, signore di Logudoro, Branca Doria l'avrebbe invitato a un

neare, di due famiglie tradizionalmente contrapposte. La famiglia dei Doria, infatti, è in genere associata alla famiglia Spinola, con cui in quegli stessi anni reggeva il governo della città occupando in modo stabile una delle due magistrature di vertice. Appare chiaro che, negli anni in cui la città sta attraversando una rinnovata fase di conflitti interni, si cerca di riappacificare gli animi (o di mantenere la quiete raggiunta) stringendo alleanze matrimoniali, ed è significativo che siano proprio le donne – due vedove – a tessere l'accordo.

Così nel 1282 viene siglata una duplice alleanza matrimoniale fra i Fieschi e i Doria, promossa da due donne, entrambe vedove, presenti come tutrici e curatrici dei giovani sposi. Il 7 agosto 1282, infatti, non solo si stabilisce la dote di Simonina, nipote di Simona, ma anche la dote di Pietrina Doria. Alla stipula del contratto è presente Orietta, la vedova di Meliano Doria, la quale dà in sposa sua figlia, che è perciò sorella di Saladino, a Percivalle Fieschi, nipote di Simona e fratello di Simonina⁸³. In questo caso l'attenzione va rivolta al fatto che entrambe le doti sono fissate a 600 lire, una specie di 'partita di giro' che pone allo stesso livello i matrimoni contratti tra due coppie di fratelli e che fa quindi intendere che il passaggio di denaro in realtà non sia mai avvenuto. Si tratta di un accordo sicuramente vantaggioso per entrambe le famiglie dal punto di vista economico, dato che la somma sarebbe stata sborsata solo qualora uno dei due rampolli fosse premorto alla moglie. Le azioni di Simona, dunque, sono in totale accordo con le strategie architettate dalla famiglia che l'ha accolta, atte a proteggere il patrimonio familiare e a favorire la discendenza.

4. *Il favore per la linea agnaticia*

Le tre vicende femminili illustrate servono a mostrare le molteplici scelte e i margini di azione delle donne in un contesto in cui le opportunità di muoversi in autonomia vanno via via scemando. In questo senso è utile fare una considerazione metodologica: ricostruire le vicissitudini di singole donne non implica giocoforza cadere in un approccio anedddotico della storia. Anzi, è

banchetto e poi fatto uccidere con tutto il suo seguito, con l'aiuto (forse) del cognato Giacomo Spinola. L'episodio non trova conferma diretta nelle fonti e, sebbene non vi sia certezza neanche sulla data – 1275 o 1294 –, la storia è stata resa celebre da Dante che, attribuendogli questo crimine, ha incluso Branca Doria nel nono girone dell'*Inferno*, dove vengono puniti i traditori degli ospiti: PETRACCHI 1979 e *Commedia*, Inf XXXIII, 134-147.

⁸³ ASGe, *Notai Antichi*, 120.2, not. Simone di Albaro, c. 27r-v, 1282 agosto 7.

un'operazione che può aiutare a discostarci da una visione troppo schematica e generalizzante del ruolo delle donne nei secoli centrali del medioevo e a non inquadrare tutta la popolazione femminile all'interno di specifici modelli⁸⁴, mostrando invece come, pur in un contesto sempre più sfavorevole, le azioni delle singole possono avere un peso, anche notevole, nell'indirizzare e consolidare un progetto patrimoniale o nel rafforzare un determinato modello familiare. Occorre quindi sottolineare le possibilità euristiche della prospettiva prosopografica come strumento in grado di aggiungere notevoli sfumature a un quadro generale che pare disegnare un peggioramento generalizzato della condizione femminile nei secoli bassomedievali.

Sebbene questi medaglioni di certo non esauriscono lo spettro delle condizioni e dei comportamenti femminili nei secoli che stiamo indagando, e nonostante mostrino unicamente coloro che si collocano sui gradini più alti della scala sociale, possiamo intravedere tre donne colte in momenti diversi del ciclo di vita: una giovane sposa, una giovane madre vedova e una vedova più anziana che gestisce abilmente il patrimonio di famiglia per conto dei nipoti. Un filo rosso unisce le singole vicende: il modello familiare patrilineare è ormai consolidato. Che operino insieme con il marito, per conto dei figli o per i nipoti, Mabilia, Aimelina e Simona portano avanti, ciascuna in modo diverso, un progetto che tende a privilegiare la discendenza della famiglia in cui si inseriscono, mostrando come già verso la fine del secolo XII le donne abbiano pienamente introiettato la tendenza a favorire la linea agnaticia. Una simile tendenza sarà poi ancora più evidente con il progressivo coagulo delle famiglie in alberghi a partire dalla fine del Duecento⁸⁵. La vicenda di Aimelina, come pure la scelta di accordare una dote esorbitante ad Adalasia, figlia di Mabilia, consentono di riconoscere ulteriori coloriture in questa tendenza: ad ambedue le ragazze sono concesse sostanze notevoli, tra cui beni immobiliari di grande valore simbolico per le rispettive famiglie. Si

⁸⁴ Si rinvia a nota 3 e relativo testo. Ha tentato di inquadrare le donne all'interno di un modello 'binario' contrapponendo aristocratiche e artigiane principalmente HUGHES 1979, 1983, ripresa poi anche in PETTI BALBI 1985.


⁸⁵ La prima menzione di un albergo genovese risale alla seconda metà del Duecento, e più precisamente al 1265 in riferimento agli Spinola, come sottolinea Paola Guglielmotti, che rimedia alla piccola svista di Grendi, il quale postdata la prima menzione al 1267: GUGLIELMOTTI 2017, p. 25; GRENDI 1975, p. 271. Il lavoro di Grendi rimane tuttora lo studio più autorevole che traccia il fenomeno sulla lunga durata. Per quanto riguarda il Duecento l'unico studio a disposizione rimane GUGLIELMOTTI 2017.

tratta di vantaggi economici e di un potenziale margine di azione (in caso di vedovanza) che servono certamente a rafforzare la politica matrimoniale delle rispettive famiglie. Ma i due casi lasciano anche sottolineare quanto sia ampia la forbice delle opportunità aperte ai ceti più alti.

Non si può non essere d'accordo con Tiziana Lazzari che nota come le fonti del basso medioevo e della prima età moderna mettono in evidenza «un cambiamento profondo della mentalità stessa delle donne stesse rispetto alle loro dotazioni patrimoniali: una volta entrate in una nuova famiglia, la famiglia maritale, tali donne tendevano ad assumere pienamente la nuova identità di appartenenza e agivano concretamente, quando ce ne fosse necessità e occasione, quali autentici baluardi della trasmissione patrilineare esclusiva del patrimonio domestico»⁸⁶. Da questo punto di vista il caso di Mabilia, in particolare, esprime una chiara direzione. Con la sua ostinazione a riacquisire i beni immobili appartenuti alla famiglia del marito, Mabilia palesa come già sul finire del secolo XII si tenda a porre l'accento sulla compattezza della proprietà cittadina familiare e sull'uso di risiedere vicino ai parenti: per molti versi così annunciando quello che poi sarà uno dei tratti distintivi delle consociazioni familiari tardomedievali.

Appendice I


Ricostruzione genealogica della famiglia Leccavela




⁸⁶ LAZZARI 2018, p. 55.

Appendice II

Ricostruzione genealogica della famiglia Rataldo: ipotesi 1



Ricostruzione genealogica della famiglia Rataldo: ipotesi 2



Opere citate

- ANGELOS 1994 = M. ANGELOS, *Women in Genoese commenda contracts, 1155-1216*, in « Journal of Medieval History », 20/4 (1994), pp. 299-312.
- Annali genovesi* 2 1901 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCLXXIV al MCCXXIV*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 2, Roma 1901 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- BASSO 2014 = E. BASSO, *Identità nobiliare in una città di mercanti: i Guerci e i Malocelli nella Genova dei secoli XII-XIII*, in « Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo », 116 (2014), pp. 131-169.
- BEZZINA 2008 = D. BEZZINA, *Famiglie e società genovesi in età comunale, 1190-1210*, tesi di laurea, Università di Genova 2008.
- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *Charting the extrados (non dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in « Journal of Medieval History », 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2019 = D. BEZZINA, *The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 205-235.
- BOEFSPLUG 1997 = T. BOEFSPLUG, *Bonifacio Fieschi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 47, Roma 1997, pp. 434-438.
- BRACCIA 2018 = R. BRACCIA, *Law and Society*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 144-164.
- CARAVANA - DUFOR BOZZO - FUSCONI 1999 = *San Salvatore dei Fieschi: un documento di architettura medievale in Liguria*, a cura di M. CARAVANA - C. DUFOR BOZZO - C. FUSCONI, Milano 1999.
- Codice diplomatico* 2 1903 = A. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321)*, Parte seconda, *Dal 1275 al 1281*, in « ASLi », XXXI/2 (1903).
- COLLAVINI 2012 = S.M. COLLAVINI, *I cognomi italiani nel medioevo: un bilancio storiografico*, in *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, a cura di A. ADDOBATI - R. BIZZOCCHI - G. SALINERO, Pisa 2012, pp. 59-74.
- CROUZET-PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 = È. CROUZET-PAVAN - J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento*, Torino 2019.
- FAINI 2014 = E. FAINI, *Società di torre e società cittadina. Sui pacta turris del XII secolo*, in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di S. DIACCIATI - L. TANZINI, Roma 2014, pp. 19-39.
- FECI 2019 = S. FECI, *Se il diritto costruisce la storia delle donne*, in *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire*, a cura di E. ASQUER - A. BELLAVITIS - G. CALVI - I. CHABOT - C. LA ROCCA - M. MARTINI, Rome 2019 (Collection de l'École française de Rome, 561), pp. 248-263.

- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- FIRPO 2006 = M. FIRPO, *La famiglia Fieschi dei conti di Lavagna. Strutture familiari a Genova e nel contado fra XII e XIII secolo*, Genova 2006 (Collana di studi Fondazione conservatorio Fieschi).
- GALASSO 2019 = S. GALASSO, *La memoria tra i conti. Alcune riflessioni sulle scritture domestiche di donne a Firenze (secc. XV-XVI)*, in «Quaderni storici», LIV/1 (2019), pp. 195-223.
- GAUDEMET 1989 = J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989 (ed. or. *Le mariage en Occident: les mœurs et le droit*, Paris 1987).
- Giovanni di Guiberto 1939-1940 = *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939-1940 (Notai Liguri del secolo XII, V).
- Giovanni scriba 1934-1935 = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge - Temps modernes», 87/1 (1975), pp. 241-302 (poi in E. GRENDI, *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102).
- Guglielmo Cassinese 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del secolo XII, II).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «Agnacio seu parentella». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientela a Genova nel pieno Duecento*, in «Notariorum itinera». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3), pp. 85-115.
- HANAWALT 1988 = B.A. HANAWALT, *Lady Honor Lisle's Networks of Influence*, in *Women and Power in the Middle Ages*, a cura di M. ERLER - M. KOWALESKI, Athens-London 1988, pp. 188-214.
- HUGHES 1979 = D.O. HUGHES, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in *La famiglia nella storia*, a cura di CH.E. ROSENBERG, Torino 1979 (ed. or. Philadelphia 1975), pp. 147-183.
- HUGHES 1983 = D.O. HUGHES, *Sviluppo urbano e struttura familiare a Genova nel medioevo*, in *Città, storia, società*, a cura di P. ABRAMS - E.A. WRIGLEY, Bologna 1983 (ed. or. Cambridge 1978), pp. 109-138.
- JEHEL 1975 = G. JEHEL, *Le rôle des femmes et du milieu familial à Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII^e siècle*, in «Revue d'histoire économique et sociale», 53/2-3 (1975), pp. 193-215.

- LAZZARI 2018 = T. LAZZARI, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 37-56.
- Libri Iurium* I/4 1998 = *I Libri Iurium della repubblica di Genova*, I/4, a cura di S. DELLACASA, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, XI).
- Libri Iurium* I/6 2000 = *I Libri Iurium della repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, introduzione di E. PALLAVICINO, Genova 2000 (Fonti per la Storia della Liguria, XIII).
- LUMIA-OSTINELLI 2003 = G. LUMIA-OSTINELLI, *Ut cippus domus magis conservetur. La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », 161/1 (2003), pp. 3-51.
- Matilde di Canossa* 2016 = *Matilde di Canossa e il suo tempo*. Atti del XXI Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015), Spoleto 2016.
- Oberto Scriba* 1940 = *Oberto Scriba de Mercato (1186)*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai Liguri del secolo XII, IV).
- Oberto Scriba* 1938 = *Oberto Scriba de Mercato (1190)*, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai Liguri del secolo XII, I).
- OLIVIERI 1860 = A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « ASLi », I (1860), pp. 155-626.
- Patrimonio delle regine* 2012 = *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo*, a cura di T. LAZZARI, in « Reti Medievali Rivista », 13/2 (2012), pp. 123-298.
- Pawns or Players* 2003 = *Pawns or Players? Studies on Medieval and Early Modern Women*, 3, a cura di C. MEEK - C. LAWLESS, Dublin 2003.
- PETROCCHI 1970 = G. PETROCCHI, *Branca Doria*, in *Enciclopedia Dantesca*, vol. 2, Roma 1970, pp. 586-587.
- PETTI BALBI 1985 = G. PETTI BALBI, *Strutture familiari nella Liguria medievale*, in *I Liguri dall'Arno all'Ebros*, « Rivista di studi liguri », 50 (1985), pp. 68-81, poi in G. PETTI BALBI, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007 (E-Book Monografie, 4), pp. 15-28.
- PISTARINO 1978 = G. PISTARINO, *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia*, a cura di G. PISTARINO, Genova 1978, pp. 155-169.
- POLONIO 2001 = V. POLONIO, *Consentirono l'un l'altro: il matrimonio in Liguria tra XI e XIV secolo*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma 2001, pp. 23-53.
- Queenship, Gender, and Reputation* 2016 = *Queenship, Gender, and Reputation in the Medieval and Early Modern West, 1060-1600*, a cura di L. BENZ - Z.E. ROHR, London 2016.
- REYERSON 2016 = K. REYERSON, *Women's Networks in Medieval France: Gender and Community in Montpellier, 1300-1350*, Basingstoke 2016.
- Santo Stefano* 1 2009 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano*, 1, (965-1200), a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIII).

Santo Stefano 2 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano, 2, (1201-1257)*, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIV).

Statuti della colonia genovese 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).

Victims or Viragos 2005 = *Victims or viragos?*, a cura di C. MEEK - C. LAWLESS, Dublin 2005 (Studies on medieval and early modern women, 4).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio ricostruisce le vicende di tre donne dell'aristocrazia cittadina mettendo a fuoco il loro ruolo nella gestione del patrimonio delle loro famiglie. La prima, Mabilia *de Lecavelis*, è una giovane vedova che cerca di ricompattare il patrimonio immobiliare del gruppo parentale del marito con l'obiettivo di rafforzare la posizione dell'unico figlio maschio. Aimelina di Guglielmo Rataldo, che possiamo osservare negli stessi anni, è figlia di un facoltoso mercante, che viene concessa in sposa a Fulco *de Castello*, rampollo di un'importante famiglia consolare. Il testamento di quest'ultimo e alcuni altri documenti che mostrano i due coniugi agire insieme, sembrano indicare che tra i due si instauri un rapporto di sincero affetto. Del tutto peculiare il caso di Simona *comitissa* Fieschi, osservabile nel suo ruolo di tutrice dei nipoti dopo la morte del figlio, che sul finire del Duecento cerca di portare avanti la decisione del figlio defunto di negare a uno dei nipoti, un religioso, la sua porzione di eredità. Da questi tre medaglioni emerge chiaramente come le donne contribuiscano a rafforzare il progetto patrimoniale delle famiglie che le accolgono.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, *cartularia* notarili, prosopografia, patrimoni, famiglie, mogli, vedove.

The essay reconstructs the stories of three aristocratic women by focusing on their role in managing their families' estates. The first, Mabilia *de Lecavelis*, is a young widow who tries to reassemble the real estate property of her husband's parental group with the aim of strengthening the position of her only son. Aimelina, daughter of Guglielmo Rataldo, whom we can observe in the same years, hails from a family of merchants and is given in marriage to Fulco *de Castello*, scion of an important consular family. The will of the latter, and other documents that show the two spouses acting in unison, suggest that the two were bound by sincere affection. The case of Simona *comitissa* Fieschi, is peculiar: attested as guardian of her grandchildren towards the end of the thirteenth century, she tries to fulfil her deceased son's decision to deny one of his descendants, a Church man, his portion of the inheritance. These three cases show clearly how women played an active part in strengthening the patrimonial projects of the families they married into.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Liguria, notarial registers, prosopography, patrimony, family, wives, widows.


XII. *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva*

Denise Bezzina

1. *Donne, patrimoni e diritti: per una cronologia degli sviluppi*

Quando si prendono in considerazione le donne e i loro patrimoni e la loro capacità di gestirli, articularli e aumentarli (ma anche la libertà di disperderli) nei secoli qui in oggetto si deve di necessità partire da una cronologia degli sviluppi per tentare, se non di fissare solidi punti fermi, almeno di definire meglio le principali tappe che condurranno sul finire del medioevo a una drastica riduzione della capacità di azione e di accumulo di ricchezza da parte delle donne (tranne le eccezioni di vertice, delle donne di rango principesco¹). In questo senso la storiografia ha sottolineato, a più riprese, come si tratta di sviluppi che si avvertono un po' dappertutto in Europa, ma con tempi e modalità diverse da una regione all'altra, perfino da una città all'altra per quanto riguarda l'Italia centro settentrionale².

Arrivare a definire gli andamenti e le cesure dal punto di vista cronologico è perciò un'operazione utile in una prospettiva comparativa, perché

This article is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 839001. GenALMA – Kinship, Alliance and Urban Space: The Genoese 'Alberghi' in the Late Middle Ages (c. 1150 - c. 1450). The project is being carried out at the CNRS – Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université), as host institution. The information and views set out in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official opinion of the Research Executive Agency (REA). The REA or any person acting on its behalf are not responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

¹ Un recente esempio è CROUZET-PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019.

² La bibliografia su questo tema è amplissima e quindi non è possibile fornire una lista esauriente in questa sede. Per un primo orientamento basti citare: HUGHES 1978, *Femmes, dots et patrimoine* 1998, HOWELL 2009, *Married Women* 2013. Per quanto riguarda il contesto italiano: KLAPISCH-ZUBER 1985, KUEHN 1991, KIRSHNER 1995, *Ricchezza delle donne* 1998, CHABOT 2006, CHABOT 2020. Per una chiarissima rappresentazione dell'evoluzione dei diritti patrimoniali femminili tra il basso medioevo e l'inizio dell'età moderna si rinvia alle due mappe elaborate da FECCI 2004, pp. 63-64.

mette in evidenza la complessità delle condizioni patrimoniali femminili e consente di misurare quanto sia in effetti articolato il quadro dei diritti e delle consuetudini. È un'operazione che per quanto riguarda Genova e la Liguria è facilitata dalla disponibilità di uno straordinario giacimento di fonti – composto dai cartolari notarili e illustrato da Valentina Ruzzin in questo volume (Capitolo II) – tale da permettere una pressoché puntuale ricostruzione delle tappe e, fatto egualmente straordinario, da lasciar apprezzare lo scarto tra norma e prassi. La scelta di fondo delle autrici è stata di calarsi in questo giacimento, che è ancora largamente inesplorato e che induce, come si può affermare in sede di bilancio, a ininterrotti piccoli aggiustamenti interpretativi, pur nel riconoscimento delle linee di sviluppo principali, in ragione della variegatissima casistica reperibile e dei nuovi contesti di osservazione che si dischiudono. Aver trattato della situazione patrimoniale e relazionale di metà della popolazione genovese e ligure, quella femminile, ha in definitiva illuminato anche l'altra metà, quella maschile: l'analisi simmetrica, come è noto, non può produrre esiti analoghi.

Ma andiamo per ordine. Ci si è riferiti più volte in questo volume all'abolizione della *tercia*, sostituita dall'antefatto per decreto consolare nel 1143, come a una svolta decisiva nell'evoluzione dei diritti patrimoniali femminili³. La storiografia ha a lungo sottolineato la portata della transizione a un sistema dotale pieno e la conseguente perdita della possibilità per le vedove di reclamare un terzo dei beni del marito⁴. A ben vedere, però, si possono sollevare non pochi dubbi sull'effettiva natura di spartiacque di questa novità legislativa. Già una ventina di anni fa Roberta Braccia nel suo saggio sulla *donatio propter nuptias* o *antefactum* a Genova aveva sottolineato come in realtà il primo riferimento risalgia al 1130⁵, cioè ben 13 anni prima dell'abolizione del diritto alla *tercia*. La contestuale presenza di queste due consuetudini – *antefactum* e *tercia* – andrebbe in ogni caso evidenziata ulteriormente perché segnala in modo implicito come i prodromi per

³ Insieme con l'abolizione della *quarta* a Pisa, che avviene due anni prima. La *tercia* è l'equivalente di un terzo dei beni del marito, ed è una spettanza di origine franca, mentre il diritto alla *quarta* pisana (cioè a un quarto dei beni del marito), è di origine longobarda. Sull'*odium terciae/quartae*, BELLOMO 1961, p. 5 e sgg.

⁴ *Ibidem*. Si rinvia anche al noto studio di Diane Owen Hughes sulla dote: HUGHES 1978, p. 288 e sgg. Per il contesto ligure rimane imprescindibile BRACCIA 2001-2002.

⁵ *Ibidem*, p. 19.

l'abrogazione della spettanza di origine franca in realtà si avvertissero già prima del 1143. Non si è in grado in questo caso di valutare quanto sia diffuso il ricorso all'*antefactum* rispetto alla *tercia* nella maggiore città ligure nei decenni precedenti. Se tuttavia si ipotizza una relativamente estesa e precoce adesione a questo istituto, in anticipo rispetto alla data fatidica, allora è logico che la portata epocale del decreto consolare vada ridimensionata almeno un poco. Si tratta di un atto che dà vigore legale a una situazione già esistente a livello della prassi, di un inquadramento di pratiche in via di consolidamento che serve principalmente ad appianare le differenze tra donne maritate secondo usi diversi e, dato forse più importante, ad accelerare di qualche anno il processo di affermazione della dote rispetto ad altri contesti⁶. È inoltre indubbio che si tratta di un provvedimento fortemente ammonitivo, come evidente dalla scelta del compilatore degli Annali genovesi, Caffaro, di inserire l'evento nella cronaca cittadina (corredato, nel codice, da una nota illustrazione coeva che mostra due donne che tendono mani vuote)⁷, che ben rispecchia il clima sociale in un comune cittadino in via di consolidamento, dove gli interessi di un gruppo di famiglie in competizione progressivamente convergono sul rafforzamento della linea agnazia⁸.

D'altro canto, nonostante la norma possa aver bloccato l'accesso al patrimonio del coniuge a un segmento non ben quantificabile della popolazione femminile, l'abolizione della *tercia* non riesce a spazzare via in un colpo solo una certa autonomia patrimoniale delle donne, né riesce a impedire alle donne di entrare nella disponibilità di altri beni oltre alle loro doti.

Il permanere di una situazione dinamica si evince chiaramente dalle modalità di gestione dei patrimoni femminili ampiamente discussi nei Capitoli V e VI: almeno fino ai primi decenni del Duecento, le donne sono ancora molto visibili in prima persona nella documentazione come investitrici

⁶ In questo senso si può tentare un paragone con il contesto fiorentino studiato da Enrico Faini. In area toscana, dove, a differenza di Genova e Pisa, non si registra una repentina abolizione degli assegni di origine, in questo caso, longobarda, ma una contestuale presenza di diritti diversi, il pieno passaggio a un sistema dotale diretto è relativamente lento ed è collocabile qualche decennio dopo, ma sempre entro la fine del secolo XII. Ancora verso la metà del Duecento si registra almeno un caso in cui insieme con la dote viene concessa la *morgincaph* anche se come una somma di denaro prestabilita e non come una determinata quota del patrimonio maschile: FAINI 2009, pp. 147-149.

⁷ *Annali genovesi* 1 1890, p. 31.

⁸ Seguendo la tradizionale interpretazione proposta da BELLOMO 1961, p. 14.

in contratti commerciali e nella concessione di credito, nell'amministrazione del proprio fondo extradotale, come proprietarie di diritti di origine fiscale e di immobili. Fra questi ultimi possono figurare anche le torri, tradizionalmente appannaggio della componente maschile delle famiglie.

I punti di cesura in questo caso sono collocabili più tardi: in primo luogo negli ultimi decenni del secolo XII, quando il principio di *exclusio propter dotem* viene pienamente recepito a livello della prassi, come risulta ben evidente nei testamenti, anche quelli femminili, che in modo pressoché uniforme privilegiano i discendenti maschi (Capitolo X). Con tutta probabilità è proprio in questi stessi anni che le autorità comunali cominciano a mettere a punto la normativa che regola costituzione, gestione e restituzione della dote: benché i più antichi statuti completi pervenuti, per quanto riguarda sia Genova sia Albenga, datino al tardo Duecento, la redazione della maggior parte delle disposizioni circa la dote risale infatti a un periodo di molto anteriore (Capitolo III)⁹. Al contempo già si registrano i primi casi in cui le donne stesse cominciano a conferire al proprio coniuge i beni non dotali, rinunciando a gestirli in prima persona e trattandoli in sostanza come se fossero la dote¹⁰.

La seconda cesura è collocabile entro gli anni Settanta e Ottanta del Secolo XIII, quando entrano in vigore nuove disposizioni che limitano sia l'accesso alle donne al patrimonio della famiglia, sia la gestione autonoma dei beni extradotali. Si può infatti collocare in questi anni il passaggio dal principio di *exclusio propter dotem* al principio di *exclusio propter masculos* che di fatto esclude tutte le ragazze, anche quelle non dotate, dall'eredità paterna in presenza di discendenti maschi (Capitolo III). È invece possibile datare con precisione al 1288 la norma (di probabile precedente origine, ma rilanciata) che sancisce per le donne l'obbligo di chiedere l'autorizzazione

⁹ Lo si evince dal fatto che le singole norme sono redatte in prima persona, ossia nella stessa maniera dei *brevi* consolari, che precedono gli statuti comunali: ASCHERI 2000, p. 169. Un *terminus ante quem* è fornito da un *instrumentum dotis* rogato a Savona nel 1180: nel documento si fa riferimento al *capitululm consulum Saone quod dicit quod mulieres non habeant nisi quartum bonorum viri* (Arnaldo Cumano 1978, doc. 479 del 1180 maggio, p. 239). Si tratta con tutta probabilità della norma che stabilisce il principio di reciprocità dei lucri, presente anche negli statuti genovesi e in quelli di Albenga. Sul principio di reciprocità si rinvia al Capitolo III, paragrafo 4.4.

¹⁰ Si rinvia all'analisi di Guglielmotti, nel Capitolo V di questo volume, e alla trattazione di BEZZINA 2018a, pp. 433-434.

del marito qualora dovessero mobilitare beni di un valore superiore alle 10 lire, una norma che indirettamente incide sulle possibilità di gestione in autonomia dei beni non dotati (Capitolo V)¹¹. Una ulteriore limitazione dell'autonomia femminile non solo trae vigore in questi stessi decenni dalla riforma del diritto – che recepisce pienamente quanto era in realtà già evidente da decenni nella prassi – ma si rafforza anche a livello economico e istituzionale. Lo sviluppo del debito pubblico negli stessi anni crea nuove possibilità di investimento per le donne, ma si rivelerà un'arma a doppio taglio: la maggior sicurezza offerta attirerà una cospicua parte degli investimenti femminili che, perdendo in dinamismo, diventeranno nel tempo sempre più facili da controllare da parte dei parenti prossimi¹². Si tratta quindi di un quadro in evoluzione, suscettibile a diverse variabili e contingenze, e che complica le opportunità di accumulo e gestione di patrimoni per le donne ma – è bene sottolinearlo – non le cancella mai del tutto.

Nei limiti consentiti da una documentazione pesantemente sbilanciata a favore di Genova, le ricerche raccolte in questo volume hanno inoltre teso a evidenziare le difformità, talvolta notevoli, non solo tra norma e prassi, ma anche tra un capo e l'altro della regione. In questo senso, risulta in prima battuta già difficile misurare fino a che punto i cambiamenti che interessano il contesto propriamente genovese vengano recepiti con solerzia dalle altre piccole e medie città (tutte concentrate nella Riviera di Ponente), così come nelle comunità rurali. A ben vedere, la norma introdotta dai consoli si riferisce all'*episcopatus* genovese¹³, che negli anni Quaranta non corrisponde all'intera area ligure, benché spesso sia usato come sinonimo di tutta la regione nelle fonti ufficiali¹⁴. La questione però rimane aperta, come sottolinea giustamente

¹¹ Si rinvia in particolare al paragrafo 7.

¹² A questo proposito si rinvia a BEZZINA 2018c, p. 128. Per una sintesi sugli sviluppi del debito pubblico genovese si rinvia al recente MINER 2020.

¹³ *quod nulla femina [de Ianuensi epi]scopatu: Libri Iurium I/1* 1992, doc. 64, pp. 105-107; si rinvia anche al Capitolo III, nota 3 e relativo testo.

¹⁴ Nel 1143 comprende oltre alle tre diocesi in Corsica, quelle monastiche di Bobbio e di Brugnato e il monastero di San Venerio nell'isolotto del Tino, di fronte a Portovenere: POLONIO 2002, p. 33 e sgg. Il termine *districtus*, invece, che corrisponde all'attuale Liguria, comincia a essere usato più tardi nella documentazione per indicare l'area su cui il comune genovese aspira ad estendere il proprio dominio anche se le ambizioni delle maggior città ligure si devono scontrare con la riluttanza ad essere assoggettata della Riviera di Ponente, e in particolare di Savona. Per una definizione del termine si rinvia a SAVELLI 2003, pp. 74-87.

mente anche Paola Guglielmotti nella sua disamina sulle capacità patrimoniali delle donne nelle stirpi signorili (Capitolo VII): si tratta allora di un cambiamento che almeno negli anni a ridosso dell'abolizione della *tercia* riguarda più che altro l'ambito esclusivamente cittadino¹⁵? Gli indizi puntano verso una presa di posizione più lenta almeno da parte dei centri ubicati nel Ponente ligure: si pensi per esempio alla presenza dei *consiliatores* accanto alle donne che operano sul piano patrimoniale, rilevabili fin dalla metà del secolo XII nella documentazione genovese e solo dopo l'inizio del Duecento nei cartolari savonesi, pur considerando tutte le deformazioni prospettiche indotte da una documentazione discontinua¹⁶.

Anche a livello regionale, dunque, si percepisce un recepimento dei cambiamenti piuttosto differenziato nel tempo. Certo è che, come ben evidenziato da Roberta Braccia nel suo studio sulla *donatio propter nuptias* nel contesto ligure, a livello locale la differenza più lampante è l'assenza dell'antefatto a Savona e nell'area di Ponente: ma fino a che punto questo implica una situazione 'peggiore' a livello patrimoniale delle donne di queste zone della Liguria? Il confronto della documentazione relativa alla prassi tra un ambito e l'altro non ha prodotto esiti chiari in questo senso: l'estremo divario tra Genova e le due Riviere, in termini numerici, nella disponibilità delle fonti e di cartolari notarili in particolare non ha permesso di valutare con la stessa precisione con cui si è potuto studiare il contesto urbano gli sviluppi nei centri urbani minori e nelle campagne liguri. In questo senso appare ancora una volta centrale lo studio delle donne attive sul territorio proposto da Paola Guglielmotti (Capitolo VII) poiché permette di mettere a fuoco le dinamiche extracittadine ma anche di gettare luce sugli scambi fra città e territorio e il peso di determinate contingenze negli sviluppi di questa relazione.

Si tratta di contingenze che sicuramente influiscono nel determinare un'accelerazione nell'entrata in vigore di nuove regole o, al contrario, che possono rallentare (o invertire) il processo di erosione dei diritti¹⁷, eviden-

¹⁵ Si rinvia alla discussione nell'introduzione del Capitolo VII.

¹⁶ A questo proposito si rinvia al Capitolo VI, paragrafo 2.

¹⁷ Si pensi all'impatto di determinate congiunture demografiche, come per esempio le epidemie del secolo XIV, che in alcuni contesti si traduce in un ampliamento della capacità patrimoniale delle donne, spesso nominate eredi in assenza di parenti maschi, come osservato nel caso di Firenze (CHABOT 2011, pp. 25, 97-106), se non addirittura nella introduzione di norme favorevoli come nella Torino tardomedievale, dove si assiste a una radicale trasformazione nella composizione dell'*élite* cittadina (GRAVELA 2018, p. 151 e sgg.).

ziando così la non linearità degli sviluppi. Occorre a questo proposito registrare un certo disagio di fronte all'impossibilità di determinare quanto influiscano talune variabili nei cambiamenti che si possono osservare così chiaramente negli atti della prassi: risulta particolarmente sfuggente valutare il nesso, ammesso che ci sia, tra cambiamenti degli assetti politico-istituzionali e sviluppo dei diritti patrimoniali femminili. A parte l'abolizione della *tercia* – che sicuramente non per coincidenza viene deliberata negli anni in cui le istituzioni comunali si stanno stabilizzando insieme con un nuovo ceto di governo in via di consolidamento¹⁸ – la correlazione tra politica e gestione di fatto dei patrimoni femminili si può osservare solo indirettamente: attraverso le rivendicazioni patrimoniali delle mogli dei banniti in un periodo di forte turbamento sociale come gli ultimi anni del Duecento (Capitolo IV), ma anche nel caso perfettamente coevo del monastero di Sant'Andrea della Porta a Genova che nei vertici della comunità ben rispecchia quei conflitti e forse le dinamiche interne alle singole famiglie di provenienza delle monache (Capitolo VIII). La questione di quanto e come possano aver inciso le profonde trasformazioni politiche specialmente nel corso del Duecento con il repentino susseguirsi di regimi diversi, di conseguenza, rimane ancora aperta.

2. *Ricchezze femminili composite e variabili*

Uno degli obiettivi principali di questa indagine collettiva è stato di identificare le ricchezze femminili. In altre parole: come si compongono i patrimoni a cui hanno accesso le donne? C'è possibilità per mogli, madri, figlie e sorelle di incrementare il patrimonio a disposizione anche in un contesto in cui si avvertono le prime e forti limitazioni all'accesso alle risorse e all'autonomia di gestione?

È innegabile che le donne rappresentino in realtà una quota minoritaria dei protagonisti osservabili negli atti della prassi. Risulta altrettanto vero che per lo più esse riescono mediamente a mobilitare ricchezze di entità ben inferiore rispetto alla componente maschile delle loro famiglie¹⁹. Tuttavia questo non implica che le spettanze femminili e le possibilità a esse legate

¹⁸ Sugli anni del governo consolare rimane insostituibile la estesa ricerca di FILANGIERI 2010, p. 41 e sgg.

¹⁹ Già osservato da Georges Jehel (JEHEL 1975, p. 196 e sgg.) e Mark Angelos (ANGELOS 1994, pp. 303-304) per quanto riguarda gli investimenti delle genovesi nel commercio a lungo raggio.

non siano connotate da una certa complessità. Anzi, almeno in parte, proprio perché la gestione dei patrimoni femminili è sottoposta a un insieme intricato di regole e consuetudini che vanno via via complicandosi man mano che il diritto viene rielaborato, i patrimoni delle donne risultano decisamente articolati.

Una simile complessità si avverte in primo luogo quando si prende in considerazione il patrimonio femminile per eccellenza: la dote (Capitolo III). Si nota infatti un divario tra quanto possiamo avvertire isolando le informazioni che forniscono gli *instrumenta* dotali, nei quali le spettanze femminili sono in genere espresse in numerario (*dos estimata*), suscitando l'impressione di una certa staticità, e quanto emerge leggendo tra le pieghe della documentazione e cambiando punto di osservazione. Se ci si discosta da una trattazione squisitamente quantitativa e si privilegia invece un approccio qualitativo delle fonti con l'obiettivo di ricostruire tutto il 'ciclo di vita' della dote – cioè dal momento della sua costituzione fino alla sua reclamata restituzione alla vedova o alla trasmissione agli eredi – si possono individuare strategie coniugali e familiari, ma anche repentini cambi nella configurazione stessa delle *rationes* femminili.

Come abbiamo visto, la dote rimane spesso un credito, molte volte corrisposto a rate e in modalità diverse da quanto convenuto nel contratto originario. Si pensi, per esempio, ai casi in cui la dote è corrisposta in *tranches*, oppure parzialmente in masserizie, cioè beni potenzialmente deperibili e quindi facilmente deprezzabili, o per converso in proprietà immobili – suscettibili all'andamento del mercato – che possono aumentare o perdere di valore. Il passaggio di proprietà immobiliari, talvolta di prestigio, a cui ho accennato poc'anzi, appare un aspetto centrale e lo si è potuto rilevare in più di una trattazione tematica in questo volume. Sebbene i contratti dotali registrino pochissimi casi in cui abitazioni cittadine o anche extraurbane sono trasmesse a una figlia, in realtà l'acquisizione di tali beni non doveva essere poi così rara: quando rientra nella piena disponibilità dei coniugi una dote, specie se parzialmente in numerario, può essere infatti reinvestita²⁰.

²⁰ Come si evince dal testamento di Rubaldo *balisterius* datato 1216, che specifica di aver investito la dote della moglie in alcune proprietà cittadine e dall'inventario dei beni Guglielmo Porcello datato 1210, in cui si dichiara che la casa con torre era stata acquistata con le sostanze della madre: Capitolo III, paragrafo 4.1.1.

Tali trasformazioni dotali avvengono anche al momento del rimborso della dote, spesso occasione di attriti notevoli. Lo si osserva nel caso della due volte vedova Adalasia *de Guidone*²¹, che nel suo testamento vanta un patrimonio immobiliare di tutto rispetto e che aveva dovuto aprire un contenzioso con gli eredi del primo marito. Lo si osserva ancora in sei casi di rivendicazione di dote da parte delle mogli dei banniti che si risolvono in pochi mesi del 1297 (Capitolo IV). Come sottolinea Guglielmotti, risulta tuttavia difficile stabilire se i beni riconosciuti alle donne siano trasmessi in dote dalle loro famiglie di origine o se siano frutto di un investimento dei coniugi e poi messi in sicurezza come dote. A fronte di conflitti cittadini endemici²², occorre però chiedersi quante donne si vedano nel corso degli anni riconoscere il diritto al ripristino delle loro sostanze, data la prolungata assenza dei mariti, e di conseguenza (ri)entrino in possesso di beni simili.

L'istituto dell'*augmentum dotis* arricchisce un quadro già di per sé complesso permettendo alle donne, specialmente quelle dei ceti meno abbienti, di mettere al sicuro le loro sostanze e di ricevere in cambio un corrispettivo in *antefactum*²³. Si evidenzia così il ruolo delle strategie patrimoniali messe in atto dai coniugi che possono decidere di investire nel fondo dotale, con le sue tutele, quale principale base economica del nucleo familiare. Non a caso sono proprio coppie che provengono dai gradini più bassi della scala sociale che ricorrono a questo espediente: per loro il patrimonio costituito al momento del coniugio può anche rappresentare la risorsa principale.

La dote subisce un'altra trasformazione nell'arco dei due secoli qui in esame: risalgono alla fine del Duecento le prime attestazioni del corredo quale parte integrante della dote (Capitolo III)²⁴. I *furnimenta* o *guarnimenta*, che equivalgono ai beni parafernali del diritto romano e che nel secolo XIV diventeranno una prerogativa esclusiva delle spose dei ceti medio-alti²⁵, alterano la composizione della dote e probabilmente giocano un ruolo

²¹ Si rinvia al Capitolo X, paragrafo 5.1.

²² Su questo tema, che necessita di ulteriori approfondimenti, si rinvia a INGUSCIO 2015 e MUSARRA 2018.

²³ Come evidenziato nel Capitolo III, paragrafo 4.2.1.

²⁴ Benché prenda in considerazione un periodo molto più tardo, sul corredo rimane imprescindibile KLAPISCH-ZUBER 1985, p. 220 e sgg. Sui *donora* fiorentini si rimanda anche a CHABOT 2011, p. 213 e sgg.

²⁵ Come osserva PETTI BALBI 2010, p. 164.

nel processo di inflazione dotale a cui si assiste almeno a partire del Trecento²⁶.

Ma le donne coniugate possono beneficiare anche di fondi extradotali o *extradotes*, molto spesso menzionati al plurale, come mette in evidenza Guglielmotti (Capitolo V), sottolineando come questi beni – generalmente acquisiti in più momenti successivi – siano assai compositi e mutevoli e costituiscano una risorsa attivabile da parte di tutte le donne, indifferentemente dal contesto sociale di appartenenza. In linea di massima esclusi dal controllo diretto del marito, i patrimoni non dotali consentono, almeno fino alla seconda metà del Duecento, un’opportunità di gestione diretta facilitata dalla presenza di molteplici strumenti commerciali e creditizi a cui tante donne, perfino assai povere, ricorrono senza esitazione (Capitolo VI). In questo senso risulta parimenti agile la gestione delle altrui sostanze, non solo da parte delle vedove, su cui ricade la responsabilità di amministrare i beni per conto degli eredi (Capitolo IX), ma anche da parte delle mogli delegate dai mariti o dai figli, solitamente in ragione delle permanenze di questi fuori patria²⁷. Sebbene risulti difficile misurare la loro libertà di azione – quanto concorrono le pressioni dei mariti o delle famiglie nell’orientare gli investimenti? – per molti versi il caso genovese appare paradigmatico, pur con tutta la prudenza con cui si intende ricorrere a questa definizione. Se per altri contesti coevi risulta impossibile delineare un quadro, se non esauriente, almeno indicativo della capacità di gestione femminile, la disponibilità di una grande messe di atti privati ha permesso di definire sia l’ampio ventaglio di possibilità che si dischiudono alle donne sia la loro trasversalità sociale.

La disamina della documentazione relativa ai beni non dotali ha inoltre ulteriormente contribuito a mettere in luce lo scarto tra norma e prassi. Anche in questo caso le informazioni raccolte riflettono un panorama estremamente articolato e non privo di elementi contraddittori: se i beni non dotali rappresentano una concreta possibilità per molte donne di abbozzare un proprio progetto patrimoniale (che può essere più o meno conforme a quello del coniuge e della famiglia), si cominciano a osservare molto presto dei freni a tali capacità, talvolta imposti o autoimposti, quando sono le donne stesse a conferire le loro *extradotes* (o parte di esse) ai loro mariti. È evi-

²⁶ Sulla questione dell’inflazione dotale si rinvia a MADDEN - QUELLER 1993.

²⁷ La propensione a nominare le mogli procuratrice è stata già osservata da SMITH 2012 e PETTI BALBI 2007, p. 12.

dente che ben presto anche i beni non dotali cominciano a essere « [attratti] nella sfera normativa della dote », per riprendere le parole di Manlio Bello-
mo²⁸, e in forte anticipo rispetto al diritto che, come già accennato, comincia a
regolarli con nuovo vigore relativamente tardi, nel 1288, e solo in modo in-
diretto²⁹. D'altro canto queste limitazioni, pur laddove sono assorbite dalla
normativa, non eliminano del tutto gli spazi di azione femminile: notevoli
capacità di accumulo di ricchezze e di gestione si osservano anche sul finire
del Duecento, quando il processo di deterioramento dei diritti patrimoniali
femminili diventa più evidente nella normativa³⁰.

La documentazione, però, preclude di valutare un aspetto non privo di
importanza: il peso degli accordi verbali nel passaggio e nella gestione dei
beni femminili. Si tratta di un'opacità delle fonti al riguardo, ma è un ele-
mento di cui occorre tenere ugualmente conto: infatti tali accordi possono
essere stretti a tutti i livelli della scala sociale e possono essere di grande ri-
levanza nella gestione dei beni se si assume una prospettiva tutta familiare.
Si pensi per esempio ai donativi tra moglie e marito che, proprio perché
proibiti per legge³¹, possono intercorrere solamente tramite accordi verbali:
quanto sono frequenti e quanto incidono sulla possibilità delle mogli di ac-
cumulare ricchezza?

3. *Lo 'scambio delle donne' e il contributo femminile alle strategie familiari*

Il peso delle donne e dei loro patrimoni all'interno delle famiglie in cui
entrano è un filo rosso che congiunge tutti i contributi di questo volume ed
è un apporto che si è cominciato ad apprezzare meglio anche in sede storiog-
rafica medievistica, come è noto fin dagli anni Settanta del secolo scorso,
soprattutto grazie all'impulso proveniente dagli studi antropologici³². Si tratta
di un aspetto che è più facile indagare nel caso delle donne di alto rango di cui

²⁸ BELLOMO 1961, p. 141.

²⁹ Capitolo V, paragrafo 7.

³⁰ Si veda, per esempio, quanto emerge dall'inventario di Bellavia Fieschi – la quale ha a disposizione notevoli sostanze che includono una cospicua somma in numerario e diverse proprietà immobiliari – illustrato nel Capitolo VI, paragrafo 3.

³¹ Tali donativi sono proibiti sia dal diritto romano sia dal diritto canonico: LAURENT-BONNE 2012.

³² Da questo punto di vista sono stati di fondamentale importanza gli studi raccolti in *Household and Family* 1975 e gli studi di GOODY 1976; più recentemente BARRY 2008.

si sono potuti ricostruire alcuni percorsi (Capitolo XI), ma nelle indagini qui presentate non mancano tracce dell'apporto della componente femminile nelle famiglie collocate su tutti in gradini della scala sociale.

Quale premessa cercherò di abbozzare lo sfondo contro cui agiscono le donne e le loro famiglie. Intanto è bene ribadire che nei secoli qui considerati, in modo simile ad altri contesti, a Genova si registra un irrigidimento della struttura familiare in senso patrilineare che si riflette, come si è detto, tanto nella prassi quanto nella normativa. In un panorama politico estremamente competitivo, la necessità di limitare lo smembramento e la parcelizzazione di patrimoni talora in via di consolidamento – in fondo si tratta di un'aristocrazia composta in parte di gruppi parentali di recente origine³³ e di un periodo in cui si assiste a un rapido *turnover* del ceto dirigente³⁴ – implica una stretta sulla componente femminile della famiglia. Secondo Enrico Faini, che ha recentemente trattato il caso fiorentino, su questi sviluppi peserebbe un fattore demografico. L'esclusione dei cognati e il rafforzamento dei rapporti verticali sarebbe una reazione alla crescita demica – e al conseguente moltiplicarsi degli eredi – a cui si assiste nel corso del secolo XII³⁵. Si tratta di un'interpretazione che potrebbe essere anche ripresa per il caso qui in esame a fronte di un'accertata, benché non quantificabile, crescita della popolazione urbana negli stessi anni³⁶.

A questi elementi occorre aggiungere una peculiarità del caso genovese, non esclusiva ma più spiccata che in altre città: a partire dalla seconda metà del Duecento, infatti, si assiste alla genesi di consociazioni familiari su base topografica denominate 'alberghi' che interessano all'inizio solo il ceto dirigente. Ancora poco studiati³⁷, questi nuovi assetti familiari – che assume-

³³ Sulla composizione del gruppo di governo genovese si rinvia nuovamente al fondamentale studio di FILANGIERI 2010.

³⁴ Una considerazione che si applica in generale a tutto il contesto comunale come ben dimostrato in CAMMAROSANO 1997, p. 19 e sgg.

³⁵ FAINI 2009, pp. 133; 149.

³⁶ In particolare si stima che entro la fine del secolo XII la popolazione possa aver raggiunto le 20-40.000 unità: GUGLIELMOTTI 2013, p. 44.

³⁷ La genesi e lo sviluppo di queste consociazioni rimane ancora da approfondire. Lo studio più importante rimane GRENDI 1975, mentre Jacques Heers ha dedicato non poco spazio alle consociazioni genovesi nel suo lavoro sul clan familiare nel medioevo: HEERS 1976. Si è occupata di alberghi anche la giapponese Yoko Kamenaga-Anzai che oltre a prendere in considerazione la questione dei cognomi (KAMENAGA 2001) si è rivolta soprattutto ai Lomellini

ranno un ruolo fondamentale nella società cittadina nei secoli finali del medioevo, attraversando diversi ambiti sociali³⁸ – sono in genere associati con un ulteriore irrigidimento delle strutture familiari in senso verticale. In un contesto in cui si registra un riassetto di tali strutture è innegabile che lo scambio delle donne all'interno del ceto aristocratico sia un elemento imprescindibile per rafforzare le alleanze, ancora più in un contesto in cui con la nascita degli alberghi alcune di queste consociazioni conglobano più famiglie non più identificabili³⁹, come nel caso degli Squarciafico di recente indagati⁴⁰. A fronte di queste considerazioni appare allora fondamentale chiedersi: qual è il peso delle donne e dei patrimoni che ereditano, trasferiscono, gestiscono o portano con loro nel gruppo parentale che le accoglie? Quale ruolo giocano nelle loro famiglie di origine e di arrivo una volta maritate? Sono evidenti cambiamenti nelle scelte patrimoniali femminili delle donne le cui famiglie vengono assorbite nei primi alberghi negli anni in cui ne cominciano le prime attestazioni?

L'onomastica fornisce un primo indizio: abbiamo osservato in taluni casi che le donne, vedove e non, portano stabilmente il titolo o il *cognomen* della famiglia del marito, lasciando presto decadere il riferimento al padre. Lo notiamo molto precocemente, sul finire del secolo XII, nel caso di Mabilia di Opizzone, di norma registrata come *de Lecavelis* – cioè con riferimento alla famiglia del marito e non al coniuge – nei contratti che la vedono protagonista, ma anche negli anni Ottanta del Duecento per quanto riguarda Simona, vedova di Opizzone Fieschi, che oltre a portare il *cognomen* del defunto marito mantiene il titolo di *comitissa* pur risultando attiva in città (Capitolo XI). Negli stessi anni le donne entrate nella famiglia *de Nigro* sono di norma identificate con il *cognomen* dei loro mariti anziché con

(KAMENAGA-ANZAI 2003, KAMENAGA-ANZAI 2008). Più recentemente sono state considerate anche le consociazioni Squarciafico (GUGLIELMOTTI 2017) e *de Nigro* (BEZZINA 2018b).

³⁸ Con la comparsa degli 'alberghi' popolari o *conestagie* attestati nella seconda metà del Trecento: GRENDI 1975, p. 245.

³⁹ L'adozione di un unico cognome è un tratto distintivo di queste consociazioni familiari: GRENDI 1975, pp. 272-273; KAMENAGA 2001. Limpidi casi di scambi di donne tra famiglie di fazioni avverse a conclusione di conflitti sono testimoniati negli Annali cittadini, per esempio sotto l'anno 1239, con tanto di breve elenco dei matrimoni avvenuti: *Annali genovesi* 3 1923, p. 95.

⁴⁰ Che unisce le famiglie Squarciafico, Bollerato, *de Rodulfo*, Papaione, Zerbino, Urseto sotto un unico *congomen*, quello degli Squarciafico, GUGLIELMOTTI 2017, p. 19 e sgg.

l'usuale formula *uxor cuiuslibet de Nigro*⁴¹. In un contesto in cui il cognome trasmissibile si afferma già a partire dal secolo XII⁴² quale fattore identitario dei gruppi parentali aristocratici, è certamente significativo reperire indicazioni di questo genere poiché suggeriscono che le donne tendono a essere assorbite *in toto* dal nuovo contesto familiare che le accoglie e che le investe di un ruolo di piena rappresentanza.

La tendenza a esprimere e difendere gli interessi del gruppo parentale in cui queste donne entrano è ancora più evidente quando si prendono in considerazione le modalità di gestione e soprattutto di trasmissione dei beni femminili. Benché il principio di reciprocità dei donativi stabilisca l'obbligo per le donne di riservare al marito una quota del loro patrimonio, alle donne, e in particolare a quelle aristocratiche, è lasciata almeno in teoria ampia discrezionalità nel determinare a chi trasmettere le proprie sostanze⁴³. D'altro canto le donne non hanno, in linea di massima, l'obbligo di dotare le figlie, essendo di norma questa una prerogativa paterna, né gli statuti stabiliscono un importo minimo da corrispondere come dote dal momento che non è contemplata la legittima. Nonostante l'evidente sbilanciamento a favore della linea agnaticia, la trattazione delle pratiche di trasmissione per via testamentaria (Capitolo X) ha evidenziato orientamenti e scelte differenziate, riflettendo il ventaglio delle dinamiche patrimoniali e la complessità dell'assetto familiare. Colpisce tuttavia in alcuni casi il ricorso delle madri all'istituto della *falcidia* che comporta di fatto l'esclusione dalla successione a patto che al beneficiario sia lasciata una somma minima, quasi simbolica. Opera la scelta di escludere le figlie Iuleta Zaccaria che nel codicillo al suo testamento del 1248 liquida loro una cifra irrisoria assicurandosi che l'eredità venga incamerata tutta dai figli maschi, ma anche Alda, moglie dell'aristocratico Guglielmo *de Mari*, che nel 1254 lega alle tre figlie avute dal precedente matrimonio 25 lire ciascuna come *falcidia*⁴⁴. Se non viene accentuata un'esclusione automatica dall'eredità materna in presenza di eredi maschi, sono in realtà le donne stesse che esprimono la volontà di 'penalizzare' le figlie, dal momento che esiste l'opzione di istituire eredi alla pari, *equaliter*. Oltre a ciò occorre ricordare che le donne, specie quelle aristocratiche, di fatto dispon-

⁴¹ BEZZINA 2018b, pp. 10-11.

⁴² Su questo aspetto COLLAVINI 2012.

⁴³ Si rinvia al Capitolo III, paragrafo 4.4 e a BRACCIA 2000-2001, p. 92.

⁴⁴ Per questi due casi si veda il Capitolo X, paragrafo 2.4.

gono di sostanze assai inferiori rispetto ai loro padri, mariti e fratelli: risulta allora maggiormente significativo che, pur gestendo la quota di patrimonio più ristretta, le scelte successorie siano comunque fatte in base a uno sbilanciamento di genere.

A quanto esposto finora va aggiunto un altro elemento. È un dato acquisito dalla storiografia che in un quadro in genere sfavorevole alle donne, la possibilità di ritagliarsi uno spazio di azione è subordinata allo *status* maritale. Da questa prospettiva, come mette in evidenza Roberta Braccia (Capitolo IX), è indubbio che rispetto alle coniugate le vedove siano dotate di una discreta libertà potendo esercitare diritti e poteri sia sui figli sia nella gestione del patrimonio per conto degli eredi. È forse la consapevolezza di quello che comporta questa «eccezione alla regola», per usare le parole di Braccia⁴⁵, che impone alle famiglie di responsabilizzare le donne, ma è altrettanto plausibile che incida la certezza che le vedove abbiano loro stesse interesse ad assicurarsi che il patrimonio degli eredi sia amministrato in modo oculato. I molti testamenti maschili in cui la moglie è nominata *domina et domina*⁴⁶ (naturalmente qualora non convoli a seconde nozze) paiono confermare una certa presa di coscienza da parte delle donne e la fiducia loro accordata. Vediamo agire chiaramente in questo senso Simona *comitissa* Fieschi che, per impedire un frazionamento del patrimonio familiare, non esita a opporsi al nipote entrato in religione che rivendica la sua porzione di eredità (Capitolo XI). A distanza di pochi mesi la si può osservare intenta a gestire i beni dei nipoti ma, fatto ancor più significativo, mentre conclude una duplice alleanza matrimoniale (1282) con una vedova di un'altra famiglia eminente, quella dei Doria, in quegli anni al vertice del potere cittadino e tradizionalmente rivale dei Fieschi⁴⁷: un perfetto esempio di scambio delle donne fra due famiglie oltretutto accortamente pianificato da altre donne.

C'è allora anche una rilevanza politica nell'azione delle donne, specialmente se consideriamo che parte della ricerca copre un periodo di fortissimi

⁴⁵ Capitolo IX, paragrafo 3.

⁴⁶ Si rinvia oltre alla trattazione di Roberta Braccia nel Capitolo IX, paragrafo 3, anche all'analisi di Paola Guglielmotti, Capitolo X, paragrafo 2.1. La tendenza è notata per il Trecento anche da PETTI BALBI 2010, p. 173. Per una sintesi storiografica si rinvia al Capitolo X, paragrafo 1.

⁴⁷ Sono gli anni in cui il governo della città è retto da due capitani del Popolo, uno proveniente dalla famiglia Doria e l'altro dalla famiglia Spinola: mi limito a rinviare ad *Annali genovesi* 5 1929, p. 17 e sgg., PISTARINO 1986 e POLONIO 2003, pp. 200-209. Sulle strategie matrimoniali dei Fieschi si veda FIRPO 2006, pp. 161-162.

conflitti interni a Genova che portano al bando di diversi personaggi eminenti: che cosa fanno le mogli in assenza del marito? Il loro è un ruolo meramente passivo, per suggellare le alleanze? Non gioca a favore di una presa di posizione netta rispetto a tali domande il fatto che questi anni, e in particolare quelli che chiudono il secolo, sono coperti in modo piuttosto irregolare dalla documentazione notarile. I casi di rivendicazione di dote (Capitolo IV) non sono molto eloquenti in merito all'operato delle mogli in assenza dei loro mariti: la presenza di padri e parenti impedisce di valutare se prendano effettivamente parte o meno alla decisione di chiedere il rimborso delle loro *raciones* e alla gestione di tali beni una volta restituiti. Possiamo comunque affermare che il reintegro delle sostanze dotali, specialmente quando si tratta di beni immobiliari di innegabile valore sia monetario sia simbolico come le torri, mette in protezione una parte importante del patrimonio: i diritti delle mogli in fondo proteggono il capitale familiare.

Non è estranea a una dimensione che possiamo definire 'politica' anche la decisione di indirizzare una figlia verso la vita religiosa (Capitolo VIII); benché in realtà le ragazze per cui è prevista tale strada siano in genere discriminate ricevendo sostanze nettamente inferiori rispetto alle loro sorelle avviate al matrimonio⁴⁸, il loro ruolo non è certo di poco conto. Lo dimostra bene il già citato caso genovese di Sant'Andrea della Porta, che diventa un « campo di tensione fra più casate », fatto evidente in modo particolare sul finire del Duecento, quando risultano più chiare le dinamiche familiari attorno al monastero cittadino così come i conflitti interni alla comunità monastica⁴⁹.

Riprendo adesso il discorso sul nesso tra donne e gestione della proprietà immobiliare. È un aspetto su cui è bene soffermarsi, perché quello preso in considerazione è un periodo di frenetica crescita urbana a cui contribuiscono gli investimenti delle famiglie in ascesa⁵⁰, e perché gli alberghi sono innanzitutto istituti « a carattere demo-topografico »⁵¹. Da questa prospettiva, sorprende che nel caso di Genova, a differenza di altre città, non si disponga di norme che impediscano alle donne di acquisire immobiliari di

⁴⁸ Si rinvia al Capitolo III, paragrafo 4.5.

⁴⁹ Capitolo VIII, paragrafi 3.3 e 4.

⁵⁰ Sulla rilevanza della proprietà immobiliare urbana: CROUZET-PAVAN 2012 e gli studi raccolti in *D'une ville à l'autre* 1989.

⁵¹ GRENDI 1975, p. 244.

prestigio e di rilevanza militare⁵². Anche da questo punto di vista, tuttavia, il ruolo delle donne appare spesso strategico nel portare avanti il progetto familiare. È un aspetto che si rileva in modo lampante nelle azioni di Mabilia *de Lecavelis*, attestata tra la fine del secolo XII e gli inizi del Duecento e menzionata poc'anzi (Capitolo XI): la sua determinazione nel ricompattare il patrimonio immobiliare della famiglia in cui entra (in modo da consolidare la posizione dell'unico figlio maschio) ha esiti duraturi, tanto che il nucleo insediativo dei Leccavela rimane intatto fino agli ultimi decenni del Duecento. La vicenda di Mabilia risulta così fortemente anticipatrice rispetto alle dinamiche insediative degli alberghi tardo duecenteschi. Se accettiamo l'interpretazione che la genesi degli alberghi segni la piena affermazione del principio agnazio, in realtà la presa di posizione delle donne a favore della patrilinearità appare molto precoce. Oltre a ciò è chiaro come anche le mogli e vedove contribuiscono a costruire le *curie* e le *contrade* che incarnano l'identità delle casate.

A proposito di territorialità e famiglia occorre fare un'ulteriore considerazione, nella prospettiva di future indagini. Il termine *compagna* che definisce ciascuna delle otto circoscrizioni – i cui confini non è possibile tracciare con precisione – in cui è suddivisa la città (e a cui fanno riferimento dal punto di vista fiscale anche gli alberghi), ha in realtà un duplice significato: oltre a una connotazione squisitamente territoriale, il termine rinvia infatti a un'associazione di impronta mercantile, che sottolinea di conseguenza il legame tra gli individui. È lecito dunque chiedersi: e se questi confini territoriali fossero almeno in parte legati alle persone e quindi per certi versi 'mobili'? In questo caso la circolazione delle donne tra alleati, vecchi e nuovi, risulterebbe di grande importanza.

In ultima battuta, è utile allargare lo sguardo ai ceti subalterni. L'impossibilità di seguire queste famiglie per più di una generazione non consente di rilevare strategie patrimoniali in una media o lunga prospettiva e tanto meno di capire quale ruolo svolgessero le donne, oltre a fornire la dote, nel costruire anche una 'strategia di sussistenza' dettata dalle contingenze o da uno stato di necessità. Va però sottolineata nuovamente la centralità della dote nell'orientare la circolazione delle donne dei ceti più bassi. Tale centralità che diventa evidente quando consideriamo le attestazioni di padri

⁵² Come evidente per esempio per Firenze, FAINI 2014. Tali leggi entreranno in vigore solo nel 1375: BEZZINA 2018c, p. 124.

che, parimenti a quelli delle famiglie aristocratiche, cercano di trattenere la dote delle nuore, come nel caso di Guglielmo del fu Tealdo di Lavagna, che tarda a emancipare il figlio⁵³, oppure di incamerare le doti delle giovani figlie vedove, come nel caso di Guglielmo Nevrasco, che recupera le *rationes* della figlia sedicenne, neovedova⁵⁴. Ma vediamo anche l'apporto delle donne nelle dinamiche patrimoniali tra coniugi: risultano chiarissimi nei testamenti simultanei di marito e moglie esaminati da Paola Guglielmotti⁵⁵, come per esempio nel caso di Adelina e Giacomo Guercio *banbaxarius*, i cui testamenti sono la tappa finale di una attenta strategia volta a proteggere e concedere una porzione più sostanziosa del patrimonio familiare alla moglie in assenza di discendenti diretti ma in presenza di altri parenti⁵⁶.

4. Donne, famiglie e patrimoni tra centro e periferia

Benché come, ribadito più volte, le fonti che sono state vagliate riguardano in larghissima parte la maggior città ligure, uno dei propositi delle autrici di questo volume è stato di non tralasciare le aree periferiche e di valutare, nei limiti consentiti dalla documentazione, difformità e similitudini, livelli di permeabilità, anticipazioni e ritardi. Almeno nelle intenzioni, inoltre, la consapevolezza di una certa interdipendenza tra città e territorio era mirata a ridurre il rischio in primo luogo di un approccio troppo imperniato su quelle che sono state a lungo presentate quali assolute peculiarità della grande città marinara, orientata esclusivamente sul commercio a lungo raggio, ma anche di proiettare le dinamiche osservabili nel contesto cittadino sul resto del territorio.

Nei secoli XII e XIII Genova si muove verso la costruzione del suo più largo *districtus*: oltre a estendere il proprio controllo sul territorio, uno degli obiettivi del comune è la centralizzazione del diritto. Questa ambizione tuttavia non viene mai interamente soddisfatta poiché, come è stato più volte sottolineato in questo volume, le difformità nella normativa, in specie tra la maggior città ligure e la Riviera di Levante da una parte e la Riviera di Ponente dall'altra permangono nonostante Genova spenda notevoli energie

⁵³ Il caso è illustrato nel Capitolo III, paragrafo 4.2.1.

⁵⁴ *Ibidem*, paragrafo 4.3.

⁵⁵ Capitolo X, paragrafo 4.

⁵⁶ Capitolo X, paragrafo 4.4 e Capitolo III, paragrafo 4.2.1.

per assoggettare le comunità ricalcitranti al suo dominio⁵⁷. A fronte della presenza di diverse famiglie signorili ciascuna attiva in una porzione più o meno estesa del territorio ligure e che vengono pienamente o parzialmente assoggettate alla città, di altre bilocate tra Genova e territorio, della circolazione di individui all'interno della regione allora è ancora più utile tentare di valutare anche il ruolo delle donne, le dinamiche del loro scambio fra città e contesti rurali e territoriali di varia rilevanza.

La diversa disponibilità di fonti, ma anche l'estrema varietà nella casistica raccolta per quanto riguarda sia Genova sia il resto del territorio ligure impedisce, fatta eccezione per alcuni ritardi e difformità nel diritto a cui si è già accennato, di esprimere giudizi netti. In questo senso occorre in primo luogo rivolgersi allo studio di Paola Guglielmotti sulle donne appartenenti alle stirpi signorili (Capitolo VII). Anche in questo caso si registra una certa difficoltà a determinare quanto influiscano i provvedimenti emanati a Genova, specialmente l'abolizione della *tercia*, sul patrimonio e sulla capacità di azione delle donne delle stirpi signorili attive in ambito extracittadino. Si può osservare tuttavia un lento declino di queste famiglie e avvertire le pressioni urbane e in specie genovesi nel condizionare le azioni di queste donne. In un periodo di crisi delle ramificate famiglie signorili, occorre ancora una volta registrare la centralità della dote, tra rinunce e tentativi di salvaguardare il patrimonio familiare e della stirpe.

La permeabilità tra città e territorio si avverte in modo più evidente nelle alleanze matrimoniali strette tra uomini di stirpe signorile e donne che appartengono a famiglie urbane, alimentando in questo modo la rete di rapporti sul territorio. Si tratta di una situazione frequente, come pare suggerire un capitolo specifico della normativa statutaria dedicato ai *nobiles* che non abitano a Genova ma prendono (spesso in seconde nozze) mogli genovesi. Per queste famiglie, in crisi durante il Duecento, il contatto con l'ambito genovese avviene allora anche attraverso le donne che provengono dall'aristocrazia urbana.

Se invece cambiamo punto di osservazione, dalla prospettiva cioè delle famiglie tipicamente cittadine, oltre ai legami per via matrimoniale di cui si è appena parlato, qualche indizio di interscambio città-territorio si può cogliere nelle politiche implementate nei confronti delle istituzioni religiose.

⁵⁷ Una sintesi in GUGLIELMOTTI 2018.

Benché occorra nuovamente sottolineare la frammentarietà della documentazione non mancano esempi in tal senso. Si pensi al caso della famiglia Malocello, urbana e consolare, che tende a disseminare le donne da destinare alla vita religiosa negli enti sparsi sul territorio⁵⁸. Si tratta di una linea che mantiene nel tempo, facendone uno dei tratti distintivi della famiglia. Ma è vero anche il contrario: se lo sparpagliamento delle donne dell'aristocrazia cittadina nelle istituzioni dislocate nel più ampio contesto extraurbano serve per alimentare la presenza genovese sul territorio, una simile politica di inserimento negli enti urbani può rappresentare per le stirpi signorili un modo per avvicinarsi alla città. Non pare un caso se nel 1300 troviamo Isabella di Ponzone, della stirpe aleramica radicata a nord dell'Appennino, come badessa del monastero genovese di Sant'Andrea, addossato alle mura cittadine⁵⁹. Tale presenza risulta ancora più rilevante se pensiamo che i marchesi di Ponzone erano stati assoggettati da Genova solo qualche anno prima. Anche in questo caso possiamo leggere, attraverso questa donna, la volontà della sua famiglia di instaurare in modo molto concreto un miglior contatto con l'ambito urbano.

5. Prospettive

L'obiettivo degli studi raccolti in questo volume è stato di affrontare il tema dei patrimoni e dei diritti femminili *tout court* proponendosi al contempo come solida base di partenza per ulteriori ricerche miranti ad ampliare le prospettive qui proposte. Da questo punto di vista tre direzioni principali di indagine meritano di essere seguite.

Come sottolineato nell'Introduzione (Capitolo I), le autrici hanno concordato di non oltrepassare la soglia del secolo XIV. Da questo punto di vista una prima importante e ovvia prospettiva è rappresentata dalla possibilità di estendere la ricerca ai secoli tardomedievali al fine di meglio definire cesure e continuità. Il Trecento, in particolare, rappresenta uno scoglio arduo da superare, non solo perché è un secolo che rimane largamente inesplorato per quanto riguarda Genova⁶⁰, ma anche per la difficoltà a rintracciare le donne all'interno dei cartolari notarili, come giustamente osserva Paola Gu-

⁵⁸ Si rinvia al Capitolo VIII, paragrafo 4.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ L'unico studio organico a disposizione rimane PETTI BALBI 1995, che però copre solamente il periodo dei due dogati di Simone Boccanegra. Si veda anche la rassegna storiografica condotta in GUGLIELMOTTI 2019.

glielmotti, dal momento che esse attuano scelte quanto meno di minor visibilità documentaria. Sono molti gli interrogativi a cui si avverte la necessità di rispondere: come si evolvono le famiglie, non solo quelle aristocratiche, con lo sviluppo degli alberghi, specialmente negli ultimi decenni del secolo XIV, quando si riscontrano le prime attestazioni di *conestagie*, ancora tutte da indagare e provvisoriamente definibili quali ‘alberghi’ popolari? Quale ruolo giocano le donne e i loro patrimoni? Un primo sondaggio pare confermare un progressivo affievolirsi così dei diritti come dei margini di azione⁶¹, ma gli studi presentati in questo volume indicano molteplici aspetti e percorsi che occorre ancora considerare. Quali sono le conseguenze, infine, della crisi demografica trecentesca? Si può registrare una (ri)apertura verso la componente femminile durante questo periodo di crisi?

Un secondo ambito che necessita ancora di essere messo a fuoco e indagato a fondo è rappresentato dalle opportunità di mobilità sociale⁶². Abbiamo visto donne che hanno ancora concrete possibilità di gestione e qualche margine di autonomia sul finire del Duecento, ma queste opportunità come possono tradursi in termini di ‘ascesa sociale’? Qualche indizio lo notiamo per esempio nel contesto degli enti monastici: punta verso un percorso di mobilità ascendente il riferimento a Mabelina Rampegolla, attestata come monaca di Sant’Andrea della Porta, vale a dire in un contesto in prevalenza aristocratico⁶³. Parla sempre di ‘mobilità’ il caso di Aimelina, figlia del facoltoso mercante Guglielmo Rataldo, che sposa il rampollo di un’importante famiglia consolare⁶⁴, ma si può parlare anche di ‘mobilità patrimoniale’ come è evidente dallo studio di doti ed extradoti e la loro gestione (Capitoli III, V e VI). Le opportunità non riguardano esclusivamente le donne: i beni non dotali in particolare, specialmente i fondi più pingui, quando sono in mano a una vedova dispiegano ampie possibilità anche per il nuovo marito che la donna ha maggiore libertà di scegliere. Ma può parimenti trattarsi di una mobilità discendente, come è evidente per le tante donne delle stirpi signorili che si trovano a cedere quote piccole e grandi del patrimonio familiare, senza che sia garantito l’esito positivo del loro probabile trasferimento in città (Capitolo VII). Quali sono i percorsi che possono offrire maggiori

⁶¹ BEZZINA 2018c.

⁶² Alcune considerazioni in questo senso in FERENTE 2018 e REYERSON 2010.

⁶³ Capitolo VIII, paragrafo 4.

⁶⁴ La sua vicenda è ricostruita nel Capitolo XI, paragrafo 2.

chances e quali strategie si possono individuare, differenziate a seconda dei ceti e degli aggregati sociali?

Si avverte la necessità, infine, di arricchire una storia che tende a riguardare collettivamente le donne, ma cui è bene rivolgersi con piena consapevolezza dei diversi strati e segmenti sociali e con indagini mirate a ricostruire singoli medaglioni femminili, anche parziali. Si tratta di un'operazione non facile, specialmente per quanto riguarda coloro che sono collocate ai gradini più bassi della scala sociale, difficilmente individuabili come attrici in più documenti. Le indagini prosopografiche rischiano certo di risultare ripetitive e monocordi: tuttavia i percorsi individuali (Capitolo XI) che si sono potuti ricostruire, come anche quei pochi casi rintracciati di donne di estrazione sociale medio-bassa attestata ripetutamente⁶⁵, hanno evidenziato – e ancora una volta ricordano – le notevoli potenzialità euristiche di tale approccio.

Opere citate

- ANGELOS 1994 = M. ANGELOS, *Women in Genoese Commenda Contracts, 1155-1216*, in «Journal of Medieval History», 20 (1994), pp. 299-312.
- Annali genovesi 1 1890* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di L.T. BELGRANO, 1, Roma 1890 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- Annali genovesi 3 1923* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MMCCXXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 3, Roma 1923 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).
- Annali genovesi 5 1929* = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLXXX al MCCLXXXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 5, Roma 1929 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- Arnaldo Cumano 1978* = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).
- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000.
- BARRY 2008 = L. BARRY, *La parenté*, Paris 2008.
- BELLOMO 1961 = M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi: contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961 (*Ius Nostrum*: Studi e Testi Pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma, 7).

⁶⁵ Si pensi, ad esempio, al caso di Giovanna moglie di Basilio di Campo, attestata ripetutamente come creditrice e menzionata nel Capitolo V, paragrafo 4.

- BEZZINA 2018a, *Charting the extradots (non dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in « Journal of Medieval History », 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018b = I de Nigro *fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in « ASLi », n.s. LVIII (2018), pp. 5-22.
- BEZZINA 2018c = D. BEZZINA, *Married women, law and wealth in 14th-century Genoa*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 130/1 (2018), pp. 121-135.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », 30 (2000-2001), pp. 76-128.
- CAMMAROSANO 1997 = P. CAMMAROSANO, *Il ricambio e l'evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*. Atti del quindicesimo convegno del Centro italiano di studi di storia e d'arte (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997, pp. 17-40.
- CHABOT 2006 = *Richesses des femmes et parenté dans l'Italie de la Renaissance*, in *La famille, les femmes et le quotidien (XIV^e-XVIII^e siècle)*. Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, a cura di I. CHABOT - J. HAYEZ - D. LETT, Paris 2006, pp. 263-290.
- CHABOT 2011 = I. CHABOT, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècles*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).
- CHABOT 2020 = I. CHABOT, *Deux, trois, cent Italies. Réflexions pour une géographie historique des systèmes dotaux (XII^e-XVI^e siècles)*, in *Comparing Two Italies. Civic tradition, Trade Networks, Family Relationships between Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020, pp. 211-232.
- COLLAVINI 2012 = S.M. COLLAVINI, *I cognomi italiani nel medioevo: un bilancio storiografico*, in *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, a cura di A. ADDOBATI - R. BIZZOCCHI - G. SALINERO, Pisa 2012, pp. 59-74.
- CROUZET-PAVAN 2012 = É. CROUZET-PAVAN, *Les nobles, le quartier et la ville : réflexions sur l'espace social italien*, in *Ordnungen des sozialen Raumes. Die Quartieri, Sestieri und Seggi in den frühneuzeitlichen Städten Italiens*, a cura di G. HEIDEMANN - T. MICHALASKY, Berlin 2012, pp. 53-68.
- CROUZET-PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 = É. CROUZET-PAVAN - J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento*, Torino 2019.
- D'une ville à l'autre* 1989 = *D'une ville à l'autre. Structures matérielles et organisation de l'espace dans les villes européennes (XIII^e-XVI^e siècle)*. Actes du colloque de Rome (1^{er}-4 décembre 1986), a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Rome 1989 (Collection de l'École française de Rome 122).
- FAINI 2009 = E. FAINI, *Aspetti delle relazioni familiari nel Fiorentino. Il mutamento tra i secoli XI e XIII*, in « Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Âge », 121 (2009), pp. 133-153.
- FAINI 2014 = E. FAINI, *Società di torre e società cittadina. Sui pacta turris del XII secolo*, in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di S. DIACCIATI - L. TANZINI, Roma 2014, pp. 19-39.

- FECI 2004 = S. FECI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004.
- Femmes, dots, patrimoines 1998 = *Femmes, dots, patrimoines*, a cura di A. GROPPi - G. HOUBRE, in « Clio. Femmes, Genre, Histoire », 7 (1998).
- FERENTE 2018 = S. FERENTE, *Women, Lifecycles, and Social Mobility in Late Medieval Italy*, in *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, a cura di S. CAROCCI - I. LAZZARINI, Rome 2018, pp. 218-227.
- Frères et soeurs 2008 = *Frères et soeurs. Ethnographie d'un lien de parenté*, a cura di D. LETT, in « Médiévales », 54/1 (2008).
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- FILANGIERI 2018 = L. FILANGIERI, *The Commune*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 93-119.
- FIRPO 2006 = M. FIRPO, *La famiglia Fieschi dei conti di Lavagna. Strutture familiari a Genova e nel contado fra XII e XIII secolo*, Genova 2006 (Collana di studi Fondazione conservatorio Fieschi).
- GOODY 1976 = J. GOODY, *Inheritance, Property and Women: Some Comparative Considerations*, in *Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe, 1200-1800*, a cura di J. GOODY - J. TIRSK - E.P. THOMPSON, Cambridge, 1976, pp. 10-36.
- GRAVELA 2018 = M. GRAVELA, *Against the tide. Female wealth and political shift in late medieval Turin*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 130/1 (2018), pp. 151-165.
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GUGLIELMOTTI 2013 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova*, Spoleto 2013 (Il medioevo delle città italiane, 6).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, « *Agnacio seu parentella* ». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Genoa and Liguria*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 49-71.
- GUGLIELMOTTI 2019 = P. GUGLIELMOTTI, *La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria*, in *Inuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 727-750.
- HEERS 1976 = J. HEERS, *Il clan familiare nel Medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani*, Napoli 1976; ed. orig. Paris 1974.
- Household and Family* 1975 = *Household and Family in Past Time*, a cura di P. LASLETT - R. WALL, Cambridge 1975.

- HOWELL 2009 = M.C. HOWELL, *The Marriage Exchange: Property, Social Place and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1550*, Chicago e London, 2009.
- HUGHES 1978 = D.O. HUGHES, *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in « Journal of Family History », 3/3 (1978), pp. 262-296.
- INGUSCIO 2015 = A. INGUSCIO, *Reinterpreting Genoese Civil Conflicts: The Chronicle of Ottobonus Scriba*, New Orleans 2015.
- JEHEL 1975 = G. JEHEL, *Le rôle des femmes et du milieu familial a Gènes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII^e siècle*, in « Revue d'histoire économique et sociale », 53/2-3 (1975), pp. 193-215.
- KAMENAGA 2001 = Y. KAMENAGA, *Changing to a new Surname: an essay regarding the 'albergo' in Medieval Genoa*, in « Mediterranean World », 16 (2001), pp. 221-235.
- KAMENAGA-ANZAI 2003 = Y. KAMENAGA-ANZAI, *Attitudes towards public debt in medieval Genoa: the Lomellini family*, in « Journal of Medieval History », 29 (2003), pp. 239-263.
- KAMENAGA-ANZAI 2008 = Y. KAMENAGA-ANZAI, *The Family Consciousness in Medieval Genoa. The Case of the Lomellini*, in « Mediterranean World », 19 (2008), pp. 149-159.
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- KLAPISCH-ZUBER 1985 = C. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago e London 1985.
- KUEHN 1991 = T. KUEHN, *Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago e London 1991.
- LAURENT-BONNE 2012 = L. LAURENT-BONNE, *Why prohibit donations between husband and wife in medieval Europe?*, in « Frontiers of law in China », 7/4 (2012), pp. 644-655.
- Libri Iurium I/1* 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1*, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II).
- MADDEN - QUELLER 1993 = D.E. MADDEN - T.F. QUELLER, *Father of the bride: fathers, daughters, and dowries in late medieval and early Renaissance Venice*, in « Renaissance Quarterly », 46 (1993), p. 685-711.
- Married Women* 2013 = *Married Women and The Law in Premodern Northwest Europe*, a cura di C. BEATTIE - M.F. STEVENS, Woodbridge 2013.
- MINER 2020 = J. MINER, *Profit and Patrimony: Property, Markets, and Public Debt in Late Medieval Genoa*, in « Business History Review », 94/1 (2020), pp. 73-94.
- MUSARRA 2018 = A. MUSARRA, *Political Alliance and Conflict*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 120-143.
- PETTI BALBI 1995 = G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Napoli 1995.
- PETTI BALBI 2007 = G. PETTI BALBI, *L'assedio di Genova degli anni 1317-1331: « maligna et durans discordia inter gibellinos et guelfos de Ianua »*, in « Reti Medievali Rivista », 8 (2007).
- PETTI BALBI 2010 = G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioe-*

- vo, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, VII), pp. 153-182.
- PISTARINO 1986 = G. PISTARINO, *Genova nell'epoca dei due Capitani*, in « Studi genuensi », 4 (1986), pp. 3-22.
- POLONIO 2002 = V. POLONIO, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 67).
- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- REYERSON 2010 = K.L. REYERSON, *La mobilità sociale. Réflexions sur le rôle de la femme*, in *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010 (Collection de l'École française de Rome, 436), pp. 491-511.
- Ricchezza delle donne* 1998 = *La ricchezza delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di I. CHABOT - G. CALVI, Torino 1998.
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di ID., Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), pp. 1-191.
- SMITH 2012 = J. SMITH, *Women as Legal Agents in Late Medieval Genoa*, in *Writing Medieval Women's Lives*, a cura C. NEWMAN GOLDY - A. LIVINGSTONE, New York 2012, pp. 113-129.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo chiude la raccolta di studi dedicata alla gestione dei beni familiari da parte delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII. Grazie agli articoli qui presentati si è potuta tracciare in primo luogo una cronologia degli sviluppi che mette in evidenza sia lo scarto tra norma e prassi sia le differenze all'interno della regione. Le ricerche permettono di apprezzare l'ampio ventaglio di possibilità come anche il ruolo delle donne nelle alleanze e strategie familiari. Il volume si presta così a diventare una solida base per le future ricerche su genere e famiglia in una prospettiva di lunga durata.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Liguria, *cartularia* notarili, donne, famiglia, alleanze, investimenti.

The article provides an overview of the collection of studies which focus on the management of family assets by women in twelfth- and thirteenth-century Liguria. The articles gathered here have enabled to chart a chronology of the developments elucidating the extent to which law matched practice as well as regional differences. Moreover, the topics considered have underscored the many opportunities that existed and the role of women in family alliances and strategies. The volume represents a solid foundation for future studies on gender and family from a perspective.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Liguria, notarial registers, women, family, alliances, investments.

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.sisp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare giugno 2020

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)